



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Dottorato di ricerca in Scienze Politiche – XXXIV ciclo

Tesi di dottorato
di Concetta Falduzzi

TEORIE COSPIRATIVE, DISORDINE INFORMATIVO
E POLICY DI CONTRASTO DELL'UNIONE EUROPEA

Tutor

Chiarissima professoressa Rossana Sampugnaro

Coordinatore

Chiarissimo professore Fabrizio Sciacca

ABSTRACT

Teorie cospirative e informazioni false costituiscono fenomeni di crescente interesse per studiosi e decisori politici. In questa tesi si ricostruisce innanzitutto la letteratura sulle teorie cospirative e sulla disinformazione in Occidente fra i secoli XX e XXI e si individuano le differenze fra i due fenomeni. Al termine di questo *excursus* si propone una definizione neutralizzante dei concetti di “cospirazione” e di “teorie cospirative”; si individua l’insorgenza di entrambi i fenomeni all’interno degli ordinari processi decisionali fra soggetti in conflitto e in condizioni di opacità informativa; si evidenzia l’emergere delle preoccupazioni sulle *fake news* nell’ambito del conflitto politico dopo il 2016; si afferma la non totale sovrapponibilità fra teorie cospirative e disordine informativo; si configurano alcune teorie cospirative come promesse utopistiche. In secondo luogo, si esaminano tre grandi teorie cospirative: l’Eurocomplotto, il Piano Kalergi, il Complotto sanitario. Quindi si suggerisce un approccio di studio che tenga conto di tre dimensioni: lo specifico contenuto narrativo delle teorie, le aree di *policy* cui ogni narrazione cospirativa si riferisce, la ripartizione dei teorici della cospirazione in segmenti caratterizzati da differenti motivazioni.

Dopo aver proposto l’esistenza di un nesso fra teorie cospirative e conflitti di potere e, pertanto, anche fra teorie cospirative e politiche pubbliche, nella tesi si svolge un’analisi della *policy* europea del 2018 per il contrasto alla disinformazione. Nell’analisi si ripercorre il processo di elaborazione di tale *policy*, dall’ingresso del problema nell’*agenda setting* europea fino alla valutazione svolta dalla Corte dei conti europea. L’analisi evidenzia che la disinformazione fu problematizzata come attacco all’Unione europea, da parte di attori ostili, attuato nel campo di battaglia dell’informazione *on line*. Tale problematizzazione iniziale lasciava in ombra perduranti crisi e conflitti interni all’Unione, dei quali teorie cospirative e disordine informativo costituivano un sintomo e sui quali vari attori alla ricerca della *disruption* del sistema potevano fare leva. La *policy* elaborata dall’Unione non affrontò quelle crisi e quei conflitti, ma si orientò per il controllo dei contenuti *on line*. Il decisore europeo non affrontò il potenziale di delegittimazione di cui sono dotate, in particolare, le teorie cospirative anti-istituzionali e anti-europee, non rafforzò la democraticità interna dell’Unione europea e mantenne una regolazione obsoleta dello spazio digitale, ossia la Direttiva sull’*e-commerce* del 2000. Politiche diverse furono avviate solamente dal 2020, con il Piano per la democrazia europea e con le proposte di una nuova regolazione del mercato e dei servizi digitali.

Parole chiave: teorie cospirative; disordine informativo; crisi e conflitti interni ed esterni all’Unione europea; delegittimazione istituzionale; diritti fondamentali; policy europea contro la disinformazione.

Conspiracy theories and false information are phenomena of growing interest to scholars and policy makers. My thesis first of all reviews the literature on conspiracy theories and disinformation in the Western world between the 20th and 21st centuries and identifies the differences between the two phenomena. At the end of this excursus, I propose a neutralising definition of the concepts of “conspiracy” and “conspiracy theories”. I identify the onset of both phenomena within the ordinary decision-making processes between subjects in conflict and in conditions of information opacity. I highlight the emergence of concerns about fake news in the context of the post-2016 political conflict. I assert the non-total overlap between conspiracy theories and information disorder and configure some conspiracy theories as utopian promises. Secondly, three major conspiracy theories are examined: the Euro-conspiracy, the Kalergi Plan, and the Health Conspiracy; then a study approach is suggested that takes into account three dimensions: the specific narrative content of the theories, the policy areas each conspiracy narrative refers to, and the division of conspiracy theorists into segments characterized by different motivations.

After proposing the existence of a link between conspiracy theories and power conflicts and, therefore, also between conspiracy theories and public policies, the thesis carries out an analysis of the 2018 European policy for the fight against disinformation. The analysis traces the process of developing this policy, from the entry of the problem into the European agenda setting to the evaluation carried out by the European Court of Auditors. The analysis shows that disinformation was problematized as an attack on the European Union, by hostile agents, carried out in the battlefield of online information. This initial problematization overshadowed ongoing crises and conflicts within the Union, of which conspiracy theories and information disorder were a symptom and on which various agents in search of the disruption of the system could leverage. The policy developed by the Union did not address those crises and conflicts and was oriented, instead, towards the control of online content. The European decision-maker did not address the potential for delegitimization that anti-institutional and anti-European conspiracy theories are endowed with, did not strengthen the internal democracy of the European Union, and maintained an obsolete regulation of the digital space, namely the E-Commerce Directive 2000. Different policies were launched only from 2020, with the European Democracy Action Plan and with the proposals for a new regulation of the market and digital services.

Keywords: conspiracy theories; information disorder; crises and conflicts inside and outside the European Union; institutional delegitimization; fundamental rights; European policy against disinformation.

*Se si va ad Armageddon, è per battersi in nome del Signore,
ma lo scienziato politico dubita sempre un po'
che il Signore l'abbia chiamato*

Walter Lippmann

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	11
PARTE I – TEORIE COSPIRATIVE E FAKE NEWS: LO STATO DELL’ARTE SUI DUE FENOMENI.....	19
CAPITOLO 1 – Le teorie cospirative.....	21
1.1 – La letteratura occidentale sulle teorie cospirative a cavallo fra i secoli XX e XXI: patologie, miti o sfide al potere?.....	21
1.1.1 – Le teorie cospirative fra i secoli XX e XXI: prime conclusioni	41
1.2 – La problematicità degli aspetti definitivi	42
1.3 – Una proposta di categorie analitiche	58
CAPITOLO 2 – Fake news, disinformazione, infodemia e post truth	91
2.1 – L’origine dell’espressione “fake news”	91
2.2 – Infodemia, post truth e conflitti fra interessi	100
CAPITOLO 3 – Teorie cospirative e fake news a confronto.....	105
3.1 – Fake news e teorie cospirative: differenze e sovrapposizioni.....	105
3.1.1 – Fake news, teorie cospirative, rumor, disinformazione.....	105
3.1.2 – Narrazioni false e pseudoknowledge	113
3.1.3 – Le narrazioni cospirative come promesse utopistiche	115
3.1.4 – Teorie cospirative e informazioni false: il problema della regolazione	119
3.2 – Informazione e teorie cospirative in base ai modelli di formazione delle opinioni e per l’assunzione di decisioni.....	121
3.3 – La debolezza delle argomentazioni razionali e della correzione della disinformazione: il backfire effect	133
PARTE II – TEORICI DELLA COSPIRAZIONE E ISTITUZIONI: RICHIESTE DI POLITICHE E DELEGITTIMAZIONE ISTITUZIONALE	139
CAPITOLO 4 – Le richieste dei cospirazionisti: azioni delle istituzioni o azioni contro le istituzioni?..	141
4.1 – Le teorie cospirative come richieste di politiche e di cambiamento.....	141
4.1.1 – L’Eurocomplotto.....	150
4.1.2 – Il Piano Kalergi.....	157
4.1.3 – Il Complotto sanitario	160
4.2 – Le teorie cospirative e la contestazione alla legittimità dei processi decisionali e delle istituzioni	169
4.2.1 – Ipotesi cospirative anti-istituzionali e estremismo	177
4.3 – Chi chiede cosa: un’analisi dei cospirazionisti per segmenti.....	179
4.3.1 – Segmentazioni dei teorici della cospirazione e politiche.....	185
4.4 – Conclusioni sulle teorie cospirative come richieste di politiche e istanze delegittimanti.....	193
PARTE III – TEORIE COSPIRATIVE E DISINFORMAZIONE: LA POLITICA EUROPEA.....	199
CAPITOLO 5 – Misure di contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative: le elaborazioni teoriche	201
5.1 – Le elaborazioni teoriche per il contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative.....	201

CAPITOLO 6 – La politica europea per il contrasto alle teorie cospirative e alla disinformazione: dall’agenda setting alle prospettive di cambiamento	216
6.1 – L’analisi della politica europea per il contrasto alla disinformazione: domande, ipotesi e metodologia.....	216
6.1.1 – Periodi e fasi della politica europea sulla disinformazione	220
6.2 – Le teorie cospirative nella visione dell’Unione europea: il convitato di pietra.....	232
6.3 – Il primo periodo (2013-2016): l’attacco esterno al sistema europeo	240
6.3.1 – Fake news e cospirazionismo in Occidente fra il 2015 e il 2017: eventi elettorali critici e politiche nazionali di contrasto.....	251
6.3.1.1 – Fake news e cospirazionismo in Germania fra il 2015 e il 2017	252
6.3.1.2 – Fake news e cospirazionismo in Francia fra il 2015 e il 2017	255
6.3.1.3 – Fake news e cospirazionismo nel Regno Unito fra il 2015 e il 2017	258
6.3.1.4 – Fake news e cospirazionismo negli Stati Uniti fra il 2015 e il 2017	261
6.4 – Il secondo periodo (2017-2018): approcci di governance e contesto di policy.....	262
6.4.1 – Cyberspazio libero e better regulation versus centralizzazione nel governo dell’economia.....	265
6.5 – L’elaborazione della policy fra il 2017 e il 2018	267
6.5.1 – La consultazione pubblica: percezione del fenomeno e suggerimenti di policy	270
6.5.2 – Sondaggi, dialoghi strutturati e audizioni di esperti: dati e suggerimenti di policy.....	277
6.5.3 – Le aree di policy interessate dalla disinformazione secondo l’High level Group.....	280
6.5.4 – Il rapporto dell’High level Group: una strada lastricata di buone intenzioni e un’inchiesta giornalistica.....	292
6.5.5 – Il rapporto del Joint Research Centre: fake news e rischio di fallimento del mercato dell’informazione.....	305
6.5.6 – La Comunicazione di aprile 2018	309
6.5.7 – La self-regulation contro la disinformazione: il Codice della discordia.....	316
6.5.8 – Il Piano europeo d’azione contro la disinformazione: un processo alle intenzioni.....	339
6.6 – Il terzo periodo (2019-2021): politica europea di contrasto alla disinformazione e giornalismo d’inchiesta.....	349
6.7 – Il terzo periodo (2019-2021): il monitoraggio dello European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)	351
6.8 – Il terzo periodo (2019-2021): la valutazione della Corte dei conti europea sul Piano europeo d’azione contro la disinformazione	353
6.9 – Il contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative sulla Covid-19 da parte dell’Unione europea nel 2020 e nel 2021	367
6.10 – Risposte alle domande e conclusioni sulla politica europea contro la disinformazione	373
CONCLUSIONE	397
APPENDICI.....	411
Appendice A1 – Teorie cospirative delegittimanti, trasversalismo ideologico ed estremismo nell’epoca della Covid-19: l’attentato allo hub vaccinale di Brescia, il caso Querdenken 711 in Germania, lo stato dell’eversione in Italia nel 2020.....	411
Appendice A2 – La teoria del genocidio tramite il virus dell’AIDS	416

Appendice A2.1 – Un caso nel caso: la politica sanitaria sull’AIDS nel Sudafrica di Mbeki, fra negazionismo, cospirazionismo e rivendicazioni identitarie	420
Appendice A2.2 – Considerazioni sulla teoria del genocidio tramite l’AIDS	423
Appendice A3 – Il caso Cambridge Analytica e la sua influenza sulla politica europea per il contrasto alla disinformazione	426
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	435

Indice delle Figure

Fig. 6.1 – Periodo 1 (2013-2016) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy	222
Fig. 6.2 – Periodo 2 (2017-2018) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy	225
Fig. 6.3 – Periodo 3 (2019-2021) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy	227
Fig. 6.4 – Periodi 1, 2, 3 (2013-2021) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy	230
Fig. 6.5 – Ciclo della politica europea contro la disinformazione: iteratività e circolarità del processo .	231
Fig. 6.6 – Budget dell’Unione europea per la promozione di democrazia e diritti umani	244
Fig. 6.7 – Consultazione pubblica della Commissione europea sulle fake news, 2017-2018. Livelli di istruzione del gruppo “citizens”	274
Fig. 6.8 – Consultazione pubblica della Commissione europea su fake news e disinformazione on line, 2017-2018. Risposte alla domanda n. 15	275
Fig. 6.9 – “Perché abbiamo bisogno di un mercato unico digitale?”	283
Fig. A3.1 – Confronto fra principi e obiettivi dell’autoregolamentazione fra il 2017 e il 2018.....	431

Indice delle Tavole

Tav. 1.1 – Elaborazioni teoriche sulle teorie cospirative in Occidente - Secolo XX e inizi del secolo XXI	24
Tav. 1.2 – Accordi fra persone/gruppi e accordi cospirativi.....	60
Tav. 1.3 – Accordi cospirativi e classificazione di teorie cospirative.....	90
Tav. 2.1 – Information disorder: tre categorie	96
Tav. 4.1 – Segmentazione dei teorici della cospirazione e politiche: Eurocomplotto.....	187
Tav. 4.2 – Segmentazione dei teorici della cospirazione e politiche: Piano Kalergi	188
Tav. 4.3 – Segmentazione dei teorici della cospirazione e politiche: Complotto sanitario	189
Tav. 4.4 – Orientamenti generali delle politiche in base alla segmentazione dei teorici della cospirazione	190
Tav. 5.1 – Matrice di contromisure alle teorie cospirative	212
Tav. 6.1 – Politica europea di contrasto alla disinformazione: le variazioni della definizione del fenomeno target negli atti della Commissione e dell’Alto rappresentante	343
Tav. 6.2 – Pilastri e azioni del Piano d’azione europeo contro la disinformazione	347
Tav. 6.3 – La relazione di accompagnamento al Piano del 2018 e l’attuazione della Comunicazione di aprile: risultati e impegni per aree tematiche.....	348
Tav. 6.4 – Pilastri e azioni del Piano europeo del 2018 contro la disinformazione: forze e debolezze secondo la valutazione della Corte dei conti europea	363

Tav. 6.5 – Raccomandazioni della Corte dei conti europea alla Commissione e al SEAE	367
Tav. A3.1 – L’autoregolamentazione delle piattaforme: temi, interventi e proposte prima e dopo il caso della Cambridge Analytica.....	428
Tav. A3.2 – Confronto fra principi e obiettivi dell’autoregolamentazione fra il 2017 e il 2018	430

Indice delle Tabelle

Tab. 4.1 – Cospirazionismo sanitario e comportamenti di consumo e sanitari	162
--	-----

INTRODUZIONE

Le informazioni false e, più in particolare, le teorie cospirative da un lato e, dall'altro, la politica europea di contrasto a tali fenomeni costituiscono l'oggetto della presente ricerca.

Da anni esistono teorizzazioni cospirative che descrivono il sistema politico-istituzionale europeo e quello degli Stati membri come contesti all'interno dei quali le decisioni pubbliche sono assunte tramite processi opachi e producono, ad un tempo, danni ai cittadini o ad alcuni Stati membri e vantaggi ad alcune *élite* o ad altri Stati membri.

Teorie di questo tipo, notizie false o imprecise e narrazioni di vario genere circolano da tempo, ma si è assistito ad un crescendo di preoccupazioni, il quale ha avuto un culmine con l'indicazione di "post-truth" come parola dell'anno per il 2016 [Oxford Languages, 2016].

L'argomento delle teorie cospirative, in particolare, è da tempo di crescente interesse, tanto che alcuni autori si sono domandati quale altro oggetto di studi possa reclamare di essere:

«a point of convergence for so many researchers coming from so many disciplines?
[...] there are few other phenomena that can hold a candle to conspiracy theory»
[Hristov, McKenzie-McHarg e Romero-Reche, 2020, p. 43].

Nel linguaggio comune e nel pubblico discorso, come anche in letteratura, vari fenomeni sono stati definiti come *fake news* o come "disinformazione": dalle notizie false in senso stretto alle credenze controverse, dalle esplicazioni non ufficiali di eventi storici alle teorie cospirative.

A partire dal 2015, il *decision maker* europeo ha problematizzato la disinformazione come propaganda ostile russa. Con un comunicato stampa di settembre 2018, la Commissione europea ha presentato il Codice di pratiche adottato dalle piattaforme *on line* contro la disinformazione come un grande successo dell'Unione: «is the first time worldwide that industry has agreed, on a voluntary basis, to self-regulatory standards to fight disinformation». In seguito (dicembre 2018), l'Unione ha elaborato una politica di contrasto alla disinformazione, ambito al quale le teorie cospirative e le narrazioni "alternative" sono spesso ascritte. Si è trattato della prima *public policy* adottata in Occidente e da un'istituzione sovranazionale per affrontare la disinformazione *on line* e dunque si è deciso di esaminarla.

In effetti, le teorie cospirative e le informazioni false o fuorvianti sono comunemente ritenute pericolose per vari gruppi sociali e per le stesse istituzioni democratiche, e queste ultime non sembrano in grado di fronteggiare efficacemente tali fenomeni.

Per confermare o smentire tali assunti si è ritenuto necessario verificare in che modo teorie cospirative e informazioni false o fuorvianti sono state concettualizzate in letteratura, domandandosi, *in primis*, in cosa consistono le teorie cospirative, se esse sono da considerarsi al

pari delle informazioni false o fuorvianti, quali “funzioni” svolgono tali teorie per chi vi aderisce e per chi le utilizza nel discorso pubblico, se le teorie cospirative e le informazioni false sono sempre pericolose e per chi.

Dal vasto quadro teorico esaminato è emerso che le teorie cospirative e le informazioni false o fuorvianti sono fenomeni differenti, anche se talora si affiancano e si sovrappongono.

Un’importante constatazione riguarda il fatto che il dibattito sulle cosiddette *fake news* – ivi comprese le teorie cospirative – è stato molto intenso in connessione con i due principali eventi elettorali del 2016 (l’elezione di Trump e il *referendum* sulla Brexit). Considerato che le notizie false o fuorvianti non costituiscono una novità storica, al pari delle teorie cospirative, è apparso opportuno contestualizzare in seno al conflitto politico l’allarme sulla diffusione delle *fake news* e tentare di tracciare con maggior chiarezza i confini fra informazioni false e altre narrazioni, fra cui quelle cospirative.

In letteratura è stato evidenziato che le teorie cospirative possono produrre sia danni sia benefici [Douglas *et al.* 2019].

Quanto ai danni, sono stati indagati i nessi fra l’adesione a teorie cospirative ed i comportamenti relativi alla mancata protezione contro malattie sessualmente trasmesse [Bogart e Thornburn, 2005], al disimpegno politico ed ecologista [Jolley e Douglas, 2014a], all’esitazione vaccinale [Jolley e Douglas, 2014b], alle scelte terapeutiche alternative rispetto a quelle convenzionali [Oliver e Wood, 2014b], al rifiuto degli OGM [Uscinski, 2019a]. Taluni studi hanno analizzato il rapporto fra le teorie cospirative e l’esistenza di pregiudizi verso gli altri [Swami, 2012], l’adozione di comportamenti criminali [Jolley *et al.*, 2019], la radicalizzazione e l’estremismo [Bartlett e Miller, 2010]. È stata studiata la relazione fra credulità dei cittadini e miti del complotto nel sistema dell’informazione nelle società postmoderne [Bronner, 2013], come anche l’utilizzo di teorie cospirative durante le campagne elettorali [Atkinson, DeWitt e Uscinski, 2017].

All’evidenziazione delle conseguenze negative delle teorie cospirative fanno da contraltare riflessioni di segno diverso. È stato infatti osservato che le teorie cospirative sono un fenomeno *mainstream* [Singh Grewal, 2016] e non costituiscono una novità dei nostri tempi [Uscinski e Parent, 2014; France, 2019]. In particolare, nell’ambito dei *Cultural Studies* e della *Cultural History*, è stato asserito – rigettando il paradigma patologicizzante di Hofstadter [1964-1979] – che le teorie cospirative possono essere interpretate «as increasingly justified, creative and potentially radical challenges to the status quo» [Butter e Knight, 2020, p. 71] e che esse «might not be strictly accurate, but they are one of the few popular attempts to address problems of power and secrecy in modern society» [ivi, p. 78]. Bratich [2008] ha suggerito che le preoccupazioni suscitate dalle teorie cospirative vecchie e nuove sono legate al timore di attività

politiche estremistiche; ciò ha fatto sì che nel dibattito pubblico emergesse fin dagli anni '30 una dicotomizzazione fra stili dominanti di pensiero ed altre forme di conoscenza presentate come intrinsecamente pericolose.

È stato anche affermato [Douglas *et al.*, 2019] che le teorie cospirative possono avere effetti sociopolitici positivi: esse permettono alle persone di mettere in discussione le gerarchie dominanti, stimolano la trasparenza dei governi, rilevano le incongruenze delle spiegazioni ufficiali su determinati eventi, aprono fronti di discussione che altrimenti non sarebbero stati affrontati, scoprono cospirazioni reali, danno voce al dissenso; inoltre, fintanto che le *élite* cospireranno, le teorie cospirative saranno uno strumento cruciale per il controllo della loro *accountability*. È stato pure asserito che ci si può attendere una crescente diffusione di preoccupazioni e di interpretazioni cospirative su processi decisionali opachi, poiché la globalizzazione sta accrescendo il potere delle reti informali di *élite* rispetto a quello delle loro reti formali e che dunque sarebbe:

«naïve to deny that increasingly interconnected global elites often do act together in concert to defend or advance shared interests, often in ways that are non-transparent, at least to the public» [Singh Grewal, 2016, p. 28].

La ricostruzione del quadro teorico relativo a questo fenomeno consente di comprendere che le teorie cospirative hanno storicamente avuto molteplici e persino opposti utilizzi: dalla contestazione e delegittimazione di sistemi sociopolitici al rafforzamento ed alla legittimazione di sistemi sociopolitici esistenti; dall'ispirazione di indagini che hanno condotto alla scoperta di cospirazioni reali al supporto a regimi la cui azione storica ha avuto conseguenze collettive tragiche; dal fornire cornici di senso per l'adozione di comportamenti individuali (come quelli alimentari o sanitari) alla mobilitazione sociale. Ciò induce, innanzitutto, a adottare un approccio particolarista a tali teorie, e cioè un approccio che osservi le teorie cospirative singolarmente. Altri e non meno rilevanti portati ricavabili dal suddetto quadro teorico consistono nella constatazione che le teorie cospirative non sempre provengono dal basso, ma sono diffuse anche dall'alto, e che esse non sono una caratteristica tipica ed unica di specifici orientamenti ideologici.

Una delle sfide che le teorie cospirative pongono alle scienze sociali, in effetti, sta in questo: tali teorie organizzano/sistematizzano gli assetti valoriali e di interessi degli individui, costruiscono interpretazioni del reale (componente psico-individuale), ma chiamano in causa *anche* la relazione fra un individuo (la vittima della presunta cospirazione) e altri individui/gruppi (i presunti cospiratori) e la relazione fra alcuni gruppi (le presunte vittime) ed altri gruppi (i presunti cospiratori). Esse, pertanto, costruiscono *anche* interpretazioni sociali. Fin tanto che l'interpretazione del reale in senso cospirativo resta chiusa nell'ambito della

relazione percepita da un individuo fra sé e altri individui o gruppi, il fenomeno resta tendenzialmente circoscritto nell'ambito della psicologia individuale. Però, nel momento in cui l'interpretazione cospirativa diviene interpretazione di gruppo o di gruppi, allora essa emerge come fenomeno squisitamente sociale e politico. La prospettiva sociopolitica è quindi ineliminabile nello studio delle teorie cospirative.

Per procedere nella ricerca, dopo aver esaminato ed approfondito le diverse elaborazioni esistenti in letteratura sulle teorie cospirative e sulle cosiddette *fake news*, sono state esaminate tre specifiche teorie cospirative: l'Eurocomplotto, il Piano Kalergi, il Complotto sanitario. Ciò ha consentito di confermare che la provenienza di tali, specifiche teorie non è unicamente *bottom up*, ma anche *top down* (ossia da ceti intellettuali e da attori politici) e che esse hanno il carattere di credenze che delegittimano alcuni sistemi sociopolitici e possono legittimarne altri. Tale potenziale ed il carattere di promessa utopistica delle teorie cospirative anti-istituzionali non appare coerentemente affrontato nella politica europea del 2018 per il contrasto alla disinformazione. Infatti, l'esame di tale politica consente di evidenziare che il *decision maker* europeo si è concentrato sulla moderazione dei contenuti *on line* ed ha sottovalutato l'esistenza, all'interno del sistema europeo, di situazioni di marginalità, di insofferenza e di sfiducia, le quali costituivano terreno fertile per l'emergere e per il diffondersi – sia *bottom up* sia *top down* – di informazioni false o imprecise e di narrazioni contrarie alle politiche dell'Unione e nazionali.

Più in dettaglio, la presente ricerca si compone di tre Parti, di una Conclusione e di una sezione Appendici.

Nella Parte I, composta da tre capitoli (Capitoli 1-3), si analizza la letteratura scientifica su teorie cospirative e informazioni false o fuorvianti (*fake news*, disinformazione, *post-truth* e simili). In particolare, il Capitolo 1 è dedicato alle teorie cospirative. Qui è stata svolta una sistematizzazione della letteratura sul tema, avvalendosi di ricostruzioni già presenti in letteratura ed integrate con la consultazione diretta di altri contributi teorici ed empirici; inoltre, i vari apporti sono stati collocati nei momenti storici in cui si sono sviluppati, e sono stati collegati ai principali eventi accaduti in tali momenti (par. 1.1). L'esame dei diversi contributi teorici ed empirici ha consentito di evidenziare l'esistenza di questioni definitorie problematiche (par. 1.2) e si è dunque proceduto ad elaborare categorie analitiche (par. 1.3) che tentano di neutralizzare il carico semantico negativo che le espressioni “teorie cospirative” e “teorici della cospirazione” recano con sé e di ricondurre l'emergere di tali teorie all'ambito dei processi decisionali conflittuali che *ordinariamente* si svolgono in ogni ambito sociale, da quello dei gruppi primari, come la famiglia, a quello delle più ampie comunità sociopolitiche, e in presenza di opacità informativa. Del basilare concetto di “cospirazione” si è proposta una

definizione neutralizzante, qualificandola come uno fra i vari tipi di accordi che normalmente intervengono fra persone e gruppi nella vita economica, sociale e politica.

Il Capitolo 2 è dedicato alle cosiddette *fake news*, espressione di cui si esamina l'origine e l'incremento di interesse a partire dal 2016, all'infodemia ad alla cosiddetta *post-truth*. Sono state esaminate l'origine dell'espressione "fake news" e le cause dell'emersione di tale fenomeno nel discorso pubblico e nel dibattito accademico dal 2016.

Il Capitolo 3 pone a confronto *fake news* e teorie cospirative, rilevando le aree di sovrapposizione e le differenze (par. 3.1), le modalità di diffusione presso l'opinione pubblica (par. 3.2) e la debolezza di alcune tecniche di confutazione (par. 3.3). Si è qui evidenziato il carattere di promessa utopistica che le teorie cospirative possono assumere (par. 3.1.3) e si è introdotto il tema della regolazione delle false informazioni e delle opinioni *on line* (par. 3.1.4).

La Parte II si compone di un solo capitolo, dedicato all'approfondimento del rapporto fra teorie cospirative e richieste di *policy* o di cambiamento di *policy*, riprendendo la connotazione delle teorie cospirative come promesse utopistiche. Sono state esaminate tre teorie cospirative – l'Eurocomplotto, il Piano Kalergi e il Complotto sanitario – rilevandone il contenuto narrativo e l'esistenza di fonti *top down* di provenienza o supporto (par. 4.1). Si è proposto, quindi, di interpretare tali teorie come tentativi di delegittimazione istituzionale e politica (par. 4.2). In base al contenuto narrativo delle teorie esaminate ed utilizzando lo schema piramidale di Goertzel [2019] e la ripartizione in gruppi di Harambam [2020], proposti per segmentare i teorici della cospirazione, sono stati elaborati quattro schemi analitici, tramite i quali è possibile evidenziare le differenze e le somiglianze fra le teorie cospirative sopra citate in termini sia di segmenti/gruppi di teorici sia di *policy* e di istituzioni interessate (par. 4.3). Tramite tali schemi si suggerisce l'esistenza di nessi fra, da una parte, interessi, valori e timori presenti nei vari segmenti/gruppi di aderenti a ciascuna teoria cospirativa e, dall'altra parte, gli ambiti di *policy* cui le teorie afferiscono. In sostanza, si propone una matrice analitica a tre dimensioni: il contenuto della narrazione, le aree di *policy* e le istituzioni cui la narrazione afferisce, i segmenti in cui è possibile ripartire i teorici della cospirazione ed i "credenti".

La Parte III riguarda la politica elaborata nel 2018 dall'Unione europea e si compone di due capitoli.

Il Capitolo 5 è dedicato alle elaborazioni teoriche sulle misure di contrasto a disinformazione e teorie cospirative. Lo scopo di questo Capitolo è di fornire un quadro di riferimento delle soluzioni individuate in letteratura per affrontare tali fenomeni, quadro che può essere posto a confronto con le scelte di *policy* compiute dal *decision maker* europeo.

Nel Capitolo 6 si espone la componente più propriamente empirica della ricerca, consistente nello studio della politica europea contro la disinformazione. L'esame in questione mira a

comprendere quale è stata la problematizzazione politica di tali fenomeni in seno all'Unione e quali sono stati i risultati della politica adottata. Dapprima si formulano domande e ipotesi – della cui verifica si dà conto al termine dell'analisi (par. 6.10) – si specifica la metodologia seguita per l'analisi, basata essenzialmente su atti ufficiali dell'Unione europea, e si fornisce una prima e sintetica descrizione del processo di *policy* (par. 6.1). Nel paragrafo 6.2 si illustra se ed in che modo le teorie cospirative sono state assunte nella politica europea contro la disinformazione. Nel paragrafo 6.3 si esamina la prima *policy* europea contro la disinformazione, risalente al 2015, momento in cui tale tema fu inizialmente problematizzato. Nel paragrafo 6.4 si analizzano il più ampio contesto di *policy* in cui s'inseriva la politica contro la disinformazione, i diversi approcci che caratterizzavano, all'epoca, la regolazione europea del cyberspazio e dell'economia, e le regole che l'Unione stessa si era data per orientare la propria legislazione (*better regulation*). Nel paragrafo 6.5 si analizza il processo di elaborazione della politica fra il 2017 e il 2018. Nei paragrafi 6.6, 6.7 e 6.8 si dà conto della messa in opera della politica e delle attività e degli atti di controllo, monitoraggio e valutazione intervenuti dopo l'adozione della politica e mentre ne era in corso l'implementazione. Nel paragrafo 6.9 si analizzano le integrazioni intervenute nella politica a seguito della Covid-19. Infine, nel paragrafo 6.10 si forniscono le risposte alle domande di ricerca e si tracciano le conclusioni specifiche sulla *policy* europea.

Nella Conclusione si riprendono sinteticamente gli assunti teorici sviluppati nel corso della trattazione e si evidenziano gli aspetti di discrasia fra la politica europea del 2018 contro la “disinformazione” e l'ampiezza e la multiformità di fenomeni che sono ben più complessi rispetto alla concettualizzazione elaborata nella politica in questione.

Infine, nelle Appendici si presentano:

- casi di eversione in cui le teorie cospirative giocano un ruolo autonomo ed a sé stante rispetto all'orientamento ideologico (Appendice A1);

- il caso della teoria cospirativa del genocidio tramite l'HIV (Appendice A2), utile per un raffronto con la situazione attuale (A2.2), e un “caso nel caso”, ossia quello del presidente sudafricano Mbeki (Appendice A2.1), il quale permette di cogliere dinamiche ed effetti dell'adesione di decisori pubblici a teorizzazioni cospirative o “alternative”;

- un approfondimento sul caso Cambridge Analytica, al fine di valutarne la rilevanza nella politica europea del 2018 contro la disinformazione (Appendice A3).

Alcune notazioni metodologiche sono, infine, necessarie.

In questo elaborato si è fatto un uso abbondante di citazioni tratte da numerosi autori, appartenenti a svariati settori disciplinari, e dai vari atti ufficiali che sono stati consultati. Ciò può apparire talora pleonastico e, certamente, rende più lenta e difficoltosa la lettura

dell'elaborato. Tuttavia, si è ritenuto preferibile rinviare spesso ai testi originali poiché essi forniscono una base conoscitiva diretta e immediata dei vari apporti, non condizionata da visioni, se non persino da pregiudizi, della scrivente. Nelle citazioni, là dove non diversamente specificato, grassetti e corsivi sono della scrivente.

Un'altra notazione concerne l'uso del termine "funzione", di cui talora si fa uso nella presente trattazione. Come si vedrà, le teorie cospirative costituiscono strumenti utilizzati per plurimi fini, sia individuali sia sociali sia politici. A seconda dei soggetti che le condividono e dei contesti sociopolitici in cui esse emergono e si diffondono, queste teorie possono svolgere la funzione di mobilitatore sociale e di fattore di mutamento radicale, come nel caso della Rivoluzione americana [Uscinsky e Parent, 2014]. Esse, però, possono provenire anche dall'alto e mirare a mantenere lo *status quo*, come nel caso della Russia staliniana e post-staliniana [Yablokov, 2019] e, storicamente, anche della Polonia [Soral *et al.*, 2019] e della Turchia [Nefes, 2019]. Esse, inoltre, possono persino operare in funzione di supporto a decisioni dall'alto, come suggerito da Wang e Kim [2021] rispetto all'impatto positivo di alcune credenze cospirative sulle azioni di prevenzione della Covid-19 e sulle intenzioni vaccinali.

Le teorie cospirative sono, dunque, costrutti culturali polifunzionali utilizzabili da individui, gruppi e attori politici per il soddisfacimento di plurimi bisogni e per vari fini. Tuttavia, i concetti di "utilizzo" e di "strumento" potrebbero indurre a ritenere che si sia sempre in presenza di azioni (elaborazione e diffusione) volontarie e consapevolmente mirate da parte di teorici e credenti. Questi due concetti, cioè, non sono sufficientemente neutri e non valgono per chiunque, giacché alcune persone possono fare un uso perfettamente consapevole e volontario delle teorie cospirative e altre persone, invece, no. Per ovviare a tale inconveniente si preferisce ricorrere al termine di "funzione" che le teorie cospirative svolgono *per* il soddisfacimento di bisogni di *diverse* categorie di teorici e di credenti, in *specifici* contesti. Quindi, per i teorici della cospirazione che operano professionalmente nel mercato delle idee, le teorie cospirative sono funzionali ai loro fini professionali; per attori e movimenti politici che sposano o diffondono teorie cospirative, queste sono funzionali alla distruzione del sistema o al suo mantenimento; per altre persone (dai curiosi che amano indagare i misteri a coloro che sono ai margini dei processi sociopolitici), le teorie cospirative sono funzionali a soddisfare bisogni conoscitivi, ad esplicitare le cause per cui esse si trovano in specifiche condizioni, a motivare le loro scelte elettorali e il loro agire sociale.

**PARTE I – TEORIE COSPIRATIVE E FAKE NEWS: LO
STATO DELL'ARTE SUI DUE FENOMENI**

CAPITOLO 1 – Le teorie cospirative

1.1 – La letteratura occidentale sulle teorie cospirative a cavallo fra i secoli XX e XXI: patologie, miti o sfide al potere?

In questo paragrafo sarà svolto un *excursus* sulle interpretazioni delle teorie cospirative nei secoli XX e XXI in Occidente.

L'interesse che i costrutti cospirativi suscitano in vari settori scientifici è notevole e crescente. Per alcuni di tali costrutti sono state evidenziate la complessità [Goertzel, 1994; Wood, Douglas e Sutton, 2012], la difficoltà di confutarli, la necessità di compiere su di essi serie analisi epistemologiche, fino ad arrivare alla critica della definizione di tali costrutti come “teorie” «taking the latter term seriously» ([Huneman e Vorms, 2018, p. 248].

Un approccio non aprioristicamente dispregiativo può condurre a catalogare le teorie cospirative o come narrazioni soggettive, che per alcune persone possono costituire vere e proprie cornici di senso del reale, oppure come produzioni intellettuali complesse e valide per chi le sostiene [Raab *et al.*, 2013¹]. Di converso, stigmatizzare, deridere o qualificare come folle chiunque esprima o diffonda una teoria cospirativa può essere inteso come un tentativo di delegittimazione dell'ipotesi cospirativa e di chi la sostiene.

D'altra parte, la qualificazione di un'opinione come cospirativa non necessariamente va a detrimento della sua accettazione e diffusione, nonostante i politici usino l'espressione “teoria cospirativa” in termini derisori e per respingere accuse loro rivolte [Wood, 2015]. Al contrario, la derisione può promuovere tali teorie, poiché chi le sostiene ritiene che «essere ridicolizzati dalla “massa ignorante” costituisce un'ulteriore prova di appartenenza a una élite illuminata, al gruppo di pochi che sanno davvero dove sta la verità» [Leone, 2016, p. 62].

A partire dal 2020, le resistenze alle misure adottate dai governi nazionali dapprima per bloccare la diffusione della Covid-19 (*lockdown*, mascherine, etc.) e poi per prevenirla (vaccinazione) sono state ricondotte alle più varie ragioni, fra cui le informazioni false e le teorie cospirative. Entrambi i fenomeni, tuttavia, non costituiscono una novità storica.

Nella letteratura scientifica sulle teorie cospirative è presente sia la loro qualificazione come

¹ Secondo gli autori, il paradigma che predomina nelle ricerche psicologiche sulle teorie del complotto presuppone che sia possibile una netta distinzione tra verità ufficiale da un lato e «delusive idiosyncratic explanations» [ivi, p. 2] dall'altro. Questi autori mettono in discussione l'assunto per il quale i meccanismi cognitivi di chi nega le evidenze scientifiche rispetto ad un fenomeno (ad esempio lo sbarco sulla luna) siano necessariamente gli stessi di chi s'interroga sulle ragioni relative ad alcuni eventi (ad esempio l'invasione dell'Iraq). Le teorizzazioni cospirative sono intese dagli autori come narrazioni dinamiche costruite intorno ad un evento storico drammatico e che riflettono valori individuali. Posta tale assunzione, gli autori hanno presupposto che fossero esistenti e rilevabili molte teorie differenti (variabili al variare delle personalità individuali) e che, in presenza di un modello prevalente di costruzione/formazione dell'identità, quasi tutti dovrebbero essere inclini a ideare teorie cospirative.

costrutti falsi sia la contestazione di tale assunto. Ci si è domandati se esse svolgono una funzione interpretativa del reale da parte di persone che dispongono di informazioni errate o se le teorie cospirative, a prescindere dalla loro veridicità o falsità, vadano osservate in quanto motori di mobilitazione sociale o di controllo sui governanti o in quanto svolgenti altre funzioni.

In letteratura sono state elaborate definizioni che, a loro volta, sono state contestate. Sono state suggerite cause diverse per l'emergere e per la diffusione di tali teorie, sono state proposte modalità per contrastarle e ci si è domandato *se* esse debbano essere contrastate.

La ricostruzione delle elaborazioni teoriche sviluppate in letteratura, da quelle più squisitamente speculative a quelle basate su analisi empiriche, è necessaria per avere un quadro quanto più possibile ampio del fenomeno e non un quadro aprioristicamente problematizzato.

In termini strettamente politologici, un problema è tale solo nella misura in cui e secondo le modalità con cui una determinata questione viene inserita nel processo di *policy*. L'inserimento di un tema in agenda (o il suo mancato inserimento) e lo specifico taglio che al tema viene dato denotano la specifica visione che i *decision maker* hanno della *issue*. In questa ricerca si analizzerà la politica dell'Unione europea per il contrasto alle cosiddette *fake news* – categoria all'interno della quale sono comunemente ricondotte sia le notizie false in senso stretto sia le teorie cospirative – che poi, nella politica europea, sono state riparametrate come “disinformazione”.

Disporre di una visione d'insieme del modo in cui la letteratura scientifica ha definito le teorie cospirative e le *fake news* è necessario per comprendere quale è stata la prospettiva adottata dall'Unione europea, quale visione di questi fenomeni hanno espresso i *decision maker* europei nell'affrontarli².

Si parte innanzitutto dalle teorie cospirative perché, come si vedrà nel corso della trattazione, esse sono un “oggetto” ben più complesso e più controverso delle notizie false. La ricostruzione della letteratura su questo tema, pur se con i limiti della sintesi, ha anche un altro e connesso scopo, ossia quello di tentare di comprendere se questo fenomeno (che è spesso presentato come anomalo, bizzarro, irrazionale, psicopatologico) presenta delle “costanti” in termini di strutturazione, di contenuti, di condizioni individuali o sociali di insorgenza. Anche questo è necessario per valutare la politica europea contro *fake news* e teorie cospirative rispetto ai caratteri tipici di tali fenomeni, alle loro cause, ai loro effetti sul tessuto sociale e politico. Qui si ritiene, in effetti, tanto che sarebbe parziale (se non impossibile) l'esame di una politica senza avere contezza del problema che essa pretende di affrontare quanto che la specifica concettualizzazione del problema da parte del *policy maker*, fra le varie concettualizzazioni del problema stesso, costituisce essa stessa uno degli oggetti dell'analisi.

² Per questi aspetti si vedano, in particolare, i paragrafi 6.2, 6.9, 6.10, 6.5.4 e 6.5.8.

È dunque necessario sapere come, in diversi momenti dell'epoca contemporanea, sono state trattate le teorie cospirative dai vari studiosi che se ne sono interessati. Lungi dal perseguire una finalità didascalica, qui s'intende evidenziare innanzitutto che l'argomento "teorie cospirative" pone interrogativi a tutte le scienze, comprese quelle sociali, ed attiene a questioni politiche rilevanti e sensibili (dal tema della libertà di espressione a quello della sfida al potere e del cambiamento sociopolitico, anche radicale). L'*excursus* proposto – che è presentato in forma sia tavolare sia discorsiva – fornisce la panoramica necessaria per inquadrare tali teorie come fenomeno sociopolitico e consente di delineare il quadro teorico necessario per valutare forze e debolezze della politica europea di contrasto.

La Tavola 1.1 consente di cogliere l'esistenza di momenti e di eventi storici del Novecento occidentale ai quali l'elaborazione teorica è legata: dai Protocolli dei savi anziani di Sion alla Brexit. L'attuale momento storico, legato imprescindibilmente alla Covid-19, è caratterizzato dall'abbondante fioritura di elaborazioni teoriche sul tema delle teorie cospirative, elaborazioni che alla letteratura precedente attingono in varia maniera. La pandemia ha costituito una sorta di miccia per l'avvio di studi ed elaborazioni sulle teorie cospirative anche in Europa, la quale sembra scoprirsi un "Continent of Conspiracies" [Önnerfors e Krouwel, 2021].

Alla Tavola 1.1 segue una trattazione più narrativa e di dettaglio, tramite la quale (sia pure con i limiti di ogni sintesi) si descrivono i vari apporti teorici.

Tav. 1.1 – Elaborazioni teoriche sulle teorie cospirative in Occidente - Secolo XX e inizi del secolo XXI

Primo Novecento – Secondo dopoguerra		Anni '50-'60		Anni '60-'70		Anni '80		
<p>I Protocolli dei savi anziani di Sion prefigurano un complotto ebraico internazionale per il controllo del mondo.</p> <p>Le ideologie nazi-fasciste individuano il nemico-cospiratore nel sistema capitalistico-finanziario occidentale, negli ebrei e nella massoneria. È la teorizzazione del complotto pluto-giudaico-massonico.</p> <p>Il regime stalinista, la cui retorica è incentrata su narrazioni cospirative, soffoca le voci di dissenso.</p>	<p>Gli studi di Lasswell [1930] e di Adorno e colleghi [1950] suggeriscono la tendenza di agitatori e personalità autoritarie all'ideazione cospirativa.</p>	<p>Negli Usa emerge il maccartismo. Si diffondono teorie cospirative su nemici interni ed esterni.</p>	<p>Lipset [1955] e Shils [1956] considerano irrazionali e non scientifiche le teorie cospirative.</p>	<p>Nel 1963 viene assassinato il presidente Kennedy.</p> <p>Usa e Urss avviano la politica della distensione.</p>	<p>Studi storici dimostrano che negli Stati Uniti le teorie cospirative non sono marginali né tipiche di personalità paranoiche [Bailyn, 1967; Davis, 1969; Boyer e Nissenbaum, 1974].</p>	<p>In Europa, dopo alcuni eventi sanguinosi (assassini Murrell, Palme, Moro; strage di Ustica), si diffondono teorie cospirative antisistema.</p> <p>Francia: caso Faurisson (negazionismo della Shoah).</p>	<p>Il paradigma patologicizzante di Hofstadter resta prevalente negli Usa.</p>	
	<p>Löwenthal e Guterman [1949] spostano l'attenzione dall'ontologia delle teorie cospirative alle loro funzioni, fra cui quella della strumentalizzazione da parte di specifici soggetti per sollecitare la mobilitazione politico-sociale.</p>		<p>Hofstadter [1964-1979] elabora il concetto di "stile paranoico" per definire l'atteggiamento di alcuni politici americani, che si sentivano spodestati (deprivati di potere decisionale) e ritenevano gli Stati Uniti minacciati da cospiratori esterni infiltrati nella politica e nella società americana.</p>				<p>Bunzel [1967], Lipset e Raab [1970] ritengono le teorie cospirative dannose per la democrazia, per quanto marginali.</p>	<p>Le teorie cospirative sono considerate marginali e immeritevoli di serie discussioni (irrazionalità delle teorie cospirative).</p> <p>[Butter e Knight, 2019]</p>
	<p>A metà degli anni '40 Popper [1974] afferma il carattere non scientifico di qualsiasi teorizzazione che individui in gruppi potenti i responsabili degli eventi storici.</p>		<p>In Europa vi sono pochi studi sui timori connessi alla <i>Red Scare</i>, ma i partiti comunisti europei sono raggiunti dalla propaganda sovietica, venata di cospirazionismo [Girard, 2020].</p>				<p>In Europa, Girardet [1986] ascrive le teorie cospirative alla categoria dei miti politici.</p>	
Anni '90-2000		2001 - 2016		2016 - 2019				
<p>Nel 1991 esce nelle sale cinematografiche il film di Oliver Stone sull'assassinio del Presidente Kennedy.</p>	<p>Goertzel [1994] conduce il primo studio empirico sulla diffusione di teorie cospirative negli Usa.</p>	<p>Alcuni studiosi di <i>Cultural History</i> e <i>Cultural Studies</i> sfidano il paradigma patologicizzante di Hofstadter.</p> <p>Essi affermano che le teorie cospirative svolgono molteplici funzioni: esprimono preoccupazioni e ansie diffuse e forniscono interpretazioni sul potere, l'identità e l'agire [Dean, 1998; Fenster, 1999; Knight, 2000; Melley, 2000].</p>	<p>Usa: attentati dell'11 settembre 2001. Si diffondono teorie cospirative sul coinvolgimento del governo di Bush e di altri attori negli attentati.</p> <p>Usa, nel 2008 si diffonde la diceria per cui Barak Obama non è cittadino americano: è la birther conspiracy.</p>	<p>Bratich [2002-2008] e Birchall [2006] affermano che le teorie cospirative sono forme popolari di conoscenza stigmatizzate dalle élites dominanti o circolanti al di fuori dei canali ufficiali.</p> <p>Barkun [2003], senza contestare il paradigma di Hofstadter, osserva la demarginalizzazione delle teorie cospirative.</p>	<p>Dal 2008, in ambito politologico ci si interroga sulle cause della credenza in teorie cospirative.</p> <p>Si sostiene che tali credenze sono causate da un'epistemologia distorta e dalla mancanza di informazioni corrette, e che esse sono diffuse prevalentemente a destra [Sunstein e Vermeule, 2009].</p> <p>Per Uscinski e Parent [2014] le teorie cospirative sono espresse dai <i>loser</i> politici; esse quindi non sono un'esclusiva di specifiche parti politiche e sono largamente diffuse.</p>	<p>2016: elezione di Trump alla Presidenza degli Stati Uniti e referendum sulla Brexit in Europa.</p>	<p>Le elaborazioni teoriche e gli studi su teorie cospirative e <i>fake news</i> si diffondono in vari settori disciplinari e in vari Paesi.</p>	
	<p>Nella filosofia analitica statunitense (Pigden [1995], cui seguirono Basham [2003], Coady [2013], Dentith [2014-2019]) si critica l'assunto per cui le teorie cospirative sono sempre e necessariamente infondate o irrazionali e si tenta di delineare caratteri distintivi fra analisi delle cospirazioni politiche e teorie cospirative infondate (Keeley, 1999) e Bale [1995, 2007] e Räikkä [2009]).</p>		<p>In ambito psicologico si svolgono studi sui teorici della cospirazione e si elaborano scale di misurazione del <i>conspiracy thinking</i> [Swami <i>et al.</i>, 2010; Lewandowsky, 2012/2019; Brotherton <i>et al.</i>, 2013; Bruder <i>et al.</i>, 2013; Imhoff e Bruder, 2014].</p>	<p>Per Uscinski e Parent [2014] le teorie cospirative sono espresse dai <i>loser</i> politici; esse quindi non sono un'esclusiva di specifiche parti politiche e sono largamente diffuse.</p>			<p>Butter e Knight [2019] evidenziano carenza di dialogo interdisciplinare, scoperte contraddittorie, prospettive di ricerca ristrette, frammentazione degli studi.</p>	
			<p>Taguieff [2005/2013] ritiene il cospirazionismo un racconto di tipo mitologico, oggi configurazione moderna dell'antiebraismo.</p> <p>Taguieff critica Chomsky, Ziegler e Bourdieu, ritenendoli cospirazionisti.</p>	<p>Oliver e Wood [2014] sostengono che tali credenze sono causate dalla diffusa tendenza ad attribuire le cause degli eventi a forze ignote e malvagie che volontariamente le producono.</p>				

Fonte: elaborazione in base a Butter e Knight [2019], Girard [2020] e autori vari

Nella letteratura occidentale, le elaborazioni teoriche sulle teorie cospirative cominciarono negli anni Quaranta del Novecento e si svilupparono innanzitutto negli Stati Uniti, che sono rimasti per lungo tempo la principale area di interesse e di produzione scientifica. Fu, infatti, negli Stati Uniti che si spostò l'attenzione di politologi, sociologi, psicologi e storici dopo l'esperienza della Seconda guerra mondiale contro i regimi totalitari di Hitler e Mussolini e con l'avvento del maccartismo [Butter e Knight, 2019].

Le teorizzazioni cospirative non sono nuove, tanto che Uscinski e Parent [2014] hanno persino sostenuto che la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti è stata l'originaria teoria cospirativa americana. I due politologi hanno asserito che gli Stati Uniti sono stati fondati sull'ipotesi cospirativa secondo cui il conflitto dei coloni con la madre patria non era un

«humdrum case of conflicting political priorities; the king was secretly scheming to strip colonist of their liberty and rule over them with absolute authority» [ivi, p. 1].

Un tipico e banale conflitto politico – lo scontro fra coloni e madrepatria – fu rappresentato con connotazioni retoriche tipicamente cospirazioniste, ossia con la presupposizione dell'esistenza di un piano di alcune persone potenti (la Corona e gli Inglesi) per ridurre altre persone (i coloni americani) in schiavitù o per privarle di loro diritti o legittime aspettative.

Andando ancora più indietro nella Storia americana, è stato sostenuto che il pensiero cospirativo è radicato negli Americani fin dall'arrivo delle popolazioni occidentali nel Nuovo Mondo [Goldberg, 2010]. Hofstadter [1964-1979] ha trovato tracce del “Paranoid Style” da lui descritto in testi statunitensi di fine Settecento e di metà Ottocento.

In Europa, soffermandoci al Novecento, si rileva la presenza di teorie cospirative fin dall'alba del secolo, quando, con la diffusione dei Protocolli dei savi anziani di Sion, si prefigurò un complotto ebraico internazionale teso al dominio del mondo. Questa teoria cospirativa costituì un elemento centrale e fondante delle ideologie nazifasciste. Di ispirazione cospirativa fu anche la retorica di Stalin, su cui il *leader* sovietico basò l'eliminazione di nemici ed oppositori politici [Girard, 2020].

In questo periodo, fra Europa e Stati Uniti, le elaborazioni teoriche su agitatori, personalità autoritarie e psicopatologia in politica [Lasswell, 1930; Adorno *et al.*, 1950] suggerirono la tendenza di alcuni *leader* politici all'ideazione cospirativa.

A metà degli anni '40, Popper riteneva le “teorie cospirative della società” un risultato della:

«secolarizzazione di una superstizione religiosa. La credenza negli dèi omerici le cui cospirazioni spiegano la storia della guerra di Troia è morta. Gli dèi sono stati abbandonati. Ma il loro posto è occupato da uomini o gruppi potenti – sinistri gruppi di pressione la cui perversità è responsabile di

tutti i mali di cui soffriamo – come i famosi saggi di Sion, o i monopolisti, o i capitalisti, o gli imperialisti» [Popper, 1974, p. 126].

Per Popper, quindi, andavano definite come “teorie cospirative della società” tutte quelle proposte esplicative di fatti storici e di dinamiche sociali che attribuissero deterministicamente le cause di fatti e dinamiche all’agire di malevoli gruppi di pressione variamente identificati. Tale assunto di Popper stigmatizzava questo specifico approccio alla conoscenza dei fenomeni sociali ed implicava un ammonimento negativo alle scienze sociali, giacché individuava uno schema interpretativo che *non* doveva essere utilizzato nello studio dei fenomeni storici e sociali. Quest’ammonimento, definito da Boltanski [2012, p. 323] come la «malédiction de Popper», costituisce una «sorta di sfida che la sociologia deve superare: spiegare l’azione delle entità collettive senza però reificarle e quindi senza scadere in una sorta di teoria cospirativa» [Caniglia, 2021, p. 136].

Alla fine degli anni '40, Löwenthal e Guterman [1949] ritenevano le teorizzazioni cospirative inadeguate riflessioni sulla realtà, ma utili come «starting points for analysis of the economics and political situations» [ivi, p. 24]³. Essi avevano evidenziato, in particolare, che l’agitatore politico rinvia agli stereotipi popolari per stimolare il vago risentimento che gli stessi stereotipi riflettono e spinge la propria *audience* a reazioni «similar to those of paranoia on an individual scale» [ivi, p. 25]. L’agitatore politico laddove «others might speak of the ultimate implications of a political program, he sees a deliberate plot» [ibidem], così attuando una diversione dai tentativi di investigare i processi sociali ed offuscando l’identità dei gruppi designati come cospiratori. L’agitatore politico, invece di diagnosticare una malattia, la spiega come «the result of an evil spirit’s viciousness» [ivi, p. 26] e suggerisce che i cospiratori minaccino interessi vitali del popolo. Questo, pertanto, è sollecitato ad agire immediatamente per annientare la cospirazione, poiché altrimenti i cospiratori sarebbero in grado di distruggere il potere di resistenza del popolo:

«Here we see how the paranoiac brooding and the projection of conspiracies end with suggestions for acts of violence» [ivi, p. 26].

I due autori, in questo modo, spostavano l’attenzione dall’ontologia delle teorie cospirative ai loro utilizzi, fra cui specificatamente quello di costituire uno strumento adoperato da alcuni

³ Löwenthal e Guterman [1949] scrivevano: «In nurturing the idea of a permanent conspiracy directed against the eternal dupes, the agitator plays upon and enlarges the tendency among people who suffer from a sense of failure to ascribe their misfortunes to secret enemy machinations. The dismissed employee, the jilted lover, the disgruntled soldier deprived of a promotion, the student who fails an examination, the small grocer driven out of business by a chain competitor - any of these may be inclined to blame mysterious persecutors motivated by obscure grudges. However, the tendency of frustrated people to imagine themselves the targets of powerful enemies need not necessarily lead to paranoia. Often enough such suspicions are not devoid of objective justification in a world where the individual’s sphere of action is increasingly restricted by anonymous social forces. Our daily existence actually is influenced by tremendous developments whose causes are difficult to grasp. Hence many people are anxious to learn what is happening behind the scenes» [ivi, p. 24].

attori politici per sollecitare la mobilitazione politico-sociale.

Secondo Butter e Knight [2019], dopo l'esperienza della Seconda guerra mondiale contro i regimi totalitari di Hitler e Mussolini e, successivamente, con l'avvento del maccartismo, l'attenzione di politologi, sociologi, psicologi e storici si spostò dall'Europa agli Stati Uniti. Qui, negli anni '50, si affermò l'orientamento di alcuni sociologi [Shils, 1956; Lipset, 1955] che consideravano le teorie cospirative come irrazionali e non scientifiche. Successivamente, alcuni autori [Bunzel, 1967; Lipset e Raab, 1970] collegarono l'estremismo antidemocratico con le teorie cospirative, sempre giudicandole irrazionali e non scientifiche. Essi, tuttavia, pur considerandole pericolose per le società pluraliste e per gli Stati Uniti particolare, le relegavano al rango di fenomeni marginali.

Un punto di svolta delle riflessioni sulle teorie cospirative è costituito dall'interpretazione fattane negli anni '60 dallo storico Richard Hofstadter [1964-1979]. Egli elaborò il concetto di "stile politico paranoico", una «conceptualization that has both inspired and impeded research» [Butter e Knight, 2019, p. 33]. Tale "stile", secondo Hofstadter, caratterizzava il maccartismo e derivava dalla convinzione, diffusa nella popolazione americana (e non solo in essa), dell'esistenza di una malevola rete globale dotata dell'immenso potere di determinare gli eventi storici. Lo stile paranoico della politica americana (*rectius* di alcuni uomini politici e movimenti statunitensi) si collocava, per Hofstadter, poco al di qua della paranoia in senso clinico⁴, giacché nessun'altra parola poteva a suo dire evocare quelle caratteristiche di "esagerazione", "sospettosità" e "fantasia cospiratoria" che egli ravvisava nelle affermazioni di alcuni soggetti come Joseph McCarthy o Robert Welch⁵ [Tonello, 1998, p. 77].

Secondo Bratich [2008], la teorizzazione di Hofstadter si innestava a sua volta nel solco delle elaborazioni teoriche degli anni '30, fra cui in particolare quella di Lasswell, sui tipi di personalità, sulla tendenza degli agitatori politici alla dietrologia, sul deterioramento della ragione, sull'abbandonarsi delle persone ai propri pregiudizi. Per Bratich, la problematizzazione in termini dicotomizzanti, per cui taluni attori politici soffrirebbero di psicopatologie ed altri sarebbero invece sani, conduceva alla visione di Lasswell [1930, p. 196 e s.] secondo cui la politica deve non tanto promuovere la discussione fra tutti gli interessi implicati in un determinato problema (giacché la discussione frequentemente complica le difficoltà sociali), quanto prevenire i conflitti, ridurre i livelli di tensione e i problemi sociali di adattamento.

⁴ Hofstadter [1964-1974] distingue fra la paranoia in senso clinico e il *paranoid style*. Intendeva con la prima un disordine mentale cronico caratterizzato da sistematizzate illusioni di persecuzioni e di personale grandiosità, per cui il paranoico clinico ritiene che il mondo sia ostile e cospirativo proprio verso/contro di lui, personalmente. Invece, il "portavoce" dello stile paranoide ritiene che l'ostilità e la cospirazione siano rivolte verso/contro una nazione, una cultura, uno stile di vita comune a più persone; egli non si ritiene una vittima "specificata" di ostilità o di una cospirazione, ma, eventualmente, può far parte del gruppo bersaglio o identificarsi con esso o ritenersene rappresentante o difensore.

⁵ Mentre McCarthy è famoso per il fenomeno che da lui prese il nome, Welch è meno noto. Era un uomo d'affari e attivista di destra che fondò la John Birch Society, un gruppo per l'*advocacy* di valori anticomunisti e conservatori.

Il paradigma patologizzante di Hofstadter è stato ampiamente ed a lungo diffuso negli studi d'oltreoceano sulle teorie cospirative [Butter e Knight, 2019] e ne è considerato una pietra miliare. Tuttavia, tale paradigma si è scontrato con evidenze, emerse fra gli anni '60 e '70 in seno a studi storici [Bailyn, 1967; Davis, 1969; Boyer e Nissenbaum, 1974; Foner, 1995], per le quali le teorie cospirative non sono un fenomeno marginale e non sono necessariamente riconducibili a soggetti paranoici⁶. Qualche storico ha anzi sostenuto che, quantomeno nell'America del diciottesimo secolo, la teorizzazione cospirativa era un'attività razionale, ampiamente diffusa e indice di sofisticato pensiero illuministico [Wood, 1982].

Nel Vecchio Continente gli studi sulle teorie cospirative e la loro interpretazione hanno avuto un andamento peculiare e in parte differente rispetto a quello degli Stati Uniti.

Secondo Girard [2020], nel periodo della Guerra fredda, sebbene vi fosse stata una proiezione del maccartismo nel contesto europeo, gli studi sulla cosiddetta *Red Scare*, la paura rossa, sono stati pochi e, talora politicamente orientati. Nel primo dopoguerra, i partiti comunisti occidentali erano raggiunti dalla propaganda sovietica, che mirava ad esacerbare i conflitti in Occidente. I partiti comunisti in Italia e Francia supportavano visioni cospirative contro trozkisti, *corporate trust*, organizzazioni di estrema destra e, complessivamente, contro tutti i partiti e gli Stati del blocco occidentale, ritenuti complici di una cospirazione governativa. Tuttavia, con la distensione degli anni '70 e con l'integrazione dei partiti comunisti nella politica locale, la diffusione di tali teorizzazioni cospirative andò riducendosi. Dopo gli anni '70, cominciarono a nascere altre teorie cospirative, connesse a specifici eventi (come il suicidio del ministro francese Boulin, la morte dell'attivista antinucleare Hilda Murrell, l'omicidio di Olof Palme, il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, la strage di Ustica e più tardi, negli anni '90, la morte della principessa Diana e il caso Estermann in Vaticano). Queste nuove teorie cospirative erano accomunate da sospetti e sfiducia verso governi ed *élite* politiche, accusate di complicità con associazioni massoniche.

Un caso particolare fu quello delle teorie negazioniste e cospirative del francese Robert Faurisson, docente di letteratura all'Università di Lione. Questi, dalla fine degli anni '70 cominciò a sostenere tesi che negavano la Shoah e asserivano che lo sterminio attuato dai nazisti costituiva un'invenzione dei governi alleati per favorire Israele e la *lobby* ebraica. Un'opera di Faurisson, *Mémoire en défense (Contre ceux qui m'accusent de falsifier l'histoire. La question des chambres à gaz)*, fu pubblicata nel 1980 con la prefazione di Noam Chomsky, il quale difese la libertà di espressione dell'autore [Levy, 2005]⁷. Queste teorizzazioni antisemite si diffusero e mescolarono con la teoria cospirativa del New World Order [Taguieff, 2013], secondo la quale

⁶ Si veda anche Schwartz [1987].

⁷ Nel 1991 Faurisson fu processato e condannato ai sensi della legge Gayssot, dopodiché fu rimosso dall'insegnamento universitario [Levy, 2005].

esisterebbe un progetto concordato fra varie organizzazioni politiche ed economiche e personalità ricche e potenti, fra cui le famiglie Rothschild e Rockefeller, per il dominio del mondo. Il caso di Faurisson suscitò scalpore anche perché egli, nonostante le sue teorizzazioni antisemite, ricevette l'*endorsement* di intellettuali del calibro di Chomsky. L'opera di Faurisson è stata inserita in un solco di negazionismo e di revisionismo storico basato sul mito del complotto giudaico, solco che in Francia è stato ritenuto ininterrotto e ideologicamente caratterizzato (principalmente di estrema destra) fin dal secondo dopoguerra [Igounet, 1997].

Nella Francia di metà anni Ottanta, con gli scritti dello storico Raoul Girardet [1986], le teorie della cospirazione apparvero nel dibattito pubblico come "miti" ed a tale categoria concettuale sono state a lungo ascritte, connettendole talora ad una radice unica e generalizzante, ossia a quella del complotto ebraico. Girardet inseriva la cospirazione fra i miti politici⁸, intendendo questi ultimi come letture immaginarie della Storia che adempirebbero a due funzioni fondamentali: la ristrutturazione mentale e la ristrutturazione sociale. Egli, tuttavia, descriveva il mito della cospirazione basandosi su tre narrazioni esclusivamente letterarie di complotti (il complotto giudaico, quello gesuitico e quello massonico⁹) e da esse deduceva quelle che sarebbero le caratteristiche accomunanti ogni teoria della cospirazione: il convincimento dell'esistenza di un'organizzazione piramidale segreta e minacciosa, con un vertice anonimo e con obiettivi di dominio.

Negli Stati Uniti dei primi anni '90, l'uscita del film *J. F. K.* di Oliver Stone (1991) segnò un momento di nuovo impulso sia per la diffusione di teorie cospirative sia per gli studi su di esse.

Un'indagine nazionale del New York Times mostrò che il 77% degli intervistati credeva all'implicazione non del solo Lee Harvey Oswald, ma pure di altri soggetti nell'omicidio del Presidente [Goertzel, 1994¹⁰]. L'assassinio di Kennedy aprì il ciclo moderno e mondializzato del

⁸ Girardet ha descritto quattro miti politici: il mito della cospirazione, il mito del salvatore, il mito dell'età dell'oro e il mito dell'unione. I miti politici agirebbero come meccanismi (ad un tempo individuali e collettivi) per l'individuazione di un ordine immanente nel caos oscuro degli eventi. Essi creerebbero nuove certezze quando l'ordine sociale è in frantumi e ricostituirebbero, pertanto, il senso comunitario smarrito.

⁹ Segnatamente, Girardet si è basato su: il romanzo *Biarritz* di Hermann Goedsche, nel quale s'immagina che, in una riunione segreta al cimitero di Praga, eminenti rabbini avessero elaborato un piano per il dominio del mondo; il romanzo *Le Juif errant* di Eugène Sue, nel cui racconto opera l'ebreo errante, al pari di un angelo che protegge i protagonisti da un complotto dei Gesuiti; il romanzo *Joseph Balsamo* di Alexandre Dumas, al quale fa da cornice un complotto massonico per la caduta della monarchia francese.

¹⁰ Goertzel condusse un'indagine (su circa 350 intervistati) il cui spunto fu costituito dal riemergere, secondo alcuni commentatori e sondaggi (fra cui uno del New York Times), delle teorie cospirative sull'omicidio del presidente Kennedy proprio dopo il film di Oliver Stone del 1991. Secondo i risultati dell'indagine, la maggior parte degli intervistati riteneva probabilmente vere molte delle dieci teorie cospirative proposte; le persone che credevano in una cospirazione avevano più probabilità di credere anche ad altre; il credo cospirativo era correlato con anomia, mancanza di fiducia interpersonale, insicurezza in ambito lavorativo; gli intervistati appartenenti a minoranze etniche (ispanici e neri) mostravano una marcata maggior propensione, rispetto agli intervistati bianchi, a credere in teorie cospirative (i neri, in particolare, erano più propensi a credere alla teoria sulla diffusione deliberata di droghe da parte del governo); i giovani avevano una probabilità leggermente più alta rispetto agli adulti di credere a teorie della cospirazione; poche erano le correlazioni significative fra credo cospirativo e genere, livello di istruzione, categoria occupazionale. L'analisi di regressione multivariata sulle determinanti della credenza nelle cospirazioni indicava la significatività innanzitutto dello stato di minoranza e anomia e, in minor misura, della fiducia negli altri.

cospirazionismo, con la comparsa sulla scena di una comunità di “warrenologi” ossia di analizzatori, professionisti o amatoriali, del rapporto Warren [Giry, 2018]. Da quel momento, gli studi in campo psicologico si concentrarono sul collegamento fra *conspiracy thinking*, struttura del sistema di credenze e sistemi cognitivi [Goertzel, 1994; Abalakina-Paap *et al.*, 1999], tema affrontato anche successivamente [Darwin, Neave e Holmes, 2011; Jolley, 2013; Grzesiak-Feldman, 2013; Barron *et al.*, 2014].

All’incirca nello stesso periodo, segnatamente a metà degli anni ’90, si aprì un vivace dibattito in seno alla filosofia analitica statunitense. Emersero posizioni di aperta opposizione alle assunzioni per cui le teorie cospirative sarebbero *prima facie* irrazionali o infondate [Pigden, 1995; Basham, 2003; Coady, 2013] e furono svolti tentativi di valutazione della plausibilità o irragionevolezza delle teorie caso per caso [Dentith, 2014, 2018, 2019]. È sempre in questo ambito che si è tentato di individuare criteri distintivi fra l’analisi delle cospirazioni politiche e le teorizzazioni cospirative infondate [Keeley, 1990; Bale, 2007; Rääkkä, 2009], benché i confini fra tali due tipi di elaborazioni restino sfumati. Tuttavia, questo dibattito tende a restare confinato all’ambito della filosofia analitica e sono rari i confronti con altre discipline [Butter e Knight, 2019].

Una nuova prospettiva di analisi – che conduce alla reinterpretazione delle teorie cospirative in relazione alle loro funzioni socioculturali e sociopolitiche – si è aperta con i contributi pubblicati a partire dagli anni ’90 nel campo della *Cultural History* e dei *Cultural Studies*. Un primo nucleo di studi si colloca fra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 [Dean, 1998; Fenster, 1999; Knight, 2000; Melley, 2000] ed è caratterizzato dal rifiuto del paradigma patologicizzante di Hofstadter e da un approccio che riprende quello di Löwenthal e Guterman. Secondo queste elaborazioni teoriche, le teorie della cospirazione costituiscono veri e propri indicatori di preoccupazioni e di stati di ansia ampiamente diffusi. Esse non sono fenomeni marginali, ma anzi si sono accresciute a partire dal secondo dopoguerra. Questa prospettiva teorica ritiene che le teorie cospirative svolgano una molteplicità di funzioni, anche di *divertissement*, e che esse si esprimono, accrescendo il dubbio e l’incertezza, su temi quali il potere ed i sistemi politici, l’identità individuale e collettiva, l’agire [Dean, 1998; Melley, 2000; Knight, 2000]. In quest’ambito, è stato anche evidenziato [Butter, 2014, 2020] che, negli Stati

La conclusione di Goertzel era che il credo nelle cospirazioni fosse una dimensione ideologica generalizzata, non riconducibile ad una specifica ideologia, e che esso derivasse da una struttura monologica del sistema delle credenze individuali. Mentre nel caso di una struttura di pensiero dialogica (mente “aperta”) si interagisce con il contesto, invece, nel caso di una struttura monologica (mente “chiusa”), si dialoga con sé stessi, ignorando il contesto. È vero, rimarcava Goertzel, che le cospirazioni sono talora reali e che non ogni teoria cospirativa è radicata in un sistema monologico di credenza, ma occorre osservare nelle persone se tale sistema è all’opera oppure no. Se sì, il teorico della cospirazione non ricerca evidenze fattuali disponibili pubblicamente per testare le proprie teorie, ma fa affidamento su supposizioni non dimostrabili o su principi astratti; se no, invece, egli è più aperto al confronto, a evidenze di smentita e può anche recedere dalla propria credenza.

Uniti, le teorie cospirative hanno prodotto conoscenza legittimata e diffusa¹¹ fino agli anni '60 del ventesimo secolo, quando, principalmente dopo gli scritti di Hofstadter, esse hanno iniziato a destare apprensione e ad essere stigmatizzate.

Fra la fine degli anni '90 e nel corso degli anni 2000, è stato analizzato il rapporto fra cospirazionismo e crisi delle democrazie rappresentative [Fenster, 1999], fra saperi e conoscenze delle *élite* dominanti e saperi e conoscenze oppresse o popolari – di cui le teorie cospirative sono state intese come una forma [Bratich, 2008] – circolanti al di fuori dei canali ufficiali e che, grazie a Internet, tendono a non essere più relegati in posizioni secondarie rispetto alle conoscenze dominanti [Birchall, 2006]. Nel 2003, Barkun, senza contestare il paradigma di Hofstadter, osservò che le teorie cospirative si erano spostate dai margini al centro della cultura americana.

Fenster ha poi sostenuto [2008] che la teorizzazione cospirativa è un aspetto del populismo di lunga data nella cultura politica americana:

«Conspiracy theory is thus an aspect of the longstanding populist strain in American political culture—an especially intense strain, to be sure, and one that can have violent, racist, and antidemocratic effects (as well as salutary and democracy-enhancing ones) on the political and social order, but a strain that is neither independent from nor necessarily threatening to the country's political institutions or political culture.

The suspicion that conspiracies occur does not necessarily make one crazy or paranoid. Politics encourages conspiracy of one sort or another because successful governance frequently requires the privileges and advantages afforded by secrecy and the levers of instrumental power»¹² [ivi, p. 10 e s.].

Fenster si riferisce al populismo non in relazione a movimenti storici specifici, ma come una tendenza di taluni movimenti politici presenti nelle democrazie di massa a presentare sé stessi e le loro pretese di rappresentare il “popolo” in un rapporto di opposizione alle forze di potere. L'autore aveva già asserito [1999]:

«Articulating a necessary distance between “the people” and “power”, conspiracy theory draws on the most simplistic, disabling, and dangerous interpretations of

¹¹ Con “legittimata” s'intende che le teorie cospirative erano accettate e non stigmatizzate. Esse, osservava Butter [2014], negli Stati Uniti erano diffuse sia presso le *élite* sia presso la “gente comune”. Più nello specifico, l'autore ha sostenuto che la predilezione per le teorie cospirative è storicamente derivata da un paradigma epistemologico formatosi sulla base di tre componenti: il convincimento che ogni evento sia causa di un'azione umana deliberata, l'ideologia repubblicana e la tradizione puritana dei padri fondatori (con la loro visione del demonio nascosto dietro ad ogni evento negativo).

¹² Per Fenster, ogni teoria cospirativa è di per sé populista (poiché contrappone le macchinazioni segrete del potere ad un popolo inconsapevole di tali macchinazioni e che non le vuole), ma non tutti i movimenti populistici fanno affidamento su teorie cospirative o le utilizzano per ottenere consenso. In questo senso, per Fenster, le teorie cospirative sono un elemento non necessario delle ideologie populiste.

political order, including fascism, totalitarianism, racism, and anti-Semitism – yet it also represent a populist possibility [...] Conspiracy theories seek to explain the power of ethnic, social, or even supernatural elites over “the people” rather than focus on the systematic exploitation of the oppressed through control of the relations of production and ideological structures of domination» [ivi, p. xiii e xiv].

Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, si diffusero teorie cospirative che postulavano il coinvolgimento del governo di Bush e di altri attori negli attentati. Esisteva una «atmosphère conspirationniste» già ben sviluppata dopo l'attentato a Kennedy, e su quel terreno si innestarono i tragici eventi del 2001 [Giry, 2018, p. 430].

Da quel momento, nuovi contributi allo studio delle teorie cospirative furono apportati in particolare dalle discipline psicologiche.

Sono stati studiati gli effetti delle credenze cospirative sull'utilizzo di malattie sessualmente trasmesse [Bogart e Thorburn, 2005], i nessi fra pensiero cospirativo e tratti della personalità [Swami, Chamorro-Premuzic e Furnham, 2010; Brotherton, French e Pickering, 2013; Bruder *et al.* 2013; Imhoff e Bruder, 2014], i fattori cognitivi implicati nell'ideazione cospirativa [Lewandowsky, Gignac e Oberauer, 2013], gli effetti delle credenze cospirative rispetto all'impegno politico ed ecologista [Jolley e Douglas, 2014a] alle scelte vaccinali [Jolley e Douglas, 2014b], alla scelta di cure sanitarie “alternative” [Oliver e Wood, 2014b], agli atteggiamenti ed ai pregiudizi verso altri gruppi, al negazionismo contro la scienza, alla radicalizzazione, all'estremismo, all'adozione di comportamenti violenti [Bartlett e Miller, 2010; Douglas *et al.*, 2019].

In questo stesso periodo (2001-2016), in Francia, Taguieff [2005] analizzava la teoria del complotto principalmente dal punto di vista storico-politico, ritenendola un mito politico nato alla fine del secolo XVIII nella forma della teoria della cospirazione massonica mirante alla distruzione della civilizzazione cristiana ed alla modifica dell'ordine sociale. Secondo Taguieff, che resta saldamente ancorato a Popper, dopo la decristianizzazione e l'indebolimento di comunismo e progressismo, si assisterebbe all'emergere della credenza in una nuova entità invisibile, che non è “soprasensibile” (ossia non trascende i limiti della conoscenza sensibile, non appartiene al mondo tipico e tradizionale del divino), ma è, più semplicemente, nascosta. Ciò spiegherebbe l'adesione al complottismo in particolare da parte di movimenti aderenti a nuovi tipi di religioni post-cristiane, religioni senza divinità trascendenti, con pratiche magiche e credenze esoteriche postulanti l'esistenza di un senso nascosto delle cose cui solamente gli adepti possono accedere. Non si tratterebbe di tendenze ed atteggiamenti irrazionali in sé e per sé, quanto piuttosto di un'espressione dell'aspirazione alla totalità, alla riconciliazione degli

opposti ossia di quelle separazioni e di quei distinguo che la ragione opera. Il complottismo contemporaneo, secondo Taguieff [2006], è un racconto di tipo mitologico, è dotato di una funzione cognitiva (spiegare, giustificare) e di più funzioni pratiche (essenzialmente di mobilitazione) ed è capace di “metamorfosarsi”, adattandosi a contesti variabili. Il mito del complotto mondiale, nato come denuncia del grande complotto giudaico-massonico (con i Protocolli dei savi anziani di Sion), funzionerebbe come strumento privilegiato di denuncia del grande complotto sionistico-americano, al centro del quale starebbe un Occidente demonizzato e responsabile dei mali di tutti i popoli. Ciò significa, secondo l'autore, che occorre approcciarsi al mito politico moderno del complotto come ad una configurazione moderna dell'antiebraismo, un antisemitismo rivestito di nuovi abiti discorsivi. Sebbene il complottismo moderno presenti alcuni caratteri comuni con il pensiero mitico (l'operare nel mondo di intenzioni buone e malvagie, di demoni e di dèi), tuttavia il contesto moderno (la secolarizzazione) nel quale si sono formate le grandi narrazioni cospirazioniste avrebbe loro imposto caratteristiche specifiche (l'universalità del complotto e il rilievo assunto dai processi di influenza nelle azioni di propaganda) e alcune caratteristiche di funzionamento fra cui, in particolare, il ricorso a tentativi di legittimazione scientifica (false scoperte di documenti d'archivio, decifrazione di codici segreti e simili). Secondo Taguieff, benché ciascuna visione cospirativa moderna abbia proprie specificità di forma e di contenuto, quando il mito cospirativo è radicalmente caratterizzato da un'ispirazione demonologica, esso costituisce un meccanismo per fabbricare nemici assoluti da distruggere, un'incitazione efficace alla mobilitazione ed un modo potente di legittimazione e di razionalizzazione delle azioni “purificatrici”, persino se si tratti di azioni criminali. I miti politici complottisti sarebbero costruiti tramite *héritage* rilevanti di credenze popolari, finzione letteraria, culture religiose, rappresentazioni sociali attraverso le quali il mondo acquisisce un senso, e tuttavia tali miti si diffonderebbero non solamente tramite forme chiaramente politiche, ma anche tramite le forme della cultura di massa e dello svago. Occorrerebbe pertanto interrogarsi, afferma Taguieff, sul diffuso consumo di prodotti culturali costruiti con materiali simbolici rilevanti per il complottismo ed ibridati con tematiche esoteriche¹³, al punto che il gusto del mistero e l'attrazione verso ciò che è segreto sembrano messi al servizio, in una parte significativa della nuova cultura popolare mondiale, delle visioni complottiste¹⁴.

¹³ Taguieff si riferisce, in particolare, sia ai temi esoterici che girano intorno ad un'entità fittizia, il Priorato di Sion (pseudo-società segreta che il *best seller* di Dan Brown, *The Da Vinci Code*, ha lanciato sul mercato mondiale), sia alla leggenda degli antichi astronauti civilizzatori del genere umano, la quale ha ispirato vari ufologi complottisti e raffigurazioni di alieni cospiratori in forma di umanoidi rettiliani, in una reinterpretazione del mito degli Illuminati, termine con cui sono designati i padroni segreti del mondo, fra cui la famiglia dei Rothschild. Taguieff si riferisce anche alle opere letterarie di Jan Udo Holey, noto con lo pseudonimo di Jan van Helsing e autore di *Les Sociétés secrètes et leur puoivoir au XX^e siecle*, ritenendo tale tipo di letteratura, che mescola occultismo e negazionismo, una forma emergente di giudeofobia culturale.

¹⁴ Occorrerebbe tener conto non solo delle opere letterarie citate da Taguieff, ma anche di altre come, ad esempio, la serie di Harry Potter, anch'essa di notevole successo mondiale e nella quale elementi magici ed esoterici coesistono

Sempre secondo Taguieff [2013], l'ondata di anticapitalismo demonologico deve molto alle “guide spirituali” della sinistra, da Noam Chomsky a Jean Ziegler a Pierre Bourdieu, i quali avrebbero a lungo lavorato alla «intellectualisation des passions politiques complotistes» [ivi, p. 40].

Le ultratrentennali pubblicazioni di Chomsky contro l'ordine mondiale sarebbero variazioni su temi cospirazionisti, data l'infaticabile denuncia di Chomsky contro “sistemi di potere”, “strategie manipolatorie”, “potere del sistema finanziario”, “potere mondiale concentrato il cui centro si troverebbe negli Stati Uniti”, “decisioni assunte nel più grande segreto” per imporre “uno specifico ordine socioeconomico” e simili. A Chomsky, secondo Taguieff, un'ossessione centrale – quella del “controllo” – sembra fornire la chiave per aprire ogni porta e per porre ogni problema della politica internazionale. Pensare con Chomsky, sostiene l'autore, è pensare che il Male è incarnato esclusivamente da soggetti ricchi, potenti e dominanti, contro i quali alcuni cittadini onesti, alcuni giovani militanti o alcuni popoli poveri conducono la “resistenza”, mentre, dall'altra parte, il Bene è costituito da una pratica senza limiti di una sorta di democrazia diretta o di prossimità¹⁵.

Il sociologo neomarxista Ziegler esprimerebbe, secondo Taguieff, una visione manichea del mondo, nel quale da un lato vi sarebbero oligarchie ricche, potenti e padrone dell'universo e, dall'altro, le loro vittime, affamate, assetate, sottoposte a guerre ed epidemie.

Su Bourdieu, Taguieff è stato ugualmente critico, accusandolo di aver denunciato, in una serie di articoli del 2001, i misfatti di un “invisibile governo mondiale” e la malignità dei “nuovi signori del mondo”¹⁶. Taguieff ha sostenuto che Bourdieu andrebbe classificato nella vasta categoria degli adepti della teoria del complotto, giacché:

«Bourdieu dénonce, par exemple, un gouvernement mondial invisible. Bon, manifestement, il cite un certain nombre d'organismes qui ressemblent beaucoup à

con una visione cospirativa del mondo. Nella serie, infatti, fra i protagonisti vi sono esseri totalmente malvagi (Voldemort ed i suoi stretti seguaci) i quali cospirano contro il potere costituito, riescono ad infiltrarsi e perseguitano i loro nemici (i “buoni”, seguaci di Harry Potter e del suo mentore Dumbledore) con modalità poco o in nulla dissimili da quelle adottate dai nazisti nei confronti degli Ebrei e con motivazioni identiche. In effetti, nella serie di cui trattasi, il tema della “purezza/impurezza di sangue” dei maghi sta al centro della contrapposizione fra gruppi (amici/nemici; buoni/cattivi) e di una persecuzione di tipo razziale.

¹⁵ Sul carattere cospirativo delle teorizzazioni di Chomsky (linguista) e di Herman (economista), si veda anche Goertzel [2019]. Egli, analizzando gli scritti di tali autori, considera costoro teorici cospirazionisti per la loro visione manichea del mondo. Goertzel ha evidenziato che Chomsky e Herman si focalizzano sulle politiche e non sui processi tramite i quali esse sono prodotte, così lasciando ai propri lettori di inferire che una qualche segreta attività cospirativa deve esser avvenuta. Chomsky ed Herman apparterebbero dunque al primo livello dello “schema piramidale della teoria cospirativa” [ivi, p. 226 e s.], ossia il *top tier*, costituito da scrittori ed intellettuali i quali pubblicano libri e articoli e producono discorsi che rafforzano e legittimano le teorie cospirative. Lo schema piramidale fu proposto da Kalichman nel 2009 per descrivere l'ordine sociale dei negazionisti dell'AIDS.

¹⁶ Sul potere dell'immaginario complottista rispetto alla sociologia critica e razionale e sul dibattito intorno all'opera sociologica di Bourdieu, si vedano Ho e Jin [2011]. I due autori hanno evidenziato che la “teoria del complotto”, divenuta un importante oggetto di dibattiti accademico, apre una prospettiva di analisi che permette di individuare una zona d'ombra nella tendenza razionalista della sociologia critica. Tale zona d'ombra deriverebbe dall'impossibilità di dissociare teoria sociologica e teoria del complotto.

des sociétés secrètes selon lui. Sa sociologie est une traduction plus ou moins jargonante, en tout cas académique, d'une certaine théorie du complot, ce que Popper appelait la "théorie sociologique du complot"» [Taguieff, cit. in Champagne e Maler, 2012, p. 170].

Sempre in Francia, Boudon [2004] sosteneva che il marxismo avrebbe dato «une apparence *savante* et par suite une *légitimité*» alla teoria del complotto [ivi, 41), il cui schema esplicativo si ripeterebbe nella visione negativa che l'Occidente ha del liberalismo. Secondo Boudon, i cittadini dei Paesi ad economia liberale "domandano" critiche al liberalismo e, in risposta, gli intellettuali "offrono" tali critiche. Da ciò la visione del liberalismo come espressione di istinti di competizione senza regole e senza garanzie per i più deboli, di volontà di potenza e di dominio o di mantenimento di esistenti posizioni di dominio¹⁷. Da tale rappresentazione scaturirebbero la stigmatizzazione e la demonizzazione del liberalismo secondo uno schema ricorrente nelle teorie cospirative: amico/nemico, vittime/cospiratori, impotenti/potenti, dominati/dominanti.

Boudon riteneva che il supporto alle teorie del complotto offerto dall'ideologia marxista si sarebbe successivamente ridotto anche perché, da quando il prestigio del marxismo si è affievolito, i "teorici sapienti del complotto" hanno relegato la vulgata marxista in secondo piano e si sono orientati verso il pensiero di Nietzsche, semplificandolo e dimenticandone le *nuances*. Sul fronte della sociologia poi, affermava Boudon, sarebbe accaduto che, per colmare il vuoto lasciato dal crollo del marxismo, ci si è rivolti alla vulgata durkheimiana: all'idea per cui i comportamenti e le credenze sono determinati dalle strutture sociali è stata aggiunta l'idea che le società sono composte da dominanti e dominati, così ottenendo un modello che ha ispirato innumerevoli teorie sociologiche dagli anni '60 fino alla fine del Novecento.

Le interpretazioni che i teorici francesi sopra citati hanno fornito sulle teorie cospirative, sebbene diversificate, appaiono allineate alla prospettiva popperiana, per cui tali teorie non possono avere valore esplicativo, ed al paradigma di Hofstadter sullo stile paranoico. Da ciò l'equiparazione delle teorie cospirative ai miti o ad interpretazioni irrealistiche e distorte.

Fino al 2008, la politologia statunitense rimase pressoché assente dal dibattito teorico. Ciò essenzialmente perché, secondo Butter e Knight [2019], gli studiosi di scienza politica fra gli anni '50 e '60 si erano focalizzati su partiti politici e ideologia e, successivamente, in questo settore disciplinare era prevalso il paradigma della *rational choice*, che espungeva dal proprio approccio le teorie cospirative, considerate irrazionali e non scientifiche.

Nel 2008, tuttavia, si diffuse la diceria secondo cui Barack Obama (allora candidato alla Presidenza degli Stati Uniti) non era cittadino americano e quindi non avrebbe potuto diventare

¹⁷ Secondo Boudon, si fa in tal modo confusione fra liberalismo e ultraliberalismo.

Presidente. Si trattava della cosiddetta *birther conspiracy*¹⁸. Da quel momento, anche la politologia si interessò al fenomeno delle teorie cospirative.

Gli studi statunitensi politologici sull'argomento, confrontati all'ampia produzione nel campo della psicologia, sono pochi. Tuttavia, vari autori hanno rilevato che la teorizzazione cospirativa non è un fenomeno marginale, ma diffuso [Sunstein e Vermeule, 2009; Oliver e Wood, 2014a; Uscinski e Parent, 2014].

Un primo e principale contrasto nelle elaborazioni politologiche si rileva fra chi, da un lato, ritiene che le credenze nelle teorie cospirative siano diffuse prevalentemente a destra e siano causate da una *crippled epistemology* e dalla mancanza di informazioni corrette [Sunstein e Vermeule, 2009]¹⁹ e chi, dall'altro lato, sostiene che le teorie cospirative sono espresse dai *losers* politici e non costituiscono affatto un'esclusiva di specifiche parti politiche [Uscinski e Parent, 2014]. Elaborazioni successive hanno messo in crisi l'assunto della dipendenza delle teorie cospirative dalla carenza di informazioni o dalla loro cattiva qualità e da orientamenti politici di destra o conservatori. Infatti, sulla base di alcune rilevazioni empiriche, è stato affermato che le accuse di cospirare seguono le linee del conflitto partitico [Smallpage, Enders e Uscinski, 2017] e che il forte attaccamento in sé alle ideologie politiche indirizza il credo in alcune teorie cospirative [Enders e Smallpage, 2019]²⁰.

¹⁸ Tale diceria, le cui origini sono poco chiare, nacque durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2008 e si diffuse durante il mandato di Obama. Nel 2011, la Casa Bianca rilasciò copie del certificato di nascita del Presidente e ne pubblicò una copia sul sito *web* ufficiale (https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/birth-certificate.pdf).

¹⁹ Il concetto di "epistemologia distorta" descrive, secondo questi autori, il modo in cui chi sostiene teorie cospirative seleziona le fonti di informazione che ritiene rilevanti. L'accettazione di teorie cospirative non sarebbe dunque irrazionale o ingiustificata dal punto di vista di chi le sostiene, ma, essenzialmente, sarebbe guidata da una specifica modalità conoscitiva che induce queste persone a selezionare alcune fonti conoscitive scartandone altre.

²⁰ Enders e Smallpage hanno sostenuto che l'adesione a specifiche teorie cospirative è connessa alla faziosità partitica in sé e non a specifici orientamenti ideologici. Secondo i due politologi, «partisanship causes belief in a conspiracy theory» [ivi, p. 303]: quanto più forte è il senso di appartenenza ad un partito, tanto più si è faziosi e tanto più è probabile l'adesione alle credenze cospirative che circolano fra gli aderenti a quel partito. Inoltre, le diverse fazioni si accusano reciprocamente di cospirare: ad esempio, i Democratici tendono a vedere come potenziali cospiratori i Repubblicani e le *corporation*, mentre i Repubblicani tendono a vedere come potenziali cospiratori i Democratici, i comunisti ed i sindacati.

I dati esposti da Enders e Smallpage [ivi, p. 302 e s., Figure 20.4, 20.5 e 20.6] mostrano che *identiche* credenze cospirative si rilevano in appartenenti a *partiti diversi*, come accade, ad esempio, per la teoria sul coinvolgimento del governo Bush nell'attentato delle Twin Towers, rispetto alla quale la differenza fra Democratici che vi credono (poco più del 40%) e Repubblicani (più del 30%) esiste, ma fra il divario non è particolarmente marcato. La differenza che è stata riscontrata è che alcune teorie cospirative sono *maggiormente* credute da Democratici e altre sono *maggiormente* credute da Repubblicani. Ad esempio, la cosiddetta *birther conspiracy* è creduta decisamente più da Repubblicani che da Democratici, ma alcuni fra questi (10%) vi credono *pur essendo* Democratici e nonostante tale teoria sia stata ufficialmente smentita. La credenza per cui il riscaldamento globale è una bufala (credenza, peraltro, non immediatamente ed esplicitamente cospirativa) è creduta principalmente da Repubblicani, ma vi credono anche alcuni Democratici (più del 10%). Di converso, la teoria per cui, in occasione dell'uragano Katrina a New Orleans, le dighe di contenimento furono fatte saltare dalle *élite* bianche della città per proteggere le proprie case e cacciare dalla città i neri (v. <https://www.ilpost.it/2015/08/29/katrina/>) è condivisa maggiormente da Democratici (più del 20%), ma ad essa aderiscono anche Repubblicani (più del 10%).

Un sondaggio condotto negli Usa fra ottobre e novembre del 2016 da Tingley e Wagner [2017] ha mostrato che la credenza nella teoria sulle scie chimiche sparse in base ad un programma segreto e malevolo era parimenti condivisa fra Democratici, Repubblicani e Indipendenti. Cairns [2014] ha osservato che le narrazioni sulle scie chimiche e sulla solar-geoingegneria sono più frequenti in persone orientate a sinistra (accordandosi con le loro preoccupazioni su

D'altra parte, i politologi Oliver e Wood [2014a] hanno sostenuto che il credere in teorie cospirative si basa su due predisposizioni psicologiche innate. La prima è costituita da un condizionamento cognitivo inconscio il quale induce a delineare connessioni causali fra fenomeni apparentemente correlati ed a presupporre l'esistenza di predatori sconosciuti; si tratta dell'atteggiamento che si assume quando, ad esempio, si sente un rumore strano a casa, di notte, si immagina la presenza di una forza malevola²¹ e si tenta così di acquisire il controllo della situazione. La seconda predisposizione psicologica innata sarebbe un'attrazione naturale verso le narrazioni melodrammatiche come spiegazioni di eventi rilevanti e, in particolare, verso quelle narrazioni che interpretano la Storia come lotta universale fra il bene e il male, narrazioni manichee che sono comuni sia alla religione sia al populismo. Per Oliver e Wood queste due predisposizioni psicologiche non sono legate a ignoranza dei fatti politici (infatti, salvo qualche eccezione, i sostenitori di teorie cospirative non sono meno informati sui fatti politici rispetto al cittadino medio) né ad ingenuità politica (giacché molti segmenti della popolazione, altamente impegnati o ideologicizzati possono essere influenzati dalle narrazioni cospirative). Inoltre, tali predisposizioni non coincidono con psicopatologie (disordine di personalità paranoide) né con determinate fedi politiche. Questo sarebbe il motivo per cui Hofstadter parlava di "stile" paranoico e non di paranoia in senso clinico.

Nel 2016, due grandi consultazioni elettorali costituirono l'occasione per il fiorire sia di teorie cospirative sia di studi e teorizzazioni sulle stesse: l'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti e il *referendum* sulla Brexit. È questo anche il periodo in cui l'espressione *fake news* si forma [Avramov, Gatov e Yablokov, 2020] quantomeno nel senso, per quanto generico, in cui oggi la conosciamo. Gelfert [2018], infatti, ha evidenziato che tale espressione era già utilizzata negli Stati Uniti per riferirsi a "notizie" diffuse da programmi satirici, ma che dal 2016 il suo utilizzo si è ampiamente diffuso nel discorso pubblico.

Dopo il 2016, l'elaborazione politologica si è arricchita di nuovi apporti sia negli Stati Uniti sia in Europa.

Nel 2017, l'Association Française de Science Politique ha svolto una sessione tematica specifica sul complottismo, durante la quale è stato evidenziato che esso è stato studiato soprattutto tramite approcci psicologicizzanti o culturalisti, che è divenuto «une rubrique du journalisme et une préoccupation officielle des pouvoirs publics» [ivi] e che costituisce una questione raramente affrontata dai politologi francesi. Durante la sessione, è stato evidenziato che emerge una costruzione della figura del complottista come proveniente dalle classi popolari

ingiustizie sociali, potere delle multinazionali e ambiente), mentre altre narrazioni (New World Order, scetticismo sul cambiamento climatico) si rinvengono in persone orientate a destra e sono connesse ad altre preoccupazioni (timori per la perdita o la riduzione di libertà individuali).

²¹ Questo meccanismo, quindi, si attiverebbe in maniera istintiva in condizioni di incertezza e di mancanza di informazioni (il buio, un rumore sconosciuto).

e caratterizzato da assenza di risorse cognitive, culturali e politiche. Il complottismo costituirebbe una sorta di figura in negativo della “folla elettronica intelligente” promessa agli albori di Internet, sarebbe sintomo dell’irrazionalità delle masse e di un rapporto di sfiducia verso le *élite*. Ma, si afferma, queste dichiarazioni diffuse appaiono come ipotesi non basate su solide analisi statistiche o etnografiche, le quali sono rare ma tendono a dimostrare una realtà sensibilmente meno piatta, per cui, in definitiva, nell’analisi del complottismo esisterebbe un “dominocentrismo” rivelante l’inquietudine delle *élites* «vis-à-vis du peuple» (*ibidem*).

Giry [2017], nel riepilogare studi ed attività recenti in Francia sul tema del complottismo, ha rimarcato come un approccio autenticamente scientifico alle teorie del complotto debba evitare di sviluppare una concezione troppo estensiva, sistematica e patologica del complottismo, e debba:

«se garder de se poser, en fonction de préjugés ou stéréotypes symboliques, a priori et une fois pour toutes en discriminateur absolu de l’acceptable et de l’inacceptable politique ou social» [*ivi*, p. 7].

La prospettiva della patologizzazione secondo il paradigma di Hofstadter è ben presente nella letteratura europea.

Essa si rinviene anche nella *lectio magistralis* di Eco [2015], in cui l’intellettuale e accademico italiano, richiamando un saggio di Massimo Polidoro, riconduce il “gusto dei complotti” alla paranoia sociale e considera il paranoico sociale più pericoloso di quello psichiatrico.

Secondo Varasano [2016], nella patria di Machiavelli, «il sospetto complottista impera e pervade da tempo il costume»²² [*ivi*, p. 201], in particolare nella formula del “doppiostatismo”, la quale starebbe ad indicare la teoria per cui nel nostro Paese è dal secondo dopoguerra che vige, accanto ad uno Stato visibile e formale, uno Stato occulto e invisibile²³ in cui agiscono soggetti e gruppi di ogni tipo e origine (nazionale ed estera) e la cui azione è variamente sospettata all’opera in eventi che vanno dalla strage di Portella della Ginestra fino praticamente ai giorni nostri. Varasano, pur ammettendo che vari episodi della storia italiana restano avvolti nel mistero e che alcune vicende sono «effettivamente poco chiare e troppo misteriose per un sistema democratico» [*ivi*, 203], scrive:

«Caro alla destra, al centro e alla sinistra, il complottismo nostrano [...] non risparmia nessun movimento politico, neppure quelli di nuova formazione. Anzi. A

²² Per quanto in Italia le analisi empiriche sul cospirazionismo siano rare, il fenomeno sarebbe dunque diffuso e risalente nel tempo.

²³ Non si può non notare la similitudine fra tale concetto (doppiostatismo) e quello di *deep state*, che sta alla base del credo cospirativo dei QAnons americani. In entrambi i casi, infatti, si presuppone l’esistenza di un potere di tipo sostanzialmente statuale (quindi effettivo e diffuso su un determinato territorio), ma occulto e dunque sottratto al sistema delle regole formali (costituzionali ed ordinarie) ed al controllo democratico.

ben vedere, il più ampio e bizzarro campionario di fantasticherie complottiste appartiene al Movimento 5 Stelle. Il cospirazionismo pare addirittura un fattore strutturale della creatura politica di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. La sospettosità e il retroscenismo sembrano una costante del bagaglio retorico e culturale dei grillini.

Già prima di diventare una forza parlamentare, il M5S ha espresso e fatto circolare teorie complottiste di ogni tipo [...]

I seguaci di Beppe Grillo, eletti e non eletti, danno la sensazione di vedere complotti ovunque, sembrano ossessionati dalla massoneria – a cui addebitano ogni evento negativo, dalla crisi dell'euro al rogo della Moby Prince, da Ustica al traffico degli organi – e dalle «scie chimiche degli aerei». Nei blog dei 5 Stelle si può leggere di tutto, la fantasia impazza, galoppa a briglie sciolte» [ivi, 217 e s.].

Campi [2016], dopo aver ripercorso la storia etimologica dei termini “congiura”, “complotto” e “cospirazione”, ha proposto di distinguere anche sotto il profilo linguistico-semanticamente le costruzioni immaginarie (*complotti*) dalle macchinazioni reali attuate o tentate da soggetti concreti (*congiure, cospirazioni*), ossia quelle che Pipes²⁴ definiva “complotti ristretti” e considerava fatti storici reali, circoscritti in termini di obiettivi e partecipanti. Questa distinzione consentirebbe, secondo Campi, di separare le teorizzazioni fantasiose, e perciò false, da quelle trame reali che sono uno «strumento straordinario di lotta politica al quale gli uomini sono sempre ricorsi in vista della conquista del potere» [ivi, p. 35].

La distinzione proposta dal politologo italiano permette, almeno entro certi limiti, di far uscire le ipotesi cospirative dall'area dell'ideazione patologica e del mito e di ricondurle a quella del conflitto politico, un *luogo* in cui gli accordi fra gruppi di soggetti cointeressati contro terzi titolari di interessi contrapposti trovano concreta espressione, essendo la politica un ambito di elezione per cospirazioni, inganni, manipolazioni e teorie cospirative.

I politologi statunitensi Atkinson e DeWitt [2019] hanno evidenziato che gli studi sugli attori politici “visionari”, i quali costruiscono nuove coalizioni politiche per trasformare i processi di governo, hanno trascurato gli attori il cui fine è la *disruption*, la rottura integrale del e con il sistema politico. Secondo i due autori, le teorie cospirative sono innovazioni dirompenti, «incredibly effective gamechangers» e, per gli individui che cercano la rottura, «the most readily available means of game change» [ivi, p. 122]; esse costituirebbero, in definitiva,

²⁴ Pipes [2005] distingue fra complotti mondiali e complotti ristretti (come il complotto Iran-Contra o Irangate del 1985-86), considerandoli reali. Di più, Pipes scrive: «La prima guerra mondiale fu il risultato di una serie di complotti ristretti (i suoi iniziatori non aspiravano al potere mondiale); la seconda guerra mondiale in Europa (scatenata dallo sforzo nazista di conquistare il mondo) fu il risultato di un complotto mondiale. Il fallito colpo di stato sovietico dell'agosto 1991, un tentativo di presa del potere da parte degli *apparatchik*, fu un complotto ristretto, mentre gli intrighi apparentemente minori di Vladimir Ilic Lenin con il Partito socialdemocratico russo all'inizio del secolo scorso ebbero luogo nel contesto di un complotto mondiale» [ivi, p. 52 e s.].

comodi e potenti mezzi tramite i quali, in determinate condizioni²⁵, alcuni attori politici scelgono deliberatamente e consapevolmente di far saltare “il tavolo del gioco”. Atkinson e DeWitt inseriscono le teorie cospirative nel *framework* della *social choice theory*, «where conspiracy theory politics is merely politics by other means» [ivi, p. 123], ed espressamente parlano di «strategies and tactics of political entrepreneurs» [ivi, p. 124], fra cui il *Garbage Can Model of Choice* [Cohen, March e Olsen, 1972].

Butter e Knight [2019] hanno raffigurato come segue lo stato dell’arte sulle teorie cospirative:

«there is no cross-disciplinary dialogue on contradictory findings and differing methodologies [...] Due to the narrow perspectives of individual researchers, scholarship on conspiracy theory is fragmented and has not yet been able to answer various overarching questions and provide meaningful comparisons between the case studies» [ivi, p. 43].

Compiuta questa sintetica digressione su come, nella letteratura occidentale novecentesca, ci si è approcciati al fenomeno delle teorie cospirative, si possono trarre alcune brevi conclusioni.

²⁵ Secondo Atkinson e DeWitt l’utilizzo delle teorie cospirative per “rompere il gioco” è particolarmente efficace in ambienti politici quali le democrazie di massa, caratterizzate da poteri ampiamente dispersi, preferenze incoerenti a livello di individui, politica di massa orientata verso i gruppi.

Va però rilevato che gli studi sul cospirazionismo in Russia [Yablokov, 2019] evidenziano invece che le teorie cospirative sono utilizzate non per rompere il sistema sociopolitico, ma per mantenerlo coeso.

Si potrebbe dunque pensare che queste teorie siano uno strumento privo di valenze specifiche. In effetti non è così, poiché le teorie cospirative non soddisfano sempre i medesimi bisogni individuali o di gruppo.

In Russia lo schema tipico della narrazione cospirativa, che mira a mantenere saldo lo *status quo*, è storicamente costante ed è quello del nemico di origine occidentale, estraneo alla Nazione e che vuole impadronirsi di essa o distruggerne le fondamenta socioculturali [Yablokov, 2019]. Anche in Polonia [Soral *et al.*, 2019] e in Turchia [Nefes, 2019] le narrazioni cospirative si basano essenzialmente sullo stesso schema. Nei paesi occidentali, invece, lo schema narrativo basato sul “nemico” è stato storicamente molto più variegato: il nemico può essere esterno (maccartismo), può essere interno (*deep state*), può avere interessi meramente economici (*Big Pharma*) o di predominio razziale (genocidio dei neri tramite l’HIV). Una differenza rilevante fra il cospirazionismo in Russia e negli Stati Uniti sarebbe che negli Usa le teorie cospirative si diffondono dal basso verso i livelli più alti della società, mentre in Russia c’è stato un processo opposto, *top down* [Yablokov, 2019]. Tuttavia, altri autori hanno evidenziato che i flussi di provenienza e di diffusione di teorie cospirative sono sia *top down* sia *bottom up* [Goertzel, 2019] e che le persone appartenenti ad alcuni segmenti di teorici della cospirazione che potremmo considerare *bottom* (i “dilettanti”) possono professionalizzarsi [Giry, 2018] e transitare verso segmenti *top*. Inoltre, di recente è stato dimostrato che le teorie cospirative, anche quando non provengono dall’alto, possono operare a supporto di decisioni dall’alto [Wang e Kim, 2021].

Basandoci su quanto sostenuto da Stone [1989], e quindi assumendo che le narrazioni cospirative costituiscono una *species* del più ampio *genus* delle *casual stories/theories*, si può affermare che le teorie cospirative costituiscono una delle opzioni cui gruppi e attori politici possono ricorrere quando intendono *trasformare* una condizione sociale di difficoltà in un problema politico, trasformazione che costituisce la *condicio sine qua non* «of political rebellion, legal disputes, interest-group mobilization, and of moving policy problems onto the public agenda» [ivi, p. 281]. Se le narrazioni cospirative costituiscono un’opzione fra le varie offerte dalle *casual stories*, l’individuazione dei motivi specifici per cui uno o più gruppi o attori politici scelgono tale opzione piuttosto che altre va indagata caso per caso, analizzando cioè quali sono le *condizioni* in cui determinati attori, in un determinato contesto sociale, politico ed economico, scelgono le narrazioni cospirative – e quali fra esse – piuttosto che altre narrazioni o rappresentazioni delle *social issues*.

1.1.1 – Le teorie cospirative fra i secoli XX e XXI: prime conclusioni

Si è appurato che la letteratura sul tema delle teorie cospirative è ampia e frammentata, i programmi di ricerca sono differenti e disparati, è ancora inesistente il dialogo interdisciplinare «on contradictory findings and differing methodologies» [Butter e Knight, 2019, p. 43] ed i contributi più importanti indagano principalmente la storia americana [Girard, 2020], benché alcuni contributi siano stati elaborati anche in Europa e, segnatamente, in Francia e in Italia.

Ciò nonostante, è possibile notare l'esistenza di due principali orientamenti che sono stati definiti come approccio classico e approccio moderno [Nefes e Romero-Reche, 2020]. Il primo, collegato a Popper ed al paradigma di Hofstadter, interpreta le teorie cospirative come narrazioni irrazionali inadatte a comprendere ed a spiegare gli eventi e come una «political pathology of marginal groups» [ivi, p. 192]. Il secondo approccio vede tali teorie come un tentativo razionale di comprendere la realtà sociale, come interpretazioni esplicative valide per chi le esprime, ed è aperto alla comprensione delle varie funzioni socioculturali che le teorie cospirative possono svolgere.

L'esame dello stato dell'arte sulle teorie cospirative pone, in effetti, innanzitutto la questione metodologica generale dei limiti sia dell'induttivismo sia del deduttivismo.

Laddove ci si concentri sulle teorie cospirative che in un determinato momento appaiono pericolose o più diffuse (come, ad esempio, le teorizzazioni sul nemico comunista in Usa all'epoca del maccartismo oppure le teorizzazioni sul complotto sanitario, recentemente alla ribalta) si corre il rischio di cadere in un'interpretazione del tipo *pars pro toto*. Così operando, partendo da specifiche e determinate osservazioni storiche o empiriche, si risale alla costruzione di una sorta di teoria generale sulle teorie cospirative.

La generalizzazione del paradigma patologicizzante – nato all'epoca del maccartismo e in risposta ad esso – può impedire di cogliere gli aspetti di critica e di sfida che talora le teorie cospirative pongono ai sistemi sociopolitici. Tale paradigma, al contempo, relega e spinge i teorici della cospirazione verso l'area del disagio psicologico o psicoanalitico ed ai margini del dibattito pubblico, delegittimandone *qualsiasi* istanza. Nei sistemi liberal-democratici, di cui la libertà di espressione del pensiero è una componente costitutiva ed ineliminabile, la patologicizzazione e la marginalizzazione del dissenso sono esse stesse un problema per il sistema.

D'altra parte, invece, la generalizzazione, presente anche nella prospettiva culturalista, può implicare una legittimazione aprioristica delle teorie cospirative in generale. Ciò può indurre a considerare illiberale la reazione di chi – appartenendo a determinati gruppi economici, sociali, politici – si senta minacciato da talune teorie cospirative e, in particolare, dalla mobilitazione aggressiva di chi le sostiene. Questa generalizzazione rischia di legittimare il supporto che

alcune teorie cospirative (come quella sul complotto ebraico, ad esempio) forniscono a comportamenti violenti verso determinati gruppi sociali o verso la società o il sistema politico più in generale.

La qualificazione, la definizione del fenomeno “teorie cospirative” è una questione complessa e, soprattutto, delicata. Essa concerne, da un lato, gli aspetti ontologici e funzionali del fenomeno in sé e, dall’altro, la qualificazione e la categorizzazione di chi sostiene una teoria definita come cospirativa.

Due esempi dimostrano che la delimitazione del fenomeno, e dunque l’individuazione di un confine fra ciò che è una teoria cospirativa e ciò che non lo è, non è un’operazione scevra di pericoli.

Una ricerca del 2019 di YouGov [Waldersee, 2019] ha inserito fra le teorie cospirative “credute” dai Britannici la credenza per cui l’universo è stato creato da Dio in sette giorni e che l’evoluzione è una parte del piano di Dio.

Taguieff ebbe ad affermare senza mezzi termini, come sopra si è visto, che la sociologia di Pierre Bourdieu era una traduzione accademica di quella che Popper chiamava la teoria sociologica del complotto [Taguieff, cit. in Champagne e Maler, 2012].

Questi due esempi dimostrano che dalla delimitazione del fenomeno “teorie cospirative” dipende l’iscrizione o meno di teorizzazioni accademiche, di ideologie e persino di fedi religiose a tale categoria. Nel paragrafo che segue saranno dunque analizzate le principali questioni problematiche che le definizioni di “teorie della cospirazione” sollevano.

1.2 – La problematicità degli aspetti definitivi

In questo paragrafo si evidenzieranno la varietà delle concettualizzazioni elaborate in letteratura sul fenomeno “teorie cospirative”, i tentativi posti in essere per giungere a definizioni/concettualizzazioni condivise e gli aspetti problematici della concettualizzazione. L’obiettivo, qui, è di rinvenire costanti (e differenze) nelle varie definizioni che sono state elaborate²⁶.

In questa fase della ricerca, si è preferito non prediligere una specifica concettualizzazione del fenomeno. Si è ritenuto invece opportuno approfondire alcuni fra gli apporti concettuali già sinteticamente presentati nel paragrafo 1.1.

²⁶ La crisi pandemica ha fornito nuovi spunti agli studi ed alle elaborazioni sulle teorie cospirative, dato che molte di esse sono circolate nel pubblico discorso. Le teorie cospirative si manifestano in occasione di eventi critici di grande portata, come già accadde dopo l’omicidio del Presidente Kennedy o, per riferirsi ad un evento simile alla Covid-19, dopo la comparsa dell’AIDS (v. Appendice A2). Oggi si può osservare l’emergere non solamente di teorie cospirative, ma anche della patologicizzazione dei “teorici del complotto”, una tendenza che era già presente in letteratura fin dalla concettualizzazione di Hofstadter [1964-1979], il cui approccio però, come evidenziato da Butter e Knight [2019, p. 35], ha «impeded research because it pathologizes and marginalizes» tali teorie.

In questo paragrafo troveremo che esistono pregiudizi e timori nello studio delle cospirazioni, legati anche al carico semantico che la parola “cospirazione” ed i suoi derivati recano storicamente su di sé. Ma vedremo pure che tale carico semantico non è sempre e necessariamente negativo. Infatti, a seconda che si accolga l’orientamento di matrice tendenzialmente popperiana-hofstadteriana oppure quello tendenzialmente culturalista, la concettualizzazione del fenomeno muta sensibilmente, variando, e non sempre in maniera chiaramente percettibile, dalla repulsione alla comprensione. A ciò si aggiunga che la varietà di teorie cospirative esistenti – le quali spaziano dalla credenza dell’operare nella realtà storica di demoni o di alieni malvagi alle ipotesi di ingerenze illegali nei processi decisionali pubblici – rende variegato e complesso il campo di osservazione. Il principale rischio che si corre è di *creare* il fenomeno, traendo da specifiche teorie (e da specifiche categorie di teorici della cospirazione) categorie generali presuntivamente valide sempre e comunque per ogni teoria cospirativa (e per ogni teorico della cospirazione).

L’interpretazione *pars pro toto*, nel caso di specie, è rischiosa sia quando dall’esistenza di teorie cospirative implausibili si deduce l’implausibilità di *ogni* teoria cospirativa sia quando, al contrario, dall’esistenza di teorie cospirative plausibili si deduce la plausibilità di *ogni* teoria cospirativa. Si corre il medesimo rischio anche quando si ritiene che l’esistenza di cospirazioni reali costituisca l’unica o principale ragione dell’esistenza di *tutte* le teorie cospirative oppure quando si sottovaluta o si ignora l’esistenza di cospirazioni reali come fonte della costruzione di teorie cospirative. Questo è il principale motivo per cui, in questa sede, si preferisce non utilizzare un approccio generalizzante. Ciò che qui si ricerca sono le costanti non tanto dei contenuti narrativi delle teorie cospirative e nemmeno della struttura delle narrazioni cospirative, quanto dei contesti in cui esse sono presenti e, quindi, delle *condizioni* in cui esse preferibilmente si manifestano. Anticipando molto sinteticamente ciò che si è dedotto dall’analisi svolta, e che condurrà all’elaborazione di alcune categorie concettuali (v. par. 1.3), si può affermare che le cospirazioni e le relative teorizzazioni sono talmente diffuse in ogni ambito dell’agire sociale che occorrerebbe considerarle normali, se non persino *banali*. E ciò perché l’agire umano è caratterizzato *sia* dal continuo farsi e disfarsi di gruppi intorno a interessi e valori e, quindi, da continue attività di competizione e cooperazione per la conquista o per il mantenimento di posizioni di potere nei processi decisionali quotidiani, *sia* dalla costante opacità informativa che circonda l’agire umano. Ciò non toglie nulla alle potenzialità di talune teorie cospirative di causare danni a specifici gruppi (ci si riferisce, in particolare, alla teoria del complotto ebraico, ma lo stesso potrebbe dirsi per le teorie cospirative infragruppo, come quella sul complotto degli uomini contro le donne o delle donne contro gli uomini) o al potenziale di delegittimazione istituzionale di talune teorie (v. par. 4.2). La valutazione, anzi,

del peso di tali potenziali rispetto ai gruppi o alle istituzioni bersaglio (valutazione che si connette alla misurazione della diffusione di ciascuna teoria cospirativa) dovrebbe essere assunta come un parametro di valutazione di eventuali politiche di contrasto al fenomeno.

Un primo aspetto problematico nella definizione del fenomeno “teorie cospirative” riguarda la possibilità di una concettualizzazione unitaria di tutte tali teorie.

L’approccio generalista, criticato in seno alla filosofia analitica statunitense [Pigden, 1995; Coady, 2013; Basham, 2003; Dentith, 2014, 2018, 2019], è stato riproposto dai filosofi Huneman e Worms [2018], che hanno focalizzato la propria attenzione su due aspetti incerti relativi al concetto di “teorie cospirative”. Il primo aspetto critico riguarda la riconducibilità o meno delle varie teorie ad un oggetto unitariamente definito o definibile. Il secondo aspetto, connesso al primo e da esso discendente, riguarda l’unificazione e la coerenza del discorso accademico sulle teorie cospirative. In altre parole, i due autori si sono domandati: la “teoria” cospirativa è di per sé un oggetto specifico o essa è un aspetto particolare di una tendenza cognitiva più generale? E tale teorizzazione corrisponde ad una realtà unitaria o si tratta, invece, un «umbrella term» [ivi, p. 249], di un’espressione generale nella quale vengono riunite tendenze di pensiero differenti fra loro e che hanno poco o persino nulla in comune?

La scelta del se e del come interessarsi di cospirazioni e di cospirazionismo (inteso al momento come “teorizzazioni cospirative”) e dei temi di cui i teorici della cospirazione (intesi al momento come “chi sostiene l’esistenza di una più cospirazione”)²⁷ s’impadroniscono in vari momenti storici non è priva di dubbi, timori e responsabilità. È stato evidenziato, infatti, che:

«L’idée d’étudier un éventuel complot apparaît comme une source de malaise dans la recherche. Notamment parce que parler du complot présente le risque, par le fait même de la critique, de légitimer des explications du social produites hors du champ scientifique» [Faath, 2013, p. 2].

Anche Bale [2007] ha evidenziato che la semplice menzione della parola “cospirazione” fa scattare un campanello d’allarme nella mente degli studiosi. Secondo l’autore, il pregiudizio fra gli accademici è talmente forte che essi, anche quando, durante le loro ricerche, casualmente scoprono prove evidenti di un complotto, spesso si sentono obbligati, per imbarazzo o per evitare critiche, a dichiarare ostentatamente di non credere in teorie cospirative e minimizzano il significato della cospirazione che hanno scoperto.

Harambam [2020] ha evidenziato che alcuni autori mettono in guardia contro i teorici della cospirazione, considerandoli seriamente pericolosi per le società democratiche²⁸, ma tali autori,

²⁷ Queste definizioni sono momentanee nel senso che sono utilizzate in questa parte iniziale della ricerca unicamente per una delimitazione approssimativa di concetti che sono ancora controversi.

²⁸ In quanto promuovrebbero la demonizzazione, la ricerca del capro espiatorio, i conflitti culturali, l’estremismo politico, la radicalizzazione, la violenza, il terrorismo.

sottolinea il sociologo, si basano su un ragionamento del tipo *pars pro toto*, per cui poiché *alcuni* teorici della cospirazione hanno determinate caratteristiche allora *tutti* i teorici della cospirazione le possiedono e *tutti* sono pertanto estremisti disturbati e pericolosi.

Le questioni denominative sono epistemologiche. A differenti definizioni del fenomeno osservato, a differenti caratteristiche astrattamente attribuite ad esso, a differenti punti di vista da cui il fenomeno si osserva corrispondono, ogni volta, risultati empirici che possono differire (e che non sono sempre raffrontabili) ed interpretazioni anche molto diverse.

Se si includono fra le teorie cospirative le credenze religiose e le convinzioni ideologiche in quanto tali, e le informazioni false o imprecise, si rischia di estendere eccessivamente l'ambito del cospirazionismo e, dunque, il numero dei teorici della cospirazione.

Se si classificano le teorie cospirative nell'ambito delle credenze bizzarre ed immotivate, si rischia di sottovalutare un fenomeno che potrebbe invece avere implicazioni sociopolitiche rilevanti.

Se poi, in sede di ricerca empirica non si individua, a monte, ciò che gli intervistati intendono per "cospirazione", si rischia di considerare teorici del complotto individui che utilizzano tale concetto attribuendogli un significato diverso da quello che esso ha per il ricercatore. Che, ad esempio, accordi, intese e attività di *lobbying* siano definiti come "cospirazioni" dipende da una questione denominativa (definizione di cospirazione e di *lobby*) che è tanto linguistico-semantica, e dunque culturale, quanto ontologica, e dunque epistemologica.

La questione è linguistico-semantica poiché usare questa o quella definizione ("accordo" o "traffico di influenza" in luogo di "complotto" o di "cospirazione"; "élite" o "lobby" in luogo di "gruppo segreto" o "cospiratori") può riguardare la sfera culturale o cognitiva di chi utilizza un'espressione piuttosto che un'altra. La denominazione di un accordo come "cospirazione" – termine che evoca scenari foschi [Goldberg, 2010²⁹] e assume essa stessa un significato negativo – da parte delle persone può derivare da un'imperfetta conoscenza o dalla totale sconoscenza di fenomeni cooperativi e/o competitivi che sono ordinari e persino banali nelle relazioni fra individui e fra gruppi sociali, economici o politici.

²⁹ Goldberg ha evidenziato che la sola menzione della parola "cospirazione" evoca scenari drammatici. Essa (intesa dall'autore come azione di due o più persone per infrangere la legge o come piano per commettere un atto illegale) evoca luoghi segreti, uomini disperati, azioni abominevoli.

Goldberg [2001] aveva in precedenza analizzato alcune teorie cospirative diffuse negli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale (la teoria sull'incidente di Roswell, ossia il presunto rinvenimento di una navicella spaziale aliena e di corpi di extraterrestri, le teorie sulla minaccia comunista, sull'ascesa dell'Anticristo, sull'assassinio di Kennedy, sugli ebrei contro i neri americani) ed aveva delineato taluni tratti riguardanti essenzialmente il modo in cui sono rappresentati i cospiratori: essi sono intesi non solo come gruppi, ma anche come individui; avrebbero un peculiare modo di agire, ossia in segreto e con qualsiasi mezzo, dal sotterfugio all'assassinio; il loro movente sarebbe la brama di potere e di ricchezza. Ad avviso dell'autore, nelle teorizzazioni cospirative manca il ricorso a fattori esplicativi degli eventi quali la causalità, le coincidenze, gli eventi fortuiti.

Diverso è il caso in cui si rilevi l'utilizzo di un linguaggio popolare da parte di chi appartiene al ceto intellettuale, da parte di scienziati e da parte di chi aspira a raccogliere consenso elettorale, come quegli attori politici, o aspiranti tali, che affermano di “parlare la lingua del popolo” e di voler rappresentare gli interessi popolari in contrapposizione a qualche oscura cabala dalla volontà maligna.

Nefes e Romero-Reche [2020] hanno evidenziato che definire l'espressione “teorie cospirative” non è una facile impresa e che buona parte dei problemi deriva dalla nozione di “cospirazione”. Secondo gli autori, per la sociologia – «a discipline that historically prided itself in being value-free» [ivi, p. 179] – le connotazioni valoriali implicite nell'espressione “teorie cospirative” pongono alcune sfide teoriche ed i sociologi affrontano tali sfide adottando quattro principali strategie definitorie.

La prima è semplicemente quella di non formulare nessuna definizione, dandola per scontata. La seconda strategia è quella di una definizione ostensiva, per cui non si definisce esplicitamente che cosa s'intende per “teoria cospirativa”, ma si rinvia a esempi popolari su cui si suppone che concordi la maggior parte dei lettori di saggi e libri su tali teorie. Questi due primi approcci implicano che l'analisi sociologica delle teorie della cospirazione rimarrebbe legata a ciò che una data società in un dato momento storico ritiene essere una “teoria della cospirazione”.

Una terza strategia è quella di fornire una definizione esplicita, accettando le sue connotazioni normative o cercando di escluderle secondo una prospettiva neutrale [Harambam, 2017]. In questo caso, evidenziano gli autori, si avrebbe una *working definition*, necessaria per la validazione di prospettive teoriche, per approcci metodologici e per risultati empirici; si tratterebbe di un passo essenziale verso conclusioni generali e comparazioni internazionali.

Infine, una quarta strategia consiste nella creazione di una nuova espressione che include almeno parzialmente definizioni preesistenti del fenomeno, ma esclude giudizi di valore, come nel caso delle espressioni *conspiracism*, *conspiracy narratives*, *conspiratorial distrust*. Tuttavia, secondo gli autori, l'utilizzo di nuove definizioni al solo scopo di evitare connotazioni spregiate può creare confusione concettuale, e, inoltre, una delle ragioni per lo studio delle teorie cospirative è di esaminare il valore di visioni negative e, eventualmente, di sfidarle.

L'analisi dei due sociologi si conclude con alcune notazioni metodologiche che è opportuno riportare. Secondo gli autori, le ricerche future sulle teorie cospirative dovrebbero superare i limiti fra metodi quantitativi e qualitativi, e ciò potrebbe consentire una comprensione più approfondita del fenomeno; un nuovo metodo di ricerca, quello degli esperimenti qualitativi, non ancora utilizzati, potrebbe consentire di comprendere l'influenza della partigianeria sulla percezione delle teorie cospirative; la sociologia della conoscenza, che esplora le fundamenta

sociali di idee e credenze, può aiutare ad analizzare le origini sociali del pensiero cospirativo in contesti differenti. Infine, secondo Nefes e Romero-Reche, i futuri lavori sociologici dovrebbero superare sia l'approccio cosiddetto classico allo studio delle teorie cospirative (basato sulla patologizzazione) sia l'approccio cosiddetto moderno o culturalista (che interpreta le teorie cospirative come un tentativo razionale di comprendere la realtà sociale) poiché il primo riduce tali teorie alla (sola) paranoia politica ed il secondo non enfatizza sufficientemente gli impatti dannosi che tali teorie possono avere.

Giry e Tika [2020] ritengono possibile fornire una definizione consensuale, dal punto di vista della scienza della politica, sulle caratteristiche chiave delle teorie del complotto, nonostante i diversi approcci, metodologie e scoperte. Una teoria cospirativa, a loro avviso, è innanzitutto una *visione del mondo* basata sul timore di cospirazioni che si teme siano reali, ma che non sono ancora state dimostrate o sono impossibili da dimostrare o immaginate; in tale visione, l'idea di una cospirazione è, se non onnipresente, eccessiva e mai messa in discussione. Si tratterebbe quindi di una (specifica) *teoria del potere*, in cui complotti, segretezza e dissimulazione giocano un ruolo decisivo. Si tratterebbe, ancora, di una teorizzazione in cui è centrale ed immancabile l'esistenza di un gruppo potente e segreto che svolge attività altrettanto segrete, oltre che dannose, contro una maggioranza innocente e minacciata, una teorizzazione che implica una visione dualistica (noi/loro; il bene/il male) dei rapporti politici. Infine, le teorie cospirative sono deterministiche, per cui mai nulla accade fortuitamente e le connessioni fra gli eventi sono necessariamente causali.

Tutto ciò, aggiungono i due politologi, non significa che cospirazioni reali – «commonly defined as the illegal and secret action of a small group of people to do something bad or harmful to other people or to take over the power» [ivi, p. 202] – non esistono, ma che il teorico della cospirazione *non è* una persona che semplicemente accetta la veridicità di alcune specifiche cospirazioni³⁰, *ma è* una persona con uno specifico approccio metodologico e con una serie di priorità: per queste persone, cioè, la credenza in teorie del complotto esprime (non la paura, la denuncia o la fede in determinate e specifiche cospirazioni, ma) una visione politica del mondo in cui è stabilmente centrale l'idea per cui il potere, in sé, è cospirativo (ossia esso è tipicamente segretezza, patto occulto, finzione).

Secondo Giry e Tika, vi sono due tendenze che, nello studio politologico delle teorie della cospirazione, andrebbero evitate: da un lato, la tendenza ad espandere eccessivamente la portata e l'uso della “teoria del complotto” (tendenza che si manifesterebbe negli approcci paranoicizzanti); dall'altro, la tendenza ad una sorta di negazionismo, per cui le teorie del

³⁰ Poiché, evidenziano Giry e Tika, tutti siamo inclini ad approvare una teoria cospirativa, se un teorico della cospirazione è una persona che crede in una singola teoria, allora o siamo tutti cospirazionisti oppure non lo è nessuno.

complotto (non esisterebbero, ma) sarebbero unicamente un concetto creato dai soggetti “dominanti” per screditare movimenti di sinistra ed anticapitalisti.

Uscinski [2019b], ha affermato:

«Skewing the definitions biases all findings. We have therefore agreed to a broad neutral definition of *conspiracy theories* that should not bias our discussion. [...] We define *conspiracy* a secret arrangement between two or more actors to usurp political or economic power, violate established rights, hoard vital secrets, or unlawfully alter government institution to benefits themselves at the expense of the common goods. Known conspiracies include Watergate and the Tuskegee Experiments. Our definition refers to plots that typically go beyond criminal conspiracies, such as plans to knock over the local 7/11 or a scheme to kill gransma for the inheritance [...] *Conspiracy theories* refers to an explanation of past, ongoing, or future events or circumstances that cites as a main casual factor a small group of powerful persons, the conspirators, acting in secret for their own benefits and against the common good» [ivi, p. 47 e s.].

Questo riferimento consente di evidenziare che in letteratura si rinviene innanzitutto una linea di confine fra “cospirazioni criminali” ed “altre cospirazioni”³¹.

Si può essere tentati di disinteressarsi delle teorie relative alle cospirazioni criminali e di interessarsi unicamente di ciò che resta, ossia delle teorie relative a cospirazioni prive di rilievo penale, ma il cui studio appare rilevante sotto il profilo antropologico, psicologico, sociologico e politologico. Tuttavia, la limitazione degli studi accademici alle teorie cospirative che si riferiscono a cospirazioni “non criminali” finisce per ridurre e relativizzare tali studi a ciò che ciascun ordinamento giuridico non criminalizza. Si tratta di un limite che i teorici della cospirazione non si pongono e, pertanto, accoglierlo significherebbe rinunciare ad analizzare una parte delle loro ipotesi ed argomentazioni.

La letteratura si è molto concentrata sui derivati della parola “cospirazione” (o complotto), ossia sui contenuti (narrazioni) delle teorie cospirative, sulla loro veridicità o falsità, sulle persone che sostengono tali teorie, sui loro atteggiamenti e sulla loro psicologia (teorici della cospirazione), sul rapporto fra le narrazioni cospirative e le narrazioni “ufficiali” (carattere oppositivo delle ipotesi cospirative). Minore è stata l’attenzione sul *concetto di cospirazione*, dato per scontato o riferito alle cospirazioni politiche o puramente letterarie (come per Girardet, 1986).

³¹ Tale confine non esiste come dato di fatto nella realtà, ma è dettato da specifiche istituzioni (gli ordinamenti giuridici) proprie di ciascun sistema sociopolitico.

Quanto alla qualificazione di una teoria come cospirativa, Hall [2006] ha evidenziato che tale qualificazione è un esercizio di potere e chi appone tale etichetta sta suggerendo di possedere la giusta o corretta conoscenza degli eventi. Secondo l'autore³², senza una chiara definizione di cosa sia una teoria cospirativa e del perché essa dovrebbe essere ignorata, l'accusa di essere un teorico della cospirazione può essere rivolta a chiunque sfidi un modo «verified and sanctioned» di interpretare gli eventi [ivi, p. 209].

Uscinski [2018b] ha evidenziato che alcuni autori³³ si riferiscono alle teorie cospirative come miti, false credenze, *misinformation* e *rumor*. E certamente alcune narrazioni cospirative appaiono fiabesche, come quella per cui un gruppo di ibridi fra umani ed esseri con aspetto da rettile governerebbe il mondo segretamente [loxley.6, 2019]. Talune narrazioni contengono asserzioni che di per sé appaiono implausibili, come quella secondo cui Bill Gates vorrebbe ridurre la popolazione mondiale sterilizzando le persone con i vaccini [Facta, 2020a] o quella per cui la pandemia di Covid-19 sarebbe stata organizzata da Bill Gates, George Soros, aziende farmaceutiche e fondi di investimento [Facta, 2021]. Perciò non sorprende l'orientamento scettico di taluni studiosi verso le teorie cospirative³⁴ né che ci si interroghi su quali siano le somiglianze, le differenze ed i nessi fra le teorie cospirative e le cosiddette *fake news* (v. par. 3.1).

Tuttavia, a fini definatori generali, la questione della veridicità o meno (o in che misura) del contenuto delle narrazioni cospirative non dovrebbe essere presa in considerazione. Tale questione, infatti, non rileva in termini di “elemento necessario e sufficiente”, ma riguarda eventualmente la valutazione, peraltro spesso *a posteriori*, di questa o di quella narrazione, la quale tuttavia è e resta “cospirativa” a prescindere dalla validazione o meno dei suoi contenuti da parte di terzi. Infatti, quando si teorizza l'esistenza di una cospirazione, si sta semplicemente proponendo una ipotesi di uno specifico tipo – ossia che esiste una cospirazione, la quale causa uno o più eventi – e tale ipotesi interpretativa è e resta incentrata su una cospirazione a prescindere dalla verifica della sua attendibilità, ossia tanto se l'ipotesi risultasse vera (cospirazione dimostrata) quanto se essa risultasse falsa (cospirazione indimostrata) o parzialmente vera/falsa.

Questo approccio è neutralizzante e consente intanto di porre una prima linea di demarcazione fra le ipotesi cospirative in quanto tali (che possono essere tanto “vere” quanto

³² Hall partiva dal caso del giornalista Gary Webb il quale, nel 1996, aveva pubblicato i risultati di una sua inchiesta secondo cui la Cia finanziava i Contras ostili al governo sandinista del Nicaragua tramite profitti derivati dalla vendita di cocaina nel Nord America. Le conclusioni di Webb furono considerate infondate dai principali *mass media* e, dato l'ampio consenso che esse avevano ricevuto da parte della comunità afroamericana, quest'ultima fu dipinta come una comunità di creduloni sostenitori di una teoria cospirativa, tema su cui si è soffermata l'analisi di Hall.

³³ A questo proposito, Uscinski cita Berinsky [2015], Nyhan, Reifler e Peter [2013], Lewandowsky *et al.* [2012].

³⁴ Su tale orientamento può incidere, inoltre, il peso di esperienze personali vissute dagli studiosi con persone e gruppi fautori di teorizzazioni cospirative. Si veda, a tal proposito, quanto raccontato da Lewandowsky [2019].

“false”) e le cosiddette *fake news* (che possono riguardare cospirazioni oppure no). In secondo luogo, esso consente di evitare di stigmatizzare *a priori*, definendole false o risibili, talune “ipotesi di complotto” che invece possono essere meritevoli di approfondimento [Bale, 2007].

Si consideri che la qualificazione di un’ipotesi come cospirativa, dato il carico semantico di oscurità e di malessere che la parola “cospirazione” reca con sé, è utilizzabile strumentalmente per screditare le altrui opinioni e gli avversari. Ciò è accaduto, in passato, persino con ipotesi cospirative che si sono rivelate vere, come il caso Watergate. In quell’occasione, la Casa Bianca tentò di screditare i giornalisti del Washington Post, accusandoli di diffondere teorie cospirative [Byford, 2011]. In seguito, però, i sospetti dei giornalisti si rivelarono fondati e il caso Watergate è divenuto emblematico sia della reale esistenza di cospirazioni politiche sia dei rischi che si corrono a proporre “ipotesi di complotto”, soprattutto in termini reputazionali.

D’altra parte, di recente, è stato asserito [Wagner-Egger *et al.*, 2019] che un’ipotesi cospirativa deve essere considerata falsa fino a quando non è provata, secondo l’assunto per cui nella scienza «what is not currently proved has to be considered as false» [ivi, p. 54].

Vari autori, invece, hanno proposto categorizzazioni in cui la veridicità o falsità delle teorie cospirative non viene specificatamente in luce ai fini definitivi. Ci si riferisce, in particolare, a Stone, Fenster, Keeley, Bale, Knight, Sunstein e Vermeule, Taïeb, Byford, Dentith, Uscinski e Parent, Harambam, Smallpage e colleghi, Drochon e Walter³⁵.

Su alcuni autori è opportuno soffermarsi, poiché le loro elaborazioni teoriche suggeriscono spunti per un avanzamento nel tentativo che qui si sta compiendo di individuare definizioni che

³⁵ Secondo Fenster [1999], le teorie della cospirazione esprimono la convinzione che un individuo o un gruppo segreto e onnipotente controlla segretamente l’ordine politico e sociale. Inoltre, secondo questo autore, sebbene non possa esistere *la* cospirazione come entità totalizzante, di converso possono certamente esistere concentrazioni di potere costruite tramite connessioni economiche e sociali fra gruppi elitari.

Sunstein e Vermeule [2009] definiscono una teoria cospirativa come un tentativo di spiegare un evento o una prassi riferendoli alla macchinazione di persone potenti che tentano di occultare il proprio ruolo. Gli autori, pur non sottacendo che le cospirazioni possono anche riguardare persone non particolarmente potenti (amici, vicini di casa, colleghi, membri della famiglia, etc.), si concentrano sulle teorie cospirative riguardanti i pubblici poteri.

Per Taïeb [2010] si può identificare un “atteggiamento cospirativo” quando un discorso postula che il corso della Storia e i suoi eventi significativi siano uniformemente causati dall’azione segreta di un piccolo gruppo di persone che vogliono realizzare un progetto di controllo e di dominio della popolazione.

Byford [2011], partendo dall’etimologia di cospirazione (dal latino *conspirare*, respirare insieme), ha affermato: «it signifies the joining together of two or more individuals and their acting in collusion to achieve a desired outcome. Phrases such as ‘conspiracy to commit genocide’ are enshrined in legal systems around the world and refer to offence involving an arrangement or a joint endeavour to perpetrate a crime. In the broadest sense, therefore, a conspiracy theory would be an explanation, either speculative or evidence-based, which attributes the causes of an event to a conspiracy or a plot (Keeley, 1999, Basham, 2003)» [ivi, p. 20 e s.].

Uscinski e Parent [2014] intendono per teoria cospirativa una spiegazione di eventi storici, attuali o futuri che riferisce come principale fattore causale un piccolo gruppo di persone potenti (i cospiratori) i quali agiscono in segreto per il proprio interesse e contro il bene comune.

Smallpage e colleghi [2020] intendono le teorie cospirative come «a proposed explanation of events or circumstances (past, present or future) which cites as the primary cause a conspiracy» [ivi, p. 420].

Secondo Drochon e Walter [2020], che a loro volta seguono Smallpage e colleghi [2020], una teoria cospirativa è tale quando ritiene una cospirazione la causa primaria di eventi o circostanze passate, presenti o future. Secondo gli autori le teorie cospirative possono essere vere o false e, nella maggior parte dei casi, contraddicono le asserzioni delle autorità epistemiche.

siano assiologicamente neutrali ed utilizzabili in sede empirica a prescindere dall'approccio del ricercatore. Se, infatti, non è possibile pretendere l'adozione un'unica metodologia, comune a tutte le discipline, tuttavia l'esistenza di preconcetti (anche in ambito scientifico) sulle teorie cospirative costituisce da un lato un ostacolo alle ricerche (che diventano difficilmente comparabili) e crea, dall'altro, il rischio che esse vengano strumentalizzate o per legittimare visioni positive del cospirazionismo in generale o per delegittimarlo *in toto*.

Nel 1989, Deborah Stone ha proposto una tipizzazione delle *casual stories* o *casual theories*, ossia di narrazioni che hanno lo scopo di dimostrare – secondo una spiegazione rigidamente causalistica – sia *come* alcuni gruppi danneggiano altri gruppi (aspetto empirico) sia di *chi* è la colpa e su *chi* occorre dunque intervenire (aspetto morale e normativo).

Le teorie causali:

«if they are successful, do more than convincingly demonstrate the possibility of human control over bad conditions» [*ivi*, p. 295].

Secondo l'autrice, le asserzioni delle teorie causali hanno maggiori probabilità di avere successo «that is, become the dominant belief and guiding assumption for policy makers» [*ivi*, p. 294] a determinate condizioni: se i sostenitori della teoria hanno visibilità, accesso ai *media* e posizioni di rilievo; se la teoria s'accorda con valori culturali diffusi e profondamente radicati; se la teoria in qualche modo cattura o risponde ad un *national mood*; se le prescrizioni implicite della teoria non comportano una radicale redistribuzione di potere o ricchezza. Inoltre, due importanti elementi condizionanti il successo delle teorie causali sono diritto e scienza.

Le teorie causali possono svolgere diverse «political functions» [*ibidem*]: possono sia mettere in discussione sia proteggere un ordine sociale esistente; possono attribuire responsabilità ad alcuni attori politici, bloccare un'attività, compensare le vittime o infliggere punizioni; possono legittimare attori politici in quanto risolutori («fixers») del problema; possono stabilire nuove alleanze politiche fra chi si trovi nella situazione di vittima dell'agente causale.

Fra le *casual theories*, la politologa ha inserito le *conspiracies stories*, con ciò intendendo quelle narrazioni in cui l'argomentazione centrale è che «problems are the result of deliberate but concealed human action» [*ivi*, p. 285]. Le storie causali, ad avviso dell'autrice, non sono giuste o sbagliate o reciprocamente escludentesi, ma *esistono* nella competizione politica e sono importanti per la trasformazione di una situazione sociale in problema, per l'impostazione dell'agenda politica e per la formulazione e la selezione di risposte politiche. Le esplicazioni cospirative non sono le uniche teorie causali, intenzionali e finalizzate. Nello stesso sottotipo, infatti, si possono far rientrare accordi di altro genere come, ad esempio, quelli che prevedono

programmi bellici o politici o d'impresa o altro, ma l'esplicazione cospirativa si distingue da quelle dello stesso sottotipo perché è fermamente incentrata sull'esistenza di una cospirazione.

Keeley [1999] ha rimarcato che «there is nothing straightforwardly analytic that allows us to distinguish between good and bad conspiracy theories» [ivi, p. 126], asserendo che una teoria della cospirazione è, essenzialmente, una proposta esplicativa di uno o più eventi storici *in base alla quale* un piccolo gruppo di soggetti (i cospiratori) agisce in segreto e tale loro agire è ritenuto causalmente significativo. Secondo Keeley, si parla di “teoria” proprio perché viene proposta una spiegazione, si offrono delle “ragioni” e, inoltre, in essa si afferma non che i cospiratori possono tutto, ma che giocano un ruolo centrale (pivotal) affinché l'evento si realizzi³⁶. La definizione di Keeley è dunque incentrata sul rinvio che le teorie cospirative fanno al ruolo centrale, per quanto non necessariamente determinante, ricoperto dai presunti cospiratori nella realizzazione di uno o più eventi.

Bale [2007] ha asserito che si è in presenza di una cospirazione ogni qual volta si osserva il tentativo di alcuni di pianificare ed agire segretamente per perseguire vantaggi³⁷, e pertanto, ad esempio, ogni volta che i funzionari di una società pianificano una strategia di *marketing*, essi stanno “cospirando”³⁸; ogni giorno, quindi, si verificano migliaia di cospirazioni³⁹.

Dentith [2014] ha affermato che:

³⁶ Sul ruolo *pivotal* giocato da alcuni gruppi di interesse nel *policy making* si vedano Capano, Lizzi e Pritoni [2014].

³⁷ Scrive Bale: «At the most basic level, all the efforts of individuals to plan in private and initiate secret actions for their own perceived mutual benefit – in so far as these are intentionally withheld from outsiders and require the maintenance of secrecy for their success – are conspiracies» [ivi, p. 54].

³⁸ Anche Taguieff [2006] ha evidenziato che il sospetto dell'esistenza di un complotto può riguardare tutte le forme dell'interazione umana che, per quanto banali, creino vittime o perdenti: dal commercio all'industria alla politica.

³⁹ Scrive Bale: «Thus, every time officers of a company participate in a board meeting to plan a marketing strategy they are ‘conspiring’, and in this sense there are thousands of conspiracies occurring every single day» [ivi, p. 54].

Bale ha proposto alcuni criteri distintivi fra le “teorie della cospirazione” e lo studio delle cospirazioni reali. Egli è partito dall'affermazione che per decenni gli studiosi della politica hanno orientato la propria attenzione su alcuni temi (struttura e funzionamento delle burocrazie, schemi di voto e risultati elettorali, procedure ed attività parlamentari, organizzazione di partiti e di fazioni politiche e simili), mentre pochissimi autori si sono interessati al tema generale delle “cospirazioni politiche”. Soltanto la letteratura accademica specializzata in argomenti particolari – come spionaggio, azioni sotto copertura, corruzione politica, crimine organizzato, terrorismo e guerra rivoluzionaria – ha toccato le attività politiche clandestine o segrete, e probabilmente perché queste ultime non potevano essere ignorate nel trattare i succitati argomenti. Ad avviso dell'autore, le cospirazioni reali non possono essere ignorate dagli studiosi, dato il peso che esse hanno avuto in passato e che possono avere in futuro.

Secondo Bale, gli studiosi si sono talora affrettati a negare l'esistenza di cospirazioni reali e non hanno fatto alcuno sforzo per indagarle, perché esse sono al di fuori del loro ambito di conoscenza o di esperienza oppure perché sfidano le loro concezioni di come funziona il mondo. L'autore cita alcuni casi di cospirazioni reali, come il caso della P2 di Licio Gelli in Italia e quello degli Afrikaner Broederbond in Sudafrica, organizzazioni che, a suo dire, non sarebbero state studiate accuratamente dagli accademici. Egli mette anche in guardia dal dimenticare o sminuire la realtà storica di attività segrete o sotto copertura svolte da entità come la polizia politica di alcuni Stati, le avanguardie dei partiti nelle rivoluzioni (in Russia, nella Germania nazista, in Cina) o dal negare che potenti servizi di *intelligence* come la Cia o il Kgb hanno fomentato colpi di stato o sono intervenuti negli affari interni di altri Paesi durante la Guerra Fredda.

«The most minimal conception of what counts as a ‘conspiracy theory’ is that it is a theory about a conspiracy: conspiracy theories posit that some conspiracy explains the occurrence of an event» [ivi, p. 23]⁴⁰.

L'autore ha individuato tre condizioni che a suo avviso sono necessarie e sufficienti per definire un'attività cospirativa (cospirazione): 1) esiste o è esistito un gruppo di agenti con un piano; 2) tali agenti tentano di celare la propria attività all'esterno; 3) tali agenti hanno un fine e non importa quale sia tale fine («What is important here is that the conspirators desire some end, not the end in itself», *ivi*, p. 24).

Harambam [2017] definisce le teorie cospirative come «explanations of social phenomena involving the secret actions of some people trying to bring about a certain desired outcome» [ivi, p. 4] ed afferma che «we should write about conspiracies theories in ways that leave normative judgement to the reader and not weave them into our texts» [ivi, p. 25]. L'autore insiste sul fatto che la sociologia non ha bisogno di prendere posizione, di dire che cosa è vero o giusto, ma «we ought to make sure that the best available truth – whatever we define as best – will prevail» [ivi, p. 273].

Dovrebbe essere evidente, a questo punto, che la definizione della parola d'origine (cospirazione o complotto) “guida” ogni vocabolo o espressione che da essa deriva ed essa è dunque la prima sulla quale occorrono alcune puntualizzazioni.

Boltanski [2012] s'è interrogato su cosa s'intenda per “complotto” ed ha analizzato criticamente la definizione datane da Knight [2003], secondo il quale:

«A straightforward definition of a conspiracy is when a small group of powerful people combine together in secret to plan and carry out an illegal or improper action, particularly one that alters the course of events» [Knight, 2003, p. 15].

I rilievi critici di Boltanski si sono incentrati sulla dimensione (necessariamente piccola?) del gruppo dei cospiratori, sulla loro natura (umana o no?), sulla loro potenza (individuale o collettiva?), sulla segretezza (esplicita o tacita?), sul coordinamento (esplicito o tacito?), sulla pianificazione (è necessariamente l'unica forma di azione dei cospiratori?), sulle intenzioni (rilevano solamente se l'obiettivo è raggiunto oppure no?), sull'illegalità (secondo quale punto di vista?) o scorrettezza (la nefandezza caratterizza sempre un complotto o esistono complotti benevoli o giustificabili?), sugli effetti rispetto al corso degli eventi (è necessario che gli effetti desiderati si producano, perché possa parlarsi di cospirazione?).

⁴⁰ Tale definizione di cospirazione, tuttavia, non consente di distinguere il piano di alcuni per rovesciare un governo dal piano di un gruppo di ragazzi che preparano una festa a sorpresa per un loro amico o che organizzano un incontro fra un amico e la ragazza che gli piace e alla quale lui non riesce ad avvicinarsi (ciò che porterebbe alla categorizzazione di “cospirazioni buone”). Inoltre, una definizione così basilare di cospirazione è talmente estensiva che qualsiasi attività di gruppi umani dovrebbe essere considerata cospirativa, che qualsiasi ipotesi su tali attività sarebbe un'ipotesi cospirativa e che, in definitiva, che tutti saremmo teorici della cospirazione.

Lo stesso Knight [2003] evidenziava i limiti della propria definizione. Egli si riferiva, in particolare, ai concetti di illegalità e di scorrettezza (le azioni dei servizi segreti, ad esempio, sono o non sono cospirazioni?), alle intenzioni dei cospiratori (intese come consapevolezza degli effetti ottenibili e come adozione conscia di determinati comportamenti/azioni). L'autore sottolineava che «coming up with a label for the phenomenon actually invents the phenomenon itself» [ivi, p. 17] e che ciò che rende particolarmente sfidante lo studio storico delle teorie cospirative è che «determining what constitutes the phenomenon has become part of the phenomenon itself» [ibidem].

Quest'ultima notazione di Knight evidenzia, in effetti, che il “problema definitorio” risente fortemente sia dei giudizi di valore attivi (consapevolmente o meno) in chi ricerca una definizione in questo ambito sia del portato storicamente negativo delle parole “cospirazione”, “complotto” e, ancor più, “congiura”.

A maggior ragione, pertanto, si comprende che ogni argomentazione sulle teorie cospirative dipende in primo luogo da cosa s'intende per “cospirazione” e che dunque su tale concetto è assolutamente necessario soffermarsi onde delinearne, in quanto categoria analitica basilare, limiti e possibilità.

I termini “cospirazione”, “complotto”, “congiura” sono carichi di significati implicanti un disvalore che altri termini più neutrali o ampi – come “accordo”, “intesa”, “convenzione”, “patto” – non hanno. Inoltre, generalmente, quando si parla di complotti o cospirazioni⁴¹, si tende a pensare unicamente ai “grandi” complotti, per lo più politici e capaci di suscitare intenso interesse ed accesi dibattiti. Però, così ragionando, si rischia di dimenticare e di lasciare in sordina cospirazioni effettive e meno appariscenti, ma non necessariamente di minore interesse pubblico. Si rischia di dimenticare, cioè, che le cospirazioni sono, per utilizzare altri termini, accordi riservati (leciti o illeciti che siano) fra persone o fra gruppi e che possono incidere sulla realtà sia individuale sia sociale.

Gli accordi riservati fra individui o gruppi, con conseguenze (prevedibili, imprevedibili, desiderate o meno) sul piano sociale ed economico, sono fenomeni del tutto reali, in grado di

⁴¹ In questa sede si ritiene che i termini “cospirazione”, “complotto” e “congiura”, pur se aventi diverse origini etimologiche [Campi, 2016], possano essere utilizzati come sinonimi, per indicare, quindi, sia cospirazioni *prima facie* poco plausibili (come quella sui Rettigliani) sia presunte cospirazioni su cui è opportuno prestare attenzione. Ciò fermo restando che molto dipende pur sempre dal punto di vista dell'osservatore, giacché il carattere immaginario o realistico delle ipotesi cospirative può essere effettivamente accertato solamente *a posteriori*. Tale carattere può al limite essere utilizzato per classificare le teorie cospirative secondo un *continuum* che va da quelle che appaiono poco plausibili a quelle che non lo appaiono (v. par. 1.3 e Tav. 1.3).

Qui si ritiene preferibile utilizzare il termine “cospirazione” sia perché è meno evocativo rispetto a “congiura” (che è di epoca più tarda e, soprattutto, richiama eventi sanguinari) sia perché il termine “complotto” ha alcuni derivati che possono essere equivoci (la parola complottista, ad esempio, rischia di essere confusa con “cospiratore”).

Anche altri termini, come “dietrologia” e “retroscenismo”, sono utilizzati per indicare l'atteggiamento di chi immagina l'esistenza di attività occulte al di là della realtà apparente, specialmente di quella politica, ma essi, in questa trattazione, non saranno utilizzati.

generare dissenso nell'opinione pubblica o danni agli interessi di individui, gruppi o collettività su cui si produrranno gli effetti di quegli accordi. Si pensi alle intese fra gruppi economici [Baker e Faulkner, 1993] o all'attività di gruppi di interesse e di pressione in seno a processi decisionali pubblici [Wright Mills, 1956; Dahl, 1961; Sunstein, 1985; Rush, 1994; Capano, Lizzi e Pritoni, 2014; Di Majo, 2016; Carloni, 2009, 2017].

Nel 2012, il costituzionalista Michele Ains ha sollevato il problema dei privilegi goduti in Italia da varie "corporazioni" e di ciò che egli ne vede come conseguenze: il blocco dell'ascensore sociale, la bassa crescita economica, la crisi di fiducia verso le istituzioni e la crisi di legalità.

Più di cinquant'anni fa, Pasquino [1972] avvertiva:

«la china sulla quale scivola un sistema in cui i gruppi non partitici organizzati emergano come dominanti e al cui interno si costituiscano oligarchie di potere è la china della non-rappresentatività, dell'irresponsabilità e della chiusura all'articolazione delle domande provenienti dalla società» [ivi, p. 183].

Ancora, ormai più di un decennio fa, Morlino [2009] evidenziava:

«Il neo-corporativismo, caratterizzato da accordi stabili e network più o meno sviluppati di sindacati ed altri tipi di associazioni di interesse e comitati di intermediazione di interessi, è anche un'ancora potenzialmente molto forte. In questo caso, nessuna specifica istituzione formale crea l'effetto vincolante imposto dall'alto, ma è il risultato indiretto degli accordi implementati dalle associazioni che possono anche essere deboli a livello organizzativo, anche se mantengono sempre un ruolo principale nei settori specifici della società dove sono attive. Le conseguenze principali di questo è la possibilità di incapsulare conflitti, proteste ed un possibile processo di delegittimazione» [ivi, p. 5].

Questi sintetici rinvii ad una letteratura che nemmeno con enormi sforzi di fantasia riusciremmo a qualificare come cospirativa consentono di meglio comprendere la necessità di rilevare da un lato la pervasività dei "fenomeni convenzionali", dai quali non è metodologicamente corretto escludere aprioristicamente quelli cospirativi, e, dall'altro, l'allarme che alcuni di essi possono generare in individui, gruppi e organizzazioni, private e pubbliche.

Si comprende altresì che i timori e la diffidenza in chi è o si sente escluso dal controllo della propria esistenza e da processi decisionali che lo riguardano non possono essere considerati patologici in sé e per sé. La minaccia, infatti, può essere percepita come derivante dalle posizioni di dominio occupate da gruppi portatori di interessi confliggenti con i propri. In questi casi può verificarsi l'adesione a narrazioni cospirative, le quali, almeno per quanto riguarda i

“comuni” cittadini, sono più semplici da comprendere rispetto alle complesse esplicazioni socio-politologiche o storiche o economiche. Del resto, come si vedrà (v. cap. 4), l’adesione a esplicazioni cospirative non è limitata ai “comuni” cittadini.

Le teorie cospirative, evidenzia Campi [2020], hanno:

«spesso una genesi spontanea e un’origine dal basso: nascono cioè come risposta credibile o verosimile ad un bisogno effettivo di conoscenza [...] sono la chiave d’accesso al mondo reale che molti – senza alcun bisogno di essere indottrinati dall’alto o sedotti dalla propaganda – ritengono la più autentica e veritiera per il semplice fatto di vedersi offrire, attraverso esse, una interpretazione causale, semplice e diretta, di fatti complessi e altrimenti inspiegabili, anche quando tale interpretazione non è altro che la razionalizzazione di preconcetti, giudizi e fantasie già esistenti e radicati» [ivi, p. 181 e s.].

L’ipotesi sulla genesi *bottom up* delle teorie cospirative non esclude, tuttavia, che sia possibile ipotizzare il tentativo, da parte di alcuni attori politici ed economici, di strumentalizzare le paure, i risentimenti, i pregiudizi, l’inesatta conoscenza dei fenomeni aggregativi o associativi da parte delle persone. D’altra parte, l’operare del modello *follow-the-leader* per la diffusione delle teorie cospirative [DeWitt, Atkinson e Wegner, 2019; v. par. 3.2] consente di presupporre anche una genesi *top down*, anche da parte di attori politici, come evidenziato da Varasano [2016]:

«Nell’agone politico, in particolare, gridare al complotto diventa una benefica autoassoluzione. Invocare una inafferrabile cospirazione – preferibilmente da parte di una potenza straniera – è la miglior difesa, è il più spendibile argomento retorico per mascherare i propri limiti, è la migliore uscita di sicurezza per non dare o non cercare spiegazioni» [ivi, p. 222].

L’utilità autoassolutoria del ricorso a teorie cospirative – ai nemici che causano i problemi – si rinviene non solo fra attori politici e pubblici, ma anche nella vita quotidiana. Inoltre, quando le persone non riescono a comprendere o ad accettare⁴² le specifiche cause e concause delle proprie paure, del proprio malessere, di una situazione di difficoltà personale o comune con altri, è possibile che esse si facciano ingannare da imbonitori senza scrupoli e che divengano manipolabili in termini sia commerciali sia politici tramite narrazioni di tipo cospirativo.

La “costellazione” dei cospirazionisti, del resto, non costituisce un *unicum* compatto. È opportuno, invece, distinguere fra i teorici del complotto, comprendere in quale posizione della costellazione essi si collocano. Può trattarsi di persone che hanno timori su di sé e sui propri

⁴² Nel comune senso di “farsene una ragione”, di comprendere che una certa dose di impotenza sugli eventi che ci riguardano è nell’ordine delle cose, che nessun essere umano (cospiratore o vittima che sia) è in grado di controllare tutti gli eventi.

cari, di persone che soffrono di problemi psichici, di persone che strumentalmente o per fini meramente professionali diffondono o supportano narrazioni cospirative (v. par. 4.3).

L'ideazione complottista è tendenzialmente semplificatrice e schematica: Taguieff [2006] ha sottolineato che, ad esempio, di fronte ai supposti pericoli degli organismi geneticamente modificati, l'immaginario complottista pone la domanda "A vantaggio di chi va il crimine?", che la risposta standardizzata è "Alle multinazionali", protagoniste della mondializzazione liberale, e che l'accusa diviene quella di voler instaurare un Nuovo Ordine Mondiale, di essere dei manipolatori, dei cospiratori, appartenenti a società come la Trilaterale, il Council of Foreign Relations, il gruppo Bilderberg, il B'nai B'rith, gli Skull and Bones. Tali enti, osserva Taguieff, sono ben poco segreti, ma va qui sottolineato che probabilmente alla maggior parte delle persone sfugge la conoscenza dei fini di tali organizzazioni, così come il loro operato sfugge ad un diretto controllo democratico. Pertanto, la richiesta di conoscenza e di trasparenza sulle attività di tali organizzazioni (o di altre dello stesso genere) non può di per sé essere considerata irrazionale né etichettata, sbrigativamente o magari spregiativamente, come "complottistica".

In definitiva, non si può negare che accordi, intese, patti e cospirazioni fra individui e gruppi esistano e possano avere conseguenze che altri soggetti reputano dannose, ed anzi, in ogni contesto sociale, economico e politico, questa potrebbe essere considerata la regola piuttosto che l'eccezione.

Non si può parimenti negare che i processi decisionali presentino opacità che, di per sé, creano incertezze se non sospetti. Guerra [2019] ha ad esempio osservato, con riferimento ad attori e dinamiche del processo decisionale europeo attuato dopo la crisi del 2008, che:

«In più, i Parlamenti hanno dovuto far fronte anche all'espansione dei poteri e all'emersione del volto tecnocratico di *non majoritarian institutions politically disembedded* quali la BCE e la Commissione e, nei casi in cui sussista il rischio d'insolvenza, all'intrusione del FMI in base al nuovo regime di rigorosa e stretta condizionalità introdotto sulla base del modello neoliberale del *Washington Consensus*. [...]

Il clima di segretezza entro cui i Governi hanno assunto decisioni cruciali per il futuro dell'euro, nel corso di vertici straordinari e di negoziazioni informali dal carattere quasi «privato», condotte a «porte chiuse», ha determinato uno spiazzamento delle dinamiche delle democrazie costituzionali dei Paesi membri. Si pensi, ad esempio, agli *Eurosummit* e agli incontri tra i Ministri dell'Eurogruppo, entrambi spesso preceduti dai *meeting* tra i membri più influenti del Consiglio europeo, tra cui spiccano quelli organizzati dal direttorio franco-tedesco.

I Parlamenti, infatti, non hanno potuto far altro che rassegnarsi, prendendo atto di quanto deciso dai rispettivi Governi in sede europea e internazionale, sicché si è ingenerata l'impressione che *«those who deliberate has become decoupled from those who decide»*. Soprattutto, tale *modus operandi*, imperniato su un *«pronounced discretionary decision making»* ad opera degli Esecutivi, ha finito per soppiantare i conflitti sociali, se non di classe, che la crisi economico-finanziaria aveva fatto emergere, con la diplomazia, aggravando così la tenuta dei sempre più deboli meccanismi di legittimazione su cui si fondano le democrazie nazionali e, di riflesso, l'intera Ue, proiettando sullo sfondo l'immagine di uno scontro tra *«the European ensemble of state apparatuses»*, da un lato, e la democrazia rappresentativa, dall'altro» [ivi, p. 5 e s.; p. 14 e s.].

Non ci si può stupire se gli individui, i gruppi e le collettività – destinatarie, direttamente o indirettamente, di proposte o di decisioni che sono o sono percepite in contrasto con i propri interessi o alle quali non hanno in alcun modo potuto partecipare – si pongano interrogativi e cerchino risposte, le quali talora sono offerte da teorici professionisti della cospirazione o da attori politici che utilizzano le teorie cospirative per attirare o per mantenere attenzione e consenso.

Queste considerazioni consentono di svolgere immediatamente una riflessione: le cospirazioni esistono e riguardano vari ambiti della vita sociale, da quello della famiglia a quello dello Stato, e le teorie sulle cospirazioni possono essere intese anche come studi, analisi e riflessioni su questi “oggetti” (le cospirazioni).

Nella presente ricerca, s'intende mantenere fermo il *focus* sulle ipotesi cospirative come teorie causali intenzionali e finalizzate [Stone, 1989] e su alcuni concetti la cui precisazione è necessaria: cospirazione; ipotesi cospirativa; narrazione cospirativa; cospirazionismo; teorico della cospirazione. Nel paragrafo che segue si propongono pertanto alcune categorie analitiche, con lo scopo principale di ricondurre il concetto di cospirazione all'ambito degli accordi fra soggetti e gruppi all'interno di processi decisionali (compresi quelli politici), normalizzando il fenomeno, tentando di delinearne i caratteri distintivi rispetto ad ogni altro accordo e di neutralizzarne il carico semantico negativo.

1.3 – Una proposta di categorie analitiche

In questo paragrafo si propongono categorie analitiche che raccolgono il frutto delle elaborazioni teoriche già esistenti e che le integrano con la focalizzazione sui concetti di interessi e loro rappresentanza, accordo, cooperazione/competizione, posizione di individui e gruppi all'interno dei processi decisionali e partecipazione ad essi.

Posta l'esistenza una categoria generale (quella degli "accordi fra individui e fra gruppi") si può agevolmente supporre l'esistenza di una sub-categoria di accordi connotati da caratteri specifici: gli accordi conspirativi o cospirazioni. Fra i caratteri peculiari degli accordi conspirativi spiccano due elementi caratterizzanti, ossia la loro riservatezza e l'intento dei conspiratori.

Nella Tavola 1.2 sono rappresentati schematicamente i caratteri salienti degli accordi possibili, in generale, fra individui e gruppi, e degli accordi che possono essere definiti come conspirativi.

Per la costruzione della Tavola sono stati utilizzati i seguenti criteri: 1) i fini e l'ambito dell'accordo; 2) la pianificazione; 3) l'esternazione o meno dell'accordo ai terzi; 4) l'intento dei partecipanti all'accordo rispetto ai non partecipanti; 5) le modalità relazionali verso i soggetti estranei all'accordo; 6) la liceità o illiceità dell'accordo o dei suoi mezzi di esecuzione; 7) la valutazione dei fattori intervenienti sulla realizzazione dell'obiettivo. Si dà conto di ciascuno di tali criteri subito dopo la Tavola.

Le caselle di colore grigio nella Tavola riguardano le caratteristiche della sub-categoria di accordi che possono essere definiti conspirativi o "cospirazioni". Non si sta qui adottando una strategia definitoria di tipo neo-denominativo: gli accordi conspirativi *sono* "cospirazioni" e, viceversa, le cospirazioni *sono* "accordi conspirativi". L'utilizzo dell'aggettivo ("conspirativo") ha il solo scopo di ritagliare una categoria specifica di relazione sociale⁴³ (la cospirazione) all'interno di una categoria più generale di relazioni sociali (cooperazione/competizione). L'accordo va dunque qui inteso come una forma generale di relazione sociale, tramite la quale persone e gruppi stabiliscono una comune via d'azione per tutelare e gestire i propri interessi in un determinato momento. Ritengo preferibile focalizzare l'attenzione sul concetto di accordo invece che su quello di gruppo perché se ogni gruppo è certamente un'aggregazione di persone⁴⁴, viceversa non ogni aggregazione è un gruppo [McGrath, 1984]. Pertanto, il concetto di accordo meglio si attaglia a situazioni fluide, a dinamiche relazionali che non necessariamente danno vita ad organizzazioni stabili.

⁴³ Questo approccio implica un rinvio pressoché immediato ad una visione relazionale dell'agire sociale ed al compito della sociologia secondo Georg Simmel, ossia di «descrivere le forme della convivenza umana e di trovare le regole in base alle quali l'individuo in quanto membro del gruppo, e i gruppi stessi, definiscono il loro comportamento reciproco» [Simmel, cit. in Ruggieri, 2015, p. 19].

⁴⁴ Anche nel senso di persone giuridiche.

Tav. 1.2 – Accordi fra persone/gruppi* e accordi cospirativi

Accordi in generale							Accordi cospirativi
1) Fini e ambito dell'accordo	Fini perseguiti in seno a processi decisionali privati o pubblici: - acquisire una posizione - mantenere la propria posizione - modificare la propria posizione - modificare la posizione altrui						Fini perseguiti in seno a processi decisionali privati o pubblici: - acquisire una posizione - mantenere la propria posizione - modificare la propria posizione - modificare la posizione altrui
2) Pianificazione	Esiste un piano, generico o di dettaglio, che prevede di “chi deve fare cosa, quando, come e con quali risorse”						Esiste un piano, generico o di dettaglio, che prevede “chi deve fare cosa, quando, come e con quali risorse”
3) Esternazione dell'accordo	Accordo esternato a terzi (accordo dichiarato/palese)	Accordo esternato a terzi (accordo dichiarato/palese)	Accordo esternato a terzi (accordo dichiarato/palese)	Accordo non esternato a terzi (accordo riservato/segreto)	Accordo non esternato a terzi (accordo riservato/segreto)	Accordo non esternato a terzi (accordo riservato/segreto)	Accordo non esternato a terzi (accordo riservato/segreto)
4) Intento dei partecipanti all'accordo rispetto ai non partecipanti	Realizzare l'obiettivo senza interrogarsi sugli effetti del proprio agire su terzi (intento a-morale INDIFFERENTE)	Realizzare l'obiettivo con la consapevolezza di arrecare danno a terzi (intento immorale CONSAPEVOLE)	Realizzare l'obiettivo con la volontà di arrecare danno a terzi (intento malevolo VOLONTARIO)	Realizzare l'obiettivo senza interrogarsi sugli effetti del proprio agire su terzi (intento a-morale INDIFFERENTE)	Realizzare l'obiettivo con la consapevolezza di arrecare danno a terzi (intento immorale CONSAPEVOLE)	Realizzare l'obiettivo con la volontà di arrecare danno a terzi (intento malevolo VOLONTARIO)	Realizzare l'obiettivo con la consapevolezza o la volontà di arrecare danno a terzi (intento immorale / malevolo CONSAPEVOLE, VOLONTARIO)
5) Modalità relazionali verso i soggetti estranei all'accordo	Destinatario degli effetti dell'accordo: relazione competitiva. Altri soggetti: nessuna relazione, relazione di competizione o di cooperazione a seconda delle circostanze						Destinatario degli effetti dell'accordo: relazione competitiva. Altri soggetti: nessuna relazione, relazione di competizione o di cooperazione a seconda delle circostanze
6) Liceità o illiceità dell'accordo o dei suoi mezzi di esecuzione; attuazione dell'accordo in violazione o meno delle regole del gioco (scritte o non scritte; formali o informali)	Liceità o illiceità a seconda delle circostanze I comportamenti attuati violano o non violano le regole del gioco						Liceità o illiceità a seconda delle circostanze I comportamenti attuati violano o non violano le regole del gioco
7) Valutazione dei fattori intervenienti sulla realizzazione dell'obiettivo	La valutazione, se svolta, tiene conto di: - Volontà dei partecipanti all'accordo; - Fattori esterni alla volontà: azione di altri attori/gruppi, vincoli esistenti nel contesto, caso fortuito.						La valutazione, se svolta, tiene conto di: - Volontà dei partecipanti all'accordo; - Fattori esterni alla volontà: azione di altri attori/gruppi, vincoli esistenti nel contesto, caso fortuito
* Per persone qui s'intendono sia gli individui sia gli organi monocratici, che esprimono pur sempre volontà individuali. Gli organi non monocratici sono intesi invece come gruppi. Le istituzioni rientrano fra le persone se sono monocratiche e fra i gruppi se sono collegiali.							

Il **primo criterio** (fini e ambito dell'accordo) riguarda qualsiasi accordo, compresi gli accordi cospirativi che, per questo aspetto, in nulla si distinguono da qualsiasi altro patto.

Trattandosi di accordi, è implicito che essi riguardano almeno due soggetti (persone fisiche o giuridiche e/o gruppi). Gli accordi fra persone o gruppi perseguono in generale una finalità regolatoria di relazioni di potere⁴⁵ su cose, esseri umani, gruppi e sistemi sociopolitici, e pertanto si inseriscono *sempre* all'interno di un processo decisionale, pubblico o privato che sia. I processi decisionali sono quotidiani e riguardano ogni ambito dell'agire umano. Fra i processi decisionali qui s'intendono inseriti anche quelli che non conducono ad un *output* specifico, ossia le cosiddette "non decisioni", poiché esse dipendono comunque da un processo decisionale, al termine del quale si decide di non agire.

Non sfugge la possibilità di istituire un parallelismo fra questa impostazione e quella sui "gruppi di interesse". Questi, secondo Truman [1951], sono gruppi che portano avanti rivendicazioni reciproche per instaurare, mantenere o ampliare "forme di comportamento" inerenti ad atteggiamenti condivisi fra i membri del gruppo. Pasquino [1972] riteneva la definizione di gruppo di interesse elaborata da Truman troppo generica e analiticamente inservibile, poiché ogni gruppo sociale diventerebbe senza possibilità di distinzione un gruppo di interesse. Questa stessa osservazione critica potrebbe essere rivolta al criterio classificatorio qui proposto, ma occorre tener presente che, sia in questo caso sia in quello dei gruppi di interesse come definiti da Truman, ciò che si tenta e si è tentato di definire è una categoria generale all'interno della quale si potranno individuare lo specifico o gli specifici interessi del gruppo o dei gruppi esaminati oppure lo specifico o gli specifici obiettivi che un accordo persegue in seno ad un processo decisionale. Peraltro, più vicino al concetto che si sta qui tentando di circoscrivere è quello di "gruppi di pressione" elaborata da Pasquino, che nel 1972 ne individuò le differenze rispetto ai partiti e li definì come:

«quei gruppi organizzati che pur mirando ad influire sulla distribuzione delle risorse in una società sia per mantenerla invariata sia per mutarla a loro favore, non partecipano direttamente al processo elettorale e comunque non sono affatto interessati a gestire in proprio il potere politico quanto ad accedervi con facilità e frequenza e ad influenzarne le scelte» [*ivi*, p. 169].

Secondo Pasquino, i partiti si differenziano dai gruppi di pressione perché soltanto essi svolgono tre funzioni che i gruppi non svolgono: la competizione elettorale, la gestione diretta del potere, l'espressione democratica. Tuttavia, nel 2014, Capano, Lizzi e Pritoni hanno

⁴⁵ Uscinski ha asserito [2018a] che «Conspiracy theories are theories about power... conspiracy theories tend to track actual power very well». Uscinski si riferisce al potere pubblico, politico, tuttavia le relazioni di potere non sono solamente quelle fra governanti e governati. Esse, invece, si riscontrano nella vita ordinaria di ogni gruppo sociale, nelle ordinarie relazioni sociali.

evidenziato la progressiva perdita di controllo dei partiti sulle politiche e la crescente autonomia dai partiti dei gruppi di interesse, i quali hanno consolidato il proprio rapporto con le burocrazie pubbliche. A causa della frammentazione partitica e dell'instabilità dei governi – sostengono gli autori – si sono creati sub-governi nei quali:

«la soddisfazione di interessi speciali avviene autonomamente, in assenza del ruolo di filtro dei partiti, rischiando di diventare pratica pervasiva in assenza di meccanismi istituzionali correttivi. [...] Inoltre, come emerge anche dagli studi di *policy* e dai numerosi contributi [...] alcuni gruppi di interesse appaiono svolgere un ruolo pivotale, di *veto player*, nel *policy making*» [ivi, p. 325 e s.].

Anche Di Majo [2016] ha evidenziato che in Italia, dai primi anni '90 in poi, si è progressivamente ampliato lo spazio per fenomeni di regolazione e di rappresentanza degli interessi diversi da quelli tipicamente partitici, fenomeni che:

«trovano la loro naturale sede di esplicazione al di fuori dei luoghi classici della rappresentanza, attraverso i gruppi di interessi che, nel mentre, continuavano a rafforzarsi, a strutturarsi, ad articolarsi e a ricevere una legittimazione dal basso, fino ad arrivare ad occupare gli spazi lasciati dai partiti politici» [ivi, p. 11 e s.].

Di Majo nota che i gruppi di interesse restano diversi dai partiti perché questi ultimi tendono alla conquista del governo (ed i gruppi no, tendendo invece ad ottenere decisioni favorevoli ai soggetti da essi rappresentati) e perché, mentre la rappresentanza funzionale degli interessi operata dai gruppi è assoggettata ad un vincolo di mandato, invece ciò non accade per i partiti politici, che possono agire in autonomia.

Il processo storico sopra delineato per sommi capi è quello della crisi della rappresentanza politica e delle istituzioni parlamentari nel sistema italiano, almeno per come entrambe si sono sviluppate nel secondo dopoguerra, crisi evidenziata anche dal fatto che da molti anni la funzione legislativa governativa tende a prevalere su quella parlamentare, come dimostra l'ormai consolidato ricorso da parte dei vari governi alla decretazione d'urgenza, rispetto alla quale il Parlamento (primaria espressione della sovranità popolare) appare talora come un ratificatore di volontà altrui. Se a tale quadro aggiungiamo il dibattito sul divieto di mandato imperativo [AA.VV., 2019], ci si trova in una situazione in cui la differenza di potere fra partiti e gruppi di pressione diviene sempre più sfumata ed in cui l'incidenza di tali gruppi nel processo decisionale pubblico esiste, si svolge talora in maniera non del tutto trasparente, e può persino configurare il pericolo e l'accusa della cattura del processo di *policy* in “triangoli di ferro” (gruppi di interesse, commissioni parlamentari e agenzie governative) [Howlett e Ramesh, 2003].

È stato altresì evidenziato [Beyers, Eising e Maloney, 2008] che la comprensione dei sistemi dei gruppi di interesse è cruciale per comprendere il funzionamento delle democrazie avanzate, anche perché esse sono sempre più incorporate in reti politiche sovranazionali; l'importanza della politica elettorale e di partito sembra essere in declino e la "allocazione autorevole dei valori" sembra migrare verso le reti politiche ed i sistemi di negoziazione, ambiti in cui i gruppi di interesse assumono posizioni di rilievo.

Il criterio classificatorio qui proposto si concentra non sulla definizione di gruppo o sulla specifica attività di un gruppo (o di un partito o, ancora, di un movimento), ma sull'esistenza di un *accordo* fra persone e fra gruppi. L'accordo può essere formalizzato o meno, può anche mutare a seconda delle circostanze e può prevedere attività, inattività o entrambe. Concentrare l'attenzione sull'accordo e sulla sua finalità, prima che sulle attività e sull'organizzazione di persone e gruppi, significa spostare l'osservazione dall'azione/inazione dei partecipanti alla loro volontà, ai loro intenti (terzo criterio, v. *infra*) ed ai loro ed altrui interessi.

Gli accordi (in generale) di cui qui si tratta sono simili a ciò che i giuristi definirebbero come "negozi giuridici plurilaterali" o, al limite, come "convenzioni"⁴⁶, con l'avvertenza che questi accordi prescindono dall'esistenza o meno di una regolazione dell'accordo stesso da parte dell'ordinamento giuridico. L'accordo qui s'intende come un fatto sociale prima ancora che giuridico e gli effetti desiderati dell'accordo stesso si producono (se si producono) pure perché le parti agiscono perseguendo i propri obiettivi, che potrebbero anche essere illegali (dal che l'ordinamento giuridico potrebbe far derivare la conseguenza della loro nullità assoluta e quindi dell'inefficacia in termini giuridici, oppure la conseguenza della loro annullabilità e persino, in caso di illiceità dell'accordo, le eventuali sanzioni). Il potere regolatorio delle relazioni sociali è innanzitutto un potere di fatto e, del resto, se la nozione di accordo dovesse discendere unicamente dall'ordinamento giuridico e non potesse rinvenirsi nella società, come fenomeno autonomo, non si darebbe mai il caso di accordi in violazione di norme giuridiche, i quali, invece, certamente esistono e certamente sono "accordi". Ciò non vuol dire affatto che si ignora il potere cogente di norme e sentenze o che se ne sminuisce l'efficacia, né è necessario cadere nel circolo vizioso di cosa sia "nato prima" (l'accordo non regolato da norme o l'accordo regolato da norme preesistenti ad esso o successive). Si tratta, invece, di voler guardare agli accordi fra individui e fra gruppi *a prescindere* dall'esistenza o meno di un sistema giuridico di regolazione degli stessi. Infatti, quale che sia l'ordinamento giuridico vigente in un sistema sociale, gli individui ed i gruppi sociali potranno *sempre* decidere di violarlo (*scegliendo* di

⁴⁶ Non s'intendono qui i "contratti" plurilaterali poiché, almeno nell'ordinamento giuridico italiano, i contratti sono sempre negozi giuridici *patrimoniali*. Né s'intendono i negozi sociali o associativi, poiché non necessariamente da un accordo scaturisce una organizzazione (a fini di lucro o meno). Né s'intendono, qui, le pure e semplici dichiarazioni di volontà poiché, invece, gli accordi di cui si tratta prevedono impegni (di fare o non fare) da parte di chi si accorda. Pertanto, il concetto qui espresso è assimilabile a quello di "convenzione".

rischiare d'incorrere in sanzioni) o di modificarlo (*scegliendo* di farlo secondo le regole dell'ordinamento stesso o contro tali regole)⁴⁷.

L'inerenza di ogni accordo ad un processo decisionale relativo a posizioni di potere non sempre appare immediatamente palese.

Nel caso, ad esempio, di una compravendita, immobiliare o mobiliare che sia, le parti “contrattano”, ossia si scambiano informazioni sulle proprie volontà reciproche e tentano di acquisire quanto più potere possibile: il venditore intende cedere potere patrimoniale sul bene e il compratore intende acquisirlo; il venditore tenta di ottenere un prezzo alto e il compratore, invece, tenta di pagare un prezzo basso (potere economico). Ciascuna delle parti, in definitiva, tenta di modificare la propria ed altrui posizione nell'ambito di un processo decisionale (privato) che riguarda essenzialmente chi deve essere proprietario di un bene (potere patrimoniale) e quale valore di scambio deve essere attribuito al bene (potere economico); venditore e compratore “competono” per modificare la propria e altrui posizione di potere.

Analogamente, nel caso di un processo decisionale pubblico, ciascun attore sociale e/o politico tenta di acquisire, mantenere o modificare la posizione propria o altrui all'interno del processo e di orientare le scelte finali a seconda dei propri interessi o degli interessi che l'attore rappresenta o ritiene di rappresentare. Lo stesso accade nel caso di un accordo cospirativo: così come Bruto e gli altri congiurati erano in competizione con Cesare per una posizione decisionale (pubblica) di potere, allo stesso modo i nipoti che “complotano” per impossessarsi subito dell'eredità dei nonni sono, rispetto a questi ultimi, in competizione per una posizione decisionale (privata) di potere.

Si tratta, in tutti i casi, di un “gioco” che riguarda *sempre* una posizione di potere in un ambito che si configura *sempre* come processo decisionale, a prescindere da ogni altro carattere dell'accordo stesso. Ciò sul presupposto che qualsiasi azione (o inazione) umana implica una decisione (non agire/agire e in che modo agire), anche quando essa sia istintiva o immediata, ed implica dunque un processo decisionale.

Il processo decisionale può restare “interno” a ciascun individuo e non implicare immediatamente una relazione con altri: se ci troviamo da soli in casa e dobbiamo decidere se mangiare pastasciutta o un frutto, la relativa decisione avviene secondo un nostro processo mentale non palesato a nessuno. Nel caso in cui invece siamo in compagnia di altri e tutti insieme dobbiamo decidere cosa mangiare, il processo decisionale avviene in un ambito relazionale che riguarda singoli e gruppi.

⁴⁷ Inoltre, meno un ordinamento giuridico è pervasivo rispetto alla vita delle persone (come è nel caso degli ordinamenti liberali “classici”) meno si *percepiranno* collisioni fra l'ordinamento e gli accordi fra individui e gruppi; di converso, più un ordinamento giuridico è pervasivo (tendente a regolare molto ampiamente la vita sociale), più si *percepiranno* divergenze fra le regolazioni dettate dall'ordinamento e quelle stabilite con gli accordi fra individui e gruppi.

Nel caso di decisioni che riguardano collettività, il processo decisionale coinvolge più persone (individui, organi monocratici ed istituzioni rappresentate da individui) e gruppi (fra individui, fra organi monocratici e fra istituzioni rappresentate da individui) oppure, nei sistemi non democratici, il processo decisionale resta confinato nella mente del dittatore o del tiranno, ma si è pur sempre in presenza di un processo decisionale.

Il **secondo criterio** riguarda la pianificazione, ossia l'elaborazione di un piano, generico o di dettaglio, il quale stabilisca chi deve fare cosa, quando, come e con quali risorse. In assenza di un piano, l'accordo non si differenzerebbe in nulla da una mera dichiarazione di intenti e sarebbe incapace di produrre gli effetti auspicati dai partecipanti all'accordo. Anche per questo motivo gli accordi di cui qui si tratta si differenziano dai "contratti" i quali riguardano la regolazione di interessi patrimoniali. L'esistenza di un piano, anche se stilato solamente nelle sue linee essenziali e persino se non formalizzato, è coesistente in qualsiasi accordo, nel senso che costituisce il contenuto dello stesso insieme con la volontà delle "parti".

Una pianificazione può esistere anche in assenza di accordi fra più soggetti giacché anche un *singolo soggetto* può pianificare. Anche in tale caso la pianificazione può riguardare posizioni di potere in seno a processi decisionali, il piano può essere segreto, l'intento del pianificatore può essere malevolo (o meno) verso terzi, e così via. Tuttavia, definire la pianificazione individuale come "accordo" è evidentemente improprio, così come non si può parlare, conseguentemente, di cospirazione. Infatti, se così si facesse, la categoria della cospirazione si amplierebbe fino a dissolversi, sarebbe impossibile distinguerne i confini e tutto diventerebbe "cospirazione", poiché ciascun essere umano pianifica costantemente. Diverso è il caso in cui la pianificazione sia predisposta da un singolo ed altri soggetti la approvino ritenendola adeguata rispetto ad un accordo; qui si è certamente in presenza di un fenomeno plurilaterale e convenzionale (e quindi, eventualmente, di una cospirazione).

Il **terzo criterio**, ossia l'esternazione o meno dell'accordo all'esterno, riguarda un aspetto essenzialmente formale dell'accordo. Nel momento in cui esso viene stretto, gli aderenti possono comunicarlo al pubblico (accordo dichiarato o palese) o meno (accordo riservato o segreto). La scelta può essere volontaria o imposta dall'ordinamento giuridico cui l'accordo è soggetto. Ad esempio, in Italia, nel caso di una compravendita immobiliare (accordo fra due o più parti), è necessaria una pubblicità legale, mentre così non è nel caso della compravendita di altri beni (dai libri agli arredi, dai prodotti alimentari all'abbigliamento, etc.). Sempre per restare in Italia, il lancio di un'offerta per acquistare i titoli di una società quotata, avanzata da singoli o da un gruppo (la cosiddetta Opa di concerto, che è un accordo fra più imprese) è soggetta ad obblighi di pubblicità. Invece, se in una famiglia ci si accorda per ripartirsi i gioielli della

mamma, tale intesa non deve necessariamente esser resa pubblica, quindi l'accordo resta riservato e, se nessuno degli eredi protesta, esso si realizza pacificamente⁴⁸.

Le cospirazioni sono sempre accordi non esternati a terzi e in ciò si rinviene il loro primo e necessario carattere, ossia la riservatezza⁴⁹. Tuttavia, tale carattere non è sufficiente, da solo, a qualificare una cospirazione.

Il **quarto criterio**, l'intento dei partecipanti all'accordo rispetto a chi non vi partecipa, consente di distinguere fra accordi i cui partecipanti non si interessano del se e del come il proprio patto avrà effetti sui terzi e accordi in cui, invece, i partecipanti si interrogano sugli effetti verso i terzi. Il criterio in questione riguarda esclusivamente le condizioni psicologiche dei partecipanti all'accordo e prevede tre possibilità: disinteresse/indifferenza, consapevolezza, volontarietà.

Innanzitutto, le parti dell'accordo potrebbero *disinteressarsi* totalmente degli effetti sui terzi (INDIFFERENZA). Ad esempio, Tizia incontra Caio e gli comunica il suo desiderio di

⁴⁸ L'esternazione dell'accordo può riguardare: a) la mera esistenza di un accordo; b) anche il contenuto dell'accordo. Anche nel caso a) si ha un'esternazione, la quale consente almeno in parte di escludere il carattere cospirativo. Infatti, questo è il tipico caso di "guerra dichiarata" in cui è il "modo" (contenuto dell'accordo, piano di combattimento) a non essere comunicato agli avversari. Il gioco, cioè, è conflittuale in maniera aperta, palese. È ciò che accade, ad esempio, anche negli sport che vede gruppi in competizione, come il calcio: è palese che i componenti di ogni squadra hanno un accordo per sconfiggere l'altra. Lo stesso dicasi per le competizioni elettorali o anche sindacali, in cui il conflitto è palese (e permane finché non giunge a mediazione).

Nelle relazioni (e nei conflitti) politici emerge sempre più di frequente la questione della moralità/moralizzazione e dell'indulgere di certi attori politici in comportamenti cospirativi [Moore, 2019]. In questi casi, l'attenzione è puntata principalmente sulla segretezza del *contenuto* dell'accordo e sull'immoralità dell'intento (v. criterio n. 4). Si tratta in effetti di una zona grigia, a confine fra cospirazione e non cospirazione. L'esistenza di tale zona grigia testimonia dell'importanza del fattore "morale" nella concettualizzazione della cospirazione, importanza pari a quella del fattore "segretezza".

⁴⁹ Secondo Dentith e Orr [2018] la segretezza, come è generalmente intesa, non è sempre necessaria nelle cospirazioni. Essi osservano che, affinché vi sia una cospirazione, non è necessario che tutti i soggetti coinvolti in un piano (specie se realizzato tramite fasi distinte, il che rende più difficile sospettare dell'esistenza di una cospirazione) siano messe a conoscenza del segreto. Una cospirazione potrebbe essere stata decisa al vertice di un'organizzazione e vari componenti dell'organizzazione potrebbero semplicemente eseguire degli ordini, senza essere messi a parte del segreto. Inoltre, sottolineano gli autori, i cospiratori possono compiere varie attività in piena luce, per cui non è necessario che tutti i comportamenti dei cospiratori siano segreti. Chi è messo a parte del segreto e chi invece ne è tenuto fuori «is entirely dependent upon the precise goal and plan of the conspirators» [ivi, p. 7].

Gli autori fanno poi un esempio di cospirazione in cui non occorre segretezza nei confronti della vittima. Il caso è quello di due estortori, Alex e Billie, che si accordano contro Chris, il quale abbia *lui* un segreto. L'estorsione si realizza facendo sapere a Chris di essere a conoscenza del suo segreto e chiedendogli contemporaneamente del denaro, senza nemmeno minacciarlo di divulgare il suo segreto. Chris potrebbe decidere di dare ad Alex e Billie il denaro che essi gli chiedono, sperando che essi mantengano il suo segreto.

Quest'esempio, più che le precedenti osservazioni degli autori, sembra mettere in crisi la necessità della segretezza nella definizione del concetto di cospirazione. Tuttavia, anche in questo caso, l'elemento della segretezza continua ad esistere. Infatti, nel momento in cui Alex e Billie hanno stretto fra loro l'accordo ai danni di Chris, quest'ultimo non era stato messo a parte dell'accordo cospirativo: Chris lo intuisce solamente nel momento in cui i due estortori mettono in atto il proprio piano.

Sostenere, come si fa qui (ossia secondo il terzo criterio) che un accordo cospirativo è *sempre* riservato non significa asserire che esso non possa essere successivamente rivelato (o scoperto) o che il piano di esecuzione o ogni atto dei cospiratori debbano essere tenuti segreti, ma significa solamente affermare che l'accordo è riservato *fra* i cospiratori. Se così non fosse, infatti, occorrerebbe inserire fra i cospiratori la stessa vittima. Optando per questa soluzione, però, non si sarebbe in presenza di un accordo *contro* un terzo, ma di un accordo in cui il terzo è parte consensuale. In tal caso, non vi sarebbe nessuna cospirazione contro altri soggetti. Se, come nell'esempio di cui sopra, un soggetto cede ad un'estorsione in vista di un beneficio maggiore, ciò non toglie affatto che la cospirazione *ai suoi danni* non sia stata segretamente ordita.

vendergli una vetrinetta che è in suo possesso; a Tizia non importa se suo marito sarà dispiaciuto per la vendita della vetrinetta in cui egli riponeva le sue macchinine da collezione e a Caio questo non interessa⁵⁰. Un altro esempio può trarsi dal mondo degli affari: due imprese potrebbero accordarsi per eliminare dal mercato un comune *competitor* e potrebbero non interrogarsi sulle sorti dei dipendenti dell'impresa avversaria o del titolare dell'impresa. Secondo questo criterio, quindi, l'intento è definito "a-morale", nel senso di indifferenza delle parti dell'accordo rispetto a fattori di tipo etico.

Nella seconda ipotesi (CONSAPEVOLEZZA), le parti dell'accordo potrebbero interessarsi degli effetti sui terzi. Nell'esempio della compravendita fra Tizia e Caio, Tizia potrebbe essere consapevole del dispiacere che proverà il marito quando scoprirà che non ha più un espositore per le sue macchinine e Caio potrebbe comprendere che la compravendita recherà disturbo al marito di Tizia. Nel secondo esempio, gli imprenditori che si accordano per sbaragliare il concorrente potrebbero essere consapevoli del fatto che quegli ha una personalità fragile che potrebbe portarlo al suicidio e del fatto che la chiusura dell'impresa concorrente farà perdere il lavoro a dei "padri di famiglia". Però, in entrambi gli esempi, nonostante la consapevolezza dei possibili danni a terzi, le parti stringono ugualmente l'accordo e decidono di attuarlo, poiché attribuiscono alla propria finalità personale ("egoistica") un peso maggiore della finalità altrui. In questo senso, il loro intento è definito "immorale".

Il concetto di "danno" qui è da intendere non come qualsiasi mutamento della posizione altrui nel processo decisionale, ma come un mutamento *non voluto*⁵¹ dalla persona o dal gruppo la cui posizione potrebbe mutare. In questo senso, il danno è una lesione (anche solo potenziale) all'interesse del terzo (persona o gruppo) rispetto alla posizione di questi nel processo decisionale.

È chiaro che "interesse" è un termine complesso e semanticamente ambiguo. Esso non si presta ad una definizione generale, inequivoca e valida sempre ed ovunque, anche per le diverse accezioni in cui è stato ed è utilizzato in vari campi, compreso quello politico [Ornaghi, 1984]. Se ci si attiene all'origine etimologica del termine (il latino *inter-esse*, "essere fra"), si osserva che esso risulta evidentemente inscindibile da una situazione di *relazione biunivoca di scambio* fra almeno due parti o entità. Anche le successive vicende etimologiche – l'interesse come

⁵⁰ I motivi del disinteresse possono essere vari e non necessariamente biasimevoli: Tizia può essere proprietaria della vetrinetta da prima del matrimonio, trovarsi in un regime di separazione dei beni, aver bisogno di liquidità, aver voglia di acquistare un altro mobile in cui il marito potrà riporre le sue macchinine; Caio, dal canto suo, sebbene debba agire in buona fede e usare l'ordinaria diligenza (quindi almeno assicurarsi che il bene sia di proprietà di Tizia), non è tenuto ad approfondire l'indagine in maniera estrema e il suo unico interesse può essere quello di acquistare la vetrinetta.

⁵¹ Ciò rinvia ai processi di mediazione (assenti o fittizi nelle relazioni fra cospiratori e non cospiratori) ed all'implicito carattere di prevaricazione, prepotenza, coercizione di ogni cospirazione. Nella ricerca di una mediazione, invece, sono implicite la volontà e la proposta di uno scambio o di una compensazione (presente o futura).

frutto del denaro, l'interesse come vantaggio per una parte e svantaggio per un'altra (come nella relazione fra creditore e debitore), l'interesse del singolo *versus* l'interesse collettivo o generale, da cui il suo «straordinario carattere ancipite», come scrive Ornaghi [*ivi*, p. 9] – collegano il termine all'esistenza di una relazione biunivoca. L'interesse concerne dunque una relazione fra soggetti privati, fra soggetti pubblici, fra soggetti privati e soggetti pubblici, e può anche riguardare una relazione fra una persona ed un "bene" (materiale o immateriale che sia) che tuttavia, nei rapporti umani, è ciò su cui si concentra in termini pratici lo scambio operato tramite la *relazione*.

Definire un "bene" implica quasi automaticamente il rinvio alla sua nozione giuridica. Essa è generalmente legata ad una *res* e tuttavia, data l'esistenza di entità incorporee – come i crediti, le opere dell'ingegno, la reputazione, la riservatezza, eccetera – il Diritto ritiene "bene" (e dunque suscettibile di tutela giuridica) anche tali entità, considerandole come beni "immateriali" oppure considera come bene immateriale il "diritto su beni", il che conduce alla rilevanza ed alla tutela dei "diritti di credito", dei "diritti morali d'autore", dei "diritti personalissimi". Mentre, tuttavia, la tutela dei diritti di credito resta pur sempre legata alla valutabilità ed alla valutazione economica in concreto ed in sé e per sé del bene principale (il credito), invece, nel caso dei diritti morali dell'autore e nel caso dei diritti della persona, la tutela è accordata a prescindere dalla concreta valutabilità e valutazione economica. In questi casi, infatti, oltre ad una tutela civilistica, taluni ordinamenti prevedono anche una tutela penalistica (nell'ordinamento italiano, la lesione della reputazione può concretizzare il reato di diffamazione ex art. 595 c. p.; il cosiddetto "plagio" è penalmente sanzionabile ex art. 171 della L. n. 633/41).

In questa sede, in cui si prescinde dagli aspetti giuridici, il "bene" come oggetto di una relazione – ossia come entità che *inter-est* – è da intendere in senso molto più ampio di quello di *res* o di diritto soggettivo, giacché nelle relazioni umane (o anche fra esseri umani e *res* o fra esseri umani e animali) vengono in rilievo anche valori, idee, credenze, paure, desideri, aspirazioni, sentimenti, emozioni ossia, in generale, "oggetti" psichici. Intorno a ciascun oggetto, fisico o psichico, può dunque sorgere una relazione soggettiva (relazione fra soggetto e *res*) o intersoggettiva e un insieme di relazioni: cioè più persone possono sviluppare una relazione fra sé ed un oggetto/soggetto determinato⁵². Quando tale relazione è nota, in qualsiasi modo, a più persone, queste possono intessere a loro volta relazioni reciproche, essendo

⁵² Nelle relazioni intersoggettive può darsi il caso che solo uno dei soggetti avverta un "interesse" verso l'altro (si pensi a ciò che comunemente chiamiamo "interesse sentimentale non corrisposto"). Questo non significa che l'interesse non esista. L'interesse è sempre relazionale, ma non è necessariamente biunivoco: matura in un soggetto rispetto ad un altro soggetto o oggetto ed è irrilevante che l'altro soggetto sia a sua volta ugualmente cointeressato, come è irrilevante (in quanto impossibile) che un oggetto inanimato sia cointeressato. Ciò implica la pervasività degli interessi umani e la difficoltà di categorizzare l'interesse.

accomunate da un medesimo *inter-est*, e le persone possono dar vita ad un gruppo di “interesse” (non necessariamente organizzato o strutturato). Il modo in cui i partecipanti al gruppo intendono l’*inter-est* per cui si trovano in relazione (ossia la propria relazione personale con la persona o l’oggetto di interesse) può, evidentemente, variare e questo rende estremamente variabili le categorie di gruppi, le loro dinamiche, la loro composizione, le loro eventuali attività. Le relazioni umane con gli “oggetti” (intesi come sopra) e con gli altri esseri umani (siano essi singoli o collettività) variano, pertanto, nel tempo e nello spazio ed è questa variabilità che, ad avviso della scrivente, impedisce di definire univocamente ciò che *inter-est*, di ricondurre il termine “interesse” ad unitarietà. Ciò premesso, è tuttavia possibile individuare una definizione strettamente formale di interesse, intendendolo, in astratto, come ciò che sta “in mezzo” fra due o più soggetti o fra soggetti e oggetti, ossia che è l’“oggetto di una relazione”. L’oggetto intorno al quale una relazione nasce e si sviluppa potrà essere un bene fisico, ma anche, come si è detto, un’entità astratta (diritto, valore, credenza, etc.).

Ogni decisione intorno ad un interesse finisce per divenire, pertanto, una decisione di regolazione di una relazione di scambio. La decisione regolatoria può riguardare, ad esempio, quale deve essere il titolo legittimo di possesso di un bene (relazione patrimoniale fra persona e cosa: *interesse patrimoniale*). La decisione può altresì riguardare, sempre ad esempio, fino a che punto può spingersi il dominio dell’essere umano sull’ambiente circostante (relazione umanità/ambiente: *interesse ecologico*). La decisione può riguardare quali conoscenze vadano tramesse dal maestro all’allievo ovvero dal detentore di una conoscenza a chi non la possiede (relazione discente/docente o sapiente/non sapiente: *interesse conoscitivo*). O, ancora, la decisione può riguardare le cure cui una persona va sottoposta in caso di malattia (relazione medico/paziente: *interesse sanitario*).

Ciò che *inter-est*, dunque, sarà definito volta per volta in concreto, a seconda del tipo di relazione, e potrà essere diverso a seconda della relazione e delle parti. Potremo dunque osservare interessi sentimentali, ideologici, morali, economici, politici, eccetera. Essi, a loro volta, potranno essere classificati anche come interessi privati, collettivi, pubblici, o secondo altri criteri. Va da sé che è possibile procedere in modo inverso, partendo dall’individuazione dell’interesse o di più interessi e poi rilevando le relazioni che intorno ad esso/essi si instaurano.

Infine, la terza ipotesi (VOLONTARIETÀ) si verifica quando alla consapevolezza che dall’accordo possa derivare un danno ad altri soggetti si aggiunge la volontà, il proposito deliberato di causare il danno. Nell’esempio della compravendita, Tizia potrebbe deliberatamente voler ferire il marito privandolo della vetrinetta espositrice e Caio potrebbe essere felice di privare il marito di Tizia della vetrinetta che egli desidera ardentemente. Nell’esempio degli imprenditori che si accordano per distruggere il concorrente, essi potrebbero

volo farlo fare per valutazioni non economiche o non solamente economiche, ma di altro genere, come l'antipatia personale o rancori derivanti da eventi trascorsi. In questi casi si può parlare di "intento malevolo".

Sia nel caso dell'intento immorale sia in quello dell'intento malevolo⁵³, l'accordo può essere considerato di tipo cospirativo, posto pur sempre il fatto che le motivazioni personali dei partecipanti alla cospirazione potranno differire da cospiratore a cospiratore.

La valutazione negativa degli intenti dei cospiratori è un elemento che si rinviene spesso in chi ipotizza l'esistenza di un complotto.

Il teorico della cospirazione o chi teme di essere bersaglio di una cospirazione ritiene o che esiste un intento malvagio dei cospiratori nei suoi confronti o nei confronti di un gruppo cui egli ritiene di appartenere (ad esempio: "Bill Gates vuole inocularci i vaccini per farci diventare sterili") o che i cospiratori sono, in ogni caso, persone egoiste o scellerate le quali antepongono i propri interessi personali a quelli degli altri e quindi il loro agire è indegno (ad esempio: "le case farmaceutiche preferiscono venderci i vaccini piuttosto che le cure per una malattia perché così ci guadagnano di più, anche se sanno che i vaccini sono dannosi"⁵⁴; altri esempi possono essere tratti dal mondo della politica, si pensi a come, nel 2021, taluni hanno ritenuto che il Governo Conte II sia caduto a causa di un'abbietta congiura⁵⁵).

Se si osservano talune cospirazioni storicamente avvenute, come quella contro Giulio Cesare o quella contro Adolf Hitler, si deve constatare che – a prescindere da personali intenti malevoli dei congiurati – i cospiratori erano perfettamente consapevoli che la loro azione avrebbe causato un danno alle vittime (la perdita della vita di Cesare e di Hitler). Essi quindi, sotto questo aspetto, stavano dando più importanza alla realizzazione del proprio obiettivo e meno importanza al danno arrecato a un terzo soggetto. La valutazione circa la "immoralità" del

⁵³ Si noti che gli intenti (motivi) descritti negli esempi non hanno specifico rilievo dal punto di vista giuridico.

⁵⁴ Alla contro-argomentazione per cui anche le cure tramite farmaci possono causare danni (giacché ogni farmaco ha effetti collaterali) i teorici del complotto obiettono che sicuramente esistono farmaci con minori effetti collaterali dei vaccini oppure che è possibile curarsi con "farmaci" che non hanno effetti collaterali (es. prodotti omeopatici) o che è preferibile prevenire l'insorgere delle malattie rafforzando il sistema immunitario con innocui preparati *ad hoc* (prodotti omeopatici o fitoterapici, integratori alimentari, etc.) oppure con una "sana" alimentazione o con una regolare attività fisica. A prescindere dalla fondatezza o meno di tali convinzioni, esse svolgono una funzione precisa e cioè di sostegno all'argomentazione principale: le case farmaceutiche perseguono i loro interessi economici disinteressandosi dei danni che possono provocare ai cittadini e quindi il loro agire è ritenuto immorale.

⁵⁵ Si veda Andrea Scanzi, il quale su Facebook ha scritto «[...] In tanti hanno esultato, in tanti hanno tradito. E Renzi resterà nei secoli politicamente imperdonabile (del resto lo era già anche prima). Il governo Conte è stato ucciso con una congiura [...]» (post del 26 febbraio 2021: <https://www.facebook.com/andreascanzi74/posts/285670102919482>). Ancora più esplicita era stata la deputata Rosalba Testamento, eletta fra le fila del Movimento 5 Stelle e transitata nel Gruppo misto dopo la crisi di governo, la quale il 18 febbraio 2021 scriveva: «#No. Il governo Conte non è caduto per crisi politica o per inadeguatezza, ma per un complotto, ordito da forze interne ed esterne al Parlamento, di cui Renzi è stato solo il finalizzatore [...]» (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=433632144580934&id=1975589672456627&_rdr).

Sul Fatto Quotidiano del 6 gennaio 2021 si riportava che Beppe Grillo aveva citato Cicerone paragonando Renzi a Catilina, notoriamente accusato di aver congiurato contro la Repubblica [Il Fatto Quotidiano, 2021].

comportamento dei congiurati contro Cesare o contro il leader nazista non riguarda l'eticità del fine o dei fini dell'*accordo* cospirativo (in questi specifici casi il fine sarebbe il "bene" della repubblica o quello della nazione) né il criterio qui proposto implica una valutazione etica dei fini perseguiti tramite l'accordo. Qui si sta proponendo un criterio discretivo fra ipotesi in cui si suppone o la consapevolezza o la volontarietà di chi partecipa all'accordo di provocare ad altri un "danno" – nel senso sopra inteso – in attuazione dell'accordo stesso⁵⁶.

Knight [2003] ha osservato:

«The second problem with the term "conspiracy" is that it relies on a fairly strong notion of **intention** (often referred to as a sense of "agency" in theoretical discussions). A conspiracy is only a conspiracy, we might suppose, if the plotters fully intended to carry out that particular action and were quite **aware** of the consequences of it. So, for example, we might wonder whether there is a deliberate conspiracy by men to keep women in a subordinate position. It's undeniable that historically women have found themselves thwarted in a variety of social, legal, and political ways, and it's also undeniable that at least some men have actively approved that situation, but the question remains whether men's vague and perhaps even unspoken desire for supremacy is what has casually resulted in the oppression of women. Does a conspiracy have to involve not just the **desire and intention** to bring about a certain effect, but the proven fact of a causal connection? In other words, **does a conspiracy always have to be conscious, deliberate, and explicitly stated, or can it emerge from the implicit, taken-for-granted assumptions and**

⁵⁶ La distinzione relativa all'intento dei partecipanti ad un accordo, alla loro consapevolezza o volontà di arrecare danno a qualcuno, è utile in astratto per distinguere una cospirazione da altri tipi di accordi e per distinguere fra tipi di ipotesi di complotto (v. Tav. 1.3). Altro, e diverso, è il piano della prova, difficile e complessa, che richiede un'indagine in concreto sulle persone dei presunti cospiratori, sulle loro motivazioni specifiche, sulla loro percezione degli interessi altrui, sulle loro relazioni personali o di gruppo/categoria con chi presumibilmente subirà gli effetti dell'accordo e sul *modus operandi* dei cospiratori, ambito in cui talora assume rilievo il rispetto delle regole del gioco ritenute valide nel contesto in cui si presume sia avvenuta la cospirazione (si veda il sesto criterio). Nei casi in cui manchi questo tipo di analisi o sia impossibile svolgerla, bisognerebbe evitare di formulare "ipotesi di complotto". Chiunque lo faccia esprimerà un'ipotesi priva (in quel momento) di supporto empirico su un punto essenziale e che pertanto è indimostrata (il che non significa falsa).

Chi elabora o condivide ipotesi cospirative – quand'anche riesca a dimostrare che esistono accordi riservati fra determinati soggetti (anche questo attiene al piano della prova e non della distinzione fra tipi di cospirazioni e fra tipi di teorie cospirative) – si concentra fortemente sulla natura immorale o malevola degli intenti dei presunti cospiratori. La prova di tali intenti è difficile da ottenere ed è spesso "dedotta" dall'istituzione di collegamenti fra taluni fatti ed il vantaggio che i presunti cospiratori ne trarrebbero. La prova, cioè, viene ricavata tramite il ricorso alla "teoria del cui prodest" (secondo il brocardo latino *cui prodest scelus, is fecit*, il quale a sua volta rinvia a quella *sceleritas* che, nell'immaginario collettivo, connota la cospirazione). È interessante notare che la teoria del *cui prodest*, secondo la Suprema Corte italiana [Corte di Cassazione, 2020, sentenza n. 29877], è «superata e ormai ripudiata» [*ivi*, p. 11], in quanto «la generica ed equivoca individuazione di un'area di "interesse" al compimento del delitto (in quel caso un omicidio) costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale» [*ibidem*]. Secondo la Cassazione: «l'elemento de "l'interesse" può rappresentare un indizio utile ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» [*ivi*, p. 12].

pattern of thought that slowly accumulate over time and that really do shape history? Most commentator would still insist that if the term “conspiracy” is to have any meaning at all, then it must involve deliberate agency. But some theorists have more recently begun to suggest that certain states of affairs (for example, sexism and racism) are not merely the result of chance but are the perhaps **unintended consequence of a series of attitudes** and ways of behaving that together amount to something that *may as well have been* a conspiracy. You don’t need to say it out loud for there to be a conspiracy, this theory suggests» [ivi, p. 15 e s.].

Rispetto ai pertinenti interrogativi evidenziati da Knight⁵⁷ si può osservare (v. criterio n. 7) che, affinché vi sia una cospirazione, non occorre un *nesso di causalità* fra i *desiderata* dei cospiratori e la realizzazione dell’obiettivo. L’intento e l’azione coerente con l’intento non garantiscono nella totalità dei casi il raggiungimento dell’obiettivo: nei sistemi sociali, come in tutti i sistemi complessi, esiste sempre un margine di aleatorietà e nessun essere umano, per quanto abile e potente, ha sempre ed ovunque l’intero controllo della situazione.

Qualora accettassimo l’idea per cui, al fine di postulare l’esistenza di una cospirazione, occorra individuare (e provare) un nesso di causalità fra intenti e risultati, cadremmo nell’errore logico del *post hoc ergo propter hoc* e, soprattutto, dovremmo sostenere che sono cospirazioni solamente quelle che riescono. Esistono, invece, cospirazioni che riescono solo in parte e cospirazioni che falliscono, ma, anche in questo caso, si tratta pur sempre di cospirazioni (v. criterio n. 7).

Il **quinto criterio** riguarda il modo in cui i partecipanti all’accordo si relazionano con soggetti ad esso estranei. Occorre distinguere fra soggetti destinatari di uno o più effetti dell’accordo di cui essi non sono parte e soggetti, sempre estranei all’accordo, che non ne subiranno in alcun modo gli effetti o che potrebbero subirne alcuni in maniera accidentale. Chi fa parte dell’accordo può trovarsi in una relazione o di competizione o di cooperazione con chi non ne è destinatario oppure non avere con esso alcuna relazione. Invece la relazione dei partecipanti all’accordo con chi ne è il destinatario è (almeno originariamente) di tipo competitivo⁵⁸, poiché entrambi i soggetti agiscono per acquisire, mantenere o modificare una posizione di potere che interessa ad entrambi.

⁵⁷ Knight s’interrogava altresì sulla *volontarietà* di produrre un danno (alle donne, nel caso di specie). Proprio l’interrogarsi di Knight induce alla necessità di tener conto anche della *mera* consapevolezza. Infatti, in qualsiasi relazione di potere (e di regolazione di relazioni) la consapevolezza di produrre un danno (un effetto *non voluto* dall’altro) segna il discrimine fra un atto di prevaricazione e la ricerca di una mediazione.

⁵⁸ Salvo voler immaginare che Giulio Cesare o Adolf Hitler o, per citare i destinatari di altre cospirazioni, Giuliano de’ Medici o Francesco Ferdinando d’Austria fossero d’accordo con i loro assassini. Se questo fosse il caso, non saremmo in presenza di una cospirazione, ma di un accordo fra parti tutte consensuali.

Lo stato di competizione esiste anche quando non è palese a tutti i contendenti e può cessare se essi decidono di “deporre le armi”. Così, nel caso della compravendita della vetrinetta fra Tizia e Caio, entrambi competono con il marito di Tizia per la posizione di potere su di un bene (in questo caso si tratta del potere di utilizzare il bene), e ciò anche se il marito di Tizia è all’oscuro della decisione della moglie; la competizione potrebbe diventare palese se il marito di Tizia scoprisse che la moglie vuole vendere la vetrinetta, e ciò potrebbe provocare dissapori e litigi fra i due (relazione conflittuale), ma egli potrebbe anche rinunciare alla competizione e cedere al desiderio della moglie (relazione di indifferenza) o persino aiutarla (relazione di cooperazione). Analogamente, nella competizione fra gli imprenditori che si accordano per liberarsi di un concorrente, quest’ultimo, pur non sapendo nulla dell’accordo, sa di operare in un’arena potenzialmente competitiva e può, intuito o conosciuto l’accordo, decidere di partecipare al conflitto, desistere, proporre a sua volta un accordo.

Le modalità relazionali dei partecipanti all’accordo rispetto a coloro che ne subiranno direttamente ed immediatamente gli effetti, rispetto cioè ai destinatari degli effetti dell’accordo (ossia la modifica della posizione nel processo decisionale), sono sempre *ab origine* competitive, a prescindere da quella che sarà *poi* la reazione effettiva di tali destinatari. Invece, le modalità relazionali dei partecipanti all’accordo rispetto a coloro che non sono destinatari dei suoi effetti non sono *ab origine* competitive, ma possono essere anche cooperative o di indifferenza.

Gli accordi cospirativi non si distinguono, sotto il profilo della mera competitività, da altri tipi di accordi.

Il **sesto criterio** riguarda la conformità (da intendersi in senso anche parziale) alle “regole del gioco” dei comportamenti tramite i quali si dà in concreto attuazione all’accordo. Le regole del gioco possono essere formali o informali, possono essere giuridicamente vincolanti o meno (come le regole sociali o quelle del *fair play* negli affari o quelle del “politicamente corretto”). Ci si riferisce, cioè, non solamente alle norme di legge (ad esempio a quelle che regolano le competizioni elettorali o a quelle che disciplinano i mercati, come le regole sulla concorrenza), ma anche alle convenzioni (come i codici etici o di condotta, là dove esistenti) oppure a regole non scritte, di lealtà e correttezza. Ci si riferisce, inoltre, alle regole del *decision making* politico, che stabiliscono chi ha il potere di fare qualcosa e che cosa può fare sia durante la decisione sia durante l’attuazione di una politica [Almond e Powell, 1978-1988]. Poiché le regole del gioco variano nel tempo e nello spazio, la valutazione di un accordo come conforme o non conforme ad esse deve essere sempre svolta in concreto. Questo criterio non consente di distinguere, di per sé, fra accordi cospirativi e accordi non cospirativi. La violazione delle regole, infatti, può essere dovuta a varie cause: imprevisti, leggerezza, ignoranza, errata

interpretazione. Inoltre, un accordo che danneggi terzi potrebbe essere attuato in modo perfettamente legale, così come, quantomeno in astratto, un soggetto potrebbe effettivamente violare delle regole ma non nutrire intenti malevoli.

La violazione di regole del gioco è talora considerata una vera e propria prova dell'esistenza di una cospirazione. Un caso classico è l'insinuazione, fatta da competitori perdenti nelle sfide elettorali, di irregolarità del processo (brogli, interferenze indebite, tradimenti e collusioni). Ad esempio, come evidenziato da Enders e Smallpage [2019], prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, la percentuale di Repubblicani e di Democratici con convinzioni cospirative era uguale (fra il 26 e il 27%), ma, dopo le elezioni, le convinzioni cospirative dei Repubblicani erano diminuite (19% circa) e quelle dei Democratici erano aumentate (31% circa) [ivi, p. 304 e s.]. Secondo gli autori, il discorso cospirativo è guidato dalla partigianeria politica, sia essa democratica o repubblicana: chiunque, quindi, può adottare una narrazione cospirativa, nel tentativo di discreditarne gli avversari (che vengono accusati di essere cospiratori) e perché, ricorrendo a questo *motivate reasoning*, si evita la dissonanza cognitiva. La differenza fra cospirazionisti di destra e di sinistra è stata rinvenuta dai due autori nel tipo di narrazione in cui si crede e non nel fatto di avere o meno una mentalità cospirativa. Enders e Smallpage hanno evidenziato che sono più i Repubblicani che i Democratici a credere che il riscaldamento globale sia una bufala inventata da alcuni (i "cospiratori" che si oppongono all'industria petrolifera), mentre sono più i Democratici che i Repubblicani a dare credito alle narrazioni cospirative sull'attentato dell'11 settembre⁵⁹.

Va anche rammentato che nel 2019, Gray – interrogandosi sul perché i *liberals* credessero nelle cospirazioni, su come fosse stato possibile che «the most rational ruling elite in history» si fosse innamorata della tossina più pericolosa nella politica (le teorie cospirative) – osservava che l'elezione di Trump, il voto sulla Brexit e l'avanzare del populismo avevano scosso la fede nella ragione e che i *liberals* avevano invocato forze nascoste per spiegare cambiamenti che non quadravano con la loro visione della storia. Gray osservava che il quasi tracollo del sistema finanziario e le croniche difficoltà con l'immigrazione avevano quasi distrutto la credibilità del centro liberale e che nessun intervento esterno avrebbe potuto infliggere niente di simile al danno prodotto, in termini di minaccia all'autorità, dalla crisi economico-finanziaria e dal problema dell'immigrazione. E tuttavia, osservava l'autore, niente faceva accettare ai *liberals* l'idea di aver prodotto essi stessi la loro rovina, tanto che David Cameron spiegava la Brexit

⁵⁹ Sulle teorizzazioni cospirative *left-wing* si veda anche Uscinski, 2019a. Sullo stile cospirativo del kirchnerismo (di Cristina Fernández de Kirchner, nello specifico) in Argentina, si veda Filer [2019], secondo la quale i populistici «have long held a reputation for misinforming, but, in common with conspiracy theorists, their arguments are often premised upon at least an element of truth. Left-wing populist, for example, typically do not invent the inequalities that they decry [...]. They emphasize (and sometimes exaggerate) real inequities» [ivi, p. 397].

In Francia, la teoria della piovra delle multinazionali sfruttatrici è condivisa da aderenti a France Insoumise [https://mars-infos.org/nous-avons-decouvert-l-incroyable-5038].

come un risultato del populismo e Nick Clegg (suo *partner* di governo fra il 2010 e il 2015) pareva dello stesso avviso. Nessuno di loro sembrava aver considerato la «possibility that their policies might have produced the populist reaction», nonostante un decennio di austerità avesse prodotto tagli a servizi pubblici ed a infrastrutture e nonostante i «liberals in all parties» avessero promosso l'immigrazione su ampia scala; chiunque suggerisse che tutto ciò implicava dei costi, oltre che dei benefici, «was denounced as racist». Ai *liberals* di oggi, sosteneva Gray senza mezzi termini, piace pensare che il progresso in Occidente sia sabotato dall'ingerenza di potenze straniere, ma i problemi del capitalismo di mercato sono ignorati ed il malcontento popolare è interpretato come il risultato di una «sinister manipulation» invece che come una conseguenza di «of a dysfunctional economy and political system». Non volendo ammettere «why progress has foundered, liberals have embraced the worst kind of magical thinking» [ivi].

Dopo la sconfitta del 2020, Donald Trump e vari suoi *supporter* hanno sostenuto che le elezioni erano state truccate o “rubate”. Secondo un sondaggio condotto da Roll Call [Winston, 2021] per comparare la fiducia dei votanti nei risultati delle presidenziali del 2016 e del 2020, sia i Democratici sia i Repubblicani ritenevano che la causa della sconfitta dei loro partiti fosse una cospirazione; il 62% dei Democratici non si fidava dei risultati delle elezioni del 2016 e il 61% dei Repubblicani non si fidava dei risultati delle elezioni del 2020.

Tornando agli esempi di cui sopra (dall'ordinaria compravendita di una vetrinetta all'altrettanto ordinario accordo contro un concorrente commerciale), la liceità o illiceità dell'accordo non consente, di per sé, di distinguere gli accordi non cospirativi da quelli cospirativi (lo stesso vale per il secondo criterio, relativo alla pianificazione; vale per il quinto, relativo alle modalità con cui le parti dell'accordo si relazionano con terzi soggetti; e vale per il settimo, che riguarda la valutazione dei fattori intervenienti nella realizzazione dell'obiettivo). La cornice normativa dettata dall'ordinamento giuridico nel cui ambito l'accordo è destinato a produrre effetti varia, come ogni regola umana, nel tempo e nello spazio ed è dunque assolutamente relativa.

Nell'esempio della compravendita della vetrinetta fra Tizia e Caio, il contratto potrebbe essere perfettamente lecito, ma ciò non escluderebbe di per sé l'intento malevolo dei due contraenti in danno del marito di Tizia. Viceversa, un eventuale vizio del contratto potrebbe aversi anche se nessuno dei due contraenti abbia intenti malevoli verso il marito di Tizia.

Nell'esempio dell'accordo fra imprenditori per estromettere dal mercato un concorrente, sia che essi detestino il loro *competitor* (intento malevolo) sia che non lo detestino e agiscano semplicemente per ampliare il proprio mercato o per impossessarsi di tutto il mercato (intento amorale o immorale), il modo in cui l'ordinamento giuridico qualifica l'accordo è indifferente. Inoltre, in entrambi i casi, gli imprenditori parti dell'accordo potrebbero tanto usare mezzi

perfettamente leciti quanto ricorrere a mezzi illegali: la natura del loro accordo (eventualmente cospirativo) non muta. Ciò che varia è il rischio di incorrere in sanzioni, rischio che non entra a comporre la struttura dell'accordo, pur potendo eventualmente incidere sulla decisione di concluderlo e/o di eseguirlo.

Si potrebbe osservare che ritenere indifferente la natura illecita dell'accordo sulla base della variabilità e relatività degli ordinamenti giuridici dovrebbe valere anche in relazione alla variabilità e relatività degli "ordinamenti morali". E certamente è così. Ogni sistema sociale ha il proprio sistema codificato di comportamenti ritenuti accettabili o meno e, inoltre, lo stesso accade per ogni sub-sistema sociale⁶⁰. La principale differenza fra un ordinamento giuridico ed un ordinamento sociale – quantomeno in Occidente – consiste nel fatto che il primo prevede *sia* un sistema di regole assistite da sanzioni *sia* dei funzionari formalmente incaricati di giudicare in maniera vincolante sulla violazione delle regole (ordine giudiziario), funzionari che devono a loro volta agire secondo predeterminate regole procedurali. Invece il secondo (l'ordinamento sociale) non dispone di un gruppo di persone con analoga legittimazione e con analoghi poteri. Infatti, persino a seguito di un consenso diffuso sull'esistenza di una violazione delle regole morali, i consociati non istituiscono "tribunali" formali incaricati di giudicare e di decidere imperativamente sulle sanzioni da applicare, e le "sanzioni" consuetamente previste contro chi attua il comportamento deviante possono non essere applicate da tutti i consociati. Ciò non significa che un ordinamento sociale sia meno effettivo di un ordinamento giuridico, ben potendo accadere, invece, che il giudizio morale su determinati comportamenti possa persino prevalere su quello giudiziario e che, dunque, ad esempio, una persona ritenuta innocente di un reato a seguito di un processo o che non ne abbia mai subito uno sia invece condannata socialmente. Esistono, certamente, sistemi in cui la differenza ora descritta non è così netta, sistemi in cui l'ordinamento giuridico è esso stesso, di per sé, compenetrato con l'ordinamento morale della società⁶¹. In quest'ultimo caso, la relazione degli accordi di cui qui si sta trattando con le "regole del gioco" s'intende rispetto all'intero sistema socio-statale. Nel caso, invece, di sistemi in cui la differenza esiste oppure è percepita, gli accordi in questione si pongono in una relazione di totale indifferenza rispetto all'ordinamento giuridico, mentre, rispetto all'ordinamento morale (sociale) la relazione si pone in maniera diversa.

Nel caso delle ipotesi cospirative, il movente dei cospiratori, quando non ritenuto malevolo, è considerato quantomeno immorale, sicché la "questione morale" assume una pregnanza

⁶⁰ Si pensi, ad esempio, alla cosiddetta "etica degli affari" (ambito prettamente economico) o, ancora, al cosiddetto "politicamente corretto" (ambito che non è strettamente "politico" ma riguarda oggi, più ampiamente, quello culturale).

⁶¹ Ci si riferisce ai sistemi di Stato etico o totalitario, in cui i confini fra Stato e società sono labili o inesistenti, ed ai sistemi in cui non esiste quella separazione fra Stato e Chiesa che storicamente è avvenuta in Occidente e con le modalità con cui qui è avvenuta (come, ad esempio, gli ordinamenti islamici).

specifica. Non va sottaciuta la rilevanza attribuita all'etica⁶² in ogni campo dell'agire umano, rilevanza che, a partire dalla fine del secolo XX, ha portato all'adozione di codici etici ed all'assunzione di responsabilità sociale in vari campi, compreso quello dell'impresa [Commissione europea, COM(2002) 347 definitivo; AA.VV., 2008; Assonebb, 2009]. Se «La fine del ventesimo secolo ci ha consegnato una tasso di frequenza del termine etica e dei suoi correlati che non ha avuto precedenti in tutto il secolo» [Lama, 2005, p. 90] e se, di conseguenza, si assiste all'ampia e crescente diffusione di codici etici, codici di autoregolamentazione, codici di condotta, allora questo è di per sé un fenomeno dal quale non si può prescindere nell'interpretazione delle teorie cospirative, le quali si collegano sempre a pretese violazioni etiche, dall'etica degli affari a quella dei sistemi informativi, dall'etica delle professioni a quella della scienza, fino a comprendere anche l'etica della politica.

Si è detto sopra che il quarto criterio (intento dei partecipanti all'accordo) non riguarda l'accordo in sé, ma i singoli partecipanti all'accordo. Quindi, anche dal punto di vista del rapporto con la morale sociale, l'accordo in sé non viene valutato: esso può essere o non essere in contrasto con tale morale. Tuttavia, assumendo un punto di vista primariamente sociologico, gli accordi in questione vanno pur sempre considerati come accordi fra "esseri" sociali e fra organizzazioni sociali, ossia come accordi fra "soggetti sociali", cioè soggetti che vivono ed agiscono in un contesto sociale dato in termini spaziali e temporali. Sono tali soggetti che qui si vengono in rilievo per la loro relazione con l'ordinamento sociale e con la morale di tale ordinamento in un determinato momento storico. In altri termini: un ancoraggio ad un sistema di regole e ad una determinata epoca (contesto) è necessario, poiché i cospiratori non sono fantasmi, ma esseri umani che agiscono volontariamente e scientemente in uno "spazio" e in un "tempo". Adottando una prospettiva sociologica, è al sistema sociale in un dato momento storico che occorre far riferimento. È quindi necessario comprendere se la relazione (di aderenza o meno) dei cospiratori con le regole del *sistema sociale sui cui processi decisionali*⁶³ essi intendono agire è o è percepita (anche dall'osservatore, oltre che dalle "vittime") come conforme, non conforme o indifferente rispetto ad esso. Ponendo in questi termini il problema, diventa irrilevante che il sistema in questione sia *anche* regolato da norme giuridiche diverse da quelle sociali o che vi sia una piena sovrapposizione o coincidenza fra norme giuridiche e norme sociali (come nei sistemi cosiddetti etici): nel primo caso, il contesto di riferimento sarà quello sociale; nel secondo caso, il contesto di riferimento coinciderà *tout court* con quello (intero) cui ineriscono i processi decisionali che interessano ai cospiratori.

⁶² Fra i due termini "etica" e "morale" non vi è una perfetta interscambiabilità, ed anzi la differenza fra i due è un tema di dibattito costante. In questa sede, invece, essi sono assunti come sinonimi ed indicano regole che non sono imposte autoritativamente a individui e gruppi dall'ordinamento giuridico cui essi sono soggetti.

⁶³ Basterebbe questo per comprendere che è necessaria la contestualizzazione storica e sociale della cospirazione, ossia il suo inquadramento in un preciso lasso di tempo e in un preciso contesto sociale.

Il **settimo criterio** è introdotto per due ragioni.

La prima è che occorre dare conto di quanto rilevato da vari studiosi delle teorie cospirative a proposito del convincimento dei teorici della cospirazione per cui i cospiratori avrebbero un dominio totale sugli eventi o la capacità di determinarli secondo i loro piani [Taïeb, 2010] oppure svolgerebbero un “ruolo pivotale” nella realizzazione degli eventi [Keeley, 1999]. Inoltre, come evidenziato da Bale [2007], possono verificarsi circostanze e momenti storici tali per cui alcuni soggetti dispongono di un potere tale da condizionare pesantemente alcuni eventi⁶⁴.

La seconda, e più rilevante ragione, è che quando si tenta di definire una “cospirazione” ci si interroga sul se influisca o meno nella definizione il fatto che gli effetti voluti dai cospiratori (ossia il raggiungimento dei loro obiettivi) si producano o meno [Boltanski, 2012].

Nella realtà possono darsi casi di accordi (cospirativi o meno) che vanno a buon fine in tutto, in parte o per nulla. In generale, i piani previsti negli accordi possono realizzarsi o meno e gli obiettivi possono essere raggiunti oppure no, ma ciò non implica l’inesistenza di un accordo. Il raggiungimento degli obiettivi dipende da fattori molteplici, alcuni dei quali sono sotto il controllo delle parti dell’accordo ed altri invece non lo sono, ma, ancora una volta, ciò non fa venir meno il fatto che un accordo, se vi è stato, vi è stato⁶⁵. La produzione degli effetti dell’accordo dipende da molteplici fattori il cui peso specifico e le cui concausazioni non sempre sono misurabili ed individuabili *a priori*: la “qualità” del piano predisposto affinché si verificino gli effetti desiderati (obiettivi), l’impegno dei partecipanti nell’eseguire il piano; l’azione e l’intensità dell’azione attuata dai soggetti non partecipanti all’accordo per tutelare la propria posizione o per mutarla a proprio vantaggio; le regole del processo decisionale (che possono mutare); il caso fortuito. Non si può dunque né escludere né affermare *a priori* che le probabilità che un accordo vada a buon fine dipendono principalmente o esclusivamente dalla volontà delle parti dell’accordo e asserirlo significa riconoscere a tali parti un potere raramente riscontrabile nella realtà. Se si afferma che tale potere esiste *a priori*, ci si sposta nettamente, nella valutazione di un accordo, dall’area degli accordi non cospirativi a quella degli accordi

⁶⁴ Scrive Bale [2007]: «It should be obvious that, whenever powerful political figures engage in secret planning, the impact of their decisions on others will be correspondingly greater and more difficult to counteract. Therefore, when such influential figures meet to hatch and coordinate plots, these plots may well have a disproportionate impact on the course of events, and hence a broader historical significance. There is nothing mysterious about this, however. It is simply a covert reflection of existing and sometimes readily visible power relations, and should be recognized as such» [ivi, p. 55].

⁶⁵ In termini giuridici si potrebbe parlare di “tentativo” o di “pericolo” e infatti, ad esempio, l’ordinamento italiano prevede la cospirazione politica mediante accordo come reato (art. 304 c.p.) per configurare il quale occorre l’incontro della volontà di più soggetti di attuare il proposito criminoso (cfr. *ex multis* Cass. pen. n. 16714/2014) che è specifico (delitti di cui al capo primo e secondo del titolo I c.p., ossia delitti contro la personalità internazionale dello stato e delitti contro la personalità interna dello stato). Quando poi tre o più partecipanti all’accordo cospirativo danno vita ad un’organizzazione, anche rudimentale (cfr. Cass. pen. n. 4906/1989), per la commissione dei sopra citati reati, si configura il reato di cui all’art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione).

cospirativi (anche poco plausibili). Tuttavia, questo tipo di valutazione sorge nella mente dell'interprete, mentre le parti di un accordo (cospirativo o meno che sia) possono trovarsi in più condizioni. Esse possono non compiere questa valutazione oppure possono ritenere che la loro volontà sarà sufficiente a vincere ogni resistenza altrui ed ogni accidente; possono ritenere che fattori esterni interverranno positivamente o negativamente nella realizzazione degli obiettivi e potranno immaginare vari scenari, per prevenire gli eventi contrari immaginati. Che queste valutazioni siano compiute o meno non caratterizza, in ogni caso, l'accordo conspirativo in quanto tale.

Tutto ciò considerato, la Tavola 1.1, nel proporre una tassonomia di accordi (non conspirativi e conspirativi), è anche una proposta di discriminare, utile a comprendere se specifiche ipotesi sottintendono o meno una visione conspirativa degli accordi sociali. Sono indicativi in tal senso la presunzione di riservatezza di un accordo (una segretezza iniziale, naturalmente, poiché l'accordo potrebbe essere "scoperto" in un momento successivo oppure qualcuno potrebbe dichiarare di averlo scoperto) e la immoralità o malevolenza degli intenti dei presunti conspiratori. Pertanto, se un determinato accordo si colloca – o viene collocato da chi lo propone o analizza – nell'area di sinistra della Tavola, si è in presenza di un'analisi e di una valutazione tendenzialmente neutra dell'accordo. Spostandosi verso l'area di destra della Tavola, l'accordo ha natura conspirativa o viene considerato come conspirativo da chi lo propone o analizza⁶⁶. Per passare dal piano della mera tipizzazione dell'accordo ipotizzato a quello della sua prova, la differenza fra la effettiva natura conspirativa o meno di un accordo sta nella dimostrazione, in concreto, della sussistenza dei suoi elementi necessari e sufficienti: l'accordo, la sua riservatezza, la consapevolezza o volontarietà dei conspiratori di minacciare la posizione di terzi ("danno") in seno ad un processo decisionale.

Una "conspirazione", viste le considerazioni sopra svolte, è qui definita come: accordo riservato (segreto, non reso noto a terzi) fra soggetti (persone e/o gruppi) che, nel perseguire finalità posizionali personali o di parte all'interno di un processo decisionale, sono consapevoli di poter ledere o desiderosi di ledere gli interessi che altri soggetti, gruppi o sistemi (sociali, economici, politici, etc.) hanno rispetto alla loro posizione all'interno del processo decisionale stesso.

Si assumono altresì le seguenti definizioni:

⁶⁶ La categorizzazione qui proposta è certamente impegnativa per chi, trovandosi a qualificare un accordo come conspirativo o non conspirativo, intenda servirsene. Per farlo, infatti, occorre giocoforza interrogarsi sulla completezza delle informazioni di cui si dispone: informazioni sui presunti conspiratori e sulle presunte vittime (sulle loro volontà, sui loro interessi, sulla loro posizione in un processo decisionale), sulle regole dello specifico processo decisionale e sul come effettivamente esso si è svolto, sull'accordo stretto dai presunti conspiratori, eccetera. In un certo senso, cioè, questa categorizzazione mette alla prova l'ampiezza della conoscenza di persone e processi anche da parte di chi intende negare la conspirazione.

- ipotesi conspirativa⁶⁷: asserzione per cui uno o più eventi sono (o saranno⁶⁸) l'effetto principale o esclusivo di una cospirazione; nonostante si assuma questa definizione, si continuerà ad utilizzare, nel prosieguo di questa trattazione, l'espressione "teoria conspirativa" perché essa è, al momento, più comunemente utilizzata;

⁶⁷ Parlare di "ipotesi conspirativa" in luogo di "teoria conspirativa" potrebbe sembrare non significativo.

Il termine "teoria" deriva dall'orientamento filosofico il quale presuppone che la ricerca scientifica sia volta ad acquisire proposizioni certe e non più rivedibili (la "conoscenza") ed attribuisce all'ipotesi il valore non di conoscenza, ma di assunto provvisorio, di congettura. Tuttavia, la filosofia della scienza del Novecento ha abbandonato il convincimento che si possa giungere a un sistema certo e necessario di teorie (intese come leggi generali sempre esplicative di uno o più fenomeni). Secondo il paradigma epistemologico contemporaneo ogni "teoria" è sempre, intrinsecamente, un'ipotesi, essendo soggetta in qualsiasi momento a verifica (o falsificazione), in virtù di nuove ricerche, del progresso tecnologico, di nuove scoperte.

Questo costituisce, ad avviso della scrivente, una motivazione sufficiente a giustificare l'impiego del termine "ipotesi" in luogo di quello di "teoria". Ciò non di meno, anche altre argomentazioni supportano tale scelta.

Huneman e Vorms [2018] hanno evidenziato che, in ambito scientifico, le "teorie" sono il massimo risultato del pensiero scientifico; le teorie scientifiche sono tali perché, e dopo che, hanno superato prove rigorose di conferma empirica, di consistenza logica, di significatività concettuale; i loro concetti centrali devono avere una definizione chiara e operativa, e devono essere sufficientemente ricchi e complessi da permettere sviluppi concettuali e fecondità predittiva.

Quindi, una "teoria" o "ipotesi" scientifica che dir si voglia non potrebbe essere equiparata alla mera congettura, ossia ad un'affermazione basata su indizi, apparenze probabili, intuizioni. E ciò in quanto persino una teoria-ipotesi scientifica (sempre provvisoria e sempre soggetta a confutazione) deve – per acquisire l'aggettivazione di "scientifica" – rispettare determinati canoni.

D'altra parte, Dentith e Orr [2018] hanno asserito: «After all, it seems that almost everyone in the debate agrees as to what we mean by "theory"; it is a **putative hypothesis** that claims **some phenomenon** is responsible for an event in the world. Yet as soon as we front "theory" with "conspiracy," all hell breaks loose. So, is part of the problem really a debate about what counts as a "conspiracy" when we talk about these things called "conspiracy» [ivi, p. 2]. Ciò che appare come una provocazione, nell'affermazione dei due studiosi, è invece un elemento centrale nella disputa che accalora da una parte chi nega qualsiasi valenza scientifica alle teorie conspirative e chi invece, dall'altra parte, riconosce ad esse una valenza culturale e persino politica (come interpretazione delle dinamiche del potere).

In effetti, definire le elaborazioni conspirative come "teorie" equivale a compiere una parificazione denominativa: una teoria è una teoria, sempre soggetta a verifica/falsificazione in quanto tale. I canoni per cui una teoria (compresa una teoria conspirativa) potrà definirsi scientifica (la rigorosità delle prove, la consistenza logica, la chiarezza ed operatività dei concetti, eccetera) saranno utilizzati, *a posteriori*, da una comunità epistemologica cui è riconosciuto il potere di compiere tale valutazione. Una comunità di potere, con proprie regole e processi decisionali interni, non esente da errori e pregiudizi. La sfida delle teorie conspirative non riguarda solamente le "altre" teorie scientifiche, ma l'epistemologia in sé e gli stessi scienziati, di qualsiasi disciplina.

Tutto ciò premesso, la proposta definitoria della presente ricerca (ipotesi conspirativa, narrazione conspirativa, conspirazionismo, conspirazionista) equipara, certamente, le teorie-ipotesi conspirative a qualsiasi altra teoria-ipotesi e rifiuta una valutazione aprioristica delle stesse come vere o false, poiché ciascuna specifica teoria conspirativa è soggetta alla valutazione delle comunità epistemiche proprie dell'ambito o degli ambiti cui la teoria stessa si riferisce. Poiché esistono teorie conspirative che riguardano più ambiti, le comunità epistemiche chiamate in causa possono essere più d'una e anche da ciò deriva la necessità di un approccio multidisciplinare.

In termini pratici ed esemplificativi, ciò significa che: una teoria conspirativa che riguardi il fenomeno dell'immigrazione (come quella sul Piano Kalgari) implicherebbe l'intervento valutativo di vari scienziati sociali e di esperti dei fenomeni migratori; una teoria conspirativa che riguardi la moneta unica europea (l'Eurocomplotto) implicherebbe l'intervento valutativo, in particolare, di economisti e politologi, così come una teoria conspirativa che riguardi il sistema sanitario (il complotto di *Big Pharma*).

Operando diversamente – come si fa anche quando si pretende di valutare tutte le teorie conspirative come se esse fossero tutte uguali – si rischia di incorrere nella trasgressione epistemica [Ballantyne, 2019]: «Epistemic trespassers are thinkers who have competence or expertise to make good judgments in one field, but move to another field where they lack competence—and pass judgment nevertheless» [ivi, p. 367].

Quando si studiano le teorie conspirative in termini generali, occorre evitare ogni giudizio preconcepito sulla loro validità epistemica, fermarsi sulla soglia delle questioni definitorie e dell'analisi della narrazione conspirativa e, tramite esse, cercare di rispondere alle domande: quando una teoria può definirsi conspirativa? Come riconoscere una teoria conspirativa? Come catalogare le teorie conspirative? Quali funzioni possono svolgere le diverse teorie conspirative? Quali effetti possono avere le diverse teorie conspirative e in quale ambito dell'attività umana?

⁶⁸ Un'ipotesi conspirativa può essere formulata anche nel *timore* che, durante un processo decisionale, individui o gruppi stiano agendo in modo conspirativo: in questi casi ciò che si ipotizza è una cospirazione *in fieri*.

- narrazione cospirativa: contenuto specifico dell'ipotesi cospirativa e sue argomentazioni;
- cospirazionismo o atteggiamento cospirativo: atteggiamento interpretativo delle persone di fronte ad uno o più eventi o fatti, per cui la causa necessaria e prevalente di tali eventi o fatti è ritenuta essere una cospirazione⁶⁹;
- cospirazionista o teorico della cospirazione: un soggetto che propone o diffonde una ipotesi/narrazione cospirativa.

Su quest'ultima definizione sono necessarie alcune precisazioni.

Si ricorderà che, nel caso Watergate, la Casa Bianca tentò di screditare il Washington Post con l'accusa di diffondere teorie cospirative [Byford, 2011]. Nella presente ricerca s'intende restare distanti da prospettive denigratorie e non si accoglie nemmeno l'approccio di Wagner-Egger *et al.* [2019], secondo i quali:

«until the day that the inquiry has reported its results, the conspiracy hypothesis has to be considered as false, and not potentially true, because everything may be considered as potentially true. In science, what is not currently proved has to be considered as false, until strong evidence leads to consider it as (temporarily) true»
[ivi, p. 54].

In questa sede, invece, la definizione di cospirazionista o teorico della cospirazione non è né ontologica (non qualifica permanentemente una persona) né dispregiativa (non etichetta e non stigmatizza ⁷⁰), ma vale unicamente come categoria analitica che, volta per volta, va contestualizzata in seno all'ipotesi cospirativa che si sta vagliando.

Il concetto di “cospirazionista/complottista” è ritenuto ambiguo in letteratura, potendo indicare chi crede in una sola teoria cospirativa o in più di una, chi diffonde tali teorie per fini professionali o chi lo fa per fini amatoriali, come pure «a person with a high level of conspiracy thinking» [Uscinski, 2019b, p. 51].

⁶⁹ Questa definizione coincide solo parzialmente con quello che nella letteratura anglosassone è talora definito come *conspiracy thinking* ossia “mentalità cospirativa”. Drochon e Walter [2020] suggeriscono che il *conspiracy thinking* sia una “predisposizione stabile” che spinge gli individui a vedere gli eventi come il prodotto di una cospirazione. Se si ritiene che l'atteggiamento delle persone non possa mutare, nel tempo, in relazione a specifiche condizioni assunte come determinanti o fortemente influenti su tale atteggiamento (come sarebbero, secondo Drochon e Walter, il posizionamento a destra dello spettro politico, la sfiducia verso le pubbliche autorità, il pensiero magico ed il rifiuto del proprio sistema politico), allora si può anche ritenere che il pensiero cospirativo sia una condizione psicologica stabile. Se, invece, si ritiene che le condizioni causali dell'atteggiamento cospirativo possano mutare nel tempo (e gli stessi Drochon e Walter hanno rilevato l'influenza di fattori quali lo stato occupazionale, la percezione di non essere rappresentati in Parlamento, l'insicurezza economica e l'utilizzo di fonti di informazione “alternative”) allora il mutare di tali fattori implicherebbe anche la possibilità del mutamento (nel senso di una riduzione/eliminazione o di un aumento) del “pensiero cospirativo”.

In questa sede, non sembra opportuno asserire in generale l'esistenza di una “predisposizione stabile” (sia in individui sia in gruppi). Si ritiene, invece, che occorre approfondire le condizioni anche sociali per l'emergere dell'“atteggiamento cospirativo”.

⁷⁰ Non dovrebbe sfuggire che vi sono categorie professionali per le quali sospettare cospirazioni è, se così si può dire, insito nella professione (ci si riferisce, ad esempio, a tutti coloro che quotidianamente indagano fenomeni di associazionismo illecito, come forze dell'ordine, magistrati inquirenti, giornalisti).

È stato evidenziato che l'utilizzo in senso peggiorativo dell'espressione "teorico della cospirazione" da parte degli accademici implica che le opinioni di tali teorici – nonostante il fatto che il confine fra teorie cospirative e non cospirative sia controverso [Harambam e Aupers, 2014] – vengono respinte a priori (come facendo transitare sul cospirazionista un atteggiamento tendenzialmente ostile delle comunità scientifiche verso le teorie cospirative che contestano tali comunità e le loro teorizzazioni).

Nella tassonomia delle definizioni qui proposte, i termini "cospirazionista" o "complottoista" e l'espressione "teorico della cospirazione/del complotto" non vengono in alcun modo legati né al fatto che le loro teorie contestano "verità" ufficiali né ad una valutazione sulla veridicità o plausibilità delle narrazioni. Questi termini ed espressioni sono assunti qui per indicare, semplicemente e nettamente, *chiunque, in qualsiasi momento, ritenga che sussista un rapporto di causazione necessaria e prevalente fra una o più cospirazioni e uno o più eventi storici o fatti sociali, politici e/o economici.*

Tale ipotizzare può essere temporaneo e riferito ad uno specifico evento o fatto, oppure può essere permanente ossia riferito ad *ogni* evento o fatto e, in questo caso, si potrebbe eventualmente parlare di un atteggiamento stabile, incardinato nella struttura psicologica del soggetto che lo manifesta (*conspiracy thinking*).

Ai fini della definizione di cospirazionista, qui si ritiene irrilevante il numero di cospirazioni che una persona ritenga la causa necessaria di eventi o fatti. Ciò in quanto esistono singole narrazioni cospirative totalizzanti, per cui un'unica cospirazione spiegherebbe *sempre* tutto⁷¹, ma, di converso, un individuo può anche ipotizzare che la morte di Lady D derivi da uno *specifico* complotto, che la morte di J. F. Kennedy sia stata causata da uno *specifico* complotto e che lo sbarco sulla luna sia una finzione orchestrata dalla Nasa per segreti fini, e tuttavia potrebbe anche ritenere impossibile che esista *una singola cospirazione globale* di alcuni soggetti per il dominio del mondo. In termini analitici, la differenza fra il primo "tipo" di cospirazionista (chi ipotizza *specifiche* cospirazioni) ed il secondo "tipo" (chi ipotizza *la* cospirazione, pervasiva e, per di più, permanente) dovrebbe però essere tenuta presente poiché unicamente nel caso di una pervasiva e costante visione cospirativa della società e della Storia si potrebbe ritenere esistente una strutturale *mentalità cospirativa (conspiracy thinking)*. Quest'ultima, a sua volta, non può essere considerata *di per sé* clinicamente patologica e ciò per una serie di ragioni.

⁷¹ D'altra parte, Hofstadter [1964-1979] aveva asserito: «One may object that there *are* conspiratorial acts in history, and there is nothing paranoid about taking note of them. This is true. **All political behavior requires strategy. many strategic acts depend for their effect upon a period of secrecy, and anything that is secret may be described, often with but little exaggeration, as conspiratorial.** The distinguishing thing about the paranoid style is not that its exponents see conspiracies or plots here and there in history, but that they regard a "vast" or "gigantic" conspiracy as *the motive force* in historical events» [ivi, p. 29] (i corsivi sono nel testo originale).

Intanto alcune persone possiedono più di altre un modello cognitivo, un *Hyperactive Agent Detection Device* che «readily ascribes events in the environment to the behavior of agent» [Gray e Wegner, 2010, p. 9], e la *agency detection* (rilevazione dell'agente intenzionale), che opera secondo il principio *better safe than sorry*, ha costituito per la specie umana un importante vantaggio evolutivo [Andrade, 2020]. Ritenere che tale meccanismo fosse non patologico solamente in passato e sia invece patologico nell'epoca attuale, significherebbe presupporre che nei sistemi sociali di oggi nessuna minaccia possa *mai* provenire ad un individuo o a gruppo da parte di altri individui o gruppi. Invece, le minacce sono presenti in ogni contesto sociale e sospettare la loro esistenza non è di per sé patologico.

Ancora, se si accoglie l'approccio secondo cui la prefigurazione di cospirazioni è tipica dei *loser* politici [Uscinski, Parent e Torres, 2011; Uscinski e Parent, 2014; Atkinson e DeWitt, 2019, Enders e Smallpage, 2019], allora occorrerebbe ritenere o che ogni *loser* politico – a prescindere dal suo orientamento ideologico – soffre di una patologia psichica oppure che, ancora una volta, immaginare l'esistenza di cospirazioni non implica di per sé questo tipo di patologia.

Inoltre, la patologicizzazione dei soggetti che suggeriscono l'esistenza di cospirazioni impedisce di cogliere la funzionalizzazione delle teorie cospirative al gioco di attori politici che cercano la *disruption* del sistema [Atkinson e DeWitt, 2019] in maniera lucida e razionale.

Infine, nella misura in cui si ritenga che l'inclinazione all'*agency detection* sopra menzionata sia un elemento fondante dell'umana credenza in Dio [Barrett, 2004] e si ritenga tale modello cognitivo come patologico⁷², allora anche la credenza in Dio dovrebbe essere considerata come fondata su una patologia psichica presente in miliardi di esseri umani e fin dalla notte dei tempi⁷³.

Il principale problema con l'approccio che assimila l'ideazione cospirativa al disagio psichico è che, adottandolo, si delegittima aprioristicamente un interlocutore/avversario agendo sull'argomento del suo *essere folle*, estromettendolo dal dibattito e rinunciando a conoscere le sue ragioni e le ragioni delle persone di cui egli si fa portavoce.

⁷² Si è qui asserito che l'accordo cospirativo ha in sé componenti immorali (si veda il quarto criterio). Se la cospirazione è qualcosa di segreto e di immorale, è comprensibile che essa sia ritenuta esecrabile soprattutto da chi abbia una visione del mondo in cui il Male si contrappone al Bene, ossia una visione manichea. In ciò può essere rilevato il nesso fra, da un lato, la condanna morale di presunti cospiratori e l'ostilità verso gli accordi segreti e, dall'altro, credenze religiose radicalizzanti. La correlazione che talora è stata rilevata fra credenze di vario tipo, comprese quelle religiose, e credenza nell'esistenza di cospirazioni [Bogart e Thorburn, 2005; Oliver e Wood, 2014a; Mancosu, Vassallo e Vezzoni, 2017] andrebbe dunque incardinata (e ulteriormente indagata) sull'intensità (e sul radicalismo) del credo religioso dei "teorici della cospirazione".

⁷³ Ancorare la distinzione fra patologia e non patologia alla prevalenza di un determinato assetto mentale (o modello cognitivo) in un determinato contesto sociale implica, d'altro canto, il rischio che, nelle società in cui la maggioranza delle persone crede in Dio, siano i non credenti ad essere considerati malati psichici.

Si ritiene pure irrilevante, per la definizione di *conspirazionista*, che la cospirazione ipotizzata da un soggetto sia al momento solo presunta o si riveli poi “vera”: è ben possibile, infatti, che una cospirazione abbia effettivamente causato un evento o un fatto, ma ciò non impedisce di definire cospirazionista chiunque sostenga un nesso di causazione fra cospirazione ed evento o fatto. Che il teorico della cospirazione abbia “ragione o torto” rileva unicamente *a posteriori*: se egli ha ragione, è un cospirazionista che ha ragione; se ha torto, è un cospirazionista che ha torto. Ciò che rileva ai fini analitici è che si sia in presenza (oppure no) di un soggetto che sostenga una teoria causale, intenzionale e finalizzata degli eventi in cui la principale o esclusiva causa ipotizzata sia una cospirazione [Stone, 1989].

Un’importante notazione sulle ipotesi e sulle narrazioni cospirative riguarda il fatto che, nonostante frequentemente esse siano in contrasto con asserzioni di autorità epistemiche [Drochon e Walter, 2020], come, ad esempio, quelle di istituzioni scientifiche, o con spiegazioni ufficiali di Governi, questo aspetto delle ipotesi/narrazioni cospirative non viene qui considerato come tipico, caratterizzante ed essenziale delle stesse. La motivazione di tale esclusione è da rinvenire nella necessità di non istituire una comunanza fra ipotesi/narrazioni cospirative e ipotesi/narrazioni che, pur contestando “verità” ufficiali, non sostengono né presuppongono la funzione causale di una cospirazione, ma contrappongono alle versioni ufficiali sulle cause di uno o più eventi altre spiegazioni, come le cause accidentali o le cause intenzionali non cospirative [Stone, 1989] o la concorrenza di più cause. Istituire la sopradetta comunanza⁷⁴ implica vari rischi, primo fra tutti quello di accettare il sottaciuto presupposto che esista, da un lato, una ed una sola “verità” epistemica o ufficiale e, dall’altro, tutto il resto, che non apparirebbe come “verità” e sarebbe pertanto o irrilevante o insignificante. Così operando, si rischia di aprire la strada ad un assolutismo conoscitivo ed esplicativo che nulla ha di scientifico e che, traslato sul piano sociopolitico, è un ostacolo alla critica sociale, al pluralismo, alla libertà di espressione del pensiero. Ad agosto del 2019, su Yahoo [Winter, 2019] è stata resa nota l’esistenza di un documento dell’Fbi, risalente al 30 maggio 2019, in cui l’agenzia federale definiva come “minaccia terroristica interna” alcune marginali teorie del complotto. Secondo quanto riportato su Yahoo, queste teorie, fra cui quella di Q, sarebbero strettamente correlate all’estremismo antigovernativo, ma distinte dalla violenza a sfondo razziale, e consisterebbero secondo l’Fbi in “opinioni che spiegano eventi o circostanze come il risultato dell’azione di un gruppo di attori che agiscono in segreto per ottenere vantaggi a spese di altri soggetti” e che sono “*solitamente in contrasto* con spiegazioni ufficiali o predominanti degli eventi” [Budryk, 2019]. Questo episodio consente di far comprendere i termini del rischio di cui sopra: qualunque

⁷⁴ Diverso è sostenere che la credibilità delle teorie cospirative aumenta quando diminuisce la fiducia nelle autorità epistemiche [Renard, 2015] e che la mancanza di fiducia nelle spiegazioni ufficiali crea un “ambiente culturale” in cui possono fiorire spiegazioni alternative della realtà [Nefes e Romero-Reche, 2020].

ipotesi di complotto che sia in contrasto con spiegazioni ufficiali potrebbe essere considerata come “minaccia terroristica” e criminalizzata, senza nemmeno una verifica della sua plausibilità ed effettiva dannosità.

L’irrelevanza a fini definitori del rapporto fra le ipotesi cospirative e le asserzioni epistemiche o ufficiali si comprende ancora meglio laddove si consideri che in alcuni Stati – come la Polonia [Soral *et al.*, 2019], la Russia [Yablokov, 2019], la Turchia [Nefes, 2019] – le teorie cospirative costituiscono esse stesse “spiegazioni ufficiali o predominanti degli eventi” (per usare le espressioni dell’Fbi). Se introducessimo nella definizione di “ipotesi cospirativa” il contrapporsi di tale ipotesi ad una o più esplicazioni dominanti o ufficiali, ci troveremo di fronte al paradosso epistemologico per cui le ipotesi cospirative possono essere sia ipotesi in contrasto con verità ufficiali/dominanti sia verità ufficiali/dominanti esse stesse. Invece va evidenziato che, fermi restando i caratteri sopra delineati degli “accordi cospirativi”, si può immaginare l’esistenza di ipotesi cospirative in qualsiasi contesto sociopolitico.

Räikkä [2018] ritiene che sia possibile distinguere fra “teorie cospirative” e “esplicazioni cospirative”; queste ultime non si pongono in posizione “conflittuale” con il punto di vista delle autorità epistemiche rilevanti e solitamente non sono definite come “teorie cospirative”, nonostante effettivamente facciano riferimento a complotti (presunti o reali). Ad esempio, sostiene l’autore, il “conflitto armato” in Turchia nell’estate del 2016 è stato considerato come frutto di un complotto contro Erdogan sia dal suo governo sia da *media* internazionali sia da commentatori politici internazionali; è stato negato, sostiene Räikkä, che si sia trattato di un colpo di stato militare. Quindi, in questo caso, avremmo non una *teoria* cospirativa, ma un’*esplicazione* cospirativa, in quanto non contrastante con l’opinione delle autorità epistemiche rilevanti (*media mainstream*, comunità scientifica, autorità statali, storici professionisti). Il concetto di teoria del complotto, secondo l’autore, «is a bit like the notion of “radical claim”» [ivi, p. 211], ossia un’asserzione che in un dato momento è ritenuta vera (ad esempio il complotto giudaico contro i cristiani era ritenuto vero – e non una teoria cospirativa – durante la Seconda guerra mondiale), ma non lo è in seguito, secondo la Storia.

Questo tipo di ragionamento, che lega il carattere cospirativo di un’ipotesi al suo rapporto (negativo/positivo) con una versione ufficiale, si rivela – ancora una volta – debole e inutilizzabile ai fini analitici: adottandolo, non potremmo distinguere fra una *teoria* cospirativa e un’*esplicazione* cospirativa fino a quando, domani o fra un secolo, le autorità epistemiche rilevanti non si saranno pronunciate, possibilmente fornendo, domani o fra un secolo, la loro versione dei fatti.

Se, invece, utilizziamo la categoria qui proposta (l’ipotesi cospirativa come un’ipotesi che, in un dato momento, pretende di esplicare uno o più fatti tramite una cospirazione, né più né

meno) allora essa potrà essere utilizzata a fini analitici immediatamente: poco importa se, domani o fra un secolo, tale ipotesi si rivelerà vera o falsa, poiché già “oggi” la si sta considerando una mera ipotesi, ossia un tentativo di spiegazione – con carattere in sé e per sé squisitamente interrogativo – fondato su intuizioni e/o indizi e, talora, persino su alcune prove. Peraltro, se le argomentazioni addotte dai sostenitori dell’ipotesi sono accertabili (verificabili/falsificabili), con i mezzi a disposizione in un dato momento, l’ipotesi ha il “senso” di un’esplicazione *provvisoria* su cui svolgere *ulteriori* ricerche. Questo implica che chi sostiene un’ipotesi cospirativa deve individuare quali siano le intuizioni, gli indizi o le prove su cui l’ipotesi stessa si basa⁷⁵.

Le definizioni qui proposte nascono dal tentativo di fornire categorie analitiche non assiologiche ed utilizzabili, a fini sia teorici sia empirici, in più settori disciplinari ed in più contesti geopolitici.

Gli elementi di valutatività delle categorie in questione si rinvergono nell’irrelevanza, ai fini definitivi:

⁷⁵ Il problema della verificabilità/falsificabilità di intuizioni, indizi o prove va risolto non nel senso che occorre stabilire se essi siano “veri” o “falsi”, ma nel senso di individuare la fonte delle informazioni (intese in senso lato) che chi teorizza l’esistenza di una cospirazione adduce a supporto della propria ipotesi. È opportuno cioè domandarsi se si tratta di atti o documenti di aziende, governi, istituzioni (ufficiali o svelati, ad esempio, da *hacker* o *whistleblower*) oppure di opere di fantasia (una *fiction*, ad esempio, o un’opera totalmente artefatta come i Protocolli dei savi anziani di Sion) o di testi religiosi o di indottrinamento ideologico.

Lo scopo di questa verifica dipende dal fine dell’indagine che si conduce. Se si sta indagando sulle motivazioni dei teorici della cospirazione e/o sugli effetti sociali di una determinata teoria cospirativa, allora domandarsi se si è in presenza di una ipotesi (incentrata su atti di un determinato tipo, come documenti ufficiali) oppure di una narrazione fantastica (incentrata su atti di altro tipo, come opere di finzione) oppure di un misto fra l’una e l’altra può essere utile per catalogare (e quantificare) tramite segmentazioni i teorici della cospirazione, anche perché l’*agency* sociale di chi aderisce a differenti teorie può essere differente (v. infra e Tav. 1.3).

Qualora i teorici abbiano trovato indizi o persino prove dell’esistenza di un accordo cospirativo (se, quindi, essi hanno individuato i presunti cospiratori e i loro intenti, se hanno definito quali regole sono state violate e se hanno individuato le vittime e il temuto danno), si è in presenza di persone che hanno costruito e *consolidato* la loro visione. Se, invece, i teorici hanno una visione vaga (ritengono che vi sia qualcosa di oscuro e di potenzialmente minaccioso, ma non sono certi di chi siano i cospiratori, dei loro intenti, dell’esistenza di un accordo segreto, di chi sia effettivamente la vittima, del possibile danno), allora il consolidamento non è ancora avvenuto.

Ci si può attendere di trovare persone con orientamenti consolidati soprattutto nel primo livello (vertice) dello schema piramidale descritto da Kalichman [2009] e Goertzel [2019] oppure fra gli “imprenditori” delle teorie cospirative (Harambam, 2020) o fra i *leader* cospirazionisti ed i “cittadini investigatori” [Giry e Tika, 2020] (v. par. 4.3.1). Di converso, ci si può attendere di trovare persone con orientamenti non consolidati nel terzo livello (base) della piramide sopra citata, ossia fra persone che si sentono minacciate da una situazione e cercano risposte, ma anche fra persone del secondo livello e fra i “cittadini investigatori”.

Queste ultime prospettive di segmentazione e di indagine sono relativamente recenti e non sono sufficientemente avanzate, ma la verifica – nel senso sopra delineato – delle fonti conoscitive cui attingono i vari segmenti/gruppi può essere utile sia per catalogare i teorici/credenti sia per ricercare correlazioni significative fra tipi di credenti e tipi di teorie (v. Tav. 1.3).

L’individuazione di segmenti/gruppi di teorici, della loro posizione in uno strutturato sistema cospirativo (piramidale o meno che sia) e del rapporto fra le caratteristiche dei teorici/credenti e le teorie che essi supportano o in cui credono rileva in termini pragmatici. Infatti, il se ed il come intervenire per “smontare” i *leader* o reindirizzare i *follower* riguarda un campo che è pratico e, soprattutto, *politico*. Le scelte compiute e le attività realizzate dai decisori pubblici sono a loro volta osservabili in termini di finalità perseguite (la repressione, il confronto, entrambi?) e di efficacia dei mezzi utilizzati rispetto ai diversi segmenti/gruppi in cui è possibile ripartire i teorici della cospirazione (è più efficace perseguire chi è fermamente convinto o convincere le persone che hanno timori e idee imprecise oppure operare su entrambi i fronti?). Anche questo costituisce un campo di indagine molto complesso.

- della veridicità/falsità apparente ed *a priori* dell'ipotesi conspirativa⁷⁶;
- dell'efficacia o meno della cospirazione nel mondo reale, ossia del suo realizzarsi in tutto o in parte o niente affatto⁷⁷;
- del rapporto oppositivo fra ipotesi conspirative ed ipotesi ufficiali.

L'utilizzabilità in più settori disciplinari ed in più ambiti geopolitici delle categorie proposte deriva dal disancoramento delle categorie stesse da una specifica scienza sociale⁷⁸ e da uno specifico sistema sociopolitico. La a-moralità, l'immoralità o la malevolenza di un accordo non fanno riferimento, infatti, ad uno specifico sistema morale. Esse riguardano unicamente, come s'è detto, la consapevolezza o la volontà delle parti dell'accordo di ledere interessi altrui in uno specifico contesto sociale (e di regole sociali). La difficoltà di dimostrare tale assetto psicologico è un limite analitico più per chi formula l'ipotesi conspirativa, che per chi la analizza, in quanto l'onere di dimostrare tale assetto spetta a chi formula un'ipotesi conspirativa.

Partendo dalla Tavola 1.2 e concentrandoci sugli accordi conspirativi (ultime due colonne della Tavola) è possibile proporre una classificazione di alcune teorie conspirative secondo una matrice basata sull'incrocio fra i criteri n. 4 (Intento dei partecipanti all'accordo rispetto ai non partecipanti) e n. 7 (Valutazione dei fattori intervenienti sulla realizzazione dell'obiettivo).

Nella Tavola 1.3 sono riportate due macrocategorie di teorie conspirative, individuate secondo l'intento attribuito ai conspiratori (immorale/malevolo)⁷⁹.

Il confine fra tali macrocategorie non è sempre netto ed esse dovrebbero essere poste in *continuum*. La distinzione fra queste due macrocategorie può essere utile in astratto e per tentare di rilevare una differente *agency* sociale delle persone che condividono o l'una o l'altra macrocategoria di teorie conspirative.

⁷⁶ Questo costituisce un aspetto assai dibattuto. Certamente, talune teorizzazioni appaiono poco credibili secondo il senso comune, ma, in termini scientifici, il senso comune non può essere considerato come un indicatore di veridicità o falsità. In termini strettamente metodologici, il semplice fatto di proporre un'ipotesi non consente ad un eventuale valutatore di definirla "vera" o "falsa", attendibile o non attendibile. Il valutatore potrà considerarla dimostrata o indimostrata e tale valutazione dipenderà dalle "prove" fornite dal soggetto che ipotizza. Se tali "prove" sono meramente indiziarie, non definitive, controverse, allora l'ipotesi resta tale, non dà luogo ad una esplicazione e ciò è tutto quanto il valutatore può dire. Se, invece, le "prove" sono fornite, allora l'ipotesi sarà confermata. Ma si tratta, per l'appunto, di operazioni *a posteriori*.

⁷⁷ Una delle obiezioni talora sollevate alle teorizzazioni conspirative è che le "vere" conspirazioni raramente riescono. Da ciò si dovrebbe dedurre la fantasiosità in sé e per sé delle teorizzazioni conspirative. Tuttavia, tale obiezione, per quanto storicamente fondata la si possa ritenere, nulla aggiunge e nulla toglie al carattere conspirativo di un'ipotesi. Ciò anche perché la Storia non necessariamente "tiene traccia" di tutte le conspirazioni, siano esse fallite o riuscite.

⁷⁸ Gli stessi concetti utilizzati per la costruzione di tali categorie (accordo, processo decisionale, decisione, piano, riservatezza/segretezza, obiettivo, intento, consapevolezza, volontà, danno, relazione/rapporto, competizione, cooperazione, liceità/illeceità, azione, vincolo, caso/casualità, individuo/persona, organo/istituzione, gruppo, contesto) appartengono al patrimonio semantico di tutte le scienze sociali, nonostante le specifiche declinazioni che essi possono assumere in seno a ciascuna disciplina.

⁷⁹ La Tavola 1.3 non riguarda le ipotesi relative alle conspirazioni comunemente presenti nella vita privata, dall'ambito familiare (cui riconduce l'esempio sopra adottato sulla compravendita della vetrinetta, ma molti altri esempi si potrebbero fare) a quello di altri gruppi (come le comunità condominiali o quelle scolastiche). Nella Tavola non sono presenti nemmeno le teorie sulle conspirazioni volte a sovvertire i sistemi politici, le quali sono sospettate, temute e combattute dai pubblici poteri. Classificare anche tali fenomeni è, in questa sede, dispersivo, ma, facendolo, si può apprezzare l'ordinarietà delle teorizzazioni conspirative, che è connessa all'ordinarietà delle conspirazioni.

In particolare, nel caso di teorie con assetto ideologico-moralista, nei relativi teorici potrebbe essere diffusa la tendenza ad impegnarsi per il mutamento della situazione, con un'azione politica normativa o non normativa⁸⁰. Ciò perché, nel caso di questa macrocategoria, è presente in chi condivide la teoria un desiderio di mutamento *qui* (ossia nella realtà umana) e *adesso* o nel *futuro* immediato o, al limite, prossimo (ad esempio, a favore delle prossime generazioni).

Nel caso di teorie con assetto magico-religioso, ci si può attendere che alcuni credenti optino per una soddisfazione dei propri desideri non nella realtà umana, ma in una realtà ultraterrena (l'aldilà), oppure per una soddisfazione quando scenderanno sulla Terra gli attori sovraumani attesi (credenza nella parusia, messianismo, credenza negli alieni "buoni"). In questi casi, l'attesa può implicare comportamenti non necessariamente antisociali: ci si può preparare spiritualmente oppure purificando il proprio corpo con l'adozione di un determinato stile di vita (con un determinato regime dietetico, ad esempio), liberandosi dei beni terreni e dedicandosi ad una vita ascetica, aderendo a gruppi con finalità simili, affidandosi a guide che promettono l'avvento del Σωτήρ (il salvatore) e la realizzazione del paradiso in terra. Tuttavia, anche fra i credenti in questa seconda macrocategoria ci si può attendere di trovare chi voglia agire nella realtà per preparare effettivamente il terreno all'arrivo del salvatore o per accelerare il proprio passaggio nel desiderato aldilà. Alcune persone, cioè, potrebbero voler favorire l'arrivo del salvatore compiendo determinate scelte elettorali (ritenendo, ad esempio, che un certo *leader* politico sia un inviato celeste e quindi votandolo) oppure con comportamenti non normativi e antisociali (azioni eversive, terrorismo fondamentalista).

Un'altra riflessione va svolta ricollegandosi, in conclusione, a Popper [1974]. Egli osservava che le cospirazioni:

«sono tipici fenomeni sociali. Esse diventano importanti, per esempio, tutte le volte che pervengono al potere persone che credono nella teoria della cospirazione. E persone che credono sinceramente di sapere come si realizza il cielo in terra sono facili quant'altre mai ad adottare la teoria della cospirazione e a impegnarsi in una contro-cospirazione contro inesistenti cospiratori» [ivi, p. 126 e s.].

Secondo le categorie analitiche proposte in questo paragrafo, un'ipotesi cospirativa è semplicemente un'asserzione per cui uno o più eventi sono l'effetto principale o esclusivo di una cospirazione. Quest'ultima, per come qui definita, è un fenomeno sociale non solo plausibile, ma persino ordinario ossia, ricollegandosi proprio a Popper, un tipico fenomeno sociale. Tuttavia, l'asserzione popperiana per cui le cospirazioni diventano importanti quando

⁸⁰ Sul nesso fra credenza in teorie cospirative e impegno politico non normativo, si vedano Imhoff, Dieterle e Lamberty [2020], Jolley e Paterson [2020].

pervengono al potere persone che credono nella teoria della cospirazione va integrata con alcune considerazioni.

Persone “al potere” e credenti in teorie cospirative sono state, ad esempio, Hitler e Stalin. Un caso simile, più vicino a noi nel tempo, è quello del Presidente sudafricano Mbeki all’epoca dell’insorgenza dell’AIDS (v. Appendice A2.1).

Tuttavia, non si può ritenere che le credenze cospirative esistano *soltanto* nel caso di grandi *leader* nelle cui mani si concentra il potere decisionale pubblico. Tali credenze – e il relativo “impegno in contro-cospirazioni” – possono esistere anche in altri casi, ossia nell’ordinaria gestione del potere politico o economico o sociale, anche quando tale potere non è concentrato (come nei casi di Hitler e di Stalin), ma diffuso. Credenze cospirative possono esistere nei “comuni” cittadini (i quali dispongono del “potere” elettorale) e persino in *chiunque* sia coinvolto in una qualsiasi fase di un processo decisionale: dai burocrati di alto grado ai dirigenti d’azienda, dai membri di rinomati *think tank* di supporto ai *decision maker* a chiunque sia chiamato ad eseguire *policy* pubbliche o private. Anche in questi casi, le credenze cospirative possono, per dirla con Popper, diventare “importanti”.

Tav. 1.3 – Accordi cospirativi e classificazione di teorie cospirative

1) Fini e ambito dell'accordo	2) Pianificazione	3) Esternazione dell'accordo	5) Modalità relazionali verso i soggetti estranei all'accordo	6) Liceità o illiceità dell'accordo o dei suoi mezzi di esecuzione; attuazione dell'accordo in violazione o meno delle regole del gioco (scritte o non scritte; formali o informali)
Fini perseguiti in seno a processi decisionali privati o pubblici: - acquisire una posizione - mantenere la propria posizione	Esiste un piano, generico o di dettaglio, che prevede di "chi deve fare cosa, quando, come e con quali risorse"	Accordo non estemato a terzi (accordo riservato/segreto)	Destinatario degli effetti dell'accordo: relazione competitiva. Altri soggetti: nessuna relazione, relazione di competizione o di cooperazione a seconda delle circostanze	Liceità o illiceità a seconda delle circostanze I comportamenti attuati violano o non violano le regole del gioco

4) Intento dei partecipanti all'accordo rispetto ai non partecipanti				
		Realizzare l'obiettivo con la consapevolezza di arrecare danno a terzi (intento immorale)		Realizzare l'obiettivo con la volontà di arrecare danno a terzi (intento malevolo)
		Caratteristiche dei cospiratori e Assetto mentale dei cospirazionisti	Teorie cospirative	
7) Valutazione dei fattori intervenienti sulla realizzazione dell'obiettivo	I partecipanti all'accordo non sono in grado di realizzare l'obiettivo esclusivamente in virtù della propria volontà (competizione con altri gruppi, vincoli di contesto, casualità → complessità sistemica)	<p>I COSPIRATORI NON SONO-NON VOGLIONO -POTREBBERO</p> <p>I cospiratori non sono ontologicamente malvagi, non vogliono far del male agli altri, ma potrebbero farlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cospiratori "faziosi": classi economiche, gruppi di affari e multinazionali, lobbisti e/o attori sociali (es. scienziati collusi, femministe/maschilisti, gruppi razziali, gruppi anti-sistema) o politici e/o governanti faziosi, servizi segreti <p>[ASSETTO IDEOLOGICO]</p> <ul style="list-style-type: none"> - cospiratori "egoisti": gruppi spregiudicati che badano "solo ai propri interessi" <p>[ASSETTO MORALISTA]</p>	<p>Ideologie deterministiche e dicotomizzanti (quelle in cui si ritiene che ad operare segretamente sono gruppi umani ostili ad altri gruppi umani)</p> <p>Ideologie non inquadrabili nella contrapposizione classica "destra <i>versus</i> sinistra" (trasversali):</p> <ul style="list-style-type: none"> - antisemitismo/antisionismo* - teorie cospirative elaborate da gruppi perdenti in relazione a determinate politiche (es. NoVax; NoOgm) o a determinati assetti sociali/istituzionali (es. dominio di "caste") - teorie sul dominio massonico o di gruppi criminali o sovranazionali (es. teoria del New World Order, teoria del complotto gesuita, teoria del complotto mafioso) <p>Visione del mondo "buoni-giusti/cattivi-ingiusti"***</p> <ul style="list-style-type: none"> - teorie elaborate da gruppi con sistemi di valori differenti (es. fautori di terapie mediche convenzionali <i>versus</i> fautori di terapie mediche non convenzionali) 	
	I partecipanti all'accordo sono in grado di realizzare l'obiettivo esclusivamente in virtù della propria volontà (onnipotenza della volontà → onnipotenza dei cospiratori → natura non umana dei cospiratori)		<p>Caratteristiche dei cospiratori e Assetto mentale dei cospirazionisti</p> <p>I COSPIRATORI SONO-VOGLIONO-POSSONO</p> <p>I cospiratori sono ontologicamente malvagi, vogliono far del male e possono sempre far del male:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cospiratori "diabolici" (demoni, demoni in forma umana, servi di Satana, posseduti dal demone) <p>[ASSETTO RELIGIOSO]</p> <ul style="list-style-type: none"> - cospiratori non umani (alieni, altre entità) <p>[ASSETTO MAGICO]</p>	

* L'antisemitismo e/o l'antisionismo sono talora considerati esclusivi dell'estrema destra. Essi invece si rilevano anche in gruppi di estrema sinistra [Terracina, 2021].

** In questa categoria rientrano le teorie cospirative alla cui radice si trovano, ad esempio, i valori del passatismo, per cui i "buoni principi e comportamenti del passato" sono intesi come positivi e si contrappongono ai cattivi valori o disvalori del presente (fra cui gli schemi familiari "non tradizionali").

Rientrano in questa categoria le teorie per cui i "modernisti" cospirano per distruggere quei buoni principi e comportamenti (ed i connessi assetti sociali) di una volta. È possibile anche il contrario, ossia che gruppi "modernisti" (contrapposti ai passatisti) elaborino teorie per cui sono i passatisti a cospirare per impedire la modernizzazione o per ostacolare l'esercizio di diritti in passato inesistenti (aborto, divorzio, matrimonio fra persone dello stesso sesso, poliamore, etc.).

*** Si tratta di teorie talora espresse in opere a contenuto fantastico (romanzi, come quelli dello scrittore David Icke, opere filmiche, etc.), ma ritenute vere.

CAPITOLO 2 – Fake news, disinformazione, infodemia e post truth

2.1 – L’origine dell’espressione “fake news”

Secondo Avramov, Gatov e Yablokov [2020], è dal 2016 che l’espressione *fake news* si è formata nell’attuale dibattito politico e accademico. Le elezioni presidenziali statunitensi di quell’anno sarebbero state le prime in cui le tecnologie digitali hanno giocato un ruolo significativo, con l’istituzione di squadre *ad hoc* da parte dei vari contendenti. Quelle elezioni avrebbero costituito il primo ed importante evento politico in cui l’informazione e le narrazioni distribuite digitalmente hanno avuto, nella formazione dell’opinione pubblica, un ruolo uguale se non primario rispetto a quello dei *media* tradizionali, influenzando di conseguenza sul comportamento elettorale. Le vittorie elettorali di Obama nel 2008 e nel 2012 sarebbero state agevolate dall’uso “intelligente” dei *social media* e, invece, nel 2016 questi ultimi sarebbero divenuti un vero e proprio campo di battaglia. Inoltre, i più influenti *mass media*, astenendosi «from proper protocols and routines of source criticism and objectivity, or blindsided by partisanship» [ivi, p. 789], avrebbero amplificato falsità, malessere e comunicazione conflittuale le quali, almeno in parte, erano indirizzate verso valori fondamentali della comunicazione organizzata di massa, ossia la fiducia e l’affidabilità pubbliche. Quando, dopo l’elezione di Donald Trump, le *fake news* sono divenute una «instant sensation» [ivi, p. 789], gli accademici si sono attivati per ricercare approcci di studio e per sviluppare definizioni del fenomeno.

Palano [2019], commentando “The Death of Truth” di Michiko Kakutani [2018], ha asserito che la:

«proliferazione di *fake news*, di *fake science*, di *fake history* non sarebbe cioè da imputare (almeno in termini esclusivi) all’utilizzo distorto delle nuove tecnologie o all’azione di *trolls* controllati dal Cremlino, ma rappresenterebbe piuttosto l’esito di un relativismo legato a doppio filo col narcisismo⁸¹ e il soggettivismo» [ivi, p. 48].

L’ingresso del decostruzionismo e del post-modernismo nelle Università americane, con la consacrazione del principio della soggettività, avrebbe consentito di dare spazio a posizioni politiche minoritarie ed a tesi non accreditate dalla comunità scientifica, permettendo una saldatura con la:

⁸¹ Tipaldo [2019] ha evidenziato che «La frustrazione di aspettative, convinzioni, certezze a fondamento della propria identità sociale scatena, al contatto con l’expertise, violente reazioni urticanti che valicano i confini della sfiducia e la «tendenza intrinseca e naturale a cercare prove che siano compatibili con le nostre convinzioni» [Nichols 2017, pos. 870 del Kindle], per approdare a una forma di risposta immunitaria aggressiva, i cui tratti ricordano – se posso dire – strutture narcisistiche del Sé» [ivi, p. 84].

«svalutazione della verità oggettiva: la celebrazione dell’opinione rispetto alla conoscenza, dei sentimenti rispetto ai fatti, uno sviluppo che ha contribuito a favorire l’ascesa di Trump» [Kakutani, 2018, cit. in Palano, 2019, p. 48].

Siamo oggi in presenza di vari tentativi di spiegare fenomeni – come l’avvento di un’era definita di “post-verità” e la demarginalizzazione di ipotesi non scientifiche – su cui l’attenzione pubblica appare crescente dal 2016, dopo il verificarsi di alcuni eventi squisitamente politici (elezioni in Usa e *referendum* per la Brexit). Tuttavia, l’esistenza e la diffusione di teorie cospirative non costituiscono certamente una novità [Uscinski e Parent, 2014] e lo stesso può dirsi per le cosiddette *fake news*. Ciò che, invece, nel discorso pubblico è aumentata, a partire soprattutto dal 2016, è la preoccupazione sugli effetti di questi fenomeni nella formazione dell’opinione pubblica e nelle scelte elettorali, benché Uscinski [2017] abbia asserito che le *fake news* politiche non influiscono sull’opinione delle persone così tanto come si sostiene.

Come evidenziato in una prospettiva storica da Burkhardt [2017]⁸², le *fake news* sono un fenomeno ricorrente che si complica ad ogni mutamento tecnologico, dalla stampa a caratteri mobili di Gutenberg fino ai più recenti *pamphlet* o *newsletters*. Nell’Ottocento, la fabbricazione di *news stories* era uno strumento comune durante le campagne elettorali, in particolare negli Stati Uniti. Secondo l’autrice, fino all’arrivo dell’etica dei *media*⁸³, della loro regolazione e della pretesa di imparzialità della pubblica informazione, accadeva che la falsificazione di notizie e la fabbricazione di *fake news* costituivano (per attori statali, editori, emittenti televisive) risorse di amplificazione, nel senso che narrazioni artefatte o del tutto fittizie potevano incrementare notevolmente le vendite o gli spettatori, persino dopo essere state contestate⁸⁴.

⁸² L’autrice ha svolto un ampio *excursus* storico, distinguendo vari periodi: quello precedente all’invenzione della stampa; il periodo successivo all’invenzione della stampa; il periodo dei *mass media*; il periodo di Internet.

⁸³ Nell’aprile del 1923, l’American Society of Newspaper Editors adottò, in risposta alla stampa scandalistica, un codice etico noto originariamente come *Canons of Journalism*, rivisto e denominato *Statement of Principles* nel 1975 (<https://www.unm.edu/~pubboard/ASNE%20Statement%20of%20Principles.pdf>).

In tale documento furono individuati alcuni canoni/principi, intesi come *standard of integrity*: 1) la responsabilità, connessa alla finalità di servire il benessere generale informando le persone e consentendo loro di formare la propria opinione, implica l’onere di non abusare del ruolo professionali del giornalista per motivi egoistici o per finalità indegne; 2) la libertà di stampa, da difendere contro ogni ingerenza pubblica o privata, mantenendo la vigilanza contro chiunque voglia sfruttare la stampa per finalità egoistiche; 3) l’indipendenza, che impone di evitare scorrettezze e conflitti di interesse, di non accettare nulla e di non svolgere attività che possano o sembrino compromettere la loro integrità; 4) la veridicità e l’accuratezza, che derivano da quel rapporto di fiducia con i lettori che sta alla base del buon giornalismo, e che implicano il massimo impegno del giornalista affinché i contenuti delle notizie siano accurati, liberi da pregiudizi, contestualizzati, rispettosi dei fatti e di tutti i punti di vista, ed affinché gli errori sui fatti e gli errori di omissione siano prontamente e chiaramente corretti; 5) l’imparzialità, la quale implica non già che la stampa sia acritica o ometta di esprimersi, ma che per il lettore deve essere chiara la distinzione fra ciò che si riferisce e ciò che è opinione o interpretazione personale; 6) la correttezza (*fair play*), ossia il rispetto dei diritti delle persone coinvolte nelle notizie, dei comuni *standard* di moralità (*decency*), di equità di accuratezza nel riportare le notizie, nonché l’onere di dare a chi sia accusato pubblicamente l’opportunità di controbattere, l’impegno di mantenere riservate le fonti le quali tuttavia, a meno che non esista una necessità chiara e pressante di mantenere la riservatezza, dovrebbero essere identificate.

Si tratta di un canone privo di pretese normative, in linea con le caratteristiche del sistema mediatico “nord-atlantico o liberale” come delineato da Hallin e Mancini [2004], ossia con una autoregolamentazione non formalizzata.

⁸⁴ Ciò che, oggi, si ripropone con il *clickbaiting* su siti e *social media*.

L'affermazione, poi, secondo cui oggi vivremo in un'era di *post-truth* implica la presupposizione di una precedente era in cui la "truth" invece prevaleva [Campa, 2016]. Palano [2019] ha evidenziato in modo molto chiaro il carattere meramente immaginario di una tale visione del passato, mentre Greene [2021] ha suggerito:

«that focusing on post-truth dynamics undermines political legitimacy and that a better way forward is to challenge the strict dichotomy between facts and values» [ivi, p. 74].

Più in generale, si rischia di dimenticare che i rapporti fra "verità" e "falsità", fra conoscenza e opinione, fra ragione ed emozione, fra scienza e politica, sono sempre stati ampiamente trattati ed approfonditi da varie discipline⁸⁵. Semmai si può notare che in questo preciso momento storico (e, ancora, non necessariamente a differenza di altri momenti del passato) quei rapporti, nel pubblico dibattito, appaiono esacerbati e che tale dibattito appare dicotomizzato, in uno con una forte polarizzazione fra gruppi sociali e politici arroccati su posizioni contrapposte ed irriducibili. Come ricorda Palano [2019], infatti, esistono:

«diagnosi, tutt'altro che confortanti, sulla progressiva semplificazione della comunicazione politica, sull'utilizzo di una retorica spettacolarizzante e sul frequente ricorso alla delegittimazione dell'avversario» [ivi, p. 51].

Con riferimento all'industria giornalistica statunitense, Gelfert [2018] – il quale ha proposto (v. infra) una definizione di *fake news* basata su precedenti analisi (fra cui quella di Fallis [2015]) – ricorda che essa non è stata storicamente esente da pregiudizi, distorsioni e manipolazioni. Gelfert ha citato, in particolare, il caso di William Randolph Hearst, figura importante e dibattuta del giornalismo scandalistico americano a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento (*yellow journalism*⁸⁶) e il più recente ed emblematico caso di strumentalizzazione della Cnn e del New York Times («unwitting co-conspirators in spreading false information» [ivi, p. 90], da parte delle forze armate statunitensi alla vigilia dell'invasione dell'Iraq.

La falsificazione di *notizie* non è affatto una novità e, ha evidenziato Gelfert, ogni iterazione del progresso tecnologico, dall'invenzione del telegrafo fino agli algoritmi dei contemporanei *social media*, ha reso possibili nuovi inganni e manipolazioni. L'autore ha sottolineato che se, fino alla metà degli anni 2000, l'espressione *fake news* era utilizzata negli Stati Uniti in relazione alle "notizie" diffuse da alcuni programmi satirici, dal 2016 il suo utilizzo è esploso nella scena politica ed intellettuale. Studiosi dei *media*, del folklore e alcuni epistemologi sociali

⁸⁵ Lo studio della propaganda, delle ideologie, della formazione dell'opinione pubblica non è certamente nuovo nelle scienze sociali. Ciò che, eventualmente, ci si può domandare, è se e come sia mutato l'approccio degli studiosi verso tali temi dopo il crollo del Muro di Berlino, dopo la crisi ideologica succeduta alla fine della guerra fredda fra Est e Ovest, dopo le crisi finanziarie ed economiche degli anni Duemila, dopo la globalizzazione e, oggi, durante la crisi da Covid-19.

⁸⁶ Per una storia delle *fake news*, da prima dello *yellow journalism* fino alla satira e da prima del 2016 agli anni successivi, si vedano Mourão e Robertson [2019].

hanno a lungo studiato e distinto fenomeni come *gossip* (pettegolezzi), *rumour* (dicerie), *hoaxes* (bufale) e *urban legend* (leggende metropolitane)⁸⁷, e, secondo Gelfert, qualsiasi definizione di *fake news* va posta in relazione con queste varie forme di disinformazione pubblica e di distorsione del processo comunicativo. Tuttavia, il suggerimento dell'autore è di riservare l'utilizzo dell'espressione *fake news* ai soli casi in cui asserzioni false o fuorvianti sono presentate come notizie (nella veste di "notizie di stampa") e sempre se esse siano fuorvianti (inducano in errore) *by design*. Con l'espressione "by design", Gelfert si riferisce alle caratteristiche sistemiche della "progettazione" (nel senso di concezione, strutturazione) di fonti e canali da cui le *fake news* sono propagate e che intenzionalmente manipolano i processi cognitivi dell'*audience*; l'intenzionalità, inoltre, prescinde dallo specifico interesse che muove il diffusore di *fake news* (può trattarsi di attivismo politico, così come può essere in gioco un interesse economico⁸⁸), poiché ciò che conta è il tentativo di incidere sull'opinione dei destinatari o di indurli a tenere un determinato comportamento come, ad esempio, il *clickbait*⁸⁹. Le affermazioni fuorvianti, ha evidenziato ancora Gelfert, possono dar vita a false credenze anche nella sfera pubblica e non vanno confuse con la propaganda (infatti, non sempre e non necessariamente le *fake news* ineriscono a finalità ideologiche); ciò che, in ultima analisi, renderebbe le *fake news* contemporanee un fenomeno nuovo è sia il fatto che esse sono

⁸⁷ In particolare, ricorda Gelfert, i *gossip* (pettegolezzi) hanno rilevanza solo per un gruppo specifico e si diffondono in modo altamente selettivo all'interno di una rete sociale fissa; i *rumour* (dicerie) consistono nella propagazione non autorizzata di messaggi di interesse generale, diffusi in modo ampio e che possono "separarsi" dalle proprie origini e diventare così *urban legend* (leggende metropolitane) le quali, a loro volta, possono essere diffuse come fatti ed essere ulteriormente arricchite di dettagli; le *hoaxes* (bufale) sono falsità mascherate da verità e deliberatamente fabbricate con vari fini, compreso quello di dimostrare la credulità di alcuni segmenti della popolazione.

⁸⁸ I giornalisti Silverman e Alexander [2016] hanno scoperto che vari gruppi di giovani e adolescenti della città di Veles, in Macedonia, avevano realizzato e gestivano più di un centinaio di siti e varie pagine Facebook con centinaia di migliaia di *follower*, aventi come tema la politica statunitense e, in particolare, Trump. Si trattava di pagine e siti che producevano e diffondevano informazioni false e fuorvianti per scopi non politici, ma di profitto, sfruttando il meccanismo del *clickbaiting*. Secondo l'inchiesta giornalistica, gli ideatori del *business* inizialmente avevano pubblicato contenuti di sinistra o riguardanti Bernie Sanders, ma i contenuti che "tiravano" di più erano collegati a Trump e quindi i giovani "imprenditori" si erano riorientati su questo personaggio politico. Uno studente universitario, intervistato anonimamente, aveva dichiarato che il mercato, pur se affollato, rendeva bene soprattutto a chi aveva iniziato per primo: un suo amico, a dire dell'intervistato, guadagnava fino a 5.000 dollari al mese o, quando aveva successo su Facebook, anche 3.000 dollari al giorno.

Successivamente, Silverman e colleghi [2018] hanno riferito – a seguito di analisi di post sui social media, atti governativi, informazioni sui domini registrati e versioni archiviate di siti di *fake news* – che la cosiddetta "industria macedone delle fake news pro-Trump" non era stata avviata spontaneamente da giovani apolitici locali, ma era stata lanciata da Trajche Arsov, un avvocato macedone il quale aveva operato con *partner* americani e britannici per un periodo di circa sei mesi prima e durante l'Election Day statunitense del 2016. Gli autori hanno affermato che le agenzie di sicurezza macedoni stavano cooperando con forze dell'ordine statunitensi ed europee per verificare l'esistenza di legami fra siti *web* pro-Trump, cittadini statunitensi e cittadini russi.

⁸⁹ Il *clickbait* (o *click-bait*, acchiappaclick o esche da *click*) consiste nella prassi di postare sui *social network* o su siti Internet contenuti appositamente studiati per incuriosire e per ottenere un maggiore numero di accessi e generare traffico [Ministero della Giustizia, 2015].

Secondo il Cambridge Dictionary, il *clickbait* si riferisce a «articles, photographs, etc. on the internet that are intended to attract attention and encourage people to click on links to particular websites» [<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clickbait>].


progettate *appositamente* per essere fuorvianti sia la loro combinazione con i *social media*, il che consentirebbe una potente manipolazione del pubblico.

Se ci atteniamo alla definizione proposta da Gelfert, non si dovrebbe dunque parlare di *fake news* nel caso accidentale o erroneo di singole asserzioni false propagate da fonti o canali che non sono organizzati per perseguire obiettivi manipolatori. Occorrerebbero quindi più elementi, alcuni relativi alle *fake news* in sé e per sé (falsità e ingannevolezza), altri relativi alla fonte o al canale da cui esse provengono (orientati alla costruzione organizzata e sistematica di *fake news*) e, infine, occorrerebbe l'intento deliberatamente manipolativo rispetto ai processi cognitivi dei potenziali destinatari.

Secondo Allcott e Gentzkow [2017], le *fake news* sono «news articles that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers» [ivi, p. 213]. Adottando questa definizione restrittiva, i due autori escludono dalla categoria delle *fake news* alcuni loro “cugini”: gli errori di segnalazione non intenzionali (come la notizia secondo la quale Trump aveva rimosso il busto di Martin Luther King dall'Ufficio Ovale); le dicerie (*rumors*) che non si originano da specifiche *news*; le teorie cospirative (che per definizione, secondo gli autori, non sono né verificabili né falsificabili e provengono da persone che le ritengono vere); la satira; le false dichiarazioni dei politici e i rapporti che sono tendenziosi o fuorvianti, ma non completamente falsi.

Invece, Derakhshan e Wardle [2017] hanno proposto la macrocategoria dell'*information disorder*, che ricomprende *misinformation*, *disinformation* e *malinformation*, secondo la schematizzazione offerta nella Tavola 2.1.

Tav. 2.1 – Information disorder: tre categorie



Fonte: elaborazione su Derakhshan e Wardle, 2017, p. 5, p. 20

Mourão e Robertson [2019], dopo aver anch’essi evidenziato tanto l’esplosione dell’interesse sulle *fake news* dopo le elezioni presidenziali statunitensi del 2016 quanto il fatto che l’etichetta “fake news” è divenuta eccessivamente elastica e mal definita, hanno ritenuto di definirle con riferimento alla letteratura storica ed all’analisi svolta da Tandoc, Lim e Ling [2017]. Questi ultimi, dopo aver analizzato, fra il 2003 e il 2017, trentaquattro articoli accademici che utilizzavano l’espressione *fake news*, hanno notato che gli elementi di comunanza fra le varie definizioni riguardavano: il modo in cui le *fake news* si impossessano dell’apparenza (aspetto formale) delle notizie reali; il come appaiono i siti *web* (configurazione/interfaccia); il modo in cui gli articoli sono scritti; il modo in cui le fotografie includono attribuzioni. I due autori hanno ritenuto che la comprensione del fenomeno richieda agli scienziati di essere precisi rispetto al punto di riferimento: che cosa occorre considerare, essi si domandano, come “real news”? Il “punto di riferimento” dovrebbe essere costituito, a loro avviso, dalle tre regole-guida del giornalismo professionale, ossia:

«factuality, objectivity and neutrality -- these being foundational ideals of journalism taught in textbooks (Harrower 2007; Bender *et al.* 2012) adopted mainly, but not exclusively, in markets following a liberal media system (Hallin and Mancini 2004)» [ivi, p. 2].

Con questo punto di riferimento (per quanto definito platonico dagli stessi autori) occorrerebbe comparare le forme alternative di notizie ed informazioni, nonostante in concreto

le caratteristiche delle notizie “tradizionali” («mainstreaming news») possano variare rispetto alle linee guida giornalistiche. Pertanto, le *fake news* costituiscono una:

«discursive integration combining elements of news ideals with features exogenous to the normative model of professional journalism: misinformation, sensationalism, clickbait, and bias. This genre blending is fueled by the intense fragmentation and diversification of the media landscape (Blumler 2016)» [*ibidem*].

La stessa diversificazione sarebbe attuata, a sua volta, proprio tramite le *fake news*, essendo queste «a form of non-mainstream political content tailored to specific audiences with particular perspectives» [*ibidem*].

In questa definizione, l'accento è posto sulla differenza fra notizie “ideali” (quelle redatte secondo i canoni del giornalismo) e qualsiasi altro aggregato che contenga notizie “ideali” ed elementi non “ideali” (come le notizie false) e che implichi il sensazionalismo, il *clickbait* ed i pregiudizi; una commistione fra generi, dunque, alimentata dalla frammentazione e dalla diversificazione del panorama mediatico.

Mourão e Robertson [2019] hanno asserito che lo sviluppo delle comunicazioni mediatiche *on line* ha fornito alle *fake news* un campo di gioco ampio e considerevole, soprattutto dal 2007, quando in particolare i *social network* in *real-time* hanno assunto il ruolo di *mass self-communication*⁹⁰. Secondo gli autori, con milioni o bilioni di utenti, una regolazione “sciolta” e vari “meccanismi di fiducia” psicologici che integrano o sostituiscono la fiducia nelle fonti mediatiche (tradizionali), le comunità in rete sono un terreno fertile per inganni e manipolazioni; il *brand* e la reputazione, che costituiscono *asset* importanti per i *media* tradizionali, non contano nulla per i fabbricanti di *fake news*, i quali sono interessati solamente a massimizzare la distribuzione e l'esposizione al pubblico, a prescindere da specifiche finalità economiche, politiche o ideologiche. In assenza di regolazione, evidenziano gli autori, nessuno può impedire in maniera efficace agli utenti dei *social network* di produrre contenuti falsi e di superare il confine fra produttore e consumatore di “storie”.

Tutto ciò implica, ad avviso della scrivente, che eventuali politiche di regolazione delle piattaforme digitali e dei *social network* dovrebbero tener conto di questa peculiarità, poiché l'unificazione nel consumatore delle due funzioni di produzione e consumo di notizie, di narrazioni e persino di *fake news*, crea alcune difficoltà. Infatti, una regolazione che riguardasse unicamente la “funzione di produzione” delle narrazioni/storie/notizie da parte di produttori professionali (editori, giornalisti, uffici stampa istituzionali, etc.) nulla potrebbe “contro” l'auto-produzione e l'auto-distribuzione di contenuti da parte di ogni singolo utente privato il quale, *on*

⁹⁰ Gli autori si riferiscono a Castells [2019], che con l'espressione *mass self-communication* intende una «socialized communication enacted via horizontal, digital communication networks» [*ivi*, p. 84].

line, può persino agire in maniera anonima, ad esempio tramite profili *fake*⁹¹: un fenomeno diffuso e che definirei di “pasquinatismo digitale”⁹². Non va inoltre dimenticato il fenomeno dei cosiddetti *bot*, programmi che possono interagire automaticamente con sistemi ed utenti, comportandosi come esseri umani.

Altri aspetti peculiari delle comunicazioni *on line* sono la formazione di *echo chambers* (camere dell’eco) e di bolle di filtraggio e le proposte informative che siti e *social* fanno agli utenti, strutturandole tramite gli algoritmi di *feed*⁹³. Si tratta di fenomeni indagati da tempo [Bentivegna e Boccia Artieri, 2019] e sui quali sono in corso ulteriori studi ed approfondimenti.

Uno studio condotto da Cinelli e colleghi [2021] sulle differenze tra alcune piattaforme di *social media* (Facebook, Twitter, Reddit e Gab) e sul come i loro differenti algoritmi di *feed* possono influenzare la formazione di camere d’eco, ha concluso che tali algoritmi (nonostante alcune differenze fra le piattaforme *social*⁹⁴) mediano e influenzano la promozione dei contenuti *tenendo conto* delle preferenze e degli atteggiamenti degli utenti. Sarebbero gli utenti stessi a preferire, tendenzialmente, informazioni coerenti con una loro preesistente visione del mondo ed a formare gruppi polarizzati intorno a narrazioni condivise. Gli algoritmi di *feed*, dunque, non avrebbero un potere determinante nell’indirizzamento degli utenti verso taluni contenuti e nel raggruppamento degli utenti stessi in *echo chambers* o in reti polarizzate di relazione. Esisterebbe, invece, un’interazione fra le scelte degli utenti e il modo in cui i *social media* sono strutturati e funzionano quando propongono contenuti. Altri ricercatori [Guess, Nyhan e Reifler, 2020], dopo uno studio sull’esposizione degli utenti a siti *web* inaffidabili durante le presidenziali statunitensi, avevano già suggerito che tale esposizione è stata sopravvalutata.

Ciò sembra confermare quanto già osservato [Bentivegna e Boccia Artieri, 2019] sulla maggiore influenza delle scelte individuali e delle reti sociali personali rispetto all’articolazione delle notizie fatta dagli algoritmi di *feed* e sul carattere complesso dell’ambiente informativo che si forma nell’interazione fra algoritmo, rete sociale e pratiche quotidiane di utilizzo dei *social*.

Introdotta così il tema delle cosiddette *fake news*, occorre compiere alcune osservazioni riguardanti, in particolare, i concetti di notizia e di informazione. L’espressione *fake news*,

⁹¹ Con profili *fake* s’intendono qui gli *account* che non sono riconducibili in maniera immediata ad una riconoscibile ed individuabile persona fisica o giuridica.

⁹² Ci si riferisce alla statua di Pasquino a Roma ed all’uso di apporvi libelli e satire (pasquinate) contro il governo locale o contro comportamenti ritenuti criticabili dagli anonimi autori.

⁹³ Secondo Brown [2021], proprio l’esistenza di algoritmi che filtrano i contenuti è uno degli elementi che differenziano i *social media* dai luoghi neutrali di espressione del pensiero, come una pubblica piazza, e ciò induce a ritenere le piattaforme *on line* simili a editori.

⁹⁴ Le differenze principali sono state rilevate fra *social* i cui algoritmi di *feed* sono modificabili dagli utenti (Reddit) e *social* in cui ciò non è possibile (Facebook e Twitter).

infatti, significa testualmente “notizia falsa”. Il concetto di “informazione” (con i suoi derivati disinformazione, misinformazione, malinformazione) è intuitivamente diverso.

Nel linguaggio comune, *fake news* e disinformazione sono espressioni spesso utilizzate come sinonimi. Inoltre, non si va troppo per il sottile e non ci si preoccupa delle differenze fra “dato”, “informazione”, “conoscenza”. Si tratta di differenze che sono dibattute e problematiche [Borgman, 2015], ma, quando si intende utilizzare questi termini in ambito scientifico, occorrerebbe quantomeno esplicitare quali significati si attribuisce ad essi. La scelta definitoria relativa a questi tre concetti ed all’espressione *fake news*, d’altra parte, non è priva di effetti pratici ai fini che qui interessano. Volendo procedere, ad esempio, alla regolazione del fenomeno della “disinformazione”, il rinvio al concetto di informazione è necessario e questo andrebbe preliminarmente chiarito: ci si riferisce all’informazione (e alla disinformazione) commerciale? All’informazione (disinformazione) politica? All’informazione (disinformazione) giornalistica? A tutte queste, insieme?

Come si vedrà, la politica dell’Unione europea in materia di contrasto alla disinformazione si è basata su un approccio definitorio che comprendeva tanto la disinformazione a scopo di lucro quanto la disinformazione politica (v. cap. 6, in part. par. 6.5.7). Inoltre, la stessa Commissione e l’Alto rappresentante, nel descrivere gli elementi critici della “disinformazione” espressamente hanno fatto riferimento:

- alla disinformazione attuata da Paesi terzi (con rinvio alla «dottrina militare russa» [COM(2018) 236 final, p. 2; JOIN(2018) 36 final, p. 4]) e, quindi alla “informazione per la sicurezza”;

- alla disinformazione in settori «come il cambiamento climatico, la migrazione, la sicurezza pubblica, la salute e la finanza» [COM(2018) 236 final, p. 2] e, quindi all’informazione relativa a politiche dell’Unione [JOIN(2018) 36 final, p. 4 e 8].

La politica europea ha assegnato alla “disinformazione” – intesa innanzitutto come un’informazione *rivelatasi* falsa o fuorviante – uno statuto ontologico di falsità e di ingannevolezza senza che però siano stati delineati i criteri della falsità e dell’ingannevolezza né, soprattutto, i criteri della legittimazione a stabilirli. Non dovrebbe sfuggire che nel concetto di “informazione falsa o fuorviante” possono rientrare, allo stesso, identico modo, tanto singole e specifiche notizie quanto brevi narrazioni cospirative, se ritenute (da chi ed a che titolo?) false o fuorvianti.

Nei paragrafi che seguono si approfondiranno i vari aspetti del rapporto fra informazioni, *fake news*, teorie cospirative e formazione delle opinioni.

2.2 – Infodemia, post truth e conflitti fra interessi

A maggio del 2003, Rothkopf affermò che quella della Sars (Severe acute respiratory syndrome) era la storia non di una epidemia, ma di due, e coniò il termine *infodemic*, intendendo con esso⁹⁵ un insieme composto da qualche fatto, paura, speculazioni e dicerie, amplificato e trasmesso rapidamente in tutto il mondo tramite le moderne tecnologie dell'informazione. Secondo Rothkopf, tale “composto”, tale “epidemia di informazioni”, aveva reso la crisi del sistema sanitario pubblico “più difficile da controllare e contenere” ed aveva influenzato l'economia, la politica e la sicurezza nazionali ed internazionali «in ways that are utterly disproportionate with the root realities». L'epidemia di informazioni, quindi, avrebbe inciso profondamente su processi decisionali pubblici (nazionali ed internazionali) che sarebbero stati condizionati da informazioni (fatti, speculazioni, dicerie) e da emozioni (paura, in particolare) non saldamente ancorati ad elementi di realtà. Lo scenario rappresentato da Rothkopf presuppone l'esistenza, quanto meno in termini di possibilità alternativa rispetto a quanto accaduto, di processi decisionali che, invece, possono e devono basarsi più su fatti e meno su speculazioni, dicerie, paure.

Nel 2016, gli Oxford Languages elessero a “parola dell'anno” l'espressione *post-truth*, che precedentemente si riferiva a circostanze in cui, nella formazione dell'opinione pubblica, i fatti sono meno influenti rispetto agli appelli all'emozione ed alle credenze personali. Questa espressione, frequentemente associata a *politics (post truth politics)* nel periodo della Brexit e delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, si collega a *truthiness* (veridicità), la qualità di apparire o di essere percepito come vero anche se non lo è necessariamente. L'espressione *post-truth* estende tale concetto e lo sposta dall'indicazione di una qualità specifica e circostanziale alla definizione di una caratteristica generale della nostra epoca.

Campa [2016] ha affermato che gli analisti di “orientamento globalista” hanno giudicato negativamente quei due eventi principali della politica mondiale del 2016 ed hanno pertanto sostenuto che saremmo entrati nell'era della politica *post-truth*, implicitamente asserendo una contrapposizione fra una verità dei fatti diffusa da alcuni e menzogne, bufale e *fake news* diffuse da altri; di converso, gli analisti di “orientamento sovranista”, giudicando positivamente quei medesimi eventi, hanno accusato i *media* di mentire ed hanno ritenuto Internet un mezzo per far circolare “verità nascoste”, accogliendo così anch'essi l'idea che ci troveremmo in un'epoca di *post-truth*.

⁹⁵ Scriveva, testualmente, Rothkopf: «A few facts, mixed with fear, speculation and rumor, amplified and relayed swiftly worldwide by modern information technologies, have affected national and international economies, politics and even security in ways that are utterly disproportionate with the root realities».

Posta la questione in questi termini, saremmo perciò in presenza di schieramenti di campo fra attori ideologicamente contrapposti e che si scontrano sul tema di cosa sia da ritenere “vero” e di cosa non lo sia, e sul tema di chi dice la verità e di chi invece mente. Tali schieramenti non costituiscono una novità storica in sé e per sé. Infatti, Campa ha criticamente evidenziato:

«L’idea che siamo entrati nell’era della politica post-verità fa nascere più di un dubbio, perlomeno a chi ha qualche dimestichezza con la storia delle idee. Se accettassimo la tesi che, all’alba del XXI secolo, siamo entrati nell’era della post-verità, dovremmo accettare anche la tesi complementare che fino a ieri eravamo nell’era della verità. Ma spostando lo sguardo sul passato, sulla storia dei fatti e delle idee, non è difficile dimostrare che *da sempre* le parti in lotta si accusano reciprocamente di falsificare la realtà, *da sempre* i partiti politici producono notizie false o tendenziose per discreditarne gli avversari, *da sempre* i filosofi e gli scienziati sociali sono consapevoli di quanto sia problematica la categoria della verità, in particolare quando viene applicata alla politica»⁹⁶ [ivi, p. 99].

Riconnettendosi alla sociologia della conoscenza di Mannheim, Campa ce ne ricorda i metodi “già forgiati dai teorici dell’ideologia”: prendere in mano libri, giornali, manifesti, *pamphlet* della parte avversa e cercarvi «i motivi nascosti, gli interessi economici, i condizionamenti sociali» [ivi, p. 102]. Campa pone alla nostra attenzione, ricordandocela, anche la codificazione della sociologia della conoscenza elaborata da Merton⁹⁷.

Allo stesso modo, Huneman e Vorms [2018, p. 255, 266], nel ricordarci la “difesa mertoniana” dell’affidabilità della scienza istituzionalizzata, suggeriscono che obiettivi e valori *sono* implicati nei programmi di ricerca scientifica e che, a fronte di quegli obiettivi e valori, esistono pregiudizi sui finanziamenti privati alla ricerca scientifica.

Va ricordato che, se nell’opinione pubblica sono presenti “pregiudizi” sui rapporti fra sistema produttivo, ricerca scientifica, organi di informazione, sistema politico, attori sociali, è anche stato evidenziato che, ad esempio, l’industria del tabacco:

«ha avviato ricerche parallele, opportunamente manipolate, assoldando e corrompendo vari ricercatori in tutto il mondo [...] ha anche fatto ricorso alla corruzione di personaggi di spicco in ambito medico-scientifico [...] ha corrotto

⁹⁶ I corsivi sono nel testo originale.

⁹⁷ Questo tema è ampio e delicato e non può essere sviscerato in questa sede. È però necessario ricordare la critica di Wallerstein [2006] all’universalismo scienziato, per tenere presente che la cenerentolizzazione del pensiero speculativo a vantaggio delle “scienze dure” (investite di potere discrezionale su ciò che è “vero” e ciò che è “falso”) ha prodotto una vera e propria marginalizzazione di un intero ceto intellettuale (un gruppo) in un ambito di potere (quello della conoscenza). Se assumiamo (par. 1.3) che accordi cospirativi (e *percezione* dell’esistenza di accordi cospirativi, con relative teorizzazioni) hanno il loro ambito di insorgenza in contesti competitivi di potere in cui interessi e valori di alcuni gruppi sono sub-rappresentati se non persino esclusi dal contesto decisionale, per l’esistenza ed il prevalere di accordi riservati e immorali o malevoli fra altri gruppi, allora possiamo attenderci che proprio intellettuali “cenerentolizzati” si impegnino in narrazioni di tipo cospirativo.

politici e giornalisti per travisare i risultati della ricerca ogni qualvolta questi erano sentiti come minacciosi per i propri profitti [...] acquista indulgenza e influenza attraverso contributi elettorali a politici, sponsorizzazione di eventi sportivi e culturali, sostegno finanziario di iniziative comunitarie, di beneficenza, di istituzioni filantropiche [...] ha persino creato gruppi di opinione per sabotare le azioni dell'OMS per il controllo del tabacco e per travisare le relazioni sulla nocività del fumo passivo [...] ha fatto pressione sulle aziende farmaceutiche che promuovevano campagne e terapie per la *smoking cessation* per non vedere ridotto il proprio bacino di utenza» [Zagà *et al.*, 2018, p. 125].

Nel 2006, negli Stati Uniti, il giudice Kessler condannò vari produttori di tabacco per *civil fraud e racketeering*, ritenendo che il Governo aveva dimostrato la loro partecipazione ad una «decades-long conspiracy» per ingannare il pubblico sui rischi del fumo allo scopo di alimentare i propri profitti [Levin, 2006].

Il caso di *Big Tobacco* mette chiaramente in evidenza che, in una concettualizzazione della “cospirazione” che voglia restare aderente alla realtà storica⁹⁸, occorre tener presente il rilievo centrale assunto dal tema degli *interessi* e della *competizione* fra portatori di interessi (e di valori) differenti o persino in conflitto in seno ad un processo decisionale. Nel caso di specie, alcune industrie del tabacco hanno tentato di influenzare le decisioni dei consumatori, le decisioni delle industrie farmaceutiche sul contrasto al fumo e persino (passando dal privato al pubblico) le decisioni dell'OMS per il controllo del consumo di tabacco. E lo hanno fatto per promuovere i propri *interessi* economico-finanziari in *danno* dell'interesse dei consumatori alla propria salute. In questo caso è dimostrata in pieno la consapevolezza di arrecare un danno a terzi, poiché le industrie in questione hanno «avviato ricerche parallele, opportunamente manipolate, assoldando e corrompendo vari ricercatori in tutto il mondo» [Zaga *et al.*, *ibidem*], hanno, secondo il giudice che le condannò, eliminato ricerche, distrutto documenti, distorto la verità [Levin, *ibidem*]. Invece, nel caso in esame, i cospiratori non hanno compiuto nessun atto per sovvertire l'ordine costituito, lo Stato. Ne hanno violato le leggi, ma non avevano un intento specifico di sovversione politica. Ciò dimostra che ogni teorizzazione per cui si ha “cospirazione” solamente quando si è in presenza di un tentativo di *sovversione* dello *status quo*

⁹⁸ È anche possibile citare altri casi di cospirazioni reali, come alcune avvenute in ambito sanitario [Andrade, 2020], e che possono indurre le persone al sospetto, alla sfiducia, all'ideazione cospirativa.

In generale, la realtà storica permette di confutare l'idea che le cospirazioni interessanti sotto il profilo politico e politologico siano unicamente quelle che attentano allo *status quo* (le cospirazioni contro le istituzioni pubbliche, ossia le cospirazioni politiche per eccellenza), idea da cui può derivare il convincimento che ai decisori pubblici (ed alla politologia) non interessino e non debbano interessare le cospirazioni in campo medico o in campo economico o in altri campi (migranti, sicurezza pubblica, etc.). Invece, le cospirazioni (che inizialmente, in genere, sono solo ipotizzate o sospettate) interessano per vari motivi: 1) le cospirazioni alterano gli assetti sociali, economici e politici; 2) le persone si interessano alle cospirazioni (o alla possibilità di cospirazioni) e chiedono ai decisori che esse cessino e che siano adottate politiche di controllo/prevenzione.

(sia politico generale, sia specifico, ossia con riferimento, ad esempio, ad un assetto di mercato) non consente di cogliere i caratteri essenziali e tipici di ogni cospirazione. La cospirazione politica, in particolare, è solo una specie di un più ampio genere e non è corretto dedurre i caratteri tipici della “cospirazione” dalle sole cospirazioni politiche. Per di più, nel caso di *Big Tobacco*, le industrie coinvolte nella cospirazione non miravano a modificare uno *status quo*, ma ad impedire che mutasse uno *status quo* (la dimensione di mercato dei loro prodotti), a seguito di nuovi orientamenti di consumo sollecitati da altri portatori di interesse (comprese le associazioni di non fumatori, le aziende farmaceutiche e la stessa OMS).

A mano a mano che si esaminano questi aspetti, ad un tema di scontro (quello della verità e della falsità, di chi mente e di chi dice il vero) se ne affianca un altro (quello degli interessi e dei valori in conflitto). Qualora ci si concentrasse esclusivamente sul primo tema (contrasto fra “verità” e “falsità”), potrebbe accadere che il secondo (il conflitto fra interessi e valori) resti adombrato e sminuito, pur non essendo affatto meno rilevante.

Ciò considerato, è necessario estendere il piano di riflessione e di ricerca dal contrasto fra *informazione* (percepita come “valore” e connessa alla “verità”) e *disinformazione* (percepita come “disvalore” e connessa alla “falsità”) al contrasto fra gli interessi e valori di parti, attori e soggetti in seno ai processi decisionali che li riguardano. Adottando questa prospettiva, il nesso fra teorie cospirative da una parte e “non corretta” informazione dall’altra parte si può rinvenire nell’individuazione degli interessi e dei valori che di volta in volta vengono in rilievo. Essi sono al centro del conflitto e dei processi di *decision making*, sia privati sia pubblici.

In che modo conflittualità e processi decisionali si collegano alle informazioni?

In un processo decisionale, ogni attore cerca di difendere i propri interessi e riterrà utile a tale fine non qualsiasi informazione in sé e per sé, ma solo quella informazione (o quelle informazioni) che ritiene più descrittiva, nel senso di “rappresentativa”, del proprio interesse e dei propri valori. Di converso, un’informazione che non interessa o non supporta il valore in campo sarà o scartata o ritenuta poco rilevante. A maggior ragione se tale informazione proviene da una parte avversaria e ne supporta le tesi.

Torniamo adesso alla Tavola 1.1. Quando si è in presenza di un accordo cospirativo, le sue parti omettono di comunicare informazioni a quei soggetti la cui posizione è contrapposta alla loro e minacciata dall’accordo stesso: omettono di comunicare l’accordo, omettono di comunicare le parti dell’accordo, omettono di comunicare il proprio piano, omettono di comunicare sia il fine dell’accordo sia gli intenti dei cospiratori. Dal canto loro, i soggetti la cui posizione è minacciata (le “controparti”, le “vittime” della cospirazione⁹⁹) non dispongono di

⁹⁹ Il discorso, ovviamente, può essere ribaltato, nel senso che anche le presunte vittime possono, a loro volta, cospirare e, quindi, omettere informazioni agli avversari.

tutte le informazioni sui presunti cospiratori. A parte il caso di *competitor* esperti, la maggior parte delle persone dispone essenzialmente di alcune notizie relative alle azioni di alcuni soggetti, le quali generano allarme in quanto minacciano la posizione di potere, gli interessi ed i valori delle “vittime”. Conseguentemente, i soggetti che si sentono minacciati vanno alla ricerca di informazioni aggiuntive. Tali informazioni potrebbero risultare accessibili oppure inaccessibili per le più svariate ragioni. Ad esempio, una pubblica amministrazione potrebbe non concedere un accesso agli atti, oppure un contratto fra i presunti cospiratori ed altri soggetti potrebbe non essere di pubblico dominio o, se anche lo fosse, alcune sue parti potrebbero essere segretate. In che modo, allora, le “vittime” possono provare a difendere la propria posizione, il proprio interesse minacciato?

Esiste un solo modo di assumere decisioni in una situazione di opacità informativa, di informazioni contraddittorie o di carenza di informazioni: *ipotizzare*¹⁰⁰.

Quando ci si sente minacciati, la domanda che ci si rivolge è: chi o cosa ci minaccia?

Quando la minaccia riguarda una nostra posizione in un processo decisionale di cui siamo parte o le cui conseguenze si produrranno nella nostra vita, allora accade che, dato che il processo decisionale è un artefatto umano, ciascuno di noi *ipotizza innanzitutto un'azione umana o una volontà umana* come causa primaria della minaccia. Infatti, sono gli esseri umani che stabiliscono gli orari ed i luoghi di incontri nonché gli ordini del giorno, chi è invitato a partecipare agli incontri e chi non lo è. Sono gli esseri umani che decidono le regole del proprio gioco relazionale. Sono gli esseri umani che elaborano informazioni, le diffondono, non le diffondono, le diffondono in parte o in un modo piuttosto che in un altro. I fatti, anche quando consistono in meri accidenti, sono veicolati tramite informazioni, siano esse di prima mano o siano riferite da altre fonti (conoscenti, amici, giornali, Tv, Internet).

Se è vero che le capacità immaginative degli esseri umani sono tali che essi, o alcuni di essi, le eserciterebbero *in ogni caso*, è però anche vero che tali capacità sono stimolate dal “segreto” ossia da *deficit informativi*. Un sistema informativo completo e perfettamente trasparente,

¹⁰⁰ Le differenze fra le varie ipotesi dipendono poi dagli elementi *in base* ai quali si ipotizza, ma la prima attività psichica che si compie è sempre immaginativa: si immaginano “colpevoli” e scenari attuali o futuri; si immaginano collegamenti fra fatti, atti e persone. L’ipotizzare è un processo che può variare da persona a persona e da gruppo a gruppo poiché dipende non solamente da una pulsione istintiva, ma anche da valori, conoscenze ed esperienze.

Non s’intende affatto in questa sede spostarsi su un campo che è quello proprio di altre discipline, fra cui la psicologia e l’antropologia, ed anzi proprio quanto si sta asserendo dimostra la necessità di studi interdisciplinari e non monosettoriali. S’intende invece sottolineare che, soprattutto in situazioni di incertezza (anche solo percepita, e ciò basta), l’essere umano compie prioritariamente un atto immaginativo prefigurativo di pericoli e scenari. In questo senso qui va inteso il concetto di *ipotizzare*.

D’altra parte, è stato già rilevato [Andrade, 2020] che la *agency detection* (rilevazione dell’agente intenzionale) ha costituito un importante vantaggio dal punto di vista dell’evoluzione (secondo il principio *better safe than sorry* ossia *chi si guardò si salvò*). È stato anche notato che all’essere umano, sotto la minaccia dei predatori, si pone una scelta fra, da un lato, il basso costo di individuare predatori (genericamente e pur potendo sbagliare) e, dall’altro lato, l’elevato costo di non individuare predatori (alto rischio di subire una predazione); ciò induce all’*agent detection*, specie in chi possiede un *Hyperactive Agent Detection Device* [Gray e Wegner, 2010, p. 9].

ammettendone *in astratto* l'esistenza, non concederebbe nessuno spazio alle cospirazioni e, di conseguenza, poco o nessuno spazio ci sarebbe anche per le *ipotesi* cospirative. In ciò è possibile intravedere un importante punto di contatto fra il cospirazionismo e il sistema dell'informazione, inteso in senso ampio o, meglio, come sistema che supporta la formulazione di ipotesi e, di conseguenza, l'assunzione di decisioni (v. par. 3.2).

CAPITOLO 3 – Teorie cospirative e fake news a confronto

3.1 – Fake news e teorie cospirative: differenze e sovrapposizioni

In questo paragrafo si affronterà il tema delle differenze e delle sovrapposizioni fra *fake news* e teorie cospirative. Si tratta di un'impresa difficoltosa, trattandosi, in entrambi i casi, di *umbrella terms*. Infatti, l'espressione “fake news” accomuna, nel pubblico discorso, notizie false, credenze, dicerie e narrazioni *anche* di tipo cospirativo, mentre l'espressione “teorie cospirative” accomuna narrazioni fantastiche o basate su contenuti falsi e specifiche ipotesi supportate da sospetti non necessariamente *ictu oculi* infondati.

La concettualizzazione di “teoria cospirativa” accolta in questa ricerca espunge dalla definizione le categorie del vero e del falso. Un'ipotesi cospirativa, poiché è *sempre* incentrata sul sospetto di una cospirazione, è cospirativa *ab origine* e resta tale anche *a posteriori* (sia che la cospirazione venga smentita sia che la cospirazione venga confermata) (v. par. 1.3).

Anche singole notizie inaccurate o del tutto false oppure narrazioni molto brevi (singoli contenuti presentati come informativi) talora si propongono come esplicative di eventi e possono essere accompagnate da argomentazioni cospirative, formando un apparato eterogeneo di “informazioni” che, specialmente a partire dal 2016, sono state accomunate con la definizione di *fake news* (v. par. 2.1). Varie credenze circolano da sempre nel discorso pubblico e privato e possono contribuire a formare l'opinione pubblica (v. par. 3.2). È quindi opportuno indagare le aree di sovrapposizione fra *fake news*, teorie cospirative e fenomeni simili (par. 3.1.1), fra *false narrative* e pseudoconoscenze (par. 3.1.2), fra narrazioni cospirative e promesse utopistiche (par. 3.1.3), per poi introdurre e contestualizzare il tema della *regolazione* dell'informazione nel delicato ambito della *regolazione* dell'opinione pubblica (par. 3.1.4).

3.1.1 – Fake news, teorie cospirative, rumor, disinformazione

Alcune precisazioni sulle differenze, sulle aree di sovrapposizione e sui nessi fra le teorie

cospirative da un lato e, dall'altro, fenomeni quali i *rumour* e la disinformazione¹⁰¹ sono necessarie.

France [2019] ha evidenziato che alcuni studi storici¹⁰² hanno analizzato il tema dei complotti attraverso gli studi sui *rumeur* (voci, dicerie), senza cioè aver bisogno di utilizzare il neologismo “complottismo”. Tali studi, secondo France, hanno un'utilità cruciale poiché mettono in dubbio l'esistenza della teoria del complotto. Essi, cioè, sfidano l'idea che l'attuale momento storico (in cui sembra che il complottismo dilaghi) sia inedito e del tutto unico nella Storia, mentre alcuni studi hanno già evidenziato l'emergere di precise sequenze storiche, che Bratich [2008] ha definito di *conspiracy panics*, momenti storici durante i quali sono state numerose «ce qu'on peut appeler indistinctement rumeurs ou TdC» [France, 2019, par. 18].

Difonzo – per cui i *rumor* sono «unproven information claims in circulation that may be true or false» [Difonzo e Bordia, 2007] – ha più precisamente osservato: che «Rumors claims are often smaller stories that are part of larger narratives» [Difonzo, 2019, p. 258]; che anche le teorie cospirative possono essere intese come «unproven information claims in circulation that may be true or false» [*ibidem*]; e che esse possono essere considerate come uno specifico tipo di *rumor*, ossia come «*conspiracy rumors*: rumors characterized by stories about the covert and malevolent activities of powerful and secretive groups» [*ibidem*]. Per Difonzo, dunque, è sensato sviluppare una specifica «*conspiracy rumor psychology*» [*ibidem*]¹⁰³.

Un caso di reciproco supporto fra notizie infondate e narrazioni cospirative è stato studiato da Avramov, Gatov e Yablokov [2020] e riguarda il cosiddetto Pizzagate.

Esso consiste in una “ipotesi”, nata negli Stati Uniti poco prima delle elezioni presidenziali del 2016, secondo cui sarebbe esistita una rete di pedofili gestita dai Democratici e legata ai più alti livelli del partito, compresa Hillary Clinton. Si trattava di una “storia” basata sull'interpretazione di alcune *e-mail* che erano state trovate, a seguito di un hackeraggio, nell'*account* di John Podesta, responsabile della campagna elettorale della Clinton¹⁰⁴. La teoria cospirativa del Pizzagate era partita da un'isolata *echo chamber* di sostenitori del futuro

¹⁰¹ Nel linguaggio anglosassone esistono i termini *misinformation*, *disinformation* e *malinformation*. In italiano essi sono solitamente tradotti con un unico termine, ossia appunto “disinformazione”, il che può creare ambiguità.

In questa sede, si ritiene che sarebbe preferibile riferirsi al termine disinformazione e all'espressione *fake news* in senso molto stretto (salvo dove diversamente specificato) ossia come informazione falsa o contenuto (testo, immagine, video) falso, più dunque nel senso indicato da Allcott e Gentzkow [2017] che da altri. Si ritiene, cioè, che le mere interpretazioni di eventi non debbano essere fatte rientrare di per sé nel concetto di falso, salvo che esse, a seguito di indagini compiute da competenti e pertinenti autorità epistemiche (che saranno, di volta in volta scienziati sociali, giudici, etc.), non si rivelino artefatte (com'è, ad esempio, nel caso dei Protocolli dei savi anziani di Sion).

¹⁰² France fa riferimento a Kaplan [1995], Ploux [2003], Malandain [2011].

¹⁰³ I corsivi sono nel testo originale.

¹⁰⁴ Le *e-mail* erano state rese pubbliche da WikiLeaks, organizzazione senza fini di lucro fondata nel 2006 da Julian Assange. Essa si auto-definisce specializzata nell'analisi e nella diffusione di *dataset* relativi a documenti censurati o ad atti ufficiali soggetti a restrizioni e riguardanti guerre, spionaggio e corruzione. WikiLeaks, che riceve documenti da varie fonti, sostiene che i documenti da essa pubblicati sono autentici e resistono ad ogni tentativo di censura [<https://wikileaks.org/What-is-WikiLeaks.html>].

Presidente Trump, in cui un *rumour* era stato dato per reale senza alcuna verifica; alimentata dalla partigianeria politica, la narrazione cospirativa era cresciuta presso i *supporter* di Trump anche dopo che questi aveva vinto le elezioni ed era stata diffusa da migliaia di “adepti”, i quali avevano amplificato qualsiasi testo che avesse riferimento con l’*hashtag* #Pizzagate. Ciò era accaduto persino indipendentemente dalle convinzioni politiche personali e, infatti, furono amplificati il *debunking*, le smentite ufficiali e le battute ironiche.

Una delle differenze rilevate fra questa teoria cospirativa e quelle tradizionali è, secondo Avramov, Gatov e Yablokov, che i credenti del Pizzagate non sono andati alla ricerca di prove atte a supportare l’ipotesi cospirativa e che quest’ultima ha avuto uno sviluppo rapidissimo. Dato che il pubblico iniziale della *fake story* era critico o addirittura ostile ai *media mainstream*, è accaduto che il *debunking* ed il *fact-checking* avevano avuto un effetto contrario ed i conservatori anticlintoniani avevano percepito ogni smentita come una protezione (una copertura delle attività cospirative dei clintoniani). Questa percezione, a sua volta, rafforzava e intensificava la diffusione della narrazione cospirativa¹⁰⁵.

Il caso Pizzagate costituisce, secondo gli autori, un ambito esemplare di interconnessione fra gli studi sulle teorie cospirative e gli studi sulle *fake news*. A loro avviso, il pensiero cospirazionista gioca un ruolo fondamentale nell’avvento e nella diffusione delle *fake news* e viceversa. Il fenomeno delle *fake news* si presenterebbe in varie forme e “attribuzioni”: come una prassi comunicativa intenzionalmente ingannevole, attuata da «rogue actors» [ivi, p. 788] che falsificano, creano, distorcono o inventano informazioni per il pubblico; e come rappresentazione dei *mass media* nella veste di avversari (di un politico, di un’ideologia, di un Paese) e di soggetti che mentono al pubblico o nascondono la verità su di una determinata politica, su un politico, su una causa, su un Paese o su un’altra entità¹⁰⁶.

L’espressione *fake news* avrebbe quindi due aspetti: una prassi comunicativa intenzionalmente ingannevole di alcuni attori da una parte e, dall’altra, una rappresentazione falsa da parte di oppositori. Tali due aspetti si baserebbero su alcune caratteristiche che appartengono alle teorie cospirative: nel primo caso (attori-canaglia che mentono) vi sarebbe il substrato costituito dai concetti di “inganno” e “falsificazione”; nel secondo caso (*mass media* avversari), opererebbe il meccanismo *narrativo* della cospirazione contro una figura pubblica, un’idea o altro. *Fake news* e *conspiracy thinking* creerebbero un ciclo di *loopback*: da un lato, le *fake news* fornirebbero costantemente un *input* alle narrazioni cospirative, tramite l’invenzione e la diffusione di menzogne; dall’altro lato, i “venditori” (*peddlers*) di narrazioni cospirative si

¹⁰⁵ Si tratta del cosiddetto “effetto backfire” (ritorno di fiamma), per il quale si veda il par. 3.3.

¹⁰⁶ Gli autori si riferiscono a quanto asserito da Kalb [2018], il quale ha descritto l’utilizzo di tale espressione da parte, in particolare, di Donald Trump nei confronti non solo della stampa, ma anche di magistrati e burocrati che il Presidente riteneva contrari a lui e alle sue scelte politiche.

impossesserebbero immediatamente delle *fake news*, includendole fra le prove di ciò in cui essi credono e cui intendono far credere.

Secondo Avramov, Gatov e Yablokov, le difficoltà delle analisi accademiche sulle *fake news* derivano dal fatto che, nel dibattito politico degli ultimi anni, sono state date plurime connotazioni a tale espressione e vi è stato associato un sottoinsieme di significati dipendente da vari fattori, fra cui sono determinanti le opinioni politiche e le affiliazioni partitiche. Proprio da ciò, gli autori ritengono possibile tracciare una stretta relazione fra le *fake news* e l'utilizzo delle teorie cospirative nella politica moderna. Essi hanno evidenziato che la struttura e le modalità di diffusione delle teorie cospirative hanno forti sfumature politiche e, inoltre, che molte di tali teorizzazioni sono state storicamente sviluppate e diffuse come elementi di propaganda e di lotta politica. Tuttavia, per individuare e descrivere l'interconnessione fra i due fenomeni, occorre concentrarsi sulle caratteristiche specifiche dell'uno e dell'altro, accantonando l'interpretazione politica delle teorie cospirative, e perciò gli autori sostengono la definizione che Gelfert [2018] (v. par. 2.1) ha proposto di *fake news*, mentre le teorie cospirative – che pure condividono con le prime l'emergere dal conflitto politico e, contemporaneamente, dall'esposizione selettiva all'informazione – sarebbero diverse dalle *fake news* per vari aspetti.

Nello specifico, in seno alle teorie cospirative i “fatti” (o presunti tali) sarebbero importanti poiché permettono di costruire una cornice interpretativa che poi viene comunicata ai credenti. Inoltre, proprio la sussistenza di “fatti” assemblati dopo un'accurata selezione può pienamente indottrinare il credente o fornirgli uno schema mentale/concettuale che consente di sviluppare ulteriori teorizzazioni cospirative. Talora però, notano gli autori, in alcune teorizzazioni cospirative si rinviene la “fabbricazione di fatti” o come falsificazioni vere e proprie o come narrazioni creative e parziali di eventi realmente accaduti, come nel caso della teoria del Piano Dulles¹⁰⁷, i cui sostenitori la ricollegavano ad alcuni fatti reali (nello specifico, l'esistenza di alcuni documenti relativi alla politica statunitense contro l'Unione Sovietica), reinterpretati in chiave cospirativa e propagandistica. Nella costruzione delle teorie del complotto, osservano gli autori, si raccoglie una matrice di fatti di diversa qualità (da quelli indiscutibili a quelli

¹⁰⁷ Il cosiddetto Piano Dulles è una narrazione secondo cui il generale statunitense Allen Dulles, direttore della Cia (1953-1961), avrebbe predisposto un piano per la distruzione della Russia, da attuare tramite la sostituzione dei valori originari russi con valori falsi, per corrompere i costumi. L'idea di un tentativo esterno di corruzione era stata esposta da un personaggio del romanzo *The Eternal Call*, di Anatoly Ivanov (1971), da cui fu tratta anche una serie televisiva (1973-1983). Questo personaggio, una ex Guardia Bianca al servizio dei tedeschi, nel romanzo dichiara: «La guerra finirà - tutto si sistemerà, si sistemerà. E lanceremo tutto ciò che abbiamo, con ciò che abbiamo: tutto l'oro, tutto il potere materiale per ingannare e ingannare le persone! Il cervello umano, la coscienza delle persone è in grado di cambiare. Avendo seminato il caos lì, sostituiamo discretamente i loro valori con quelli falsi e li facciamo credere in questi falsi valori! Come si chiede Come?! - Lakhnovsky, mentre parlava, ricominciò, per l'ennesima volta, a eccitarsi, a correre per la stanza. - Troveremo le nostre persone affini: i nostri alleati e assistenti nella stessa Russia!» [<https://it.topwar.ru/168578-tak-by-li-plan-dallesa-ili-jeto-igry-propagandistov.html>].

Nel 2015, il Tribunale della città russa di Asbest stabilì che il documento noto come “Dottrina Allen Dulles” era materiale estremista e ne vietò l'utilizzo per qualsiasi scopo. Si veda <https://moscsp.ru/it/allen-dalles-plan-unichtozheniya-rossii-doktrina-alena-dallasa-plan.html>, in cui si traccia una storia di tale teoria.

marginali, dai dati concreti a quelli falsificati) e si utilizza tale matrice o una parte di essa per costruire taluni risultati “accettabili”, i quali affermano, suggeriscono o insinuano l’esistenza di una cospirazione. Invece, per i creatori di *fake news* le matrici di fatti sarebbero poco o per nulla importanti (al punto che, se necessario, i “fatti” sono inventati di sana pianta), poiché ciò che più conta è l’obiettivo. Gli autori evidenziano che le teorie del complotto sono un fenomeno antico e attinente alla natura umana, prima ancora che un fenomeno sociale e proprio del campo della comunicazione: credere in una cospirazione sarebbe radicato nell’essere umano e nelle dinamiche dei gruppi. Al contrario, le *fake news* sarebbero un fenomeno di breve durata che si verifica in particolare nel campo della comunicazione digitale e, in esse, la fabbricazione deliberata di falsità è centrale, per quanto in varie forme (menzogna, manipolazione di contesti o di significati, sostituzione fra fatti e opinioni). Quindi nelle *fake news* l’aspetto relativo all’interpretazione (connessa alla cattura dell’utente) prevarrebbe sull’aspetto relativo ai fatti (solidità dell’argomentazione), poiché ciò che i produttori di *fake news* fanno è di “vendere” una storia a soggetti che vi sono interessati per il proprio sistema interpretativo o perché la trovano politicamente confortante. Gli autori affermano inoltre che le narrazioni cospirative sono costruite (al pari dei culti e delle religioni) per attrarre seguaci nel tempo, mentre le *fake news* sono fenomeni di breve durata.

L’approccio discretivo proposto è molto interessante e si presta ad alcuni approfondimenti.

L’assunto degli autori è che le narrazioni cospirative mirerebbero a fornire interpretazioni esistenziali e *permanenti* del reale (e sarebbe per questa ragione che esse hanno o propongono un *consistente ancoraggio con i fatti*), mentre le *fake news* mirerebbero ad offrire narrazioni *temporanee* ad utenti che le trovano convincenti (e dunque, per esse, l’*ancoraggio con i fatti è meno rilevante* o importante). Questa caratteristica delle *fake news* sarebbe intrinsecamente legata all’obiettivo dei loro fabbricatori, consistente in un “guadagno” immediato (in termini di incremento di accessi ad un sito o pagina, di *clickbaiting*, etc.). Invece le narrazioni cospirative mirerebbero ad una fidelizzazione delle persone alla credenza, a catturare l’interesse *costante* dell’utente. Poiché tale interesse potrebbe venir meno se gli utenti scoprissero che le narrazioni si basano su falsità, i fabbricatori di narrazioni cospirative eviterebbero di ancorarle a fatti falsi e prediligerebbero l’ancoraggio a fatti certi oppure a interpretazioni controverse o che suscitano interrogativi e sospetti “credibili” negli utenti¹⁰⁸.

Questa prospettiva indurrebbe ad interpretare i due differenti *modus operandi* – quello dei fabbricatori di *fake news* e quello dei fabbricatori di narrazioni cospirative – come due diverse

¹⁰⁸ Sul punto va osservato che la strategia di fidelizzazione potrebbe operare sia rispetto alla narrazione in sé sia nei confronti dell’autore della narrazione. Poiché, infatti, tale soggetto può mirare a fidelizzare l’utente anche rispetto a sé stesso, allora egli tenta di mantenere una veste di integrità morale ed evita di “sporcarla” con l’accostamento fra la propria narrazione e la propalazione di falsità.

tattiche di distribuzione di due prodotti culturali (narrazioni) differenti. Tuttavia, il criterio della differente modalità distributiva non può valere come discretivo di per sé, tant'è che gli stessi Avramov, Gatov e Yablokov osservano che talune narrazioni cospirative, come quella dei Protocolli dei savi anziani di Sion, non sono semplicemente ancorate a fatti falsi, ma sono esse stesse integralmente artefatte. Quindi, il differente ancoraggio ai “fatti” da parte di *fake news* e teorie cospirative non è sufficientemente discretivo.

Sostenere poi che nelle *fake news* la “interpretazione” offerta agli utenti è più importante dell’ancoraggio a fatti “veri” fa passare in secondo piano il carattere preminentemente interpretativo di narrazioni cospirative che si basano su fatti veri, ma scelti, collegati e letti in luce cospirativa (come il cosiddetto Piano Dulles). Il criterio discretivo fra *fake news* e teorie cospirative basato sulla prevalenza dell’importanza, rispettivamente, dell’interpretazione e dei fatti non permette quindi di distinguere le une dalle altre. Si ribadisce, invece, che il criterio discretivo va individuato in ciò che è un carattere tipico e necessario delle narrazioni cospirative e che manca in narrazioni di altro tipo: il rinvio, della “notizia” o dei concetti espressi in forma di opinione o persino di interrogativo, ad una asserita cospirazione. Si può poi discutere se tale rinvio sia più o meno esplicito, se esso sia soltanto suggerito nella narrazione o se, invece, l’autore della stessa o di una *fake news* presupponga l’esistenza di una o più idee cospirative nella mente del pubblico cui si rivolge e tenti di sollecitare il pubblico a aderirvi, ma il proposto criterio discretivo resta valido. Possono esistere, in ultima analisi, *fake news* che rinviano a cospirazioni e *fake news* che non lo fanno.

D’altra parte, il concetto stesso di “fatto” è dibattuto¹⁰⁹ e ciò permette di forzare il relativismo epistemologico fino al punto da interpretare persino i fatti accertati in una maniera totalmente strumentale rispetto agli obiettivi di qualsiasi narrazione. Se, infatti, tutto dipende unicamente dal punto di vista e dalla metodologia con cui la realtà viene analizzata e descritta, se – in definitiva – tutto è soggettivo, allora anche la veridicità o meno dei fatti è essa stessa relativa, se non persino indifferente rispetto alla narrazione interpretativa. Ancora, l’emergere, a distanza di tempo, di nuove informazioni – o di nuovi “fatti” – può confermare l’esistenza di una

¹⁰⁹ Secondo i classici approcci positivistic, il fatto è un dato “oggettivo” che deriva da una sperimentazione condotta con metodologie accettate come valide dalla comunità scientifica di riferimento per l’ambito cui quel dato attiene. Ciò che, ad esempio, in ambito giuridico è proposto come “fatto” da un appartenente alla comunità dei giuristi (ad esempio da un avvocato) è qualificato come tale da altri appartenenti alla medesima comunità, i quali sono però dotati proprio del potere di qualificare e pesare gli eventi (i giudici) tramite statuizioni che hanno effetti determinanti in un procedimento di tipo cognitivo. Le comunità scientifiche, invece, non sono normative, ma comunità di “pari” in seno alle quali il principio di autorità (*l’ipse dixit*) non opera (o non dovrebbe operare); tali comunità valutano ciò che è proposto da un proprio componente in base alla metodologia utilizzata in quel momento e ritenuta, sempre in quel momento, come valida per la verifica/falsificazione dei fatti. Tuttavia, alcuni filosofi ed epistemologi (Khun, Feyerabend) hanno asserito la non plausibilità della distinzione fra asserzioni di fatto ed asserzioni teoriche, date le continue interazioni fra concezioni teoriche e prassi scientifica e dato il peso dei principi interpretativi nella metodologia. Altri (Lakatos) hanno tentato di risolvere la dicotomia fra l’approccio falsificazionista di Popper e la teoria dei paradigmi di Khun proponendo la distinzione fra programmi di ricerca progressivi e razionali e programmi di ricerca degenerativi.

cospirazione che inizialmente era solamente sospettata. Infine, persone ben informate (ossia che normalmente basano le proprie opinioni su “fatti”) possono ritenere che la spiegazione di un determinato evento consista in una cospirazione vera piuttosto che in una (infondata) teoria cospirativa. Ad esempio, mentre Goertzel [1994] inserì fra le teorie cospirative la credenza secondo cui l’omicidio del Presidente Kennedy era il frutto di una cospirazione e non dell’azione individuale di Lee Harvey Oswald, invece Campi [2016] interpreta quell’assassinio come «una tragica e in questo caso ben riuscita congiura» [ivi, p. 34].

L’individuazione o il suggerimento di connessioni fra fatti o fra alcuni fatti ed altri rende più accattivanti e convincenti sia la “teoria” sia il metodo con cui essa è elaborato. Quest’ultimo può basarsi sul *cherry picking* ossia sulla “fallacia dell’evidenza soppressa” (o soppressione dell’evidenza). Si tratta di una pratica per cui intenzionalmente si evita di utilizzare alcune informazioni che potrebbero essere rilevanti e significative. Ciò accade quando tali informazioni contrastano con le proprie conclusioni [IEP]. Questa fallacia non può tuttavia valere di per sé come “indicatore” di pensiero cospirativo. Possono esistere evidenze di cui, anche in una ricerca scientifica, non si tiene conto, considerandole poco rilevanti *in relazione ai fini* della ricerca. È anche possibile che, nel momento in cui viene condotta l’analisi di un fatto o di un fenomeno, le evidenze contrarie all’interpretazione fornita dal ricercatore non gli siano note: nessuno scienziato conosce sempre tutto del proprio campo o presume di conoscerlo. Invece, ciò che costituisce un più saldo indicatore di teorizzazione cospirativa (o di mala fede e dunque a prescindere da qualsivoglia ideazione cospirativa) è il netto rifiuto, da parte del “ricercatore”, di ammettere la possibilità di una o più “prove contrarie” e di assoggettarle a verifica o addirittura l’affermazione aprioristica che si tratta di evidenze fabbricate ad arte e dunque false.

Avramov, Gatov e Yablokov, invece di definire le *fake news* in sé e per sé, si sono concentrati sulla “procedura delle fake news”, intesa come:

«[A fabricated fact] put into [fact]-based news agenda with an [interpretation] serving political, economic or social interest of the narrator, sometimes serving as confirmation to a [theory] that may take a form of policy, or strengthen an existing biased narrative (including but not limited to [conspiracy theory])» [ivi, p. 792 e s.]¹¹⁰.

La “differenza procedurale” fra *fake news* e teorie cospirative consisterebbe quindi in questo: le prime fanno affidamento su pregiudizi già esistenti nei destinatari; le seconde invece forniscono una cornice ai pregiudizi. Inoltre, le teorie cospirative si affidano alla capacità/attitudine dei destinatari di contestualizzare il messaggio; invece, le *fake news*

¹¹⁰ Le parentesi sono nel testo.

propongono esse stesse una contestualizzazione, solitamente collegando un fatto falso con uno o più scottanti argomenti di attualità e utilizzando una “autorità” vera o inventata che sia¹¹¹.

Gli autori asseriscono che una delle più importanti connessioni fra teorie cospirative e *fake news* riguarda la distribuzione e la trasmissione, non il contenuto o l'intento. Gli autori notano che, prima che emergesse fortemente l'interesse popolare e scientifico verso le *fake news*, il mondo accademico aveva affrontato la sfida posta dalla disinformazione e dalla falsità secondo vari approcci, fra cui gli studi su *rumour* e leggende urbane, su narrazioni e folklore, sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla cultura di massa, sulla diffusione del panico e dell'isteria collettiva. Avramov, Gatov e Yablokov ritengono tali approcci applicabili e combinabili con le osservazioni relative all'analisi delle *fake news*, il cui meccanismo di distribuzione ricorderebbe da vicino quello della trasmissione e proliferazione dei *rumour*. Tale meccanismo opererebbe nel senso che intorno ad un'informazione falsa o fuorviante si forma una massa critica iniziale di persone (consumatori di tale informazione) che accettano per vera l'informazione senza avere effettuato un accesso diretto alla sua fonte e senza aver compreso le questioni implicate/discusse; a ciò seguono una “cascata di informazioni”¹¹² ed un “effetto valanga”, ed i consumatori (delle informazioni false e fuorvianti) si conformano alla “saggezza” delle folle [Sunstein, 2014b]; quando i “frutti” delle cascate informative si combinano con la dinamica della polarizzazione dei gruppi, allora matura un ambiente fertile per la “impollinazione incrociata” fra *fake news* e teorie cospirative. Si tratta, secondo Avramov, Gatov e Yablokov, di ambienti in cui produttori e diffusori delle une e delle altre sfruttano, istintivamente o deliberatamente, il proprio potenziale per una propaganda “armata” all'interno di esistenti camere dell'eco, perseguendo molteplici obiettivi che spaziano dalla distruzione di personaggi politici alle manipolazioni del mercato, dal creare disaccordo e attivare dinamiche di *ingroup/outgroup* al mantenere rapporti sociali o gestire incertezza ed autostima o imitare gli altri. Onde realizzare la propria agenda (individuale o di gruppo che sia) politica, economica,

¹¹¹ Si pensi ai vari memi che rappresentano personaggi famosi ai quali sono attribuite affermazioni che in realtà essi non hanno mai fatto.

¹¹² Le cascate informative sono un fenomeno consistente nel fatto che alcune persone prendono la stessa decisione in modalità sequenziale, in presenza di alcune condizioni: la scelta decisionale è limitata (adottare o meno un determinato comportamento, compiere o meno una determinata scelta); le persone che devono decidere possono sapere qual è la scelta di chi li precede nell'adozione della decisione; ogni persona dispone di proprie informazioni e di informazioni esterne; le informazioni esterne di cui ciascuno dispone non sono note a tutti coloro che devono decidere, ma costoro possono intuirle/presupporle dal comportamento degli altri. In questi casi, il meccanismo decisionale è caratterizzato dall'influenza/pressione sociale di tutti coloro che “precedono” nella cascata. Il modello è stato descritto inizialmente da Bikhchandani, Hirshleifer e Welch [1992].

Questo meccanismo è simile a quello dell'*herd behavior*, ma se ne differenzia, come evidenziato da Bogaçhan e Shachar [2004], perché nel caso delle cascate informative le persone scelgono di ignorare le proprie informazioni e si adeguano convintamente alle scelte degli altri, mentre nel comportamento del gregge le decisioni individuali non sono adottate necessariamente ignorando le proprie informazioni; conseguentemente il comportamento dei gruppi è più stabile nel caso delle cascate informative e meno stabile nell'altro caso. Nelle cascate informative la scelta è ferma e basata sulle credenze, mentre nel comportamento del gregge la scelta è labile e può mutare improvvisamente e drasticamente in presenza di un forte segnale contrastante con l'orientamento gregario.

sociale o culturale, i diffusori di *fake news* sfrutterebbero il potenziale propagandistico dell'interazione dinamica fra disinformazione e teorie cospirative. Tale potenziale sarebbe la chiave del processo di trasformazione della disinformazione in arma¹¹³ e costituisce dominio degli studi sul conflitto informativo e psicologico, sulla manipolazione delle masse e sulla propaganda.

3.1.2 – Narrazioni false e pseudoknowledge

Introne e colleghi [2018] si sono interrogati su come sono costruite le “false narrative” ed hanno rilevato che esse sono basate soprattutto sulla reinterpretazione di fonti convenzionali e

¹¹³ Sull'utilizzo della disinformazione e della propaganda come “inganno strategico” per porre l'avversario in una posizione difensiva e costringerlo a sbilanciarsi, si vedano Pynnöniemi e Rác [2016]. I due autori hanno evidenziato che i metodi di ciò che essi definiscono come “inganno strategico” della Russia contemporanea sono solo in parte uguali a quelli già usati dall'Unione Sovietica. Esisterebbe invece una differenza fondamentale: la propaganda sovietica era legata a rivendicazioni ideologiche, mentre così non è per l'attuale propaganda russa. Gli autori paragonano quest'ultima ad un caleidoscopio, il quale trasforma la luce che lo attraversa in multiple versioni della realtà.

Ciò considerato, si potrebbe affermare che, in assenza di una finalità ideologica, quella che era un mezzo di diffusione di un'ideologia – ossia la propaganda – diviene uno strumento o di mera *disruption* o di difesa di interessi riferibili non tanto a una parte politica (portatrice di determinati valori e di coerenti proposte di governo, ossia di un'ideologia e di una connessa proposta pragmatica) quanto ad uno o più gruppi aventi finalità personali di mantenimento o conquista di posizioni di potere personale o collettivo.

Quest'ipotesi, peraltro, può riguardare non solamente soggetti e gruppi che governano la Russia contemporanea, ma qualsiasi soggetto o gruppo *privo di un'ideologia* che ne finalizzi le azioni e non sia ancorato alla tutela di interessi statali o nazionali o di organizzazioni politiche sovranazionali. Quest'interpretazione è coerente con un assetto geopolitico internazionale in cui si è conclusa non solo la crisi dello Stato-Nazione, ma anche, e con essa, la crisi delle ideologie ottocentesche e novecentesche.

Dalla fine degli anni Ottanta del Novecento, è venuta meno la contrapposizione fra le due principali interpretazioni che proponevano contrapposte cornici di senso del reale (comunismo e liberismo) e contrapposti sistemi politici (social-democrazie e democrazie liberali). Quello che era uno strumento tattico dei due contendenti – ossia la propaganda – ha anch'essa mutato caratteri e funzione.

La propaganda comunista si è trovata deprivata di quel senso che le derivava dall'ancoraggio ad un assetto di valori, idee, prassi e sistemi politici reali. La propaganda dell'ideologia liberista è rimasta ancorata al liberismo e al liberalismo che – non essendo crollati, a differenza del comunismo – sono rimasti ancora dotate di senso e fonte di legittimazione (e di verifica) della propria propaganda.

La “verità” di soggetti e gruppi liberisti ha mantenuto referenti di senso nel reale (perché il liberismo “ha vinto”), mentre la “verità” di soggetti e gruppi che si oppongono al liberismo non ha più un riferimento concreto (qual era l'Unione Sovietica o la stessa Cina prima della sua conversione al capitalismo di Stato) e quindi deve cercare altrove il proprio senso. Tale senso può essere dato da narrazioni mitologiche e da promesse di recupero del (felice) passato e di cambiamento della realtà: una perduta età dell'oro cui sarebbe possibile ritornare; una primigenia natura non corrotta dalle degenerazioni dell'*homo oeconomicus*, i cui interessi e conflitti di interesse occorre combattere; le tradizioni socioculturali (famiglia, comunità, alimentazione, cure) da proteggere e rivalorizzare; il solidarismo delle comunità del passato, da recuperare e riattivare; il leaderismo carismatico di un capo-guida che è il verace interprete del benessere e della volontà di un popolo in cui egli si identifica, in contrasto con il freddo leaderismo delle organizzazioni burocratico-razionali che pensano a mantenere sé stesse piuttosto che venire incontro alle necessità della gente comune.

Asetticamente, si può affermare che in entrambi i casi (liberisti e loro oppositori) non esiste alcuna “verità”, ma esistono delle interpretazioni, delle credenze. Spostando il piano di osservazione da quello delle idee e dei valori a quello – più prosaico – dei soli interessi (sempre se ciò sia possibile), si può ritenere che ci troviamo di fronte ad interessi ed a gruppi di interesse variegati, talora contrapposti e talora cooperanti: gruppi economici nazionali e/o transnazionali, più o meno supportati da Stati. I vari mezzi della propaganda di questi gruppi e dei loro *supporter* (ivi compresa la diffusione di vere e proprie falsità o di interpretazioni fuorvianti della realtà) sono dunque posti al servizio di altri fini, non “nobili” come le idee o i valori o i miti e le utopie, ma ben più materiali: il potere economico, sociale e politico di persone e di gruppi che ora competono ora cooperano. Per osare una definizione suggestiva, si potrebbe parlare di un globale stato di natura su cui nessun Leviatano osa profferire verbo.

accademiche, le quali sono poi utilizzate per fornire un resoconto alternativo degli eventi. Lo studio di Introne e colleghi aveva ad oggetto le false narrazioni che, all'interno di una data comunità, avevano assunto lo *status* di "realtà plausibili" al pari delle conoscenze convenzionali, ma che erano basate in parte su alcune "strategie epistemologiche", come l'estrapolazione di dati/informazioni da fonti non convenzionali (ad esempio un'immagine da un film), il rifiuto di ricerche rigorose e l'utilizzo infondato di conoscenze convenzionali (ad esempio il teletrasporto quantistico come prova dell'esistenza di *stargate*, porte stellari). Questo tipo di "conoscenza", considerata dagli autori come *pseudoknowledge*¹¹⁴ (PK), era stata analizzata precedentemente [Introne *et al.*, 2017] nel tentativo di comprendere in che modo Internet ne influenzasse l'evoluzione, data l'enorme capacità della rete di generare sub-culture. Quest'ultima analisi considerava la *pseudoknowledge* (in cui gli autori includevano le teorie cospirative, la pseudoscienza e la pseudostoria, considerandole ciascuna come generi di pseudoconoscenza) come un tipo di "costruzione del sapere" e aveva rilevato come le pseudoconoscenze fossero un costrutto collettivo, ossia fossero costruite tramite vari apporti individuali intorno ad un argomento iniziale/centrale. Le pseudoconoscenze, quindi, sono notevolmente adattive, rispondono al substrato sociale (comunità, gruppi) in cui "vivono" e si arricchiscono dei contributi individuali che le rendono più resistenti a critiche ed opposizioni e più coinvolgenti ed interessanti. Secondo gli autori, il meccanismo di sopravvivenza di tali costrutti collettivi, in cui specifiche motivazioni individuali sono meno importanti dello *storytelling* di gruppo, del rafforzamento della "narrazione del gruppo", è rilevante «In an era where misinformation threatens to destabilize our democratic machinery» (*ivi*, p. 9) e ciò per varie ragioni. La prima ragione è che, così come avviene per gli organismi che sviluppano resistenza agli antibiotici, le pseudoconoscenze sono esposte, tramite Internet, a dosi non letali di attacchi ostili e "imparano" a difendersene. Inoltre, le pseudoconoscenze sopravvivono in quanto sono aperte a vari apporti ed incorporano quelli che le rendono più facilmente difendibili e che le rafforzano in termini di capacità di coinvolgimento di più persone. L'approccio di contrasto alle pseudoconoscenze, pertanto, deve tener conto delle loro caratteristiche di costruzione e di rafforzamento, con la conseguenza che l'attuale approccio «of saturating a social system with rational, evidence-based argument» [*ivi*, p. 10) può paradossalmente inoculare una crescente resistenza.

¹¹⁴ Introne e colleghi utilizzano un termine dal significato più ampio di *pseudoscience*.

Tipaldo [2019] ha analizzato approfonditamente il fenomeno della pseudoscienza ed ha riproposto l'enigma sociologico di Boudon, ossia: com'è possibile che molte persone intelligenti e ben istruite credano a idee dubbie, fragili o false? L'approfondita analisi di Tipaldo è basata sullo studio di vari casi (dall'opposizione alla Tap al caso del cosiddetto metodo Di Bella, dall'ostilità verso l'olio di palma e le carni rosse all'antivaccinismo). Secondo il sociologo, il fenomeno della pseudoscienza non è riconducibile *in toto* all'ignoranza e/o alla cattiva informazione del pubblico, ma affonda le proprie radici in più sistemi valoriali e cognitivi e si sviluppa secondo processi socioculturali, politici e comunicativi che si intersecano e si condizionano nel tempo e nello spazio, compreso quello sovranazionale.

Questo tema si connette immediatamente con quello del *chi* possa e del *come* si possa accertare la veridicità di fatti, eventi, circostanze (v. par. 3.3), e con il tema delle regole cui assoggettare il sistema informativo (v. par. 3.1.4).

3.1.3 – Le narrazioni conspirative come promesse utopistiche

L'analisi delle narrazioni è certamente co-implicata nello studio dei contenuti “disinformativi” e delle teorie conspirative¹¹⁵.

Qualsiasi narrazione si compone di elementi (ciascuno dei quali può essere inteso come “informazione”) tenuti insieme in maniera coerente da una *trama* che funge da legame sistematizzante. I singoli elementi, anche fantastici o irreali, di una narrazione ed i loro peculiari legami possono costituire un insieme dotato di una parvenza di verità tale da consentire, al soggetto che “legge” la narrazione, di attivare quel meccanismo psicologico che, in campo letterario, è noto come “volontaria sospensione temporanea dell'incredulità” [Coleridge, 1834¹¹⁶].

Il lettore/fruttore di una narrazione – ivi compresa una narrazione conspirativa – se la ritiene utile a soddisfare un suo bisogno¹¹⁷, sospende la propria incredulità e dà per vero/veritiero ciò che l'autore di quella narrazione racconterà. Si parla, infatti, di “patto narrativo” o “patto finzionale” fra autore e fruttore: l'autore *fin*ge di fare un'affermazione vera ed il lettore *fin*ge che quanto raccontato dall'autore sia vero [Eco, 2018].

Mentre, nel caso della narrazione letteraria, la sospensione dell'incredulità è momentanea, invece in altri casi, com'è ad esempio quello delle narrazioni religiose, essa:

«persiste anche dopo aver concluso la lettura del testo: a differenza dalla letteratura e dal cinema, il pensiero religioso trasferisce i propri contenuti anche al di fuori della sfera estetica, presentandosi come guida del comportamento umano nel mondo esterno alla finzione, con forti istanze nel campo politico» [Nemesio, 2015, p. 34].

¹¹⁵ Il linguaggio umano consente di sintetizzare in singole ed icastiche asserzioni concetti che a loro volta rinviano, più o meno implicitamente, ad una pluralità complessa di elementi significativi che sono richiamati nelle asserzioni stesse. Si pensi agli aforismi, i quali riassumono in poche parole il risultato di precedenti esperienze e/o affermazioni o propongono una “verità”, una regola o una “massima di vita” e che, dunque, implicano una visione, la quale non è esplicitata nell'aforisma, oltre a suggerire un'*agency* (nel senso di facoltà di azione sulla realtà), ossia una o più condotte coerenti con l'aforisma e con la sua visione implicita. Lo stesso può accadere nel caso delle teorie conspirative, che possono essere espresse tramite asserzioni brevi e sintetiche.

¹¹⁶ Coleridge [1834] scriveva: «it was agreed that my endeavours should be directed to persons and characters supernatural, or at leastromantic ; yet so as to transfer from our inward nature a human interest, and a semblance of truth sufficient to procure for these shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith» [*ivi*, p. 174].

¹¹⁷ Il riconoscimento dell'utilità avviene, nel caso di autori sconosciuti al lettore/fruttore, all'inizio della fruizione e mentre essa si svolge. Invece, nel caso di autori già noti al lettore/fruttore, ciò avviene già prima della lettura, in base alla precedente conoscenza che il fruttore ha dei testi dell'autore.

Le narrazioni alle quali si aderisce per fede sono considerate vere dai fruitori a prescindere dalle caratteristiche “oggettive” di veridicità dei contenuti delle narrazioni stesse. Pertanto, se il racconto biblico sostiene che Mosè separò le acque del mar Rosso, ciò viene creduto vero, nonostante il fatto che tale evento non sia riportato in nessun testo storico e nonostante il fatto che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, tale evento è impossibile. Nel caso delle narrazioni religiose, dovrebbe tuttavia parlarsi, più che di patto narrativo, di “patto fideistico” fra il fruitore della narrazione e il suo autore, che si accetta essere la divinità (in via mediata o immediata).

Nel caso delle narrazioni ideologiche, si instaura una dinamica “fideistica/fiduciaria” cui è sotteso un patto che sta a cavallo fra fede e fiducia e che, talora, può tendere più verso la fede che verso la fiducia. Ha scritto Grasso [2020]:

«L’analogia fra religione e politica sta perciò nel fatto che sono entrambe protese al futuro, la prima infatti ha storicamente espresso questa tensione nella soteriologia, la seconda invece nell’utopia. [...] Sia nella relazione di fiducia intesa dalla prospettiva teologica, sia in quella intesa dalla prospettiva politica ad essere in gioco è la relazione tra un *io* e un *altro*, però se nel primo caso si tratta dell’assolutamente *Altro*, nel secondo caso si tratta invece del relativamente *altro*» [ivi, p. 188].

Queste considerazioni ci riportano a quelle sopra svolte sull’*inter-est* come “oggetto” fisico o psichico che sta *fra, in mezzo*, e intorno al quale sorge una relazione fra persone fisiche o giuridiche. Tale relazione (v. par. 1.3) s’instaura in un ambito decisionale all’interno del quale si svolgono dinamiche di scambio, competitive e/o cooperative¹¹⁸ che assumono carattere politico quando riguardano le collettività umane. Il patto finzionale è, nelle narrazioni ideologiche, una promessa regolatoria di interessi fra le parti del patto e si basa su una *fede* poiché concerne una visione utopistica del mondo, una promessa di cambiamento del reale nella direzione indicata dall’ideologia. Nel caso delle narrazioni cospirative, o quantomeno di alcune di esse¹¹⁹, si può ritenere che operi un meccanismo di patto fiduciario/fideistico fra fruitore ed autore della narrazione, patto che deriva dall’adesione del fruitore all’intera visione del mondo descritta o rappresentata anche implicitamente dall’autore della narrazione, il quale è ritenuto “credibile” dal fruitore perché vi è una corrispondenza fra le due visioni. In questo caso opera quel

¹¹⁸ È evidente che le condizioni di insicurezza, ansia, incertezza, minaccia ai propri interessi – da cui una domanda di regolazione o di *policy* scaturisce – possono essere reali o percepite. Tali condizioni possono anche essere non attuali, ma ritenute *probabili*. Lo stesso livello di probabilità (il se), attribuito ad una minaccia futura ai propri interessi, può variare, così come la previsione della tempistica (il quando). Più probabile e più vicina nel tempo sarà ritenuta la minaccia, più pressante sarà la domanda di azione. Ed essa diverrà ancora più urgente quanto più grave sarà creduto il pericolo a sé, ai propri cari, ai propri interessi (attuali o futuri) o al realizzarsi dei propri desideri.

¹¹⁹ Si pensi a quella dei QAnons, i quali credono nell’esistenza di un piano di salvezza contro i malvagi pedosatanisti che dominerebbero il mondo. Questo schema può essere applicato anche ad altre narrazioni cospirative, ossia a tutte quelle in cui la proposta del narratore per vincere contro i cospiratori costituisca una promessa *salvifica*.

meccanismo che è stato definito come *follow-the-leader*, per il quale le persone si disinteressano dell'informazione in sé e per sé e fanno invece affidamento sulla fonte dell'informazione (v. par. 3.2).

Il meccanismo *follow-the-leader* presuppone una preventiva analisi, da parte del futuro *follower*, delle *performance* politiche del *leader*, a seguito della cui valutazione una persona diviene *follower* e aderisce alla visione del *leader* (singolo o gruppo che sia). Tale meccanismo presuppone altresì che sia possibile una rivalutazione delle *performance* del *leader*, poiché l'adesione è pur sempre guidata da una valutazione che, essendo basata sulle *performance*, non può essere considerata irrazionale.

Fin tanto che il *leader* non è al governo, il problema della valutazione della *performance* politica non si pone: il *leader* non può realizzare la promessa elettorale perché è al di fuori del processo decisionale politico. Ma, nel caso in cui il *leader* sia al governo e non riesca a realizzare la promessa, allora le esplicazioni con cui il *leader* giustifica tale mancanza (ossia un fallimento parziale o totale) dipendono dalla natura della promessa. Un *leader* che proponga o sposi una promessa utopistica e che fallisca nel realizzarla non ha molte scelte. Egli è costretto o ad ammettere l'irrealizzabilità della promessa (riconoscendone la natura puramente utopistica *ab origine*, ed il proprio fallimento) oppure a riproporre la narrazione delle forze potenti e malevole che ostacolano con tutti i loro mezzi la realizzazione della promessa, ossia una narrazione cospirativa. Questo tende a rinnovare e rafforzare il patto narrativo fra *leader* e *follower*.

È stato però affermato che, nel caso delle *fake news*, non c'è alcun patto narrativo fra fruitore/lettore ed autore delle notizie artefatte, alcun «implicit agreement [...] that is false» [Tandoc *et al.*, 2017, p. 8], poiché l'autore delle *fake news* non agisce in buona fede ed ha invece motivazioni economiche o politiche. Tuttavia, ritenere che, in questo caso, manchi l'accordo narrativo implicito significa sottovalutare la capacità di un autore di dissimulare le proprie reali motivazioni. Inoltre, ciò significa anche presupporre che il fruitore della narrazione sia sempre “in buona fede” e non abbia anche lui sottaciute motivazioni economiche o politiche.

Nel caso delle narrazioni cospirative costruite o utilizzate *ad arte* da attori politici che cercano la *disruption* [Atkinson e DeWitt, 2019], le motivazioni politiche dell'autore (o autori) della narrazione possono coincidere con consapevoli *desiderata* politici o economici dei fruitori. Pertanto, alla base della credenza nella narrazione, vi è, anche in questo caso, un *patto* fra gli uni e gli altri.

Se tale patto è basato (per entrambe le parti) su riflessioni coscienti e realistiche (ossia fondate su *fatti reali* e su *dati veritieri*) circa la propria situazione sociopolitica o economica, allora esso può essere definito come “fiduciario” e la narrazione cospirativa – *se esiste* –

potrebbe essere intesa più come una “veste”, più come un segno complesso che come una visione importante in sé e per sé. In questi casi, tanto l’autore quanto i fruitori sono consapevoli del fatto che il patto (la promessa di azione) è il vero “corpo” e che la narrazione è una sua rappresentazione simbolica. Ciò consente di spiegare come mai le teorie cospirative possano essere utilizzate anche come *costly signal* (v. par. 3.2).

Quando invece le motivazioni dell’attore che cerca la *disruption* sono squisitamente personali (attenendo alla propria personale carriera politica o a propri interessi economici) e non coincidono con gli effettivi, consapevoli e meditati interessi dei fruitori, allora la narrazione cospirativa è una maschera ingannevole, un’impostura a tutti gli effetti, e l’attore/narratore è “in malafede”¹²⁰. Questo è un altro dei motivi per cui ciascuna teoria cospirativa può e deve essere trattata come un costrutto a sé stante: perché la funzione di ciascuna narrazione, a parità di struttura con altre narrazioni, è relazionale ed è basata su quegli interessi e valori che, in un determinato momento, sono propri delle parti della relazione, ossia su quegli interessi e valori la cui tutela o promozione formano la causa del “patto fiduciario” fra autore/fruitori¹²¹.

Anche se si considerano le narrazioni cospirative come una specie del più ampio genere costituito dai *rumour* [Difonzo 2019; France, 2019], l’eliminazione delle componenti false o imprecise o errate presenti nella narrazione – che potrebbe avvenire qualora si riuscisse a far accettare al fruitore argomentazioni ed informazioni obiettive e rigorose – non sempre è sufficiente a mutare l’opinione del “credente”. Infatti, la *causa* della credenza nella diceria non risiede nella “ambiguità” del contenuto del messaggio (che è, piuttosto, una caratteristica eventuale del *rumour*) quanto nell’importanza che l’argomento del messaggio ha per le persone. È stato evidenziato [de Torres Barderi, 2018], infatti, che i *rumour* sono creduti veri in quanto corroborano idee o convincimenti preesistenti delle persone, risultano compatibili con i loro interessi o con ciò che esse già credono essere vero; i *rumour* (come le teorie cospirative) sarebbero uno strumento tramite il quale le persone gestiscono sia l’insicurezza (poiché essi costituiscono esplicazioni che risultano convincenti in quanto coerenti con i preesistenti convincimenti) sia l’ansia, perché i *rumour* confermano credenze preesistenti e quindi non inducono a quella tensione che invece è ingenerata dai *dubbi* e dallo stato di crisi (psicologica) che essi producono. Nel momento in cui una persona si trova – grazie a *rumour*, credenze, narrazioni – in uno stato psicologico di serenità e di sicurezza, di *self empowerment*, essa può agire in un modo che ritiene perfettamente giustificato e coerente.

¹²⁰ Senza che con ciò possa automaticamente escludersi una correlativa “mala fede” dei fruitori della narrazione.

¹²¹ Questo implica che si potrebbe definire come “narrazione utopistica” una narrazione cui è associata una proposta di cambiamento della realtà elaborata da alcuni, ma non ritenuta realizzabile da altri. La medesima, identica narrazione, invece, non può essere definita “utopistica” se viene osservata dal punto di vista di chi ritiene realizzabile l’associata proposta di cambiamento.

La lettura appena proposta del fenomeno, che sposta l'attenzione dal messaggio in sé e per sé al rapporto fra contenuto del messaggio (*rumour* o narrazione, sia essa cospirativa oppure no) e pregiudizi o stati d'animo di ciascuna persona, induce anche a trasferire il *focus* dal *contenuto del messaggio* (per cui importa relativamente poco che esso sia vero, falso, parzialmente vero o parzialmente falso) al *sistema di interessi* delle persone, ai bisogni ed ai valori che esse, in un dato momento, percepiscono come importanti per sé o per i propri cari.

I *rumour* cospirativi, le ipotesi cospirative e le connesse narrazioni possono “agire” come una *richiesta di azione* anche politica (v. Stone [1989] e par. 4.1), o nel senso risolutorio indicato dalla narrazione stessa o in associazione ad una richiesta di azione, formulata *a latere* della narrazione da chi la propone o anche da chi vi aderisce¹²².

Può accadere che questo tipo di domanda di azione (la quale può assumere la forma di una richiesta di *policy*) incontri un'offerta di azione da parte di alcuni attori politici già attivi o aspiranti a diventarlo. Oppure può accadere che gli attori politici sensibili al tema non siano, in quel momento, al governo e decidano di “sposare la causa” e di farne un “cavallo di battaglia” contro i governanti del momento.

Quando ci si trova in situazioni di questo genere, l'attuazione di politiche miranti a contrastare la disinformazione o il “disordine informativo” [Derakhshan e Wardle, 2017] o la diffusione di narrazioni cospirative equivale all'utilizzo, in campo medico, di terapie puramente sintomatiche le quali, peraltro, potrebbero essere ritenute, dalle persone che si ritengono minacciate dalla cospirazione o che desiderano un cambiamento, come del tutto inappropriate a risolvere il loro problema e, per di più, ingiuste. Tali politiche saranno dunque rifiutate se non apertamente osteggiate.

3.1.4 – Teorie cospirative e informazioni false: il problema della regolazione

Quanto finora riportato – assimilabilità o meno delle teorie cospirative alle voci o dicerie; informazioni indimostrate che possono essere tanto vere quanto false; informazioni indimostrate (vere e/o false) specificatamente di tipo cospirativo; interpretazioni ed enfattizzazioni; *fake news* di cui è dubbia l'influenza sull'opinione pubblica – consente di modificare l'approccio alle teorie cospirative, separando due aspetti: veridicità/falsità in sé dei fatti e interpretazione dei fatti.

La narrazione cospirativa può essere osservata sia come un costrutto chiuso e unitario, a sé stante, sia distinguendone i singoli elementi narrativi (contenuti/enunciati) che la compongono e

¹²² La richiesta risolutoria riguarda la cessazione della cospirazione (e, spesso, la punizione esemplare dei cospiratori), mentre la richiesta di cambiamento (solitamente associata alla prima) riguarda il mutamento della realtà, delle regole di un sistema, la realizzazione di un “mondo migliore”.

i singoli contenuti ai quali la narrazione rinvia o su cui si fonda. Tali contenuti possono essere “veri” o “falsi” o meglio – tenendo conto del fatto che stabilire cosa è vero e cosa è falso implica interrogativi sui parametri di valutazione e sui soggetti dotati del potere di decidere ed applicare tali parametri – possono rinvia a fatti accertati oppure ad interpretazioni di fatti, a presupposti a loro volta passibili di interpretazione, ad altre narrazioni.

Da ciò s’origina uno dei possibili nessi fra i due fenomeni delle teorie cospirative e delle cosiddette *fake news*: le teorie cospirative possono comporsi di o rinvia a contenuti totalmente falsi o indimostrati e pertanto, basandosi su contenuti di questo genere, esse stesse finiscono per essere false o indimostrate. Ma la agnizione *tout court* di ogni ipotesi cospirativa alla categoria dei costrutti intellettuali falsi o puramente immaginari non è sempre possibile e non è metodologicamente corretta. Essa va compiuta in concreto, ossia con riferimento a ciascuna specifica narrazione in sé e per sé ed alle sue componenti “informative”, e tenendo conto del fatto che le teorie cospirative riescono convincenti in virtù del loro carattere interpretativo. Esse costituiscono una offerta interpretativa di eventi, anche di fatti accertati, a persone che domandano interpretazioni e che le troveranno soddisfacenti se esse soddisfano propri bisogni ideologici, valoriali o legati, più genericamente, a propri interessi. Nelle teorie cospirative la funzione interpretativa – il loro carattere di cornice esplicativa – è prevalente sui fatti su cui esse si basano o ai quali fanno riferimento. Pertanto, la veridicità o falsità di tali fatti ha un peso del tutto secondario rispetto al potere di convincimento della teoria, alla sua attitudine a sistematizzare il reale. Inoltre, va fermamente tenuto presente che, così come possono esistere ipotesi cospirative consistenti in interpretazioni fantasiose o propagandistiche di fatti accertati¹²³, possono anche esistere ipotesi cospirative che, in un determinato momento, sono basate su informazioni imprecise o su meri sospetti, ma riescono *successivamente* a superare la faticosa “prova dei fatti”. Queste sono le principali ragioni per cui intanto il problema della verità/falsità di tali teorie non dovrebbe essere sopravvalutato e, in termini analitici, non dovrebbe nemmeno essere posto, e per cui, inoltre, qualsiasi contrasto alle false informazioni difficilmente sarà efficace come contrasto alle teorie cospirative.

L’inesistenza o l’esistenza di sistemi di regolazione e di controllo del mercato dell’informazione – e le caratteristiche specifiche delle politiche di regolazione – assumono una pregnanza specifica a seconda dei sistemi sociopolitici cui afferiscono. Nel caso dei sistemi liberal-democratici, infatti, la regolazione è soggetta a limiti innanzitutto costituzionali (libertà di espressione del pensiero, libertà di cronaca), ma anche ideologici e politici (per la possibilità di cambiamenti di maggioranze parlamentari e di governo, di politiche e di assetti istituzionali).

¹²³ Si pensi alla teoria del Piano Dulles, i cui sostenitori la ricollegavano ad alcuni fatti reali (esistevano realmente alcuni documenti relativi alla politica statunitense contro l’Unione Sovietica), che furono reinterpretati in chiave cospirativa e propagandistica.

La ricerca di criteri discretivi fra da una parte le narrazioni cospirative e, dall'altra, le informazioni false o "fuorvianti" o le pseudoconoscenze è utile sia ai fini della ricerca empirica sia ai fini di eventuali politiche regolative.

Nei sistemi politici e giuridici in cui la libertà di espressione del pensiero non è riconosciuta, ai decisori poco importa se un'interpretazione cospirativa o una visione del mondo cospirativa si basi su fatti veri o su falsità, giacché ai decisori di tali sistemi interessano non i fatti, ma il controllo o l'elisione della libertà di espressione.

Invece nei sistemi in cui tale libertà è riconosciuta e tutelata è indubbio che in essa rientrano la libertà di interpretare i fatti e la libertà di proporre varie e diverse visioni del mondo, ivi comprese quelle cospirative. In tali sistemi, tuttavia, pretendere una "base di realtà" delle narrazioni cospirative (almeno di quelle non meramente ludiche o ricreative) è doveroso giacché, se le narrazioni cospirative fossero fondate, se le denunciate cospirazioni esistessero ed esse fossero pericolose per il sistema o per i cittadini oppure se violassero l'ordinamento giuridico del sistema stesso, quest'ultimo dovrebbe necessariamente intervenire, anche per garantire la propria sopravvivenza. In questa situazione, e proprio perché le cospirazioni denunciate possono essere socialmente e politicamente pericolose, la pretesa di fondatezza della denuncia è indispensabile. La libertà di espressione del pensiero, infatti, va conciliata con la veridicità o con quantomeno un *fumus* di veridicità dei fatti assunti a base della denuncia, nonché con altri diritti di rilievo costituzionale (la reputazione degli individui e delle organizzazioni, ad esempio, che può essere lesa dall'accusa di cospirare). In assenza di tale nesso con la realtà, non viene in luce la tutela della libertà di espressione del pensiero, ma si verificano di fatto il mero arbitrio e l'impunità della diffamazione, fenomeni non tollerabili in sistemi sociali organizzati secondo determinati principi costituzionali e norme giuridiche discendenti. Il problema della regolazione, dunque, è innanzitutto quello della conciliazione fra esigenze, interessi e diritti contrapposti.

3.2 – Informazione e teorie cospirative in base ai modelli di formazione delle opinioni e per l'assunzione di decisioni

DeWitt, Atkinson e Wegner [2019] hanno analizzato quattro modelli di formazione dell'opinione e per l'assunzione di decisioni, esaminandone l'adeguatezza a spiegare, ed a quali condizioni, *anche* le modalità di diffusione delle credenze cospirative.

Tali modelli – *herd behavior*, *follow-the-leader*, *preference falsification*, *costly signaling* – sia che li si utilizzi come schemi interpretativi di opinioni e decisioni sia che li si utilizzi come schemi esplicativi della diffusione delle ipotesi/narrazioni cospirative, sono tutti incentrati sulle *informazioni*. Come si vedrà, infatti, il modello dell'*herd behavior* è fondato sul *rapporto*

dinamico fra informazioni di cui dispone il singolo ed informazioni di cui si presume dispongano molte altre persone. Nel modello *follow-the-leader*, le persone si disinteressano dell'informazione in sé e per sé e fanno invece affidamento sulla *fonte* dell'informazione. Il modello della *preference falsification* è imperniato sull'*occultamento opportunistico* di informazioni agli altri. Nel modello del *costly signaling*, infine, si utilizzano alcune informazioni in maniera *simbolica*.

Più in particolare, nel modello dell'*herd behavior*, individui razionali ma in possesso di informazioni limitate possono talora far riferimento, per compiere proprie scelte, alle scelte della folla (“gregge”), accantonando le informazioni personali di cui dispongono. L'esempio introdotto da DeWitt, Atkinson e Wegner è quello della scelta di un film da vedere quando si è all'ingresso di un cinema multisala e la decisione non è ancora stata presa: il consumatore ha letto recensioni positive sul film X, però nota che molti stanno acquistando il biglietto per il film Y. L'orientamento massivo degli altri può indurre il singolo a ritenere che gli altri abbiano acquisito personalmente informazioni sul film Y o X e *perciò* hanno preferito il film Y. Non è irrazionale di per sé seguire l'orientamento generale, quantomeno nella misura in cui operi (e si ritenga razionale) la presunzione che gli altri si siano informati. Tuttavia, il singolo consumatore *non sa* se gli altri si sono realmente informati e non conosce la qualità delle loro informazioni.

Il comportamento gregario non è molto stabile: può sopraggiungere un individuo che comunichi agli altri nuove o diverse informazioni ed il gregge cambia immediatamente orientamento. Il meccanismo del comportamento gregario è stato proposto da Sunstein [2014a, 2014b] come mezzo principale tramite il quale si diffondono le teorie cospirative. Esso agirebbe nel seguente modo: una persona viene in contatto con una teoria cospirativa e deve scegliere se essa è una buona o cattiva idea¹²⁴; le informazioni che la persona ha a disposizione la indurrebbero allo scetticismo, ma tante altre persone parlano di quella teoria e la condividono, così la persona, presupponendo che gli altri siano ben informati, rinuncia al proprio scetticismo, aderisce anch'essa alla teoria e a sua volta la diffonde. In una “società aperta” con un mercato delle idee ben funzionante ed un flusso informativo libero, ciascun individuo può infondere nel sistema altre informazioni [Sunstein, 2014a], discordanti con quelle a base della teoria cospirativa, e ciò potrebbe disperdere il gregge. Poiché però ciascuna persona può ignorare le nuove informazioni e continuare a sostenere idee “dubbe”, Sunstein afferma che affinché ciò non accada (e dunque affinché l'immissione di nuove informazioni possa disperdere il “gregge” o fargli cambiare orientamento) occorrono tre condizioni aggiuntive: la persona che sente i falsi *rumour* non deve avere una forte motivazione per accettarli; essa non deve disporre di una notevole quantità di precedenti conoscenze/informazioni; la persona deve avere fiducia in chi

¹²⁴ Come se si trattasse di scegliere se acquistare il biglietto per un film o per un altro.

introduce le nuove informazioni [Sunstein, 2014b]. Sunstein aveva anche proposto, insieme con Vermeule [2009, p. 218 e ss.], la “infiltrazione cognitiva nei gruppi che producono teorie cospirative” come una fra le risposte governative a tali teorie¹²⁵.

Il modello proposto e rielaborato da Sunstein può essere contestato sotto alcuni aspetti. Seguendo Sunstein, le teorie cospirative non dovrebbero essere diffuse nelle democrazie liberali, se si presuppone che tali democrazie dispongano di un sistema informativo e di un mercato delle idee liberi e aperti¹²⁶. In presenza, però, di diffuse teorie cospirative in queste democrazie, bisognerebbe ammettere che le imperfezioni del loro sistema/mercato informativo o delle idee sono tali e tante da “giustificare” le teorie cospirative. Inoltre, le tre condizioni aggiuntive (all’infusione di informazioni “corrette”) proposte da Sunstein basterebbero di per sé sole (ossia a prescindere dalla natura e dalle caratteristiche strutturali e funzionali del sistema informativo e del mercato delle idee) ad ostacolare la diffusione di false informazioni o di “idee dubbie” ed a “disperdere il gregge”, poiché esse sono condizioni che riguardano non già le caratteristiche (libertà ed apertura) del sistema informativo e del mercato delle idee, ma i singoli soggetti: le loro motivazioni, le loro informazioni personali, le relazioni fiduciarie con la fonte dell’informazione che si presume “corretta”. Tali condizioni potrebbero esistere anche in regimi con sistemi informativi non liberi e “non aperti”, e persino in regimi autoritari. Infatti, non vi sono ragioni per ritenere che in tali regimi le persone non abbiano forti motivazioni (esse potrebbero *voler* sostenere proprio quel regime) o pregresse conoscenze o fiducia nelle fonti (le quali potrebbero essere *proprio quelle* del regime, di cui le persone potrebbero essere convinte sostenitrici).

In altri termini, il modello dell’*herd behavior* e le proposte di Sunstein per contrastare le teorie cospirative si fondano sul convincimento che le decisioni individuali sono assunte presupponendo che le altrui informazioni siano più accurate delle proprie. È possibile che l’assunzione di decisioni possa avvenire in alcuni casi, come per la scelta fra un film ed un altro, sulla base dell’*herd behavior model*, ma il limite di questo modello è che esso non tiene conto della possibilità che le persone scelgano quale comportamento tenere (quindi quale film guardare, quale narrazione cospirativa ritenere valida, quale candidato votare) non sulla base di “informazioni”, ma sulla base di desideri, aspirazioni o persino paure. Se, ad esempio, la scelta di guardare il film X piuttosto che il film Y deriva dalla curiosità che una recensione sul film X

¹²⁵ Per una critica radicale a Sunstein e Vermeule, si veda Coody [2018].

¹²⁶ Secondo Sunstein, in una società aperta, con un mercato delle idee ben funzionante e un flusso di informazioni libero, le “teorie” cospirative «will usually be unjustified» [Sunstein, 2014a, p. 8].

Occorre domandarsi da cosa derivi la “ingiustificabilità”. Essa deriva dal sistema informativo in sé, dall’incapacità di alcune persone ad accedere ad un sistema informativo presuntivamente libero e aperto, dal rifiuto del sistema informativo da parte di alcune persone o da tutti questi fattori insieme e in misura variabile?

Occorre anche domandarsi: che dire nel caso in cui il sistema informativo sia libero e aperto (e dunque chiunque può accedervi), ma le teorie cospirative siano, ciò nonostante, ampiamente diffuse?

ha suscitato in noi oppure dalla sua trama, che potrebbe riportarci alla mente un bel momento della nostra vita, oppure dal fatto che al nostro *partner* del momento piacerebbe vedere con noi proprio il film X e non il film Y, allora noi non ci chiederemo di quali informazioni dispongono tutte le persone che, al botteghino, stanno acquistando il biglietto per il film Y e nemmeno penseremo di ritenere le loro informazioni più accurate delle nostre: le loro informazioni *non ci interesserebbero*. Ciò implica altresì che la “risposta governativa” della “infiltrazione cognitiva” potrebbe essere del tutto inutile, se non fosse che essa potrebbe persino essere controproducente.

Per quanto riguarda il modello *follow-the-leader*, esso si basa sull’idea che gli individui prendono spunto, per assumere decisioni o per formarsi un’opinione, da *opinion leader* ideologicamente affini a sé. I cittadini tendono a seguire l’opinione di una *leadership*, valutando la fonte del messaggio politico più che il messaggio in sé e per sé [Zaller 1992¹²⁷]. Secondo Lenz [2013], i cittadini spesso scelgono un *leader* in base alle sue prestazioni e poi ne adottano le opinioni politiche. Quando la fonte del messaggio, in definitiva, è ritenuta credibile ed affidabile, allora si tende a seguire l’orientamento indicato da tale fonte.

Nel caso delle teorie cospirative, il modello *follow-the-leader* opera, ad avviso di DeWitt, Atkinson e Wegner [2019], nel senso che (e se) i cittadini processano passivamente le *informazioni politiche*. Quando ciò accade, è la credibilità della *fonte* che orienta la formazione dell’opinione dei *follower*. Lupia [1994] ha mostrato, con un’indagine condotta in California, che elettori mal informati, ma con accesso ad un *set* di informazioni sintetiche, finivano per emulare il comportamento di elettori ben informati¹²⁸.

L’operare di questo meccanismo implicherebbe che, quando determinate fonti riescono a farsi ritenere credibili, i *follower* non sono in grado di “neutralizzare” le informazioni inaccurate, si ritrovano in una situazione in cui perdono il contatto con la realtà e non accedono a fonti alternative di informazioni, il che costituisce «the informational equivalent of a house of carnival mirror» [DeWitt, Atkinson e Wegner, 2019, p. 323]. Inoltre, come dimostrato da alcune ricerche [Bartels, 2002; Bullock *et al.*, 2015; Caplan, 2011; Nyhan e Reifler, 2010], i *partisan bias* incidono negativamente sulla ricerca e sull’accettazione, da parte dei *follower*, di informazioni corrette o correttive.

DeWitt e colleghi ritengono che esistano alcune differenze fra la struttura del sistema mediatico alla fine del ventesimo secolo e quella del sistema mediatico contemporaneo. In particolare: il primo era concentrato, i *media* erano economicamente incentivati a rivolgersi ad una *audience mainstream*, sceglievano di escludere fonti marginali [Uscinski, 2014] e

¹²⁷ Secondo Zaller, le valutazioni dei cittadini sono connesse alla propria *political awareness* (grado di attenzione verso la politica e di comprensione di ciò di cui si viene a conoscenza) e alle proprie *political predispositions* (alcuni tratti individuali che regolano l’accettazione o meno delle comunicazioni politiche ricevute).

¹²⁸ Ciò ridimensionerebbe l’incidenza dell’informazione sulle scelte elettorali, se si assumesse che un’informazione vera è *sempre* precisa e completa e che un’informazione falsa è *sempre* imprecisa e incompleta.

funzionavano come «a robust gatekeeper ensuring that only ideas compatible with the ideological establishment were transmitted» [DeWitt, Atkinson e Wegner, 2019, p. 324]; il sistema mediatico attuale, invece, è decentralizzato, i *media* hanno come incentivo quello di assecondare le varie *audience* ed i loro pregiudizi [Bennet e Ivyengar, 2008], sicché essi non svolgono più una funzione di *gatekeeping*. Secondo gli autori, data l'attuale decentralizzazione, la dinamica *follow-the-leader* necessita, per funzionare, dell'esistenza di un flusso comunicativo all'interno di un sistema *hub and spoke* e, quindi, una teoria cospirativa, per essere veicolata efficacemente in una rete del genere, o è sostenuta da un perno principale o non può diffondersi. Alcuni *leader* politici (gli autori fanno gli esempi di Trump e di Obama) fungono da ampi *hub* con un numero enorme di *follower* e, quando tali *leader* sostengono un'idea, non importa quanto discutibile, allora milioni di *follower* riadattano le proprie credenze in risposta a quella idea.

Mentre nel modello dell'*herd behavior* le persone seguono ciò che fa il più ampio pubblico, invece nel modello *follow-the-leader*, i *follower* ripetono a pappagallo e diffondono le credenze espresse dal *leader* seguito. Inoltre – e questo sembra un ulteriore elemento discretivo fra i due modelli – nel caso del comportamento gregario si osserva una dinamica di rafforzamento di una crescita esponenziale, mentre nell'altro caso si osservano dei “salti” coincidenti con la tempistica dei messaggi disseminati dai principali *hub*. Alcuni autori [Uscinski, DeWitt e Atkinson, 2018] hanno analizzato la diffusione di alcune specifiche teorie cospirative tramite l'esame del traffico di ricerca su Google e Wikipedia ed hanno notato che vi sono delle brevi “esplosioni” di interesse, coerenti con una disseminazione delle teorie che avviene tramite un processo gerarchico in cui l'informazione fluisce, attraverso alcuni attori, verso specifici gruppi¹²⁹.

Alquanto differente dai modelli precedenti è quello della *preference falsification*, il quale consiste nella dissimulazione o nell'occultamento dei propri convincimenti. Esso opera se nel proprio contesto sociale e/o politico di riferimento tali convincimenti sono impopolari e fino a quando in quel contesto non si percepisce che molte altre persone condividono quello stesso convincimento.

Tale modello è stato descritto da Kuran nel 1997. Quando si forma una massa critica di persone con la stessa credenza, si crea un senso di sicurezza legato al notevole numero di pubblici sostenitori della credenza stessa sicché i credenti, che prima nascondevano il proprio supporto ad essa, lo manifestano apertamente. Si nota, a questo punto, un effetto *bandwagon* che appare sorprendente agli osservatori, ma ciò accade solamente perché mentre ciascun

¹²⁹ Va tuttavia evidenziato che se i messaggi da uno *hub* al resto della propria rete fossero continui, si potrebbero osservare non “salti” singoli e discreti, ma una serie di “ondate” che si accavallano oppure un flusso costante dallo *hub* alla rete.

singolo “credente” conosce il proprio orientamento, invece la distribuzione sociale degli orientamenti non è nota, proprio perché tali orientamenti sono stati tenuti celati. Secondo Kuran [1991], il meccanismo della *preference falsification* aiuta a spiegare le rivoluzioni del 1989 nei paesi dell’Europa orientale (il cosiddetto Autunno delle Nazioni).

Secondo DeWitt, Atkinson e Wegner [2019, p. 326], questo meccanismo assume rilevanza, nel caso delle teorie cospirative, quando si verificano due condizioni concomitanti: persone che nascondono le proprie credenze cospirative e una pressione sociale che previene l’espressione di tali credenze. È pertanto altamente plausibile, sostengono gli autori¹³⁰, che le credenze cospirative ribolliscano sotto la superficie del sistema politico americano e possano emergere rapidamente.

DeWitt, Atkinson e Wegner rinvencono un esempio di operatività del meccanismo della *preference falsification* nella descrizione che Mark Fenster ha fornito nel 2008 del movimento per la verità sull’11 settembre (“9/11 truth movement”). I membri del movimento erano convinti di avere un supporto latente, ma era:

«virtually impossible to evaluate with any authority the size of the conspiracy community or the extent to which the public accepts, or even know much about 9/11 claims» [Fenster, 2008, p. 243].

Fenster asserì che i sondaggi di opinione sulla fiducia nell’amministrazione Bush o sulle credenze relative a ciò che essa sapeva in anticipo riguardo agli attentati non potevano esprimere, anche ammettendo l’onestà delle risposte date dagli intervistati, l’ampiezza del sostegno all’idea che l’amministrazione Bush fosse attivamente coinvolta negli attentati terroristici. L’autore osservò che i membri del “9/11 truth movement” (*truthers*), per creare un senso di “forza del numero” e per facilitare la diffusione della propria teoria cospirativa, sostennero pubblicamente l’idea che gli attentati erano un “lavoro interno”, realizzarono siti *web* tramite i quali diffusero informazioni su come costituire gruppi di attivisti ed organizzarono conferenze per facilitare gli incontri fra gruppi e persone. Grazie a tali attività, questo movimento riuscì a coinvolgere anche persone che inizialmente non credevano nella teoria del “lavoro interno”, ma che erano naturalmente diffidenti verso i rapporti rilasciati dopo le indagini ufficiali. Costoro, entrando sempre più frequentemente in contatto con i “credenti”, si sentirono

¹³⁰ Essi si riconnettono sia a Bratich [2004], secondo il quale le norme sociali inibiscono l’espressione dell’ostilità fra *out-groups* in forma di teorie cospirative, sia a Kinder e Kalmoe [2017], secondo i quali l’antagonismo fra *out-group* è la più potente forza di formazione dell’opinione pubblica e si attiva quando alcuni *out-group* ricevono vantaggi a discapito degli *in-groups* in cui ci si identifica.

Per la fiducia delle persone prevalentemente verso fonti del proprio *in-group*, rispetto alla riduzione dell’effetto *backfire* nella correzione della *misinformation*, si vedano Wittenberg e Berinsky [2020], secondo i quali «corrections that are attributed to an in-group member (e.g., a leader of one’s preferred party) may be more effective than those credited to an out-group member» [ivi, p. 171]. Questa constatazione consente di sollevare ulteriori dubbi sull’efficacia – e sull’utilità – dell’infiltrazione cognitiva suggerita da Sunstein e Vermeule [2009].

sicuri nell'esprimere la propria sfiducia e lo fecero sostenendo la teoria cospirativa del movimento.

Va notato che, quando si arriva allo stadio in cui opinioni e credenze, anche cospirative, prima dissimulate vengono chiaramente palesate, la dinamica del modello della *preference falsification* è ormai completa, e sembra che quelle opinioni e credenze siano apparse misteriosamente, come dal nulla.

Kuran [1997] aveva asserito che questo meccanismo è molto comune. Esso opera, ad esempio, anche quando siamo a cena, il nostro ospite ci domanda se il cibo è di nostro gradimento, noi rispondiamo di sì e invece il cibo non ci piace. Kuran ha evidenziato che questa dinamica può avere effetti notevoli nel plasmare le decisioni collettive, nell'orientare cambiamenti strutturali, nel sostenere la stabilità sociale, nel distorcere la conoscenza umana e nell'occultare possibilità politiche. Un effetto frequente di questa dinamica consiste nel mantenimento di strutture sociali e politiche invisibili a molti che ne fanno parte¹³¹, ma i quali non sanno o non hanno modo di sapere che il proprio orientamento è ampiamente condiviso. L'operare di questa dinamica consente altresì di fornire un aspetto di solidità a strutture che però sono vulnerabili e che collassano "improvvisamente", come per effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso. Secondo Kuran, se il sostegno ad una politica, ad una tradizione o ad un regime è forzato, allora un evento "minore" può attivare un effetto carovana che a sua volta genera cambiamenti massicci ed inaspettati. L'autore ha asserito che questa dinamica è presente ed attiva nei regimi dispotici, ma esiste anche nelle società democratiche, in cui punti di vista non ortodossi possono produrre notevole ostilità. In altri termini, a svolgere un ruolo di pressione ostile rispetto ad alcune opinioni o credenze può essere la stessa "pubblica opinione", l'opinione della maggioranza.

In un contesto ostile, la dissimulazione delle proprie opinioni o credenze può costituire un mezzo di difesa dal dissenso sociale. In contesti incerti, invece, può operare la dinamica del *costly signaling*, un meccanismo tramite il quale si comunicano informazioni simboliche.

Secondo DeWitt, Atkinson e Wegner [2019], questo meccanismo consiste nell'utilizzazione di segnali che efficientemente comunichino ad altri le proprie credenze, allo scopo di individuare persone che la pensano allo stesso modo e di effettuare una mobilitazione politica.

Tali segnali hanno, per chi li utilizza, un costo che non è solo o necessariamente finanziario, ma anche sociale. Fra le informazioni che i vari segnali possono trasmettere vi sono non

¹³¹ Kuran si riferiva, in particolare, a strutture di conservatorismo collettivo come «communism, the caste system, and affirmative action» [ivi, p. 153]. Secondo l'autore, ad esempio, della maggior parte delle *affirmative action* poste in essere negli Stati Uniti contro la povertà fra gli anni '70 e '80 aveva beneficiato la classe media dei neri, ma gli *standard* di vita dei neri poveri si erano deteriorati «relative to poor whites, relative to wealthy blacks, and even in absolute terms» [ivi, p. 144]. Ciò spiegherebbe il consenso di alcuni a tali *action* e il dissenso, apparentemente poco comprensibile, di altri.

solamente credenze, opinioni ed orientamenti politici, ma anche attività che si preferisce non dichiarare ufficialmente o l'appartenenza a determinati gruppi.

Il meccanismo del *costly signaling* è stato inizialmente studiato dall'economista Spence [1974] come una dinamica operante durante il trasferimento di informazioni nei procedimenti di assunzione. Il candidato per un posto di lavoro, allo scopo di convincere il possibile datore di lavoro non può solo e semplicemente dichiarare le proprie capacità, ma deve dimostrare le proprie competenze e può farlo tramite alcuni “segnali”. Fra questi vi sono i risultati raggiunti in campo educativo, dimostrati da diplomi o lauree, da titoli cioè che presumibilmente solo persone con alti livelli di “talento” possono ottenere.

Gambetta [2009] ha affermato che informazioni nascoste, ma rivelate attraverso alcuni segnali, sono utilizzate nei rapporti fra criminali. Egli ha evidenziato, modificando il significato del modello definito da Spence, che sia i criminali sia altre persone che utilizzano questo stratagemma devono configurare i propri segnali di modo tale che questi stessi possano essere “negati”, ossia che sia possibile smentire il loro carattere di simbolo indubitabilmente connesso ad un'appartenenza o ad un'abilità o ad un'azione, e ciò affinché gli *outsiders* non possano intercettare il “valore” sottinteso dal segnale. Se ciò accadesse, infatti, il risultato potrebbe essere la prigione (nel caso dei criminali) o l'imbarazzo sociale (in altri casi). Gambetta ha osservato l'utilizzo della *signaling strategy* da parte delle prostitute di strada (abbigliamento, andatura, sguardo): si tratta di atteggiamenti che sarebbero costosi (in termini di reputazione) se adottati da una non prostituta. Analogamente, Gambetta ha evidenziato che chi vuole corrompere un pubblico ufficiale deve utilizzare alcuni segnali che devono essere comprensibili da chi intende farsi corrompere, ma che non devono rendere incontrovertibile l'intento corruttivo (si pensi alle banconote inserite in un documento che un pubblico ufficiale sta esaminando: esse possono costituire una mazzetta o trovarsi lì per errore o per caso). Un altro tipico esempio di *costly signaling* è costituito dai tatuaggi in uso fra i membri delle *gang* [Fisman e Sullivan, 2016]. Si tratta di segnali di appartenenza e che hanno un “costo”: i tatuaggi solitamente¹³² distinguono i criminali dai non criminali e possono implicare il rischio/costo di non ottenere facilmente un lavoro legale o la necessità/costo di rimuoverli.

Il meccanismo del *costly signaling* è stato analizzato, con riferimento alle teorie cospirative, anche da Atkinson, DeWitt e Uscinski nel 2017. Essi hanno evidenziato che, affinché il segnale sia credibile, l'atto comunicativo deve essere associato con un costo che contraddistingue chi possiede il “valore” sottinteso dal segnale (un'abilità, un'appartenenza, etc.) e che consente di

¹³² Oggi la *body modification* tramite tatuaggi non è ritenuta di per sé un segno di appartenenza ad ambienti malavitosi.

attribuire a quella determinata persona quel determinato “valore”, in maniera non casuale o per simulazione:

«Credible signals are associated with costs that only people who possess the underlying quality can or will choose to bear. In an ideal situation, the signal is cheap to transmit for individuals who hold the underlying value but prohibitively costly for all others. This is precisely what makes the signal truly informative» [ivi, p. 170].

Secondo gli autori, la gente ama essere gradita dagli altri e pertanto evita la frizione sociale, ma, ciò nonostante, le persone che condividono determinate opinioni desiderano anche avere un modo efficiente per riconoscersi reciprocamente. Questo non è problematico se si condividono le opinioni della maggioranza, ma, quando non è così e la propria opinione politica è estremistica, le persone preferiscono non manifestarla esplicitamente e lanciare, invece, dei segnali. A differenza quindi della mera dissimulazione o omissione (come nella *preference falsification*), in questi casi esiste il desiderio di comunicare qualcosa ad altre persone.

Secondo Atkinson, DeWitt e Uscinski, le teorie cospirative, persino quelle apparentemente inverosimili, sono *costly signal* che persone con ideologie estremistiche utilizzano per comunicare le proprie credenze (sotto la copertura di una eventuale negazione plausibile) e per individuare persone con lo stesso orientamento e con cui relazionarsi apertamente. Non solo singoli individui, ma anche *élite* politiche possono inviare *costly signal* tramite asserzioni che rinviano a teorie cospirative. Gli autori hanno analizzato alcune affermazioni rese da Donald Trump durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2016, ed hanno asserito che Trump utilizzò credenze cospirative come *costly signal*. Più in particolare:

«[...] we attempt to explain why conspiracy theories were used both by individuals with alternative ideologies and by political elites. We suggest that conspiracy theories were used as costly signals: the former used conspiracy theories to contact like-minded individuals, the latter to mobilize an oft-ignored¹³³ segment of the population. We argue that conspiracy theories allowed Donald Trump and like-minded ideological groups to organize and mobilize, thereby overcoming some difficult collective action problems, and eventually win the 2016 presidential election» [ivi, p. 166].

Nello specifico, durante quella campagna elettorale, Trump fece riferimento a varie “teorie”, fra cui: quella per cui i vaccini causano l’autismo; quella per cui la strage di San Bernardino (2015, California) era un’operazione sotto copertura; quella per cui l’amministrazione Bush aveva permesso il verificarsi degli attentati dell’11 settembre; quella per cui i rifugiati siriani

¹³³ Sic nel testo, si tratta probabilmente di un errore di stampa o battitura.

erano agenti dell'Isis; quella per cui il Messico inviava assassini e stupratori attraverso il confine; quella per cui primarie, convenzioni ed elezioni erano truccate; quella per cui il padre di uno dei suoi rivali alla corsa presidenziale (Cruz, repubblicano candidato alle primarie), era implicato nell'assassinio di J. F. Kennedy e la stampa nascondeva tale fatto. La retorica cospirativa di Trump si riduceva, secondo gli autori, all'idea che le *élite* politiche avevano abbandonato gli interessi degli Americani in favore di interessi stranieri e che quindi il sistema politico statunitense era corrotto e non ci si poteva fidare delle istituzioni; conseguentemente, solo un *outsider* (come Trump) poteva fermare la corruzione. Questi *costly signal* suggerivano la vicinanza di Trump a visioni non convenzionali mentre, nello stesso tempo, egli diventava sempre più integrato nel sistema politico, ossia all'interno del partito repubblicano. Tali segnali permettevano al principale candidato di un partito convenzionale/tradizionale di apparire credibile come *outsider* non convenzionale, così risultando politicamente interessante per gruppi di persone al di fuori di istituzioni partitiche tradizionali. Secondo gli autori, l'implicito appello rivolto da Trump a persone con mentalità cospirativa poteva essere per costui una strategia vincente nel breve termine, ma essa, nel lungo termine, avrebbe avuto delle conseguenze, ossia un costo per la democrazia. Se, infatti, i cittadini si fossero convinti che le varie narrazioni cospirative cui Trump faceva riferimento erano vere, ciò avrebbe implicato un «very dark set of views» [ivi, p. 176] secondo cui persone, prassi ed istituzioni in cui i cittadini ripongono la propria fiducia sono tutte corrotte ed inaffidabili. Il disprezzo per le *élite* è un elemento che, secondo gli autori, accomunava vari gruppi conservatori al di fuori del partito repubblicano ed il supporto di tali gruppi a Trump era dovuto al suo uso continuo di teorie cospirative, ma il Presidente si trovò poi nella situazione «sfidante» in cui versa ogni *leader* che è giunto al potere utilizzando *conspiracy signal* per costruire una coalizione di supporto: la coalizione che ha portato il *leader* al potere non è una coalizione che il *leader* può utilizzare per governare.

DeWitt, Atkinson e Wegner hanno evidenziato l'applicabilità del meccanismo del *costly signaling* come meccanismo di diffusione delle teorie cospirative analizzando la narrazione cospirativa incentrata sulla morte di Seth Rich, un componente dello *staff* del *Democratic National Committee*, assassinato a luglio del 2016. Alcuni giorni dopo l'omicidio, WikiLeaks aveva reso pubbliche alcune *e-mail* di importanti esponenti democratici e, in alcuni *social media* di orientamento conservatore, erano stati riportati e diffusi *rumour* secondo i quali Seth Rich avrebbe fornito quelle *e-mail* a WikiLeaks e, conseguentemente, il suo omicidio sarebbe stato orchestrato dal *Democratic National Committee*. A dicembre del 2016, la polizia locale aveva invece affermato che la morte di Rich era avvenuta nel corso di un tentativo di furto. Le agenzie di *intelligence* statunitensi avevano sostenuto che a WikiLeaks le *e-mail* erano pervenute a seguito di un hackeraggio da parte di militari russi. Ciò nonostante, alcuni media (Fox News)

avevano dato risalto alla narrazione cospirativa, sostenendo che Rich era l'autore della comunicazione delle *e-mail* a WikiLeaks. Dopo un rapido *debunking*, sia Fox News sia altre testate (National Review) avevano ammesso che quella su Seth Rich era una *fake story*. Ormai, però, la *snowball* era stata prodotta e alcuni conduttori radio televisivi conservatori (Sean Hannity) continuarono a diffondere la falsa narrazione.

Il caso della teoria cospirativa su Seth Rich è interessante, secondo gli autori, se osservata anche secondo la prospettiva dei modelli *herd behavior* e *follow-the-leader*, poiché tale teoria si è diffusa *dopo* che persino *media* conservatori l'avevano rigettata. Il modello del comportamento del gregge non sarebbe quindi applicabile in questo caso (perché il pubblico aveva a disposizione le informazioni "corrette") e non lo sarebbe nemmeno il modello *follow-the-leader* (proprio per il comportamento dei *media* conservatori). Invece il modello *costly signaling* potrebbe essere più utile a spiegare la diffusione della narrazione cospirativa in questione, nel senso che persone con orientamento ultra-conservatore potrebbero aver utilizzato questa teoria (semplicemente parlandone) proprio come un segnale per comunicare la propria adesione a quel determinato orientamento senza palesarlo esplicitamente e senza correre il rischio (e sopportare i costi) di essere indubitalmente qualificate come *ultras*, ma avendo la possibilità di individuare e contattare altre persone con lo stesso orientamento. Più in particolare, la teoria cospirativa su Seth Rich si presterebbe come "oggetto" del meccanismo del *costly signaling* meglio rispetto ad altre teorie parlando delle quali «people question your sanity» (*ivi*, p. 330), perché rientra nell'ambito delle *dubious ideas*. Si tratta di "idee" di cui si può parlare senza necessariamente aderirvi, ma rispetto alle quali già il solo parlarne può consentire di distinguere chi ha orientamenti ideologici convenzionali e chi ha orientamenti ideologici estremisti.

In breve, le teorie cospirative (o quantomeno alcune fra esse) possono «represent symbolic beliefs. Or, to use the terminology of Trump followers, they are messages to be taken seriously but not literally» [*ibidem*]. Ciò significa che quando si rileva l'utilizzo del meccanismo del *costly signaling*, tale comportamento può essere assunto come un predittore, per individuare cioè persone appartenenti a frange ideologiche che sono alla ricerca di segnali con significato simbolico.

Occorre osservare che l'interpretazione di questo meccanismo è lievemente diversa fra i vari autori che lo hanno rilevato o analizzato. Inizialmente, nella costruzione di Spence, la "segnalazione costosa" era tale in senso stretto. Si trattava cioè dell'utilizzo di un messaggio simbolico (segnale) avente la funzione di indicare in modo chiaro al destinatario il possesso, da parte del mittente, di caratteristiche implicite: se io dichiaro di possedere un determinato titolo di studi, non necessariamente richiesto per la mansione per cui mi sto candidando, ciò implica

chiaramente che possiedo le abilità che mi sono state necessarie per ottenere quel titolo, abilità utili *anche* per la mansione in questione; il significato del simbolo è chiaro, non lo si può fraintendere; inoltre, se si tratta di un titolo “sudato” in termini di risorse, anche finanziarie, spese per conseguirlo, quel titolo è “costoso” e posso non solo spenderlo, ma anche spenderlo a buon diritto. Questo significato del “segnale costoso” viene esteso nell’interpretazione di Gambetta, dove il “costo” è misurato non più solamente in termini di risorse spese per ottenere il simbolo che si espone (il tatuaggio, ad esempio) o di cui ci si vanta, ma anche in termini di rischio che si corre ad esporlo. Quindi si passa dai costi per ottenere un “titolo” o un “valore” ai costi per palesarli. Sempre nell’interpretazione di Gambetta si ha un’altra variazione: il segnale non necessariamente è chiaro, ma anzi può essere ambiguo ed il suo significato può, all’occorrenza, essere denegato, come accade nel caso di banconote trovate fra i documenti che un esaminatore sta controllando. La “costosità” del simbolo si sposta decisamente dal processo per ottenere/possedere il segnale all’atto della *esposizione* del segnale, il che è particolarmente chiaro nell’esempio della prostituta di strada: le movenze, l’abbigliamento, il trucco non sono di per sé costose per un soggetto che si prostituisce, mentre lo sono, in termini di reputazione, per chi non si prostituisce; inoltre, si tratta di segnali ambigui che chi si prostituisce può denegare in caso di controllo, così come può denegarli chi non si prostituisce (potendosi trattare solamente di atteggiamenti semplicemente più liberi o anticonvenzionali).

Solamente questa importante estensione del significato e delle modalità di funzionamento del *costly signaling* permette di individuare l’operare di questo meccanismo nell’ambito di varie situazioni, compresa quella delle teorie cospirative o delle stesse *fake news*. Infatti, queste sono situazioni in cui ciò che è rischioso (quindi “costoso”) è l’esposizione ad altri della narrazione o notizia controversa, in cui il rischio è ridotto dalla possibilità di negare l’adesione alla narrazione o la credenza nella notizia. Si tratta di situazioni in cui utilizzare un segnale (ambiguo) è effettivamente efficiente: in fondo, si sta solo chiacchierando di questa o di quella storia, di questa o di quella notizia, e ciò non implica necessariamente crederci, ma se gli interlocutori mostrano entrambi interesse e si coinvolgono nella discussione, allora è possibile che la pensino allo stesso modo e che si riconoscano come appartenenti ad un gruppo, che abbiano una comunione di pensiero, di visione, di ideologia, eccetera.

Infine, DeWitt, Atkinson e Wegner hanno sottolineato che, secondo i risultati di una ricerca di Berinsky [2015-2017], più nell’ambiente della comunicazione un *rumour* è ripetuto, più è probabile che un individuo vi dia credito e tale rafforzamento delle credenze è consistente con tutti e quattro i meccanismi di diffusione delle narrazioni cospirative riepilogati dagli autori.

Il suggerimento di DeWitt, Atkinson e Wegner è che i ricercatori dovrebbero tener conto dell'ambiente politico in cui i *rumour* si propagano e delineare studi in cui siano distinti i meccanismi che vi sono attivi e in competizione.

3.3 – La debolezza delle argomentazioni razionali e della correzione della disinformazione: il backfire effect

Si è visto che un approccio alle cosiddette pseudoconoscenze basato su argomenti razionali, basati sull'evidenza, può inoculare una crescente resistenza [Introne *et al.*, 2017]. Da ciò si potrebbe dedurre che tentare di combatterle con argomentazioni e linguaggi fortemente razionali e specialistici ma poco "emotivi" e poco comprensibili alla "gente comune" potrebbe essere poco efficace. Non si tratterebbe solamente di una non coincidenza fra linguaggi diversi (l'uno coinvolgente e l'altro no), ma dell'inattitudine di un certo tipo di discorso scientifico ad incontrare alcuni bisogni del pubblico che sono emozionali e conoscitivi insieme¹³⁴.

Si è anche visto che l'adesione a determinate credenze può essere svincolata dalla verifica dei fatti assunti a base delle credenze. Se, nell'interpretazione dei "fatti", incidono valori, interessi ed emozioni, è opportuno domandarsi quale efficacia possa avere la diffusione di correzioni, smentite e ricostruzioni di eventi da parte di taluni soggetti o organizzazioni, tanto più se si considera che, per taluni teorici della cospirazione, le fonti di informazione ufficiale (quando non sono esse stesse utilizzate per supportare le narrazioni cospirative) sono considerate inattendibili *a priori*, in quanto ritenute esse stesse o parti o complici dell'ipotizzata cospirazione. D'altro canto, è stato evidenziato che anche i giornalisti hanno «partisan biases and treat their favored party with kid gloves» [Uscinski, 2018b, p. 238]. Più in particolare, Gelfert [2018] ha sottolineato che, alla vigilia dell'invasione dell'Iraq, testate informative di grande rilievo come la Cnn e il New York Times furono strumentalizzate da parte delle forze armate statunitensi e divennero «unwitting co-conspirators in spreading false information» [*ivi*, p. 90].

Come si chiarirà in questo paragrafo, la correzione o smentita di ciascuna singola informazione cui una narrazione è ancorata non sempre consente di disarticolare l'intera narrazione.

Le narrazioni frutto di fantasia (opere cinematografiche, romanzi, *fiction* in generale) possono avere o meno ancoraggi con eventi reali, presenti o passati, da cui traggono spunto o ai quali esse talora dichiarano di riferirsi, ma il lettore/spettatore sa bene che l'opera in sé

¹³⁴ Si pensi, di converso, al successo dei programmi divulgativi di Piero e Alberto Angela, divenuti a loro volta persone-cult. È possibile, in definitiva, che una certa parte del pubblico, che non possiamo assumere aprioristicamente come minoritaria, abbia bisogno di *conoscere emozionandosi* oppure di conoscere tramite un linguaggio *non troppo specialistico*.

appartiene al “mondo della finzione”. Il noto meccanismo della volontaria sospensione momentanea dell’incredulità [Coleridge, 1834] cessa di agire non appena il lettore/spettatore interrompe la visione o la lettura dell’opera di fantasia. Finito l’incanto narrativo, il lettore/spettatore ritorna alla realtà.

Nella *fiction*, il fatto che i singoli elementi della narrazione – che potremmo qualificare genericamente come “informazione” nel senso più ampio del termine, ossia come rappresentazione anche interpretativa di uno o più dati o fatti – siano “veri” o “falsi” è del tutto irrilevante al fine dell’attivazione o disattivazione del meccanismo della sospensione dell’incredulità, poiché tale meccanismo si attiva nel momento stesso in cui ci apprestiamo ad “ascoltare” una storia da una determinata fonte e si disattiva, normalmente, non appena tale “ascolto” termina.

Ciò, invece, non accade con le narrazioni cospirative. Esse sono sì “costrutti” a sé stanti, autonomi rispetto a ciascuna delle singole “informazioni sul reale” su cui si basano, ma mantengono – o pretendono di mantenere – un ancoraggio con tali informazioni e con la realtà.

Da ciò si potrebbe dedurre che la smentita di ciascuna “informazione falsa” cui la narrazione cospirativa sia eventualmente ancorata consentirebbe di refutare l’intera narrazione, cioè di far crollare il classico castello di sabbia. Semplificando, si potrebbe cioè ritenere che determinate azioni tutte incentrate sulla “riduzione al reale” dovrebbero essere sufficienti a smontare *fake news* e narrazioni cospirative o, quanto meno, a ridurne la diffusione ed a renderle marginali nell’opinione pubblica. Tali azioni possono essere: il *debunking* o il *fact-checking* ad opera di soggetti indipendenti; il rafforzamento delle capacità individuali di reperire fonti informative credibili e di distinguere fra informazioni verificate e informazioni non verificate; la regolamentazione o l’autoregolamentazione delle piattaforme digitali al fine di ridurre la circolazione di informazioni false. Le attività di *debunking* e di *fact-checking*, benché possano coesistere, sono diverse. Secondo Full Fact¹³⁵ [2019], con *debunking* s’intende la diffusione di messaggi che, rinviando a “fatti,” tentano di confutare o correggere inaccurate affermazioni di fatto; con *fact-checking*, invece, s’intende la diffusione di articoli il cui obiettivo primario è la valutazione ed esplicazione dell’accuratezza di una determinata asserzione. Quindi il *fact-checking* è un’attività mirata a specifici eventi o asserzioni, mentre il *debunking* è un’attività più ampia, narrativa ed esplicativa.

In letteratura è stato asserito che il *fact-checking* può produrre un effetto contrario, denominato *backfire effect*. Nyhan e Reifler [2010] hanno dimostrato che talora, anche quando vengono presentate smentite autorevoli, i convincimenti di alcune persone si rafforzano. Il *backfire effect* è dunque il fenomeno per cui la correzione della *misinformation* può produrre

¹³⁵ La Full Fact è un’organizzazione indipendente di *fact-checking* (v. <https://fullfact.org>).

l'effetto opposto e può indurre i destinatari della correzione a rafforzarsi nei propri convincimenti¹³⁶. In ciascuno dei quattro esperimenti condotti da Nyhan e Reifler nell'autunno del 2005 e nella primavera del 2006, i sottogruppi ideologici oggetto dell'analisi non avevano modificato le proprie convinzioni nonostante fossero state loro presentate informazioni correttive in contrasto con le loro predisposizioni. I due autori hanno rilevato che, invece, le correzioni rafforzavano le percezioni errate (*misperceptions*) fra i soggetti più fortemente impegnati.

Lewandowsky e colleghi [2012] hanno rilevato il permanere di credenze erranee nonostante attività di correzione di informazioni scorrette. Ciò è accaduto nel caso del “certificato di nascita” di Barak Obama (la cosiddetta *birther conspiracy*), nel caso della credenza nella connessione fra vaccini ed autismo, nel caso della pubblicità ingannevole della Listerine sugli effetti del proprio collutorio contro raffreddore e mal di gola. Gli autori hanno suggerito che il persistere delle credenze erranee anche dopo la correzione sia connesso al sistema culturale inteso in senso ampio (la diffusione di *rumour*, leggende metropolitane, determinate *fiction*), ai Governi ed alle personalità politiche (da cui, deliberatamente o meno, possono provenire informazioni erranee), ad interessi commerciali (gli operatori commerciali ed i gruppi di interesse non governativi cercano da sempre di influenzare l'opinione pubblica), ai *media* (essi già in passato diffondevano informazioni scorrette, ma la deframmentazione dei *mass media* tradizionali a causa di Internet ha accresciuto tale diffusione).

Anche Peter e Koch [2016] hanno rilevato l'esistenza di questo fenomeno, notando, in particolare, che se il giudizio dell'utente *on line* si forma contestualmente alla ricezione del messaggio (*immediate judgments*) l'effetto *backfire* è più ridotto, a differenza di quanto accade se il giudizio si forma successivamente alla ricezione del messaggio (*memory-based judgments*).

Nel 2019, la Full Fact ha esaminato sette studi riguardanti il *backfire effect*. Tale esame ha consentito di evidenziare che i casi in cui si verificava il “ritorno di fiamma” o erano relativi ad argomenti particolarmente controversi oppure riguardavano affermazioni fattuali ambigue.

Swire-Thompson, DeGutis e Lazer [2020] hanno invece evidenziato l'esistenza di ostacoli alla rilevazione empirica del *backfire effect*, sostenendo che esso potrebbe derivare da errori di misurazione, ed hanno suggerito che, poiché la *misinformation* è un campo relativamente nuovo di ricerca, sono necessarie misurazioni più affidabili e ulteriori progetti di ricerca per meglio comprendere il fenomeno. Gli autori non negano l'esistenza di ostacoli alla correzione di «inaccurate beliefs», ostacoli costituiti dal *continued influence effect*¹³⁷ e dalla *belief*

¹³⁶ Tale fenomeno (ritorno di fiamma) viene anche definito come effetto *boomerang* o di contraccolpo.

¹³⁷ Consiste nell'utilizzo di una informazione inaccurata dopo che è stata presentata una correzione credibile.

*regression*¹³⁸ [ivi, p. 287). Essi, tuttavia, ritengono che il fenomeno del *backfire effect* e gli studi relativi debbano riferirsi *unicamente* a ipotesi o presunte casistiche in cui una correzione aumenti inavvertitamente una credenza derivante da misinformazione. Il fenomeno, cioè, del *backfire effect* non dovrebbe essere confuso con quello della persistenza della credenza.

Nyhan [2021], dopo aver esaminato successive ricerche, ha asserito che gli effetti della correzione delle informazioni svolta tramite *fact-checking* sembrano frequentemente decadere o essere sopraffatti dal sopravvenire di spunti diffusi da *élite* e *media* che promuovono affermazioni meno accurate, ma più congeniali all'*audience*. Ciò fa sì che la *misperception* continui a permanere nella pubblica opinione dopo anni dal *debunking*. Conseguentemente, secondo l'autore, la sfida per la comunicazione scientifica consiste non tanto nel prevenire l'effetto *backfire*, quanto nel comprendere come indirizzare meglio l'informazione correttiva e renderla più efficace.

Wittenberg e Berinsky [2020] hanno evidenziato, rispetto alla riduzione dell'effetto *backfire* nella correzione della *misinformation*, che le persone hanno fiducia prevalentemente verso fonti del proprio *in-group*. Secondo i due autori «corrections that are attributed to an in-group member (e.g., a leader of one's preferred party) may be more effective than those credited to an out-group member» [ivi, p. 171].

Krekó [2020] ha affrontato specificatamente l'argomento del *debunking* delle teorie cospirative. Diffonderle, ha sostenuto, è molto più facile che confutarle. Esse, infatti, sono dotate di una forte base funzionale, essendo connesse – allo stesso tempo – a motivazioni epistemiche, esistenziali e sociali. Esistono, secondo l'autore, importanti ostacoli psicologici che si presentano quanto si tenta di smentire o modificare i *false beliefs*, fra cui:

- l'effetto persistente della misinformazione, anche dopo attente e ripetute contro-argomentazioni;
- l'effetto *familiarity backfire*, per cui il *debunking* può rafforzare una credenza e favorire la diffusione di e la familiarizzazione con credenze prima sconosciute;
- il rifiuto dei tentativi di persuasione, percepiti come “lezioni” provenienti da chi si pone come una sorta di autorità intellettuale.

A ciò si aggiunge, evidenzia Krekó, che la maggior parte degli sforzi di *debunking* si focalizzano sulla refutazione delle teorie cospirative come una forma di *crippled epistemology* [Sunstein e Vermeule, 2009], ma, poiché le teorie cospirative costituiscono una forma di *motivated collective cognition* e rafforzano l'identità e l'autostima di gruppo, questo tipo di refutazione è spesso inefficace se non controproducente. Inoltre, le credenze sono fortemente

¹³⁸ Consiste nel fenomeno per cui una persona che sia stata esposta alla correzione “aggiorna” la propria credenza, ma questo mutamento non è stabile nel tempo.

radicate nelle persone estremizzate e polarizzate (i “veri credenti”), i cui orientamenti sono forti e stabili [van Prooijen, Krouwel e Pollet, 2015]. Infine, i gruppi sociali a basso *status* ed a basso livello di istruzione sono più suscettibili di aderire a credenze cospirative ed il *debunking* non raggiunge facilmente queste persone. Gli ostacoli psicologici che, come suggerito da Krekó, rendono scarsamente efficace o persino controproducente il *debunking* attengono ad aspetti diversi, taluni connessi con la misinformazione (persistenza e familiarizzazione) e altri con funzioni individuali e sociali che sono proprie delle teorie cospirative (rifiuto delle spiegazioni da fonti ufficiali poiché ritenute non legittime).

Le osservazioni di Krekó sono tendenzialmente coerenti con i risultati delle ricerche sopra sinteticamente riportati, ferma restando la necessità di ulteriori studi. Infatti, quando si tenta di “correggere” tanto le “false” informazioni quanto le credenze cospirative, le maggiori difficoltà si incontrano in due principali macrocasi: gruppi con credenze e orientamenti già molto radicati e gruppi socialmente ai margini.

Asserire l’esistenza di gruppi radicalizzati o marginalizzati – i più suscettibili alla *misdisinformation* ed alle teorizzazioni cospirative – non significa affermare che tali gruppi costituiscono minoranze di scarso interesse o di scarso rilievo. E non significa nemmeno affermare che gli eventuali sforzi di contrasto alle false informazioni o alle teorie cospirative – e il connesso impiego di risorse umane, organizzative e finanziarie – dovrebbero essere rivolti unicamente o prevalentemente verso gruppi maggioritari, per rafforzarne le convinzioni e per fornire loro strumenti di confutazione durante le ordinarie discussioni in cui ci si impegna *online* o *offline*. Qui si ritiene, invece, che tali eventuali sforzi dovrebbero essere orientati in base ad almeno due parametri: l’analisi degli interessi nei gruppi più restii al *debunking* (*id est* l’analisi degli elementi alla base delle cornici interpretative che guidano le opinioni in questi gruppi) e le dinamiche relazionali interne ad essi (compresa la ripartizione dei componenti fra *leader* e *follower*). L’analisi degli interessi nei gruppi dei teorici della cospirazione si connette alla segmentazione di costoro in sottogruppi e in *leader* e *follower*, di cui si parlerà più avanti (v. par. 4.3.1). Qui si può anticipare che è possibile individuare più sottogruppi di credenti in una teoria della cospirazione, ciascuno con propri *set* di interessi e valori. È ipotizzabile che i sottogruppi costituiti dai *leader* siano impermeabili al *debunking*, e persino al *fact-checking*, poiché per costoro la creazione e la diffusione di teorie cospirative è una vera e propria scelta di vita, professionale e, talora, persino politica. Invece, i sottogruppi di *follower* sono animati da motivazioni diverse, che spaziano dalla curiosità alla paura per sé e per i propri cari (specialmente in situazioni critiche come, ad esempio, le crisi economiche o quella sanitaria). Nei confronti dei *follower*, se e fintanto che essi non si radicalizzano, è possibile ipotizzare che le attività di correzione di affermazioni inaccurate possano sortire qualche effetto.

**PARTE II – TEORICI DELLA COSPIRAZIONE E
ISTITUZIONI: RICHIESTE DI POLITICHE E
DELEGITTIMAZIONE ISTITUZIONALE**

CAPITOLO 4 – Le richieste dei cospirazionisti: azioni delle istituzioni o azioni contro le istituzioni?

4.1 – Le teorie cospirative come richieste di politiche e di cambiamento

Come si è evidenziato, in ogni ipotesi cospirativa è essenziale e fondante l'attribuzione della causa di uno o più eventi dannosi ad una o più cospirazioni. Ciò posto, la domanda di azione prioritaria ed espressa che i teorici del complotto rivolgono a coloro che essi ritengono in grado di agire per la soluzione della condizione di difficoltà denunciata è la cessazione della cospirazione, la rimozione dei suoi effetti nefasti e l'applicazione di sanzioni ai cospiratori.

Scrivendo Stone nel 1989:

«There is an old saw in political science that difficult conditions become problems only when people come to see them as amenable to human action [...] The conversion of difficulties into problems is said to be the sine qua non of political rebellion, legal disputes, interest-group mobilization, and of moving policy problems onto the public agenda» [ivi, p. 291].

Chi crede a talune narrazioni cospirative rivolge ai *decision maker* non sempre una o più richieste chiare e strutturate di soluzione di propri problemi reali o di difficoltà percepite, anche condivise con altre persone, ma una generica domanda di soluzione di un problema (la cospirazione) che il decisore non necessariamente riconosce come “problema” o al quale non può o non vuole trovare una soluzione¹³⁹.

¹³⁹ Si pensi, osservando realtà recenti, alla narrazione dei QAnons, per cui una setta di pedofili sanguinari dominerebbe il mondo. La narrazione cospirativa dei QAnons si è sviluppata inizialmente negli Stati Uniti e presupponeva che una setta satanica, pedofila e sanguinaria dominasse segretamente il Paese. Da quando tale narrazione si è diffusa oltre i confini statunitensi, raggiungendo anche l'Europa (Italia compresa), il presunto ambito di dominio della setta è divenuto planetario. Secondo questa narrazione, i membri della setta malvagia si nutrono del sangue di bambini trattati crudelmente. Le torture sui bambini sarebbero attuate in quanto la sofferenza genererebbe la produzione di adrenalina nel sangue, l'adrenalina si ossiderebbe producendo adrenocromo e il sangue risultante da tale processo ne sarebbe arricchito, costituendo una sorta di elisir di lunga vita [Facta, 2020b; Pili, 2020]. La setta malvagia accusata di pedofilia sanguinaria sarebbe peraltro anche responsabile dei brogli elettorali in occasione delle presidenziali statunitensi del 2020, brogli che avrebbero causato la non rielezione di Donald Trump.

La domanda/soluzione espressamente proposta dai QAnons consiste nel far assumere il potere decisionale pubblico a soggetti cui essi riconoscono poteri salvifici quasi soprannaturali (il “prescelto” è stato, fin dalle origini di questa narrazione, Donald Trump). Il “salvatore” dovrebbe procedere all'arresto ed alla detenzione a vita di chi fa parte della setta malvagia.

Posta l'ipotesi cospirativa in questi termini, è difficile che la proposta di soluzione sia ritenuta accettabile dai decisori pubblici e dalla stessa comunità sociale. Tuttavia, la soluzione tanto è stata creduta realistica e fattibile dai QAnons che alcuni di essi hanno partecipato all'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, il 6 gennaio del 2021. Si è cioè avuta una mobilitazione (insieme con altri gruppi) di tipo rivoltoso e tramite la quale alcuni QAnons hanno tentato di trasformare in realtà la soluzione (l'elezione del “salvatore” Trump) ad un problema che, allo stato delle attuali conoscenze, si può presumere inesistente ed irrealistico.

Su Q ed i QAnons si vedano: Facta, 2020b; Enders, Uscinski *et al.*, 2021. Non esiste una versione “ufficiale” di questa narrazione. È possibile farsene un'idea frequentando i vari gruppi che si formano *on line*, *blogs*, siti, *social network* e, da quando questi ultimi hanno bannato i QAnons (fine 2020, inizio 2021), iscrivendosi ai canali ed alle

Si utilizza qui il termine “richieste” (o anche “domande”) e non “proposte” (nel senso di richieste strutturate e argomentate) di *policy* perché chi crede in una o più cospirazioni come causa diretta o indiretta di propri problemi non necessariamente riesce ad aggregarsi, a trovare rappresentanza politica, a proporre politiche per la risoluzione dei propri problemi: poiché la causa primaria del problema è individuata in una cospirazione, la richiesta avanzata è, per l'appunto, la cessazione della cospirazione e dei suoi effetti, oltre all'irrogazione di sanzioni ai presunti cospiratori.

Se effettivamente una cospirazione¹⁴⁰ esiste, non è detto che il decisore pubblico possa sempre o immediatamente soddisfare la domanda di soluzione che gli viene rivolta. Infatti, non sempre gli Stati o gli organi statali hanno realmente – in un determinato momento – il potere di sanzionare i presunti cospiratori: la cospirazione, ad esempio, potrebbe non essere illegale, come può accadere per accordi di tipo lobbistico, perfettamente leciti secondo un determinato ordinamento giuridico, ma che di fatto potrebbero non essere in linea con *standard* etici¹⁴¹. In questo caso esemplificativo, la risposta istituzionale alla domanda di decisione dei cospirazionisti potrebbe tuttavia consistere nell'adozione o nella modifica di una legislazione sulle attività lobbistiche¹⁴².

Se invece l'esistenza della cospirazione è dubbia o se l'ipotesi cospirativa appare del tutto infondata al decisore pubblico, questi potrebbe non decidere nulla, non agire in alcun modo, a meno che l'esistenza di cittadini che credono in talune teorie cospirative non sia ritenuta essa stessa un problema meritevole, quanto meno, di entrare nell'agenda politica.

Ciò che qui s'intende evidenziare è che le ipotesi e le narrazioni cospirative possono sottintendere o manifestare in maniera non esplicita l'esistenza di alcuni interessi che il *decision maker*, in un determinato momento, non può o non vuole accogliere o mediare con interessi contrapposti.

chat di sistemi di messaggistica con elevata protezione dell'anonimato, come Telegram e Signal. Per una lettura del punto di vista di un seguace di questa teoria, si veda Geddes [2020].

Su come si otterrebbe l'adrenocromo, sui suoi effetti, sul collegamento fra adrenocromo, pedofilia, rapimenti e torture di bambini, su massoneria, culti segreti delle *élite*, etc., si veda worldundercover.webs.com.

¹⁴⁰ Intendendo la “cospirazione” nel senso delineato nel par. 1.3.

¹⁴¹ Su questo punto è necessario un chiarimento, affinché non sorgano equivoci di sorta.

Il lobbismo non è in sé un'attività segreta, immorale o malevola e, dunque, cospirativa. Allo stesso modo, non sono affatto cospirazioniste le richieste di eticità o di trasparenza dei processi decisionali pubblici e del ruolo in essi giocato da portatori di interesse, gruppi o *lobby*. Anzi, spesso sono gli stessi portatori di interessi a adottare proprie *policy* e codici di comportamento ed a monitorare i propri lobbisti [Leonardo spa, 2021].

Ciò non toglie che singole persone o gruppi possano di fatto stringere accordi riservati, immorali/malevoli e definibili, per l'appunto, come cospirazioni. Nutrire ed esprimere dubbi sui processi decisionali pubblici e richiedere che essi siano maggiormente trasparenti non dovrebbe implicare la stigmatizzazione di chi esprime interrogativi o avanzate richieste di regolazione, giacché dubbi e richieste provengono dai cittadini, dai governati, sui cui interessi tali processi sono destinati ad incidere, tanto più se il sistema politico di riferimento è di tipo democratico.

¹⁴² Per la regolamentazione del lobbismo in ambito europeo, si veda Marchetti [2018]. In Italia, da anni esistono proposte di normazione del lobbismo, ma esse finora non hanno avuto esito: si veda The Good Lobby [2020].

Se ogni narrazione cospirativa presuppone, come si diceva, una richiesta di cessazione della cospirazione, di rimozione dei suoi effetti, di punizione dei cospiratori-colpevoli, è anche vero che non tutte le teorie cospirative sono uguali. Ciò significa che ciascuna teoria cospirativa può implicare richieste specifiche rispetto a quelle, generiche, sopra delineate (cessazione della cospirazione, regolazione di ambiti in cui si ritengono possibili o frequenti le cospirazioni). Le richieste specifiche non sempre sono esplicitate e non è nemmeno detto che esse siano del tutto chiare a coloro che credono in una determinata teoria, anche perché l'aspetto delle richieste di *policy* dei teorici della cospirazione non è stato finora empiricamente indagato.

Tuttavia, in letteratura è stato evidenziato che talune teorie sono indicatori di ansie e preoccupazioni socialmente diffuse e costituiscono visioni del potere e del rapporto con il potere [Dean, 1998; Melley, 2000; Knight, 2000] e che l'adesione ad esse può derivare da condizioni di anomia, autoritarismo, sensazione di impotenza e di mancanza di controllo sul proprio contesto di riferimento [Abalakina-Paap *et al.*, 1999; van Prooijen, 2019]. Pertanto, occorrerebbe ammettere (al di là di ogni considerazione sul semplicismo e sul determinismo delle teorie cospirative) che vi sia, fra le persone che credono in teorie cospirative, la condivisione/comunanza di interessi, valori e difficoltà. Per tali persone, l'adesione a determinate teorie cospirative può cioè svolgere plurime funzioni¹⁴³: la funzione di aggregazione e riconoscimento di interessi, valori e difficoltà; la funzione di produzione e consolidamento di reti di relazioni; la funzione di ricerca di rappresentanza politica; la funzione di richiesta di politiche o di cambiamenti sociopolitici.

La disamina che segue – relativa a tre specifiche teorie cospirative – vale a suggerire che esse sono sintomatiche anche dell'esistenza di difficoltà, interessi e valori, i quali pretendono soluzioni e rappresentanza e, dunque, possono essere indicative di richieste ai *decision maker*, richieste che questi ultimi possono trovarsi a dovere o, prima ancora, a *volere* valutare sui tavoli di discussione (introducendoli come problemi collettivi nell'*agenda setting*) e per l'eventuale adozione di specifiche politiche o per il mutamento di politiche esistenti.

D'altro canto, alle teorie cospirative è stato riconosciuto il carattere di innovazioni dirompenti, di *gamechanger* efficaci per gli attori politici che cercano la rottura del sistema [Atkinson e DeWitt, 2019]. Esse, in questo senso, costituiscono un possibile e facilmente utilizzabile strumento per la delegittimazione di un sistema esistente e per la legittimazione di un nuovo sistema.

Pertanto, l'analisi che segue mira ad evidenziare entrambe le possibilità di utilizzo (richiesta di soluzione di situazioni di difficoltà e delegittimazione) di alcune teorie cospirative rispetto

¹⁴³ Il concetto di “funzione” è inteso nel senso di strumentalità delle teorie cospirative rispetto a bisogni sia individuali sia di gruppo. Sulle “funzioni politiche” delle teorie causali, fra cui quelle incentrate su cospirazioni, si veda Stone [1989].

all'Unione europea. Con riferimento ad essa – e, necessariamente, agli Stati membri in quanto attori istituzionali del processo di fondazione e costruzione dell'Unione e del processo di *decision making* europeo e nazionale – vengono in luce alcune teorie cospirative che possono essere lette tanto come richieste di nuove politiche o di mutamento di politiche quanto come attacchi alla legittimità istituzionale europea e nazionale.

Ci si riferisce in particolare all'Eurocomplotto, al Complotto sanitario (o complotto di *Big Pharma*) e al Piano Kalergi. Tali ipotesi cospirative¹⁴⁴ raggruppano più narrazioni, confluenti intorno a temi centrali e unificanti ed a connesse politiche europee e degli Stati membri.

L'Eurocomplotto riguarda le risorse economiche e finanziarie dei popoli europei e le politiche economico-finanziarie europee e nazionali. Il Complotto sanitario riguarda la salute di quegli stessi popoli e le politiche sanitarie, innanzitutto nazionali, ma, specialmente dopo la Covid-19, anche europee. Il Piano Kalergi riguarda i valori culturali dei popoli europei e le politiche sull'immigrazione; queste ultime hanno costituito oggetto di vivacissimo dibattito e di scontro politico fino alla pandemia, quando l'attenzione dell'opinione pubblica e dei *decision maker* si è concentrata sulla gestione della Covid-19.

A chiamare in causa i decisori politici come entità che agiscono deliberatamente in danno di alcuni soggetti ed a vantaggio di altri non sono solamente narrazioni squisitamente cospirative come le tre sopra elencate.

Esistono, ad esempio, narrazioni secondo cui alcune regolamentazioni europee mirerebbero deliberatamente alla distruzione dei sistemi agricoli, agroindustriali o, in generale, produttivi, di alcuni Stati membri a esclusivo vantaggio dei sistemi produttivi di altri Stati.

Nel 2019, ad esempio, sul sito Imola Oggi¹⁴⁵ si poteva leggere:

«L'Europa è nata per distruggere l'economia made in Italy... L'Europa che dovrebbe essere l'istituzione che garantisce e promuove chi fa della propria impresa una vera eccellenza si dimostra ancora una volta cieca, vuole imporre regole assurde per fare gli interessi di quei paesi che oggi dettano la linea...»

[Imola Oggi, 2019].

Con questa narrazione si denuncia il tradimento dei fini istituzionali dell'Unione europea da parte da parte della stessa Unione, a vantaggio degli interessi di alcuni Stati membri e a danno

¹⁴⁴ Per la ricostruzione di queste teorie cospirative si è fatto ricorso a più fonti, via via indicate, con l'avvertenza che tali fonti non sono necessariamente pro o contro le teorie in questione, ma le espongono anche dubitando della loro fondatezza (es. Pira, 2019).

¹⁴⁵ Il sito italiano di *debunking* Bufale.net inserisce Imola Oggi fra i "Siti di disinformazione politica" (<https://www.bufale.net/the-black-list-la-lista-nera-del-web/>). Anche un altro sito italiano di *debunking*, Butac.net, inserisce Imola Oggi fra i "Siti di pseudo giornalismo/politica" (<https://www.butac.it/the-black-list/>).

Nel 2019, intervistato da Affari Italiani, Armando Mannocchia (proprietario del dominio Imola Oggi) si dichiarò pronto a adire le vie legali contro alcune testate nazionali (Repubblica, Espresso, Il Fatto, Report) che associavano il suo sito alle *fake news* [Amorosi, 2019].

di altri. Si tratterebbe quindi di un tipico esempio di immorale connivenza dell'istituzione politica con alcuni portatori di interessi in danno di altri, membri dell'Unione, ossia della medesima comunità sociale, economica e politica.

Restando in tema di politiche europee relative alla produzione agroalimentare, la Coldiretti, nel 2014, alla Fiera Milano Congressi, aveva aperto un'esposizione intitolata "Con **trucchi e inganni** l'Unione europea apparecchia le tavole degli italiani" [Adnkronos, 2014].

Ad aprile del 2016, il Presidente di Coldiretti aveva affermato:

«L'Unione europea **spinge** verso un appiattimento verso il basso delle normative sotto il **pressing delle multinazionali**, per **dare spazio a quei Paesi** che non possono contare su una vera agricoltura e puntano su **trucchi, espedienti e artifici** della trasformazione industriale per poter essere presenti sul mercato del cibo. Una **concorrenza sleale** che danneggia gli agricoltori italiani e i consumatori i quali trovano sul mercato l'imitazione dei prodotti» [AgroNotizie, 2016].

Successivamente la Coldiretti ha criticato il CETA (Comprehensive economic and trade agreement), un accordo internazionale di libero scambio fra il Canada e l'Unione europea, poiché con tale accordo «per la prima volta nella storia l'Unione Europea ha legittimato in un trattato internazionale la **pirateria** alimentare a **danno** dei prodotti Made in Italy più prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera alle imitazioni» [Coldiretti, 2018]. Tale concetto è stato ribadito anche nel 2019: «... si assiste al moltiplicarsi di accordi di libero scambio da parte dell'Unione Europea che legittimano a livello internazionale la **pirateria** alimentare a **danno** dei prodotti Made in Italy più prestigiosi» [Coldiretti, 2019].

Qui si è in presenza di narrazioni in cui (con toni meno drastici, ma non per questo meno forti, di quelli di Imola Oggi) un'associazione di categoria, ossia un'istituzione di rappresentanza di interessi economici collettivi, denuncia il carattere dannoso di un atto europeo (la firma del CETA) rispetto ad un importante settore economico sub-europeo, quello agroindustriale dell'Italia, Stato membro dell'Unione. Nella narrazione, al danno ad uno Stato membro sono contrapposti i vantaggi di aziende multinazionali, al cui *pressing* l'UE sembra aver ceduto, e di altri Stati che utilizzano «trucchi, espedienti e artifici» e concorrono slealmente sul mercato. Di tutto questo l'Unione europea non solo non terrebbe affatto conto, ma anzi essa legittimerebbe a livello internazionale un comportamento predatorio (pirateria alimentare) e lesivo di interessi che invece, si presuppone, l'Unione dovrebbe tutelare¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Ciò che non consente di considerare cospirative, stando allo schema elaborato in questa ricerca (par. 1.3), le narrazioni di Imola Oggi e di Coldiretti è che in esse non si fa alcun riferimento ad accordi riservati/segreti in danno dell'Italia: tutto avviene alla luce del sole. Nella narrazione dell'associazione di categoria, le pressioni che l'UE subisce sono ritenute palesi, così come palese è giudicata la legittimazione europea di comportamenti economici sleali altrui in danno di uno Stato membro. Nel 2018, invece, il giornalista Giovanni Drogo scriveva:

Esistono altre narrazioni che chiamano in causa politiche europee e nazionali, come quelle sui danni alla salute dei cittadini che sarebbero causati dagli OGM o dall'olio di palma o dal glifosato o, più recentemente, dal 5G. Tali danni sarebbero conseguenza delle scelte produttive deliberate ed egoistiche di grandi *corporation* che i *decision maker* non contrastano adeguatamente o di cui sono addirittura complici. Esistono, ancora, narrazioni sul MES, secondo le quali la Germania (e/o entità definite genericamente come "i mercati") spingerebbe gli Stati economicamente e finanziariamente più deboli ad utilizzare tale strumento per tenerli in condizioni di assoggettamento e debolezza e per favorire l'acquisizione a basso prezzo di *asset* produttivi nazionali.

Le narrazioni appena delineate riguardano almeno due macrotematiche: l'*economia* (sistemi produttivi, regole dei mercati e concorrenza fra imprese, sistemi finanziari) e il *benessere psico-fisico* (salute, alimentazione, tutela dei consumatori). Un'altra macrotematica implicata in queste narrazioni è di tipo socioculturale. Infatti, le produzioni alimentari tipiche e le tradizioni enogastronomiche (che sarebbero minacciate dal CETA, dagli OGM, dall'olio di palma, dal glifosato, come pure da sistemi produttivi altamente industrializzati o comunque globalizzati) sono una componente di una determinata *cultura alimentare*, associata con la salubrità, con il rispetto della natura, con modi di vivere in cui gli individui non sono spersonalizzati, ma contestualizzati in un ambiente socioculturale "tradizionale" ritenuto a misura d'uomo¹⁴⁷.

Come si diceva, in questo capitolo si è scelto di esaminare tre specifiche teorie cospirative. Lo scopo di tale esame è di suggerire un approccio di studio che incroci il contenuto di ciascuna narrazione cospirativa con le segmentazioni dei teorici della cospirazione già proposte in

«Se da un lato è comprensibile che il Presidente di Coldiretti difenda i prodotti agroalimentari Made in Italy dall'altro non si può fare a meno di notare una certa tendenza al vittimismo condita da **ipotesi di complotto** e informazioni non proprio corrette» [Drogo, 2018].

Nello stesso articolo, Drogo sosteneva, contestando e riferendo le affermazioni del presidente di Coldiretti (Moncalvo): «Peccato che in quella classifica del 2016 (il World Factbook stilato dalla CIA) il nostro paese sia al quattordicesimo posto (dopo l'Australia ma prima di Francia e Svezia). Una posizione senza dubbio alta, che non è dovuta unicamente all'alimentazione o ai prodotti alimentari che secondo Moncalvo «sono **sotto attacco delle multinazionali**, le quali ci fanno la **guerra con la complicità dell'Europa**». L'Unione Europea – che è **governata dai paesi "nordici"** – fa di tutto per **intralciare se non addirittura danneggiare la nostra produzione agricola**. Il Presidente di Coldiretti cita alcuni prodotti stranieri che non sono all'altezza: «L'olio tunisino, le fragole e i pomodori marocchini, i carciofi e le zucchine egiziani»».

Si riferisce questa specifica vicenda per rimarcare che il confine fra esplicitazioni cospirative e non cospirative può essere poroso e che l'accusa di complottismo può condurre alla stigmatizzazione di opinioni.

Preoccupazioni sul CETA furono espresse nel 2017 anche da altri gruppi, fra cui Cgil, Arci, Acli terra, Greenpeace, Legambiente [Di Sisto, 2017]. Su tale accordo, di diverso avviso rispetto a Coldiretti erano invece Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative agroalimentari [Marchesano, 2018].

¹⁴⁷ Le piccole imprese, le produzioni locali, i sistemi produttivi "tradizionali" (che sarebbero minacciati dalle multinazionali, dagli accordi internazionali, dalla globalizzazione, dalla grande finanza) sono intesi come un elemento della cultura imprenditoriale locale, che si presume rispettosa di ambiente, animali, persone, ossia, per l'appunto, di un sistema socioculturale tradizionalmente a misura d'uomo. Proprio la globalizzazione e il fatto che essa causa vincenti e perdenti configura un tipico ambito di conflitto fra interessi e valori. Ichino [2016] ha asserito che lo smarrimento e l'angoscia derivante dalla caduta delle frontiere riguardano anche i *winner*, inducendo, a sinistra e a destra, ad invettive contro le multinazionali, l'invasione dei prodotti cinesi, la finanza internazionale. Benché, secondo l'autore, i *losers* siano una minoranza, «occuparsi di loro è l'unico modo per alleviare uno smarrimento e un'angoscia che, nella transizione, possono colpire tutti» [ivi].

letteratura da Goertzel [2019] e Harambam [2020] e con possibili orientamenti rispetto alle aree di *policy* cui ogni narrazione si riferisce. Si tratta di un approccio sintetizzabile come “Narrazione-Teorici-Policy” (NTP, per utilizzare una sigla).

Quanto evidenziato da Entrust [2020] circa l’impatto, a livello macro, sulla fiducia e sulla sfiducia verso le istituzioni degli *shock* associati con crisi europee – recessione economica dopo il 2008, crisi dei rifugiati dal 2015, Covid-19 dal 2020 (v. par. 4.2) – consente di connettere sfiducia, crisi e specifiche politiche pubbliche. D’altra parte, le osservazioni di alcuni autori [Abalakina-Paap *et al.*, 1999, van Prooijen, 2019] sull’incidenza, nell’adesione a teorie cospirative, della sensazione di mancanza di controllo sul proprio contesto di riferimento suggeriscono di connettere gli eventi critici di ampio respiro ora citati – e che sono eventi in grado di ingenerare paure, ansie, sensazione di impotenza – alle *policies* adottate per affrontare tali eventi e che riguardano, nello specifico: le politiche economico-finanziarie dell’Unione europea (e quelle, connesse, degli Stati membri); le politiche di gestione del fenomeno migratorio; le politiche sanitarie. Si tratta di tre ambiti in cui esistono, da tempo, specifiche teorie cospirative: l’Eurocomplotto, il Piano Kalergi e il Complotto sanitario. Questa è la prima e principale ragione per cui qui si è scelto di analizzare proprio tali tre teorie.

Del resto, economia e finanza (Eurocomplotto), migrazione, etnie e valori socioculturali identitari (Piano Kalergi) e salute/benessere psico-fisico (Complotto sanitario) sono *al contempo*: macrotematiche oggetto di ampio e pubblico dibattito, macroaree di *public policies* e macroambiti in cui confluiscono, sebbene intorno a temi centrali e unificanti, più sub-narrazioni cospirative.

In più, queste tre teorie cospirative intercettano varie altre credenze, anche di tipo religioso.

Il Piano Kalergi è basato su timori di annichimento della *religione cristiana* che, in questa narrazione cospirativa, si presume propria e identitaria dell’etnia occidentale. Inoltre, tale teoria concerne timori legati all’*ordine pubblico* e alla *sicurezza* che si presuppone siano minacciati dall’immigrazione. Ancora, al Piano Kalergi sottostanno timori connessi a rapporti fra sessi, poiché la temuta islamizzazione dell’Occidente rischierebbe di mettere in crisi le *libertà sessuali* conquistate in particolare da donne e omosessuali. Occorre tener presente che la crisi dei rifugiati del 2015 e le conseguenti reazioni ostili all’immigrazione hanno costituito in Germania lo spunto per l’avvio della legislazione tedesca per la tutela dei diritti *on line* (il cosiddetto NetzDG, v. par. 6.3.1.1), ai cui principi s’ispira, secondo alcuni autori [McGowan, 2020], la legislazione proposta dall’Ue per la regolazione dei servizi *on line*. D’altro canto, le varie narrazioni sulla sostituzione etnica e sul declino “forzato” della civiltà occidentale a favore di culture alloctone si collegano, in Francia [Joignot, 2014], ad argomentazioni culturali e religiose di gran lunga preesistenti alla crisi del 2015.

C'è di più. È stato osservato [Jolley *et al.*, 2021] che fra i predittori del voto pro-Leave nel Regno Unito vi erano, fra l'altro, timori sull'immigrazione e contatti negativi intergruppo con immigrati dell'Ue. Infine, il contrasto all'immigrazione è stato uno dei cavalli di battaglia della propaganda di Trump negli Stati Uniti e delle destre in Europa. Il Piano Kalergi è una grande cornice interpretativa di cui si rilevano segni e marcati utilizzi propagandistici al di qua e al di là dell'Atlantico. Essa, inoltre, è una teoria cospirativa in cui il dualismo “noi/altri” è particolarmente marcato, non dissimile da quello tipico dei Protocolli dei savi anziani di Sion, ma più ampio poiché non è rivolto ad una singola e specifica etnia (quella ebraica), ma a qualunque etnia considerata dai vari credenti come non propria. In un contesto mondiale in cui i flussi migratori sono crescenti e i vari governi nazionali e sovranazionali (compreso quello europeo) tentano di apprestare o apprestano politiche per gestire tali flussi, esaminare più da vicino questa teoria è apparso indispensabile.

Il Complotto sanitario intercetta credenze e timori che sono connessi alla *salute* in senso ampio, al *benessere psico-fisico* delle persone, il quale subirebbe varie minacce. Durante la crisi pandemica, i timori sui danni alla salute sono emersi fra le argomentazioni degli anti-vaccinisti e degli esitanti vaccinali, ma le paure su tali danni preesistevano alla Covid-19 e costituivano un *fil rouge* che accomunava credenze di primo acchito differenti, come, ad esempio, l'esitazione vaccinale, l'ostilità verso l'utilizzo degli OGM e persino le scie chimiche¹⁴⁸. Oliver e Wood [2014b] avevano già rilevato (v. par. 4.1.3) correlazioni fra cospirazionismo sanitario e specifici comportamenti *alimentari* (predilezione per cibi biologici), *sanitari* (ricorso a medicine alternative, assunzione di vitamine e integratori, minor ricorso a visite sanitarie di controllo ed alla vaccinazione antinfluenzale) e di *acquisto* (acquisti alimentari in aziende *local*). La teoria del Complotto sanitario chiama in causa credenze culturali (il vivere ed il curarsi in armonia con la natura, la sana alimentazione, l'ecologismo) e comportamenti di consumo, credenze e comportamenti cui può fare da contraltare il timore che il proprio stile di vita sia minacciato da un dato sistema socioculturale (come il consumismo), produttivo (quello, globalizzato, delle multinazionali) e politico-istituzionale (i Governi “asserviti” agli interessi delle *big company*). Tale teoria riguarda le *policies* di aziende private (quelle farmaceutiche *in primis*), viste come cospiratori primari cui le istituzioni politiche si affiancherebbero in veste di complici. Se questa teoria, prima della Covid-19, non aveva come *target* principale ed immediato le istituzioni pubbliche, a differenza del Piano Kalergi e dell'Eurocomplotto, tuttavia, durante la pandemia, le istituzioni politiche europee e nazionali sono state elevate al rango di cospiratori comprimari. Approfondire il Complotto sanitario è apparso dunque opportuno. D'altra parte, nella sequenza

¹⁴⁸ Secondo alcune narrazioni, le scie chimiche sono dannose per la salute: «Chemtrails do lower immune system. You will find people who are very aware of chemtrails and notice that their children become ill when the chemtrails are present. Yes, there is the fear of what will happen with the older population» [Through e Chapman, 2005, p. 211].

di atti tramite i quali la Commissione europea definì il fenomeno *fake news*/disinformazione (v. par. 6.5.8, Tav. 6.1) una *social issue* considerata oggetto di tali fenomeni è la salute dei cittadini (inizialmente, in Ares (2017)5489364, la Commissione espressamente si riferì alla questione vaccinale). Anche per questo è apparso opportuno esaminare la teoria del Complotto sanitario.

Per quanto riguarda, infine, l'Eurocomplotto, è evidente che tale teoria, concernendo un elemento essenziale del sistema europeo – la moneta unica e la politica finanziaria dell'Unione europea, trasversale ad ogni Stato membro dell'Unione – può riguardare ogni classe o gruppo sociale o politico e comportamenti tanto d'acquisto quanto di voto. È dunque apparso indispensabile esaminare anche una narrazione riguardante in maniera netta e inequivocabile un'importante area di *policy* dell'Unione. L'Eurocomplotto è tipicamente antieuropeo. In questa sede si è ritenuto opportuno approfondire tale teoria¹⁴⁹ in considerazione dell'ampio impatto delle politiche finanziarie sulle condizioni di vita dei cittadini europei: data tale ampiezza di effetti, qui si ritiene che siano importanti *anche* le credenze su tali politiche. Del resto, l'Eurocomplotto è sì incentrato sulla moneta unica, ma riguarda, come si vedrà, l'intero processo di integrazione europea. Infatti, e nonostante l'esame di questa teoria sarà qui condotta su fonti italiane, le narrazioni che connettono la moneta unica e l'intera costruzione europea con attività cospirative ai fini di dominio di alcuni Stati membri sono presenti nelle narrazioni euroscettiche, un «heavily understudied topic» [Krouwel e van Prooijen, 2021, p. 24].

Piano Kalergi, Eurocomplotto e Complotto sanitario non appartengono al sottotipo di teorie cospirative che appaiono *prima facie* implausibili (come, ad esempio, la teoria sul dominio degli alieni rettiliani) e originate dal pensiero magico-religioso. Tuttavia, sia nel piano Kalergi sia nel Complotto sanitario sono presenti credenze che potrebbero essere ritenute “irrazionali”: le credenze etnico-religiose nel caso del Piano Kalergi e, nel caso del Complotto sanitario, credenze su comportamenti sanitari “alternativi” che non sono suffragati da tutta la comunità medica. Ad avviso della scrivente, ciò consente di compensare la focalizzazione qui compiuta su teorie cospirative in cui le componenti magico-religiose non appaiono immediatamente evidenti o chiaramente prevalenti.

Considerate nel loro insieme, queste tre teorie cospirative forniscono un quadro vasto di narrazioni e di sub-narrazioni cospirative esistenti nel contesto europeo, quadro che si ritiene sufficiente ampio per fondare in maniera solida il suggerito approccio “Narrazione-Teorici-Policy”.

Del resto, qui non si ha alcuna pretesa di esaustività. In questa sede si sta avanzando, più semplicemente, una proposta analitica consistente nel suggerire che, quando si studiano le teorie

¹⁴⁹ Essa non è presente in alcuni studi, come la ricerca di Drochon e Walter [2020], svolta negli Usa e in alcuni Paesi europei. La credenza in questa teoria non è stata indagata nemmeno nelle ricerche condotte in Francia da Ifop, Fondation Jean Jaurès e Conspiracy Watch [2018, 2019] né in quella di Mancosu, Vassallo e Vezzoni [2017] in Italia.

cospirative, è opportuno indirizzare l'attenzione, congiuntamente, sui contenuti (argomentazioni) delle teorie, sui diversi tipi di credenti e sulle possibili connessioni fra argomentazioni dei vari credenti e aree di *policy*. Si ritiene, quindi, che il quadro descritto nei paragrafi che seguono riguardi un "paniere" di teorie sufficientemente composito per il fine di esaminare più da vicino quali richieste possono essere sottese alle teorie cospirative e da chi (individui, gruppi, istituzioni sociali e/o politiche, etc.) esse possono promanare.

Le richieste ai *decision maker* che è possibile dedurre dalle tre narrazioni in questione sono: lo stop totale all'immigrazione o una regolamentazione della stessa, più rigida o comunque diversa da quella esistente (Piano Kalergi); l'uscita dall'euro o dall'Unione europea o una radicale ristrutturazione dell'Unione (Eurocomplotto); la cessazione dell'oligopolio farmaceutico e terapeutico della cosiddetta medicina convenzionale (Complotto sanitario).

Il patto finzionale e la proposta di cambiamento che permettono a queste tre grandi narrazioni cospirative di fungere da legante fra i loro credenti e taluni attori politici "visionari" distruttivi [Atkinson e DeWitt, 2019] riguardano la realizzazione di un nuovo sistema economico, socioculturale e politico.

Nonostante tali teorie cospirative, considerate insieme, prefigurino un'unitaria visione del mondo ¹⁵⁰ e del suo eventuale cambiamento, appare tuttavia opportuno esaminarle separatamente, poiché occorre tener conto sia del fatto che a narrazioni cospirative differenti corrispondono non solamente differenti interpretazioni della realtà, ma anche differenti richieste di *policy*, espresse o latenti, sia del fatto che non necessariamente le persone condividono più teorie cospirative insieme.

4.1.1 – L'Eurocomplotto

La teoria cospirativa dell'Eurocomplotto attacca al cuore le istituzioni europee, poiché mina radicalmente il fondamento della leale e reciproca cooperazione fra gli Stati membri. Il suo tema centrale riguarda l'Unione Monetaria Europea (UEM) e l'euro.

Secondo la relativa narrazione, l'ingresso dell'Italia nell'UEM sarebbe stato dapprima osteggiato da un asse franco-tedesco e poi sarebbe avvenuto a condizioni svantaggiose per il nostro Paese (complici vari politici e gruppi d'affari italiani). Inoltre, l'euro sarebbe stata una moneta la cui creazione, deliberatamente, avrebbe prodotto unicamente svantaggi per i Paesi sudeuropei (Italia compresa) e vantaggi per la sola Germania o per l'asse franco-tedesco o per "poteri forti" finanziari internazionali [QuiFinanza, 2012; Messori, 2013; Pira, 2019]. Più in

¹⁵⁰ Oliver e Wood [2014a] hanno rilevato che coloro i quali credono in più teorie del complotto, generalmente lo fanno in modo ideologicamente coerente.

particolare, fra Mitterrand e Kohl, nel 1989, sarebbe stato stretto un accordo segreto, il quale deliberatamente prevedeva non solo l'appoggio francese alla riunificazione tedesca in cambio dell'adozione di una moneta comune, ma anche effetti estremamente dannosi per il nostro Paese:

«La Germania accettò, ma come contropartita ulteriore chiese alla Francia **un progetto di deindustrializzazione dell'Italia**, poiché se l'Italia si fosse mantenuta forte dal punto di vista produttivo-industriale, l'accordo tra Kohl e Mitterrand sarebbe rimasto lettera morta [...] Da qui la **svendita dei nostri gioielli** alla fine degli anni '80 [...] **Ci hanno letteralmente fregato e continuano a fotterci** [...] Era un **disegno razionale**, serviva l'Italia dentro la moneta unica proprio perché era debole. In cambio di questo vantaggio sull'export **la Germania avrebbe dovuto pensare al bene della zona euro nel suo complesso, ma così non è stato, ci hanno distrutto e ora ci lasciano marcire in eurozona**, dopo essere stati usati» [eles-1966, 2018]¹⁵¹.

L'esistenza di un'intesa segreta fra Francia e Germania fu affermata, nel 2011, dall'economista e politico leghista Rinaldi¹⁵², il quale scrisse:

«La volontà dei francesi di legare l'economia europea ad una sola moneta per imbrigliare ed attutire la dirompente forza dell'economia tedesca dopo la riunificazione, si è invece rivelata essere una specie di boomerang, poiché l'euro ha amplificato ancora di più lo strapotere della Germania. L'originaria **intesa segreta franco-tedesca**, ha sempre più fatto intuire e trasparire che **esiste realmente un livello superiore decisionale che scavalca e sovrasta le preposte e condivise Istituzioni Comunitarie**, relegando quest'ultime al ruolo di certificare solamente le altrui volontà» [ivi, p. 154].

Con Rinaldi ci troviamo di fronte al caso di un uomo politico appartenente ad un partito che non ha mai nascosto le sue posizioni scettiche o ostili nei confronti dell'Unione europea ed anzi ne ha fatto un cavallo di battaglia elettorale. Più interessante – soprattutto per un'analisi

¹⁵¹ In quest'articolo furono riportate anche alcune dichiarazioni dell'economista Nino Galloni, secondo il quale nel 1989 fu vi fu, fra Kohl e Mitterrand, un accordo per cui il primo rinunciava al marco e accettava la prospettiva della moneta unica in cambio dell'appoggio francese alla riunificazione tedesca. L'accordo, a dire di Galloni, prevedeva la deindustrializzazione dell'Italia, che sarebbe stata accettata dalla nostra classe dirigente del tempo. L'intervista con le dichiarazioni di Galloni può essere ascoltata su [byoblu](https://www.youtube.com/watch?v=...) [Messora, 2012].

¹⁵² Attualmente, Antonio M. Rinaldi è parlamentare europeo, eletto nel 2019 con la Lega. È segretario politico di Alternativa per l'Italia, un partito sovranista e che ha nel suo programma politico l'uscita dall'unione monetaria, oltre che, fra l'altro, la «Istituzione di una Commissione d'inchiesta indipendente per la verifica dei comportamenti dei politici e dirigenti dello Stato in relazione all'adesione all'Unione Europea, all'euro e ai Trattati Internazionali e valutazione dei profili di tradimento» [alternativaitalia.it]. Svolge attività accademica a tempo determinato dal 2012 (https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197787/ANTONIO+MARIA_RINALDI/cv#detailedcardmep).

dell'origine o della diffusione di una teoria cospirativa secondo l'orientamento ideologico – è il caso di Vincenzo Visco¹⁵³.

Visco sostenne decisamente, insieme con Mario Monti e Romano Prodi, l'ingresso dell'Italia nell'UEM e, fino a dicembre del 2011, delineò le specifiche ragioni e modalità di tale ingresso. Tuttavia, a maggio del 2012, lo stesso Visco rilasciò alla stampa (v. infra) dichiarazioni di segno contrario rispetto a quanto precedentemente sostenuto, dichiarazioni di impronta cospirativa.

Per comprendere l'ampiezza del *revirement* di Visco da una spiegazione asetticamente descrittiva degli eventi, cui egli aveva partecipato come protagonista e di cui era stato testimone diretto, ad una esplicazione cospirativa, occorre mettere a confronto un suo contributo del 2011 e un'intervista rilasciata qualche mese dopo a Il Fatto Quotidiano.

A dicembre del 2011, in occasione di un convegno sui dieci anni dell'euro, organizzato a Roma presso l'Università La Sapienza [Gui 2012; Vissol, 2012], Visco [2012] ripercorse le scelte di politica economica e finanziaria fatte da lui e dal suo governo alla fine del 1996 (Governo Prodi I) pur di far partecipare subito all'unione monetaria l'Italia, che Visco stesso descriveva impietosamente come segue:

«un paese senza una disciplina economica, caratterizzata da un basso livello di coesione sociale, mal governata da una classe dirigente incapace di fare scelte coraggiose, cedevole alle richieste e alle pressioni esercitate dai gruppi d'interesse, e che inoltre appariva ed era sempre più corrotta e quindi poco autorevole» [ivi, p. 42].

Visco, senza usare mezzi termini, scriveva:

«L'Italia, pertanto, era al di fuori del processo di Maastricht, considerata con scetticismo e preoccupazione dai più, ritenuta inaffidabile dai propri partner, e peggio ancora dai mercati finanziari. Nessuno pensava che l'Italia avrebbe potuto adottare l'euro con il primo gruppo di paesi» [ivi, p. 40].

L'ex ministro sosteneva che il “modello” italiano – il quale aveva permesso, fra il 1970 e il 1980, la coesistenza fra aumento della spesa pubblica e pressione fiscale più bassa della media europea – era basato:

«essenzialmente sulla tasa inflazionistica che garantiva l'equilibrio della finanza pubblica *ex post* attraverso la svalutazione del debito, in modo occulto e costoso ma sostanzialmente accettato dalle forze politiche, e sulla conseguente svalutazione del cambio, che permetteva di recuperare competitività. In sostanza, dopo

¹⁵³ Vincenzo Alfonso Visco – economista e docente universitario – è stato Ministro delle Finanze nel Governo Ciampi (1993) e nei Governi Prodi e D'Alema (1996-2000), Ministro del Tesoro nel Governo Amato (2000-2001) e sottosegretario e viceministro dell'Economia e delle Finanze nel Governo Prodi (2006-2008). È stato anche senatore e deputato a più riprese, sempre candidandosi con partiti di centro-sinistra.

l'adesione allo SME, la politica fiscale non fu in grado di adattarsi alle scelte di politica monetaria» [ivi, p. 41 e s.].

Nonostante tutto questo, a settembre 1996, il governo italiano aveva annunciato la decisione di partecipare all'Unione monetaria fin dall'inizio. E, ricorda Visco:

«sorpresa, stupore, incredulità, scetticismo e preoccupazione furono le reazioni a questa notizia, infatti l'Italia era vista come un rischio per l'Unione, come un pericolo, piuttosto che come un'opportunità» [ivi, p. 42 e s.].

Questa era dunque la situazione quando l'Italia decise di aderire all'UEM, almeno per come descritta dall'ex ministro.

Nel 2007, la crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti coinvolse anche i Paesi europei e Visco individuò l'errore della gestione europea di tale crisi nella «linea di rigorismo ottuso e controproducente» dell'Europa [ivi, p. 49].

Egli evidenziava che aveva «una certa logica soprattutto se riferito a un paese come l'Italia» [ivi, p. 48 e s.] il ragionamento tedesco per cui, con l'introduzione dell'euro, i tassi d'interesse tendevano all'abbassamento, che di ciò avevano beneficiato i Paesi più indebitati e con maggiori squilibri della finanza pubblica e che tali Paesi, invece di rimettere in ordine i propri conti, avevano fatto *free riding*¹⁵⁴ compromettendo l'equilibrio dell'intera zona euro. Tuttavia, sottolineava Visco, la moneta unica aveva favorito l'*export* tedesco, in particolare proprio verso i Paesi della zona euro, e, ciò nonostante:

«la Germania si è ben guardata dal contribuire all'equilibrio della zona euro rilanciando la propria economia a beneficio di tutti. L'accusa di *free riding* può quindi essere rivolta anche alla Germania» [ivi, p. 49].

Secondo l'ex ministro, la maggioranza che sosteneva il Governo Berlusconi II (in carica dal 2001) non comprendeva e non condivideva obiettivi ed obblighi legati alla partecipazione alla moneta unica. Tale Governo, trovatosi con un'un'economia in crescita, un *surplus* del Pil e una diminuzione del debito pubblico dal 124% al 105% fra il 1995 e il 2000, approvò riduzioni di imposte e aumenti della spesa pubblica, facendo affidamento solo su un'ipotetica crescita economica, il che conduceva, secondo Visco, al «disastro finanziario» [ivi, p. 46].

Né le colpe della debolezza complessiva del "sistema euro" erano del solo Governo Berlusconi. Visco spiegava, infatti, che il sistema della moneta unica, «imperfetto e incompleto fin dall'inizio» [ivi, p. 47], implicava la consapevolezza e l'impegno dei vari governi europei di

¹⁵⁴ Nel caso specifico, il denunciato *free riding* consisterebbe nel fatto che alcuni Stati membri (fra cui l'Italia) avrebbero tenuto un comportamento opportunistico emettendo titoli di debito pubblico sul presupposto che, grazie all'UEM, i tassi d'interesse tendevano a restare bassi. Tuttavia, dato il libero gioco fra domanda e offerta, all'aumentare dei titoli di debito (aumento della domanda di tali beni) si verifica un aumento dei tassi d'interesse. Conseguentemente i tassi d'interesse (che sono il costo dell'indebitamento) sarebbero aumentati anche per gli altri Paesi, rendendo più costoso per essi il ricorso all'indebitamento.

procedere verso una progressiva convergenza «fino a creare una piena integrazione anche delle politiche fiscali» [*ibidem*]. Il processo di convergenza non era però avvenuto. Questo impegno era stato disatteso dai Governi successivi a quelli che avevano dato vita all'euro. I Governi successivi avevano:

«privilegiato politiche economiche nazionali che sono risultate divergenti rispetto all'obiettivo iniziale. E dal momento che l'intera costruzione della moneta unica era volta ad evitare il rischio di inflazione o squilibri delle finanze pubbliche nazionali, senza prendere in considerazione la possibilità di *shock* esterni di natura deflazionistica, l'intera zona è risultata priva di difesa e di strumenti di intervento di fronte all'impatto della grande crisi finanziaria iniziata nel 2007. [...]. Le gravi difficoltà dell'euro si collocano infatti all'interno della (normale) evoluzione degli effetti della grande crisi finanziaria iniziata nel 2007 e ancora in corso» [*ibidem*].

Ricapitolando, inizialmente Visco esponeva una narrazione storica, in cui la situazione del nostro Paese alla vigilia dell'entrata nell'UEM era delineata in maniera asettica e critica. Allo stesso modo egli descriveva le politiche successive dell'Italia e della stessa Germania (Paesi ai quali paritariamente è addebitato il *free riding*). L'ex ministro rappresentava neutralmente ciò che era accaduto dopo il progetto iniziale dell'UEM, addebitando a *tutti* gli Stati membri dell'Unione la responsabilità di essersi preoccupati più delle proprie politiche economiche e fiscali che della prosecuzione di quel progetto, così indebolendo il sistema monetario europeo nel suo complesso. Infine, Visco non nascondeva il suo disappunto per il rigorismo finanziario con cui l'Unione europea e la Germania in particolare avevano deciso di affrontare la crisi finanziaria. Fin qui ci si trova di fronte ad una narrazione che tiene conto dell'operare di una pluralità di fattori nella produzione degli eventi: la complessità sistemica dell'Unione europea e dell'Unione monetaria; l'esistenza di debolezze economico-finanziarie, fiscali e politiche intrinseche al nostro Paese sia al momento dell'adesione all'UEM sia successivamente; i comportamenti più nazionalisti che europeisti degli Stati membri.

Invece, contenuto e segno radicalmente differenti hanno le ultime battute di un'intervista rilasciata nel maggio del 2012 da Visco a Stefano Feltri per Il Fatto Quotidiano:

«D. - E se fossimo rimasti fuori?¹⁵⁵

R. - Un'Italia fuori dall'euro, visto **il nostro apparato industriale**, poteva fare **paura** a molti, incluse **Francia e Germania** che **temevano le nostre esportazioni** prezzate in lire. Ma Berlino ha **consapevolmente** gestito la globalizzazione: le serviva un euro deprezzato, così oggi è in surplus nei confronti di tutti i paesi, tranne la Russia da cui compra l'energia. Era un **disegno razionale**, serviva

¹⁵⁵ S'intende dall'UEM.

l'Italia dentro la moneta unica proprio **perché era debole**. In cambio di questo **vantaggio sull'export** la Germania avrebbe dovuto pensare al **bene della zona euro** nel suo complesso.

D.- E lo ha fatto?

R. - Non mi pare.» [Feltri, 2012].

Visco, nel suo contributo del dicembre del 2011, non accennava in alcun punto alla “paura” che il nostro apparato industriale degli anni Novanta faceva a Francia e Germania ed anzi egli evidenziava gli aspetti fortemente critici del sistema-Italia. Egli non accennava nemmeno *en passant* a un consapevole e razionale disegno della Germania e di altri Paesi per attrarre l'Italia nella zona euro onde avvantaggiarsi della debolezza del nostro Paese e, invece, affermava che l'Italia era oggettivamente fuori da Maastricht in quanto senza disciplina economica, con poca coesione sociale, mal governata, cedevole alle pressioni dei gruppi di interesse, ritenuta corrotta, poco autorevole e inaffidabile dai propri *partner* e dai mercati finanziari. Visco evidenziava altresì il mancato impegno di tutti i Governi europei a proseguire verso una più complessiva integrazione, necessaria per completare il progetto dell'UEM (v. *supra*).

Nell'arco di pochi mesi, da dicembre del 2011 a maggio del 2012, Vincenzo Visco passò da un'esplicazione che teneva conto sia di eventi cui egli aveva partecipato in prima persona sia della complessità sistemica *ad una narrazione cospirativa* in cui Francia e Germania avevano pianificato l'ingresso dell'Italia nell'UEM per annullare la forza del nostro apparato industriale e trarne consapevolmente ed egoisticamente un vantaggio. A tale narrazione Visco aggiunse un'appendice per cui la sola Germania avrebbe avuto una sorta di obbligo morale a pensare al “bene della zona euro”, laddove – secondo l'esplicazione del dicembre 2011 – tutti i Paesi europei, prima della crisi del 2007, si erano interessati più ai propri affari interni che al “bene della zona euro”.

Con l'intervista del maggio 2012, Vincenzo Visco delegittimava sia la propria esplicazione di dicembre 2011, e dunque sé stesso (tanto come interprete di fatti e di eventi quanto come uomo politico protagonista di quegli eventi), sia i governi cui egli aveva partecipato. Dal confronto, infatti, fra l'esplicazione del 2011 e quella del 2012 – senza nemmeno qui entrare nel merito di quale delle due sia “vera”, in tutto o in parte – emergono alcuni interrogativi: se la Francia e la Germania avevano “brigato” contro l'Italia, come mai i nostri governanti di allora, Visco compreso, non se ne accorsero e non “protessero” il nostro Paese? Se, invece, quei governanti se ne erano accorti, perché questa “informazione” fu fornita ai governati solamente a distanza di tanti anni? Se i vantaggi di un'Italia dentro l'UEM erano non tanto del nostro Paese, quanto soprattutto della Francia e della Germania (e di quest'ultima in particolare), perché mai i nostri governanti di allora costrinsero un'Italia definita come debole, corrotta e inaffidabile a

aderire ugualmente all'UEM? Se la Germania aveva egoisticamente fatto *free riding*, e tale egoismo era stato tollerato dagli altri Stati membri, perché mai le scelte economiche e fiscali espansive del Governo Berlusconi, scelte anch'esse caratterizzate da egoistico *free riding*, non erano ugualmente tollerabili, secondo Visco?

L'analisi del caso Visco permette di evidenziare che:

- 1) se una narrazione cospirativa promana da soggetti ritenuti credibili e degni di fiducia (qui Visco), allora gli interrogativi derivanti dalla narrazione cospirativa devono essere considerati credibili e meritevoli di attenzione e risposta;
- 2) le narrazioni cospirative delegittimano *alcuni* attori, *alcune* istituzioni e *alcune* politiche (UE/Germania) e legittimano o rilegittimano *altri* attori, *altre* istituzioni e *altre* politiche (opposizione a UE/Germania).

I casi sopra riportati di teorie cospirative *top down* (Rinaldi, Galloni, Visco¹⁵⁶) confermano non solo che l'origine o la diffusione delle ipotesi cospirative non è unicamente *bottom up*, ma pure che esse possono provenire e provengono sia da ceti intellettuali sia da tecnici sia da politici di rilievo. Inoltre, il "caso Visco" conferma che l'utilizzo delle ipotesi cospirative non è riservato unicamente o prevalentemente a specifiche forze politiche (di destra o di estrema destra, ad esempio). Esso invece avvalorava l'ipotesi dell'utilizzo di teorie cospirative da parte di soggetti che cercano la *disruption* [Atkinson e DeWitt, 2019] di un sistema (europeo o tedesco, nel caso specifico di Visco) all'interno del quale non intendono giocare una determinata partita (in questo caso, presumibilmente, di acquiescenza a politiche rigoristiche).

Si noti che qui non si sta mettendo in dubbio o criticando la facoltà, per un attore politico o per chiunque, di cambiare opinione. Ciò che si vuole evidenziare, e che va assunto come un mero *dato*, è che un autorevole e noto uomo politico (e tecnico), il quale ha ricoperto importanti incarichi istituzionali nell'epoca storica cui la narrazione si riferisce, propone, in relazione a specifici eventi ai quali ha partecipato in prima persona, due interpretazioni radicalmente contrastanti, di cui una di tipo cospirativo. Non siamo in presenza di interpretazioni sfumatamente diverse o di reinterpretazioni di eventi alla luce di nuove informazioni su di essi. Si tratta dei medesimi eventi. Essi, in una prima versione, sono descritti in maniera analitica e tecnica. In una versione di poco successiva, gli stessi eventi sono presentati come il frutto di un accordo deliberato e segreto di soggetti egoisti e agenti in danno di altri.

Per quanto le interpretazioni degli eventi storici si possano ritenere elastiche e relative a punti di vista individuali o di gruppo, è difficile sostenere, soprattutto in assenza di fatti nuovi, che le cause di uno stesso evento siano tanto radicalmente differenti.

¹⁵⁶ Si veda anche il caso Mbeki, in Appendice A2.1.

I casi qui esaminati consentono di svolgere qualche riflessione sulla qualificazione delle teorie cospirative come conseguenza di paranoia o di disagio oppure come mere interpretazioni.

Se si ritiene che le teorie cospirative siano frutto di **paranoia**, allora anche l'Eurocomplotto è frutto di paranoia. E tale paranoia non va addebitata unicamente a determinate parti politiche, come se specifiche ideologie costituiscono esse stesse inevitabili *driver* di cospirazionismo. Non dovrebbe essere sfuggito il fatto che fra l'ipotesi cospirativa di un politico di centro-sinistra come Visco e quella del leghista Rinaldi non esiste sostanziale differenza: in entrambi i casi si afferma l'esistenza di attori che, in segreto, si accordano consapevolmente in danno di altri e violano le regole, non giuridiche, ma etiche, del loro rapporto con tali altri.

Se si ritiene che ipotesi e narrazioni cospirative derivino dal **disagio** socioeconomico o politico o dal trovarsi in una situazione di emarginazione da un processo decisionale, a causa di determinati eventi storici o di determinate politiche, allora occorrerebbe avere chiaro quale *specifico* disagio viva la persona che esprime o diffonde teorie cospirative. Nei casi di Rinaldi e di Visco non si comprende se essi si trovassero in situazioni di difficoltà e quali esse fossero.

Se s'intendono le teorie cospirative come costrutti culturali tramite i quali le persone **interpretano** gli eventi storici, basandosi sulle proprie esperienze, sulle proprie doti cognitive e sul proprio retroterra culturale, allora le posizioni e le eventuali responsabilità delle persone vanno comprese in base ai medesimi criteri. Sicché mentre l'ideazione cospirativa del cosiddetto uomo della strada può, in astratto, essere correlabile a informazioni inaccurate in suo possesso ed a difficoltà cognitive o culturali che gli impediscono di comprendere appieno processi decisionali complessi, è evidente che la stessa correlazione non è ipotizzabile quando l'ideazione cospirativa appartiene a persone informate, senza difficoltà cognitive ed anzi perfettamente in grado di comprendere dinamiche ed attori dei processi decisionali.

4.1.2 – Il Piano Kalergi

Nel caso del Piano Kalergi [Percivaldi, 2012; Il Post, 2018], le varie argomentazioni (narrazioni) che vi confluiscono afferiscono all'ipotesi della cosiddetta "sostituzione etnica". Questa teoria cospirativa è nota anche come teoria del *grand replacement*.

La cospirazione ipotizzata consisterebbe in un accordo mirante a far estinguere determinate etnie (quella bianca) e culture (quella occidentale e cristiana) oppure a marginalizzarle – e in ciò consisterebbero l'immoralità o la malevolenza di tale tentativo ed il danno creato ad alcuni soggetti – a vantaggio di etnie ritenute alloctone ed alloculturali¹⁵⁷ (popolazioni nere, islamici,

¹⁵⁷ Per i concetti di "alloculturale" e "isoculturale" si vedano Coppo e Pisani [2018]: «Si usa dire che la situazione, quando due alterità culturali sono in presenza, è alloculturale; isoculturale quando i due attanti si riferiscono alla stessa cultura, ovvero condividono attaccamenti fondamentali agli stessi oggetti culturali attivi» [*ivi*, p. 1, nota 2].

“altri”). Il Piano Kalergi non avrebbe implicazioni unicamente etniche o socioculturali, ma anche economiche, poiché l’arrivo degli immigrati, spingendo i salari verso estremi ribassi, avrebbe effetti devastanti sul mercato del lavoro. I soggetti coinvolti nell’accordo (i cospiratori) sarebbero imprecisate *élite* politiche ed economiche europee ed europeiste, giacché, secondo questa narrazione, la stessa Unione europea è nata per la realizzazione di questo piano.

La denominazione “Piano Kalergi” deriva dall’opera *Addio Europa* di Gerd Honsik, austriaco e negazionista della Shoah, il quale nel 2005 sostenne che Nikolaus Kalergi¹⁵⁸ era l’ispiratore di un complotto per favorire l’immigrazione di massa di asiatici e africani in Europa e così sostituire l’etnia europea [Di Pasquale, Stuppini e Trochin, 2018].

Strettamente connessa a questa narrazione è la “teoria geopolitica dell’Eurabia”, secondo la quale l’Europa, a causa della continua e massiccia immigrazione di persone da Paesi di religione islamica, rischierebbe l’islamizzazione.

Alcuni intellettuali hanno contribuito decisamente alla costruzione di queste narrazioni, fra cui Bat Ye’Or, Oriana Fallaci, Ida Magli, Renaud Camus.

Bat Ye’Or è lo pseudonimo della scrittrice Gisèle Littmann, di origini ebraiche¹⁵⁹. Nella sua opera *Eurabia: The Euro-Arab Axis* [2005], la scrittrice ha sostenuto l’esistenza di una pianificazione euro-islamica, per cui dagli anni Ottanta l’Unione europea attuerebbe politiche discriminatorie verso Israele e intenderebbe controllare la politica mondiale¹⁶⁰.

Per quanto riguarda Oriana Fallaci, il suo cospirazionismo era incentrato sull’ipotesi della deliberata islamizzazione dell’Occidente, come ha evidenziato del Maschio [2015]:

«Chiamava ‘Europa “Eurabia”, termine con il quale denunciava la progressiva islamizzazione dell’Occidente da parte del mondo arabo [...] Per la Fallaci, la progressiva islamizzazione dell’Europa nasconderebbe una vera e propria strategia complottista, “la più vasta cospirazione che la storia moderna abbia creato” (Il Giornale, 4 dicembre 2001)» [ivi].

Un altro caso degno di attenzione è quello di Ida Magli «tra le figure cardinali dell’antropologia culturale italiana della seconda metà del Ventesimo secolo, della quale ha contribuito a rinnovare i paradigmi» [Treccani]. In alcuni scritti a partire dal 1997 fino al 2013, la nota antropologa «ha segnalato il pericolo della presenza musulmana in Europa e la necessità

¹⁵⁸ Richard von Coudenhove-Kalergi, pubblicitista austriaco, fondò negli anni Venti del secolo XX una Unione Paneuropea e fu un propagatore dell’associazione in forma federale degli Stati europei [Treccani].

¹⁵⁹ Bat Ye’Or in ebraico significa “figlia del Nilo”. La scrittrice, infatti, è nata in Egitto da una famiglia ebraica che fuggì dal Paese dopo l’ascesa al potere di Nasser [tiberge, 2007].

¹⁶⁰ Bat Ye’Or scriveva: «Since the 1980s, the EC/EU has engaged in a policy of political discrimination against Israel, a corollary of the rising Islamist terrorist threat and its anti-Western fever. This **tacit and silent collusion** with the Islamic/Arab resolutions of 1980 **aims at the control of the direction of world politics**, including America’s course of action. The EC **chose to protect its economic interest and oil supply by repeatedly indicting Israel and America** rather than confront the looming global jihad. This strategy was accompanied and strengthened by a parallel cultural development...» [ivi, p. 90].

di difendere i diritti di libertà faticosamente costruiti in Occidente» [*ibidem*]. In effetti, c'è di più: Magli ha espresso visioni chiaramente cospirative sull'Unione europea. In un'intervista del 2014 affermò che l'unificazione:

«si basa sul primato dei **finanziari** e dei **banchieri** [...] un **progetto** del tutto sbagliato, ma aggiungo **consapevolmente** sbagliato perché aveva ed ha ancora oggi **come scopo la distruzione** della civiltà dei popoli europei [...] **forze nascoste** che guidano Bruxelles, ossia le stesse che perseguono la distruzione dell'Europa con il progetto dell'unificazione [...] Sono loro, tutti loro, a destra come a sinistra, che con l'Ue si sono creati un impero pieno di soldi, di benefici anche d'immagine, di prestigio, e che non vi rinunceranno mai [...] Gli italiani fanno pochissimi figli (proprio perché vengono **spinti dai politici verso il suicidio**), gli africani, soprattutto musulmani, ne fanno molti (sei, sette contro uno). Nel giro di due generazioni avranno la maggioranza di fatto, anche se non numerica. Imporranno la morte al pensiero, all'intelligenza, alla religione, alla creatività italiana. Nessun africano ha mai prodotto nulla nella lunghissima storia che l'Africa ha alle sue spalle: né scienza, né tecnica, né diritto, né filosofia, né arte, né musica (col tamburo non si creano sinfonie). Il contributo dell'Africa al pensiero umano è pari a zero. Ma è proprio **quello che vogliono i politici dell'Ue: l'annientamento della civiltà dell'Europa**» [Toniolo, 2014].

La teoria cospirativa della sostituzione etnica si rinviene anche in Francia¹⁶¹, dove l'espressione *grand remplacement* è fatta risalire allo scrittore Renaud Camus ed alle sue opere "Le grand remplacement" del 2011 e "Le Changement de peuple" del 2013. Tuttavia, lo storico Gérard Noiriel ha evidenziato che in Francia le teorizzazioni allarmistiche sulla distruzione della razza e della civilizzazione francese ed incentrate su argomentazioni non biologiche (come quelle di fine Ottocento e del primo Novecento), ma culturali e religiose esistono a partire dagli anni '60 [Joignot, 2014].

Tutto ciò considerato, la provenienza anche *top down* di ipotesi e di narrazioni cospirative (che emerge pure nel caso dell'Eurocomplotto) è confermata anche nel caso del Piano Kalergi.

Questi esempi di persone appartenenti al ceto intellettuale, spesso dotate di autorevolezza pubblicamente riconosciuta e che sostengono ipotesi cospirative, suggeriscono di non considerare il cospirazionismo come un fenomeno esclusivamente *bottom up*, che sorge da fasce

¹⁶¹ Segnali di interesse per questa teoria cospirativa si rinvengono in vari Paesi, europei e non europei. Utilizzando Google Trend, scegliendo come argomenti di ricerca "piano Kalergi", "Kalergi plan", "grand replacement", "ethnischer Ersatz" si può rilevare che tali argomenti sono stati ricercati in vari Stati. Il limite delle ricerche su Google Trend è che esse non consentono di comprendere le motivazioni per cui una determinata stringa è stata ricercata, per cui i risultati di ricerca non possono in alcun modo essere considerati indicativi di adesione alla teoria.

popolari poco istruite, marginalizzate o politicamente manipolate, o che matura unicamente in condizioni di disagio economico o sociale, individuale o di gruppo di tali fasce.

L'esistenza, anche in Italia, del Piano Kalergi è attestata da un sondaggio condotto nel 2018 da Drochon e Walter [2020] negli Stati Uniti e in otto Paesi europei, fra cui l'Italia. A quell'epoca, il 19,7% degli intervistati italiani credeva che il Governo stesse deliberatamente nascondendo i numeri reali degli immigrati presenti nel Paese, e il 17,4% credeva che l'immigrazione di musulmani rientrasse in un più ampio piano per far sì che essi diventassero la maggioranza della popolazione. Secondo un sondaggio analogo di Drochon [2019] condotto nel 2016, la percentuale di Italiani che credevano nell'omissione deliberata dei numeri reali dell'immigrazione da parte del Governo era del 29%¹⁶². Fra il 2016 e il 2018, questa specifica credenza s'era dunque ridotta di circa il 32%.

La persistenza del Piano Kalergi o, per meglio dire, il suo riemergere nel nostro Paese è attestata nel 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese [Censis, 2021], secondo il quale il 39,9% degli intervistati si dichiara certo del pericolo della sostituzione etnica.

4.1.3 – Il Complotto sanitario

Non tutte le ipotesi cospirative riguardano esclusivamente i pubblici poteri¹⁶³. Quelle che individuano i soggetti cospiratori in *Big Pharma* (espressione comunemente utilizzata per indicare, complessivamente ed indistintamente, le industrie farmaceutiche) e in altre persone ed istituzioni riguardano la legittimità sia di poteri economici sia di poteri politici. Anche in questo caso si rinviene l'accusa di detenere una posizione di dominio in un processo decisionale e di utilizzarla per proteggere i propri interessi causando consapevolmente un danno a quelli di altri.

Nella logica cospirativa, il “mercato” è sempre un luogo in cui deve necessariamente esistere una legittimità “morale” per esservi presenti e per potervi operare e tale legittimità morale deve essere data dall'adesione a precise regole di comportamento e dalla loro pedissequa pratica. La pretesa di moralità degli affari, però, non è ascrivibile esclusivamente a varie ipotesi cospirative (che riguardano ora *Big Pharma* ora altre concentrazioni imprenditoriali, come, ad esempio, le multinazionali degli OGM o del tabacco o del petrolio o della *green economy*) ed anzi il dibattito sui rapporti fra economia ed etica è aperto [Commissione europea, 2002; Lama,

¹⁶² Nella ricerca del 2016, l'item sul “grande piano per islamizzare il Paese” non è riportato.

¹⁶³ Huneman e Vorms [2018] hanno distinto fra teorie cospirative ufficiali e teorie cospirative anti-istituzionali. Le prime sono quelle che *provengono da* istituzioni o soggetti pubblici (ad esempio quelle relative al timore del comunismo, come il maccartismo, e le narrazioni propagandistiche sovietiche sulle spie del capitalismo); le seconde sono quelle *dirette contro* le spiegazioni del “regime” (ad esempio la teoria per cui l'attentato alle torri gemelle sarebbe un “lavoro interno” o quella per cui Lady Diana sarebbe stata assassinata dai servizi segreti).

2005¹⁶⁴; AA.VV., 2008; Assonebb, 2009]. Tuttavia, nelle teorie cospirative la valutazione dell'eticità dei comportamenti è sempre presente, e presente in maniera marcata¹⁶⁵. Se, in qualità di osservatori di questo fenomeno, si accoglie ed introietta l'idea che i comportamenti economici (come quelli politici) non debbano essere soggetti a valutazioni di tipo etico, allora sarà estremamente difficile comprendere il punto di vista dei teorici della cospirazione, e si potrebbe giungere a considerarlo estremistico o irrazionale. Se, invece, si riesce ad accantonare i propri valori e ci si pone dal punto di vista degli osservati (i teorici della cospirazione), allora il loro insistere sull'eticità dei comportamenti altrui diviene più facilmente comprensibile¹⁶⁶.

Nell'ipotesi cospirativa che vede *Big Pharma* al centro di un Complotto sanitario, è centrale il convincimento secondo cui le aziende farmaceutiche – con uno o più accordi segreti che coinvolgono tali aziende, le istituzioni statali ed internazionali deputate alla regolazione e/o ai controlli in materia farmacologica e sanitaria, nonché altri soggetti – riescono ad imporre alle popolazioni della Terra l'utilizzo di farmaci e di terapie costose, inutili o dannose, ed a negare cure alternative che invece sarebbero efficaci e, per di più, a basso o bassissimo costo. Le narrazioni convergenti su questo tema sono plurime e riguardano: i vari modi con cui la cospirazione si attuerebbe (dalle donazioni di *benefits* e *gadgets* costosi fino alla corruzione); i presunti effetti nocivi della cospirazione (dalla maggior spesa cui sarebbero costretti Stati e cittadini fino alle malattie deliberatamente provocate o rilevate¹⁶⁷), i soggetti implicati (dai singoli medici fino all'OMS [mednat.news]).

Alcune indicazioni sulle richieste di *policies* sottese al Complotto sanitario provengono dal sondaggio svolto da Oliver e Wood nel 2013 [Oliver e Wood, 2014b] e, almeno in parte, da taluni eventi accaduti durante la pandemia di Covid-19.

¹⁶⁴ Secondo l'autore «La fine del ventesimo secolo ci ha consegnato una tasso di frequenza del termine etica e dei suoi correlati che non ha avuto precedenti in tutto il secolo» [ivi, p. 90].

¹⁶⁵ Nelle narrazioni cospirative, infatti, si evidenzia *sempre* il fatto che i presunti cospiratori agiscono al di fuori qualsiasi regola, non solamente giuridica. Le narrazioni più estreme giungono a demonizzare i presunti cospiratori.

¹⁶⁶ Il teorico della cospirazione ritiene sé stesso e si presenta come una persona che sta dalla parte giusta e dei giusti, come una persona che, quando sbaglia, lo fa in buona fede e non perché animata da malevolenza o cattiveria o disonestà, come una persona che, anche se sbaglia, è disposta ad ammettere onestamente il proprio errore. Si tratta di asserzioni tramite le quali da un lato ci si autoassolve da ogni "peccato" o responsabilità e, dall'altro, ci si presenta al proprio gruppo o contesto sociale di riferimento (o al proprio elettorato) come puri, onesti e affidabili.

¹⁶⁷ Ci si riferisce al fatto che fra le argomentazioni a supporto di queste ipotesi cospirative o ad esse collaterali vi sono quelle per cui i sistemi diagnostici sarebbero deliberatamente ristrutturati in modo tale da patologizzare valori (ad es. il colesterolo) o situazioni (ad es. la menopausa) che invece non sono patologici. In questo modo, le persone sarebbero indotte ad assumere farmaci non necessari (cd. *disease mongering* o mercificazione della malattia).

Altri tipi di argomentazioni riguardano le "vere" cause di malattie, che sarebbero tenute nascoste dalle aziende farmaceutiche e dal sistema sanitario, e le "vere" cure, come ad esempio la cura del cancro tramite il bicarbonato.

Sul *disease mongering* si vedano: https://www.repubblica.it/cronaca/2010/10/29/news/business_false_malattie-8536397/; <https://www.saluteinternazionale.info/2010/06/disease-mongering-una-malattia-per-ogni-pillola/>;

Sulla cura del cancro con il bicarbonato, si veda il caso Simoncini:

<http://www.drsimoncinicomunity.com/it/chi-siamo/>;

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/01/15/cura-tumore-con-bicarbonato-condannato-a-5-anni-e-mezzo_606ac4b2-94af-4f22-b15c-49c496bd5f85.html#:~:text=Tullio%20Simoncini%2C%20medico%20radiato%20dall,ed%20esercizio%20abusivo%20della%20professione.

Secondo i risultati del citato sondaggio, il cospirazionismo sanitario è correlato con un massiccio ricorso alla *alternative medicine* e con l’evitamento della *traditional medicine*; chi più crede in teorie riconducibili al complotto sanitario¹⁶⁸ acquista preferibilmente prodotti locali e di fattoria e alimenti biologici ed utilizza integratori a base di erbe; queste persone, inoltre, usano meno prodotti per la protezione solare o antinfluenzali e si sottopongono meno a visite annuali di controllo¹⁶⁹. Si veda la Tabella 4.1.

Tab. 4.1 – Cospirazionismo sanitario e comportamenti di consumo e sanitari

Reported Health Behaviors by Medical Conspiracism				
Behavior	Total	Engage in the Behavior, % (N = 1351)		
		No. of Medical Conspiracy Theories Agreed With		
		0	1 or 2	≥3
Take herbal supplements	20	13	22	35
Buy local/farm stand food	23	14	30	37
Prioritize organic food consumption	21	18	22	24
Take vitamins	57	54	61	58
Get annual physical examination	45	48	46	37
Get influenza shot	35	39	36	25
Visit dentist	41	44	39	33
Use sunscreen	35	38	34	30

Fonte: Oliver e Wood, 2014b, p. 818

Dati questi assunti¹⁷⁰ si può suggerire che, sottese all’adesione a talune teorie, vi siano anche specifiche richieste ai decisori. Ci si riferisce, ad esempio, all’ingresso nel mercato (laddove ciò

¹⁶⁸ Quantomeno in riferimento alle asserzioni sottoposte ad indagine, che si riportano per completezza di riferimento: The Food and Drug Administration is deliberately preventing the public from getting natural cures for cancer and other diseases because of pressure from drug companies; Health officials know that cell phones cause cancer but are doing nothing to stop it because large corporations won’t let them; The CIA deliberately infected large numbers of African Americans with HIV under the guise of a hepatitis inoculation program; The global dissemination of genetically modified foods by Monsanto Inc is part of a secret program, called Agenda 21, launched by the Rockefeller and Ford foundations to shrink the world’s population; Doctors and the government still want to vaccinate children even though they know these vaccines cause autism and other psychological disorders; Public water fluoridation is really just a secret way for chemical companies to dump the dangerous byproducts of phosphate mines into the environment.

¹⁶⁹ Secondo i due politologi, il cospirazionismo sanitario non può essere considerato come indicativo di condizioni psicopatologiche, ma è dovuto a diffusi processi di attribuzione delle cause degli eventi a forze ignote e malvagie [Oliver e Wood 2014a] e la maggior parte delle persone che sosteneva le narrazioni oggetto di indagine «are otherwise “normal”» [Oliver e Wood, 2014b, p. 818].

¹⁷⁰ L’indagine di Oliver e Wood ha riguardato gli Stati Uniti e pertanto un’estensione automatica dei suoi risultati in contesti diversi, come quello europeo, non è possibile. Le considerazioni qui svolte devono pertanto essere intese

non sia già consentito) di prodotti e servizi di *competitor* di *Big Pharma* (nuovi professionisti sanitari, nuovi produttori/distributori di preparati complementari o “alternativi”) ed alla richiesta di supporto degli Stati a tali soggetti economici, quantomeno alle medesime condizioni di quelli “tradizionali”. Tale supporto può riguardare: la cessazione di barriere legislative (là dove esistano) all’ingresso nel mercato dei prodotti complementari/alternativi e di nuovi professionisti sanitari (ad esempio omeopati o operatori ayurvedici o antroposofici); la detraibilità fiscale di cure e preparati (al pari dei farmaci convenzionali); il contributo del servizio sanitario nazionale per la riduzione del prezzo finale pagato dall’utente per acquistare i preparati non convenzionali.

Si può pure ipotizzare che, se gli interessi di chi desidera utilizzare preparati e pratiche “alternative” sono rappresentati e regolati nel sistema socio-politico di appartenenza di chi esprime tali interessi, se quindi la medicina convenzionale ed il connesso sistema produttivo (*Big Pharma*) non assumono i connotati del nemico potente che blocca tale utilizzo ed impone i propri *standard* – se, in definitiva, esiste piena libertà di scelta terapeutica – allora l’adesione a teorie cospirative sanitarie dovrebbe essere ridotta o nulla, rispetto al caso in cui tale rappresentanza e regolazione siano assenti o non ritenuti soddisfacenti dai relativi portatori di interessi. Di converso, però, non si può escludere – ed anzi è necessario prevederlo, visto che qui si sta osservando un sistema in cui le relazioni fra gli attori economici sono fortemente competitive – che entrambi i contrapposti portatori di interessi (produttori e consumatori di preparati e servizi terapeutici convenzionali da una parte e di preparati e servizi terapeutici “alternativi” o complementari dall’altra) tentino di orientare il sistema decisionale in proprio favore, onde evitare che le proprie quote di mercato siano erose a favore dei concorrenti. Ci si potrebbe cioè trovare in una situazione in cui visioni cospirative e persino attività di disinformazione potrebbero presentarsi su entrambi i fronti.

In contesti conflittuali è sempre insita la possibilità dell’emergere di narrazioni cospirative e di disinformazione, vere e proprie armi da guerra per i contendenti, così come è possibile l’esistenza di accordi riservati non improntati alla massima trasparenza ed al pieno rispetto del *fair play* degli affari.

Vale dunque la pena di esaminare quale sia la situazione in Italia ed in Europa a proposito di pratiche e di preparati i quali anche recentemente, in concomitanza con l’epidemia di Covid-19, sono stati al centro del pubblico discorso¹⁷¹.

come suggerimenti significativi, ma soggetti a ulteriori verifiche. Per quanto riguarda il continente europeo, Drochon e Walter [2020] hanno indagato la diffusione di talune credenze (fra cui quella sulla diffusione deliberata dell’AIDS e quella sulla pericolosità dei vaccini) in alcuni Paesi europei, ma la loro ricerca non riguardava il rapporto fra comportamenti sanitari o d’acquisto e l’adesione a teorie cospirative.

¹⁷¹ Ci si riferisce, ad esempio, al caso del cosiddetto vaccino omeopatico [Puente, 2020], al caso della vitamina D [Ferro, 2020], al documento specifico elaborato dall’Istituto superiore di sanità per illustrare usi e limiti di sostanze

In seno all'Unione europea¹⁷², oltre ad una Direttiva in materia di «medicinali omeopatici» [Consiglio delle Comunità europee, 1992, Direttiva 92/73/Cee], esiste una Risoluzione del Parlamento europeo [Parlamento europeo, 1997], con cui esso chiedeva *inter alia* alla Commissione «qualora i risultati dei relativi studi lo consentano, di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali» ed invitava la Commissione a «presentare un progetto di direttiva riguardante gli integratori alimentari». Nel 2001, l'Unione ha definito le procedure per l'immissione in commercio di medicinali omeopatici [Parlamento europeo, Consiglio, 2001, Direttiva 2001/83/CE]. La Direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 219/2006.

Nel nostro Paese, non esiste attualmente una legislazione specifica sulle medicine cosiddette alternative¹⁷³, ossia quelle che la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) nel 2002 definì come medicine non convenzionali e, nel 2009, anche come medicine complementari o medicine integrate. Nel 2002, infatti, la Federazione ritenne che in Italia alcune medicine e pratiche non convenzionali fossero:

«rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatasi in Europa, negli ultimi decenni» [ivi, p. 1].

Tali medicine e pratiche erano: l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina ayurvedica, la medicina antroposofica, la medicina omeopatica, la medicina tradizionale cinese, l'omotossicologia, l'osteopatia, la chiropratica. Il loro esercizio era ritenuto dalla Federazione «a tutti gli effetti atto medico» e pertanto tali medicine si ritenevano esercitabili e le pratiche gestibili «esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un'adeguata informazione e l'acquisizione di esplicito consenso consapevole» [ivi, p. 1]. La Federazione prevedeva l'istituzione, presso gli Ordini provinciali, di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche di cui sopra. Inoltre, la Federazione espressamente chiedeva «un urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell'approvazione di una normativa specifica concernente le Medicine e le pratiche non convenzionali» [ivi, p. 2].

naturali a fini alimentari o medicinali ed in cui si legge che «L'uso degli integratori alimentari a scopo profilattico e terapeutico per qualsiasi patologia è da considerarsi improprio e pericoloso per la salute» (ISS, 2020, p. 25).

¹⁷² Va rammentato che l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica sono di competenza degli Stati membri dell'Unione europea, il cui ruolo è complementare a quello degli Stati.

¹⁷³ L'OMS ha evidenziato che in alcuni Paesi l'espressione «medicina alternativa» è utilizzata in senso interscambiabile con «medicina complementare» [OMS, 2000].

Nel 2009, la Federazione non inserì l'osteopatia e la chiropratica fra le medicine e pratiche non convenzionali praticabili esclusivamente da medici e odontoiatri, mantenendo invece le altre pratiche non convenzionali. All'epoca, la FNOMCeO auspicò l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di una Commissione paritetica nazionale Stato-Regioni e FNOMCeO per le medicine e le pratiche non convenzionali, con compiti attinenti alla formazione dei medici.

Nel 2014 venne approvato un nuovo Codice di Deontologia Medica [FNOMCeO, 2014] che, all'art. 15, regolava i sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali, collocando la scelta di tali sistemi e metodi nell'ambito del rapporto terapeutico medico-paziente. Il medico poteva «prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione», con il duplice limite di non sottrarre la persona assistita «a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia» e di garantire la qualità della propria formazione specifica nell'utilizzo di quei sistemi e metodi.

In vista dell'approvazione, nel 2020, di modifiche al Codice deontologico, alcuni portatori di interesse proposero al Consiglio nazionale della FNOMCeO di modificare l'art. 15, introducendovi l'espressione “medicine tradizionali e complementari” come tesa a comprendere «tutti i sistemi di salute e cura basati su propri statuti epistemologici» [Bernardini *et al.*, 2020, p. 29].

Cosa si può dedurre da questa breve descrizione delle politiche europee e nazionali sul tema delle “medicine alternative”?

Innanzitutto, fin dal 2002, nel nostro Paese alcune medicine e pratiche sanitarie non convenzionali sono state pienamente legittimate da un'istituzione che riunisce e rappresenta i componenti della comunità medica ufficiale, ossia la FNOMCeO. Si tratta di una “comunità di pari” pienamente legittima in termini di competenza tecnico-scientifica. Pertanto, se tale istituzione riconosce la validità scientifica di determinate medicine e pratiche, allora ciò che è definito come “cittadino comune” è a sua volta legittimato a ritenere valide quelle stesse medicine e pratiche ed a riporre la propria fiducia nei medici che le utilizzano. Se a legittimare pratiche e terapie non convenzionali è un'autorevole istituzione scientifica e se ad eseguire tali pratiche e terapie sono persone appartenenti alla comunità medica ufficiale, allora non si può sostenere che le persone che si sottopongono a tali pratiche o terapie sono irrazionali o caratterizzate da pensiero magico o con atteggiamenti antiscientifici¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Secondo Eurispes [2017], il 21,2% degli Italiani fa uso di medicinali non convenzionali; le cure alternative più diffuse sono omeopatia (76,1%), fitoterapia (58,7%), osteopatia (44,8%), agopuntura (29,6%) e chiropratica (20,4%). Secondo Omeoimprese [2019], l'Italia è il terzo mercato in Europa per la vendita e la produzione di medicinali omeopatici, preceduta da Francia e Germania; il fatturato italiano del comparto è di 300 milioni di euro; sono 32 milioni gli Italiani che ritengono non dannosa la medicina omeopatica e, di questi, il 28% la ritiene una medicina utile; gli Italiani ricorrono all'omeopatia più frequentemente per riniti e raffreddori (62%), problemi dell'apparato

Una prima conclusione che si può trarre è che specifici *input* provenienti dalla comunità scientifica (quella medica, nel caso di specie) favoriscono comportamenti sanitari “alternativi”. La stessa comunità scientifica finisce poi con il trovarsi nella posizione di *establishment* ufficiale contestato dai teorici della cospirazione, i quali basano le proprie asserzioni proprio sugli *input* provenienti da tale *establishment*. Infatti, se pratiche come, ad esempio, l’omeopatia o la medicina ayurvedica sono ammesse come terapie mediche, allora esse sono *scientificamente legittimate*. Da qui ad estendere l’ambito di efficacia di tali terapie (e dei connessi preparati) da quello della *complementarità* terapeutica a quello dell’*autonomia* terapeutica il passo è breve: l’utente (e consumatore) non dispone necessariamente delle competenze tecniche necessarie a distinguere, a porre una cesura, e si affida quindi al proprio medico di riferimento, a esperienze proprie o di familiari ed amici, a informazioni reperite *on line*. Vari esempi sia di teorie cospirative sia di *input* informativi contraddittori provenienti dalla comunità scientifica oppure da ambienti professionali provengono dalla recente esperienza collettiva della Covid-19.

In occasione di tale crisi, le aziende farmaceutiche sono state chiamate in causa, insieme con istituzioni pubbliche, quali soggetti che cospirerebbero per la vendita agli Stati ed a entità sovranazionali, come l’Unione europea, a loro volta considerati complici o co-cospiratori di vaccini inutili, dannosi e di alto costo¹⁷⁵. È stato anche sostenuto che le grandi industrie farmaceutiche avessero deliberatamente diffuso il virus per poi vendere un vaccino *ad hoc* pronto da tempo [Agi, 2020] e che la Covid-19 fosse una normale influenza o, al limite, un’influenza “rafforzata” [Fontana, 2020]. Ai decisori pubblici sono stati attribuiti intenti quantomeno immorali o, nelle narrazioni più spinte, persino malevoli (volontà di fare danno): i Cinesi avrebbero «nascosto il virus per due mesi, e poi spedito i loro cittadini su aerei diretti a Milano, New York e in tutto il mondo finché non lo hanno sparso ovunque» [Navarro, cit. in Rubini, 2020], danneggiando i sistemi sanitari degli altri Stati [QuiFinanza, 2021]. Le aziende farmaceutiche avrebbero proposto vaccini “sperimentali” (v. infra), gli scienziati e le autorità di controllo sarebbero stati complici di tali aziende e, quindi, corresponsabili dei danni derivanti dai “sieri genici”.

respiratorio e contro le allergie (34%), problemi digestivi (31%), dolori articolari e muscolari (27%), problemi gastrointestinali (26%). Durante la pandemia di Covid-19, la maggior parte delle imprese del comparto ha registrato marcati incrementi del fatturato (fra il 2019 e il 2020, si è registrato un incremento medio di più del 60%), giacché molti italiani «si sono affidati alla medicina complementare, orientando la propria scelta verso alcune categorie, come quella degli immunostimolanti» [Omeoimprese, 2021]. Omeoimprese è un’associazione che in Italia rappresenta le aziende produttrici di medicinali omeopatici e antroposofici (<https://www.omeoimprese.it/chi-siamo/>).

¹⁷⁵ Le affermazioni sulla inutilità/pericolosità di alcuni vaccini sono provenute talora da medici. Si pensi a quanto dichiarato, ad esempio, dal dott. Mariano Amici, con riferimento all’inutilità e dannosità del vaccino antinfluenzale e dei vaccini contro la Covid-19 (<https://www.facebook.com/saracunial.camera/videos/429557745096003>).

Sulla base di queste varie asserzioni, è stata posta in dubbio l'opportunità e l'adeguatezza delle misure attuate dal Governo¹⁷⁶: se, infatti, si era in presenza solamente di un'influenza “un po' più pesante del solito”, allora le misure più rigide (in particolare il cosiddetto *lockdown*) erano esagerate, danneggiavano ingiustamente l'economia ed incidevano su diritti costituzionalmente garantiti. Perché dunque adottarle? Le richieste avanzate ai decisori politici sono consistite innanzitutto nella cessazione delle misure di contenimento, cui si sono aggiunte la richiesta di permettere talune terapie sanitarie alternative, ritenute salutari ed efficaci, la non somministrazione dei vaccini per categorie non considerate a rischio (i bambini, in particolare). In taluni casi è stata proposta l'istituzione di veri e propri processi per crimini contro l'umanità a carico dei decisori pubblici (la cosiddetta Norimberga 2).

Nel dibattito pubblico sulle cause della pandemia, sulle scelte terapeutiche e sull'efficacia dei vaccini sono intervenute, esprimendo opinioni spesso divergenti, personalità appartenenti a varie categorie professionali, dai medici ai giuristi ai filosofi.

La narrazione per cui i vaccini a mRNA fossero in fase sperimentale è stata legittimata da autorevoli studiosi, fra cui i componenti dell'Osservatorio permanente per la legalità, un cui articolo è stato pubblicato sulla rivista *Questione Giustizia di Magistratura Democratica*. L'articolo s'intitolava “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd. decreto green pass” e il direttore della rivista dichiarava di pubblicarlo in quanto «per la qualità della riflessione svolta, colloca su un terreno elevato il confronto in atto su questioni difficili e controverse» [Rossi, 2021].

L'articolo conteneva le seguenti affermazioni:

«il vaccino è ancora in fase sperimentale (avendo ottenuto solo un'autorizzazione di emergenza) [...] natura sperimentale dei vaccini utilizzati [...] considerata la conclamata natura sperimentale del vaccino anti-COVID [...] vaccini ancora in fase sperimentale [...]» [Osservatorio permanente per la legalità costituzionale, 2021, pp. 6, 15, 18, 20].

D'altra parte, però, l'Istituto superiore di sanità, nel suo “vademecum sulle *fake news* relative ai vaccini” scriveva:

«I vaccini autorizzati contro il Sars – Cov – 2 hanno completato tutti i passaggi della sperimentazione necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio senza saltarne alcuno [...] non sono sperimentali, ma preparati regolarmente

¹⁷⁶ In Italia, segnatamente, dal Governo Conte I, verso il quale particolarmente critiche sono state le opposizioni di centro-destra. Anche il Governo Draghi ha attuato misure restrittive delle libertà personali (*lockdown* nel periodo della Pasqua 2021, *green pass*), ma i partiti di centro-destra, che avevano alcuni loro esponenti nel Governo, hanno smorzato i precedenti toni critici.

immessi in commercio dopo aver completato l'iter che ha testato la loro qualità, sicurezza ed efficacia» [ISS, 2021].

Ci troviamo di fronte a due informazioni (in senso lato) di segno radicalmente opposto e provenienti da istituzioni egualmente autorevoli. Da un lato c'è un'istituzione pubblica con specifiche competenze in materia sanitaria, e cioè l'Istituto superiore di sanità, il quale annovera espressamente fra le *fake news* ogni asserzione sulla natura sperimentale dei vaccini. Dall'altro lato vi sono autorevoli giuristi nel cui articolo, pubblicato sulla prestigiosa rivista di un'importante corrente della magistratura, si afferma invece che i vaccini sono sperimentali.

Nell'articolo in questione, inoltre, si sollevavano vari dubbi sulla legittimità del *green pass* rispetto alla Costituzione e alle normative europee e, pochi giorni dopo, alcuni quotidiani titolavano:

«“Decreto Green Pass è incostituzionale”/ Magistrati: “contro norme Ue”» [Magnani, 2021]; «Green Pass incostituzionale? Magistrati parlano chiaro: “Contro norme Ue”» [Il Giornale d'Italia, 2021]; «La crociata delle toghe rosse contro il certificato verde. “Un dovere non applicarlo”» [Fazzo, 2021].

Magistratura Democratica smentì prontamente la riferibilità dei contenuti dell'articolo alla magistratura [Rossi, 2021], ma ormai *quella specifica interpretazione* (“i magistrati sono contro il *green pass*”), che era partita dalla stampa tradizionale/*mainstream*, si era diffusa anche sui *social network*¹⁷⁷.

Alcune riflessioni conclusive su questa vicenda sono qui necessarie.

La prima è l'esistenza – come già era accaduto nel caso dell'AIDS (v. Appendice A2) – di un contrasto marcato fra le informazioni diffuse da autorità sanitarie (l'Iss nello specifico, circa la natura non sperimentale dei vaccini contro la Covid-19) e le opinioni espresse (che giungono al pubblico come “informazioni” in senso lato) da componenti di categorie professionali ad alta specializzazione (autorevoli giuristi che sostengono la natura sperimentale dei medesimi vaccini). Si è in presenza di un contrasto identico a quello che spesso contrappone i teorici della cospirazione e la scienza “ufficiale”. Ciò conferma la necessità di non patologizzare i teorici della cospirazione e di non ascrivere *tout court* le teorie cospirative all'ambito dell'illogico/irrazionale o della mera opposizione ad autorità epistemiche.

¹⁷⁷ Vari siti Internet, pagine Facebook, profili Twitter hanno condiviso e diffuso la “notizia” per cui, secondo i magistrati di Md, il *green pass* sarebbe illegittimo. Si vedano:
<https://www.italiador.com/pure-i-magistrati-rossi-sono-contro-il-green-pass/>;
<https://www.scuolainforma.it/2021/08/16/obbligo-green-pass-per-magistratura-democratica-e-incostituzionale-basta-stato-di-polizia-news-15-8.html> (con rettifica di MD)
https://twitter.com/borghi_claudio/status/1422859818692456450
<https://twitter.com/fdragoni/status/1426488085383204867>
<https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/posts/4168318563217035> (il post, del 19/08/2021, è accompagnato da un commento dello stesso Paragone contenente la smentita di Md).

La seconda riflessione è che si pone, ancora una volta, il problema su chi detenga il potere di stabilire che cosa è vero e che cosa è falso e per quale specifico ambito di conoscenza (medico e giuridico, in questo specifico caso).

Ponendosi in una prospettiva che esula da tale questione (evitando cioè di concentrarsi sulla dicotomia vero/falso) e focalizzando invece l'attenzione sulle caratteristiche tipiche degli ambiti di emersione delle teorie cospirative, si può notare che anche la teoria cospirativa sul Complotto sanitario emerge in un contesto decisionale (in questo caso pubblico) conflittuale (in questo caso fra opzioni terapeutiche) in cui sono presenti attori pubblici (decisori politici) e attori privati (utenti, professionisti, imprese) con propri interessi e valori, che pretendono ammissione e rappresentanza sui tavoli decisionali. In questo contesto l'informazione è un elemento che, in quanto contraddittorio, diviene essa stessa opacizzante.

4.2 – Le teorie cospirative e la contestazione alla legittimità dei processi decisionali e delle istituzioni

Dopo che un'ipotesi cospirativa è stata proposta, possono attivarsi alcuni processi e dinamiche.

Da un canto, coloro i quali ritengono di aver subito o di star subendo o di poter subire in futuro danni, per effetto dell'attuazione dell'accordo cospirativo, sono interessati all'accertamento dei fatti, alla rimozione degli eventuali responsabili dalle posizioni decisionali, al risarcimento dell'eventuale danno. Chi teorizza l'esistenza di una cospirazione, se ritiene che i presunti cospiratori abbiano violato norme giuridiche, potrebbe interpellare il sistema giudiziario.

D'altro canto, i soggetti che sono considerati parti dell'accordo cospirativo vengono esposti ad un giudizio pubblico o collettivo, che può essere sociopolitico o giudiziario o di entrambi i tipi. I presunti cospiratori potrebbero ritenere tale l'accusa loro rivolta come lesiva della propria reputazione e decidere di attivare a loro volta gli strumenti che l'ordinamento giuridico pone a tutela di tale valore. Non sempre, tuttavia, ciò accade.

Se ci focalizziamo in prima battuta sulle "cospirazioni politiche" e sulle ipotesi di cospirazione politica, un primo ed essenziale riferimento storico-letterario è costituito dagli scritti di Niccolò Machiavelli.

Come evidenziato da Campi [2014], Machiavelli scrisse che il miglior antidoto contro le congiure (politiche) è il *favore del popolo*, perché contro un principe che sia reputato "eccellente" e "riverito" difficilmente si congiura, sicché il principe deve evitare di essere odiato o disprezzato e deve far sì che il popolo sia soddisfatto di lui. Machiavelli sosteneva inoltre che le congiure sono in ogni caso pericolose per il principe giacché esse sono sì infamanti per chi le

organizza, ma *lasciano pur sempre un'ombra di sospetto sulla vittima* (il principe), tanto più se il principe, oltre a sconfiggere i congiurati, li persegue.

Andando oltre le righe degli avvertimenti machiavelliani, si può affermare che il principale sospetto che una cospirazione può far sorgere nell'immaginazione popolare è il seguente: un principe bersaglio di una congiura¹⁷⁸ è davvero degno di essere "riverito"? È davvero "eccellente"?

Per un principe potrebbe essere tormentoso anche solo immaginare che i suoi sudditi nutrono un tale sospetto. Ancora più tormentosa è la sospettosità dei governati quando il principe sa che un appuntamento elettorale può presentarsi in qualsiasi momento oppure che tale appuntamento è imminente. Se è infamante un sospetto che sorga nel popolo quando il principe è la vittima della congiura, a maggior ragione lo è quando contro il principe viene lanciata esplicitamente l'accusa di cospirare egli stesso contro il popolo.

Nel primo caso (ipotesi di congiura di alcuni *contro il* principe), l'autorità politica, il decisore bersaglio, oltre a verificare se l'ipotesi è realistica, potrebbe essere tentato di minimizzare di fronte al popolo la portata e gli effetti della congiura. Riducendola a piccola cosa e rinunciando a perseguire i congiurati, il principe può sperare di tranquillizzare il suo popolo e di continuare a mantenere l'impressione di essere eccellente e riverito. Tuttavia, la minaccia della cospirazione contro l'istituzione politica è percepita di una portata tale che vari ordinamenti giuridici prevedono come reato la cospirazione contro le istituzioni pubbliche e apprestano un sistema sanzionatorio¹⁷⁹.

Va evidenziato che le ipotesi di congiura contro il principe (contro la pubblica autorità) sono teorie cospirative a tutti gli effetti e possono definirsi come teorie cospirative istituzionali quando provengono dallo stesso principe/pubblica autorità¹⁸⁰. Di converso sono definibili come anti-istituzionali¹⁸¹ le ipotesi di congiura del principe (del potere costituito) contro i governati,

¹⁷⁸ Nel discorso comune, il "principe" è variamente identificato tramite categorie unificanti, quali, ad esempio, i politici/la politica o gli eurocrati.

¹⁷⁹ Per l'ordinamento italiano, si vedano gli artt. 304, 305, 307 e 308 del Codice penale (i reati in questione sono considerati delitti contro la personalità dello Stato).

¹⁸⁰ Un tipico esempio di teoria cospirativa istituzionale si rinviene nel maccartismo. Come si ricorderà, verso la metà degli anni '50, il senatore McCarthy era convinto che cittadini e pubblici dipendenti statunitensi agissero segretamente in accordo con l'Unione sovietica per indebolire gli Stati Uniti. A suo avviso, persone ai vertici del governo stavano tramando per consegnare gli Stati Uniti al disastro e la situazione del Paese doveva «essere il prodotto di una vasta cospirazione» [Hofstadter, 2016, p. 72]. L'ipotesi fu pienamente istituzionalizzata con la costituzione dapprima del Tydings Committee al Senato, per investigare sui "traditori" degli Stati Uniti all'interno del Dipartimento di Stato, e poi di una sottocommissione d'inchiesta presieduta dallo stesso McCarthy.

¹⁸¹ Non qualsiasi teoria cospirativa può essere classificata secondo la diade istituzionale/anti-istituzionale. Quando si ipotizza che un determinato gruppo sociale cospira contro un altro gruppo sociale (ad esempio: gli uomini contro le donne, cfr. Knight 2003) la diade di cui sopra non emerge in maniera immediata, quantomeno nella misura in cui non si sostiene che uno dei due gruppi è un decisore politico formale. Teorie cospirative infra-gruppo e non anti-istituzionali possono essere rinvenute là dove sorgono conflitti di potere fra gruppi paritari, come nel caso di conflitti fra cosche mafiose o fra *gang* criminali, ma anche nell'ambito degli ordinari conflitti fra gruppi economici. In questi casi si è in presenza di conflitti di potere, ma non *contro* il potere costituito.

come è nel secondo caso (ipotesi di congiura *del principe* contro il popolo) in cui si formula un'ipotesi cospirativa che manifesta immediatamente un'opposizione drastica contro chi detiene il potere. In questo caso, una tattica basata sulla minimizzazione o sulla ridicolizzazione dell'accusa potrebbe essere controproducente.

L'opposizione alle politiche di Governi, Parlamenti o istituzioni politiche sovranazionali è, in sistemi politici liberal-democratici, non tanto una facoltà consentita, ma un cardine irrinunciabile. Questi sistemi, infatti, sono basati sul rapporto dialogico ed anche competitivo fra attori politici rappresentativi di interessi diversi o persino contrapposti, all'interno di una cornice condivisa di regole, prassi e luoghi aperti di discussione. L'esistenza di un'opposizione, in questi sistemi, è un evento non meramente ammesso, ma necessario e ciò sia perché l'opposizione è espressione di partecipazione attiva, in forma critica, alla vita politica sia perché essa costituisce un meccanismo di controllo sui processi decisionali pubblici.

Per comprendere ciò che è particolare e precipuo di un'opposizione basata sull'ipotesi di cospirazione *del principe* è necessario distinguere fra la contestazione rivolta al principe e la contestazione rivolta al principato, ovvero, per tornare all'attuale momento storico ed alle istituzioni degli attuali sistemi socio-politici, alla distinzione fra, da un lato, il dissenso/consenso ad una specifica comunità politica ed a specifici attori politici e, dall'altro lato, il dissenso/consenso al *regime* politico nel suo complesso (ai suoi principi, alle sue regole, alle sue istituzioni, alle sue *performance*).

Moore [2019] ha evidenziato che le democrazie necessitano non solamente di fiducia, ma anche di sfiducia; esse chiedono fiducia, ma sono anche dipendenti dalla sfiducia e la generano. Secondo l'autore, vi sono tre principali modalità con cui la sfiducia viene organizzata nelle democrazie liberali [*ivi*, p. 113 e s.]:

- la separazione dei poteri, secondo il principio del *check and balance*;
- la vigilanza popolare, con la richiesta di trasparenza e l'esercizio del potere di contestare e sfidare le decisioni pubbliche;
- la "diffidenza partigiana", che nasce dalla possibilità/aspettativa che gli oppositori politici danneggino i propri interessi; essa viene organizzata tramite l'istituzione di partiti in competizione.

Il presupposto che accomuna questi modi di istituzionalizzare e rendere produttiva la sfiducia è che, tramite essi, il Governo può mantenersi relativamente non corrotto e tendenzialmente allineato con gli interessi pubblici. In questo senso, la sfiducia può motivare la vigilanza. Tuttavia, nota Moore, ciò non sempre accade ed anzi la sfiducia, associata a cinismo e sospettosità, può indurre al disimpegno, al disfattismo, al risentimento. La dinamica negativa, in cui la sfiducia genera altra sfiducia, si attiva, secondo l'autore, quando – in presenza di una

partisans spirals of distrust, della “particolarizzazione” della fiducia, quella cioè incardinata nell’identità di gruppo e definita “contro” chi è fuori dal gruppo – il confronto non consiste in uno scambio di argomentazioni rispettoso delle regole di base del dibattito, ma in un conflitto in cui ciascun rappresentante politico cede alla paura ed al sospetto cospirativo¹⁸². Tale sospetto, a sua volta, può creare le condizioni per il proprio stesso avverarsi nella misura in cui una falsa credenza diviene criterio interpretativo della realtà e induce a tenere (o a non tenere) determinati comportamenti, il che produce a sua volta sfiducia («self-fulfilling prophecy of distrust», *ivi*, p. 118).

Lo spunto più interessante delle argomentazioni di Moore rispetto al tema che qui interessa – ossia quello della sfiducia e del dissenso verso il “principe” o verso il “principato” – è costituito dal richiamo a principi, regole e prassi che, almeno teoricamente, nelle democrazie liberali sono considerati cardinali e istituzionalizzati (separazione dei poteri, sistemi di vigilanza e controllo, sistema partitico, sistema dell’informazione). Il venir meno della fiducia in questi principi, regole e prassi equivale al venir meno del consenso al “principato”, al *regime*, e non alla sola comunità politica oppure a specifici attori politici.

Le ipotesi cospirative anti-istituzionali erodono, nei sistemi politici di tipo democratico-liberale, la fiducia nel sistema *in sé e per sé*. Quel che è particolare e precipuo delle opposizioni, delle contestazioni e delle sfide basate sullo schema cospirativo di cui stiamo parlando (la congiura *del principe contro il popolo*), e che lo contraddistingue da altri tipi di contestazione e di sfida, è che esse sono un attacco diretto *non al modo* in cui il potere si esercita (accusa di scorrettezza o di corruzione), *non alle competenze* politiche o tecniche dei governanti (accusa di incompetenza), ma alla stessa legittimità istituzionale.

Detto in altri termini, se si accusano il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Parlamentari, l’accademia, i giornalisti, i pubblici funzionari, le associazioni di categoria, i partiti, gli scienziati, e così via dicendo, di cospirare contro il popolo, non si sta semplicemente sollevando un problema di incapacità di governare, non si sta manifestando un’opposizione a *policies* non condivise, non si sta solamente affermando che questo o quell’attore politico o pubblico funzionario è un corrotto o un “traditore” del popolo e che va quindi “mandato a casa” e sostituito con un “fedele” servitore del popolo. Si sta invece asserendo che *il sistema* non è in grado di funzionare nel suo complesso, poiché le regole fondamentali e di funzionamento di *quel sistema* non hanno impedito che i cospiratori contro il popolo andassero al potere e occupassero lo spazio decisionale escludendone chiunque altro. Infatti, quando si asserisce che tutto è corrotto, tutto è malevolo, tutto va contro interessi, diritti e valori del popolo, e che le

¹⁸² Fenster [2008, p. 10 e s.] ha evidenziato che la «politics» incoraggia cospirazioni di vario tipo, poiché una «governance» di successo frequentemente impone di utilizzare i privilegi ed i vantaggi apportati dalla segretezza e dalle leve del potere.

regole esistenti non consentono di fatto il ricambio della comunità politica, si sta asserendo che tutto il sistema è sbagliato ed illegittimo. Le teorie per cui un sistema politico è totalmente corrotto perché è in atto una cospirazione contro i governati costituiscono atti di delegittimazione ideologica dell'intero sistema politico.

A parte quanto già affermato da Uscinski e Parent [2014] sul fondarsi degli Stati Uniti su di una vera e propria teoria cospirativa, è interessante leggere – a conferma della ricorsività storica delle teorie cospirative anti-istituzionali e del loro utilizzo in chiave di delegittimazione – quanto scriveva Marat su *L'Ami du peuple* all'epoca della Rivoluzione francese.

Marat [1790a] accusava il marchese di La Fayette di essere l'anima di una cospirazione a favore del despota (il re) e contro la patria. In tale cospirazione erano a suo avviso coinvolti soggetti privati e istituzioni pubbliche: le «compagnie de famine» (accaparratori di grano e speculatori), la maggioranza «corrompue» dell'assemblea nazionale, i funzionari ministeriali e municipali, i “legulei”, i membri dei tribunali, gli stati maggiori delle milizie nazionali, gli ufficiali dell'esercito e della marina, le truppe straniere, la finanza, gli agiotatori, la “torma numerosa dei cattivi cittadini” [ivi, p. 6 e s.]

Inoltre, Marat [1790b] sradicava ogni fondamento della fiducia al re¹⁸³, lo accusava di aver prestato ascolto ai perfidi consigli della sua corte «pour tramer une nouvelle conspiration contre le peuple devenu libre» [ivi, p. 5] e di aver coperto i suoi ministri “mille volte traditori e prevaricatori” come se lo stesso re fosse «l'auteur de tous leurs horribles complots» [ibidem]. Marat poi avvertiva il re che se non avesse fatto arrestare e consegnare ai tribunali quegli impostori, egli sarebbe passato «pour un perfide conspirateur» [ivi, p. 8].

Nel 1792, Luigi Capeto fu processato. Fu accusato di aver attentato alla sovranità nazionale, di aver *cospirato* contro la Francia rivoluzionaria in collusione con i nemici interni ed esterni del Paese. A cadere sotto la lama della ghigliottina non fu soltanto Luigi XIV, quanto, definitivamente, una monarchia già delegittimata.

Valutare *a posteriori* il crollo della monarchia francese come un momento in cui ad una credenza di legittimità (il principio della tradizione) inizia a sostituirsi un'altra (il principio dell'ordinamento razionale) è fin troppo semplice. Mentre quel mutamento avveniva, la

¹⁸³ Occorre ricordare quali erano i motivi per cui Marat riteneva il re non credibile e non degno di fiducia: Luigi XIV era nato sul trono, aveva avuto un'educazione viziata, aveva vissuto al centro della corte più corrotta d'Europa, era stato costantemente adulato da lacchè, “spinto al crimine” da ministri e cortigiani, indotto alla rivolta contro i propri doveri dalla sua stessa famiglia [ivi, p. 3]. In breve, il re era un privilegiato che aveva vissuto nell'inganno e che era lontano dalla vita reale del popolo che avrebbe dovuto proteggere. Nello stesso articolo, poco più avanti, Marat pone il lettore di fronte ad una scelta: Luigi XIV o è un cospiratore o è un imbecille. Se è un imbecille, non è adatto a fare il re. Se invece è un cospiratore contro il popolo, come coloro che lo attorniano e servono, il re deve seguire la sorte dei cospiratori.

Si tratta di argomentazioni del tutto simili a quelle delle narrazioni anti-istituzionali contemporanee. Il che conferma l'opportunità di tenere separato il cospirazionismo da specifici orientamenti ideologici, di destra o di sinistra, conservatori o progressisti.

concettualizzazione weberiana non esisteva. Non esisteva, quindi, l'idea che sfiducia verso un sistema e teorie cospirative anti-istituzionali potessero preannunciare un mutamento della credenza legittimante del sistema. Oggi, invece, ciò dovrebbe essere più chiaro.

La sfiducia generalizzata in un sistema sociale, economico e politico non si origina sempre e necessariamente dalle teorie cospirative, le quali costituiscono, invece, sia i sintomi che una delegittimazione è in atto sia cornici di senso che stimolano la delegittimazione di un sistema politico. Quest'ultimo può essere tanto un sistema dispotico o dittatoriale quanto un sistema democratico.

Del despota o del dittatore si può contestare (anche se non sempre lo si fa pubblicamente) il *modus operandi* e si può volerlo sostituire con un altro dittatore, ma quando si contestano le "regole" del dispotismo o della dittatura, allora si sta contestando il regime in sé e per sé.

Identicamente avviene quando l'accusa cospirativa è rivolta contro regimi democratici. Soltanto il convincimento per cui un determinato sistema (quello, almeno formalmente, democratico) non può mai essere equiparato ad una tirannide impedisce di scorgere la funzione delegittimante delle ipotesi cospirative rivolte contro quel sistema.

Fiducia e sfiducia sono entrambe coesenziali alla democrazia. Esse non dovrebbero essere considerate l'una come il lato luminoso e l'altra come il lato oscuro della medaglia. Infatti, è stato affermato [EnTrust¹⁸⁴, 2020]:

«Distrust is an important source of democratic progress and renewal in that it promotes innovative forms of scrutiny, monitoring and controlling the established authorities (Warren 1999: 310; Patterson 1999). Distrust can thus have positive effects, if productively used, while trust on its part might have detrimental implications for democratic governance, for instance, when it unconditionally stresses the importance of reciprocity and loyalty between politicians and constituencies (i.e., clientelism and particularism) (Hardin 2002)» [ivi, p. 6].

Fiducia e sfiducia, inoltre, andrebbero osservate tramite un approccio *relazionale*, ossia non solamente sul fronte della fiducia/sfiducia dei governati verso i governanti, ma anche viceversa ossia sul fronte della fiducia/sfiducia dei governanti verso i governati, poiché «(un)trustfulness of citizens and governance actors might be interdependent and possibly reciprocal» [ivi, p. 8].

Per quanto riguarda in particolare l'Unione europea, la sua *governance* è multilivello e multisettoriale e le relazioni fra cittadini e istituzioni politiche sono molto complesse. Pertanto un'accurata analisi della fiducia e della sfiducia in tale assetto di *governance* impone di

¹⁸⁴ EnTrust è un progetto di ricerca multidisciplinare e internazionale, finalizzato a fornire nuove prospettive sulla fiducia e la sfiducia nella *governance* e azioni per sostenere società democratiche e sostenibili in Europa. Il progetto, gestito da un consorzio di sette gruppi di ricerca con competenze in sociologia, psicologia, scienza politica, media e comunicazione, è finanziato da Horizon 2020.

includere almeno tre tipi di attori: attori politici della democrazia rappresentativa, attori economici e finanziari, esperti e scienziati [ivi, p. 9] e di verificare gli *standard* di valutazione dell'affidabilità (*trustworthiness*) per ogni tipo di attore: la legittimità per quanto riguarda le istituzioni politiche, la veridicità per quanto riguarda la scienza e l'efficienza per quanto riguarda l'economia [ibidem]. L'affidabilità è legata:

«to a set of institutionalised values and norms that are considered to be legitimate, adequate or acceptable, such as truthfulness (including honesty, authenticity, promise-keeping), justice (including fairness, impartiality, neutrality and solidarity), democratic accountability (including responsiveness, accessibility, transparency and law abidingness) and the like (Offe 1999: 73-75; Sztompka 1998)» [ivi, p. 7].

Nel rapporto di EnTrust si evidenzia che nuove ricerche sulla fiducia nei sistemi con *governance* multilivello indicano che la fiducia dei cittadini non è omogenea, ma varia fra i livelli (locale, nazionale ed europeo) a seconda degli specifici assetti istituzionali del *decision making* politico. Ad esempio, una volta diminuita la fiducia nei mercati, nell'euro e negli strumenti di *governance* economica dopo la crisi del 2008, si presume che i tassi di sfiducia sia verso i governi nazionali sia verso l'Unione europea siano crescenti [ivi, p. 9]. Fiducia e sfiducia, in un sistema complesso e multilivello, possono essere influenzate dalla diminuzione della fiducia negli esperti e negli scienziati, quando «criticism about their inability to deliver transparent, sound and balanced advice arises, as evidenced by the Covid-19 pandemic» [ibidem]. Invece, la fiducia nei governi può restare stabile se c'è fiducia nei mercati e se prevale la fiducia negli esperti e nella scienza; d'altra parte, considerando le interdipendenze ed i *feedback* fra i vari livelli, i governi nazionali soffrono se decresce la fiducia nei mercati e nelle istituzioni europee [ibidem].

Gli autori del rapporto hanno identificato, in base agli studi disponibili sulla fiducia istituzionale, alcune determinanti e correlazioni aventi un ruolo importante. Innanzitutto, il contesto socioeconomico ha un impatto strutturante sui livelli e sulle forme della fiducia e della sfiducia e, in particolare, le ineguaglianze sociali esercitano una forte influenza sui tre livelli:

- a livello macro, gli *shock* associati con le crisi europee – la recessione, la crisi dei rifugiati, la Covid-19 e la conseguente recessione economica – hanno impattato sulla fiducia nelle capacità di *problem solving* degli attori politici e delle istituzioni, specialmente nei Paesi più colpiti dalle varie crisi [ivi, p. 11];

- a livello meso, ci si attende che i Paesi con alti tassi di ineguaglianze sociali e territoriali siano anche quelli con i più bassi livelli di fiducia nella *governance* [ibidem];

- a livello individuale, infine, ci si attende quei cittadini che affrontano vulnerabilità e deprivazione sociale abbiano meno fiducia e più sfiducia [*ibidem*].

Performance istituzionali limitate (scarsa *accountability*, scarsa trasparenza, inefficienze, corruzione) nuocciono alla fiducia, mentre sistemi politici ed istituzioni che garantiscono i diritti sociali e politici («‘generous’ democratic systems and welfare states», *ibidem*) istituzionalizzano e promuovono la fiducia più proattivamente. Elementi di partecipazione e di *accountability* democratiche possono incoraggiare l’*empowerment* dei cittadini e sostenere la fiducia, invece spaccature e conflitti nell’arena politica (come la polarizzazione e la radicalizzazione nel sistema dei partiti) possono generare sfiducia nelle istituzioni politiche, nei mercati e nella scienza [*ivi*, p. 11].

Le raccomandazioni che gli studiosi coinvolti nel progetto EnTrust hanno poi fornito in un *policy brief* [2020] sono varie. Innanzitutto, si è suggerito che l’Europa promuova e sviluppi la cultura della partecipazione «in cui i cittadini siano riconosciuti come *partners* alla pari delle istituzioni» [*ivi*, p. 1] con la costruzione di una “narrativa” che ponga l’accento proprio sulla partecipazione, sul coinvolgimento reciproco di cittadini ed istituzioni, e che sia inclusiva ad ogni livello di *governance*, locale, nazionale o europeo¹⁸⁵.

Sfiducia nelle istituzioni e credenze cospirative possono coesistere, ma, come osservato da van Prooijen [2021], le teorie cospirative sono legate essenzialmente a “giudizi di ingiustizia”, diversi dalla sfiducia. Quest’ultima non implica necessariamente giudizi morali o attribuzioni di colpa: si può diffidare di una persona anche senza accusarla di tenere un comportamento non etico. Sfiducia istituzionale¹⁸⁶ e teorie cospirative sono «empirically and conceptually distinct» [*ivi*, p. 3]. L’autore, pur ribadendo che la ricerca sugli interventi efficaci per ridurre la credenza in teorie cospirative è ancora agli inizi e che anche per questo esse sono sfidanti per la ricerca sociale, suggerisce di porre attenzione ai criteri di giustizia procedurale, alla punizione di chi viola le norme, alle compensazioni alle vittime di ingiustizia, al *debunking* delle falsità e, inoltre, ad interventi per aumentare la riconciliazione fra gruppi.

Posta l’ipotesi cospirativa nei termini per cui i governanti cospirano (sono essi stessi i cospiratori) e le istituzioni sono asservite alla cospirazione, si può affermare che l’accusa di cospirare consiste in una denuncia di *mancaza della legittimità di tali istituzioni*. Quest’ipotesi cospirativa costituisce una contestazione radicale alla “ragione ultima” per cui esistono governanti e governati [Bobbio, 1980-2020].

¹⁸⁵ Nel *policy brief* si è evidenziato che il Piano d’azione per la democrazia europea, allora in corso di elaborazione, costituiva un’occasione da non perdere. Tuttavia, su questo specifico punto va subito evidenziato che la Corte dei conti europea, nella sua Relazione speciale n. 09/2021, ha ritenuto che il suddetto Piano presenta alcune criticità, fra cui il fatto che esso – al pari del Piano d’azione europeo contro la disinformazione elaborato nel 2018 – non è corredato da un apposito quadro di monitoraggio, valutazione e comunicazione, prevede «obiettivi generali non misurabili, varie azioni prive di un termine di realizzazione e nessun meccanismo di valutazione» [*ivi*, p. 48].

¹⁸⁶ Sulla sfiducia istituzionale con particolare riferimento al caso italiano, si veda Sciolla [2008].

L'accusa rivolta alle istituzioni di cospirare contro i cittadini non è di poco conto e non andrebbe sottovalutata, poiché essa è storicamente assunta alla base di rivolte e rivoluzioni contro autorità ritenute non legittime (le “tirannidi”, classicamente).

Interpretando le teorie cospirative anti-istituzionali come sintomatiche e foriere di un processo di delegittimazione, ci si può attendere anche il manifestarsi di azioni violente contro il sistema. La connessione fra teorie cospirative ed estremismo è esaminata nel paragrafo 4.2.1.

4.2.1 – Ipotesi cospirative anti-istituzionali e estremismo

Ci si può domandare se alcune politiche pubbliche possano suscitare in alcuni cittadini opposizioni tanto nette e radicali da far loro ritenere lo Stato (o il soggetto da cui le politiche promanano) delegittimato e delegittimato al punto da far compiere a quei cittadini atti di eversione.

In letteratura, non sono mancati gli studi sugli effetti delle credenze cospirative rispetto alla radicalizzazione, all'estremismo, all'adozione di comportamenti violenti [Douglas *et al.*, 2019].

Bartlett e Miller [2010] hanno rilevato che talune teorie cospirative sono diffuse presso gruppi estremisti anche appartenenti a spettri politici opposti¹⁸⁷. Secondo gli autori, anche se non è possibile dimostrare collegamenti di causazione diretta fra teorie cospirative ed estremismo, tanto più che esistono gruppi pacifici e moderati che condividono teorie cospirative e gruppi estremisti che non condividono nessuna teoria cospirativa, tuttavia i risultati della loro ricerca suggeriscono che l'accettazione di teorie cospirative in contesti estremistici spesso funge da «radicalizing multiplier» [ivi, p. 4], poiché tali teorie demonizzano gli “altri”, i “nemici”, delegittimano le voci di dissenso e di moderazione (ritenute parti della cospirazione) e possono «encourage a group to turn to violence, acting as rhetorical devices to portray violence, both to the group itself and their wider supporters, as necessary to ‘awaken’ the people from their acquiescent slumber» [ivi, p. 5]. Più in generale, le teorie cospirative «drive a wedge of distrust between governments and particular communities» [ibidem]. In particolare, le teorie che definiscono come *inside job* gli attentati del “7/7” (attentati islamici di Londra del 7 luglio 2005) o del “9/11” (attentati islamici alle torri gemelle e al Pentagono) demoliscono la *mutuality* (mutualismo, cooperazione) e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni di governo «with social and political ramifications that we still don't fully understand» [ibidem].

Bartlett e Miller hanno preso in considerazione più di cinquanta gruppi estremistici, concentrandosi su quelli:

¹⁸⁷ Con riferimento a gruppi di sinistra, secondo gli autori: «Many far left groups for example believe in a Marxist structuralist view of the world, where financiers, international bankers, or multilateral institutions hold unaccountable, inordinate power to maintain the status quo» [ivi, p. 4].

«where violence is a defining part of their ideology; where members have conducted violent acts against individuals or the state; those currently classified as terrorist organisations or purporting problematic social views, such as racial supremacists» [ivi, p. 21].

Gli autori hanno analizzato le teorie cospirative rinvenute in documenti e discorsi ufficiali dei gruppi stessi. I gruppi sono stati classificati in categorie (estremismo religioso, culti, estrema destra, estrema sinistra, altri) come pure le narrazioni cospirative (attinenti a: “controllo”, relazioni di potere mondiale; cospirazioni contro il gruppo in sé; teorie su eventi specifici; cospirazioni complesse o sovranaturali). La teoria cospirativa più comune risultava essere una variante della ZOG (Zionist Occupation Government)¹⁸⁸, condivisa da gruppi neonazisti, suprematisti bianchi, Al-Qaeda, Hamas. Nei gruppi basati su culti, le narrazioni cospirative erano personalizzate e riguardavano minacce percepite rispetto al gruppo in sé e contro le quali il gruppo stesso riteneva opportuno agire preventivamente. I gruppi di estrema sinistra sembravano meno coinvolti nell’ideazione cospirativa, giacché nella loro visione della storia, strutturalista e di ispirazione marxiana, la “intenzione umana” non costituisce la forza primaria del cambiamento storico, ma questi gruppi condividevano con gli altri il *sentiment anti-establishment* delle ipotesi cospirative, il convincimento dell’esistenza di forze al di fuori del loro controllo, che dividono il gruppo da altri gruppi, la legittimazione della violenza. Membri preminenti del gruppo National Anarchists, ad esempio, credevano in vari aspetti della ZOG e nella teoria cospirativa del New World Order [Hsu, 2013]. Ad avviso di Bartlett e Miller, è (era) prematuro suggerire che le teorie cospirative predicono l’emergere della violenza, tuttavia la demonizzazione dell’altro/nemico è connessa ad una mentalità da assedio, che stringe i membri del gruppo l’uno all’altro, li polarizza, consente loro di mantenere posizioni estremiste e talora può accrescere la possibilità della violenza verso membri non appartenenti al gruppo. Il discredito verso coloro che criticano il gruppo, ritenuto vitale soprattutto dai *leader*, e la loro delegittimazione come “infiltrati”, “complici”, “cospiratori”, riguardano dissenzienti interni e soggetti esterni, in particolare i *media*. Infine, la spinta alle azioni violente si verifica quando esse sono viste come l’unica opzione possibile e necessaria, giacché: “il gruppo è sotto attacco”; gli obiettivi non possono essere raggiunti in modo pacifico; occorre agire urgentemente.

Va notato che l’azione violenta è percepita come difensiva, che l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi esprime l’impossibilità di incidere su eventi e processi decisionali che riguardano interessi ritenuti vitali e, infine, che l’azione è ritenuta urgente poiché si teme un danno irreparabile. Tutte queste “sensazioni” sono accomunate da una percezione di

¹⁸⁸ Nota anche come Jewish occupational government (JOG), quest’ipotesi cospirativa ritiene che il Governo statunitense sia controllato dagli Ebrei [ADL, 2022].

marginalizzazione o di esclusione dai processi decisionali riguardanti interessi importanti per queste persone. Questo ci riconduce al tema della partecipazione ai (e della esclusione dai) processi decisionali, tema su cui è incardinata la proposta analitica sintetizzata nello schema classificatorio della Tavola 1.1, e che si connette alle proposte di van Prooijen [2019] sull'*empowerment* e sulla giustizia procedurale (v. par. 5.1).

Le ipotesi cospirative che appaiono pericolose in termini di induzione alla violenza sovversiva sembrano dunque (oltre a quelle contro specifici gruppi etnici) quelle definibili come “anti-istituzionali” in quanto rivolte contro non una sola e specifica decisione (o *policy*) ma contro l'intero sistema decisionale in sé e per sé. A questa categoria appartengono, oltre alla nota teoria cospirativa dei QAnons (presenti all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021), anche il Piano Kalergi, l'Eurocomplotto, il Complotto sanitario.

È opportuno infine tener presente il carattere ideologicamente trasversale di tali ipotesi cospirative o, per meglio dire, il fatto che la credenza in teorie cospirative non è immediatamente e necessariamente ascrivibile ad un raggruppamento ideologico sempre chiaramente identificabile. Pertanto, più che di trasversalità ideologica, occorrerebbe forse parlare di ambiguità ideologica. Nonostante siano necessari ulteriori studi per approfondire questo aspetto, elementi che confermano tale ambiguità sono stati osservati (v. par. 1.1) da Enders e Smallpage [2019] e si rilevano in casi di estremismo guidato da teorie cospirative anti-istituzionali e delegittimanti in Italia e in Germania. Un approfondimento su questi ultimi due casi è contenuto nell'Appendice A1.

Di recente, tramite due studi in 26 paesi, è stato rilevato [Imhof *et al.*, 2022] che la credenza in teorie cospirative è associata con convinzioni sia di estrema sinistra sia di estrema destra, in presenza di autoritarismo, visioni manichee della Storia, demonizzazione degli *out-group* ideologici e valori non liberali.

4.3 – Chi chiede cosa: un'analisi dei cospirazionisti per segmenti

Le richieste che i teorici della cospirazione rivolgono ai decisori pubblici o privati sono supportate tramite narrazioni cospirative. Queste consistono in esplicazioni, rinvii a fatti, interpretazioni di eventi, istituzione di connessioni fra fatti, eventi, persone, azioni umane. In tali narrazioni sono anche contenuti, in maniera più o meno estesa ed esplicita, interessi, valori, giudizi morali, conoscenze, aspirazioni e motivazioni.

Interessi, valori, giudizi, conoscenze, aspirazioni e motivazioni sono diversi a seconda della posizione che i cospirazionisti occupano nella piramide a tre livelli osservata fra i negazionisti

dell'AIDS da Kalichman [2009] e riproposta per i teorici della cospirazione in generale da Goertzel [2019].

Secondo questo approccio teorico, nel primo livello della piramide si trovano ideatori, ideologi, intellettuali portatori di idee e valori in contrasto con il sistema culturale prevalente oppure marginali rispetto alla propria “comunità di appartenenza e destino” ossia a quel ceto intellettuale e professionale cui essi ritengono di appartenere a pieno titolo, ma all'interno del quale occupano ruoli minoritari o di aperta opposizione, come Duesberg [Kalichman, 2009] o Wakefield [Goertzel, 2019]. Nello stesso livello troveremo “professionisti delle idee” (fra cui scrittori, giornalisti e canali di informazione, come Fox News negli Stati Uniti o ByoBlu in Italia) che, in questo caso, operano sul “mercato delle idee” quali *competitor* professionali rispetto all'informazione cosiddetta *mainstream*. In questo livello troveremo altresì “professionisti politici”, come Donald Trump [Atkinson, DeWitt e Uscinski, 2017], Vladimir Putin [Yablokov, 2019] o Cristina Fernández de Kirchner [Filer, 2019]. In questi casi, le motivazioni ed i sottesi interessi differiscono da soggetto a soggetto, così come le loro motivazioni ed i loro interessi differiscono dai cospirazionisti appartenenti al secondo ed al terzo livello.

Il secondo livello, per come descritto da Kalichman [2009], risulta composto da «suspicious minded persons» [ivi, p. 149]. In questo livello troveremo dunque persone che hanno una propensione psicologica verso l'ideazione cospirativa [Goertzel, 1994, 2019]. Posto tale tratto accomunante, sono individuabili sub-segmenti con interessi e motivazioni differenti, variabili a seconda di diversi fattori: percezione di minaccia esistenziale o ansia legata alla propria condizione mortale oppure timori legati ad esperienze già vissute oppure timori politici legati al proprio orientamento ideologico oppure timori legati a specifici eventi distruttivi o catastrofici [Bost, 2015]. Rispetto agli altri livelli, questo è il più disomogeneo, ricomprendendo persone appartenenti a categorie sociopsicologiche di vario tipo e accomunate unicamente dalla ideazione cospirativa che, lo si rammenta, non è intesa in senso necessariamente patologico¹⁸⁹.

Infine, nel terzo livello troveremo persone che nutrono preoccupazioni e timori rispetto a questioni che riguardano le loro vite e che potenzialmente le minacciano¹⁹⁰. Secondo le osservazioni di Kalichman [2009], il terzo livello della piramide dei negazionisti dell'AIDS era quello numericamente più cospicuo, ma anche il meno visibile e il più preoccupante. Esso era composto da persone direttamente o indirettamente interessate all'oggetto centrale della narrazione negazionista/cospirativa: l'AIDS. Si trattava di malati, sieropositivi, persone con

¹⁸⁹ Esistono alcuni studi che hanno indagato l'associazione fra ideazione cospirativa e disturbi della personalità [Darwin *et al.*, 2011; Barron *et al.*, 2014], ma tale ideazione non è ritenuta necessariamente patologica anche perché il sospetto è un tratto adattivo degli esseri umani [Bost, 2015].

¹⁹⁰ La minaccia può essere percepita come diretta (rivolta personalmente all'individuo) oppure come indiretta (riferita ai propri cari e/o a persone appartenenti a gruppi in cui ci si identifica).

familiari o *partner* a loro volta malati o sieropositivi. Queste persone spesso dubitavano dei medici e del sistema sanitario.

Ci si può attendere di trovare al terzo livello persone le cui motivazioni ed i cui interessi attengono più direttamente alle situazioni sociopsicologiche, sociopolitiche e socioeconomiche in cui esse si trovano in determinati momenti (come, ai giorni nostri, i soggetti più a rischio di contagio da Covid-19 o le categorie socioeconomiche che si ritengono più direttamente e gravemente danneggiate dalle politiche di contenimento della pandemia) oppure costantemente (come nel caso di gruppi sociali che si percepiscono discriminati in maniera continuativa da determinati valori e regole sociali, come i cosiddetti *incel* [Pili, 2019]).

A confermare l'esistenza non solo di gruppi differenti fra i teorici della cospirazione, ma anche di sottogruppi, con motivazioni e comportamenti specifici, è l'analisi compiuta Harambam [2020]. Il sociologo, riassumendo vari studi sul campo, ha innanzitutto osservato che esistono tre gruppi di teorici della cospirazione:

- “imprenditori” (professionisti) delle teorie cospirative, come ad esempio Alex Jones e David Icke (entrambi molto noti negli Stati Uniti e fra gli studiosi di teorie cospirative¹⁹¹), i quali si guadagnano da vivere diffondendo *on line* e *off line* le proprie narrazioni e vendendo libri, prodotti audiovisivi e di altro tipo (integratori e prodotti connessi a cure “alternative/naturali”);

- movimenti di teorici della cospirazione, come il *9/11 Truth Movement* che contesta la spiegazione ufficiale degli attentati dell'11 settembre ed avanza ipotesi esplicative alternative a quella ufficiale, fra cui la principale è quella della *false flag operation* o “lavoro interno” (s'intende dei servizi segreti o di loro parti con l'assenso, secondo alcuni, del governo Bush) realizzato per supportare l'intervento armato in Iraq ed in Afghanistan e per consentire la restrizione delle libertà civili con la “scusa” della lotta al terrorismo;

- «ordinary individuals living among us» [ivi, p. 449], persone ordinarie, singoli individui teorici della cospirazione; si tratta di un gruppo numeroso, composto da persone differenti fra loro per caratteristiche demografiche, attive nei propri ambiti privati, che non si autoidentificano come teorici della cospirazione e che «are hardly publicly recognisable as conspiracy theorists» [ibidem].

¹⁹¹ Alex Jones promuove, *on line* (tramite il sito www.infowars.com) e attraverso un proprio *talk show* radiofonico, la cosiddetta “teoria del nuovo ordine mondiale” (*New World Order conspiracy theory*) per cui esisterebbe un'élite mondiale segreta (composta da banchieri, militari, industriali e politici) che starebbe attuando un piano di schiavizzazione dell'umanità strutturando il mondo come una prigione o come un sistema di sorveglianza politico-economica. Alex Jones è anche sostenitore dell'idea secondo cui alcune stragi accadute negli Usa sarebbero finzioni realizzate ad arte dall'élite con la complicità di false vittime (i parenti di alcune vittime gli hanno intentato causa per diffamazione) allo scopo di promuovere la limitazione del diritto a portare armi.

David Icke, scrittore prolifico e conferenziere, è l'autore della teoria secondo cui i Rettiliani, una specie extraterrestre con l'aspetto, appunto, di rettile, dominerebbe segretamente il mondo.

Harambam, basandosi su venti interviste semi-strutturate in profondità sottoposte a persone appartenenti ad ambienti cospirativi olandesi, fra il 2011 e il 2014¹⁹² [Harambam e Aupers, 2014; Harambam, 2017], ha proposto una classificazione degli *ordinary individuals* in tre gruppi: *activists, retreaters, mediators*.

I primi (gli attivisti) sono coloro che stanno più in vista e ci tengono a mostrare le proprie credenze; i loro toni radicali ed il loro attivismo sembrano essere elementi divisivi nell'ambiente dei teorici della cospirazione.

I secondi (i ritirati) hanno una visione del mondo spiritualista, rifiutano l'attivismo in quanto fonte di paura e aggressività e sostengono il miglioramento di sé come mezzo per il cambiamento sociale.

Infine, i mediatori sono coloro che propugnano l'unione di persone con idee differenti e la "costruzione di ponti", in luogo della lotta per la propria verità personale.

Giry e Tika [2020], anche riferendosi ad altri autori [Giry, 2014, 2015, 2018; Olmsted, 2011; Jane e Fleming, 2014], hanno invece individuato cinque categorie di attori operanti nel sistema del cospirazionismo e ad esso relativo:

1) i *leader* cospirazionisti, ossia teorizzatori professionisti o imprenditori politici, i quali, o perché seriamente convinti o per opportunismo, offrono esplicazioni alternative interpretando determinati eventi come cospirazioni; si tratta di persone generalmente con alti livelli di istruzione e che pubblicamente sostengono, anche davanti a corti giudiziarie, asserzioni e narrazioni cospirative come vere e proprie visioni del mondo; i *leader* cospirazionisti sono generalmente di sesso maschile;

¹⁹² Le persone intervistate erano state reclutate prevalentemente da conferenze *off line* di David Icke, gruppi Facebook, siti *on line*, fra cui quello del Sovereign Independent Pioneers Netherlands, un partito politico, etichettato dalla stampa come "UFO-Party", che si era presentato alle elezioni nazionali del 2012 (ottenendo circa 13 mila voti e nessun seggio; v. https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Dutch_general_election) e siti che diffondevano teorie cospirative. Gli intervistati appartenevano ad ambienti sociali diversi (fra cui, un padre *single* che viveva col figlio grazie a pubblici sussidi; un giovane studente di economia; una psicoterapista olistica; un senzateo occupante abusivo di un'abitazione; un *ex* sindaco fondatore di una piattaforma per la trasparenza governativa su scie chimiche, vaccini e normativa europea sugli alimenti; un immobiliare; un dipendente di un'azienda fornitrice di "energia verde"; un consulente di alimentazione olistica) ed erano accomunati da una visione negativa delle istituzioni che motivava la convinzione nell'esistenza di un potente e malevolo gruppo che controlla la vita delle persone. La maggior parte di loro aveva uno stile di vita "alternativo" (consumatori di prodotti biologici e macrobiotici, filosofie di vita orientali), altri erano impegnati in attività politiche miranti a "risvegliare" le masse dormienti ed a cambiare il sistema avviando attività di commercio equo e solidale. Tali pratiche erano legate all'idea che gli intervistati avevano della scienza, percepita come una forza culturale globale dominante in ogni campo, da quello della salute a quello della politica. Secondo la ricerca, le convinzioni cospirative degli intervistati si basavano su proprie esperienze di vita legate ad incontri personali con medici specialisti e accademici. Essi consideravano sé stessi pensatori scettici, critici verso ogni forma di dogmatismo, antimaterialisti, possibilisti rispetto a fenomeni parapsicologici, delusi da una scienza che avrebbe abbandonato il libero "spirito" dell'indagine e sarebbe diventata una sorta di religione, non imparziale, dipendente da finanziamenti esterni (come quelli delle aziende farmaceutiche) e inaffidabile in quanto legata ad interessi politico-economici.

2) i “cittadini investigatori”, persone comuni che passano dall’interesse per singole teorie del complotto al dedicare la propria vita alle “indagini” su tali teorie, ottengono visibilità nella sfera pubblica e talora possono professionalizzarsi; fra i “cittadini investigatori” vi sono molte donne;

3) varie persone che, generalmente celandosi dietro identità fittizie, diffondono contenuti cospirativi agendo più come *opinion dealer* che come *opinion leader*;

4) innumerevoli semplici credenti, consumatori di contenuti cospirativi *on line*;

5) i *debunker*, che distribuiscono materiale educativo e sono impegnati nella decostruzione, denuncia o persino ridicolizzazione di teorie cospirative.

Giry [2018] ritiene applicabile alla catalogazione dei teorici della cospirazione lo schema del dilettantismo/professionalizzazione: mentre i dilettanti del cospirazionismo si dedicano in maniera appassionata e idealistica alle loro ricerche ed ai loro studi (come i weberiani dilettanti della politica, che vivono *per* essa), invece la professionalizzazione del cospirazionismo (per cui, sempre secondo l’insegnamento di Weber, i professionisti della politica vivono *di* essa):

«passe par l’organisation de réseaux, une production littéraire d’envergure ou bien l’acquisition de compétences et de savoirs-faire spécifiques dans des domaines de pointe comme l’analyse photographique, la médecine-légale ou encore le génie civil» [ivi, p. 430].

In base ad un’indagine condotta da Ifop, Fondation Jean Jaurès e Conspiracy Watch [2018], Reichstadt [2018] ha asserito che, rispetto alla numerosità delle credenze accettate¹⁹³, l’opinione pubblica francese può essere ripartita in tre gruppi: i “non complottisti” (un intervistato su cinque), i “complottisti convinti/*endourcis*” (ossia coloro che credono a cinque o più teorie del complotto: un intervistato su quattro) e un “ventre molle” (intervistati aderenti a un numero di teorie del complotto non superiore a quattro: circa un intervistato su due) composto sia da persone relativamente resistenti alle teorie del complotto sia da complottisti “moderati”¹⁹⁴.

Come si ricorderà, secondo Stone [1989] le *conspiracies stories* sono inquadrabili fra le *causal stories* o *casual theories*, ossia fra le narrazioni che hanno lo scopo di dimostrare – secondo una spiegazione rigidamente causalistica – sia *come* alcuni gruppi danneggiano altri

¹⁹³ Fra le teorie del complotto indagate in questa ricerca erano state inserite anche credenze religiose (quella per cui Dio ha creato l’umanità e la terra circa 10.000 anni fa) o abitudini non necessariamente riconducibili a teorie cospirative (come la frequenza di consultazione dell’oroscopo).

Le spiegazioni di tipo religioso forniscono spiegazioni causali, intenzionali e finalizzate, al pari delle esplicazioni cospirative [Stone, 1989], ma se ne differenziano perché gli attori in competizione sono non esseri umani ma entità sovranaturali (gli Dei pagani oppure Dio e Satana con le loro rispettive schiere angeliche o demoniache) il cui conflitto di potere – la “lotta del Bene contro il Male” – incide sulla vita degli esseri umani.

Per le correlazioni fra credo religioso e credenza in teorie cospirative, si vedano Bogart e Thorburn [2005]; Oliver e Wood [2014a]; Mancosu, Vassallo e Vezzoni [2017].

¹⁹⁴ L’indagine, avendo rilevato anche il comportamento di voto degli intervistati al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017, ha evidenziato che i complottisti «*endourcis*» avevano votato principalmente per Mélenchon e Le Pen, mentre i voti dei “non complottisti” erano andati principalmente a Macron e Hamon. Le persone di età inferiore ai 35 anni risultavano più inclini a aderire a sette o più “teorie del complotto”.

gruppi (aspetto empirico) sia di *chi* è la colpa e su *chi* occorre dunque intervenire (aspetto morale e normativo). Le *conspiracies stories* sono quelle narrazioni in cui l'argomentazione centrale è che un determinato problema è il risultato di un'*azione umana deliberata ma celata* [ivi, p. 285]. Le storie causali, ad avviso dell'autrice, non sono giuste o sbagliate o reciprocamente escludentesi, ma *esistono* nella competizione politica e sono importanti per la *trasformazione* di una situazione sociale in *problema*¹⁹⁵, per l'impostazione dell'*agenda* politica e per la formulazione e la selezione di *risposte politiche*.

Alla categoria delle esplicazioni cospirative è possibile ascrivere le narrazioni ideologiche rigidamente deterministiche, ossia quelle in cui la competizione per il potere vede sempre la contrapposizione irriducibilmente ostile e dicotomica fra blocchi coesi di cui uno domina ed agisce *sempre e monoliticamente* in danno dell'altro (ad esempio: da una parte i capitalisti, compatti proprietari dei mezzi di produzione, e dall'altra i lavoratori, compatti proprietari della sola forza-lavoro)¹⁹⁶. Questo tipo di narrazioni induce all'*agency*, all'azione sociopolitica per il mutamento della situazione, alla pressione sui *decision maker* per l'adozione di determinate proposte politiche in luogo di altre.

Queste ultime riflessioni confermano la possibilità di approcciarsi alle teorie cospirative come ipotesi incentrate, in generale, sull'elemento causale della cospirazione e in particolare, per ciascuna teoria cospirativa, su specifiche cospirazioni e specifici cospiratori: i capitalisti *versus* i proletari, i ricchi *versus* i poveri, i fautori della medicina convenzionale *versus* i fautori delle medicine alternative, coloro che si identificano in un'etnia *versus* coloro che si identificano in un'altra etnia e così via discorrendo. Tutti questi gruppi, ciascuno in virtù della narrazione condivisa, possono rivolgere e rivolgono richieste di *policy* al decisore pubblico.

Qui si ritiene che sia possibile incrociare le segmentazioni sopra descritte dei teorici della cospirazione con le richieste di *policy* riconoscibili nelle diverse teorie cospirative (par. 4.1) e, quindi, con specifiche opzioni di *policy*. Il proposto incrocio è rappresentato sinotticamente nelle Tavole contenute nel paragrafo che segue.

¹⁹⁵ Gli psicologi sociali Leman e Cinnirella [2007], tramite un *test* sottoposto a 64 persone, hanno rilevato che i partecipanti erano più propensi ad accettare una teoria cospirativa come esplicativa degli eventi quando tali eventi erano più "importanti" (ad esempio la morte di un Presidente a seguito di un tentativo di assassinio) e meno propensi quando gli eventi erano meno importanti (la sopravvivenza di un Presidente a seguito del tentativo).

¹⁹⁶ Quando le ideologie sono così intese, la loro differenza con le ipotesi cospirative si assottiglia fino ad annullarsi e assume precipua valenza l'asserzione di Popper [1974] secondo cui sono da considerare come teorie cospirative della società tutte quelle esplicazioni che vedano in azione: «uomini o gruppi potenti – sinistri gruppi di pressione la cui perversità è responsabile di tutti i mali di cui soffriamo – come i famosi savi di Sion, o i monopolisti, o i capitalisti o gli imperialisti» [ivi, p. 126].

4.3.1 – Segmentazioni dei teorici della cospirazione e politiche

Le Tavole 4.1, 4.2 e 4.3 propongono un confronto sinottico fra i segmenti in cui è possibile suddividere i teorici della cospirazione secondo gli approcci di Kalichman, Goertzel e Harambam, tre specifiche teorizzazioni cospirative (Eurocomplotto, Piano Kalergi, Complotto sanitario) e le varie politiche di risposta¹⁹⁷.

Tramite queste Tavole si suggeriscono le aree di *policy* interessate dalle richieste dei teorici della cospirazione per le tre suddette teorie e le politiche che i *decision maker* possono decidere di adottare, secondo un approccio *problem solving* di questioni sociali che rischiano altrimenti di radicalizzarsi e di degenerare in aperto e tragico scontro sociale.

La segmentazione proposta si basa innanzitutto sulle elaborazioni teoriche e sulle ricerche empiriche consultate durante questo percorso di ricerca e, secondariamente, su informazioni acquisite tramite la partecipazione a gruppi su Facebook e colloqui *on line* e *off line* con persone aderenti a teorie cospirative.

La scelta di basarsi, per la costruzione di queste Tavole su classificazioni di origine psicosociale e sociologica [Kalichman, 2009; Goertzel, 2019; Harambam, 2020], in luogo della classificazione elaborata dai politologi Giry e Tika [2020] è dovuta al fatto che questi ultimi inseriscono nel sistema del cospirazionismo anche attori non cospirazionisti (i *debunker*). Per il resto, la segmentazione di Giry e Tika non collide con quella degli altri autori, in quanto anch'essi individuano un gruppo più circoscritto di *leader* (professionisti e imprenditori politici) e una più ampia macro-categoria ripartita in “cittadini investigatori” (secondo gruppo), *opinion dealer* (terzo gruppo), credenti e consumatori di contenuti cospirativi (quarto gruppo). Una caratteristica rilevata da Giry e Tika riguarda il sesso dei *leader* (quasi sempre maschi) e degli “investigatori” (fra cui vi sono molte donne).

Si ritiene opportuna, infine, una precisazione: negli schemi di seguito proposti mancano riferimenti ad eventuali condizioni psico-patologiche delle persone appartenenti ai vari segmenti. La questione della patologizzazione dei teorici della cospirazione è delicata e controversa. Lo stesso Hofstadter non fa riferimento all'area delle psicopatologie conclamate, ma ad una zona intermedia fra ciò che è psico-patologico in senso clinico e ciò che non lo è. Si tratta di una zona d'ombra in cui potrebbero collocarsi soggetti con disturbi di personalità latenti (dal narcisismo alla paranoia), ma le associazioni fra ideazione cospirativa e psicopatologia non sono chiare ed anzi sono controverse fra gli studiosi [Brotherton, French e Pickering, 2013; Barron *et al.*, 2014; Dagnall *et al.* 2015; Wood e Douglas, 2019]. Si tratta di un ambito di ricerca che andrebbe approfondito. Infatti, la rilevazione di correlazioni causali fra patologie

¹⁹⁷ Un ringraziamento particolare va al dottor Giuseppe Sigismondo Martorana per avermi aiutata nell'elaborazione dei contenuti delle Tavole.

psichiche e teorizzazioni cospirative potrebbe essere utile per l'elaborazione di politiche di supporto, specialmente nei casi di comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, comportamenti che peraltro possono prescindere dall'adesione a teorizzazioni cospirative.

Infine, si propone una Tavola riepilogativa (Tav. 4.4) con orientamenti generali delle politiche in base alla segmentazione dei teorici della cospirazione.

Tav. 4.1 – Segmentazione dei teorici della cospirazione e politiche: Eurocomplotto

SEGMENTI	Ideatori, ideologi, intellettuali in contrasto con l'establishment o marginali/minoritari, professionisti delle idee, professionisti politici	<p>In questo segmento si rinvengono spesso veri e propri specialisti (esperti di economia e finanza). Nell'Eurocomplotto, è evidente la centralità delle narrazioni antieuro per la più complessiva narrazione antieuropeista incarnata dai vari movimenti politici per l'uscita dall'Unione.</p> <p>Qui la componente imprenditoriale delle teorie cospirative può assumere specifiche espressioni: non soltanto libri e cicli di conferenze, ma anche offerte di prodotti e servizi finanziari connessi a "valute alternative". L'idea che la cosiddetta Eurotruffa abbia avvantaggiato alcuni e danneggiato altri (la grande impresa a danno della piccola, la Germania e la Francia in danno dell'Italia) induce anche all'utilizzo di argomentazioni finalizzate (talora in modo esplicito) al boicottaggio di produttori e prodotti. Inoltre, le narrazioni cospirative antieuro si espandono al di fuori dell'ambito delle politiche monetarie (si pensi alle narrazioni sui trattati TTIP e CETA). Durante la pandemia di Covid-19 si è passati da una fase nella quale le incertezze negli interventi dell'UE per sostenere gli Stati membri sono state interpretate come la dimostrazione dell'egoismo criminale di alcuni Stati (e dunque della veridicità dell'Eurocomplotto) ad una fase nella quale gli strumenti di <i>policy</i> per il sostegno alla crisi (MES, Recovery Fund, etc.) sono stati descritti come vere e proprie trappole.</p> <p>Le istituzioni bersaglio sono: 1) l'UE (nel suo complesso) e alcune singole istituzioni (incarnate da specifiche figure particolarmente odiate dai cospirazionisti per le loro appartenenze ad "altre" organizzazioni, quali il famigerato Bilderberg); 2) alcuni Stati membri (Germania e Francia); 3) le istituzioni pubbliche nazionali competenti in materia di economia e finanza; 4) il sistema bancario; 5) gli organismi operativi dell'imposizione fiscale e contributiva (Agenzia delle Entrate e Inps).</p>
	Persone con propensione psicologica verso l'ideazione cospirativa	<p>In questo segmento, la percezione di un "problema euro" è più generalizzata rispetto al "problema immigrazione", anche in dipendenza del fatto che le questioni economico-finanziarie hanno un impatto ampio e trasversale. Il "si stava meglio con la lira" è un tormentone diffuso che, se non fa automaticamente di chi lo utilizza un cospirazionista, può essere considerato come indicatore di un atteggiamento predisponente all'attecchimento di teorie cospirative.</p> <p>Le posizioni più integraliste sono legate alla diade "schiavitù/libertà" ossia all'idea di un "disegno" di proletarizzazione delle classi medio-borghesi ed in particolare dei lavoratori autonomi.</p> <p>In questo segmento si possono ritrovare, con funzione di "mediatori", coloro i quali sostengono che l'euro ha prodotto danni inestimabili, ma che non si può tornare indietro.</p>
	Persone che nutrono preoccupazioni e timori rispetto a questioni che riguardano le loro vite e che potenzialmente le minacciano, direttamente o indirettamente (sono determinanti le loro condizioni economiche, sociali, politiche)	<p>L'esperienza personale è il driver verso la visione generale. Si raffrontano: il proprio reddito disponibile con quello di una o più "caste"; le proprie incertezze e difficoltà con la serenità di chi "ha lo stipendio sicuro" (i pubblici dipendenti, in questa narrazione, sono un tipico bersaglio). Non mancano i raffronti talora mitizzati con i privilegi delle "caste" apicali (ad esempio le spese dei parlamentari per barbieri/parrucchieri) e con la situazione di altri Paesi europei (i cui governanti sono "complici del complotto"). Si rinvia, ad esempio, alla "condizione felice" degli operai metalmeccanici tedeschi (di cui si elencano privilegi e premi di produzione) e dei disoccupati negli altri Paesi (reddito di sostegno e sicuro ricollocamento).</p> <p>Utilizzando la sub-segmentazione di Harambam [2020], è ipotizzabile la presenza di "ritirati", difficilmente di "mediatori".</p>
<p>ORIENTAMENTI DI POLICY IN BASE ALLA SPECIFICA TEORIA COSPIRATIVA</p>		<p>L'individuazione di orientamenti di policy passa in questo caso dalla constatazione che le originarie narrazioni sull'euro (per lo più incentrate sullo strapotere di alcuni Paesi come la Germania e la Francia e sulla volontà di questi Paesi di conquistare ruoli di predominio sugli altri Paesi dell'UE) si sono evolute. Attualmente, alla dimensione dell'affarismo dei "poteri occulti" della finanza e dei Paesi forti dell'Unione si aggiunge quella del "controllo esterno" (ad esempio quello della Cina) finalizzato a "comprare l'Europa" con la complicità di gruppi di affari dei Paesi forti o comunque ad averne il controllo sotto il profilo non soltanto produttivo e delle risorse economiche, ma anche politico.</p> <p>Uno degli sviluppi più interessanti delle narrazioni che riguardano la moneta e la finanza in generale è quella della dematerializzazione della moneta. Pertanto, tutte le politiche di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio (tracciabilità dei pagamenti, limiti nel pagamento in contanti, incentivazione dei pagamenti elettronici) sono lette come espressione di una malevola volontà di controllo sull'individuo e come una compressione delle sue libertà fondamentali. Nelle narrazioni cospirative riguardanti il sistema economico-finanziario, i poteri forti (finanza, superpotenze economiche emergenti e "padroni" dei nuovi media) possono controllare l'homo economicus e, con la semplice pressione di un tasto, eliminarlo.</p> <p>Certamente allo sviluppo di tali narrazioni hanno contribuito le crisi economiche successive alla moneta unica, come anche gli scandali sull'uso dei dati degli utenti di piattaforme social e il "difetto di solidarietà" dell'UE nei confronti dei Paesi maggiormente colpiti dalla crisi (si pensi al "caso Grecia", che è spesso presente nelle narrazioni cospirative).</p> <p>Il rigore imposto dalle norme di austerità (limiti al debito pubblico e altri parametri vincolanti) e le nuove norme bancarie (regole di Basilea sul rischio del credito bancario e varie normative salvabanche che hanno attenuato le tutele sui risparmiatori e accentuato la percezione dello strapotere occulto della finanza "maligna ed impunita") hanno alimentato le narrazioni e favorito una sorta di unificazione di campo con le teorie che si sviluppano intorno alla globalizzazione (teorie sul pericolo cinese), al liberismo sfrenato (il "turbocapitalismo"), al transumanesimo (controllo psico-poliziesco dell'individuo considerato una mera macchina da produzione e un mero consumatore).</p> <p>Gli orientamenti di policy per fronteggiare questo tipo di narrazioni cospirative dovrebbero tener conto di alcune particolarità che emergono oggi dalla crisi pandemica.</p> <p>In particolare: 1) i meccanismi di solidarietà messi in atto dall'UE non hanno dissipato del tutto l'avversione verso l'istituzione, al punto che sembra applicabile alle politiche di aiuto predisposte il ben noto "Timeo Danaos et dona ferentes" ("Guai ad accettare aiuti che servono a renderci servi!"); 2) i maggiori segnali di rivolta non provengono solamente dalle fasce più svantaggiate della popolazione (disoccupati, precari, etc.), ma da categorie che sono state ampiamente beneficiate da imponenti liberalizzazioni e che meno di altre hanno subito gli effetti delle crisi post-euro (come ristoratori ed altri pubblici esercenti, simbolo, durante la pandemia, della rivoluzione di negazionisti e no-vax).</p> <p>Una considerazione generale che va compiuta è che la deregulation non ha prodotto una stabile e duratura massima felicità benthamiana ed anzi essa, alla prova dell'emergenza, ha manifestato le sue potenzialità di generatrice di conflitti e di iniquità (la deregulation può avvantaggiare i soggetti più spregiudicati; le recenti vicende sulla mancanza di manodopera per la riapertura di lidi, discoteche, alberghi e ristoranti hanno fatto emergere l'esistenza di un sistematico e non sempre sommerso sfruttamento, tollerato in virtù di una percezione della giustizia sociale che è stata modificata dalla cultura della deregulation).</p> <p>Gli orientamenti di policy dovrebbero tener conto della crisi conclamata del paradigma dell'integrazione/coesione europea. Necessita una riflessione su nuove prospettive. Inoltre, le più volte preannunciate e mai attuate riforme che dovrebbero rendere equi e trasparenti (o quanto meno comprensibili) i sistemi impositivi e previdenziali, insieme con l'attenuazione dei divari territoriali (ci si riferisce ad esempio ai livelli minimi dei servizi essenziali) costituiscono un necessario presupposto per la riduzione dei livelli percepiti di ingiustizia, iniquità, divario sociale e territoriale.</p> <p>Occorrerebbe anche un'attenta riflessione (anche per sinergizzare le politiche) sul rapporto fra euroscetticismo (da tenere distinto dall'eurocritica) e teorie cospirative sul progetto europeo (in tal senso potrebbero essere utili indagini mirate sulle correlazioni fra i due fenomeni).</p>

Tav. 4.2 – Segmentazione dei teorici della cospirazione e politiche: Piano Kalergi

SEGMENTI	Ideatori, ideologi, intellettuali in contrasto con l'establishment o marginali/minoritari, professionisti delle idee, professionisti politici	<p>Ideologi e professionisti politici di questo segmento appartengono ad aree ideologiche che tradizionalmente si ritengono contrapposte, ma trovano punti di contatto in questa teorizzazione. Qui si rinvengono, infatti, sia i fautori della protezione etnico-culturale sia coloro che individuano il nemico nel "capitalismo globalista".</p> <p>Le istituzioni bersaglio sono: 1) l'Unione Europea (intesa talora come un tutt'uno indistinto e talora incarnata da una o più specifiche persone); 2) i ministeri competenti degli Stati membri ("servi dell'UE"); 3) alcuni partiti (in particolare i partiti progressisti moderati); 4) il sistema del terzo settore e della cooperazione sociale ("dominato" da cooperative rosse, chiesa cattolica, criminalità organizzata); 4) le ONG (guidate occultamente da potenti finanziari e da "torbidi affaristi", spesso personalizzati in Soros).</p>
	Persone con propensione psicologica verso l'ideazione cospirativa	<p>In questo segmento è possibile trovare integralisti (gli slogan riguardano religione, patria, famiglia, compagni, camerati, etc.), ma anche persone con la percezione che ciò che viene dato ad alcuni viene in qualche modo sottratto ad altri. La questione dell'equità e della giustizia sociale costituisce un elemento diffuso.</p> <p>Alcune argomentazioni utilizzate (es. "danno trentacinque euro al giorno ai clandestini mentre i pensionati italiani frugano nei cassonetti") possono essere utili a comprendere quanto sia importante, in questo segmento, la questione della "giustizia sociale". Tale orientamento ideale può favorire l'adesione alla teoria cospirativa anche di chi non è in una specifica situazione di disagio socioeconomico.</p> <p>Fra i "mediatori" [Harambam, 2020] possiamo trovare chi sostiene di non aver nulla contro gli immigrati, ma di non tollerare la speculazione che ruota intorno all'accoglienza, mediando così le posizioni "razziste" con quelle "buoniste".</p>
	Persone che nutrono preoccupazioni e timori rispetto a questioni che riguardano le loro vite e che potenzialmente le minacciano, direttamente o indirettamente (sono determinanti le loro condizioni economiche, sociali, politiche)	<p>In questo segmento, l'adesione alla teoria cospirativa è indotta da meccanismi, dinamiche e causalità ascrivibili in generale alla "deprivazione".</p> <p>Il tema dell'iniquità non passa attraverso la categoria generale del bene comune (come nel segmento precedente), ma attraverso il proprio vissuto personale, la propria esperienza specifica (in questi casi, ad esempio, la fake news sui migranti che rifiutano "abbondante e succulento cibo gratuito e protestano per ottenere una ristorazione stellata con i loro piatti nazionali" viene elaborata sulla base della propria difficoltà a sfamare sé stessi e la propria famiglia).</p> <p>A questo segmento appartengono anche persone che temono danni economici e/o patrimoniali derivanti dalla presenza di immigrati nel proprio territorio (riduzione del valore degli immobili, ad esempio, oppure riduzione dei salari per la maggiore competitività dei nuovi entranti). Sempre a questo segmento appartengono persone che si sentono minacciate sotto il profilo della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico.</p> <p>Difficile immaginare la presenza di "mediatori", ma comportamenti di mediazione/mitigazione possono essere indotti da esperienze anche contingenti (ad esempio la convivenza nel proprio quartiere con immigrati o la conoscenza di immigrati in ambito lavorativo o, ancora, la percezione di una possibilità di futuro derivante da specifiche politiche come quelle sugli ammortizzatori sociali).</p>
<p>ORIENTAMENTI DI POLICY IN BASE ALLA SPECIFICA TEORIA COSPIRATIVA</p>		<p>I temi di policy qui rilevanti sono quelli attinenti alla cultura dell'integrazione.</p> <p>Le politiche di rafforzamento dell'ordine pubblico e della rigenerazione urbana sono possibili facilitatori dell'integrazione e per la maturazione di una cultura della convivenza pacifica. Tutto ciò in stretta connessione con una politica chiara sull'immigrazione e sulla gestione equa del carico migratorio in ambito europeo.</p> <p>Il contrasto ai fenomeni criminali emergenti, in particolare in zone degradate e in settori economici in cui vi è un intenso sfruttamento di lavoratori stranieri, rientra nel quadro di costruzione/ricostruzione del rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni.</p> <p>Le politiche di cooperazione allo sviluppo possono costituire una risposta al tormentone "aiutiamoli a casa loro" e possono diventare strumento di condivisione culturale, se sono in grado di coinvolgere soggetti solitamente esclusi da tali processi (un'ipotesi è quella del potenziamento della cooperazione decentrata, la quale coinvolge livelli locali talora al di sotto delle istituzioni territoriali minime).</p> <p>È necessaria la trasparenza di regole e processi della filiera pubblico-privata interessata alla gestione degli immigrati (comprese le ONG, le quali non possono essere intese come soggetti al di sopra della legge in virtù della loro azione filantropico/umanitaria; questo atteggiamento è tipico di una visione manichea in cui sono buoni, santi e assolti a prescindere tutti coloro che salvano vite e sono invece malvagi e demoniaci coloro che vorrebbero contrastare l'immigrazione).</p> <p>Strumenti come il sostegno all'accoglienza diffusa (per contrastare l'obiezione mossa dai cospirazionisti "antibuonisti": "Se sei così sensibile ai problemi dei clandestini perché non li ospiti a casa tua?") possono costituire un'arma a doppio taglio, poiché potrebbero espandere l'area delle persone che si sentono minacciate dall'arrivo degli "stranieri" nel proprio quartiere o palazzo e che non condividono l'idea di sostenere alcuni soggetti piuttosto che altri.</p> <p>A livello europeo, quello dell'immigrazione è un problema riconducibile alla societal challenge del cambiamento demografico. Politiche integrate (relative sia all'invecchiamento della popolazione europea sia all'immigrazione) devono essere spiegate chiaramente ai cittadini e tradotte in strumenti specifici dai legislatori nazionali.</p> <p>Talune narrazioni, volte a contrastare quelle di cospirazionisti, di razzisti e di persone contrarie all'immigrazione incontrollata, si prestano invece proprio a supportare la teoria della sostituzione etnica. Si pensi all'argomento per cui "gli immigrati pagano le nostre pensioni e ripopolano un'Europa ormai sterile".</p> <p>Una riflessione sarebbe opportuna sul se e quanto posizioni integrazioniste intransigenti fino al fanatismo abbiano contribuito ad alimentare il cospirazionismo in materia di immigrazione, a prescindere dalle fake news sull'immigrazione e dalla misperception sui numeri dell'immigrazione.</p>

Tav. 4.3 – Segmentazione dei teorici della cospirazione e politiche: Complotto sanitario

SEGMENTI	Ideatori, ideologi, intellettuali in contrasto con l'establishment o marginali/minoritari, professionisti delle idee, professionisti politici	<p>Qui il cast dei teorici/ideatori/intellettuali è particolarmente ampio e diversificato. Emergono in modo chiaro le “stimme” dell'esclusione dall'establishment e di conseguenza la triste categoria del “sedicente”: sedicenti scienziati anche candidati al premio Nobel; sedicenti giuristi/costituzionalisti; sedicenti intellettuali/artisti di grande valore, ma incompresi ed avversati o sul viale del tramonto. Non mancano i medici (non sedicenti, ma veri) che alimentano narrazioni cospirazioniste.</p> <p>Fra i professionisti della politica, alcune specifiche figure sono quelle già conosciute per le posizioni no-vax (ad esempio la Cunial). Altri attori politici hanno atteggiamenti di più o meno esplicito endorsement a narrazioni riconducibili al Complotto sanitario.</p> <p>I profili di imprenditorialità connessi alle teorie cospirative in materia sanitaria sono diversificati. Oltre alle attività sul mercato delle idee (libri, conferenze e seminari ai quali si sono aggiunti, nel periodo della pandemia, blog/siti a pagamento e donazioni ad iniziative di leader cospirazionisti/ribelli), non mancano le attività sul mercato dei prodotti di medicina alternativa. Anche alcuni avvocati idealizzano la loro offerta di servizi professionali per i ricorsi contro le sanzioni per violazione delle misure per il contenimento della pandemia e in difesa di renitenti al vaccino.</p> <p>L'emergenza pandemica ha facilitato il sincretismo fra teorie diverse: il negazionista della Covid-19 si affianca al sostenitore delle teorie sul 5G e sulle scie chimiche (convinto anche dalla “inconfutabile prova scientifica del magnetismo dei vaccinati”).</p> <p>Tale sincretismo è divenuto un'opportunità per la creazione di nuove e più ampie sacche di consenso, per nuove e più fertili comunità di polity. Per attingere a tali sacche, ai professionisti della politica è sufficiente strizzare l'occhio, anche senza dichiarare una espresa adesione alle teorie cospirative (si utilizza cioè il meccanismo del costly signal [DeWitt, Atkinson e Wegner, 2019]).</p> <p>I bersagli delle narrazioni attinenti al Complotto sanitario sono: 1) l'industria farmaceutica (Big Pharma); 2) l'OMS; 3) i Governi nazionali e i loro organismi competenti in materia sanitaria compresi i bersagliatissimi gruppi di esperti e consulenti (con una forte tendenza a personalizzazione e criminalizzazione di singole figure); 4) l'UE (in quanto contraente nell'acquisto di vaccini); 5) le più tradizionali figure appartenenti ai “poteri forti”, i cui nomi vengono sempre più dichiarati senza alcun timore di incorrere nella diffamazione (da Bill Gates all'immane Soros, dai quadri come Fauci fino ai presunti gregari, come i capi di governo e i ministri competenti, medici e accademici, definiti come prezzolati). Fatto nuovo ed interessante è l'attacco alle persone neutrali, ai non dissenzienti (chiunque mette la mascherina è esso stesso un nemico e non semplicemente uno che non è stato fulminato sulla via di Damasco e che va “illuminato”). Anche sull'altro fronte del conflitto è presente l'attacco denigratorio a chiunque metta anche solo in dubbio l'opportunità di talune decisioni delle autorità sanitarie o governative.</p>
	Persone con propensione psicologica verso l'ideazione cospirativa	<p>Questo segmento sembra aver adottato un modello interpretativo generale che è quello di una cospirazione finalizzata ad un terrificante transumanesimo, ad un'ibridazione fra uomo e mezzo di produzione che non è intesa soltanto come culturale ma concreta (nanotecnologie installate nel corpo umano). Questa spaventata teorizzazione intercetta le “grandi elaborazioni teoriche” sul capitalismo mondialista da un lato e, dall'altro, la demonologia dei Qanons (pedosatanismo, estrazione di adrenocromo dalle vittime, instaurazione del regno di Satana e dei suoi adepti e, ovviamente, proposta di politici-salvatori santificati). Ampio è lo spazio per la piena gratificazione delle più morbose e fanatiche elucubrazioni, anche di tipo mistico-religioso. Alle teorizzazioni di base si aggiungono sub-narrazioni dipendenti dalle visioni personali (religiose, razziali, politiche). Non è possibile la riconduzione ad un modello culturale comune o ad un'unica ideologia.</p> <p>La pandemia ha fatto emergere all'interno di questo segmento fenomeni di attivismo che vanno ben oltre “il commento sul social”: manifestazioni in molte piazze (che non vanno sottovalutate) e proliferazione di persone che gestiscono gruppi (più o meno ampi) al pari di guide spirituali. Sono emersi nuovi eroi (lo Sciamano negli Usa, la ristoratrice di Chiasso, coloro che registrano e pubblicano on line i propri gesti di resistenza contro le misure per il contenimento della pandemia), i quali sono diventati simboli di una rivoluzione che non appare sempre pacifica e che, invece, ha già sollevato problemi di ordine pubblico (dagli assembramenti senza mascherina ai fenomeni di resistenza alle forze dell'ordine, al compimento di atti violenti come l'attentato all'hub vaccinale di Brescia o l'assalto alla sede della Cisl a Roma, per parlare di casi italiani).</p> <p>La particolarità emergenziale della pandemia incide sia sull'uscita allo scoperto dei “ritirati” (anche i più prudenti vengono allo scoperto e tendono ad adottare pratiche sanitarie alternative) e sulla riduzione dei “mediatori” (la paura radicalizza e la forza del gruppo induce a prendere posizioni nette).</p>
	Persone che nutrono preoccupazioni e timori rispetto a questioni che riguardano le loro vite e che potenzialmente le minacciano, direttamente o indirettamente (sono determinanti le loro condizioni economiche, sociali, politiche)	<p>Questo segmento necessita di figure carismatiche rassicuranti e che vestano l'habitus formale dello scienziato o dell'esperto o dell'accademico “incorrotto”, “non colluso con il sistema”. Inoltre, questo segmento ha bisogno di simboli non soltanto politici (verso i politici si nutre un ambiguo sentimento di fede/diffidenza), ma anche di altro genere (azioni eclatanti di protesta).</p> <p>Qui è possibile collocare persone molto spaventate dalle malattie e che gestiscono la paura con il rifiuto (“È troppo orribile quindi non può essere vero”).</p> <p>Si può palesare una mobilità nella sub-segmentazione dei cospirazionisti [Harambam, 2020] con una contrazione di “ritirati” e “mediatori” e l'espansione degli “attivisti”.</p>
	ORIENTAMENTI DI POLICY IN BASE ALLA SPECIFICA TEORIA COSPIRATIVA	<p>Il clima in cui matura la teoria del Complotto sanitario è quello della diffidenza verso la comunità scientifica, che è il filo conduttore anche con altre teorie cospirative (es. negazionismo del cambiamento climatico, 5G, neuroscienze per il controllo degli individui, genetica finalizzata al transumanesimo ed all'indebolimento delle etnie occidentali). Le narrazioni cospirative in campo sanitario sostengono l'esistenza di una “scienza altra” (quella proposta dagli scienziati bistrattati/boicottati dall'establishment).</p> <p>Le politiche per contrastare i possibili effetti negativi di queste teorie cospirative sulla salute pubblica e individuale (si pensi al rifiuto dei contraccettivi, utili a ridurre il rischio di contrarre l'AIDS, motivato dal convincimento dell'esistenza di una cospirazione per eliminare la popolazione nera) passano attraverso varie regolazioni e buone prassi. Le politiche educative e dell'istruzione in genere, per quanto i loro effetti siano percepibili nel lungo termine, dovrebbero sempre essere sostenute. Tuttavia, le comunità scientifiche (medici, avvocati, accademici, etc.) dovrebbero essere le prime a “gestire” sé stesse. Esistono, attualmente, due modalità di tenuta dei rapporti in seno a queste comunità, entrambi radicalizzanti: l'indifferenza sdegnosa e/o il conflitto aperto. Questo è un problema interno agli ambienti scientifici e tali ambienti sono il luogo primario in cui le differenze di opinione o le diatribe vanno affrontate, poiché i cittadini assistono spesso sgomenti a dibattiti di cui capiscono poco o nulla e finiscono, inevitabilmente per dividersi in fazioni. Occorrerebbe, ad esempio, che la stessa comunità medica risolvesse il contrasto fra le medicine e pratiche convenzionali e le medicine e pratiche complementari/integrate. In Italia, l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina ayurvedica, la medicina antroposofica, la medicina omeopatica, la medicina tradizionale cinese, l'omotossicologia sono riservate ai medici iscritti ad appositi albi, ma on line si assiste frequentemente a diatribe sulla reale efficacia di tali pratiche e, conseguentemente, di preparati omeopatici e fitoterapici e di integratori vari.</p> <p>Altri importanti aspetti riguardano l'aumento della trasparenza del sistema della salute pubblica nel suo complesso (si pensi al fatto che i contratti con le case farmaceutiche fornitrici di vaccini anti-Covid-19 non sono noti o lo sono solo parzialmente o, ancora, al fatto che esistono incertezze sui sistemi pubblici di risarcimento in caso di danno da vaccino raccomandato) e la professionalizzazione della comunicazione su temi scientifici e sanitari.</p> <p>Quest'ultimo aspetto riguarda da vicino i professionisti dell'informazione (ufficiale e “alternativa”) e la comunicazione istituzionale. Occorrerebbe poi agire in maniera più decisa per contrastare i reati connessi a pratiche “sanitarie” ingannevoli (come l'abuso della credulità popolare e la truffa, anche in concorso). I dibattiti temi dell'analfabetismo funzionale e della misperception rischiano di trasformarsi in una giustificazione per la scarsa efficacia delle politiche della scienza (talora elitarie ed autoreferenziali) messe in atto negli ultimi anni (si pensi alla declinazione prettamente tecnologica del programma Horizon 2020). Occorre raggiungere, tramite l'istruzione e la divulgazione, quei cittadini che, per le loro condizioni, sono esclusi dalla cultura e dai processi di innovazione. In mancanza di tali prassi e politiche, è sempre più concreto il pericolo della già evidente espansione dell'economia della pseudoscienza (dai talismani alle cure alternative spacciate per risolutive). Si è in presenza anche di una minaccia ai mercati (si consideri la distorsione concorrenziale fra chi deve fare costosa ricerca scientifica anche di base e chi deve inventarsi una narrazione sul rafforzamento del sistema immunitario per vendere prodotti ad alto valore aggiunto), oltre che di una minaccia alla salute dei cittadini più deboli e spaventati (si pensi a chi interrompe i protocolli di cura sperimentati per adottare cure alternative oppure a chi teme di vaccinarsi per paura degli effetti collaterali del vaccino e accede a terapie alternative a quelle ufficiali).</p>

Tav. 4.4 – Orientamenti generali delle politiche in base alla segmentazione dei teorici della cospirazione

<p>SEGMENTI</p>	<p>Ideatori, ideologi, intellettuali in contrasto con l'establishment o marginali/minoritari, professionisti delle idee, professionisti politici</p>	<p>In questo segmento vanno inclusi tanto i teorici/ideologi/professionisti di singole teorie quanto i teorici/ideologi/professionisti che non si richiamano direttamente a specifiche narrazioni, ma le supportano implicitamente/indirettamente. Spesso le elaborazioni cospirative degli ideologi/intellettuali/professionisti intersecano più narrazioni poiché questo consente loro sia di ampliare il pubblico dei seguaci, dei votanti e degli acquirenti di prodotti e servizi (libri, audiovisivi, prodotti alimentari, cosmetici, medicinali, vacanze; conferenze, seminari, tavole rotonde; servizi professionali finanziari, legali, medici) sia di attrarre finanziatori/investitori. La commistione fra ruoli politici (professionisti della politica) e ideologi è frequente.</p> <p>Sarebbe quanto meno ingenuo pensare ad orientamenti risolutivi di policy su questo segmento. Meccanismi di moral suasion, politiche sulla trasparenza, sull'informazione e la comunicazione puntuale e completa (da parte dei decisori politici o di debunker) non sono idonee ad affrontare il fenomeno della produzione teorica da parte degli ideologi e dei professionisti del cospirazionismo. L'ideologo/professionista cospirazionista è fuori dal sistema e tale estraniamento è più una scelta di vita che un evento contingente.</p> <p>Ammettendo poi anche la possibilità di posizioni opportunistiche (es. fini politici o commerciali di ideatori/ideologi/ intellettuali), le politiche devono guardare alla categoria generale del danno concreto o temuto (purché possibile), anche individuando nuove fattispecie criminose e nuovi criteri di qualificazione e quantificazione del danno, in considerazione dell'uso di media sempre più potenti per la diffusione di contenuti cospirativi (o del tutto falsi).</p> <p>Occorre anche un più ampio ragionamento su molteplici fattispecie astratte: eversione, sovversione, vilipendio alle istituzioni, interruzione di pubblico servizio, istigazione a commettere reati, turbativa dei mercati e della concorrenza, responsabilità dell'editore e delle piattaforme, diffamazione, calunnia, procurato allarme, etc.</p> <p>Le politiche per questo segmento non possono che passare per la delicatissima mediazione fra valori primari (libertà di espressione) ed esigenze di salvaguardia delle strutture fondamentali della convivenza democratica (istituzioni pubbliche e loro apparati, salute e sicurezza pubblica, stabilità e affidabilità dei sistemi economico-finanziari e produttivi etc.) e della reputazione delle persone accusate di cospirare.</p> <p>Solo in questo quadro più generale e solo in subordine ad esso si possono configurare politiche concertate miranti all'auto/coregolamentazione ed alle sub-regolamentazioni settoriali anche di natura deontologica (codici professionali).</p> <p>D'altra parte, il contesto generale in cui queste politiche possono inserirsi presenta due principali profili di problematicità: 1) misure anche tenuemente coercitive messe in atto o soltanto preannunciate dai decisori politici implicano il rischio di un effetto backfire (possono rafforzare le ipotesi cospirative); 2) le ideologie che spingono verso sempre più incisive riforme liberiste accentuano i timori di cospirazioni.</p>
	<p>Persone con propensione psicologica verso l'ideazione cospirativa</p>	<p>In questo segmento vanno inclusi coloro i quali, apparentemente liberi dai bisogni primari di tipo fisiologico e di sicurezza (secondo la piramide di Maslow), aderiscono a teorie cospirative per ragioni diverse e riconducibili a loro specifici profili sociopsicologici e di personalità.</p> <p>Per quanto riguarda questo segmento, l'orientamento delle politiche verso le prospettive dell'equità, della giustizia procedurale, della lotta alla corruzione, della trasparenza e dell'accesso appaiono determinanti, insieme con politiche che superino l'ormai noto problema della disintermediazione nella rappresentanza politica.</p> <p>Il tema della partecipazione attiva ai processi politici e sociali è determinante per questo segmento, nonostante esso apparentemente non dovrebbe essere penalizzato da specifiche barriere all'accesso alla partecipazione. Invece, esso ha visto gradualmente sparire le strutture intermedie della partecipazione politica e sociale anche in ambito locale.</p> <p>La partecipazione ai processi sociali (es. attivismo nel terzo settore) non surroga il difetto di partecipazione politica finché persiste la percezione di un ruolo subalterno del terzo settore nei processi decisionali.</p>
	<p>Persone che nutrono preoccupazioni e timori rispetto a questioni che riguardano le loro vite e che potenzialmente le minacciano, direttamente o indirettamente (sono determinanti le loro condizioni economiche, sociali, politiche)</p>	<p>In questo segmento vanno inclusi coloro i quali vivono oggettive condizioni di disagio socioeconomico.</p> <p>Per questo segmento, le politiche di inclusione sono fondamentali (sostegno al reddito, ammortizzatori sociali, politiche attive del lavoro, politiche sociosanitarie ed assistenziali) insieme alle politiche di alfabetizzazione, istruzione, partecipazione e integrazione.</p> <p>Da non trascurare sono le dicotomie: centro/periferia, città/area interna, nord/sud. Infatti, la distanza delle persone dai centri di offerta dei servizi e delle funzioni superiori (cultura, ricerca, innovazione, giustizia, etc.) può produrre differenze considerevoli nella stratificazione qui proposta (tipologie di cospirazionisti) e rendere semplicistica la riconduzione di questo e degli altri segmenti ai parametri quantitativi di misurazione del disagio sociale (il riferimento, ad esempio, alle soglie di povertà potrebbe non essere significativo, poiché la povertà in un grande centro urbano non è necessariamente identica alla povertà in un piccolo centro e poiché le delusioni rispetto ad aspirazioni professionali o lavorative o pensionistiche possono riguardare persone appartenenti a tutti i segmenti qui considerati).</p>

Le classificazioni contenute nelle Tavole 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 forniscono suggerimenti teorico-analitici, di analisi di *policy* ed empirici.

Dal punto di vista teorico-analitico, il dibattito sulle teorie cospirative si è spesso mosso su di un piano generalizzante, ossia senza tenere sempre conto del fatto che non tutte le teorie cospirative sono uguali¹⁹⁸ e che non sono tali nemmeno tutti i teorici della cospirazione: la segmentazione proposta da Kalichman [2009] e poi ripresa da Goertzel [2019] forniva già un orientamento in questo senso, che è rafforzato dai contributi di Giry [2018], Giry e Tika [2020] e Harambam [2020]. Ciò fornisce lo spunto per incrociare le due prospettive (particolarismo nell'approccio alle teorie cospirative e segmentazione dei teorici/credenti), come qui si sta proponendo. Se è vero che le teorie cospirative hanno tratti in comune (ad esempio la rappresentazione di gruppi dicotomici, i “buoni” contro i “cattivi”, entrambi visti come categorie unitarie), i teorici della cospirazione possono differire notevolmente fra loro poiché, come le Tavole evidenziano, si va dagli ideologi a persone con spiccata curiosità e tensione morale/ideale a persone che vivono o percepiscono situazioni di disagio socioeconomico o di emarginazione socioculturale. La classificazione qui proposta si basa sull'assunto che le condizioni e motivazioni dei credenti dipendano anche da condizioni di contesto che sono specifiche e (dunque diverse) per ciascuna area tematica cui una teoria cospirativa attiene, ma, all'interno di ciascuna area tematica, accomunanti per i teorici/credenti.

Le Tavole consentono di evidenziare che il contesto rileva sotto alcuni principali aspetti.

Innanzitutto, le aree tematiche in cui maturano le teorie cospirative esaminate (immigrazione, economia-finanza, salute-scienza) sono anche aree di *policy* che presentano proprie *criticità* effettive, riscontrabili *a prescindere* da ideazioni di tipo cospirativo. In tutte le aree tematiche esistono *competizioni* fra gruppi e, inoltre, l'informazione è *opaca*.

Circa l'area di *policy* “immigrazione”, vi sono effettivamente condizioni di accoglienza e di distribuzione degli immigrati gestite in maniera non esattamente ottimale e non sempre trasparente. Inoltre, la competizione degli immigrati nel mercato del lavoro è un mero dato di fatto¹⁹⁹. La stessa narrazione per cui gli immigrati sono “utili” a colmare il *gap* demografico europeo finisce per supportare la credenza nella teoria della sostituzione etnica. Se si riconducono i rilievi critici e le preoccupazioni delle persone al mero razzismo, ed al cospirazionismo razzista, si rischia di ridurre l'attenzione (anche dei *policy maker*) sulle modalità di gestione del “problema immigrazione”, le quali non possono essere considerate di

¹⁹⁸ L'approccio generalista, come si ricorderà, è stato criticato in particolare, in seno alla filosofia analitica statunitense.

¹⁹⁹ Non è questa la sede per approfondire in quali segmenti del mercato del lavoro la competizione è più intensa, ma un'interessante prospettiva di analisi potrebbe essere quella di incrociare credenze in teorie cospirative e aree di competizione.

per sé esenti da qualsivoglia rilievo critico²⁰⁰ o accettabili aprioristicamente. Un secondo e non meno rilevante rischio è quello di abbandonare le persone preoccupate dal “problema immigrazione” alla cattura da parte di *leader* che riformulano tale problema acuendo le paure. Sul tema/problema immigrazione influiscono inoltre condizioni di opacità informativa, poiché i dati sui flussi in entrata, sulla distribuzione territoriale e sull’occupazione degli immigrati irregolari dipendono, per ovvie ragioni, da stime.

Nemmeno l’area di *policy* “economia-finanza” può essere considerata priva di problematicità, ed anzi si tratta di un’area che ha animato un intenso dibattito sia per gli effetti socioeconomici delle misure di *austerity* sia per il verticismo e l’opacità dei relativi processi decisionali (v. par. 6.5.3 e par. 6.4.1). Anche in questo caso, quindi, le condizioni di contesto (disagio e competizione economica e, inevitabilmente, sociopolitica) e la scarsa trasparenza dei processi e del sistema dell’informazione sono certamente rilevanti.

Infine, l’area “sanità/scienza”, che recentemente ha acquisito attenzione prioritaria, è da diversi anni caratterizzata da criticità che sono interne al sistema e che si riverberano sul rapporto fra scienza e cittadini. Sono già state osservate correlazioni fra cospirazionismo sanitario e ricorso a comportamenti sanitari e di acquisto “alternativi” [Oliver e Wood, 2014b], così come è stato sollevato il problema del rapporto, da tempo non del tutto trasparente e non facilmente comprensibile ai più, fra ricerca scientifica e finanziamenti privati [Huneman e Vorms, 2018; Zagà *et al.*, 2018]. Qui l’incidenza degli aspetti legati a riservatezza, competizione, interessi e valori emergono in maniera evidente. Il che consente di riconnettersi in maniera immediata alla concettualizzazione proposta nel paragrafo 1.3, cui si rinvia, e di slegare, almeno in una certa misura, il cospirazionismo dalla tradizionale contrapposizione ideologica destra/sinistra. Infatti, come è stato evidenziato, le teorie cospirative esistono in entrambi gli schieramenti ideologici (differenziandosi talora per l’area tematica cui ciascuna teoria cospirativa afferisce [Cairns, 2014; Tingley e Wagner, 2017; Enders e Smallpage, 2019; Filer, 2019; Avramov, Gatov e Yablokov, 2020]). Teorie cospirative sono presenti fra i *loser* politici di qualsiasi schieramento [Uscinski, Parent e Torres, 2011; Uscinski e Parent, 2014; Atkinson e DeWitt, 2019; Enders e Smallpage, 2019; Gray, 2019] e sono state rilevate in entrambi gli estremi dei tradizionali orientamenti ideologici [Renard, 2015; Imhoff *et al.*, 2022].

La classificazione proposta nelle Tavole, infine, suggerisce indirizzi per eventuali analisi empiriche atte a quantificare gli appartenenti ai diversi segmenti ed a rilevare l’incidenza di specifici contesti sociali, economici e politici sulle specifiche credenze cospirative. Essa, inoltre, suggerisce orientamenti per l’adozione (e per la valutazione) di politiche di contrasto. Le

²⁰⁰ Si vedano, ad esempio, i rilievi della Corte dei conti europea [2019b] sulle procedure di asilo e rimpatrio in Italia e in Grecia.

politiche di alfabetizzazione, ad esempio, le quali agiscono sull'area di *policy* dell'istruzione e della cultura, difficilmente potranno modificare l'orientamento degli ideologi, che sono persone con livelli di istruzione già alti. D'altra parte, il permanere di assetti economici e sociopolitici altamente competitivi e scarsamente trasparenti continuerà ad alimentare le credenze cospirative. Ciò suggerisce che qualsiasi politica generica di contrasto alla disinformazione in generale, in assenza di modifiche incidenti sulle specifiche aree di *policy* a cui le teorie cospirative si riferiscono, potrebbe non produrre gli effetti desiderati.

4.4 – Conclusioni sulle teorie cospirative come richieste di politiche e istanze delegittimanti

Qualunque approccio (patologicizzante, culturalista o altro) si voglia adottare nell'intendere le funzioni di una teoria cospirativa, si dovrebbe sempre tener presente che grande attenzione va data al contesto in cui essa matura e si diffonde ed ai soggetti che la elaborano e distribuiscono.

Va poi tenuto presente che non necessariamente i vari approcci si escludono a vicenda. Una persona, infatti, può trovarsi momentaneamente in una situazione di difficoltà socioeconomica, sviluppare un malessere psicologico e lasciarsi attrarre da esplicazioni cospirative; ma, in un momento diverso della propria esistenza, senza disagi socioeconomici e senza sofferenza psicologica, quella stessa persona potrebbe trovare meno attraente se non del tutto inutile un'esplicazione cospirativa.

Se, soprattutto, si può osservare una segmentazione fra teorici della cospirazione (v. par. 4.3) allora per ciascun segmento (o persino sub-segmento) possono esistere cause, motivazioni e funzioni differenti delle teorie cospirative condivise all'interno di ciascun segmento e possono dunque essere adottati approcci che spiegano in maniera differente per ciascun segmento l'adesione a teorie cospirative. La possibilità di una segmentazione suggerisce cioè di non affrontare il cospirazionismo tramite politiche *passe-partout*.

I casi di intellettuali, politici, ideologi che condividono teorie cospirative induce ad interpretare in modo diverso da un lato gli atteggiamenti e le credenze del cosiddetto uomo della strada (talora ritenuto ignorante, disinformato o “bevitore di rosso” [Eco, 2015²⁰¹] e

²⁰¹ Il 10 giugno del 2015, Umberto Eco ricevette la laurea *honoris causa* in “Comunicazione e Culture dei Media” dall'Università di Torino. In quell'occasione, Eco affermò che Twitter «permette a certa gente in fondo di essere in contatto con gli altri, benché abbia una natura leggermente onanistica ed escluda la gente da tanti contatti faccia a faccia, crea però da un lato un fenomeno anche positivo. Pensiamo a cose che succedono in Cina o Erdogan in Turchia, è stato anche un movimento di opinioni. Qualcuno ha detto ‘se ci fosse stato Internet ai tempi di Hitler, i campi di sterminio non sarebbero stati possibili perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente’. Ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, i quali prima parlavano solo al bar dopo due o tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Certe volte basta vedere quando passano in basso la, la, i pezzi di cose, di twitter di vari de de si vedono oltre che in contraddizione reciproca, sono della gente che di solito veniva messa a tacere dai compagni, da task institute, ecco e che adesso invece ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel e, ecco il filtraggio, uno non sa se sta parlando con un premio Nobel o. Quanto alla, all'invasione degli imbecilli, io

contrapposto all'uomo colto e informato²⁰² o ai vincitori di premi Nobel [*ibidem*]) e, dall'altro, gli atteggiamenti e le credenze di persone che, invece, appaiono dotate di mezzi cognitivi e culturali superiori a quelli dell'uomo della strada.

Infatti, quanto alla teoria del Complotto sanitario oppure a credenze che contrastano con la scienza ufficiale e che costituiscono un substrato fertile per le prime, s'è visto che queste sono presenti anche presso *élite* colte (v. par. 4.1.3). S'è anche visto che la medicina ufficiale ha legittimato pratiche e terapie non convenzionali, le quali a loro volta sono correlate con il cospirazionismo sanitario [Oliver e Wood, 2014b]. S'è pure visto che al primo livello della piramide cospirativa [Goertzel, 2019] si trovano anche scienziati e intellettuali in contrasto con la propria comunità di appartenenza e dai quali promano teorie cospirative.

Lo stesso fenomeno si rileva con riferimento all'Eurocomplotto ed al Piano Kalergi, che vedono attivi, come *supporter* di teorizzazioni cospirative, intellettuali e uomini politici di vari orientamenti (v. par. 4.1.1 e par. 4.1.2).

D'altronde, come s'è qui più volte ribadito, le teorie cospirative non sono sempre e necessariamente miti fantasiosi e privi di qualsivoglia rapporto con il reale o del tutto disancorati da effettive situazioni di disagio individuale e/o collettivo. Se, invece, esse sono sintomatiche di condizioni di disagio o derivano da appartenenze politiche, trattare i vari teorici/credenti come soggetti le cui convinzioni vanno corrette e riportate alla "verità" significa non solamente correre il rischio del *backfire effect* (v. par. 3.3), ma persino aggravare la polarizzazione fra gruppi sociopolitici. Andrebbe tenuto presente che uno dei vantaggi dell'approccio particolarista alle teorie cospirative (ossia lo studiarle senza fare *di tutta l'erba un fascio*) consiste nella possibilità di esaminare specifiche categorie di teorici/credenti con più indagini mirate, di sondarne approfonditamente le motivazioni e, quindi, di comprendere anche la misura in cui è diffusa l'auto-percezione che specifici interessi e valori siano sottorappresentati o esclusi da processi decisionali pubblici.

Va tenuto presente che ciò che, nel linguaggio e nella percezione popolare, è definito, ad esempio, come la "fregatura" dell'euro è interpretabile come la percezione del prevalere dell'interesse di altri popoli sull'interesse del proprio popolo. Può trattarsi cioè della percezione,

credo che dopo un poco si crei una sindrome di scetticismo, la gente non crederà più a quello che gli dice, a quello che gli dice Twitter. All'inizio è tutto un grande entusiasmo, a poco a poco si dice 'chi lo ha detto?', 'ah, Twitter, quindi tutte balle'».

Il testo è la mia trascrizione dal video pubblicato da la Repubblica il 5 gennaio 2019, reperibile a questo indirizzo: https://www.repubblica.it/le-storie/2019/01/05/news/umberto_eco_i_social_gli_imbecilli_e_cosa_disse_veramente_quel_giorno-215761508/.

²⁰² Si tratta, evidentemente, di due idealtipi antitetici e che possono essere originati da pregiudizi piuttosto che da constatazioni di fatto. In astratto, assolutamente nulla consente di affermare che il cosiddetto uomo della strada sia meno colto o meno informato o meno intellettualmente dotato di altri esseri umani.

imprecisa ma non radicalmente infondata, di un'ingerenza non positiva, ma malevola o almeno ingiusta o in conflitto con i propri interessi, della volontà di altri sulla propria.

Val la pena di ricordare ciò che scriveva Habermas nel 2015:

«Sono convinto che in una condizione di aperto conflitto sugli obiettivi dell'unificazione europea si chiariscano altresì i motivi per l'attaccamento ai rispettivi Stati nazionali e per la sfiducia nei confronti di un super-Stato europeo; in questo rispetto si distinguerebbero chiaramente tra loro due motivi. **Il deficit di fiducia si spiega**, in primo luogo, non a partire da una preclusione xenofoba verso le nazioni straniere, ma, **positivamente, dall'insistenza sulle conquiste normative del proprio Stato nazionale**. Nelle democrazie europee organizzate come stati sociali è diffusa tra i **cittadini consapevoli** la convinzione di dovere alle istituzioni del loro Stato il fragile bene di condizioni di vita libere, relativamente eque e in qualche modo socialmente garantite. Essi **hanno un fondato interesse a che il "loro" Stato-nazione rimanga quale garante di queste conquiste e non sia esposto al rischio di intromissioni e assalti** da parte di una comunità politica sovranazionale estranea» [Habermas, 2015, p. 33].

Habermas suggeriva, per eliminare il «deficit democratico percepito oramai da decenni» [ivi, p. 28] all'interno dell'Unione europea, innanzitutto di attribuire al Parlamento europeo il potere di iniziativa legislativa e di estendere la procedura legislativa ordinaria a tutti gli ambiti politici. In secondo luogo, Habermas suggeriva di incorporare il Consiglio europeo in un consiglio dei ministri trasformato in una "seconda camera"²⁰³. Infine, la Commissione:

«dovrebbe assumere le funzioni di un governo ugualmente responsabile di fronte al Consiglio e al Parlamento. In virtù di questa trasformazione dell'Unione, il principio di uguaglianza giuridica degli Stati e quello di uguaglianza giuridica dei cittadini verrebbero considerati in termini paritetici» [ivi, p. 35].

Sul tema del *deficit* democratico dell'Unione europea, in relazione alle teorie cospirative, occorre soffermarsi poiché è stato ipotizzato da Drochon e Walter [2020] che la propensione delle persone verso la mentalità cospirativa andrebbe rinvenuta più in predittori individuali che in elementi di contesto. Fra i predittori individuali vi sarebbero, fra gli altri, anche il non sentirsi rappresentati nelle assemblee legislative, il rifiuto del proprio sistema politico, la sfiducia verso la pubblica autorità. Secondo i due autori, la rilevanza dei predittori individuali confermerebbe la validità degli approcci psicologici al cospirazionismo e contrasterebbe con la rilevanza del contesto sociale e quindi con l'approccio sociologico.

²⁰³ Ancora oggi il potere legislativo del Parlamento è indiretto, potendo esso soltanto chiedere alla Commissione di presentare una proposta e potendo la Commissione rifiutare, pur motivando. Inoltre, la cosiddetta codecisione è esclusa in materia di imposizione fiscale, concorrenza, politica estera e sicurezza comune.

Tuttavia, a proposito della maggiore influenza o delle componenti psicologico-individuali o del contesto sociale sulle credenze individuali e di gruppo, alcuni interrogativi dovrebbero sorgere ed ulteriori ricerche sarebbero opportune, soprattutto se si tenesse conto dei rilievi critici espressi a proposito dell'Unione europea non solo da Habermas, ma anche da Pasquino [2011]²⁰⁴, Guarino [2013]²⁰⁵, Grimm [2014]²⁰⁶, Marchetti [2018]²⁰⁷ e Moroni [2018]²⁰⁸. Tutti

²⁰⁴ Secondo Pasquino, il concetto di *deficit* democratico «appare, al tempo stesso, importante e utile, ma anche vago, ambiguo e decisamente problematico potendo essere riferito sia alle elite politiche e ai loro comportamenti sia alle strutture e alla loro operatività sia, infine, ai cittadini e alle loro attività» [ivi, p. 2] e che tale concetto «meriti di essere riferito al potere dei cittadini. Laddove i cittadini hanno e sono in grado di esercitare soltanto poco potere politico, sulla politica e sui politici, riscontriamo l'esistenza di un deficit democratico» [ibidem]. Ad avviso di Pasquino, i cittadini sono parte sia della soluzione sia del problema del *deficit* democratico, nel senso che in sistemi in cui esistono elezioni libere, periodiche e competitive i cittadini devono esercitare il loro potere elettorale, ma l'utilizzo al meglio dello strumento elettorale dipende dall'interesse dei cittadini verso la politica, dal loro essere informati sulla politica, dalla loro partecipazione ai "luoghi" della politica. Quindi «I disinteressati, i poco informati, gli astensionisti sono cittadini democraticamente deficitari. La loro eventuale, probabile, insoddisfazione nei confronti del funzionamento della democrazia è un effetto piuttosto che una causa del loro comportamento» [ivi, p. 3]. Sul *deficit* democratico delle istituzioni dell'Unione «in quanto in buona misura prive di una legittimazione elettorale specifica» [ibidem], Pasquino evidenziava la «limitata/inesistente/impossibile accountability» del Consiglio e l'assenza di obblighi di *accountability* in capo alla Commissione («questo corpo di eurocrati "apatrides et irresponsables", come ebbe memorabilmente a dire il Presidente de Gaulle», p. 3) e parlava, a proposito di quest'istituzione, dell'esistenza di un *deficit* democratico "in entrata", ma non necessariamente "in uscita". Quanto al Parlamento europeo, che «può indubbiamente rivendicare la sua superiore legittimità democratica rispetto alle altre istituzioni europee» [ivi, p. 4], esso può, secondo l'autore, influenzare la composizione della Commissione e costringerla alle dimissioni con un voto di sfiducia.

Pasquino si riferiva alla mozione di censura, prevista fin dal Trattato di Roma, ma va rammentato che «Ad oggi il Parlamento ha tentato più volte, senza successo, di avvalersi delle pertinenti disposizioni del Trattato o delle disposizioni precedenti per sciogliere la Commissione» [Parlamento europeo, 2021e].

²⁰⁵ Secondo Guarino, all'origine della moneta unica vi sarebbe stato un "colpo di stato". Egli scriveva: «L'espressione «colpo di Stato» viene usata quando si modifica in aspetti fondamentali il sistema costituzionale di uno Stato, con violazione delle norme costituzionali vigenti. Il colpo di Stato viene attuato con maggiore frequenza con la forza. Nei tempi più antichi uccidendo, anche con il veleno, il sovrano.

Il 1.1.1999 un colpo di Stato è stato effettuato in danno degli Stati membri, dei loro cittadini, e dell'Unione. Il «golpe» è stato realizzato non con la forza, ma con fraudolenta astuzia. È questa una affermazione che può apparire «stupefacente». Ed obiettivamente lo è. La assoluta incredulità è una reazione del tutto naturale e comprensibile» [ivi, p. 210 e s.].

Guarino passava quindi ad argomentare la propria ipotesi. Il golpe in danno degli Stati membri, dei loro cittadini e della stessa Unione europea sarebbe stato attuato tramite l'approvazione del Regolamento n. 1466/1997.

Il Regolamento n. 1466/1997, secondo Guarino, modificava norme fondamentali di un Trattato istitutivo e pertanto le norme in esso contenute avrebbero dovuto essere approvate tramite la ratifica delle modifiche da parte degli Stati membri. Invece le modifiche furono approntate con un "semplice" Regolamento, ancorandolo ad una procedura (artt. 103 n. 5 e art. 189 c) dell'Atto unico europeo) che «in nessun modo avrebbe potuto essere impiegata per modificare norme fondamentali del Trattato» [ivi, p. 211].

Scrivendo ancora Guarino: «Le persone fisiche, alle quali far risalire l'attuazione del golpe e dei mezzi fraudolenti per realizzarlo sono ignote. Non si conosce né chi ne sia stato l'ideatore, né il nome dell'estensore materiale del testo del regolamento. Una inchiesta del Parlamento europeo potrebbe ancora identificarli. La responsabilità formale del «golpe» è dei membri della Commissione e dei titolari degli organi dell'Unione e dei governi dei Paesi membri che parteciparono in ciascuna delle fasi alla procedura di formazione del reg. n. 1466/97 [...]. Il reg. 1466/97 malgrado la sua apparente innocenza, oltre a modificare la disciplina di vertice dell'Unione e degli Stati, ha inciso sul carattere fondamentale dell'Unione, in assenza del quale gli Stati non sarebbero stati legittimati a parteciparvi, quello della «democraticità»» [ivi, p. 212]. Infine, sulla democraticità dell'Unione avrebbero altresì inciso i successivi Regolamenti n. 1055/2005 e n. 1175/2011 (che modificavano il Reg. n. 1466/97) il Fiscal Compact del 2012 (Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria).

L'autore concludeva che la «democrazia nell'eurozona è stata soppressa nel 1999. Ciò che è accaduto deve qualificarsi quindi come «instaurazione di fatto di un nuovo regime». Era accaduto in Francia con la rivoluzione francese, in Russia, nel 1917, con la rivoluzione bolscevica. Con queste differenze, che [...]. La rivoluzione, operata dal «falso euro», concretizzata nel principio della stabilità, ha creato un regime autoreferenziale» [ivi, p. 223].

Per dovere di cronaca si rammenta che il Regolamento n. 1466/1997 «per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche «Introduce la parte

questi autori evidenziano l'esistenza di problemi di rappresentatività e di legittimazione dell'Unione europea, problemi che riguardano l'assetto istituzionale europeo ed il rapporto fra l'Unione e gli Stati membri da un lato e, dall'altro lato, i cittadini soggetti alle politiche europee (direttamente o come declinate dagli Stati membri).

Le palesi differenze fra esplicazioni complesse ed esplicazioni semplicistiche di eventi complessi non dovrebbero di per sé indurre né a ritenere che solamente persone razionali e ben

preventiva del patto di stabilità e di crescita. Tali misure preventive sono pensate per assicurare la disciplina di bilancio necessaria per l'efficace funzionamento dell'Unione europea (UE). Concerne non solo i paesi dell'UE che hanno adottato la moneta unica, ma anche quelli che ancora non vi partecipano [...] Lo scopo del regolamento è quello sorvegliare e coordinare le politiche di bilancio dei paesi dell'UE quale misura preventiva per assicurare la disciplina di bilancio all'interno dell'UE» [Consiglio dell'Unione europea, 2017].

²⁰⁶ Secondo Grimm, la sola parlamentarizzazione dell'Unione risolverebbe il problema di delegittimazione solamente se la causa di tale problema fosse costituita dalle carenti competenze del Parlamento europeo. Grimm propende per il *deficit* di rappresentatività del Parlamento, derivante da varie cause. Intanto le elezioni europee non sono europeizzate (le elezioni avvengono separatamente negli Stati membri; i candidati sono scelti dai partiti nazionali che basano la campagna elettorale su temi nazionali, ma i partiti nazionali poi confluiscono nei partiti europei che sono coalizioni non radicate nella società e che non possono mediare fra i cittadini da un lato e le istituzioni europee dall'altro). Inoltre, nei processi decisionali europei il peso del Parlamento è minore rispetto a quello dei poteri esecutivo e giudiziario, per cui la «tecnicizzazione e l'internazionalizzazione della politica fanno il gioco dei governi, sostituendo discussioni e decisioni con accordi e negoziazioni [...]. Nell'UE il problema si acuisce ulteriormente per via della maggiore autonomia delle istanze esecutive e giudiziarie - Commissione e Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) - rispetto ai processi democratici in atto sia negli Stati membri sia nella stessa UE. Non era questo l'intento nel progetto originario di integrazione europea» [ivi, p. 4]. Inoltre, non solo con l'Atto Unico Europeo del 1986 si era consentito al Consiglio di decidere a maggioranza invece che esclusivamente all'unanimità, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, interpretando già nel 1963 (diretta applicabilità dei trattati negli Stati membri) e nel 1964 (primato dei trattati sul diritto nazionale) i trattati europei non come ordinari trattati internazionali, ma come istitutivi di un «ordinamento giuridico autonomo» avrebbe collocato l'Unione «tra l'organizzazione internazionale e lo stato federale» [ivi, p. 5]. Operandosi in tal modo, si sarebbe avuta una sorta di trasformazione dell'integrazione europea (sostenuta appunto con le sentenze della Cgue) senza che i cittadini degli Stati membri e le loro rappresentanze fossero stati consultati o avessero avuto modo di inserirsi nel dibattito. La consapevolezza che tali eventi avevano prodotto un vuoto di legittimazione aveva indotto a valorizzare il Parlamento europeo già con il Trattato di Maastricht, ma la «costituzionalizzazione dei trattati» aveva aperto le porte alla perdita di potere degli Stati membri non semplicemente in termini di normazione su questioni specifiche (sicurezza dei prodotti, tutela dei consumatori, etc.), ma anche rispetto alla «propria visione della ripartizione delle funzioni tra Mercato e Stato. E non avevano modo di difendersi da tale perdita di competenze» [ivi, p. 6]. La radice del problema democratico europeo starebbe per Grimm nel fatto che le istituzioni giudiziarie (Cgue) ed esecutive (Commissione) «si sono autonomizzate sganciandosi dai processi democratici in atto sia negli Stati membri sia nell'UE stessa» [ivi, p. 7]. La soluzione sarebbe dunque quella di limitare il contenuto dei Trattati ai profili costituzionali (fini, competenze, organi, procedure e diritti fondamentali) e declassare le «ampie disposizioni sulle politiche dell'UE... al rango di norme di diritto ordinario» [ivi, p. 9].

²⁰⁷ Marchetti, pur evidenziando il carattere di unicità dell'esperimento istituzionale costituito dall'Unione europea, ha anche osservato [2019, p. 8]: «le istituzioni europee da una parte e gli stati dall'altra, a partire dal Trattato di Maastricht hanno ritenuto che il processo di integrazione potesse fare a meno di formule politiche capaci di legittimare la loro attività, lasciando emergere un potere tecnocratico, non di rado autoreferenziale e fondamentalmente distante dai cittadini».

²⁰⁸ Secondo Moroni: «gli osservatori e gli studiosi che alimentano tale dibattito hanno incentrato la propria analisi sullo scarso potere del Parlamento europeo, unica istituzione comunitaria eletta direttamente dai cittadini, sulla mancanza di un governo europeo di derivazione parlamentare e sull'eccessiva influenza degli stati membri sul funzionamento della triangolazione delle istituzioni comunitarie. Tale dibattito si presenta piuttosto eterogeneo [...]. Secondo altri osservatori la disaffezione e la mancata identificazione dei cittadini europei nell'Unione, con le sue istituzioni e soprattutto con le sue decisioni, dipende da un "deficit di comunicazione" imputabile sia al tipo e alla frequenza della copertura mediatica delle attività di Bruxelles, sia alle strategie comunicative intraprese e sostenute direttamente dall'Istituzione. In realtà a sessant'anni dai trattati di Roma, possiamo affermare che l'aumento esponenziale delle politiche di informazione e comunicazione promanate dalle Istituzioni europee non ha potuto colmare il deficit democratico. Anzi, paradossalmente, l'aumentata conoscenza di meccanismi e procedure, evidenziando inevitabilmente lo scarso livello di rappresentatività democratica dell'Unione, ha in parte aggravato il senso di distacco, quando non un'esplicita avversità, nei suoi confronti» [ivi].

informate possono interpretare correttamente il reale (e, soprattutto, che solo questa tipologia “antropologica” di persone dispone dei titoli necessari e sufficienti per esprimere opinioni valide per chiunque), né a liquidare le teorie cospirative come narrazioni sempre false o sempre dettate da irrazionalità o da informazioni errate o fuorvianti.

Se il cospirazionismo è ampiamente diffuso e riguarda i *loser* politici [Uscinski, Parent e Torres, 2011; Uscinski e Parent, 2014; Atkinson e DeWitt, 2019; Enders e Smallpage, 2019; Gray, 2019], fra cui è possibile inserire persone e gruppi che risultano sconfitti non solamente in competizioni elettorali, ma anche dagli *output* dei processi decisionali pubblici, allora occorre interrogarsi sul se e sul come un sistema politico (compreso quello europeo) si legittima tramite la «capacità di rispondere ai bisogni, alle domande del popolo» [Lippi, 2019, p. 105] e, di conseguenza, occorre riflettere sulla sfida che le teorie cospirative pongono a tale capacità.

**PARTE III – TEORIE COSPIRATIVE E
DISINFORMAZIONE: LA POLITICA EUROPEA**

CAPITOLO 5 – Misure di contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative: le elaborazioni teoriche

5.1 – Le elaborazioni teoriche per il contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative

Negli ultimi due anni, la pandemia di Covid-19 ha fatto emergere nel dibattito pubblico nazionale ed internazionale varie preoccupazioni circa gli effetti di teorie cospirative e *fake news* sui comportamenti individuali e sociali. Tale argomento non era nuovo nel dibattito scientifico e vari studiosi si erano già posti, secondo diverse prospettive, l'interrogativo di come contrastare le une e le altre.

Il contrasto a questi fenomeni è talora legato a timori sugli effetti che essi possono avere sui comportamenti sia individuali (ad esempio il rifiuto di terapie mediche) sia sociali (ad esempio radicalizzazione ed attivismo antisistema, fino al compimento di atti violenti o terroristici).

Si è già visto che condividere credenze cospirative può associarsi alla radicalizzazione, può indurre a comportamenti violenti, può incidere sull'impegno politico ed ecologista, sulle scelte vaccinali, di prevenzione e di cura delle malattie e sull'atteggiamento verso la scienza.

La dottrina giuridica ha affrontato il tema del contrasto alle *fake news* tramite politiche di criminalizzazione ed ha evidenziato gli aspetti problematici prodotti dalla criminalizzazione delle condotte di diffusione di tali notizie, in relazione alla libertà di espressione del pensiero, costituzionalmente tutelata [Costantini, 2019].

Nel 2009, Sunstein e Vermeule avevano proposto di contrastare il cospirazionismo tramite la "infiltrazione cognitiva" nei gruppi che producevano teorie cospirative. Secondo i due autori, una fra le risposte governative a tali teorie poteva consistere nello svolgere o far svolgere, all'interno dei suddetti gruppi, un *mix* delle seguenti attività:

- il Governo stesso avrebbe potuto impegnarsi in discorsi che controbattessero le teorie cospirative, diffondendo argomentazioni che le screditassero;
- il Governo avrebbe potuto ingaggiare formalmente "parti" private che si impegnassero in discorsi che controbattessero le teorie cospirative;
- il Governo avrebbe potuto attuare comunicazioni informali con "parti" private «encouraging them to help» [ivi, p. 218].

In seguito, Sunstein [2014b] – sul presupposto che il mezzo principale di diffusione delle teorie cospirative fosse costituito dal meccanismo del comportamento gregario (v. par. 3.2) – aveva suggerito che si sarebbe potuto disperdere il gregge infondendo nel sistema informazioni

discordanti con quelle a base delle teorie cospirative, purché si realizzassero le seguenti condizioni:

- la persona che sente i falsi *rumour* non deve avere una forte motivazione per accettarli;
- essa non deve disporre di una notevole quantità di precedenti conoscenze/informazioni;
- essa deve avere fiducia in chi introduce le nuove informazioni.

La proposta dell'infiltrazione cognitiva è stata aspramente criticata da Coady [2018] e da altri²⁰⁹. Coady, in particolare, ha affermato che lo specifico suggerimento di Sunstein e Vermeule per cui «government officials should participate anonymously or even with false identities» [Sunstein e Vermeule, 2009, p. 225] è un comportamento segreto, ingannevole, cospirativo, e che esso, qualora venisse scoperto dal gruppo “infiltrato”, finirebbe per rafforzare il cospirazionismo, invece di contrastarlo. Coady ha anche evidenziato che questo tipo di comportamento, da parte di funzionari governativi, sarebbe immorale ed illegale, in quanto *covert propaganda*, vietata negli Stati Uniti²¹⁰. Va anche notato che la proposta di Sunstein dell'infusione di informazioni contrastanti per disperdere il “gregge cospirativo”, essendo soggetta alle condizioni esplicitate dallo stesso Sunstein, finirebbe per avere effetti unicamente su persone che ancora non sono state toccate o penetrate dalle credenze cospirative o dalle false notizie, trattandosi di soggetti che di per sé sono scettici rispetto ai *rumour* oppure che ancora non si sono informati su determinati argomenti e che, soprattutto, hanno fiducia in chi infonde quelle informazioni contrastanti. Ciò significa che tale meccanismo potrebbe eventualmente essere efficace unicamente per ridurre le probabilità che persone “vergini” dal punto di vista informativo e informate soltanto da persone su cui esse fanno affidamento credano a false notizie e aderiscano a credenze cospirative. È evidente che i destinatari della proposta di

²⁰⁹ Coady [2018] ha evidenziato: «Sunstein is not merely another academic contributing his two cents worth to philosophical debate. He was until recently a senior government official of the most powerful country in the world. He was a close friend and advisor to a president of the United States and Head of the Office of Information and Regulatory Affairs, where his responsibilities included overseeing policies relating to “information quality”. His philosophical mistakes have the potential to cause very serious harm. Not only is he in an unusually good position to propagate errors and confusions, he is, as we shall see, in a position to influence some really terrible public policy as a result of those errors and confusions» [ivi, p. 291 e s.].

L'Office of Information and Regulatory Affairs (Oira) è un ufficio del governo federale statunitense. Oltre a svolgere la funzione di raccolta di informazioni, l'Oira rivede proposte regolamentari e sviluppa e supervisiona l'attuazione delle politiche governative in materia di informazione, *privacy* e statistica (<https://www.reginfo.gov/public/>). Sunstein ricoprì l'incarico dirigenziale dal 2009 al 2012 [Ireland, 2013]. La proposta dell'infiltrazione cognitiva fu avanzata per la prima volta da Sunstein e Vermeule in un *paper* del 2008 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084585).

Anche Singh Grewal [2016] ha sottolineato che l'espressione “infiltrazione cognitiva” pare adatta di per sé a generare teorie cospirative, specialmente dopo l'assunzione dell'incarico di alto livello nell'amministrazione di Obama da parte di Sunstein.

Critiche nei confronti della proposta di Sunstein e Vermeule sono provenute anche dai filosofi Hagen [2010] e Griffin [2010], sostenitore della “teoria della demolizione controllata” delle Twin Towers, e dall'economista Berg [2018].

²¹⁰ Sulla *covert propaganda* si veda il rapporto di marzo 2005 del Congressional Research Service (del Congresso degli Stati Uniti), in cui si riporta il concetto di *covert propaganda* elaborato dal Government Accountability Office nel 2003: «“covert propaganda” (i.e., the communication does not reveal that government appropriations were expended to produce it)» [Congressional Research Service-CRS, 2005, p. 6].

Sunstein possono essere essenzialmente persone circondate da una sorta di muro di protezione che esse stesse non intendono superare.

Inoltre, esiste una contraddizione di fondo negli assunti di Sunstein e Vermeule. Se, infatti, nelle democrazie liberali, con un mercato informativo e delle idee libero e aperto, le teorie cospirative non dovrebbero/potrebbero esistere o dovrebbero essere marginali, allora non si spiega come mai in tali democrazie e in tale mercato le suddette teorie invece esistono e costituiscono un fenomeno diffuso [Sunstein e Vermeule, 2009; Oliver e Wood, 2014a; Uscinski e Parent, 2014].

Nel 2010, Bartlett e Miller hanno sostenuto che è molto difficoltoso per i governi combattere efficacemente le teorie cospirative che si siano stabilizzate in gruppi estremisti, che i governi perderebbero credibilità se lo facessero e che i tentativi di farlo renderebbero le teorie cospirative ancora più credibili. I due autori hanno anche asserito che un'infiltrazione governativa in gruppi chiusi di disinformazione sarebbe possibile, a condizione che essa sia "in chiaro" ed hanno rammentato l'esperimento di Asch [1956], il quale ha dimostrato che, se all'interno di un gruppo anche uno solo dei componenti esprime disaccordo, questo riduce il comportamento di conformazione degli altri componenti del gruppo all'orientamento della maggioranza. Bartlett e Miller ritengono che la società civile possa giocare un ruolo proattivo nel contrastare le teorie cospirative. Ciò in quanto gruppi sociali già esistenti, indipendenti e già impegnati nel contrasto alle ideologie estremiste e terroriste hanno più credibilità dei governi. Inoltre, gli autori propongono un impegno della società civile nel suo complesso, dai singoli cittadini ai *community leader*.

Lo psicologo sociale van Prooijen [2019] ha suggerito l'*empowerment*²¹¹ per contrastare quella sensazione di *powerlessness* e di *voiceless* che già Hofstadter suggeriva come principale causa dell'adesione a teorie cospirative. L'autore, dopo aver evidenziato che il livello di istruzione delle persone accresce – oltre all'autostima ed alla possibilità di avere un lavoro migliore e un reddito più alto – anche la possibilità di influenzare maggiormente il proprio ambiente sociale, sottolinea che, nonostante gli effetti di *empowerment* dell'istruzione siano promettenti, essi forniscono un valore aggiunto contenuto, in termini pratici, per i *policy maker* i quali intendano ridurre la presa e la diffusione delle teorie cospirative. E ciò in quanto le politiche di contrasto basate sull'istruzione sono strategie destinate a produrre effetti solamente nel lungo periodo. Invece, secondo van Prooijen, un approccio di più immediato utilizzo è costituito dall'*empowerment* basato sulla *procedural justice*, i cui criteri sono stati formulati dallo psicologo sociale Leventhal [1976]. Si tratta di criteri che le procedure allocative (e,

²¹¹ L'autore intende per *empowerment* la sensazione di controllare la propria vita e di avere un potere di influenza su decisioni rilevanti per il proprio futuro [van Prooijen, 2019, p. 433].

dunque, decisionali) di premi, punizioni e risorse (tutti processi che si svolgono all'interno delle relazioni sociali) devono soddisfare affinché esse siano percepite come eque²¹²: *consistency* (coerenza), *bias-suppression* (soppressione del pregiudizio, imparzialità), *accuracy* (accuratezza), *correctability* (emendabilità), *representativeness* (rappresentatività) ed *ethicality* (eticità)²¹³.

Val la pena di soffermarsi sui contenuti di tali regole, dato che, secondo van Prooijen [2019], la giustizia procedurale consente alle persone di essere ascoltate e:

«After being allowed voice, people evaluate the outcome of the decision-making process as fairer, feel more satisfied, experience their relationship with the decision maker more positively, and perform better at tasks» [ivi, p. 437].

Inoltre, rivivere esperienze personali in cui si aveva un elevato controllo riduce la credenza in teorie cospirative [van Prooijen e Acker, 2015], e, mentre gli stili di *leadership* dispotici o lassisti accrescono le credenze cospirative, queste sono invece ridotte nel caso di stili di

²¹² Leventhal ha evidenziato che, secondo la teoria dell'equità, la correttezza nelle relazioni sociali si avrebbe quando premi, punizioni e risorse sono allocati in proporzione agli apporti ed alle contribuzioni di ciascuna persona; il problema di tale teoria è però che essa utilizza un concetto unidimensionale di correttezza e che enfatizza la correttezza della distribuzione (in relazione al rapporto fra *input* e *output*), ma non quella della *procedura* distributiva. Un'alternativa a tale teoria consiste nel prendere in considerazione anche la giustizia procedurale. Mentre le regole della giustizia distributiva seguono criteri relativi ai contributi forniti dagli individui, ai loro bisogni e alla teoria della parità/uguaglianza (criteri che si riconnettono al ruolo dell'individuo all'interno di particolari assetti o sistemi sociali) invece la correttezza del giudizio "distributivo" finale andrebbe valutata, secondo l'autore, a seconda della coerenza della procedura, della prevenzione di pregiudizi personali, della rappresentatività della procedura rispetto ad importanti sottogruppi. Questo particolare concetto di correttezza può essere utilizzato, secondo Leventhal, nei campi di studio relativi alla censura, al processo decisionale partecipativo, alle pari opportunità e alla rappresentatività delle istituzioni sociali.

²¹³ Secondo Leventhal, ciascuna delle regole sopra elencate ha, per ogni individuo, un "peso" relativo che varia a seconda delle circostanze e delle categorie di "componenti" procedurali presenti nella sequenza di eventi che culminano nella distribuzione di premi o vantaggi. Tali componenti procedurali sono: la selezione degli agenti, la definizione delle regole di base, la raccolta di informazioni, la struttura decisionale, i ricorsi/appelli, le garanzie e il meccanismo di cambiamento. Le persone valutano l'equità di una qualsiasi di queste componenti a seconda della propria mappa cognitiva. Esse sono influenzate da vari fattori, fra cui i propri specifici interessi, la legittimità riconosciuta alle autorità, il giudizio sulla distribuzione già in atto, l'importanza che si riconosce ai gruppi coinvolti nella procedura o esclusi da essa.

L'autore afferma che la teoria dell'equità sopravvaluta l'importanza della "correttezza percepita" come determinante del comportamento sociale e che le preoccupazioni delle persone sulla correttezza costituiscono, generalmente, solo una fra le tante "forze motivazionali" (e spesso una forza fra le più deboli) che influenzano la percezione e il comportamento. Le persone nutrono (o non nutrono) preoccupazioni sulla correttezza procedurale a seconda delle circostanze, ossia "a determinate condizioni". L'attivazione della «Justice Judgment Sequence» [Leventhal, 1976, p. 34] nelle persone dipenderebbe dai seguenti fattori: a) il proprio ruolo sociale; b) l'esistenza (o meno) di altri obiettivi ritenuti più importanti; c) l'emergere di dubbi sulla violazione di regole di giustizia nelle procedure distributive/allocative; d) la monoliticità del sistema sociale o il suo pluralismo. L'attenzione per la correttezza procedurale in sé e per sé come causa di un comportamento corretto va posta a confronto con altre cause di comportamenti corretti, i quali potrebbero essere guidati da motivazioni aventi poco a che fare con preoccupazioni di tipo etico o morale in sé e per sé. Leventhal si riferisce a quei casi (riguardanti principalmente i decisori) in cui l'adozione di un comportamento (formalmente) corretto è strumentale rispetto agli obiettivi perseguiti dalle persone (ad esempio, nel caso in cui una *performance* sia soggetta a valutazione, una persona potrebbe ritenere che, ostentando un comportamento corretto, la valutazione sarà migliore), ai casi in cui il comportamento corretto è tenuto per il timore di subire effetti pregiudizievoli se non si tengono comportamenti ritenuti corretti. Ad avviso dell'autore, occorrerebbe quindi distinguere fra comportamenti corretti (ossia quelli motivati esclusivamente dal desiderio di correttezza) e comportamenti quasi-corretti (in cui tenere un comportamento corretto deriva da altre motivazioni). Il comportamento quasi-corretto, oltre ad avere utilizzi strumentali per fini che non necessariamente sono immorali, può peraltro essere tenuto come parte di una «carefully orchestrated strategy for deceiving and manipulating others» [ivi, p. 42].

leadership costruttivi [van Prooijen e de Vries, 2016]²¹⁴. Le persone, quindi, si sentono più *empowered* (in grado di controllare sé stesse ed il proprio futuro) quando «authorities make an effort to be a procedurally fair decision maker» [van Prooijen, 2019, p. 437]. L'autore rimarca la differenza fra “controllo sulla decisione” e “controllo sul processo”: il controllo sulla (o della) decisione riguarda la misura in cui le persone possono influenzare in modo diretto l'*outcome* di un processo decisionale; invece, il controllo sulla (o della) procedura riguarda la misura in cui le persone si sentono *attivamente coinvolte e seriamente tenute in considerazione* nelle procedure decisionali. Anche se il processo decisionale non riuscirà a soddisfare nella *stessa* misura *tutti* gli interessi cui esso afferisce (essendo anche possibile che taluni interessi siano in radicale contrasto), tuttavia i decisori possono incrementare il *controllo sul processo* rispettando i criteri di giustizia procedurale suggeriti da Leventhal.

Il rispetto della regola della *consistency* (coerenza) nelle relazioni interpersonali impone di applicare procedure analoghe, anche in termini di informazioni e riconoscimento di posizioni, a tutti i potenziali beneficiari di “premi” (da intendersi anche nel senso di vantaggi o di risorse), senza concedere vantaggi speciali ad alcuni. In ciò la regola è simile al principio delle pari opportunità. Il rispetto di questa regola richiede, inoltre, procedure stabili nel tempo poiché, se le procedure allocative sono modificate troppo frequentemente o troppo facilmente, allora la percezione di equità del processo si riduce.

La regola della *bias-suppression* (soppressione del pregiudizio, imparzialità) impone di evitare sia un interesse personale incontrollato sia la cieca fedeltà a preconcetti ed opinioni dottrinarie. Ciò in tutte le fasi del processo di allocazione, poiché, se ciò non accade, le persone ritengono che l'equità procedurale sia violata.

La regola della *accuracy* (accuratezza) si basa su due pilastri: informazione corretta e responsabilità effettiva dei decisori. Questa regola impone di basare la procedura allocativa su «as much good information and informed opinion as possible» [ivi, p. 25]. Informazioni ed opinioni devono essere raccolte e trattate evitando di commettere errori e, precisa Leventhal, la correttezza procedurale è violata se le decisioni sono assunte in base ad informazioni inappropriate o fornite da osservatori incompetenti. L'accuratezza riguarda non solo le informazioni su cui si fondano le decisioni, ma anche il modo in cui i decisori sono scelti (ad esempio tramite elezioni) e la loro *accountability* (fondata su monitoraggio e sanzioni). Il livello

²¹⁴ Secondo gli autori, i *leader* dispotici sono autoritari, non accettano le critiche, sono estremamente rigorosi verso i sottoposti; essi creano un ambiente in cui le persone si sentono dominate, controllate, marginalizzate e incerte. Anche i *leader* lassisti, d'altro canto, creano un ambiente caratterizzato da incertezza, poiché intervengono pochissimo nella regolazione e appaiono indifferenti. Invece, lo stile di *leadership* costruttivo è partecipativo e carismatico (o *transformational*). Un *leader* carismatico ispira i sottoposti a pensare e ad agire nell'interesse dell'organizzazione cui essi appartengono, promuove la sensazione che la loro attività è importante e li fa sentire *empowered*. Un *leader* partecipativo sollecita le istanze dei sottoposti, chiede la loro opinione quando è necessario prendere decisioni importanti, include i sottoposti nel processo decisionale.

percepito di correttezza procedurale è maggiore quando il monitoraggio è accurato e le sanzioni sono effettive. Si può qui rilevare che la “corretta informazione” agisce non solo come elemento di accuratezza dei processi decisionali collettivi, ma può operare anche, in senso inverso, come elemento di giudizio delle persone sulla correttezza dei processi decisionali: persone mal informate o che non conoscono bene le procedure decisionali (come quelle legislative, giudiziarie o amministrative) non hanno elementi per valutarle come eque o inique e, se sono “costrette” a subirne gli effetti, possono ricadere in condizioni di incertezza o di indifferenza o di distacco o di rifiuto sia della decisione sia della partecipazione, il che, a sua volta, può attivare un *loop* di disimpegno o di contrarietà. Tali reazioni di indifferenza o di negazione (rafforzate dall’esclusione dai processi decisionali, che induce ulteriore marginalizzazione) possono manifestarsi in generale quando le regole di giustizia procedurale non sono rispettate, ma è interessante qui notare come l’elemento della “corretta informazione” sia centrale nella regola della “accuratezza” procedurale, insieme a quello della responsabilità dei decisori.

La regola della *correctability* (emendabilità) impone che deve essere possibile modificare le decisioni assunte durante ogni fase dell’intero processo allocativo. Occorre dunque che sia prevista la possibilità di un “appello”, formale o informale, contro le decisioni assunte, così come è necessario che la procedura correttiva non sia gravosa o punitiva per chi l’avvia, che sia anch’essa libera da pregiudizi e che non vi sia un “canale di comunicazione” fra il primo decisore e colui cui è rivolto l’appello (tale soggetto, secondo Leventhal, deve trovarsi al più alto livello del sistema sociale).

La regola della *representativeness* (rappresentatività) si attua garantendo che ogni fase della procedura allocativa rifletta le preoccupazioni fondamentali, i valori e le prospettive dei sottogruppi “importanti” presenti nella popolazione interessata dalla procedura allocativa. L’applicazione in concreto di tale regola è variabile, poiché dipende dai criteri tramite i quali si stabilisce l’importanza dei gruppi (ad esempio il prestigio e la numerosità), si selezionano i decisori (se essi sono, ad esempio, rappresentativi in termini di stratificazione socioeconomica) e li si mutano (rotazione nelle posizioni decisionali). L’applicazione di questa regola riguarda anche temi come la condivisione del potere e la partecipazione al processo decisionale. Le persone, infatti, riconoscono maggiore correttezza alle regole ed alla procedura allocativa se la decisione sulle regole implica l’esercizio del proprio potere e se le persone stesse hanno un grande potere di controllo sul processo allocativo. La regola della rappresentatività rileva altresì a proposito della censura. Questa, infatti, implica restrizioni dei flussi informativi, le quali possono verificarsi in qualsiasi fase della procedura allocativa (violando la regola della “accuratezza”), con conseguente riduzione della percezione di correttezza della procedura. All’interno dei gruppi che gestiscono processi decisionali c’è spesso, asserisce Leventhal, una

veloce eliminazione dei punti di vista delle minoranze e delle opinioni divergenti, cui si aggiunge la pressione per l'assunzione veloce delle decisioni, pressione che spesso ostacola l'esame di possibili alternative. Di conseguenza, le opinioni e le informazioni in base alle quali il gruppo "di controllo" assume le decisioni non sono rappresentative delle opzioni potenzialmente disponibili.

La regola della *ethicality* (eticità) impone che le procedure allocative siano compatibili con i fondamentali valori etici e morali accettati dai destinatari della decisione. Questa regola impone che sono scorretti vari comportamenti, fra cui, ad esempio, la corruzione, lo spionaggio, il raccogliere, con l'inganno o violando la *privacy*, informazioni sui potenziali percettori di premi. La corretta applicazione di questa regola dipende, ovviamente, dagli specifici valori etici e morali di ogni persona cui la procedura allocativa è destinata, valori che sono molto variabili.

Studi successivi hanno evidenziato che l'applicazione dei principi di giustizia procedurale aiuta le persone a gestire l'incertezza [van den Bos e Lind, 2002] e che le *leadership* partecipative hanno effetti positivi sulla sensazione di *empowerment* e sulla fiducia [Huang *et al.*, 2009-2010]. Ciò sembra supportare il suggerimento di van Prooijen circa la possibilità delle istituzioni di intervenire sul collegamento fra *empowerment* e credenza in teorie cospirative utilizzando i principi della giustizia procedurale, giacché:

«it is likely that when citizens believe that powerful authorities acted in a procedurally fair manner, they are less likely to believe conspiracy theories that implicates these authorities as part of a corrupt network» [van Prooijen, 2019, p. 438].

Nel 2020, Rääkkä e Ritola²¹⁵ hanno descritto tre principali approcci di contrasto dello Stato al cospirazionismo.

²¹⁵ I due autori hanno suggerito che il principale problema delle teorie cospirative, nel loro insieme, è che esse riducono la fiducia nelle istituzioni epistemiche, ed hanno sostenuto che nelle società totalitarie, in cui la fiducia è bassa, le persone non sono in grado di fare piani a lungo termine e investimenti personali ragionevoli. Essi hanno anche osservato che le campagne contro i vaccini hanno probabilmente causato morti in alcuni Paesi, e che non ogni teoria cospirativa è di per sé dannosa: ad esempio, l'asserzione per cui William Shakespeare era qualcun altro (<https://www.insidehook.com/article/books/inside-the-weird-world-of-shakespeare-conspiracy-theories>) o quella per cui l'allunaggio è stato una falsificazione sono, se considerate come credenze individuali, inoffensive.

Le asserzioni di Rääkkä e Ritola inducono ad una riflessione sulla nocività (di quali comportamenti e rispetto a chi o cosa?) delle credenze cospirative. Seguendo il suggerimento dei due autori, determinate credenze, qualora rimangano a livello individuale e non inducano le persone a tenere comportamenti antisociali, potrebbero essere considerate innocue. L'innocuità andrebbe invece esclusa se specifiche credenze fossero diffuse nella popolazione e inducessero (o potessero indurre) le persone a comportamenti antisociali. La nocività, in definitiva, dipenderebbe da tre elementi: il contenuto specifico della credenza, lo stimolo ad un'azione antisociale, l'ampia diffusione della credenza.

In questo senso, quindi, la teoria secondo cui il governo degli Stati Uniti avrebbe inscenato l'allunaggio sembra avere un contenuto che di per sé potrebbe generare sfiducia istituzionale (un governo che inganna i cittadini non può essere ritenuto affidabile), potrebbe però non essere molto diffusa e non indurre chi vi crede ad attentare alla vita del Presidente degli Stati Uniti o a compiere atti di autolesionismo. Oppure tale stessa credenza potrebbe essere molto diffusa e indurre le persone ad astenersi dal voto oppure a compiere un attentato. Alcune persone potrebbero credere nel falso allunaggio perché non hanno fiducia nelle istituzioni governative; altre persone potrebbero non avere fiducia e perciò credere che l'allunaggio sia stato inscenato; altre persone potrebbero credere che l'allunaggio sia falso e non perdere la fiducia nelle istituzioni; altre persone, ancora, potrebbero credere che l'allunaggio fosse vero e non avere

Il primo approccio è quello della proibizione. Storicamente utilizzato in relazione al negazionismo della Shoah, quest'approccio sarebbe destinato alle narrazioni cospirative palesemente false e atte ad accrescere comportamenti molto dannosi. Gli aspetti critici di questo approccio sono vari. Intanto non è chiaro come distinguere fra teorie "palesemente false" e teorie "implausibili"²¹⁶. In secondo luogo, questo approccio limiterebbe la libertà di espressione del pensiero sulla base di criteri non chiari. Del resto, proteggere determinati gruppi dal "linguaggio di odio" è diverso dal restringere la libertà di espressione del pensiero sul solo presupposto che manifestare pubblicamente determinate opinioni possa avere effetti sociali nocivi o conseguenze sull'ambiente, se tali opinioni non danneggiano o non minacciano direttamente qualcuno.

Il secondo approccio è quello della lotta diretta. Rääkkä e Ritola inseriscono in questo approccio la proposta dell'infiltrazione cognitiva di Sunstein e Vermeule e riportano gli aspetti critici già rilevati. Essi osservano inoltre che tale proposta presuppone che i teorici della cospirazione operino sempre in gruppo, il che è opinabile.

Il terzo approccio è costituito da una serie di azioni indirette. Fra queste, dare grande visibilità e risalto ai punti di vista delle comunità scientifiche e potenziare le abilità delle persone in termini di pensiero critico²¹⁷. Ancora, lo Stato potrebbe rafforzare il pluralismo informativo, con sostegni finanziari a quelle fonti di informazione che altrimenti non potrebbero sopravvivere. Gli autori evidenziano che questo tipo di azione non dovrebbe incontrare l'opposizione dei teorici della cospirazione, giacché costoro sostengono di voler promuovere un dibattito democratico critico e tali azioni statali permetterebbero proprio questo²¹⁸.

Nel 2019, Uscinski ha asserito che sia gli studiosi sia i giornalisti dovrebbero tenere in considerazione gli aspetti positivi delle teorie cospirative ed il fatto che «removing them from society (if such a thing could be done) may present unintended consequences» [Uscinski, 2019c, p. 444].

fiducia nelle istituzioni. L'interrogativo sul rapporto causale o concausale fra sfiducia e credenze (anche non cospirative) non ha ancora oggi risposte chiare. Va anche evidenziato che talune narrazioni cospirative possono essere deliberatamente diffuse o utilizzate allo scopo precipuo di ingenerare sfiducia istituzionale e quindi di destabilizzare un determinato sistema sociopolitico.

²¹⁶ Val la pena di ribadire che, secondo la prospettiva utilizzata in questa ricerca, il problema della falsità/veridicità o implausibilità/plausibilità di un'ipotesi cospirativa non deve essere posto *a priori*. Ciò in quanto un'ipotesi cospirativa che in un dato momento appare puramente fantasiosa potrebbe, in un secondo momento, rivelarsi "vera".

²¹⁷ Secondo Brown [2021], non vi sono solide evidenze empiriche sull'efficacia dell'educazione al pensiero critico o alla "virtù intellettuale" in termini di contrasto alla disinformazione. La virtù intellettuale consisterebbe nel comportamento di quelle persone che, prima di diffondere informazioni, verificano le fonti ed evitano di condividere contenuti di disinformazione.

²¹⁸ Va però rilevato che chiunque, e non solo chi teorizza una cospirazione, potrebbe obiettare che il supporto finanziario a mezzi di informazione "deboli" è contrario alle regole del libero mercato e che l'intervento statale può falsare la concorrenza. Si può inoltre obiettare che il sostegno finanziario pubblico dovrebbe essere destinato a qualunque mezzo di informazione "debole", in maniera paritaria, e dunque anche a quelli che ospitano o diffondono narrazioni cospirative.

I suggerimenti di Uscinski [2019c] ai giornalisti riguardano le seguenti modalità per trattare questo fenomeno:

- occorre avere una chiara definizione di “teorie cospirative” ed evitare di “diluire” tale espressione, come accade quando si comprendono in essa idee sgradite o qualsiasi falsità proveniente da oppositori politici²¹⁹, poiché in questo modo si finisce per respingere le teorie cospirative altrui e per accettare quelle della propria parte politica;
- occorre distinguere la credenza ed i credenti in teorie cospirative dall'utilizzazione e dagli utilizzatori di tali teorie per fini politici o di profitto finanziario, distinzione rispetto alla quale occorrono ulteriori analisi oltre a quelle di Moore [2019], Atkinson e DeWitt [2019] e Goertzel [2019]²²⁰;
- occorre evitare di considerare i teorici del complotto come malati di mente; è ovvio, nota l'autore, che alcuni credenti lo sono, ma la stragrande parte di loro non lo è, e anche gli studi sui collegamenti fra ideazione cospirativa e anomia, ansia, schizotipia e ideazione delirante individuano tendenze più che vere e proprie malattie; pertanto, l'associazione fra cospirazionisti e malati di mente introduce una stigmatizzazione che non è affatto necessaria²²¹;
- occorre evitare di considerare Internet come il *driver* delle teorie cospirative, poiché esse esistevano e prosperavano da prima della diffusione della Rete e persino prima di altre innovazioni tecnologiche; sui *social media* nascono continuamente teorie cospirative, ma non tutti coloro che li usano e che sono esposti a tali teorie vi credono; la teoria dell'*herd behavior* come spiegazione della diffusione delle teorie cospirative non è adeguatamente dimostrata e, in generale, occorrerebbe astenersi da affermazioni conclusive sul ruolo di Internet finché gli scienziati non abbiano compiutamente studiato e compreso i processi di diffusione delle teorie cospirative da persona a persona;

²¹⁹ È confortante, afferma l'autore, credere che il proprio oppositore politico sia particolarmente incline alla teorizzazione cospirativa e questo in alcuni casi può essere vero, ma tali accuse tendono ad anticipare le prove [ivi, p. 443].

²²⁰ Moore ha sostenuto che si attiva una dinamica (negativa) in cui la sfiducia genera altra sfiducia, quando – in presenza di una *partisans spirals of distrust*, della “particolarizzazione” della fiducia, quella cioè incardinata nell'identità di gruppo e definita “contro” chi è fuori dal gruppo – il confronto politico non consiste in uno scambio di argomentazioni rispettoso delle regole di base del dibattito, ma in un conflitto in cui ciascun rappresentante politico cede alla paura ed al sospetto cospirativo.

Atkinson e DeWitt hanno posto l'accento sull'utilizzo delle teorie cospirative da parte di attori politici che cercano la *disruption*, la rottura integrale del e con il sistema politico. Tali attori utilizzano le teorie cospirative come mezzi potenti per cambiare il gioco politico nel quale sono risultati perdenti.

Goertzel, infine, rifacendosi a Kalichman [2009], ha proposto la classificazione dei teorici della cospirazione in segmenti all'interno di una piramide, al cui vertice si trovano soggetti (intellettuali, ideologici, scienziati, professionisti dell'informazione) che, per varie e personali motivazioni, propongono e diffondono teorie cospirative.

²²¹ Va evidenziato che situazioni particolarmente critiche, sia dal punto di vista individuale sia dal punto di vista economico, sociale e politico, possono accentuare il disagio psicologico ed indurre persone e gruppi in difficoltà a aderire a teorie cospirative e possono favorire la strumentalizzazione di tale disagio a fini politici o commerciali. Ciò non muta, a parere della scrivente, la validità dell'assunto per cui il collegamento fra malattia mentale (in senso strettamente clinico) e credenze cospirative non può essere ritenuto sempre esistente.

- occorre evitare di diffondere panico sulle teorie cospirative, come se esse sorgessero solamente adesso; esse appaiono sicuramente più evidenti a partire dal 2017, ma non esistono evidenze che oggi la gente è più incline a crederci che in passato;
- occorre migliorare l'ambiente dell'informazione; Donald Trump, che ha spesso accusato i *news media* di «unfair coverage» [ivi, p. 447], non ha tutti i torti giacché vi sono molti casi documentati di narrazioni errate diffuse dai *media* tradizionali, e non solamente dagli *outlet* conservatori, e la fiducia nei *mass media* è in calo da diverso tempo prima della *Trump era*²²²; Uscinski ribadisce con forza che le teorie della cospirazione possono essere contrastate con un giornalismo in generale migliore, ossia: caratterizzato dal pluralismo ideologico; che autolimiti opinioni e congetture su partiti, ideologie, strategie politiche e lasci più spazio al dibattito sulle soluzioni dei problemi e ad esperti autorevoli che condividano «meaningful facts and expertise» [ivi, p. 448]; che corregga in maniera molto chiara i propri errori; in cui il *fact-checking* sia non espressione di opinioni, ma anch'esso ideologicamente pluralista e operante tramite una metodologia standardizzata²²³.

Infine, Uscinski evidenzia che se i potenti avessero il potere di sbarazzare i cittadini delle loro credenze cospirative, ciò avrebbe conseguenze orwelliane, mentre:

«A more inclusive and transparent government, for example, would lessen the need for conspiracy theories. Achieving this is a difficult proposition, but one that could solve the problem: if the powerful were less able to conspire because of greater transparency and citizen involvement, then conspiracy theories would have less value» [ivi, p. 449].

Krekó, che nel 2020 si è interrogato sul contrasto alle teorie cospirative ed alla *misinformation*, ha sottolineato che, ancor prima di domandarsi *come* combattere tali fenomeni, occorre domandarsi *perché* e *quando* gli interventi contro le teorie cospirative sarebbero necessari e giustificati, poiché in taluni casi il contrasto non sarebbe opportuno. Ciò per argomentazioni di ordine epistemologico, morale e democratico.

Fra le prime c'è quella, sostenuta da alcuni filosofi [Pigden, 1995], per cui talora le teorie cospirative possono essere descrizioni accurate di eventi, poiché la Storia è piena sia di cospirazioni sia di ipotesi cospirative²²⁴. Nel caso della guerra contro l'Iraq, ad esempio, il *casus*

²²² Sul tema del calo di credibilità della stampa negli Stati Uniti, sugli errori e sull'inaccuratezza del giornalismo prima della "Trump era", si vedano anche Porlezza e Russ-Mohl [2012], Maier [2005] e Russial [2009].

²²³ È stato evidenziato che, sempre più spesso, a finanziare i *fact-checker* sono proprio aziende come Facebook e Google, interessate a difendersi dall'accusa di diffondere *fake news* e che, ad oggi, non è noto il valore degli accordi fra piattaforme e *fact-checker* [Franchi, 2021]. La dipendenza finanziaria del *fact-checking* dalle piattaforme solleva dubbi sull'imparzialità di tale attività.

²²⁴ Va qui rammentato, come mera notazione storica, che delle prime attività cospirative di Catilina non esistevano prove ritenute sufficienti. Ciò non di meno, Cicerone indossò una corazza sotto al mantello, che fece poi scivolare,

belli era costituito dall'esistenza in quel Paese di armi di distruzione di massa, il che non era vero²²⁵. In ogni caso, la mancanza di una chiara evidenza di veridicità di una teoria cospirativa, non è necessariamente una prova dell'inesistenza di una cospirazione, così come bisogna tener conto del fatto che le "autorità epistemiche" (intese in funzione anti-cospirazionista) non possono essere considerate sempre e comunque attendibili o, quantomeno, non dovrebbero essere sempre considerate come al di sopra di ogni sospetto o biasimo.

Di ordine morale sono le argomentazioni per le quali le teorie cospirative possono avere effetti benefici. Esse, intese come narrazioni di gruppi non privilegiati, possono sollecitare una maggiore trasparenza delle gerarchie sociali dominanti, supportare principi di democraticità, esprimere le preoccupazioni di "perdenti politici" in situazioni di percepite asimmetrie di potere [Uscinski, Parent e Torres, 2011].

Le argomentazioni di ordine democratico riguardano la libertà di manifestazione del pensiero ed il pluralismo. Le teorie cospirative sarebbero, in generale, un elemento importante del mercato delle idee e, considerando il fenomeno secondo questo punto di vista, la sua regolazione e il suo *debunking* potrebbero costituire una forma di soppressione politica. D'altra parte, le tre caratteristiche di talune teorie che spingerebbero per un intervento urgente – dannosità, bassa plausibilità e alta popolarità – non necessariamente devono coesistere affinché tale intervento vi sia. Ad esempio, le teorie cospirative ideologiche di taluni gruppi terroristici occidentali non sono molto diffuse, ma possono essere estremamente pericolose, e, secondo l'autore, teorie popolari ma implausibili dovrebbero essere smentite, se non proibite.

Krekó suggerisce che qualsiasi contromisura verso le teorie cospirative dovrebbe riguardare quelle condivise da ampie fasce della popolazione. Ciò perché i loro eventuali effetti negativi sono più diffusi, perché contrastare quelle meno note può avere effetti controproducenti (e cioè l'effetto di farle conoscere ad un più ampio pubblico) e, soprattutto, perché talune teorie cospirative sono diffuse da attori non democratici (l'autore cita la Turchia, la Russia, la Corea del Nord, la Polonia e l'Ungheria) che mascherano, con il pretesto della difesa di soggetti deboli o della solidarietà nei loro confronti, lo sfruttamento di tali persone.

L'autore evidenzia che smentire le teorie cospirative (*debunking*) è difficoltoso, per la presenza di ostacoli di ordine psicologico in chi vi crede (v. infra), e propone una matrice di contromisure, sintetizzata nella Tavola 5.1.

così segnalando a chi gli stava vicino il pericolo che si correva (Plutarco, Vita di Cicerone, 8). Solo gli eventi successivi avrebbero dimostrato la reale esistenza di un piano cospirativo, giacché può affermarsi che Cicerone è stato, in senso lato, un teorico della cospirazione.

²²⁵ Qui ci si troverebbe in presenza di una cospirazione di alcuni uomini politici statunitensi per indurre gli Stati Uniti ad una guerra, in base ad un'informazione che essi presumibilmente sapevano non essere vera. Si tratterebbe, cioè, di una "cospirazione istituzionale".

Tav. 5.1 – Matrice di contromisure alle teorie cospirative

		TEMPO	
		Intervento preventivo alla diffusione del messaggio	Intervento successivo alla diffusione del messaggio
T A R G E T	Emittente del messaggio	<i>Pre-emptive strike</i> (attacco preventivo)	<i>Striking back</i> (contrattacco)
	Ricevente il messaggio	<i>Immunisation</i> (immunizzazione)	<i>Healing</i> (guarigione)

Fonte: elaborazione su Krekó, 2020, p. 396 e s.

Fra gli interventi di “attacco preventivo” il più ovvio, per quanto «morally and technically most problematic» [ivi, p. 399], è, secondo Krekó, la rimozione dei contenuti dannosi e/o delle fonti che li propagano²²⁶. Tali interventi sono oggetto di discussioni, anche di tipo legale, che peraltro non riguardano unicamente i *social media*²²⁷. Oltre alla rimozione, *on line* sarebbe possibile utilizzare algoritmi (o modificare quelli esistenti) per “seppellire” i contenuti disinformativi, ossia per renderli meno visibili. Un altro intervento di attacco preventivo, attuabile dai giornalisti, consisterebbe nell’ignorare le fonti di disinformazione e non dare copertura a contenuti disinformativi.

Gli interventi di “immunizzazione” sono, secondo Krekó, tutti quelli che mirano a dotare la potenziale *audience* delle abilità cognitive, emotive o motivazionali atte a indurre una resistenza alla “tentazione” delle teorie cospirative²²⁸. Vi rientrano gli interventi che stimolano il pensiero logico e l’individuazione delle cause radicali per cui si aderisce a teorie cospirative. Se, secondo l’autore, taluni tratti caratteriali o la condizione sociale di minorità sono difficili o impossibili da

²²⁶ Facebook, Instagram e Twitter hanno attuato questo tipo di *policy* nei confronti di Donald Trump, all’indomani dei fatti del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.

Su Facebook e Instagram è stata bloccata la possibilità per Trump di pubblicare nuovi contenuti [Ansa, 2021], ma i suoi *post* precedenti sono rimasti visibili agli utenti che avevano (almeno fino ai primi giorni di giugno 2021) la possibilità di aggiungervi reazioni, commentarli e condividerli. La sospensione da Facebook e Instagram, inizialmente annunciata come limitata a qualche settimana, è stata poi (giugno 2021) prolungata a due anni, in concomitanza con una nuova *policy* dei due *social network* sulla pubblicazione di contenuti di disinformazione e di incitamento all’odio [QN, 2021]. Twitter, invece, l’8 gennaio 2021 ha sospeso permanentemente l’*account* privato di Trump e temporaneamente quello presidenziale; i *tweet* precedenti di Trump in quanto Presidente sono stati archiviati in un *account* (President Trump 45 Archived, @POTUS45) [Agi, 2021]; in questo caso, è possibile aggiungere reazioni, commentare e condividere (giugno 2021). Youtube ha sospeso a tempo indeterminato il canale di Trump a gennaio 2021 [RaiNews, 2021], ma i video precedenti sono disponibili per la visualizzazione e per la condivisione; sono consentite le reazioni ma non i commenti. Analoghe *policies* di rimozione di contenuti e *account* sono state attuate da queste piattaforme per i seguaci di Q, a partire dagli ultimi mesi del 2020 [Lombardi, 2020].

A gennaio del 2021, Donald Trump ha messo *on line* un proprio *blog* personale (<https://www.donaldjtrump.com/>), strutturato grosso modo come un *blog* tradizionale, ma senza la possibilità per gli utenti di commentare e con più “pulsanti” che invitano a fornire un supporto di tipo economico. Nel *blog* sono anche pubblicati, nella sezione *News*, gli «Statement by Donald J. Trump, 45th President of the United States of America». Tramite la sezione *Alerts*, è possibile compilare un *form* per ricevere «EXCLUSIVE updates from Donald J. Trump!». Cliccando su *Contact* si viene reindirizzati su un altro sito («The Office of DONALD J. TRUMP») simile al precedente.

²²⁷ Krekó si riferisce al caso della legge francese del 2018 (Loi n° 2018-1202).

²²⁸ Krekó cita Groh [1987, p. 2], secondo il quale «Theories of conspiracy represent a permanent temptation for us all».

cambiare, invece appare possibile la riduzione della sfiducia e delle sensazioni di incertezza, di mancanza di potere o di controllo. Quanto alle specifiche modalità di attuazione, Krekó rinvia ai risultati di studi, prevalentemente di psicologia e psicologia sociale: sulle condizioni per il mantenimento o la perdita della fiducia nelle organizzazioni; sulle correlazioni fra, da un lato, la perdita di controllo e, dall'altro, tanto la percezione di schemi interpretativi illusori quanto l'attribuzione di influenza a nemici personali e politici; sul rapporto fra stili di *leadership* ed *empowerment*; sugli effetti della credenza in teorie cospirative sul luogo di lavoro.

Un'altra tattica di immunizzazione consiste nell'evitare deliberatamente il contatto con false informazioni, per quanto ciò possa apparire strano e contrastante con i nostri "ideali post-illuministici" per cui sapere di più è preferibile a sapere di meno. Krekó è tuttavia ben consapevole della difficoltà, in concreto, di attuare questi comportamenti, dato che talune teorie cospirative sono pervasive negli ambienti politici populistici. Fra le tattiche per l'immunizzazione rientrano gli "avvertimenti preliminari" sulla possibile natura fuorviante di talune informazioni con cui le persone entrano in contatto²²⁹.

Krekó, pur ritenendo che gli interventi preventivi possano essere efficaci, evidenzia l'assenza di ampie valutazioni sull'impatto effettivo delle misure volte a ignorare o escludere determinati contenuti dall'ambiente informativo.

Quanto agli interventi successivi alla diffusione del messaggio, Krekó individua lo *striking back* e lo *healing*.

Il primo (contrattacco) consiste in interventi "aggressivi" – come la denigrazione della fonte informativa, la riduzione della sua credibilità, l'invito a non condividere determinati contenuti – che però possono sortire l'effetto opposto (*backfire effect*) e produrre curiosità verso la fonte. Anche il *fact-checking* rientra fra gli interventi di contrattacco e viene utilizzato sia contro la falsa informazione sia contro le teorie cospirative, ma l'efficacia di questo strumento è controversa. Se la ritrattazione da parte della fonte stessa riduce gli effetti della *misinformation* (informazioni errate diffuse senza intenzioni ingannevoli, in buona fede), invece il *fact-checking* riesce a produrre effetti solo su determinati *target* (persone che sono già meglio informate e persone con alti livelli di istruzione). Esso, inoltre, non sempre è percepito come oggettivo dagli utenti, soprattutto da quelli politicamente più polarizzati, e gli elettori lo utilizzano prevalentemente in funzione della difesa del proprio candidato e non degli altri²³⁰. Un altro

²²⁹ In questo tipo di "attività di contrasto" rientra il *fact-checking* di Facebook, che contrassegna con un'etichetta i contenuti controllati da *fact-checker* indipendenti [Facebook, 2022].

²³⁰ Il *fact-checking*, cioè, può essere utilizzato in maniera parziale e strumentale.

intervento di contrattacco è il taglio delle risorse finanziarie dei *siti web* cospirazionisti, attuabile avvisando gli inserzionisti della “natura” di tali siti²³¹.

Lo *healing* (cura) consiste in misure miranti a minimizzare l’impatto negativo delle teorie cospirative, fra cui il *debunking*, l’uso di argomentazioni razionali, la ridicolizzazione delle argomentazioni (dei cospirazionisti), l’infiltrazione cognitiva già proposta da Sunstein e Vermeule.

Va qui evidenziato che i tipi di intervento definiti come “preventivi” possono essere così intesi solo in senso lato. Essi, inoltre, presentano alcuni inconvenienti. La rimozione di contenuti e fonti, ad esempio, è sempre successiva e non preventiva. Essa può servire a ridurre la circolazione dei contenuti, ma ciò accade intanto sempre *dopo* che contenuto e fonte si sono “palesati” e, in secondo luogo, la diffusione può essere ridotta soltanto entro certi limiti. I contenuti elettronici, infatti, possono essere scaricati e salvati *off line*, per essere poi nuovamente immessi *on line*. Esistono poi sistemi di archiviazione (es. Internet Archive) che conservano vari contenuti per anni e che, peraltro, sono utili per studiosi e ricercatori. Alla chiusura di profili personali, pagine e gruppi di cospirazionismo, disinformazione o informazione alternativa segue la migrazione di persone e gruppi su altre piattaforme o l’utilizzo di altri sistemi di condivisione di informazioni, come Telegram o Signal [globalist syndication, 2021].

La prevenzione consistente nel non venire volontariamente a contatto con contenuti disinformativi o cospirativi è di difficile attuazione. Krekó, infatti, non chiarisce in che modo si potrebbero convincere le persone ad attuare una tale tattica di evitamento. Essa, per quanto protettiva possa essere, presuppone la capacità degli utenti di individuare *ictu oculi* le “false informazioni”, ossia prima ancora di approfondirle. Ciò richiede notevoli abilità, una lunga esperienza da parte dell’utente e, soprattutto, una capacità non comune (e non necessariamente auspicabile) di frenare la curiosità e il desiderio di conoscere. Inoltre, per quanto ciascuno di noi possa essere esperto, *nessuno di noi sa tutto*. Ciò significa che, ad esempio, un utente non esperto in questioni mediche non è in grado di individuare immediatamente come falsa o fuorviante un’informazione e quindi non può sapere se evitarla *volontariamente* o leggerla.

Nel 2021, Brown ha parlato di un *paternalism spectrum* nel descrivere le misure adottabili dalle piattaforme per ridurre la disinformazione²³²: la maggiore trasparenza verso gli utenti

²³¹ Questa contromisura si basa sull’idea che sarebbero gli stessi inserzionisti a demonetizzare i siti cospirazionisti se percepissero che i loro contenuti non sono conformi all’immagine aziendale che gli inserzionisti vogliono diffondere al pubblico.

²³² Brown definisce la disinformazione come la comunicazione di informazioni false e fuorvianti. All’interno di questa ampia categoria, egli circoscrive quella della disinformazione, in cui assume rilievo l’*intento* specifico di diffondere informazioni false e fuorvianti. Il suggerimento dell’autore in ordine alle *fake news* è di considerare tali le narrazioni che: a) contengono affermazioni false o fuorvianti; b) imitano il formato dei *media* di informazione; c) sono originate da soggetti che non intendono comunicare affermazioni vere.

(informandoli sulla fonte dei contenuti); la rimozione oppure il declassamento dei contenuti falsi (che implica però il rischio del paradossale *implied truth effect*, per cui un contenuto non segnalato, non rimosso, non declassato, viene ritenuto veritiero); il reindirizzamento verso informazioni di qualità (come è spesso accaduto durante la pandemia di Covid-19).

L'autore ha evidenziato che le misure paternalistiche connesse all'autoregolamentazione sono in contrasto con gli interessi economici delle piattaforme, con il loro modello di *business*:

«What is more, letting social media companies self-regulate is unlikely to lead them to enact measures that would significantly hurt their business model, which consists of promoting content in exchange for advertising revenues» [ivi, p. 221].

Brown si è interrogato sul se la disinformazione sia per i governi una *public issue* sufficientemente seria da indurli ad interferire con la libertà d'impresa in mercati di libera concorrenza. Per rispondere occorre, a suo dire, rispondere ad altri interrogativi: la disinformazione influenza le nostre credenze? Se sì, in che misura le false credenze minacciano la nostra auto-sicurezza («capacity to be safe», *ivi*, p. 222) o la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi o di adempiere ai nostri doveri democratici? Quali altre opzioni di regolazione esistono? Tali questioni, secondo l'autore, restano oggetto di dibattito quantomeno finché non saranno possibili avanzamenti tecnologici tali per cui sarà possibile sviluppare agenti artificiali capaci di identificare in maniera rapida ed accurata “pezzi di disinformazione”.

È proprio sul modello di *business* delle piattaforme di *social media* e sul ciclo di monetizzazione²³³ dei contenuti falsi che Petropoulos [2021] ha suggerito di concentrare l'attenzione. Secondo l'autore, le piattaforme utilizzano algoritmi sofisticati che profilano gli utenti ed offrono loro contenuti specifici personalizzati; gli utenti finiscono quindi per visualizzare più frequentemente tali contenuti e per interagire maggiormente con il fornitore del contenuto (tramite *like* o altre reazioni, risposte, condivisioni). Questo favorisce sia i produttori di contenuti (che possono guadagnare tramite la pubblicità ad essi connessa) sia le piattaforme (giacché, evidenzia Petropoulos, i principali attori pubblicitari sono soggetti sussidiari di Google

²³³ La monetizzazione dei contenuti consiste nel trarre un guadagno dai contenuti che gli utenti caricano *on line*. Le piattaforme regolano tali pratiche tramite proprie politiche aziendali, che comprendono anche la regolazione della quota di guadagno che va alla piattaforma.

Per monetizzare tramite YouTube (Google), ad esempio, è necessario aderire al “Programma partner” di YouTube o presentare domanda di adesione oppure essere contattati dal “Fondo di YouTube Shorts” (il quale “premia” i *content creator* originali e creativi apprezzati dalla *community* di YouTube) [YouTube (guida di), 2021a, 2021b].

Su Facebook è possibile monetizzare i contenuti aggiungendo inserzioni nei propri video (inserzioni *in-stream*), facendo abbonare utenti alle pagine (abbonamenti dei *fan*), pubblicando contenuti che presentano un *partner* commerciale o che ne sono influenzati (contenuti brandizzati), creando gruppi cui si accede tramite abbonamento (gruppi in abbonamento) [Facebook, 2021]. Facebook dispone di una funzione di monetizzazione (Facebook Stars) che consente agli utenti di una pagina di inviare “stelline” ai creatori di video: l'utente acquista un certo numero di stelle con una carta di credito/debito o tramite Facebook Pay e le invia al creatore di video (che riceve una parte dell'importo). Si tratta di uno strumento simile a quello precedentemente utilizzato da Twitch, piattaforma di *live streaming* di proprietà di Amazon [Ottaviano, 2021].

È possibile monetizzare anche su Twitter, Instagram, TikTok e altre piattaforme.

e di Facebook²³⁴). Poiché i contenuti falsi sarebbero più attraenti, più diffusi, e quindi più redditizi e generano esternalità negative, soprattutto nel contesto della salute pubblica, l'autore suggerisce di limitarne la monetizzazione tassando gli annunci pubblicitari etichettati come *fake news*. Petropoulos evidenzia che il principale problema di tale regolazione riguarda la verifica dei contenuti falsi e l'identificazione dei loro creatori, attività che dovrebbero essere affidate a organismi di verificatori indipendenti di fatti²³⁵.

Le strategie di contrasto alla disinformazione qui delineate sono in parte state tentate dall'Unione europea con la sua *policy* del 2018, che sarà esaminata nel Capitolo 6.

CAPITOLO 6 – La politica europea per il contrasto alle teorie cospirative e alla disinformazione: dall'agenda setting alle prospettive di cambiamento

6.1 – L'analisi della politica europea per il contrasto alla disinformazione: domande, ipotesi e metodologia

Nei capitoli precedenti si è osservato che in Europa, specialmente a partire dal 2016, la diffusione di *fake news on line* ha animato il dibattito pubblico ed ha suscitato preoccupazioni sulla possibilità che informazioni false o fuorvianti e narrazioni infondate condizionassero i comportamenti elettorali.

Si è anche visto che sia notizie false sia interpretazioni “alternative” o cospirative del reale circolavano nel pubblico discorso molto prima di quel periodo, e senza limiti dati da confini nazionali.

Infine, nel 2018, l'Unione europea ha adottato una politica di contrasto alla “disinformazione”. Ciò nonostante, questi fenomeni hanno continuato ad essere presenti.

Pertanto, ci si è domandati:

- 1) nella politica elaborata dall'Unione europea nel 2018, come sono state problematizzate le notizie false e le teorie cospirative?
- 2) quali risultati ha prodotto tale politica?

Poste tali domande, si è proceduto a formulare le seguenti ipotesi:

A) le notizie false e le teorie cospirative sono entrate nell'agenda politica europea e sono state problematizzate come “disinformazione”;

²³⁴ Petropoulos si riferisce ad un'analisi sul mercato delle piattaforme e della pubblicità *on line* condotta dalla *Competition and Markets Authority* britannica. I risultati, pubblicati a luglio del 2020, hanno evidenziato varie criticità di tale mercato nel Regno Unito [GOV.UK, 2019-2020].

²³⁵ Secondo Hao [2021], Facebook e Google starebbero pagando milioni di dollari per annunci pubblicitari a *clickbait actors* (soggetti che pubblicano contenuti i quali attirano i *click* degli utenti e consentono a tali soggetti la monetizzazione), così finanziando la misinformazione e alimentando il deterioramento dell'ecosistema mondiale dell'informazione.

B) l'Unione europea ha tentato di contrastare tali fenomeni diversi tramite plurimi strumenti di *policy*;

C) la politica adottata dall'Unione europea ha costituito una risposta vaga in quanto condizionata da regole e principi fondamentali tipici di un sistema liberal-democratico, i quali hanno operato come limite e freno ad azioni efficaci.

Per confermare o smentire tali ipotesi, in questo capitolo si svolge un'analisi della politica europea per il contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative. Il periodo di analisi va da settembre 2013 fino a dicembre del 2021.

L'analisi comincia dal 2013, poiché è in quell'anno che in un documento ufficiale dell'Unione (la Raccomandazione del Parlamento europeo P7_TA(2013)0382) si dichiarò formalmente l'esistenza di un "problema disinformazione" per il quale si sollecitava un intervento del Consiglio, della Commissione e del SEAE. A dicembre del 2018, l'Unione formulò un proprio piano d'azione contro la disinformazione e a giugno del 2021, la Corte dei conti europea ha svolto un'approfondita valutazione di questa politica, valutazione che è qui assunta come fonte per l'analisi dell'implementazione della *policy* e conclude il processo qui oggetto di studio.

Fino a dicembre del 2021 non sono intervenuti mutamenti della politica in oggetto. La politica europea sulla disinformazione è attualmente in fase di revisione e, nonostante gli orientamenti di cambiamento non costituiscano oggetto specifico della presente analisi, ad essi si farà cenno in questo capitolo.

Per lo studio della *policy* europea si è utilizzato il metodo qualitativo dell'esame testuale dei documenti di fonte precipuamente europea (atti propedeutici, atti finali, atti di monitoraggio e di valutazione). Sono stati ricostruiti periodi e fasi del processo di *policy* e ne sono stati individuati gli attori istituzionali [Mény e Thoenig, 1991; Howlett e Ramesh, 2003]. Ci si è basati sulle attività delle istituzioni europee come consacrate in documenti formali o in dichiarazioni pubbliche e sulle attività formalmente rilevabili poste in essere da altri attori, organismi di consulenza e soggetti privati che sono intervenuti nel corso dell'elaborazione della politica e nella sua valutazione²³⁶. L'analisi svolta secondo questo approccio ha il limite di basarsi sul limitato *set* di fonti costituito principalmente da atti formali. Tuttavia, nell'analisi si terrà conto anche di fonti non istituzionali.

L'analisi è fondata, in particolare, su atti ufficiali prodotti da istituzioni e organi dell'Unione (Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte dei conti, Direzioni generali, Servizi o organismi quali l'EPRS, lo JRC, il SEAE, l'ERGA, etc.) e da soggetti terzi (fra cui inchieste giornalistiche

²³⁶ Poiché la Corte dei conti europea ha analizzato approfonditamente la messa in opera dell'intera politica, le rilevazioni e le conclusioni della Corte sono state considerate vevoli come analisi dell'implementazione.

e atti statali). In quest'ultimo caso, il criterio di pertinenza è costituito dal riferirsi di tali atti all'influenza di specifici attori e/o di eventi storici sulla politica europea contro la disinformazione.

L'analisi è stata svolta selezionando e sistematizzando le fonti documentali secondo i seguenti criteri:

- criterio di pertinenza tematico/testuale: sono stati ricercati i documenti ufficiali dell'Unione europea contenenti (in inglese e in italiano) le espressioni: *fake news*, teorie cospirative, teorie del complotto, dis/mis/mal-informazione (*roadmap*, risoluzioni, raccomandazioni, comunicazioni, conclusioni, atti normativi). Parallelamente, sono stati ricercati documenti non istituzionali dell'Unione, ma che ad essi si riferivano ed erano tematicamente pertinenti (studi, inchieste, dichiarazioni alla stampa da parte di rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel processo di *policy*, atti ufficiali di Stati membri, etc.). Di ciascun documento sono stati rilevati gli autori (soggetto emanante), il contenuto (argomento specifico, scopo, destinatari), i collegamenti (citazioni) con atti precedenti o contemporanei (rapporto di interdipendenza fra i documenti);

- criterio storico/cronologico: i documenti reperiti sono stati ordinati secondo la data di produzione indicata nei documenti stessi. Questo criterio consente di cogliere la sequenza degli atti, e dunque le fasi di sviluppo della politica; inoltre, esso consente di verificare, in sede di analisi del contenuto degli atti, i collegamenti fra gli stessi;

- criterio semantico: i documenti sono stati esaminati secondo il loro contenuto, dando prevalenza al significato letterale/manifesto dei documenti;

- criterio di rilevanza dei documenti: sono stati considerati rilevanti i documenti ufficiali dell'Unione europea connessi con il Piano d'azione contro la disinformazione del dicembre 2018. La rilevanza rispetto al Piano è stata dedotta dall'espressa citazione dei documenti nel Piano stesso e in atti ad esso propedeutici²³⁷. Sono stati considerati rilevanti anche gli atti relativi alle regole di *better regulation* elaborate dall'Unione e i principali atti ufficiali relativi alle aree di *policy* interessate dalla disinformazione secondo l'High level Group on fake news and online disinformation (HLEG-FN). Le regole di *better regulation* sono state considerate rilevanti poiché costituiscono regole-guida del processo decisionale europeo anche quando esso è non di tipo legislativo, ma di autoregolamentazione e di coregolamentazione. Sono stati anche

²³⁷ In particolare, la Comunicazione di aprile 2018 non è un elemento del Piano, ma un atto in cui si delinea l'approccio dell'Unione alla disinformazione e quindi è stata ritenuta rilevante. La Comunicazione di aprile è derivata, a sua volta, da altri atti propedeutici: *roadmap* di novembre 2017, consultazione pubblica, sondaggio di Eurobarometro, dialoghi strutturati e rapporti di esperti (HLEG-FN, JRC). Anche questi documenti, dunque, sono stati ritenuti rilevanti. Il Codice di pratiche di settembre 2018 è successivo alla Comunicazione di aprile e precedente al Piano, non è stato prodotto da un'istituzione europea (non è un documento ufficiale dell'Unione), ma è uno strumento volontario di *policy* prodotto da attori del mercato [Howlett e Ramesh, 2003], sollecitato dalla Commissione e il cui monitoraggio è stato inglobato nel Piano di dicembre 2018. Pertanto, ne sono stati esaminati il processo di elaborazione e le caratteristiche.

esaminati gli atti principali relativi alle aree di *policy* individuate dall’HLEG-FN, perché, secondo questo gruppo di esperti, tali aree sono messe a rischio dalla disinformazione²³⁸. Infine, si è tenuto conto, come fonte, della valutazione sulla politica in oggetto svolta dalla Corte dei conti europea [2021], avendo essa riguardato anche la fase di implementazione. Alcuni documenti non provenienti da istituzioni europee sono stati considerati rilevanti in quanto consistenti o in atti di indagine pertinenti con la *policy* in oggetto²³⁹ o in atti normativi di Stati membri su *fake news*/disinformazione e teorie cospirative nel periodo considerato²⁴⁰ oppure in inchieste di o rese note da organizzazioni internazionali riguardanti il processo di formulazione del Piano²⁴¹.

I documenti sono presentati in forma di citazione diretta, rielaborazione testuale (sintesi) e forma grafica (*figure*/tabelle/tavole)²⁴².

L’indagine ha riguardato precipuamente atti formali di istituzioni e perciò essa non consente di individuare quali specifici soggetti e gruppi politici (*leader* e partiti) hanno partecipato all’elaborazione e attuazione della politica. Questo è il perimetro, e dunque anche il limite, della prospettiva adottata.

Il metodo prescelto, ossia un’analisi documentale svolta secondo i criteri sopra descritti, ha il vantaggio di essere prontamente riscontrabile. Infatti, i documenti analizzati sono di dominio pubblico e, pertanto, è possibile immediatamente verificare: la pertinenza degli atti al tema centrale (*fake news*/disinformazione e teorie cospirative), la loro provenienza (fonte), la loro cronologia e la loro interdipendenza. La verificabilità del criterio semantico (significato letterale/manifesto dei contenuti) è facilitata dall’ampio utilizzo di citazioni testuali. Quando è stata redatta una sintesi, si è sempre riportata la fonte dell’atto originale, onde consentire il riscontro fra l’una e l’altra. Inoltre, si è adottata una ripartizione in paragrafi e sub-paragrafi tale da consentire una verifica separata dei vari atti.

²³⁸ Si è così potuto osservare che alcune di tali aree erano oggetto di politiche potenzialmente in grado di favorire la disinformazione. Ci si riferisce, in particolare, agli effetti del principio di irresponsabilità degli intermediari (politica sul mercato unico digitale), al rafforzamento della democrazia più fuori dal territorio europeo che al suo interno (politica su diritti, uguaglianza e cittadinanza), alle disuguaglianze persistenti fra le regioni dell’Unione (politica di *austerity* e politica di coesione) (v. par. 6.5.3).

²³⁹ Ci si riferisce all’inchiesta parlamentare britannica sulle *fake news* del periodo 2017-2019 (v. par. 6.3.1).

²⁴⁰ Ci si riferisce al Netz-DG tedesco (2017) e alla legge francese contro la manipolazione dell’informazione (2018). Nonostante il Netz-DG non riguardi la disinformazione, ma la tutela dei diritti nei *social network*, essa fu citata nella *roadmap* di novembre 2017 e fu preceduta dal tentativo del governo tedesco di promuovere un’autoregolamentazione dei *social network* (v. par. 6.3.1).

²⁴¹ Ci si riferisce all’inchiesta pubblicata su Der Tagesspiegel [Schumann, Simantke, e Schmidt, 2019] ed a quella di Investigate Europe [Schmidt e Dupont-Nivet, 2019], resa nota a maggio del 2019 da openDemocracy (v. par. 6.6).

²⁴² Là dove la sintesi poteva apparire eccessivamente interpretativa del testo, si è preferito riportare quest’ultimo. È di tutta evidenza che ciò va a discapito della brevità e della concisione, ma si è preferito adottare questo criterio onde fornire una rappresentazione quanto più possibile neutrale degli atti.

6.1.1 – Periodi e fasi della politica europea sulla disinformazione

L'analisi della politica europea sulla disinformazione è stata basata, come s'è detto, principalmente sull'esame degli atti istituzionali europei. In questo paragrafo si fornisce una prima visione d'insieme di tale politica, pur se con tutti i limiti della sintesi. Nei paragrafi che seguono, la politica in questione sarà invece analizzata nel dettaglio.

L'esame dei documenti consente di individuare l'esistenza di più periodi e, in essi, di più cicli di *policy*.

1) Il primo periodo va dal 2013 al 2016 (v. par. 6.3).

Nel 2013, il Parlamento europeo introdusse nell'agenda politica europea il problema della disinformazione proveniente dalla Bielorussia. Tale sollecitazione del Parlamento non produsse l'attivazione di fasi susseguenti di *policy*.

Dopo la crisi di Ucraina/Crimea (2014), il Parlamento europeo sollecitò (gennaio del 2015) un'azione istituzionale europea per contrastare il problema della *propaganda* russa. A marzo di quell'anno, il Consiglio collocò nel rapporto conflittuale fra l'UE e la Federazione russa a seguito di tale crisi il sorgere di un problema di *disinformazione*. Questa fu problematizzata come un'attività ostile della Russia svolta nel “campo di battaglia” del sistema dell'informazione digitale e il Consiglio raccomandò di contrastare tale disinformazione. L'*output* di questo processo fu l'istituzione in seno al SEAE (servizio dell'Alto rappresentante) di una *task force ad hoc* (indicata nelle Figure qui proposte come “task force com-sicurezza” o “task force”), la quale confluirà, nel secondo periodo, sia nella *roadmap* di novembre 2017 sia nella decisione centrale assunta in tale periodo (la Comunicazione di aprile 2018) sia nella *policy* finale (Piano di dicembre 2018)²⁴³.

Alla fine del 2016, il Parlamento emanò una Risoluzione sulla comunicazione strategica, riconoscendo l'atteggiamento ostile della Russia e la sua attività propagandistica, ed evidenziando la necessità di migliorare la comunicazione istituzionale dell'UE e di controllare le modalità operative della comunicazione attuata dall'East Stratcom Team.

L'area di *policy*, in questo periodo, era quella della politica estera e della sicurezza comuni.



Il sub-sistema di *policy* ha visto agire come attori quattro istituzioni europee: il Parlamento, il Consiglio, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e, collateralmente, la Commissione²⁴⁴.

²⁴³ Lo East StratCom Team diffuse poi un “Action Plan on Strategic Communication” (v. par. 6.3).

²⁴⁴ Nel 2016, la Commissione e l'Alto rappresentante vararono un Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – di cui la disinformazione era ritenuta una modalità – tramite la cooperazione fra UE e NATO e fra UE, Stati membri e Paesi terzi. Tale politica non costituisce oggetto specifico della presente analisi, ma di essa si è tenuto conto (v. par. 6.3 e 6.4).

La Figura 6.1 rappresenta in forma schematica ed estremamente semplificata il ciclo di *policy* in questo primo periodo. Le linee tratteggiate segnalano la continuità fra fasi di questo processo e fasi successive.

Fig. 6.1 – Periodo 1 (2013-2016) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy



Il contesto storico occidentale fra il 2015 e il 2017 fu caratterizzato dal verificarsi di vari eventi che diedero adito alla diffusione di notizie false e di teorie cospirative (v. par. 6.3.1): la crisi dei rifugiati; il caso Modamani-Merkel in Germania, dove, nel 2017, si svolsero le elezioni federali; attentati terroristici in vari Stati membri; l'elezione di Trump; il *referendum* sulla Brexit; le elezioni presidenziali in Francia.

2) Il secondo periodo va dal 2017 al 2018.

Questo periodo si avviò nel 2017 e terminò nel dicembre del 2018, quando la Commissione e l'Alto rappresentante adottarono il "Piano d'azione contro la disinformazione" (v. par. 6.5).

Nella primavera del 2017, il Parlamento europeo sollecitò interventi regolatori della Commissione sulle piattaforme e sul mercato digitale e quest'ultima, alla fine dell'anno, elaborò una *roadmap* per una regolazione *soft* del problema "fake news e disinformazione" (v. par. 6.4). Nel 2017 cominciò dunque un secondo periodo, durante il quale fu sviluppata una più ampia politica di contrasto a tali fenomeni.

In questo periodo, non mutò la concettualizzazione del "problema disinformazione", il quale fu sempre inteso come effetto di un'azione ostile esterna.

Si possono rilevare più sub-periodi.

In un primo sub-periodo, nonostante le sollecitazioni del Parlamento europeo (giugno 2017), la Commissione e l'Alto rappresentante rimasero fermi nel proprio orientamento e manifestarono invece fiducia nelle iniziative volontarie delle piattaforme (luglio 2017). Intanto, in alcuni Stati membri era maturato il timore di interferenze in eventi elettorali nazionali, sicché la Germania e la Francia si orientarono per interventi legislativi sul sistema dell'informazione *on line*.

In un secondo sub-periodo, la Commissione avviò un processo di *policy (roadmap* di novembre 2017) finalizzato all'autoregolamentazione degli operatori economici *on line*. L'atto con cui si avvia il processo – la *roadmap* di novembre 2017 – costituisce ad un tempo un atto di inserimento del problema in agenda e di decisione, giacché in esso vi furono sia la prima concettualizzazione del problema sia la formulazione degli orientamenti per affrontarlo²⁴⁵.

Questo secondo sub-periodo durò fino alla primavera del 2018 e si concluse con l'adozione di una Comunicazione da parte della Commissione (la cosiddetta Comunicazione di aprile). L'attore istituzionale principale fu la Commissione europea, che avviò una consultazione pubblica, un sondaggio di Eurobarometro, un dialogo strutturato con esperti, la costituzione di un gruppo di esperti (l'High level Group on fake news and online disinformation, HLEG-FN) e

²⁴⁵ È questo il motivo per cui nella Figura 10.2 questa fase è contrassegnata come "ISCRIZIONE IN AGENDA - DECISIONE" ed è colorata sia in verde (colore scelto per le fasi di iscrizione in agenda) sia in arancione (colore scelto per le fasi di decisione). Inoltre, per questa specifica fase "mista" sono stati utilizzati sia il simbolo del problema sia il simbolo della decisione.

chiese uno studio al Joint Research Centre. Gli altri attori del sub-sistema di *policy* furono dunque anche cittadini europei (soggetti consultati e intervistati), esperti, servizi scientifici della Commissione (JRC). Raccogliendo vari apporti da questi attori, la Commissione adottò la Comunicazione di cui sopra, con la quale si avviò un terzo sub-periodo i cui attori principali, se non unici, furono le piattaforme digitali, chiamate ad elaborare un'autoregolamentazione.

L'*output* di questa terza sub-fase fu un Codice di pratiche sottoscritto da alcuni operatori economici nell'autunno del 2018 e rispetto al quale altri operatori evidenziarono immediatamente l'esistenza di varie criticità. Questo segna l'avvio di un quarto sub-periodo²⁴⁶. Esso, nel quale intervennero il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante, si concluse a dicembre del 2018, quando queste due ultime istituzioni riassunsero e precisarono la politica europea sulla disinformazione, adottando un Piano basato su quattro pilastri. Tale Piano si basava «sulla linea strategica tracciata nella comunicazione della Commissione [...] del 26 aprile 2018» [Commissione, Alto rappresentante, 2020b, JOIN(2020) 8 final, p. 2] e consolidava le decisioni fino a quel momento adottate.

Il secondo periodo, quindi, in cui si svolse un complesso processo di *decision making*, culminò con l'adozione formale della *policy* cristallizzata nel Piano di dicembre 2018. Da questo momento si avvia un terzo periodo che inizia nel 2019 e “termina” a dicembre 2021, momento conclusivo della presente analisi.



L'area di *policy*, in questo periodo, è stata non solamente quella della politica estera e della sicurezza comuni, anche quella del mercato dell'informazione *on line*.

Il sub-sistema di *policy* ha visto agire più attori: istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione e Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza); operatori economici internazionali (piattaforme, operatori dei *media*); cittadini europei; esperti.

La Figura 6.2 rappresenta in forma schematica ed estremamente semplificata il ciclo di *policy* in questo secondo periodo. Le linee tratteggiate segnalano la continuità fra fasi di questo processo e fasi precedenti e successive.

²⁴⁶ I timori che le elezioni europee del 2019 potessero subire ingerenze esterne condussero anche ad una politica a sé stante, il “pacchetto elezioni” del settembre 2018, che non costituisce oggetto specifico della presente analisi.

Fig. 6.2 – Periodo 2 (2017-2018) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy



3) Il terzo periodo va dal 2019 al 2021.

In questo periodo si svolgono due fasi: l'attuazione del Piano di dicembre 2018 e la sua valutazione (v. par. da 6.6 a 6.9).

L'implementazione e la valutazione del Piano e del Codice sono state difficoltose.

Sul Codice di pratiche si sono svolti sia il monitoraggio prontamente richiesto dalla Commissione all'ERGA sia valutazioni tecniche successive. In questo periodo, anche la stampa è intervenuta per evidenziare l'esistenza di problemi tanto durante l'elaborazione del Codice quanto durante l'implementazione del Piano nel suo complesso.

L'intero Piano è stato valutato nella sua interezza solamente dalla Corte dei conti europea. La dettagliata valutazione della Corte è stata assunta come fonte privilegiata per l'analisi della fase di implementazione dell'intera *policy*, date l'accuratezza e la puntualità dell'esame svolto.

Fra il 2020 e il 2021, sono state annunciate proposte di cambiamento dell'approccio alla disinformazione: inserimento del contrasto alla disinformazione nel Piano per la democrazia europea (EDAP) [Commissione europea, Alto rappresentante, 2020a, JOIN(2020) 5 final]²⁴⁷; proposte di regole sulla moderazione dei contenuti *on line* tramite il progetto di Digital Service Act; proposte di rafforzamento del Codice di pratiche. Ciò nonostante, fino a dicembre 2021 non vi sono stati mutamenti rilevanti nella *policy*.


L'area di *policy*, in questo periodo, non è mutata rispetto a quella del periodo precedente.

Il sub-sistema di *policy* ha visto agire più attori: i vari soggetti pubblici e privati che hanno attuato la *policy*; organi ed esperti incaricati di valutare del Codice di pratiche; *mass media*; Corte dei conti europea in veste di valutatore indipendente del Piano.

La Figura 6.3 rappresenta in forma schematica ed estremamente semplificata il ciclo di *policy* in questo terzo periodo. Le linee tratteggiate segnalano la continuità fra fasi di questo processo e fasi precedenti.

²⁴⁷ La Commissione ha affermato che l'EDAP dovrebbe essere considerato come un'estensione del quadro politico previsto nel Piano del 2018 (si veda Corte dei conti europea, Risposte della Commissione e del SEAE, p. 1). Tuttavia, secondo la Corte dei conti europea [2021], il Piano per la democrazia europea ha le stesse carenze del Piano del 2018, ossia l'assenza di un «apposito quadro di monitoraggio e di valutazione» [*ivi*, p. 17].

Fig. 6.3 – Periodo 3 (2019-2021) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy



Le Figure 6.4 e 6.5 forniscono, rispettivamente, la visione d'insieme dell'intero processo, e l'iteratività e la circolarità dell'intero processo.

Per quanto riguarda l'*agenda setting*, si nota che il Parlamento è intervenuto per ben tre volte.

La prima nel 2013, quando tentò di introdurre come *issue* la disinformazione di origine bielorussa contro l'Unione europea. Né l'Alto rappresentante né il Consiglio né la Commissione attivarono formalmente fasi successive.

Un secondo intervento si ebbe dopo la crisi di Ucraina/Crimea: nel 2015, il Parlamento tentò di introdurre la *issue* della “propaganda” russa; il problema fu concettualizzato dal Consiglio come “disinformazione” da parte di un attore (divenuto o percepito come) ostile.

Il Parlamento intervenne una terza volta, nel 2017, chiedendo decisioni relative all'area di *policy* del mercato digitale e per risolvere più di un problema: responsabilità degli intermediari, in quanto non neutrali; notizie false (*stricto sensu*); concorrenza fra operatori, dato il rischio di posizioni dominanti; tutela dei dati degli utenti²⁴⁸; fiducia nei mercati *on line*. Ciò nonostante, l'avvio di una fase decisionale si avrà non sulla sola base della sollecitazione del Parlamento e secondo le direttrici da esso indicate, ma dopo che alcuni Stati membri si erano attivati autonomamente contro la disinformazione e solo al fine di agevolare l'autoregolamentazione fra *stakeholder*, nella quale sia la Commissione sia l'Alto rappresentante riponevano grande fiducia (v. par. 6.4).

Infatti, la Commissione – restando ferma nella decisione della *roadmap* di novembre 2017 (autoregolamentazione degli *stakeholder* e futuro supporto ad altre attività, ossia alla comunicazione strategica contro la Russia, al *fact-checking* e alla *media literacy*) – dapprima “tastò il terreno” tramite consultazioni, sondaggi e tavoli con esperti, e chiese supporto consulenziale (HLEG-FN) e scientifico (JRC). In un secondo momento, dopo che lo scandalo della Cambridge Analytica aveva attirato le ire del Congresso Usa e del Parlamento europeo sulla principale piattaforma *social*, la Commissione ri-decise di procedere *sempre* con l'azione di comunicazione contro la Russia, con il supporto al *fact-checking* e alla *media literacy* e con l'autoregolamentazione. Dopo che l'autoregolamentazione si concluse, intorno ad un tavolo fortemente conflittuale, la Commissione e l'Alto rappresentante ri-decise di procedere *sempre* con l'azione di comunicazione contro la Russia, con il supporto al *fact-checking* e alla *media literacy* e con l'autoregolamentazione (ora da monitorare). Da quel momento in poi, nonostante i risultati di monitoraggi e di valutazioni critiche sull'implementazione tanto dell'autoregolamentazione quanto del Piano nel suo complesso, non sono più state assunte

²⁴⁸ Il Parlamento percepiva questo tema come problematico ben prima del caso Cambridge Analytica/Facebook.

decisioni che hanno mutato il paradigma di intervento sul problema “disinformazione”²⁴⁹. La stessa implementazione è proceduta con piccoli aggiustamenti che, nel 2020, sono stati causati più che altro dalla forte scossa dell'emergenza pandemica. Sempre e solo nel 2020 la Commissione ha avviato il procedimento legislativo per l'adozione del Digital Service Act, che dovrebbe introdurre innovazioni anche a proposito della responsabilità degli intermediari.

Nei paragrafi che seguono, i vari periodi e le varie fasi di *policy*, che qui sono stati descritti con tutti i limiti della sintesi, saranno esaminati in maniera approfondita.

²⁴⁹ La Commissione ha avviato un nuovo confronto con i portatori di interessi fra febbraio e marzo del 2021 [Commissione europea, 2021a]. Il sommario degli incontri, diffuso dalla Commissione, riporta solo genericamente (per categoria) i partecipanti agli incontri e conferma la persistenza degli aspetti critici già evidenziati in sede di valutazione da parte della Corte dei conti europea [2021].

Fig. 6.4 – Periodi 1, 2, 3 (2013-2021) della politica europea contro la disinformazione: ciclo di policy





Fig. 6.5 – Ciclo della politica europea contro la disinformazione: iteratività e circolarità del processo



6.2 – Le teorie cospirative nella visione dell’Unione europea: il convitato di pietra

Sia nel discorso pubblico sia in letteratura, le teorie cospirative sono state talora incluse nella categoria concettuale delle *fake news*, espressione eccessivamente elastica e mal definita [Mourão e Robertson, 2019]. Da Popper in poi, si sono sviluppati due principali orientamenti sulla concettualizzazione delle teorie cospirative e, di conseguenza, sul loro utilizzo socioculturale e politico. Tali teorie sono state considerate o come interpretazioni in sé false del reale, quindi inutilizzabili *anche* per interpretare e valutare l’agire sociale, economico e politico, oppure come interpretazioni alternative del reale e utilizzabili *anche* a fini di interpretazione e valutazione.

L’ascrizione delle teorie cospirative all’area concettuale e semantica del falso, dello scorretto, dell’ingannevole, del fuorviante o del mito, implica che ogni politica di contrasto alle informazioni false o fuorvianti circolanti *on line* o *off line* debba essere intesa come politica di contrasto anche alle teorie cospirative in sé e per sé. Viceversa, l’ascrizione delle teorie cospirative all’area concettuale e semantica delle interpretazioni alternative (marginali o meno che siano) implica che il contrasto alle informazioni false può riguardare tali teorie solamente con riferimento ad eventuali contenuti falsi su cui esse si fondino o ai quali rinvino, mentre più problematica appare la categoria del fuorviante (ingannevole) in sé e per sé, ossia disgiunta dalla valutazione del contenuto cui un’interpretazione, un commento, un’opinione si riferiscono. E ciò in quanto l’interpretazione di fatti, eventi, comportamenti attiene alla libera espressione del pensiero. In questi casi, in virtù della tutela di tale libertà, alle teorie cospirative andrebbero riconosciuti i medesimi limiti, ma anche le medesime garanzie, di qualsivoglia elaborazione concettuale interpretativa.

La dicotomia (contrasto/tutela) è problematica se e finché si unificano tutte le teorie cospirative in un’unica categoria concettuale ossia se si ritiene che tutte le “ipotesi di complotto” sono uguali. Se si compie tale operazione, deve dedursi che o le teorie cospirative sono tutte ugualmente false/fuorvianti oppure sono tutte semplicemente visioni “alternative” e manifestazione di libertà espressiva. Onde evitare di incorrere in tale dicotomizzazione è necessario, come s’è già detto, intanto definire in maniera concettualmente asettica le teorie cospirative, il che significa anche astenersi da ogni valutazione aprioristica sulla loro veridicità o falsità (v. par. 1.3). Ciò significa, in secondo luogo, distinguere fra le varie teorie cospirative e cioè non considerarle tutte uguali *a priori*. Infine, e non meno rilevante, ciò significa che è necessario valutare in concreto se e in quale misura la libertà di esprimere (creare e diffondere) una determinata teoria cospirativa contrasti con altri beni e valori costituzionalmente tutelati (fra cui, ad esempio, l’ordine pubblico o la reputazione altrui). La grande delicatezza di questi aspetti può essere apprezzata anche tenendo in considerazione l’orientamento espresso dalla

nostra Corte costituzionale con la sentenza n. 19/1962 sui limiti (e sulle garanzie) della libertà di espressione del pensiero e il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose (art. 656 c.p.) e, soprattutto, sul soggetto legittimato a valutare l'idoneità di tali notizie a turbare l'ordine pubblico (che è il limite posto dalla norma): tale soggetto è solo e unicamente il giudice²⁵⁰.

Si è anche visto che talune teorie cospirative possono indurre a tenere comportamenti antisociali²⁵¹ e possono svolgere una funzione di delegittimazione politica²⁵². In questi casi, la necessità o l'opportunità del contrasto a tali teorizzazioni sono esse stesse suscettibili di dibattito e la categorizzazione in termini di veridicità/falsità delle teorie o di loro singole

²⁵⁰ Secondo la Consulta, «Per notizie tendenziose, ai sensi dell'anzidetta disposizione, bisogna intendere quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia (**non importa se intenzionalmente o meno**) in modo che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realtà. Il che può avvenire pel fatto che vengano riferiti o posti in evidenza soltanto una parte degli accadimenti (eventualmente quelli marginali e meno importanti), sottacendone o minimizzandone altri (eventualmente di pari o maggiore importanza, o comunque idonei a spiegare o addirittura a giustificare quelli riferiti); pel fatto che gli accadimenti vengano esposti in modo da determinare confusione tra notizia e commento; e in altri simili modi. [...] La fattispecie legale [...] non comprende, dunque - contrariamente a quanto una certa parte della giurisprudenza ritiene - il caso di chi divulga interpretazioni, valutazioni, commenti, ideologicamente qualificati, e persino tendenziosi, relativi a cose vere; ma semplicemente il caso di chi divulga notizie, falsandole attraverso la maniera di riferirle, e cioè notizie che, in un modo o nell'altro, non rappresentano il vero. [...] l'espressione "notizie false, esagerate o tendenziose" impiegata nell'art. 656 del Cod. pen. è una forma di eniadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato».

La Corte ha anche sostenuto che il rapporto fra la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose e la libertà di espressione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione non va inteso nel senso di una totale esenzione di responsabilità per le opinioni espresse: «Nei limiti in cui opera - segnati dalla necessità di non incidere nel campo degli altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti -, il precetto dell'art. 21 non può non comportare, infatti, l'impossibilità giuridica che il soggetto del pensiero manifestato commetta alcun illecito penale». Ciò significa che il limite costituzionale alla libertà di espressione del pensiero non è un "diritto tiranno", ma trova un limite sia nei diritti altrui sia in interessi di rilevanza costituzionale, ma tale limite opera sempre, ossia a prescindere dal contenuto del pensiero espresso (vero, falso, esagerato o tendenzioso).

Ovviamente, la pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose non è sanzionata dall'art. 656 del Codice penale in sé e per sé, ma «solo in quanto idonee a turbare l'ordine pubblico [...] inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale [...] un bene collettivo, che non è dammeno della libertà di manifestazione del pensiero». E, continua la Corte, «L'esigenza dell'ordine pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, né è incompatibile con essi. In particolare, al regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione vigente, e basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull'eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull'impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101, ecc.), è connaturale un sistema giuridico, in cui gli obbiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono esser realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, e non è dato per contro pretendere di introdurre modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Tale sistema rappresenta l'ordine istituzionale del regime vigente; e appunto in esso va identificato l'ordine pubblico del regime stesso».

In questo modo, la Consulta slega il concetto di ordine pubblico dalla sua inerenza esclusivamente a regimi autoritari e lo riconnette ai regimi democratici nel senso della necessità di rinviare ai loro assetti costituzionali e legali. Ciò implica che è *sempre* all'assetto costituzionale e legislativo vigente in un determinato momento che occorre far riferimento per valutare, *in concreto*, l'*attitudine* della diffusione/pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose a turbare l'ordine legale. Si tratta di valutare dunque se tali comportamenti sono effettivamente in grado di minacciare tale ordine. E, infine, tale (delicata) valutazione «è rimessa al giudice, il quale - come è proprio di ogni valutazione giudiziaria - la esegue secondo criteri obbiettivi e rigorosi, tenendo presente l'effettiva realtà del momento».

²⁵¹ Come ostilità verso alcune terapie sanitarie o verso alcuni alimenti [Bogart e Thornburn, 2005; Jolley e Douglas, 2014b; Oliver e Wood, 2014b; Uscinski, 2019a], atti criminali, radicalizzazione e/o estremismo [Bartlett e Miller, 2010; Swami, 2012; Renard, 2015; Jolley *et al.*, 2019].

²⁵² Questo è il caso delle teorie cospirative anti-istituzionali (v. cap. 4). Sulla potenzialità delle *casual theories*, fra cui le teorie cospirative, sia di mettere in discussione sia di proteggere un ordine sociale esistente, si veda Stone [1989].

componenti (singole informazioni su cui esse potrebbero basarsi) si affianca alla categorizzazione in termini di dannosità/non dannosità sociale o politica, e le teorie cospirative potrebbero a loro volta essere intese come una forma di sollecitazione alla trasparenza e alla democraticità del sistema sociopolitico [Uscinski, Parent e Torres, 2011; Krekó, 2020].

Questa breve premessa, riepilogativa del più ampio discorso sulle teorie cospirative (v. cap. 1) mira ad introdurre un primo parametro di riferimento per l'analisi della politica europea sulla disinformazione: lo stato dell'arte, le elaborazioni scientifiche sul tema ci restituiscono un quadro variegato, con approcci contrastanti. Quale approccio è stato seguito dal *policy maker* europeo? A prima vista, la politica europea contro la disinformazione non riguarda le teorie cospirative. Infatti, esse non sono menzionate né nella Comunicazione di aprile [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final] né nel Piano europeo di azione contro la disinformazione [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final]. Tuttavia, l'ingresso di tali teorie nella politica europea in questione avviene in più modi e si può asserire che le teorie cospirative non costituiscono un tema ignoto al *policy maker* europeo, ma che esso resta in *background*.

Un modo di ingresso delle teorie cospirative nel Piano europeo si ha in virtù della stessa definizione che la Commissione e l'Alto rappresentante hanno adottato del concetto di disinformazione. Si tratta di una definizione elastica²⁵³, incentrata sull'*intenzione* del soggetto creatore e diffusore di contenuti, all'interno della quale le teorie cospirative possono entrare a seconda della *interpretazione* dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'attuazione della *policy*²⁵⁴. Si tratta di una vasta gamma di soggetti pubblici e privati cui è stato demandato il potere di stabilire se un determinato contenuto (testo, immagine, video) costituisce un'informazione falsa o *fuorviante*, *intenzionalmente* ingannevole e dannosa oppure un commento o una notizia di parte, oppure una forma di satira o di parodia, oppure se chi ha creato o condiviso il contenuto ha commesso un errore volontario o un "errore involontario"²⁵⁵.

²⁵³ La si ricorda, per promemoria: «Per disinformazione si intende un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi democratici e a beni pubblici quali la salute dei cittadini, l'ambiente e la sicurezza dell'Unione. La disinformazione non include gli errori involontari, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte. Le azioni descritte nel presente piano d'azione riguardano esclusivamente i contenuti di disinformazione che sono legali a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Tali azioni non pregiudicano le disposizioni legislative applicabili dell'Unione o degli Stati membri, comprese quelle sui contenuti illegali» [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final, p. 1].

²⁵⁴ Si tratta di vari attori: le *task force* per la comunicazione strategica dell'Unione, le delegazioni dell'Unione e la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride (Pilastro I del Piano); gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, la NATO e il G7 per il sistema di allarme rapido e per le azioni di comunicazione interna (Pilastro II); gli operatori del settore privato ossia i firmatari del Codice di pratiche e gli incaricati del monitoraggio sul Codice, come l'ERGA (Pilastro III); ancora gli Stati membri e, inoltre, *media*, giornalisti, verificatori di fatti, ricercatori, soggetti coinvolti nella campagna di alfabetizzazione mediatica (Pilastro IV).

²⁵⁵ Giusto per citare altre versioni linguistiche del documento, nella versione italiana si legge «errori involontari»; in quella inglese «inadvertent errors»; in quella francese «erreurs commises de bonne foi»; in quella tedesca «Versehentliche Fehler»; in quella spagnola «errores involuntarios». Si tratta di un concetto apparentemente chiaro,

Le piattaforme, inoltre, in virtù del Codice di pratiche promosso dalla Commissione europea e il cui monitoraggio è un pilastro della *policy* europea sulla disinformazione, sono legittimate a rimuovere un contenuto (anche di tipo cospirativo) se lo ritengono “disinformazione”²⁵⁶ secondo la definizione accolta nel Codice stesso²⁵⁷.

La definizione dell’“oggetto” da contrastare (la disinformazione) accolta dal decisore europeo crea *ab origine* vari problemi interpretativi ed applicativi. Tale decisore, nell’adottare una politica di contrasto alle *fake news* o, come poi si è preferito dire, alla “disinformazione”, ha adottato una determinata qualificazione (definizione) del fenomeno da contrastare. La qualificazione di un fenomeno costituisce il riferimento per i destinatari e per gli attuatori delle politiche stesse, anche quando queste ultime non consistono in atti di rango normativo. Ogni qualificazione può creare problemi interpretativi ed applicativi, ma tali problemi si aggravano quando la qualificazione è ambigua di per sé stessa e quando interpreti ed attuatori non sono monitorati (o monitorabili) né chiamati a rispondere del loro operato. La politica europea di contrasto alla disinformazione ha creato *anche* questo tipo di problemi²⁵⁸, come si vedrà più in dettaglio nei paragrafi che seguono. In questo paragrafo ci si limiterà ad evidenziare innanzitutto che tale politica è applicabile non solamente a informazioni false, ma anche alle teorie cospirative.

Nel Piano di contrasto dell’UE elaborato nel 2018, la disinformazione è definita *in primis* come:

«un’informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un

che dovrebbe comprendere sia l’errore meramente materiale e la mera svista (errori accidentali) sia l’errore commesso in buona fede (incolpevole). È però evidente che la catalogazione di un’informazione in questa categoria (come anche in quella della satira o della parodia) potrebbe non essere inequivoca e, in ogni caso, dipende dalla sensibilità e dalle competenze specifiche dell’interprete/attuatore oltre che dall’analisi delle intenzioni di chi ha commesso l’errore.

²⁵⁶ Mentre nella concettualizzazione di Allcott e Gentzkow [2017] le teorie cospirative sono espressamente escluse dal concetto di *fake news*, un’analoga ed esplicita esclusione non si ritrova nella definizione di disinformazione contenuta nel Codice (né in quella del Piano di dicembre 2018), il che lascia ampi margini di incertezza e di arbitrio.

²⁵⁷ Secondo il Codice, il *misleading advertising* (pubblicità ingannevole) non rientra nel concetto di disinformazione, né vi rientrano i *reporting errors*. La pubblicità ingannevole è oggetto (insieme con quella comparativa) della Direttiva 2006/114/CE, ma riguarda la pubblicità commerciale ed i rapporti *business to business* (quindi fra operatori economici) o *business to consumer* (quindi fra operatori economici e consumatori). Il significato dell’espressione *reporting errors* non è chiarito nel Codice. Essa potrebbe dunque riferirsi a segnalazioni rivolte alle piattaforme su determinati contenuti (es. segnalazioni di contenuti come falsi o fuorvianti, ma che secondo le piattaforme risultino erronee) oppure a contenuti che erroneamente dichiarano falsi o fuorvianti altri contenuti.

Nel Piano europeo contro la disinformazione, invece, si fa riferimento genericamente a «errori involontari» [ivi, p. 1] senza ulteriori specificazioni, e non si menziona la pubblicità ingannevole. Quest’ultima, del resto, resta soggetta alla sopra citata Direttiva e quindi rientra nella “clausola” per cui restano impregiudicate «le disposizioni legislative applicabili dell’Unione o degli Stati membri, comprese quelle sui contenuti illegali» [ibidem].

²⁵⁸ I problemi sono stati creati principalmente a monte, nella fase di elaborazione della politica, quando è stato perimetrato il *target* della *policy* (la “disinformazione”). Per quanto riguarda, in particolare, il Codice di pratiche, si vedrà che l’attuazione di questo strumento di *policy* dipendeva unicamente da attività non monitorabili delle piattaforme (v. par. 6.8).

pregiudizio pubblico» [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final, p. 1].

Rilevano dunque più parametri di qualificazione/valutazione²⁵⁹.

Il primo parametro è la natura dell'informazione, la quale deve "rivelarsi" falsa oppure fuorviante. Il Piano non chiarisce quando e in che modo un'informazione debba "rivelarsi" falsa o fuorviante²⁶⁰.

Poiché le teorie cospirative contengono narrazioni che (al pari di tutte le narrazioni, ivi comprese quelle propagandistiche) possono essere intese come fuorvianti, incorporando contenuti falsi, inaccurati o ingannevoli, allora anche le teorie cospirative (o singole asserzioni cospirative²⁶¹) possono rientrare nella categoria della disinformazione.

D'altra parte, nel discorso europeo esistono tracce semantiche rivelatrici della giustapposizione e della sovrapposizione fra "disinformazione" e "miti", altro concetto al quale le teorie cospirative sono state ascritte [Girardet, 1986; Taguieff, 2006; Bronner, 2013; Commissione europea, 2021c]. Infatti, nella Relazione della Corte dei conti europea [2021] sul Piano contro la disinformazione sono presenti alcune tracce lessicali che rivelano la giustapposizione e la sovrapposizione fra "disinformazione" e "mito". La Corte, infatti, utilizza la parola "miti" a p. 16 (dove riferisce di Rappresentanze della Commissione che smentiscono miti e contrastano la disinformazione) ed a p. 55 (dove afferma che le Rappresentanze della Commissione e gli Uffici di collegamento del Parlamento europeo forniscono «strumenti specifici per smentire miti e divulgare fatti»). Si tratta, in tutti i casi, di riferimenti della Corte a documenti dell'Unione. E, del resto, nelle Risposte della Commissione e del SEAE alla Relazione della Corte, tali due istituzioni sostengono che la rete europea contro la disinformazione ha «fornito un archivio di miti comuni» ed ha promosso una cultura di «risposta ai miti» [ivi, p. 3]. Il che conferma l'esistenza, nel discorso europeo, di una concettualizzazione che lega inscindibilmente disinformazione e "miti", fra cui, a seconda delle interpretazioni personali, è possibile inserire le teorie cospirative.

Il secondo parametro è costituito dalle finalità per cui l'informazione è «concepita,

²⁵⁹ Essi, secondo quanto si legge nel preambolo al Codice di pratiche per il contrasto alla disinformazione, devono essere cumulativi [Code of Practice on Disinformation, 2018, p. 1].

²⁶⁰ In un successivo studio per l'*assessment* del Codice prodotto da un valutatore esterno, è stato asserito [European Commission, 2020]: «News, by definition, is not false. It is the narratives that can be false and, although advertised as news and containing parts of texts copied from newspapers or websites of the same kind, incorporates false, inaccurate or misleading content. This false information is intentionally designed, presented and promoted to cause public harm or make a profit» [ivi, p. 14]. Questa considerazione, però, presuppone aprioristicamente che una "notizia" non possa essere falsa in sé e per sé, né per errore né per il deliberato intento del creatore/diffusore di immettere "notizie" false nel sistema dell'informazione.

²⁶¹ Una singola e breve asserzione può avere carattere cospirativo. Ad esempio: "il governo e le case farmaceutiche ci stanno usando per sperimentare sieri genici dannosi".

L'espressione "teoria cospirativa", che ormai è entrata nell'uso comune anche in ambito scientifico, dovrebbe essere riferita ad ipotesi cospirative accompagnate da argomentazioni di supporto, da una narrazione più ampia rispetto alla mera e singola asserzione cospirativa.

presentata e diffusa»: scopo di lucro *oppure* inganno intenzionale del pubblico. Non è tuttavia chiaro se per aversi disinformazione è necessario che un unico soggetto svolga le tre attività di “concezione, presentazione e diffusione” (unitarietà del soggetto) oppure se è sufficiente svolgere solo una di tali attività.

Il terzo parametro è costituito dalla *potenzialità* dell’informazione di arrecare un pregiudizio pubblico²⁶².

In conclusione, ed attenendoci al dato testuale della definizione adottata dal decisore europeo, *se* le teorie cospirative sono ritenute – da interpreti ed attuatori del Piano europeo – informazioni false o fuorvianti (aspetto ontologico), serventi ad uno scopo di lucro o di inganno intenzionale e che possono arrecare un pregiudizio pubblico (aspetti funzionali), allora esse rientrano appieno nella categoria della disinformazione e nella politica di contrasto dell’Unione.

La seconda parte della definizione contenuta nel Piano di dicembre 2018 riduce l’ambito applicativo della politica di contrasto, poiché:

«La disinformazione non include gli errori involontari, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte» [*ibidem*]²⁶³.

Questi limiti, la cui valutazione è anch’essa affidata ad interpreti ed attuatori della politica sulla disinformazione, potrebbero apparire di primo acchito come il frutto di una mediazione fra valori ed interessi differenti: a parte gli errori (benché sia poco chiaro come si possa distinguere fra errori volontari ed errori involontari), la satira e la parodia sono attività che i sistemi democratici evitano di vietare, mentre la frase “notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte” sembra riferibile a contenuti informativi in senso stretto (notizie) e ad *opinioni* (commenti). Intesa in questo senso, questa seconda parte della definizione potrebbe mirare ad evitare che siano ricondotte alla categoria della disinformazione (e dunque contrastate) la propaganda, le ideologie, le opinioni, le visioni del mondo e le interpretazioni anche “alternative” della realtà. E ciò anche se propaganda, ideologie e visioni/interpretazioni siano false o fuorvianti o siano concepite, presentate e diffuse a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico. Ed anche se esse minacciano i processi democratici e «beni pubblici, quali la salute dei cittadini, l’ambiente e la sicurezza dell’Unione». Questa parte della definizione, detto in altri termini, consente di escludere dalla “disinformazione” *qualsiasi* contenuto, in quanto “identificabile come di parte”, e appare il frutto non di una mediazione fra

²⁶² Secondo la definizione fornita nel Piano di dicembre: «Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi democratici e a beni pubblici quali la salute dei cittadini, l’ambiente e la sicurezza dell’Unione» [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final, p. 1]. La definizione di pregiudizio pubblico è qui di tipo esemplificativo. Pertanto, anche questo elemento della definizione di disinformazione lascia ampi (se non persino eccessivi) spazi di interpretazione.

²⁶³ Inoltre, le azioni previste da questa politica europea riguardano esclusivamente contenuti legali e «non pregiudicano le disposizioni legislative applicabili dell’Unione o degli Stati membri, comprese quelle sui contenuti illegali» [*ibidem*]. Ciò implica che i soggetti interpreti ed attuatori della politica devono di volta in volta verificare se un determinato contenuto è legale/illegale secondo norme europee e legislazioni nazionali.

valori, ma di una concezione assolutistica della libertà di espressione del pensiero. Quest'ultima assume dunque i tratti di un diritto tiranno, poiché – anche quando possa tradursi in disinformazione secondo la prima parte della definizione fornita dalla Commissione – esso è destinato a prevalere pure nel caso in cui minacciasse la democrazia, la salute pubblica, l'ambiente e persino la sicurezza della stessa istituzione da cui promana la politica di contrasto alla disinformazione²⁶⁴.

Che le teorie cospirative fossero presenti nella concettualizzazione sviluppata durante l'elaborazione della *policy* europea è dimostrato anche da altre circostanze.

La Comunicazione del dicembre 2018 [JOIN(2018) 36 final], con cui la Commissione europea e l'Alto rappresentante adottarono il Piano d'azione contro la disinformazione, rinvia a vari documenti preliminari al Piano stesso. Fra questi c'era la Comunicazione di aprile [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final] la quale elencava settori di *policy* rispetto ai quali esistevano fin da allora teorie cospirative: cambiamento climatico, immigrazione, salute e finanza²⁶⁵.

La Comunicazione di aprile 2018, a sua volta, richiamava altri documenti in cui le teorie cospirative erano prese in considerazione ed i cui contenuti sono stati assunti a base della *policy* europea sulla disinformazione. Ci si riferisce al rinvio espresso al Report del World Economic Forum sull'agenda globale 2014. Tale Report indicava, fra i 10 andamenti principali del 2014, la rapida diffusione della *misinformation on line* e si riferiva sia a episodi di diffusione di informazioni false sia a episodi di «Misinformation of a different kind occurred in the US during the December 2012 Newtown shootings and the April 2013 Boston bombings» [ivi, p. 28a]. Il Report, cioè, distingueva almeno due tipi di *misinformation*: le informazioni false in senso stretto e un “altro tipo”. Questa *misinformation* «of a different kind» è riferita, nel Report del World Economic Forum, a due specifici eventi che avevano dato luogo all'elaborazione di teorie cospirative: il massacro alla scuola di Sandy Hook e l'attentato alla maratona di Boston²⁶⁶.

²⁶⁴ Si potrebbe parlare di “suicidio dell'istituzione”, espressione con cui qui s'intende la rinuncia di un'istituzione politica al proprio potere di mediare fra diritti fondamentali (la libertà di espressione del pensiero, nello specifico) e minacce alla democrazia ed alla stessa istituzione. Se quest'ultima, dotata del potere di incidere sullo spazio dell'informazione *on line* tramite il proprio potere di regolazione, rinuncia ad esercitarlo a fronte di tali minacce, l'istituzione espone la democrazia e sé stessa a pericoli potenzialmente distruttivi.

²⁶⁵ Ci si riferisce alla narrazione per cui il cambiamento climatico sarebbe una menzogna inventata dai liberali per spaventare gli Americani, adottare normative contro taluni settori economici (l'industria collegata alle fonti energetiche fossili, in particolare, compresa quella automobilistica); questa narrazione era centrale nelle teorizzazioni del senatore repubblicano James Inhofe nel 2012 [Moore, 2019].

Ci si riferisce, ancora, alle narrazioni che presuppongono l'esistenza di un piano di sostituzione etnica (come il Piano Kalergi) dietro ai fenomeni migratori; alle narrazioni per cui *Big Pharma* complotti con istituzioni e governi in danno della salute dei cittadini, somministrando farmaci e vaccini pericolosi; alle narrazioni per cui le politiche economiche e finanziarie europee sono decise in danno di alcuni Stati membri ed a vantaggio di altri (come l'Eurocomplotto).

²⁶⁶ Dopo il massacro di Sandy Hook (dicembre 2012) alcuni sostennero che si trattava di un lavoro interno, svolto tramite attori, manipolazioni e bugie. Per affermazioni di questo genere, ritenute diffamatorie dai parenti di alcune vittime, Alex Jones (v. par. 4.3) è stato processato e condannato [BBC, 2021b]. Jones non fu l'unico sostenitore di ipotesi cospirative sul massacro. Nacque persino un movimento che fu denominato “Sandy Hook Truther” [Seitz-

Un altro riferimento alle teorie cospirative si rinviene nel rapporto dell'High-Level Group on Fake News and online disinformation (HLEG-FN), il gruppo di esperti appositamente istituito dalla Commissione fra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. Nel rapporto presentato dall'HLEG-FN [2018], e segnatamente nel capitolo dedicato alle “Measures already taken by various stakeholders”, gli esperti sollecitavano l'educazione del pubblico e le pratiche di *media literacy* e di *information literacy*²⁶⁷ in quanto capaci di prevenire e ridurre l'*appeal* di «disinformation and conspiracy theories» [p. 17]. La *media and information* va particolarmente tenuta presente non solamente perché la sua promozione è espressamente individuata in letteratura²⁶⁸ – e dallo stesso HLEG-FN – come misura *ad hoc* per il contrasto alle teorie cospirative, ma anche perché la Corte dei conti europea [2021], nel valutare il Piano contro la disinformazione, ha poi evidenziato che in esso era assente una strategia generale di alfabetizzazione mediatica comprendente la lotta alla disinformazione²⁶⁹.

Infine, una dimostrazione dell'inclusione delle teorie cospirative nella *policy* di contrasto dell'Unione si rinviene nel fatto che lo East Stratcom Team (v. par. 6.3²⁷⁰), nel gestire il sito EUvsDisinfo, si occupa di teorie cospirative²⁷¹.

Wald, 2013]. La teoria secondo la quale il massacro fu un'operazione ingannevole ha ricevuto il supporto di atleti professionisti, conduttori radiotelevisivi e docenti universitari [Huffpost, 2017].

Anche dell'attentato durante la maratona di Boston (aprile 2013) furono date varie interpretazioni cospirative incentrate sull'*inside job* o *false flag*, negando che si trattasse di un attentato terroristico di matrice islamica [Hammer, 2017].

²⁶⁷ Con l'espressione *media and information literacy* (Mil) – educazione ai media e all'informazione – l'High level Group [HLEG-FN, 2018, p. 25] si riferisce alle capacità di esercitare un pensiero critico su produzioni, rappresentazioni, linguaggi (visuali, testi, suoni), pubblico e comunità caratteristiche dei *media social* e *mainstreaming*, secondo la definizione di Blondeau e Frau-Meigs [2018].

²⁶⁸ Si veda anche, di recente, Surace [2021], il quale ha sostenuto che: «siccome gli autori non li si può facilmente controllare, è anzitutto sui lettori (che sono a loro volta autori, giacché si parla di prosumer) che bisogna agire, alfabetizzandoli semioticamente. Ciò non può che avvenire con un lavoro concertato in seno alle istituzioni scolastiche di tutti i livelli, di educazione critica alla lettura dei testi e all'utilizzo dei media (quelli digitali e quelli “tradizionali”)» [ivi, p. 119].

²⁶⁹ E questo nonostante nel Piano [JOIN(2018) 36 final] la Commissione e l'Alto rappresentante avessero dichiarato: che si stavano «compiendo sforzi costanti a livello dell'Unione e nazionale per sostenere l'alfabetizzazione mediatica» [ivi, p. 2]; che occorreva «migliorare l'alfabetizzazione mediatica»; che la Commissione avrebbe intensificato «ulteriormente i propri impegni e le attuali attività riguardanti l'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini dell'Unione di identificare e affrontare meglio la disinformazione» [ivi, p. 11]; che l'obiettivo a lungo termine dell'Unione era di acquisire maggiore resilienza contro la disinformazione e che ciò richiedeva «sforzi continui e sostenuti a favore dell'istruzione e dell'alfabetizzazione mediatica» [ivi, p. 13].

²⁷⁰ Come si vedrà, l'East Stratcom Team fu istituito già nel 2015 per contrastare la disinformazione russa. Il rafforzamento di questa *task force* di comunicazione strategica è un'azione del Pilastro I del Piano europeo contro la disinformazione (dicembre 2018).

²⁷¹ Per verificare, è sufficiente accedere al sistema di ricerca del sito <https://euvsdisinfo.eu/> e cercare “conspiracy theory” o “plot”.

Si veda, giusto per fare un esempio, la pagina <https://euvsdisinfo.eu/report/west-has-anti-russian-plan-named-anaconda-ring>. Qui una determinata narrazione – quella secondo cui l'Occidente avrebbe un piano, denominato “Anaconda Ring”, per accerchiare la Russia – è etichettata espressamente come *conspiracy theory*. In un'altra pagina (<https://euvsdisinfo.eu/report/ukraine-georgia-and-moldova-attempt-to-build-another-cordon-sanitaire-against-russia>) si analizza la connesa narrazione per cui la creazione di un trio “Ucraina-Georgia-Moldova” sarebbe un'estensione della “Anaconda strategy”. Si tratta, anche in questo caso, di una teoria cospirativa, legata immediatamente alla precedente. Ciò nonostante, l'etichettatura come *conspiracy theory* non è utilizzata e la narrazione in questione è semplicemente considerata come disinformazione.

In conclusione, per quanto riguarda l'introduzione delle teorie cospirative nella politica europea contro la disinformazione, si può asserire innanzitutto che l'inclusione è possibile in virtù dell'interpretazione che i soggetti interpreti ed attuatori di questa *policy* europea possono dare del concetto di disinformazione come accolto nell'ambito di tale politica. Inoltre, tale inclusione è supportata dai riferimenti a tali teorie contenuti in atti e documenti preliminari al Piano d'azione europeo contro la disinformazione e dal fatto che organismi direttamente riconducibili all'UE sono attivi *anche* contro le teorie cospirative.

Nei paragrafi che seguono si esaminerà il processo decisionale che condusse al Piano europeo contro la disinformazione e la valutazione operata dalla Corte dei conti europea su tale politica.

6.3 – Il primo periodo (2013-2016): l'attacco esterno al sistema europeo

In seno alle istituzioni europee il primo emergere di un “problema disinformazione” avvenne a settembre del 2013, quando il Parlamento europeo raccomandò²⁷² al Consiglio, alla Commissione e all'EEAS/SEAE²⁷³ di:

«contrastare sistematicamente e con intransigenza la disinformazione e l'informazione ingannevole proveniente dalle autorità bielorusse in merito alle politiche e ai progetti dell'UE, pubblicando e diffondendo tutte le informazioni necessarie (dati, cifre, normative)» [Parlamento europeo, 2013, P7_TA(2013)0382, p. 194].

Dopo circa due anni, a seguito della crisi di Ucraina/Crimea del 2014, e dopo un invito del Parlamento europeo a contrastare la «propaganda russa» [Parlamento europeo, 2015a, P8_TA(2015)0011, p. 7], il Consiglio europeo dichiarò l'esistenza di problematiche attività di disinformazione svolte dalla Russia. Nelle conclusioni del 20 marzo 2015, sotto la rubrica «Russia/Ucraina», il Consiglio condannò l'annessione della Crimea da parte della Federazione russa e manifestò l'esigenza di contrastare le campagne russe di disinformazione [Consiglio europeo, 2015, EUCO 11/15, punto 13, p. 5]. Il Consiglio pertanto rivolse all'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza l'invito ad elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e con le istituzioni dell'UE, un piano d'azione sulla comunicazione strategica al fine di contrastare tali campagne di disinformazione.

²⁷² La Raccomandazione del Parlamento riguardava in generale i rapporti dell'UE con la Bielorussia. Il Parlamento esprimeva le proprie preoccupazioni sullo stato della democrazia e dei diritti civili nel Paese.

²⁷³ Lo European union External Action Service (EEAS) o Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) gestisce le relazioni diplomatiche dell'UE con i Paesi terzi e supporta l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza per la realizzazione della politica estera e di sicurezza dell'Unione [EEAS, 2019].

La crisi dei rapporti con la Federazione russa aveva accresciuto, insieme con l'instabilità causata dalla primavera araba del 2011, gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione si era proposta nel 2003 nei confronti dei Paesi vicini, ossia di creare con essi «una zona di prosperità e di buon vicinato (una “cerchia di amici”») [Commissione europea, 2003, COM(2003) 104 definitivo, p. 4]. La crisi Ucraina/Crimea indusse l'Unione a considerare la Russia «non più come “partner strategico”, ma come Stato che destabilizza uno dei vicini dell'Unione con aspirazioni europee» [Poli, 2016, p. 264]. La PEV (Politica europea di vicinato), ossia l'azione esterna con cui l'UE promuove i propri valori e principi informatori nei Paesi vicini, venne quindi rivista in base alla considerazione che l'Unione non potesse determinare una maggiore stabilità e prosperità dei Paesi vicini tramite le stesse tecniche usate con i Paesi candidati all'allargamento dell'UE [ivi, p. 266].

A maggio del 2015, il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (European Parliamentary Research Service, EPRS) evidenziò che la Russia stava esercitando un *soft power* internazionale diffondendo, anche tramite il canale RT²⁷⁴, alcune teorie cospirative, come quella secondo cui gli Stati Uniti diffondevano il virus di Ebola²⁷⁵ [EPRS, 2015a, p. 3], e articoli di sensibilizzazione su «sometimes legitimate concerns» [ivi, p. 3] relativi anche all'Unione europea. In particolare, tramite RT, la Russia diffondeva in tutto il mondo informazioni sull'economia e sulle politiche dell'Occidente, trattando – oltre a temi attinenti all'ambiente, all'ingerenza nella vita privata dei cittadini ed ai movimenti interni di opposizione²⁷⁶ – anche argomenti relativi alle politiche europee di austerità e al *deficit* democratico dell'UE. Secondo l'EPRS, le teorie cospirative costituivano un elemento di base sia del canale RT sia della comunicazione interna in Russia.

Lo East StratCom Team – istituito all'interno dell'EEAS/SEAE dopo le Conclusioni del Consiglio di marzo 2015 e destinato «to reach full capacity by 1 September 2015» [East Stratcom Team, 2015, p. 1] – sostiene finanziariamente (tramite il *budget* a propria disposizione) il Progetto EUvsDisinfo²⁷⁷. Il Team diffuse a fine giugno del 2015 l'Action Plan

²⁷⁴ RT è un canale multilingua di *news* che fino al 2009 si chiamava Russia Today. Nel 2015 aveva un'*audience* stimata potenziale di 600 milioni di persone [EPRS, 2015a, p. 3]. RT è finanziato dalla Federazione russa.

²⁷⁵ Si trattava di un articolo in spagnolo poi ritirato. Tuttavia, sul canale YouTube del canale televisivo RT America è disponibile un video di settembre 2014 in cui si commenta una notizia comparsa sul Liberian Daily Observer che accusava gli Stati Uniti di aver realizzato tale virus secondo lo schema della “industria medico-militare americana” che utilizzerebbe l'Africa come luogo per il test di armi biologiche.

²⁷⁶ RT diffondeva anche articoli su tematiche ambientali (*fracking*), raccolte governative di dati personali dei cittadini (Australia), movimenti di opposizione (Occupy Wall Street, Scottish Nationalists), casi di diffusione di informazioni riservate (Julian Assange).

²⁷⁷ Secondo il sito ufficiale:

«EUvsDisinfo è il progetto di punta della task force East StratCom del Servizio europeo per l'azione esterna. È stato istituito nel 2015 per prevedere, affrontare e rispondere meglio alle campagne di disinformazione della Federazione Russa che riguardano l'Unione Europea, i suoi Stati membri e i paesi confinanti comuni

on Strategic Communication, «in cooperation with the Eu institutions and Member States» [*ibidem*]²⁷⁸.

Gli obiettivi del Piano erano: la comunicazione e la promozione delle politiche e dei valori europei nei Paesi del vicinato orientale; il rafforzamento dell'ambiente mediatico globale anche con il supporto a *media* indipendenti; l'accrescimento della consapevolezza pubblica sulle «disinformation activities by external actors, and improved EU capacity to anticipate and respond to such activities» [*ibidem*].

Nello stesso mese, il Parlamento europeo, nella sua Risoluzione sullo stato delle relazioni UE-Russia [Parlamento europeo, 2015b, P8_TA(2015)0225, p. 39], invitò la Commissione a prevedere adeguati finanziamenti per progetti di contrasto alla propaganda e alla disinformazione russe all'interno e all'esterno dell'Unione europea, accogliendo favorevolmente le conclusioni del Consiglio di marzo 2015.

Nel 2015, l'Unione vedeva dunque la disinformazione come un pericolo di origine *esogena* e non nutriva specifiche preoccupazioni sulla natura *endogena* di tale problema. Ciò è confermato anche dal fatto che il Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019²⁷⁹ adottato dal Consiglio dell'UE a luglio del 2015 [Consiglio dell'Unione europea, 2015] non prevedeva azioni specifiche contro la disinformazione. Il piano per la democrazia europea del dicembre 2020 espressamente menzionerà, invece, le false informazioni ed i messaggi polarizzanti che si diffondono rapidamente sui *social media* anche attraverso campagne coordinate di disinformazione, e sosterrà che l'impatto «di alcune di queste azioni è amplificato dall'uso di

L'obiettivo principale di EUvsDisinfo è aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del pubblico sulle operazioni di disinformazione del Cremlino e aiutare i cittadini in Europa e al di fuori dell'Europa a resistere alla manipolazione delle informazioni digitali e dei media» (<https://euvsdisinfo.eu/it/il-progetto/>).

In effetti, la Corte dei conti europea ha evidenziato che il mandato dell'East Strat Com Team è limitato: «il mandato della StratCom per l'Est copre nello specifico il compito di “contrastare le campagne di disinformazione in corso da parte della Russia. Il mandato della StratCom per l'Est è stato costruito intorno ad un unico soggetto esterno malevolo piuttosto che alla protezione dell'Europa dalla disinformazione, a prescindere da quale ne sia la fonte» [Corte dei conti europea, 2021, p. 21].

Nel 2018, il sito gestito dall'East StratCom (EUvsDisinfo) aveva circa 30.000 *follower* su Facebook [ivi, p. 27]. Per avere un'idea degli ordini di grandezza di cui si parla, si consideri che, nello stesso anno, alcune pagine satiriche italiane su Facebook erano seguite da milioni di persone (<https://www.webstarleague.it/classifica-pagine-facebook-ottobre-2018/>): ad esempio, la pagina “Commenti memorabili” aveva più di quattro milioni di *like* (il *like* ad una pagina equivaleva al *following*).

Il mandato dell'East StratCom, quantomeno da aprile 2021, riguarda: la comunicazione di valori, politiche e interessi dell'Unione verso Paesi del vicinato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina); il rafforzamento dell'ambiente mediatico nei Paesi del vicinato orientale e altrove; la redazione di rapporti e analisi sulla disinformazione e l'incremento della consapevolezza dell'impatto negativo della disinformazione che si origina da fonti pro-Cremlino e che è disseminata nello spazio dell'informazione dei Paesi del vicinato orientale e oltre. [EEAS, 2021]. Nel 2018, questa *task force* è stata finanziata con 1,1 milioni di euro tramite un'azione preparatoria del Parlamento europeo; nel 2019, la *task force* è stata finanziata con 3 milioni di euro e nel 2020 con 4 milioni; per il 2021, il bilancio complessivo destinato alla divisione di comunicazione strategica e analisi dell'informazione del SEAE per affrontare la disinformazione e le interferenze manipolatorie e per sostenere le capacità di comunicazione strategica è di 11,1 milioni di euro [*ibidem*].

²⁷⁸ Nel 2017 furono create altre due *task force*, una per il vicinato meridionale ed una per i Balcani occidentali.

²⁷⁹ Questo piano era stato preceduto da un piano per il periodo 2012-2014, adottato sulla base del quadro strategico sui diritti umani e la democrazia del 2012.

algoritmi opachi controllati da piattaforme di comunicazione ampiamente utilizzate» [Commissione europea, 2020b, COM(2020) 790 final, p. 2]. Con questo nuovo Piano, la Commissione affermerà la necessità di promuovere l'impegno democratico e la «partecipazione attiva al di là delle elezioni» [ivi, p. 9] e dichiarerà che avrebbe continuato a «promuovere la democrazia partecipativa e deliberativa» [ivi, p. 10]. Rilevante, per un confronto con la diversa percezione dello stato della democrazia nell'UE fra il 2015 e il 2019, è l'affermazione per cui:

«La democrazia non può essere data per scontata, ma deve essere sostenuta e difesa attivamente. Negli ultimi tempi si è assistito a una ripresa dell'impegno politico popolare e a una maggiore affluenza alle urne, ma, come in molti luoghi del mondo, la democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri si trova ad affrontare alcune sfide: l'ascesa dell'estremismo e della polarizzazione, nonché la distanza percepita tra i cittadini e i loro rappresentanti eletti» [ivi, p. 1].

Un altro dato dimostra come inizialmente le preoccupazioni dell'UE riguardavano più la democrazia all'esterno del suo territorio che la democrazia al suo interno: il confronto fra il *budget* destinato per il periodo 2014-2020 al Programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e quello destinato alla promozione di democrazia e diritti umani all'esterno dell'UE, lo “European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR”. Infatti, in relazione all'azione dell'Unione per i diritti umani e la democrazia per il periodo 2014-2020, due principali programmi di finanziamento rilevavano:


- un programma specifico, denominato “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” (“Rights, Equality and Citizenship Programme”) dedicato alla protezione ed alla promozione dei diritti fondamentali all'*interno* dell'UE, con una dotazione finanziaria di 439,473 milioni di euro per il periodo 2014-2020 [Parlamento europeo, Consiglio, 2013b, Regolamento (Ue) n. 1381/2013]²⁸⁰;
- lo “European Instrument for Democracy and Human Rights” (EIDHR), uno strumento finanziario gestito dalla Commissione, per la promozione della democrazia e i diritti umani *nel mondo* per il periodo 2014-2020. Con questo strumento, l'Unione forniva assistenza per la promozione della democrazia e dei diritti umani nei Paesi terzi «indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi interessati» [Eur-Lex, 2014]; per

²⁸⁰ Ad esso si affiancavano il Fondo sociale europeo (dedicato all'inclusione sociale tramite il miglioramento dell'accesso alla formazione ed alla partecipazione al mercato del lavoro), il programma Giustizia (finalizzato ad un'applicazione efficace della legislazione europea nel campo della giustizia civile e penale), il programma EaSI per l'occupazione e l'innovazione sociale (destinato a combattere la povertà e l'esclusione ed a promuovere l'occupazione di qualità) il programma Europa per i cittadini (destinato alla sensibilizzazione sull'Unione, sui suoi valori e sulla sua storia) e l'AMIF - Fondo Asilo, migrazione e integrazione (che mirava ad attenuare l'impatto della crisi migratoria) [EPRS, 2019].

il periodo 2014-2020 la dotazione era di circa 1,33 miliardi di euro [Parlamento europeo, Consiglio, 2014b, Regolamento (UE) n. 235/2014]²⁸¹.

Tenendo in considerazione gli strumenti finanziari specificatamente dedicati, per il periodo 2014-2020, alla democrazia ed ai diritti umani, si rileva che il programma ad essi destinato all'*interno* dell'UE ("Diritti, uguaglianza e cittadinanza") aveva un *budget* nettamente inferiore allo stanziamento destinato alla promozione di democrazia e diritti umani all'*esterno* dell'UE ("European Instrument for Democracy and Human Rights", – EIDHR). Si veda la Figura 6.6.

Fig. 6.6 – Budget dell'Unione europea per la promozione di democrazia e diritti umani



Fonte: elaborazione su dati EPRS, 2019

²⁸¹ A questo strumento finanziario si affiancavano lo strumento europeo di vicinato (con un *budget* di 15,43 miliardi di euro), lo strumento di cooperazione allo sviluppo di Paesi in via di sviluppo (19,66 miliardi di euro) e il FES-Fondo europeo di sviluppo (destinato a Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e finanziato tramite contributi volontari diretti degli Stati membri dell'Unione) [EPRS, 2019, p. 6].

Lo strumento europeo di vicinato, noto all'epoca come ENI (European Neighbourhood Instrument), era destinato a Paesi terzi considerati strategici per la politica europea di vicinato (PEV). L'ENI era destinato ad Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, territori palestinesi occupati (TPO), Siria, Tunisia e Ucraina [Parlamento europeo, Consiglio, 2014a, Regolamento (UE) n. 232/2014].

La Russia, cui inizialmente l'Unione aveva proposto di partecipare alla PEV, rifiutò. Putin, in particolare dopo le cosiddette rivoluzioni colorate (nel 2003 in Georgia, nel 2004 in Ucraina, nel 2006 nel Kirghizistan), aveva posto fra le priorità russe in politica estera la questione della gestione dello spazio post-sovietico, ma il Cremlino «fino allo scoppio della crisi Ucraina/Crimea, non aveva mostrato alcuna reale ambizione di riacquisire territori un tempo appartenenti all'Unione Sovietica, al fine di ricostruire un impero. La Russia, pur aspirando a mantenere il controllo delle ex-repubbliche limitando la penetrazione occidentale, si comportava da potenza post-imperiale. Ciononostante, la fase di caos politico interno, inattesa forse da parte degli stessi vertici russi, creò condizioni tali da indurre Mosca a giocare la carta militare infrangendo il diritto internazionale e suscitando la condanna da parte della comunità occidentale» [Giusti, 2015, p. 5].

Rispetto allo stato della democrazia all'interno del sistema europeo, alcuni segnali di allarme furono colti e valutati solo successivamente [Commissione europea, 2018e, COM(2018) 383 final; EPRS, 2019; Commissione europea, 2020a, COM(2020) 580 final]²⁸². Ma, nel 2015, la visione preoccupante del nemico esterno indusse l'UE a supportare soprattutto attività di «comunicazione proattiva nel vicinato dell'Ue» [Corte dei conti europea, 2021, p. 19].

A proposito delle categorie concettuali e delle definizioni utilizzate nel discorso istituzionale europeo – “comunicazione proattiva”, disinformazione/misinformazione, propaganda – occorre aprire una parentesi e rilevare che a novembre del 2015, il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS, 2015b) si soffermò su alcune categorie concettuali, fra cui quella di “informazione”, ed evidenziò l'esistenza di differenze e di aree di sovrapposizione fra i termini “misinformazione”, “disinformazione” e “propaganda”²⁸³.

Secondo l'EPRS, il concetto di informazione indicava una «knowledge communicated concerning some particular fact, subject, or event; that of which one is apprised or told; intelligence, news» [ivi, p. 1]. Tale concetto aveva dunque un significato ampio e legato ad ogni processo di comunicazione, inteso sia come trasmissione (*knowledge communicated*) sia come ricezione (*which one is apprised or told*) di conoscenze e contenuti da varie fonti.

La *misinformation* era intesa dall'EPRS come un'informazione errata o ingannevole «but not deliberately so» [ivi, p. 2].

²⁸² Alcuni segnali d'allarme sullo stato della democrazia all'interno del sistema europeo furono rilevati dopo il 2017. Infatti, l'EPRS [2019] riferì che, secondo il Democracy index 2017 dell'Intelligence Unit dell'Economist «tutti gli Stati membri dell'Unione sono democrazie “complete” o “imperfette”, ma rispetto all'anno precedente si rileva un deterioramento dei punteggi» [ivi, p. 2].

La Commissione, d'altro canto, già a maggio del 2018 presentò una proposta di Regolamento per l'istituzione del programma “Diritti e valori” [Commissione europea, 2018e, COM(2018) 383 final], asserendo che, nonostante i programmi “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”, “Europa per i cittadini” e “Giustizia” avessero permesso di compiere progressi nella promozione dei valori europei e nell'applicazione dei diritti che l'UE riconosceva ai propri cittadini, permanevano alcune lacune da colmare e si prospettavano nuove sfide: la frammentazione e la limitatezza delle risorse destinate ai programmi di finanziamento dedicati ai valori, alla cittadinanza, ai diritti e alla giustizia; l'emergere di alcuni movimenti che contrastavano l'idea di società aperte, inclusive, coese e democratiche.

La Commissione proponeva pertanto [Parlamento europeo, 2021a, Legislative train 09.2021] di raggruppare i due programmi “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e “Europa per i cittadini” in un unico programma “Diritti e valori” con tre obiettivi specifici:

- promozione dell'uguaglianza e dei diritti (componente Uguaglianza e diritti);
- promozione dell'impegno e della partecipazione dei cittadini alla vita dell'Unione (componente Impegno e partecipazione dei cittadini);
- lotta contro ogni forma di violenza (componente Dafne).

Due elementi sono interessanti in questa *policy*.

Il primo elemento è l'introduzione della componente “Impegno e partecipazione dei cittadini”, la quale potrebbe contribuire non solamente ad accrescere un elemento essenziale di ogni sistema democratico (ossia la partecipazione alle decisioni, intesa in senso non solamente elettorale), ma anche – se letta alla luce di alcune suggestioni presenti in letteratura [van Prooijen, 2019] – alla riduzione della sensazione di *powerlessness* e *voiceless* dei cittadini e, di conseguenza, anche alla riduzione dell'adesione a teorie cospirative.

Il secondo elemento è che al *budget* iniziale previsto dalla Commissione per questa *policy* (quasi 642 milioni di euro) – di poco superiore (1,7%) alla somma dei due programmi precedenti destinati alla promozione dei valori democratici nell'UE – il Parlamento europeo propose una dotazione integrativa di 912 milioni di euro. Il nuovo programma fu poi denominato Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV-Citizens, Equality, Rights and Values Programme) [Parlamento europeo, Consiglio, 2021].

²⁸³ L'EPRS si atteva per lo più alle definizioni dell'Oxford English Dictionary.

Quanto alla propaganda e alla disinformazione, l'EPRS svolgeva una sintetica ricostruzione della storia dei due concetti²⁸⁴ e poi definiva come propaganda la diffusione sistematica di informazioni specialmente (ma non esclusivamente) in modo distorto o ingannevole, al fine di promuovere una causa politica o un punto di vista [ivi, p. 1]. Infine, l'EPRS intendeva per disinformazione la disseminazione di informazioni deliberatamente *false*, specialmente quando fornite da un governo o dai suoi agenti a una potenza straniera o a mezzi di informazione, con l'intenzione di influenzare le politiche o le opinioni di coloro che ricevono l'informazione.

Secondo l'EPRS, i due concetti, di propaganda e disinformazione, benché talora utilizzati indifferentemente, non coincidevano: la disinformazione era distinta dalla propaganda per la fonte di emissione (un governo) e per il contenuto (deliberatamente falso nella disinformazione), costituendo dunque un genere della specie più ampia costituita dalla propaganda. Quindi, l'informazione di parte (non necessariamente ingannevole), creata o diffusa da attori statali e non statali per promuovere una causa o un punto di vista costituisce "propaganda"²⁸⁵. Basandoci su tale concettualizzazione, anche la "comunicazione proattiva" dell'Unione europea nel suo vicinato deve essere considerata come propaganda (in quanto si trattava di comunicazione di parte volta a promuovere una causa, ossia la propria) e va inserita all'interno di relazioni internazionali conflittuali. Infatti, sia l'analisi dell'EPRS sia le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015 collocavano il *locus* di emersione di un problema informativo nell'ambito delle relazioni internazionali con la Federazione russa. Mentre però il Consiglio utilizzò immediatamente la parola "disinformazione", invece l'EPRS si soffermò sulle differenze fra le varie categorie concettuali ed evidenziò due aspetti su cui il Consiglio sorvolava:

²⁸⁴ Secondo la ricostruzione dell'EPRS, il termine propaganda, nato e forgiato in seno alla Chiesa cattolica nel 1622 (con l'istituzione della Congregatio de Propaganda Fide) per indicare le attività di disseminazione e promozione della fede cattolica, aveva perso il suo originario significato neutro ed aveva assunto una connotazione negativa proprio nel contesto della contro-riforma cattolica fra i secoli XVI e XVII; il termine disinformazione, invece, sarebbe di origine più incerta, probabilmente russa, e risalente al secondo dopoguerra.

²⁸⁵ Nel 2019, gli autori di uno studio richiesto dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo [LIBE, 2019] evidenziavano che il termine "propaganda" era diversamente concettualizzato in letteratura e che le differenti definizioni fornite non consentivano di delineare un confine fra «legitimate political campaigning (protected political speech) and highly targeted, emotive political advertising» [ivi, p. 25]. Più in generale, si sottolineava che le espressioni "fake news", "disinformation", "misinformation" e "propaganda" erano stati definiti e ridefiniti in diversi contesti e utilizzati in maniera «largely inconsistent and sometimes conflicting» [ivi, p. 27], tanto che l'esistente «cacophony of definitions» era diventato un ostacolo per lo studio del fenomeno e «inadvertently has negatively impacted the ability to design an effective response to address it» [ibidem]. Ciò non di meno, esisteva largo consenso fra gli attori di *public policy* per l'abbandono dell'espressione *fake news* e per l'utilizzo di "disinformazione" per descrivere informazioni generalmente intese come false o fuorvianti e prodotte e disseminate per profitto e per causare intenzionalmente un danno pubblico.

Anche questo studio, come quello dell'EPRS testimonia della difficoltà di distinguere, in astratto, fra fenomeni che talora si assomigliano o si sovrappongono, ma anche della necessità di individuare criteri discretivi. In assenza di tali criteri, infatti, esiste il rischio di trattare (sia normativamente sia nel pubblico discorso) in maniera forzatamente unitaria fenomeni differenti e persino di reprimere libertà fondamentali (le "legittime campagne politiche").

- l'esistenza di una divergenza di ordine squisitamente politico fra Federazione russa e Occidente sulle modalità di regolazione dello "spazio dell'informazione";

- i temi su cui l'informazione russa si concentrava.

Questi ultimi riguardavano espressamente politiche occidentali ed europee su alcuni ambiti specifici²⁸⁶, ma il cui denominatore comune può essere individuato nell'effettiva democraticità dei sistemi occidentali. In altri termini, la Russia rilanciava nel campo avversario l'accusa di scarsa democraticità.

L'EPRS evidenziava che la Federazione russa, nella sua "Convention on International Information Security" del 2011, aveva elencato la *disinformation* fra le principali minacce alla pace ed alla sicurezza nell'«information space»²⁸⁷ [Federazione russa, 2011, art. 4, p. 3]. Occorre soffermarsi sul richiamo dell'EPRS a tale Convenzione, poiché questo consente di comprendere ancora meglio in che modo venne originariamente identificato il "problema disinformazione" in seno all'Unione europea, quale percezione se ne ebbe, come esso fu poi definito ed a quale ambito principale di *policy* fu ascrivito.

La Convention on International Information Security, depositata presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, esprimeva l'approccio ufficiale della Federazione russa alle politiche internazionali sull'informazione ed alla *governance* globale di Internet [Sharikov, 2018]. L'approccio russo era contrapposto a quello occidentale: quest'ultimo tendeva allo scambio globale di informazioni attraverso un'infrastruttura sicura, mentre l'approccio russo si basava sul potere dei governi di proteggere sia l'infrastruttura informatica sia le informazioni ivi circolanti, ossia i contenuti [*ibidem*]. La Russia suggeriva norme implicanti un forte controllo governativo sulle informazioni, mentre l'Occidente – in particolare gli Stati Uniti – percepivano norme del genere come una minaccia alla stabilità politica [*ibidem*]²⁸⁸.

²⁸⁶ Si trattava, come sopra detto, di articoli di sensibilizzazione su «sometimes legitimate concerns» [EPRS, 2015a, p. 3] relativi anche all'UE. Secondo l'EPRS, la Russia diffondeva nel mondo, tramite il canale RT, informazioni sull'economia e sulle politiche dell'Occidente, trattando temi ambientali (*fracking*), di ingerenza nella vita privata dei cittadini e di movimenti interni di opposizione (Occupy Wall Street, Scottish Nationalists), casi di diffusione di informazioni riservate (Assange) e argomenti relativi a politiche europee (austerità) e al *deficit* democratico dell'UE.

²⁸⁷ La Convenzione proposta dalla Federazione russa non fornisce una definizione di disinformazione, ma la considera come una delle minacce presenti nello "spazio dell'informazione". L'articolo 4 della Convenzione elenca una lunga serie di minacce alla pace ed alla sicurezza nello "spazio dell'informazione". Si va dall'uso della tecnologia dell'informazione per il compimento di atti ostili e di aggressione ai comportamenti intenzionalmente distruttivi contro importanti strutture dei governi di altri Stati all'uso illegale di fonti di informazioni di altri governi senza il loro permesso alle azioni miranti a minare i sistemi sociali, economici e politici di un altro governo, eccetera.

²⁸⁸ Le modalità di controllo del cyberspazio costituiscono dunque da anni un acceso tema di dibattito internazionale. Nel 2001, il Consiglio d'Europa elaborò una convenzione sulla criminalità informatica, la cosiddetta Convenzione di Budapest (23 novembre 2001). Tale Convenzione fu osteggiata dalla Federazione russa, che non vi aderì e che invece propose un diverso assetto regolatorio proprio con la sua "Convention on International Information Security" del 2011 [Federazione russa, 2011].

La Federazione russa, a dicembre del 2019, ha proposto ed ottenuto una Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per istituire proprio in seno all'ONU una piattaforma di negoziazione sui crimini informatici. Tale proposta ha ottenuto l'assenso della Cina, ma non quello degli Stati Uniti e dell'Unione europea [ONU, 2019].

Nel 2015, dunque, quando si apre la fase di *agenda setting* e si avvia in maniera chiara un processo europeo di *decision making* sul “problema disinformazione”, si è in presenza di un contesto internazionale conflittuale Est/Ovest e in cui risalta chiaramente la differenza di orientamenti sulla gestione dello spazio dell’informazione *on line*. La disinformazione fu inizialmente intesa in seno all’Unione europea come un atto ostile proveniente da un attore esterno al sistema europeo/occidentale, segnatamente la Russia, e il problema fu percepito non nei termini di mera propaganda, ma di deliberata diffusione di falsità con obiettivi politici di destabilizzazione. Va però notato che esistevano anche altri conflitti, tutti interni all’Europa e di cui alcune teorie cospirative potevano essere considerate, da diverso tempo, un vero e proprio sintomo. In effetti, come s’è visto, l’EPRS suggeriva che il *soft power* internazionale della Russia agiva anche facendo leva su «sometimes legitimate concerns» [EPRS, 2015a, p. 3] e su politiche europee, ossia su questioni prettamente interne all’Occidente e all’Unione europea. E alcune teorie cospirative collegate a determinate politiche europee, e dunque riconducibili alla percezione di problemi *interni* al sistema europeo, circolavano in esso già prima dell’emergere della conflittualità Est/Ovest seguita alla crisi Ucraina/Crimea. La teoria della sostituzione etnica (Piano Kalergi) risale ai primi anni Duemila. L’Eurocomplotto nasce poco dopo la crisi finanziaria del 2008, teorie cospirative sulle cause della crisi finanziaria erano presenti negli Stati Uniti già nel 2011²⁸⁹ e il dibattito sulla gestione europea della crisi finanziaria e sul *deficit* democratico dell’UE è precedente alle asserite attività russe di disinformazione. La teoria del Complotto sanitario risale ad anni ancora precedenti, come dimostrano il negazionismo dell’AIDS e le connesse teorie cospirative (v. Appendice A2), originatesi negli anni ’80 in concomitanza con la comparsa di tale malattia ed esistenti a distanza di anni [Bogart e Thorburn, 2005, 2006; Hutchinson *et al.*, 2007; Westergaard *et al.*, 2014; Heller, 2015]²⁹⁰. Ciò nonostante, quello che in seno alle istituzioni europee emergeva, nel periodo qui esaminato, come unico problema era quello dell’attacco dall’esterno perpetrato tramite il sistema dell’informazione *on line*.

Fino a tutto il 2016, l’Unione europea restò ancorata all’approccio dell’attacco esterno. Infatti, ad aprile di quell’anno, la Commissione europea e l’Alto rappresentante (all’epoca

²⁸⁹ Nel 2011, il 25% delle persone intervistate durante un’indagine sulle teorie cospirative negli Usa riteneva che la crisi finanziaria fosse stata orchestrata da un piccolo gruppo di banchieri per estendere il potere della Federal Reserve e il proprio controllo sull’economia mondiale [Oliver e Wood, 2014a].

²⁹⁰ L’elaborazione di teorie alternative sull’AIDS avvenne anche in Italia. Si veda, in proposito l’opera “AIDS: la grande truffa”, di De Marchi e Franchi [1996]. Questo libro ricevette una presentazione ufficiale da parte di Vittorio Sgarbi e Alessandro Meluzzi [Adnkronos, 1997]. Luigi De Marchi era un noto psicoterapeuta (morto nel 2010). Fabio Franchi, medico in pensione, è stato ritenuto una delle fonti ispiratrici di movimenti che si oppongono alla vaccinazione contro la Covid-19 [Puente, 2021b].

Federica Mogherini) presentarono al Consiglio e al Parlamento il “Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell’Unione europea”²⁹¹. Qui si affermava:

«Se le definizioni delle “minacce ibride” variano e devono rimanere flessibili per rispondere al loro carattere mutevole, il concetto intende invece esprimere la combinazione di attività [...], rimanendo però sempre **al di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata**. L’accento è generalmente messo sullo sfruttamento dei punti deboli del bersaglio, e sulla creazione di ambiguità per ostacolare il processo decisionale. Le **campagne massicce di disinformazione**, che usano i media sociali per controllare il discorso politico o per radicalizzare, reclutare e dirigere mandatarî, possono essere vettori di minacce ibride» [Commissione europea, Alto rappresentante, 2016, JOIN(2016) 18 final, p. 2].

Nel Quadro congiunto si proponeva una risposta europea a tali minacce basata sulla cooperazione fra UE, Stati membri²⁹² e Paesi terzi, e sul rafforzamento della cooperazione fra UE e NATO²⁹³.

A luglio del 2016, i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e il segretario generale della NATO sottoscrissero a Varsavia una dichiarazione congiunta per rafforzare il partenariato strategico UE-Nato; in tale dichiarazione, la lotta alle minacce ibride era considerata una delle aree in cui la cooperazione fra le due organizzazioni avrebbe dovuto essere rafforzata [NATO, 2016].

²⁹¹ L’atto fu seguito, nel 2017, da una Relazione congiunta al Parlamento e al Consiglio [Commissione europea, Alto rappresentante, 2017, JOIN(2017) 30 final].

²⁹² Data la loro competenza in materia di sicurezza, difesa nazionale e mantenimento dell’ordine pubblico.

²⁹³ La cooperazione fra l’UE da una parte e Stati membri (e, in alcuni casi, Paesi terzi) dall’altro avrebbe dovuto riguardare: azioni per la conoscenza e la valutazione delle minacce ibride; adozione di una comunicazione strategica implicante il ricorso a linguisti ed a specialisti di *social media* «in grado di seguire le informazioni al di fuori dell’UE e di garantire una comunicazione mirata per reagire alla disinformazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre elaborare meccanismi coordinati di comunicazione strategica per sostenere l’indicazione delle fonti e contrastare la disinformazione onde mettere a nudo le minacce ibride» [Commissione europea, Alto rappresentante, 2016, p. 5]; protezione delle infrastrutture critiche (reti energetiche, trasporti e catene di approvvigionamento, infrastrutture spaziali e delle comunicazioni satellitari); rafforzare le capacità di difesa militari; protezione della salute pubblica e della sicurezza alimentare, in particolare dal bioterrorismo; protezione dagli attacchi informatici (proposta della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione, partenariati pubblico-privati sulla cibersicurezza); contrasto ai finanziamenti a gruppi di pressione e partiti politici radicali, a criminali ed a terroristi; contrasto al terrorismo ed alla radicalizzazione anche *on line*, in particolare tramite l’adozione, da parte della Commissione, di «eventuali nuove misure prestando debita attenzione al loro impatto sui diritti fondamentali alla libertà di espressione e di informazione» [ivi, p. 14] nell’ambito del mercato unico digitale e un’attività di sollecitazione rivolta agli intermediari informatici per la rimozione di contenuti illegali (dovuta diligenza); scambio di informazioni con Paesi terzi (Paese dell’allargamento, del partenariato orientale e del vicinato mediorientale), basandosi «sulla connessione fra sicurezza e sviluppo e sviluppando la dimensione della sicurezza della politica europea di vicinato riveduta» e, più in generale, sul supporto ai Paesi terzi vicini/partner anche tramite finanziamenti per attenuare i rischi alla sicurezza; prevenzione contro gli «eventi provocati dalle minacce ibride» [ivi, p. 17] puntando su sistemi e procedure già esistenti di protezione civile, di gestione delle crisi/emergenze (attacchi terroristici, calamità naturali o provocate dall’uomo).

Si trattava di una cooperazione ispirata dal timore di un pericolo esterno, da una visione prebellica a tutti gli effetti.

A novembre del 2016, il Parlamento europeo presentò una Risoluzione sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi [Parlamento europeo, 2016b, P8_TA(2016)0441].

Il Parlamento evidenziava che «la guerra strategica e la guerra dell'informazione non costituiscono solo una questione esterna per l'UE, ma anche una questione interna, ed esprime preoccupazione per i numerosi intermediari di cui si avvale la propaganda ostile all'UE al suo interno» [ivi, p. 60]. Si sosteneva che «la comunicazione strategica russa fa parte di una più ampia campagna sovversiva volta a indebolire la cooperazione dell'UE come pure la sovranità, l'indipendenza politica e l'integrità territoriale dell'Unione e dei suoi Stati membri» [ivi, p. 61] e si esprimevano serie preoccupazioni per la «rapida espansione delle attività ispirate dal Cremlino in Europa, tra cui attività di disinformazione e propaganda finalizzate a mantenere o accrescere l'influenza Russa per indebolire e dividere l'Europa» [ibidem]²⁹⁴.

Nella Risoluzione, il Parlamento fece un parziale riferimento al parere della Commissione per la cultura e l'istruzione, che era allegato alla Relazione sulla proposta di risoluzione in questione [Parlamento europeo, 2016a, A8-0290/2016]. In tale parere si sottolineava la necessità di utilizzare le nuove tecnologie per la diffusione anche dei valori europei, si esprimeva preoccupazione «per il fatto che le notizie relative all'UE sono spesso eccessivamente tecniche, il che rende l'informazione incomprensibile e poco appetibile per il pubblico» [ivi, p. 21] e – sottolineando «la necessità di concentrare il materiale informativo sulla sostanza e sui contenuti [...] tramite metodi di divulgazione comprensibili, innovativi e creativi» – si chiedeva che «i relativi siti web dell'UE siano rivisti e aggiornati di conseguenza» [ivi, p. 21 e s.]. Il Parlamento dichiarò, pertanto, che:

«un'efficace strategia di contrasto alla propaganda anti-UE potrebbe consistere nell'adozione di misure volte a fornire a un pubblico mirato informazioni adeguate e interessanti sulle attività dell'UE, sui valori europei e su altre questioni di pubblico interesse» [Parlamento europeo, 2016b, P8_TA(2016)0441, p. 65].

Inoltre, il Parlamento ribadiva la necessità – a seguito dello specifico rilievo della Commissione cultura [Parlamento europeo, A8-0290/2016, 14 ottobre 2016, p. 19] – che:

«la “rassegna della disinformazione” (*The Disinformation Review*) pubblicata dalla task force StratCom deve rispettare i criteri stabiliti nella Dichiarazione di principi sulla condotta dei giornalisti della Federazione internazionale dei giornalisti; sottolinea che tale rassegna deve essere redatta in modo appropriato, senza

²⁹⁴ Nella stessa Risoluzione (atto che, si rammenta, non aveva carattere vincolante) si esprimevano analoghe preoccupazioni circa gruppi terroristici come Daesh o Al-Qaeda.

ricorrere a un linguaggio offensivo o a giudizi di valore; invita la task force East StratCom a rivedere i criteri seguiti per la stesura di tale rassegna» [ivi, p. 65].

Con questa Risoluzione, il Parlamento inviava alle altre istituzioni europee segnali chiari sul modo in cui l'Unione stava gestendo la propria comunicazione: quella interna (tecnica ed incomprensibile per i cittadini, secondo la Commissione cultura) andava migliorata, mentre quella rivolta al vicinato orientale non era pienamente conforme a *standard* ritenuti doverosi. E, infatti, il Parlamento evidenziava «la necessità di fare opera di sensibilizzazione e di dar prova di assertività tramite la comunicazione politico-istituzionale, ricerche svolte in ambito accademico e da gruppi di riflessione, campagne sui social media, iniziative della società civile, alfabetizzazione mediatica e altre azioni utili» [ivi, p. 4].

Si cita questa Risoluzione perché essa consente di evidenziare una differenza di prospettiva fra il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento condivideva le preoccupazioni sulla disinformazione di fonte russa, ma s'interrogava anche sulle debolezze della comunicazione interna ed esterna dell'UE e suggeriva di porvi rimedio. Di converso, le altre istituzioni restavano focalizzate sul “pericolo esterno”²⁹⁵.

Prima di procedere con l'analisi della *policy* europea sulla disinformazione dopo il 2016, è opportuno soffermarsi su alcuni eventi storici accaduti in Occidente fra il 2015 e il 2017 e in relazione ai quali *fake news* e teorie cospirative sono chiaramente emerse nel dibattito pubblico, influenzando le politiche nazionali di alcuni Stati membri dell'Unione e la stessa politica europea sulla disinformazione. A ciò è dedicato il paragrafo che segue.

6.3.1 – Fake news e cospirazionismo in Occidente fra il 2015 e il 2017: eventi elettorali critici e politiche nazionali di contrasto

Il 2016 fu, come s'è visto (par. 1.1 e par. 2.1), l'anno in cui avvennero importanti eventi elettorali dopo i quali il dibattito pubblico e accademico su *fake news*, *post truth* e teorie cospirative si fece più intenso.

Ci si riferisce, in particolare, al *referendum* sulla *Brexit* del giugno 2016 ed all'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America nel novembre dello stesso anno. Tuttavia, fra il 2015 e il 2017 accaddero in Europa vari eventi che diedero adito da un lato alla diffusione di notizie inesatte e di teorie cospirative e, dall'altro, a correlate reazioni istituzionali.

Ci si riferisce al caso Modamani-Merkel in Germania, strettamente collegato alla crisi dei rifugiati del 2015, agli attentati in Francia sempre nel 2015 ed in Belgio e Germania nel 2016, alla competizione elettorale per le elezioni presidenziali francesi fra il 2016 e il 2017. Si tratta di

²⁹⁵ Sul rapporto fra comunicazione istituzionale europea e *deficit* democratico, si veda Moroni [2018].

eventi che è opportuno ricordare, per quanto sinteticamente, poiché essi avviarono processi nazionali sub-europei di *policy* contro la disinformazione, in anticipo e in concomitanza con la *policy* europea in tale materia.

6.3.1.1 – Fake news e cospirazionismo in Germania fra il 2015 e il 2017

Nell'estate del 2015 vi furono in Germania episodi di violenza contro alcune strutture di accoglienza per immigrati [la Repubblica, 2015], episodi duramente condannati da Angela Merkel, la quale esplicitamente sostenne l'ingresso in Germania dei rifugiati siriani²⁹⁶. Durante una visita della Cancelliera in una casa di accoglienza, un giovane siriano, Anas Modamani, scattò un *selfie* con lei. Il "rifugiato della Merkel" divenne l'involontario protagonista di notizie false e diffamatorie che lo associavano ad atti terroristici [Scaldaferri, 2017]. Quando a Berlino fu dato fuoco ad un senzatetto in metropolitana (dicembre 2016), Theo Gottschalk, esponente di *Alternative für Deutschland*, pubblicò su Facebook un *post* in cui l'immagine del *selfie* fra la Merkel ed il giovane siriano era affiancata alle foto di presunti autori del crimine, accompagnate dalla scritta «Obdachlosen angezündet - Merkel machte 2015 Selfie mit einem der Täter!»²⁹⁷ [Pepe, 2017].

Nell'autunno del 2015, il Ministro federale della Giustizia promosse la costituzione di un gruppo di lavoro fra fornitori di servizi Internet (partecipavano Facebook, Google e Twitter) e organizzazioni della società civile, con lo scopo di elaborare proposte comuni per la gestione sostenibile ed efficace dell'*Hasskriminalität*²⁹⁸ su Internet e per incrementare la cooperazione di contrasto al fenomeno. Le prime indicazioni del gruppo di lavoro, presentate a dicembre dello stesso anno, prevedevano una serie di impegni da parte dei gestori di *social network*, sintetizzabili in: attuazione di procedure di segnalazione, esame delle segnalazioni entro 24 ore e rimozione di contenuti di odio e istiganti alla violenza; diffusione di rapporti; cooperazione con Ong²⁹⁹.

Tuttavia, già a settembre del 2016 risultò evidente che l'impegno delle piattaforme era insufficiente [BMJV, 2016]. A marzo del 2017, sul sito del Ministero federale della giustizia furono pubblicati i rapporti sul monitoraggio degli impegni assunti da Facebook, Twitter e Youtube. Heiko Maas (allora Ministro federale della giustizia), notando che Facebook e Twitter non avevano colto l'occasione per migliorare le loro procedure di rimozione di contenuti

²⁹⁶ Il 2015 è ricordato come l'anno della "crisi dei rifugiati in Europa" [UNHCR, 2016]. Dopo i morti in mare nell'aprile di quell'anno, la Commissione europea aveva adottato «le prime proposte nell'ambito del suo approccio globale per migliorare la gestione della migrazione» [Commissione Europea, 2015c]. Le misure previste riguardavano anche il ricollocamento ed il reinsediamento di cittadini siriani ed eritrei.

²⁹⁷ «I senzatetto bruciati - Merkel si è fatta un selfie nel 2015 con uno dei responsabili!».

²⁹⁸ L'espressione è analoga a quella, anglosassone, di *hate crimes* (crimini di odio).

²⁹⁹ Per questa iniziativa si veda il sito del Governo tedesco [Bundesregierung, 2015].

segnalati dagli utenti, dichiarò che per responsabilizzare i *social network* era necessaria una regolamentazione legislativa; anche il Ministro federale per la gioventù, Manuela Schwesig, manifestò la propria disapprovazione per i risultati deludenti dell'iniziativa di autoregolamentazione e dichiarò inaccettabile che i *social network*, a fronte degli enormi profitti realizzati, non si assumessero le proprie responsabilità nella lotta contro i messaggi di odio [BMJV, 2017]. Nello stesso mese, Maas presentò una proposta di legge per migliorare sui *social network* l'applicazione delle leggi di contrasto a crimini di odio e ad altri contenuti criminali. Nella proposta si evidenziava che in Germania, dopo l'esperienza delle elezioni presidenziali negli Usa, aveva acquisito massima priorità la lotta contro le «strafbaren Falschnachrichten („Fake News“) in sozialen Netzwerken» [Bundesministerium der Justiz, 2017, p. 1].

Pochi giorni prima, il 7 marzo del 2017, il Landgericht di Würzburg aveva respinto la richiesta avanzata dal giovane siriano Anas Modamani affinché Facebook identificasse e rimuovesse tutti i contenuti riguardanti la sua persona, in quanto falsi e veicolanti odio. Due erano state le motivazioni per le quali il Tribunale tedesco aveva rigettato la richiesta di Modamani: Facebook non aveva manipolato il contenuto (l'immagine) e, secondo il *social network*, l'eliminazione di tutte le condivisioni non era tecnicamente possibile. Oltre che su quest'ultimo assunto, la difesa di Facebook si era basata sull'affermazione che, vertendosi in tema di diffamazione e non di violazione dei *community standards*, la responsabilità ricadeva su ciascun singolo utente e non sul gestore della piattaforma [Bertolini, 2017].

La sentenza del Tribunale tedesco metteva in luce i limiti delle vigenti normative nel contrastare quei fenomeni che il Governo tedesco, fino a quel momento, aveva tentato di limitare con un accordo di autoregolamentazione delle principali piattaforme *on line*. Occorre anche evidenziare che mentre da un lato Facebook sosteneva, in sede giudiziaria, una tesi difensiva interamente basata sulla propria irresponsabilità giuridica e tecnica, dall'altro lato, la stessa azienda, in seno all'iniziativa di autoregolamentazione promossa dal Ministro federale della Giustizia, adottava in misura ridotta quei comportamenti cui s'era volontariamente impegnata per contrastare l'odio e gli illeciti in rete.

Il caso Modamani fu interpretato come “Merkel vs Facebook” [Delfs, Jennen e Nicola, 2017] e finì con l'assumere connotazioni politiche, tanto più che il processo si era svolto nei primi mesi del 2017, anno in cui si sarebbero tenute le elezioni in Germania. D'altra parte, l'emanazione del *Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*³⁰⁰ fu seguita da varie critiche

³⁰⁰ “Legge per migliorare la tutela dei diritti sui social network” o Network Enforcement Act. Per la sua traduzione, si veda Giannone Codiglione [2017].

[Schulz, 2018]³⁰¹. È stato anche osservato che la legge tedesca limiterebbe la libertà di espressione ed implicherebbe una sorta di privatizzazione della giustizia [Heldt, 2019].

Il NetzDG, che divenne pienamente effettivo il 1° gennaio 2018, non modifica e non integra la normativa penale tedesca³⁰², ma opera un rinvio a norme penali già esistenti. È anche per questo che ci si riferisce a tale atto come ad una legge per il “rafforzamento/miglioramento” dei diritti sui *social network*. La legge, infatti, impone alle grandi piattaforme di attivarsi per garantire la rimozione di contenuti che nel “mondo *off line* tedesco”³⁰³ sono illeciti secondo le norme penali cui il NetzDG rinvia, comprese quelle sulla diffamazione, la sedizione, l’incitamento alla violenza [Heldt, 2017, p. 3]. Ciò avviene tramite l’imposizione alle principali piattaforme di alcuni obblighi, la cui accertata violazione è sanzionata con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie; le piattaforme devono esaminare i contenuti segnalati dagli utenti, eliminare quelli che configurano estremi di reato secondo l’ordinamento penale tedesco, esaminare i reclami degli utenti i cui contenuti sono rimossi, pubblicare rapporti periodici sulle proprie *home page* e sulla Gazzetta federale tedesca. Inoltre, le piattaforme devono nominare un loro rappresentante nazionale e un addetto al rilascio delle informazioni alle autorità tedesche competenti per il perseguimento di reati. L’intento della legislazione tedesca è di rendere le piattaforme più responsabili, conciliando al contempo la libertà di espressione del pensiero con il rispetto dei limiti posti dalle norme penali interne [Kapeller, 2018].

La *policy* regolatoria adottata dalla Germania è particolarmente rilevante, ai fini della presente ricerca, per due principali ragioni.

La prima ragione è che la legge tedesca era stata preceduta dall’invito alle piattaforme *on line* ad un’autoregolamentazione, tramite l’auto-moderazione dei contenuti. Il tentativo, però, non aveva dato i risultati sperati [BMJV, 2016, 2017]. L’autoregolamentazione degli operatori è un pilastro della *policy* dell’Unione europea in materia di disinformazione, ma essa – come si vedrà – ha presentato varie criticità e attualmente è in fase di revisione.

La seconda ragione è che proprio il NetzDG tedesco appare ispirare la revisione della *policy* europea in materia di servizi digitali: l’UE sta valutando l’introduzione di regole sulla moderazione dei contenuti tramite il Digital Service Act (Dsa), che modificherà la direttiva sul commercio elettronico con ripercussioni sul sistema dell’informazione *on line* [McGowan, 2020].

³⁰¹ Per quanto riguarda gli “impatti” del NetzDG, si rinvia all’analisi del Counter Extremism Project [2018].

³⁰² La legge, quindi, non introduce fattispecie di reato relative alle notizie false.

³⁰³ Parlo di “mondo *off line* tedesco” riferendomi all’ordinamento penale tedesco, poiché è solo rispetto a tale ordinamento che il NetzDG si applica. Inoltre, utilizzo l’espressione “*off line*” per evidenziare che questa normativa si basa sul principio per cui ciò che è illegale *off line* è illegale anche *on line*.

6.3.1.2 – Fake news e cospirazionismo in Francia fra il 2015 e il 2017

Mentre in Germania si avviava e completava un ciclo di *policy* che avrebbe portato all'adozione di una regolazione forte (di rango legislativo) dell'ambiente informativo *on line*, anche in altri Paesi europei accadevano altri eventi caratterizzati dalla diffusione di notizie false e di teorie cospirative.

In Francia furono diffuse varie *fake news* dopo gli attentati avvenuti fra il 2015 e il 2017 e durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2017. A seguito degli attentati alla sede di Charlie Hebdo (gennaio 2015), a Parigi (novembre 2015), a Nizza (luglio 2016) sul *web* circolarono interpretazioni complottistiche, secondo le quali: si trattava non di attentati terroristici ma di *false flag* dei governi e dei servizi segreti; le vittime erano solamente manichini o comparse; la responsabilità era degli Illuminati o di altri gruppi segreti [Bianchini, 2016]. Nel caso dell'attentato al Bataclan di Parigi, i parenti di una vittima italiana, Valeria Solesin, presentarono querele per diffamazione a carico di Rosario Marcianò³⁰⁴, il quale aveva sostenuto che non si trattava di un attentato ma di una messinscena organizzata con attori pagati (analogamente a quanto era già avvenuto negli Stati Uniti dopo il caso della strage alla scuola di Sandy Hooks); Marcianò sarà poi condannato in primo grado [Puente, 2021a].

Anche dopo gli attentati del 2016 all'aeroporto e alla metropolitana di Bruxelles ed al mercatino di Natale a Berlino furono elaborate teorie cospirative e furono diffuse informazioni false. Giulietto Chiesa, ad esempio, a proposito degli attentati in Belgio, affermò: «Quello che il mondo ha visto fino ad ora è stato il fake del filmato dell'esplosione della bomba terroristica del 2011 nell'aeroporto Domodedovo di Mosca. Esso appare come un'operazione di diversione volta a disorientare l'opinione pubblica» [Chiesa, 2016]. Chiesa inoltre riteneva probabile che qualcuno degli organizzatori di un'esercitazione antiterrorismo che si era svolta a febbraio nella metropolitana coincidesse «con qualcuno degli organizzatori dell'attentato» [*ibidem*].

A proposito dell'attentato a Berlino, il sito satirico Web-News24 pubblicò un articolo secondo il quale Cécile Kyenge aveva affermato che i mercatini di Natale erano un'offesa per le altre religioni [Dotti, 2016]. Su Twitter furono diffuse foto di tre persone indicate come attentatori e in Italia circolò un audio-messaggio su WhatsApp secondo il quale era stato pianificato un attentato in un centro commerciale italiano [*ibidem*]. Su Facebook, molte furono le notizie false diffuse subito dopo l'attentato [Meredith, 2016].

Tornando in Francia, dopo l'attentato di aprile 2017 agli Champs-Élysées, vari utenti diffusero *on line rumour* secondo i quali i poliziotti morti erano due e non uno, un caso che

³⁰⁴ Rosario Marcianò è «geometra, disegner, video editor, consulente informatico. Dal 2005 è impegnato, insieme con il fratello Antonio, nella divulgazione riguardante la geoingegneria clandestina. È co-sceneggiatore e co-regista del documentario “Scie chimiche: la guerra segreta” (2014)» [Il Giardino dei libri].

Derakhshan e Wardle [2017] hanno qualificato come misinformazione, in quanto la falsa notizia era diffusa senza l'intento di causare un danno. Si era a pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali, durante le quali furono diffuse varie *fake news*.

Una teoria cospirativa su Emmanuel Macron era stata esposta già a febbraio del 2017 sul sito Sputnik International, con un articolo il cui titolo (“Ex-French Economy Minister Macron Could Be ‘US Agent’ Lobbying Banks’ Interests”) suggeriva l’asservimento di Macron agli interessi di *lobby* finanziarie statunitensi. Sputnik riportò le dichiarazioni del politico francese di destra Nicolas Dhuicq, secondo il quale Macron «has been investment banker at Rothschild bank [...]. Throughout his career, he has been acting as an agent of the big American banking system [...] There is very wealthy gay lobby behind him. This says it all» [ivi]. Dhuicq suggeriva cioè anche la dipendenza di Macron da interessi di gruppi omosessuali. Entrambe le ipotesi sono palesemente cospirative, giacché presuppongono l’esistenza di accordi riservati in danno del sistema economico-finanziario francese nel primo caso e di gruppi con orientamento omosessuale³⁰⁵ nel secondo.

A marzo del 2017, un sito che appariva identico al *newspaper* belga *Le Soir* (si trattava di un sito clone) diffuse la notizia secondo cui la campagna elettorale di Macron era finanziata per il 30% dall’Arabia Saudita. La notizia fu riportata in un *tweet* di Marion Maréchal-Le Pen e fu rapidamente condivisa da vari *account* Twitter che sostenevano Marine Le Pen e dal sito *web* di destra *fdesouche.com*. Il vero *Le Soir* smentì di aver pubblicato la notizia e sia il *tweet* sia l’articolo di *fdesouche.com* furono rimossi dagli autori [France 24 Observers, 2017].

A maggio del 2017, poco prima di un confronto televisivo fra Macron e Marine Le Pen, un utente anonimo pubblicò sul *forum* statunitense *4chan* alcuni documenti apparentemente comprovanti un conto *offshore* di Macron. A ciò fece allusione la Le Pen durante il confronto televisivo con Macron e, immediatamente, 7.000 utenti di Twitter condivisero le immagini dei documenti, con l’*hashtag* #MacronGate. Era però chiaro che si trattava di manipolazioni [Capron, 2017] e che la diceria era stata diffusa da siti cospirazionisti [CrossCheck, 2017]. Macron, durante il dibattito televisivo, rigirò a sua volta alla Le Pen l’accusa di scarsa trasparenza sul suo patrimonio [Bbc, 2017] e, all’indomani, presentò una denuncia contro ignoti alla Procura di Parigi [Levi, 2017].

³⁰⁵ I rapporti professionali di Macron con la “Banca Rothschild” sono reali e se ne trattò, con toni critici, in un articolo de *Il Manifesto* [Dinucci, 2017] intitolato “Macron-Libia: la Rothschild Connection”. Nell’articolo si asseriva che egli «dal 2008 al 2012 fa una folgorante (quanto sospetta) carriera alla Banca Rothschild, l’impero finanziario che controlla le banche centrali di quasi tutti i paesi del mondo. [...] Nei quattro anni di formazione alla Rothschild, Macron viene introdotto nel gotha della finanza mondiale, dove si decidono le grandi operazioni come quella della demolizione dello Stato libico. Passa quindi alla politica, facendo una folgorante (quanto sospetta) carriera, prima quale vice-segretario generale dell’Eliseo, poi quale ministro dell’economia [...] Dietro il protagonismo di Macron non ci sono quindi solo gli interessi nazionali francesi. Il bottino da spartire in Libia è enorme [...]» [ivi].

Derakhshan e Wardle [2017] classificano questi due casi come *disinformation* (informazione falsa e malevola), mentre ritengono trattarsi di *malinformation* (informazione vera ma diffusa con intenti malevoli) per un altro caso che riguardò sempre Macron durante la campagna elettorale, quando le *e-mail* sue e di suoi collaboratori furono diffuse prima del ballottaggio a seguito di un attacco di *hacker*. I contenuti delle *e-mail*, infatti, erano veri – nonostante la squadra elettorale di Macron avesse dichiarato che fra i documenti diffusi vi erano dei falsi [ivi, p. 21] – ma la diffusione al pubblico di informazioni private poco prima del *blackout* elettorale appariva architettata per provocare il massimo danno a Macron³⁰⁶ [ivi, p. 22].

Pochi giorni dopo l'elezione di Macron alla presidenza, alcune notizie sulla sua vita privata furono diffuse dal *tabloid* russo Komsomolskaya Pravda [Aslamova, 2017]. Il *tabloid*, che svolgeva una disamina delle modalità con cui si erano svolte le presidenziali in Francia, riportava ampiamente anche una precedente analisi sulla personalità di Macron svolta dallo psichiatra italiano Adriano Segatori, diffusa in un video caricato sul canale YouTube di Ferretti [2017]. Secondo Segatori, Macron era pericoloso come tutti gli psicopatici, non amava la Francia e non lottava per il popolo francese³⁰⁷. Le dichiarazioni di Segatori furono riprese anche da il Giornale.it [Barlozzari, 2017]. Successivamente, l'articolo della Komsomolskaya Pravda fu ripreso e commentato su vari organi di stampa italiani ed esteri³⁰⁸.

A fine maggio 2017, Macron, durante una conferenza stampa congiunta con Putin tenutasi a Versailles, dichiarò: «Da parte di Russia Today e Sputnik, che non sono dei media ma degli strumenti di interferenza, c'è stata un'ingerenza grave durante il processo elettorale di un paese democratico» [Ansa, 2017]. Dal canto suo, Putin negò decisamente che la Russia avesse tentato di influenzare il risultato elettorale francese [ibidem].

A gennaio del 2018, Macron annunciò che il governo avrebbe proposto una legge contro le false informazioni in periodo elettorale e che i poteri del *Conseil supérieur de l'audiovisuel* (CSA) «seraient accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des Etats étrangers» [Le Monde, AFP, Reuters, 2018].

La *Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information*, approvata dall'Assemblea Nazionale a novembre del 2018, fu subito osteggiata da vari senatori, sia di destra sia di sinistra, in quanto ritenuta orwelliana [Russo, 2018]. Questa

³⁰⁶ Secondo alcune fonti [Cadot, 2017] il contenuto delle *e-mail* diffuse era banale.

³⁰⁷ Nel video, Segatori affermava testualmente: «Macron, Emmanuel Macron, come tutti gli psicopatici, sono altamente pericolosi» (dal minuto 7:00, https://www.youtube.com/watch?v=_4qxfse5EI). Egli continuava: «Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese» (ivi, dal minuto 7:31).

³⁰⁸ Si vedano, fra gli altri: Secolo d'Italia [2017], articolo nel quale peraltro, a proposito delle dichiarazioni di Segatori, si afferma «Un'analisi la cui attendibilità lascia a desiderare, visto che lo psichiatra analizza a distanza il personaggio Macron senza averlo mai neppure conosciuto»; Gay.it [2017]; Huffington Post [2017]; Independent [2017].

legge prevede, in periodo di campagna elettorale, obblighi di trasparenza a carico delle piattaforme sui contributi sponsorizzati e un'azione giudiziaria tramite la quale candidati, partiti e organizzazioni politiche, pubblici ministeri e chiunque si ritenga lesa da una notizia falsa o calunniosa possono ricorrere in tribunale per farne cessare la diffusione; il giudice si pronuncia entro 48 ore con decisione ricorribile e, in caso di ricorso, sempre entro 48 ore. La legge attribuisce al *Conseil supérieur de l'audiovisuel* (Csa) compiti di supervisione e controllo. A tale organismo è altresì riconosciuto il potere di sospendere la convenzione per la diffusione di servizi radiotelevisivi ad una persona morale controllata da uno Stato estero o sotto l'influenza di uno Stato estero, se essa diffonde deliberatamente false informazioni che alterino la sincerità dello scrutinio.

6.3.1.3 – Fake news e cospirazionismo nel Regno Unito fra il 2015 e il 2017

Per quanto riguarda il Regno Unito ed il *referendum* che qui si tenne nel 2016, un'inchiesta parlamentare sulle *fake news on line* e sui loro effetti sugli eventi elettorali fu proposta dapprima a gennaio del 2017 e poi nell'autunno dello stesso anno (dopo le elezioni politiche di giugno). I risultati definitivi dell'inchiesta furono resi noti dopo il 2017, ma appare opportuno darne conto in questo paragrafo.

Il *Digital, Culture, Media and Sport Committee* della *House of Commons* [2018] pubblicò un rapporto *ad interim* ed affermò:

«we heard evidence of Russian state-sponsored attempts to influence elections in the US and the UK through social media, of the efforts of private companies to do the same, and of law-breaking by certain Leave campaign groups in the UK's EU Referendum in their use of social media» [ivi, p. 3].

Il *Committee* raccomandò innanzitutto al Governo di evitare l'espressione *fake news*, dal significato controverso e non chiaro, e gli chiese di proporre una definizione condivisa di "disinformazione" e di "misinformazione" [ivi, p. 8]. All'influenza russa nelle campagne politiche e referendarie nel Regno Unito è dedicato il paragrafo 5 del rapporto *ad interim* [ivi, pp. 43-52]. Qui si evidenziò la «continual reluctance» di Facebook a condurre proprie ricerche sul se la sua organizzazione fosse stata utilizzata dalla Russia per operazioni di influenza [ivi, p. 46]. Si riferì anche dell'esistenza di incontri, aventi ad oggetto affari economici e finanziari, fra funzionari russi, ambasciata russa e Arron Banks, cofondatore della campagna Leave.EU³⁰⁹, nel periodo dal 2015 al 2017 [ivi, p. 48 e s.].

³⁰⁹ Nei rapporti del *Committee*, Arron Banks è indicato come la persona che, nella storia britannica, ha contribuito più di chiunque altro a campagne politiche tramite donazioni. Nel rapporto del 2019, il *Committee* riferiva di un'inchiesta

Il rapporto finale del *Committee* [House of Commons, 2019]³¹⁰ dedicava il paragrafo 6 [pp. 68-77] all'influenza estera nelle campagne politiche. Qui si riferì delle accuse di ingerenza rivolte in passato dal Primo ministro britannico Theresa May alla Russia³¹¹, ma si riportarono pure le dichiarazioni del Governo, il quale:

«has not seen evidence of successful use of disinformation by foreign actors, including Russia, to influence UK democratic processes» [ivi, p. 69]³¹².

Le conclusioni e le raccomandazioni del *Committee* al Governo riguardavano innanzitutto il ruolo delle piattaforme di *social media*. Esse, secondo il *Committee*, si nascondevano dietro la pretesa di essere semplici piattaforme e insistevano di non avere alcuna responsabilità per la regolazione dei contenuti. Per quanto riguardava in particolare Facebook:

«By choosing not to appear before the Committee and by choosing not to respond personally to any of our invitations, Mark Zuckerberg has shown contempt towards both the UK Parliament and the 'International Grand Committee', involving members from nine legislatures from around the world» [ivi, p. 89].

Le responsabilità di Facebook, in particolare, erano ritenute evidenti dal *Committee* per il trattamento abusivo dei dati degli utenti in relazione al caso della Cambridge Analytica.

Il *Committee* raccomandava di fissare chiare responsabilità legali a carico delle piattaforme per i contenuti dannosi e illegali in esse circolanti, tramite l'adozione di un codice etico obbligatorio supervisionato da un regolatore indipendente, dotato del potere di ottenere informazioni dai gestori delle piattaforme per svolgere i propri controlli, compreso l'accesso ai meccanismi ed agli algoritmi di sicurezza. Il *Committee* raccomandava anche di imporre una

già sollecitata nel 2018 dal comitato alla *Electoral Commission* sulle fonti delle donazioni di Barron e di altre persone alla campagna *proLeave*.

La *Electoral Commission* deferì il caso alla *National Crime Agency* (NCA), la quale concluse che non erano stati commessi reati e che non c'era alcuna prova che Banks o le sue società avessero ricevuto finanziamenti da terzi o avessero agito come agenti per conto di terzi [Nca, 2019]. Quanto a taluni «media reports» secondo cui Banks era implicato in altri reati connessi a transazioni commerciali estere, l'NCA dichiarava: «The NCA neither confirms nor denies that it is investigating these reports» [ibidem].

³¹⁰ Nel rapporto si riferisce anche di altre questioni problematiche affrontate durante l'inchiesta (l'utilizzo di dati degli utenti e il loro *targeting*; lo scandalo della Cambridge Analytica, sussidiaria dell'Scl Group; l'*advertising* politico) e si formulano alcune raccomandazioni [p. 89 e ss.].

³¹¹ Nel 2017, la May aveva sostenuto che la Russia aveva usato notizie false per seminare discordia nel Regno Unito e in altri Paesi occidentali, e che Putin tentava di «weaponize information» nell'epoca dei *social media* per minare le democrazie [Elliott, Bridge e Mostrous, 2017].

³¹² L'*Intelligence and Security Committee of Parliament* (ISC), in un rapporto presentato al Parlamento britannico il 21 luglio 2020, affermerà che il Governo non aveva «seen or sought» [ivi, p. 13] la prova di efficaci interferenze russe nei processi democratici del Regno Unito o di altre attività che avessero avuto un impatto sostanziale su eventi elettorali. A tale rapporto il Governo fornì immediatamente [GOV.UK, 2020] un'articolata risposta in cui ribadì che sebbene sicuramente «Russian actors» avevano cercato di interferire nelle elezioni generali del 2019, «there is no evidence of a broad spectrum Russian campaign against the election» [ivi, p. 11], ma che era in corso un'investigazione criminale e che sarebbe stato inopportuno dire altro al momento. Secondo il Governo, quanto alle interferenze russe sul referendum del 2016, «We have seen no evidence of successful interference in the EU Referendum», e che il Governo era attento a prendere in considerazione ogni informazione emergente, tenendone conto nelle valutazioni periodiche sulla «threat posed by Hostile State Activity, including around potential interference in UK democratic processes» [ivi, p. 15].

tassa sulle compagnie tecnologiche operanti nel Regno Unito per supportare il lavoro dell'*Information Commissioner's Office (ICO)*³¹³. Al contempo, il *Committee* sollecitava un *audit* della *Competitions and Market Authority (Cma)*, data l'esistenza di posizioni dominanti di talune piattaforme (Facebook) nel mercato pubblicitario sui *social media*.

Altri fronti di *policy* suggeriti dal *Committee* riguardavano: la pubblicità elettorale, che *on line* non era opportunamente regolata pur esistendo fenomeni di *targeting* politico³¹⁴ da parte di società fittizie e di altri soggetti, e non solamente nei periodi elettorali; e la parificazione degli incentivi fiscali (Iva zero) fra stampa cartacea e digitale.

Già s'è visto che, nonostante le preoccupazioni delle commissioni parlamentari britanniche, il Governo di Sua Maestà è rimasto fermo (almeno fino al 2019) nel sostenere che non vi erano prove non tanto dei tentativi di ingerenza russa quanto dell'effettivo successo di tali tentativi.

A proposito del *referendum* sulla Brexit, Jolley e colleghi [2021] hanno esaminato il legame fra credenze cospirative e decisioni di voto referendarie tramite due indagini condotte una settimana prima del *referendum* e subito dopo. Fra i predittori del voto *pro-Leave*, alcune ricerche avevano segnalato [*ibidem*] i timori sull'immigrazione, i contatti intergruppo negativi con immigrati dell'Unione europea, il narcisismo collettivo britannico, un ambiente mediatico "rovinato" da disinformazione e teorie cospirative polarizzate. Fra le credenze cospirative vi erano quella sulla correttezza delle procedure di voto (fra cui la messa in scena di un *crash* del sito *web* per la registrazione degli elettori, onde favorire il *Remain*), quella su collaborazioni segrete degli economisti (che predicevano danni economici a seguito del *Leave*) con il Governo e con le istituzioni europee, quella sui motivi per cui alcuni politici avevano mutato il loro orientamento pro/contro poco prima del voto (il Governo avrebbe piazzato fra i sostenitori del *pro-Leave* alcuni politici *pro-Remain*, i quali avrebbero disertato poco prima delle elezioni, così indebolendo il *Leave*), quella sulla necessità di utilizzare una penna, piuttosto che la matita, per votare perché l'*establishment* e i servizi segreti avrebbero cancellato il voto a matita [*ibidem*].

La ricerca di Jolley e colleghi ha dimostrato non solamente la correlazione fra *specifiche* teorie cospirative sulla Brexit e l'*intenzione* di voto in termini di *Leave* (*survey* precedente al *referendum*), ma anche la permanenza del collegamento fra tali credenze cospirative e il voto effettivo (*survey* successiva). Le credenze cospirative in questione si sono rivelate un forte predittore del comportamento di voto, a differenza dell'orientamento politico. Gli autori hanno tuttavia evidenziato che fra i limiti della ricerca c'era la mancata misurazione dell'incidenza di credenze non cospirative nell'intenzione e nel comportamento di voto.

³¹³ L'ICO è l'autorità indipendente del Regno Unito che si occupa di vigilare sul *Data Protection Act*, sul *Freedom of Information Act*, sui regolamenti relativi a *privacy* e comunicazioni elettroniche.

³¹⁴ Brown [2021] ha suggerito che fra le efficaci misure di *policy* o, più in generale, di regolazione pubblica per il contrasto alla misinformazione – il cui principale problema è costituito dai possibili e non graditi limiti alla libertà di espressione del pensiero – vi è il divieto di pubblicità mirata.

Secondo alcuni commentatori, «la maggior parte delle bufale post-voto sono di segno Remain quelle pre-voto, invece, sono tutte di segno Leave» [LinkPop, 2016], come quella sulla connessione fra sezioni elettorali in cui aveva vinto il *Leave* e la diffusione di casi di mucca pazza [*ibidem*].

Fra le informazioni false/controverse diffuse prima del *referendum* si segnalano quella secondo cui il primo ministro Cameron avrebbe avuto rapporti sessuali con un animale durante un rito universitario (il cosiddetto *Piggate*) e quella secondo cui il Regno Unito, uscendo dall'UE, avrebbe risparmiato 350 milioni di sterline a settimana [Bruno, 2016].

6.3.1.4 – Fake news e cospirazionismo negli Stati Uniti fra il 2015 e il 2017

L'ingerenza russa è stata suggerita non solo rispetto alla Brexit, ma anche rispetto alle presidenziali statunitensi del 2016. L'economista *liberal* Krugman accusò il direttore dell'Fbi e la stessa Fbi di aver cospirato con la Russia per truccare le elezioni presidenziali [Uscinski, 2019a] e la Russia divenne:

«such a bogeyman for Democrats [...] Democrats are prone to conspiracy theories about Trump-Russia. Being on the losing end of a power asymmetry makes people prone to conspiracy theorizing. Elite cues drive the specifics of those theories, and Democratic elites and liberal media outlets have been more than willing to take advantage of Democrats' anxieties» [*ivi*, p. 3].

Dopo l'elezione di Donald Trump, fu avviata un'inchiesta giudiziaria da parte del Procuratore Robert Mueller. Il cosiddetto *Russiagate* è una questione complessa, non totalmente conclusa dal punto di vista sia giudiziario sia politico e non è certamente questo il luogo adatto per esaminarla. Ciò che in questa sede rileva, del resto, non è il merito della questione in sé e per sé, ossia se la Russia abbia o non abbia interferito con le elezioni statunitensi e sul *referendum* britannico oppure se tale presunta interferenza sia stata determinante nei due eventi elettorali. Ciò che qui è necessario evidenziare è che, subito dopo il *referendum* sulla *Brexit* e le elezioni presidenziali negli Usa:

1) è stata presupposta in assenza di prove certe l'esistenza di un'interferenza condizionante della Russia nei processi elettorali occidentali³¹⁵;

³¹⁵ Si rammenta, a tal proposito, quanto evidenziato da Gray [2019], secondo il quale certamente Putin aveva tentato di immischiarsi nella politica occidentale, aveva legami con partiti europei di estrema destra, aveva utilizzato i *social media* per targettizzare potenziali elettori di Trump e potenziali votanti per il *Leave*, e, inoltre, la Russia è un pioniere nello sviluppo della guerra dell'informazione. Ma, a suo avviso, nessuna delle attività di Putin, singolarmente o complessivamente, poteva spiegare il maremoto che si era verificato. Infatti, a suo dire: «The scale, depth and longevity of popular mistrust in liberal ruling elites are simply too great for any such account to be credible». La narrazione delle *élite* occidentali sul condizionamento della Russia dei processi elettorali in Europa e negli Stati Uniti appariva al filosofo essa stessa come una teoria cospirativa. La chiave di lettura di Gray è supportata dalle dichiarazioni dell'allora Primo ministro britannico May e dall'analisi delle inchieste parlamentari britanniche. Nella

3) si è presupposto che l'interferenza sia avvenuta principalmente tramite collusioni con soggetti interni al sistema (complici) e nell'ambiente mediatico *on line*.

È questo l'approccio che si rileva anche in seno al processo decisionale europeo in materia di disinformazione. Infatti, come sopra s'è visto, tale processo – con l'assunzione di un "problema disinformazione" nell'*agenda setting* istituzionale dell'Unione – è stato avviato solo dopo che nel 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio solleccitarono azioni dell'Unione europea per contrastare, rispettivamente, la propaganda e la disinformazione della Russia³¹⁶.

Successivamente, come si vedrà nel paragrafo 6.4, il decisore europeo si concentrò sul ruolo delle piattaforme informatiche nella diffusione della disinformazione e sull'influenza di questa nelle elezioni europee del 2019.

6.4 – Il secondo periodo (2017-2018): approcci di governance e contesto di policy

L'attenzione delle istituzioni europee sulla sicurezza e sulla difesa comuni – ossia sulle minacce provenienti dall'esterno del sistema – rimase alta per tutto il 2017.

Secondo la Commissione e l'Alto rappresentante [JOIN(2017) 30 final 2017], questi due ambiti di *policy* erano:

«al centro del dibattito sul futuro dell'Europa, come riconosciuto nella dichiarazione di Roma, del 25 marzo 2017, che evoca l'idea di un'Unione sicura e impegnata a rafforzare la sicurezza e la difesa comuni» [ivi, p. 3]³¹⁷.

A giugno del 2017, il Parlamento europeo adottò una Risoluzione sulle piattaforme *on line* e il mercato unico digitale [Parlamento europeo, P8_TA(2017)0272] nella quale si evidenziava l'importanza assunta dalle piattaforme digitali per il mercato interno e si mettevano in rilievo alcuni aspetti problematici rispetto ai quali il Parlamento sollecitava interventi regolatori da parte della Commissione. In particolare, si chiedevano interventi ed azioni per:

visione di Gray, i *liberals* occidentali – individuando come causa delle proprie sconfitte elettorali un soggetto esterno malevolo – si erano innamorati di ciò che egli definiva la "tossina più pericolosa in politica", ossia di una teoria cospirativa, e non li sfiorava nemmeno l'idea che i risultati elettorali che li vedevano perdenti potessero essere una conseguenza delle politiche da essi stessi adottate.

Va poi qui rammentato che, dopo il *referendum* sulla *Brexit* e l'elezione di Trump, i *loser* politici (nel senso indicato da Uscinski e Parent [2014] e Uscinski [2018b]) sostennero l'ipotesi cospirativa per cui la Russia aveva posto in essere, insieme con altri soggetti (fra cui finanziatori poco trasparenti) attività lesive di interessi di altri soggetti (altri Stati e/o forze politiche di altri Stati) allo scopo di indebolire la posizione di potere, ricavandone come vantaggio l'assunzione di potere politico da parte di attori graditi alla Russia.

³¹⁶ A ciò si aggiunga che, a maggio del 2015, il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) aveva evidenziato che la Russia stava esercitando tramite canali *on line* un *soft power* internazionale, diffondendo teorie cospirative e informazioni sull'economia e sulle politiche occidentali [EPRS, 2015a].

³¹⁷ A Roma, in occasione del 60° anniversario dei trattati di Roma, i 27 capi di stato o di governo degli Stati membri e i rappresentanti delle istituzioni europee adottarono e firmarono una dichiarazione in cui definirono una visione comune per gli anni a venire, promettendo di adoperarsi per un'Europa sicura, prospera e sostenibile, sociale e più forte sulla scena mondiale [Consiglio europeo, 2017].

- chiarire le responsabilità degli intermediari poiché «le piattaforme che non svolgono un ruolo neutrale come definito nella direttiva sul commercio elettronico non possono chiedere deroghe in materia di responsabilità» [ivi, p. 8];

- prendere provvedimenti contro la diffusione delle notizie false: si chiedeva «che le piattaforme online forniscano agli utenti gli strumenti per denunciare le notizie false» [ivi, p. 9];

- si invitava la Commissione «ad analizzare nel dettaglio la situazione attuale e il quadro giuridico vigente relativo alle notizie false e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi» [ibidem];

- creare condizioni di parità fra i fornitori di servizi *on line* (piattaforme e altri fornitori), per favorire una concorrenza leale ed evitare «la nascita di monopoli o di posizioni dominanti in grado di creare distorsioni di mercato mediante l'abuso di potere di mercato» [ivi, p. 10];

- informare e responsabilizzare cittadini e consumatori, agendo sul miglioramento della trasparenza, sulla protezione dei dati personali, sul controllo della pubblicità «e di altri sistemi automatizzati» [ivi, p. 11], sulla protezione dei consumatori, nonché valutando gli «attuali meccanismi legislativi e di autoregolamentazione per determinare se questi forniscano o meno una protezione adeguata agli utenti, ai consumatori e alle imprese, tenuto conto del crescente numero di denunce e indagini aperte dalla Commissione su diverse piattaforme» [ivi, p. 12];

- rafforzare la fiducia nei mercati *on line* [ivi, p. 13 e s.].

Il Parlamento europeo invitava la Commissione ad intervenire nell'ambito di *policy* del mercato unico digitale nelle direzioni sopra sintetizzate e proponeva un intervento legislativo per limitare i contenuti falsi. La Commissione³¹⁸ e l'Alto rappresentante, dal canto loro,

³¹⁸ A maggio del 2017, il Presidente della Commissione (Juncker) aveva nominato Mariya Gabriel Commissaria per l'economia e la società digitale, invitandola a supportare la libertà di espressione, la libertà di informazione, la libertà e il pluralismo dei *media*, l'apertura di Internet e la diversità culturale e linguistica. Egli aggiungeva che la Commissione doveva «to look into the challenges the online platforms create for our democracies as regards the spreading of fake information and initiate a reflection on what would be needed at EU level to protect our citizens» [Juncker, 2017, p. 5]. Si tratta di una sollecitazione verso la formulazione di una politica europea *ad hoc* mantenendo un approccio liberale, pluralistico e, aggiungo, paternalistico.

A parte le parole di fuoco con cui, nel 2017, Pontiggia qualificò il paternalismo di Juncker («Con il suo paternalismo, non di rado arrogante e sguaiato, Juncker ha fatto e sta facendo danni più di chiunque altro all'Unione» *ivi*), nel 2016 lo JRC [JRC, 2016] della Commissione europea evidenziò l'esistenza di preoccupazioni etiche sull'uso di *nudge* e del Behavioural Insight-BIs (basato sulla teoria del *nudge*) nel *policy making*, in quanto: «Whereas paternalism was condemned for limiting people's freedom, nudging and libertarian paternalism are criticised for influencing people's choices in a more insidious way [...] Indeed, BIs are just one type of evidence informing policy and may support a broader repertoire of policy tools. In this case, ethical concerns refer to situations where the informed consent of participants is not obtained beforehand, or where there is lack of ex-post transparency on the experimental protocol and findings» [ivi, p. 11]. Lo JRC (Joint Research Centre) è un servizio interno della Commissione che supporta le politiche europee in tutto il ciclo di *policy* tramite «independent scientific evidence» [Commissione europea, 2021f]. È stato evidenziato [Leone e Tallacchini 2019] che, nonostante varie perplessità irrisolte sul *behavioural insight* e sul paternalismo libertario (fra cui quelle relative al rapporto fra «spinta gentile» e legge, su questioni di rango costituzionale relative ad autorità e responsabilità e sulla violazione di diritti individuali), la Commissione Juncker ha fortemente supportato le strategie comportamentali «as more targeted and efficient solutions at all stage of EU policy cycle» [ivi, p. 151].

Berg [2018] ha esaminato i rischi pratici e teorici, sia evidenti sia non percettibili, del *new paternalism* ispirato al *nudging* di Thaler e Sunstein. Secondo Berg, «Because there is risk of other non-transparent objectives (e.g.,

restavano invece concentrati sul diverso ambito di *policy* della sicurezza comune³¹⁹. Queste due istituzioni, con la Relazione congiunta di luglio 2017 [JOIN(2017) 30 final 2017], riferirono sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride del 2016 ed evidenziarono che la lotta alle minacce ibride e alla sicurezza nazionale era sì una responsabilità degli Stati membri, ma che, poiché le vulnerabilità alle minacce ibride non erano limitate ai confini nazionali, ritenevano necessaria una risposta coordinata anche a livello di Unione europea e di Nato [ivi, p. 3]³²⁰. Al contempo, affermarono di accogliere con favore:

«le recenti iniziative adottate dalle piattaforme e dalle fonti di informazione online per combattere la disinformazione. La Commissione continuerà a promuovere l'adozione di analoghe misure volontarie» [ivi, p. 5]³²¹.

Si può cogliere chiaramente la differenza fra l'approccio del Parlamento da un lato e quello della Commissione e dell'Alto rappresentante dall'altro. Mentre a giugno il Parlamento chiedeva di verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi, a luglio la Commissione si dichiarava orientata per l'adozione di misure volontarie da parte di piattaforme e di fonti di informazioni *on line*.

Inoltre, il Parlamento inseriva il problema delle notizie false *on line* nell'ambito della *policy* sul mercato unico digitale, rispetto al quale le piattaforme apparivano problematiche anche su fronti diversi da quello, in apparenza più specifico e limitato, della disinformazione: responsabilità delle piattaforme, tutela della libera concorrenza, protezione dei cittadini e dei consumatori dall'utilizzo abusivo di dati, mantenimento della fiducia nel mercato digitale.

lobbying) influencing paternalistic choice architecture, one of its first-order effect is to increase skepticisms» [ivi, p. 361] e «New Paternalism risks rationalizing increased skepticism which, in its limit, can rationalize conspiracy theories about shrouded objectives influencing choice architects» [ivi, p. 362]. Berg criticò, fra l'altro, la condanna degli scettici e la loro etichettatura come "teorici della cospirazione" fatta da Sunstein [ivi, p. 374 e s.].

³¹⁹ Secondo quanto riportato dal Financial Times a gennaio del 2017 [Bond e Robinson, 2017], il Commissario per il mercato unico digitale (Ansip) si era dichiarato preoccupato delle *fake news* «especially after the elections in the United States» ed aveva affermato che, sebbene egli credesse nelle misure di autoregolamentazione, «some kind of clarifications are needed then we will be ready for that»; tuttavia, secondo Ansip, «was not the job of the European Commission or governments to censor online content». Sempre secondo quanto riportato dal Financial Times, un portavoce della Commissione aveva dichiarato che essa avrebbe seguito da vicino le iniziative delle piattaforme per contrastare tale fenomeno e che, verso la fine del 2017, avrebbe pianificato una «guidance on the different types of voluntary measures adopted by online platforms» [ibidem]. Da queste dichiarazioni può evincersi che la Commissione era orientata *ab origine* per forme di autoregolamentazione.

³²⁰ Nella Relazione congiunta del 2017, la Commissione e l'Alto rappresentante asserivano che il Quadro contro le minacce ibride elaborato nel 2016 costituiva un elemento importante dell'approccio globale più integrato dell'UE alla sicurezza e alla difesa. Al contempo, vi si segnalava che Unione europea e NATO avevano approvato a giugno una prima relazione sull'attuazione del rafforzamento della loro cooperazione. Si trattava delle conclusioni sulla cooperazione EU-NATO del 19 giugno 2017. Il relativo *link* rinvia ad una pagina non più esistente: <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-eu-nato-cooperation/>. Inoltre, non vi è traccia dell'atto citato dalla Commissione nel pubblico registro delle conclusioni del Consiglio (<https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/euco-conclusions/?year=2017>).

³²¹ Nella Relazione non si specifica quali siano tali iniziative delle piattaforme e delle fonti di informazione *on line*.

Quella del Parlamento europeo era una prospettiva ampia e coerente con una visione in cui l'ambiente digitale non è semplicemente un "mercato" di beni e servizi, ma anche un luogo in cui circolano idee, contenuti immateriali, informazioni fra cui alcune, per l'appunto, false.

Di converso, la Commissione e l'Alto rappresentante restavano legati all'approccio del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride ed alla visione delle campagne di disinformazione sui *social media* come vettori di tali minacce. Il *focus* era mantenuto sull'idea di un nemico puramente esterno e di un mercato digitale che si auto-regolava.

In quel periodo, infatti, la regolazione dell'ambiente digitale era guidata dall'approccio occidentale alla *governance* del cyberspazio e l'Unione era già orientata ad improntare il proprio processo decisionale alla *better regulation*, i cui principi erano stati espressi nella Comunicazione COM(2015) 215 final della Commissione. Molto diverso – ossia di tipo fortemente regolatorio, accentrato e incisivo sui poteri degli Stati membri e sulle competenze delle assemblee parlamentari nazionali – era invece l'approccio europeo alla *governance* del sistema economico-finanziario europeo, come si chiarirà nel paragrafo che segue.

Fra questi due contrapposti approcci – *liberal*, non impositivo, deregolatorio e *bottom up* quello sul cyberspazio; accentrato, pesantemente regolatorio e *top down* quello sul sistema economico-finanziario – l'Unione sceglierà il primo come approccio alla disinformazione.

Ai due differenti approcci è dedicato il paragrafo che segue. L'argomento è trattato per contestualizzare la scelta di *policy* dell'UE ed i vincoli derivanti da preesistenti e concomitanti politiche europee.

6.4.1 – Cyberspazio libero e better regulation versus centralizzazione nel governo dell'economia

L'approccio occidentale al governo del cyberspazio era quello espresso nella Convenzione di Budapest del 2001, che mirava allo scambio globale di informazioni tramite un'infrastruttura sicura. La sicurezza era intesa in termini essenzialmente fisici e di protezione contro la criminalità informatica. Tale approccio, come si è detto, era opposto a quello della Russia (da questa proposto con la "Convention on International Information Security" del 2011), il quale si basava invece sul potere dei governi di proteggere sia l'infrastruttura informatica sia le informazioni in essa circolanti [Sharikov, 2018].

Più in generale, l'approccio dell'UE rispetto al proprio stesso processo decisionale era basato, in linea di principio, sulla cosiddetta *better regulation*. Infatti, nel 2015, la Commissione – con la Comunicazione "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'Ue" [Commissione europea, 2015b, COM(2015) 215 final] – aveva dichiarato che l'impegno europeo a legiferare meglio consisteva nel *non imporre le politiche*, ma nel «prepararle in modo

inclusivo e totalmente trasparente, dialogando con i destinatari della legislazione e tenendo conto dei loro pareri» [ivi, p. 3]. A questo approccio di *governance bottom up* era strumentale (oltre alla consultazione di cittadini e delle parti interessate alla legislazione) la possibilità di scegliere fra strumenti normativi e *strumenti non normativi*³²² «ben concepiti» [ivi, p. 6], ossia adottati secondo determinati orientamenti e strumenti (essi saranno precisati nel 2017 [Commissione europea, 2017a]).

Di converso, l'approccio europeo al governo del sistema economico-finanziario era in questo periodo il risultato della riforma attuata dopo la crisi del 2008. Essa derivava dalla scelta di porre sotto rigoroso controllo il *deficit* e le finanze degli Stati membri e si basava su un intenso coordinamento delle politiche economiche nazionali.

Guerra [2019] ha sostenuto che con la suddetta riforma si radicalizzò la tendenza, già in atto prima della crisi, verso politiche economiche nazionali neoliberali. Inoltre, il processo di *decision making* (nazionale ed europeo) fu verticalizzato, il coordinamento fu accentrato nelle istituzioni esecutive e tecniche, a scapito dei Parlamenti, e riguardò aree di *policy* collegate a quelle strettamente economico-finanziarie, fra cui le politiche sociali nazionali³²³; tutto ciò

³²² A proposito di *strumenti non normativi*, quali l'autoregolamentazione e la coregolamentazione, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) aveva reso ad aprile del 2015 uno specifico parere, in cui riteneva tali strumenti «complementari o supplementari dell'eteroregolamentazione (*hard law*), ma mai come un'alternativa ad essa, a meno che non esista una base abilitante adeguata ancorata in «norme fondamentali»» [ivi, p. 2].

Con il termine autoregolamentazione, il CESE intende, con riferimento a comportamenti economici, «l'adozione da parte degli attori economici di certe regole di condotta nelle relazioni reciproche oppure nei confronti di terzi sul mercato e nella società, regole il cui rispetto è frutto di un accordo tra gli stessi attori, senza meccanismi coercitivi esterni» [ivi, p. 5]. Con il termine coregolamentazione, invece, il CESE intende «una forma di regolamentazione delle parti interessate (*stakeholder*) che è promossa, orientata, guidata o controllata da una terza parte (sia essa un organismo ufficiale o un'autorità di regolamentazione indipendente) di norma dotata di poteri di esame, di controllo e, in alcuni casi, sanzionatori» [ibidem]. Inoltre, il CESE distingue fra codici etici e codici di buone pratiche. I codici etici sono norme deontologiche per l'esercizio di talune attività in settori i cui professionisti dispongono del potere giuridico di autoregolamentarsi, mentre i codici di buone pratiche sono raccolte di norme di autoregolamentazione o di coregolamentazione.

Secondo il CESE, affinché autoregolamentazione e coregolamentazione potessero funzionare come strumento di regolamentazione valido e riconosciuto in qualsiasi ordine giuridico, occorre che ne fossero chiaramente (e normativamente) disciplinati parametri, principi e limiti. Fra i principi che occorre prendere in considerazione c'erano: l'inapplicabilità quando si trattasse di definire diritti fondamentali oppure di situazioni in cui le regole dovessero essere applicate uniformemente in tutti gli Stati membri; l'assoggettamento al controllo degli organi giurisdizionali europei e nazionali; il monitoraggio del livello e del successo di realizzazione secondo criteri obiettivi e indicatori affidabili; il controllo e il monitoraggio della loro applicazione; la chiara individuazione delle fonti di finanziamento [ivi, p. 3]. Il successo della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione dipendevano, secondo il CESE, da fattori come: «la comprensione dell'interesse generale, la trasparenza del sistema, la rappresentatività e la capacità degli attori, l'esistenza di meccanismi di valutazione e sorveglianza, nonché l'efficacia del monitoraggio, e richiede, ove necessario, sanzioni e uno spirito di reciproca collaborazione tra le parti interessate, e i poteri pubblici e la società in generale» [ivi, p. 17].

Sul tema della *self- e co-regulation* si vedano anche le linee guida e il *toolbox* della Commissione europea del 2017 [Commissione europea, 2017a].

³²³ Guerra [2019] ha affermato che «l'azione del Consiglio europeo appare coerente con l'odierna predominanza del c.d. «neoliberalismo dei rapporti economici internazionali», incentrato sulla determinazione delle «politiche economiche e finanziarie nell'ambito di vertici sottratti alle regole giuridiche e a meccanismi di controllo democratico» [ivi, p. 14].

ridusse la trasparenza e la democraticità dei processi decisionali sia nell'Unione sia negli Stati membri³²⁴.

Raffrontando questi assetti di *governance*, si palesa un quadro in cui il comportamento delle istituzioni europee appare ambivalente.

Da una parte, la *governance* economica generale è verticistica, rigidamente *top down* e ben poco aperta verso una coregolamentazione che coinvolgesse le istituzioni rappresentative dei cittadini.

Dall'altra parte, la *governance* dello spazio dell'informazione non è affatto verticistica, è aperta alla coregolamentazione insieme con gli operatori economici e persino alla loro autoregolamentazione, e ignora le sollecitazioni a *legiferare* provenienti dal Parlamento europeo.

Per quanto riguarda in particolare gli operatori economici del mercato digitale (piattaforme e operatori pubblicitari), l'apertura della Commissione nei loro confronti sarà tale che, nell'ambito del processo di auto/coregolamentazione che avrebbe condotto al Codice di pratiche (v. par. 6.5.7), la Commissione non stabilì né individuò meccanismi chiari di valutazione né delineò un monitoraggio efficace, secondo criteri obiettivi e indicatori affidabili (a mente anche i suggerimenti del CESE del 2015), non indicò alle piattaforme indicatori chiave di prestazione (ICP) significativi [Corte dei conti europea, 2021] e, infine, una prima "valutazione" del *solo* Codice di pratiche fu svolta solamente a maggio del 2020 [*ibidem*]³²⁵.

Come si vedrà nei paragrafi che seguono, l'elaborazione della politica europea sulla disinformazione fu incentrato sull'autoregolamentazione delle piattaforme, secondo un approccio di *governance bottom up*.

6.5 – L'elaborazione della policy fra il 2017 e il 2018

Nel Quadro del 2016 contro le minacce ibride, si asseriva che il *nemico esterno* sfruttasse alcune debolezze interne del sistema europeo per «controllare il discorso politico» o per «radicalizzare, reclutare e dirigere mandatarî» [*ivi*, p. 2]. Questa visione legava la

³²⁴ Guerra [2019] ha sostenuto che «Il clima di segretezza entro cui i Governi hanno assunto decisioni cruciali per il futuro dell'euro, nel corso di vertici straordinari e di negoziazioni informali dal carattere quasi «privato», condotte a «porte chiuse», ha determinato uno spiazzamento delle dinamiche delle democrazie costituzionali dei Paesi membri» [*ivi*, p. 14]; «tale modus operandi, imperniato su un «pronounced discretionary decision making» ad opera degli Esecutivi, ha finito per soppiantare i conflitti sociali, se non di classe, che la crisi economico-finanziaria aveva fatto emergere, con la diplomazia, aggravando così la tenuta dei sempre più deboli meccanismi di legittimazione su cui si fondano le democrazie nazionali e, di riflesso, l'intera UE, proiettando sullo sfondo l'immagine di uno scontro tra «the European ensemble of state apparatuses», da un lato, e la democrazia rappresentativa, dall'altro» [*ivi*, p. 15].

³²⁵ La Corte dei conti europea si riferisce a quest'atto come completamento della valutazione della Commissione.

Si tratta, per l'esattezza, non di una valutazione istituzionale, ma di uno studio a supporto della valutazione del Codice di pratiche, elaborato da un soggetto esterno su richiesta della DG CONNECT. L'obiettivo dello studio era, testualmente, di «support the evaluation of the Code of Practice's effectiveness being performed by the European Commission» [European Commission, 2020, p. 7].

disinformazione – fenomeno peraltro non chiaramente definito – ad *attori esterni* aventi finalità ostili ed ai *social media* non in quanto tali, ma semplicemente come un mezzo sfruttato da quegli attori.

Se è coerente con questa prospettiva la focalizzazione dell'azione istituzionale europea contro tale pericolo esterno, tuttavia essa appare eccessivamente escludente rispetto ad altri fattori che certamente già allora contribuivano a creare un ambiente digitale favorevole alla diffusione di notizie false e di teorie cospirative. Ci si riferisce alla concentrazione del potere di mercato *on line* in capo a determinate piattaforme [Olivieri, 2018; Alfano e Sullivan, 2021³²⁶]³²⁷, al differente regime di responsabilità delle piattaforme rispetto ad altri operatori del comparto dell'informazione, che escludeva i *social* dalle responsabilità anche penali derivanti da contenuti postati dagli utenti [Bertolini, 2017] e all'utilizzo dei dati dei consumatori per finalità elettorali [Davies, 2015; Grassegger e Krogerus, 2017; Schwartz, 2017; Cadwalladr, 2017, 2019³²⁸].

³²⁶ Alfano e Sullivan, nel ricordare che la fiducia rende possibile la cooperazione ed è un prerequisito per le deliberazioni democratiche e per il *decision making* democratico, hanno evidenziato che i meccanismi tramite i quali decidiamo di chi fidarci e di chi non fidarci si basano soprattutto sulle relazioni *face-to-face* con persone di cui possiamo conoscere la reputazione e che possiamo influenzare. *On line*, tali meccanismi sono inutili e le istituzioni che potrebbero supplire a tale situazione sono soprattutto i *social media*, i quali operano come un monopolio naturale e sono interessati esclusivamente ai profitti [ivi, p. 485]. Pertanto, i due autori hanno suggerito di trattare i *social media* al pari di qualsiasi monopolio naturale, o regolandoli fortemente o smantellandoli tramite azioni legali *antitrust* o nazionalizzandoli.

³²⁷ La stessa Commissione, presentando l'approccio europeo alla disinformazione, dichiarò: «Nel 2016 i *social media*, gli aggregatori di notizie e i motori di ricerca costituivano, considerati insieme, le modalità più diffuse di lettura delle notizie online per il 57% degli utenti dell'UE» [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final, p. 2].

³²⁸ L'articolo di Davies su The Guardian del 2015 (dal titolo "Ted Cruz using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users") riguardava la campagna per le primarie presidenziali del senatore repubblicano Cruz. Secondo i documenti in possesso del quotidiano britannico, il senatore aveva raccolto dati di inconsapevoli utenti Facebook (per un'operazione di *targeting* politico-elettorale) tramite una *start up* sostenuta dal magnate filorepubblicano Robert Mercer: la Cambridge Analytica. Secondo il quotidiano, la Cambridge Analytica aveva lavorato anche con il candidato repubblicano Benjamin S. Carson.

A gennaio del 2017, la rivista canadese *on line* Vice diffuse un articolo (dal titolo "The Data That Turned the World Upside Down"), a firma di Grassegger e Krogerus, secondo cui la Cambridge Analytica aveva collaborato con Donald Trump per la sua campagna presidenziale, sempre con operazioni di *targeting* politico-elettorale di milioni di ignari utenti di Facebook. Vice rinviava ad un'indagine sulla Cambridge Analytica già pubblicata a dicembre del 2016 dalla rivista tedesca Das Magazin (<https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/diese-firma-weiss-was-sie-denken/story/25805157>).

L'articolo ripercorreva meticolosamente il contributo involontario fornito da Michal Kosinski e David Stillwell, realizzatori di una *app* che consentiva di profilare le persone combinando le loro preferenze (*like*) su Facebook con alcune domande tratte da un test psicologico sulla personalità (Big Five) e sottoposte agli utenti (consapevoli di rispondere ad un *test*). Nel 2014, Kosinski era stato avvicinato da Aleksandr Kogan, all'epoca docente del dipartimento di psicologia dell'Università di Cambridge, per conto di una società interessata ad accedere al *database* del giovane programmatore. La società era la SCL, specializzata nel *marketing* politico basato su modelli psicologici e che nel 2013 aveva investito in una nuova società: la Cambridge Analytica. Nel 2016, l'amministratore delegato di questa società, Alexander Nix, era il nuovo *digital strategy man* di Trump. Il *marketing* elettorale *on line* non era un'assoluta novità. Secondo Vice, Hillary Clinton si era servita di un'azienda che svolgeva analisi di *big data* (la BlueLabs) ed era stata supportata nella sua campagna da Google e da DreamWorks. La novità era che la Cambridge Analytica utilizzava i *big data*, e la scienza comportamentale (invece di classificazioni di tipo demografico) e, infine, il *targeting* degli annunci (pubblicità personalizzata). La Cambridge Analytica utilizzava anche dati tratti da Facebook e targettizzava gli utenti tramite *dark ads* ("annunci oscuri"). Si tratta di inserzioni che sono visibili unicamente a chi le pubblica sulla piattaforma e a determinati utenti, che costituiscono il *target* mirato per l'annuncio [Dara, 2018]). Tutto ciò fu in seguito negato dalla Cambridge Analytica.

A marzo del 2017, Schwartz, su The Intercept ("Facebook failed to protect 30 million users from having their data harvested by Trump campaign affiliate"), sosteneva che Facebook aveva preteso che i dati dei propri utenti fossero rimossi da eventuali *database* in possesso di terzi, ma che non c'era certezza che ciò fosse accaduto.

Infine, a novembre del 2017, la Commissione emanò una comunicazione con cui sollecitava gli *stakeholder* a partecipare a future attività di consultazione e dialogo e proponeva una *roadmap* su “Fake news and online disinformation” [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364]. La *roadmap* prevedeva: un dialogo fra *stakeholder* in vista di una autoregolamentazione; che, durante tale dialogo, sarebbero state discusse anche soluzioni a lungo termine implicanti azioni dedicate alla *media literacy*; che la consultazione con gli *stakeholder* mirava anche a identificare modi per sostenere il giornalismo «professional and ethical» [ivi, p. 3]³²⁹.

Sempre a novembre del 2017 la Commissione europea lanciò una “Consultazione pubblica sulle notizie false e la disinformazione on line” ed istituì un gruppo di esperti (l’High level Group on fake news and online disinformation, HLEG-FN) al fine di definire la strategia di contrasto dell’Unione. A febbraio del 2018 la DG CONNECT³³⁰ commissionò inoltre uno specifico sondaggio a Eurobarometro.

La consultazione pubblica si concluse a febbraio del 2018. L’HLEG-FN presentò il proprio rapporto a marzo dello stesso anno. Con la cosiddetta Comunicazione di aprile (2018), la Commissione delineò l’approccio europeo alla disinformazione e, a maggio, istituì un *forum* multilaterale formato da due gruppi, di cui uno redasse un codice di pratiche per il contrasto alla disinformazione, accolto con favore dalla Commissione. A settembre, la Commissione adottò un pacchetto di misure per assicurare che le elezioni europee del 2019 si svolgessero correttamente e in sicurezza. A novembre fu lanciato il SOMA, una piattaforma digitale che doveva servire a porre le basi di una rete di verificatori di fatti. A dicembre, la Commissione adottò il Piano d’azione europeo contro la disinformazione.

Nei paragrafi che seguono si esaminerà in dettaglio questo complesso processo di *policy*.

Su The Guardian, a maggio del 2017, Carole Cadwalladr (“The great British Brexit robbery: how our democracy was hijacked”) rendeva pubblici i principali risultati di un suo *reportage* sulla Cambridge Analytica, ritenuta un punto focale attraverso il quale comprendere tutte le relazioni fra l’elezione di Trump e la Brexit, un’entità al centro di una guerra psicologica che non sarebbe stata possibile senza Facebook. Nel 2019, su Agi [Cadwalladr, 2019], fu pubblicato l’articolo “Parola per parola, il formidabile discorso della giornalista che ha inchiodato Facebook”, nel quale si riferiva, con la trascrizione di un discorso di Carole Cadwalladr, del *reportage* realizzato dalla giornalista dopo la Brexit. Cadwalladr, che era stata legalmente diffidata e poi bannata da Facebook, era stata fra i finalisti del premio Pulitzer per la sua inchiesta.

³²⁹ Ciò nonostante, quando la Commissione definì gli obiettivi del Codice di pratiche (Comunicazione di aprile), fra essi non vi era nulla che riguardasse la *media literacy* o il supporto al giornalismo etico e professionale.

Inoltre, nella comunicazione di questa *roadmap*, la Commissione richiamava la propria precedente comunicazione sulle piattaforme *on line* [Commissione europea, 2016a, COM(2016) 288 final] e il Codice di condotta per contrastare il discorso illegale di odio (maggio 2016). Questi atti riguardavano il contrasto a contenuti illegali, ma soprattutto il primo costituiva un riferimento importante per le piattaforme, poiché in esso la Commissione aveva espressamente dichiarato che non intendeva mutare il regime di esonero da responsabilità delle piattaforme.

³³⁰ La DG CONNECT è, dal 2012, la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie. Ha competenze relative all’elaborazione ed all’attuazione delle politiche della Commissione in materia di economia e società digitali, ricerca e innovazione, imprese e industria, cultura e media. La DG CONNECT, inoltre, partecipa allo sviluppo delle politiche in materia di affari esteri e sicurezza, salute pubblica, economia, finanza ed euro, istruzione e formazione. La DG CONNECT è strutturata in dieci direttorati (oltre ad un direttore generale e due vicedirettori) ed è assistita da una struttura di consulenza.

6.5.1 – La consultazione pubblica: percezione del fenomeno e suggerimenti di policy

La consultazione pubblica, che si concluse a febbraio del 2018, era destinata a due gruppi con questionari distinti: *citizens* e *legal persons/entities*³³¹ [Commissione europea, Cnect, 2018]. Essa perseguiva gli obiettivi di valutare l'efficacia delle attuali azioni da parte degli operatori del mercato e di altri soggetti interessati, la necessità di una loro utilizzazione su più ampia scala e l'introduzione di nuove azioni per affrontare diversi tipi di notizie false. A monte, e coerentemente con la visione sopra descritta del fenomeno/problema "disinformazione", la Commissione collocava il luogo di diffusione della disinformazione nel mercato digitale e dichiarava che la consultazione avrebbe consentito di raccogliere informazioni su:

- 1) definizione di informazioni false («fake information») e loro diffusione *on line*;
- 2) valutazione delle misure già adottate dalle piattaforme, dalle imprese dell'informazione e dalle organizzazioni della società civile per contrastare la diffusione di «fake information» *on line*;
- 3) spazio di azione per azioni future volte a rafforzare la qualità delle informazioni e a prevenire la diffusione della disinformazione *on line*.

Quanto al primo punto, relativo alla definizione di *fake news* (espressione utilizzata nei questionari), al gruppo dei *citizens* – 2784 persone, con una partecipazione non omogenea fra gli Stati membri – non fu rivolta nessuna domanda in merito³³², mentre il questionario sottoposto al secondo gruppo conteneva uno specifico quesito.

Invece, con le varie domande sottoposte ai *citizens* si suggerivano alcuni ambiti potenzialmente interessati da *fake news*³³³, di cui nel questionario non si forniva una definizione e che, pertanto, erano intese secondo la personale concettualizzazione di tale fenomeno da parte

³³¹ Sia le risposte fornite dai *citizens* sia i questionari compilati dagli appartenenti al secondo gruppo sono reperibili *on line* (salvo alcuni il cui *link* non è funzionante) all'indirizzo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation>.

³³² Nel *file* di dati diffusi dalla Commissione non v'è traccia, infatti, di specifiche domande sul punto. (v. *citizensreplies_47FFAD7F-0B4E-080D-449ADA63333066A6_51285.xls*, 17/04/2018, in https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51285).

³³³ Gli ambiti suggeriti, per lo più accompagnati da esempi altrettanto suggestivi, erano (domanda 6): *Political affairs* (e.g. elections); *Security*; *Personal life of public figures* (e.g. politicians); *Show biz and entertainment*; *Immigration* (e.g. refugees); *Minorities* (e.g. religious, ethnic, sexual orientation); *Health* (e.g. vaccines); *Environment* (e.g. climate change); *Economy and finance* (e.g. market rumors); *Science and technology* (e.g. fake or misleading studies).

Nella domanda n. 10 si proponevano alcune «categories of fake news» potenzialmente atte a causare danno alla società: *Intentional disinformation aimed at influencing voting decisions at elections*; *Intentional disinformation aimed at influencing health policies*; *Intentional disinformation aimed at influencing environmental policies*; *Intentional disinformation aimed at influencing immigration policies*; *Intentional disinformation aimed at influencing economy or finance*; *Intentional disinformation aimed at undermining trust in public institutions*; *Intentional disinformation aimed at undermining public security*; *Intentional disinformation aimed at generating advertisement revenues*; *Other categories of intentional disinformation*.

degli intervistati. Un'indicazione su tale concettualizzazione può essere tratta da una domanda, sottoposta già in una fase avanzata dell'intervista (domanda n. 8), dove si chiede all'intervistato come egli distingue fra «factually correct information» e *fake news*: pertanto si può presumere che le *fake news* dovessero essere intese dall'intervistato genericamente come informazioni non fattualmente corrette³³⁴.

Al gruppo delle «legal organisations and journalists» – 202 rispondenti in tutto, fra rappresentanti di mezzi di informazione, piattaforme *on line*, organizzazioni di *fact-checking*, organizzazioni della società civile, enti del comparto istruzione/accademico, pubbliche autorità e *other* – fu chiesto di suggerire i criteri per definire le *fake news*³³⁵. Di questo argomento tratta lo Synopsis report of the public consultation on fake news and online disinformation [Commissione europea, DG CONNECT, 2018] alle pagine 6 e 7 ed è opportuno soffermarvisi.

Organizzazioni e giornalisti avevano innanzitutto distinto la disinformazione dalla misinformazione, basandosi sul criterio dell'intento: si avrebbe misinformazione allorché un'informazione errata è fornita a causa di errori commessi in buona fede «or to non-respecting basic journalism standards (verification of sources, investigation of facts, etc.)» [ivi, p. 6]³³⁶. Questi *stakeholder* indicavano anche altri criteri per individuare le *fake news*: il loro carattere propagandistico, a prescindere dalla forma del contenuto (testo, immagine, video); la loro focalizzazione sull'allarmismo, sulle emozioni, sull'incitamento all'odio e alla xenofobia; il loro non basarsi su statistiche; il fatto che esse contengono menzogne o fatti manipolati o interpretazioni intenzionalmente scorrette degli eventi, parole d'ordine, spesso con un interesse politico nascosto o contro lo «scientific consensus» nel caso di notizie relative alla salute; la veste professionale con cui esse erano ingannevolmente presentate. Dalle *fake news* andavano distinte, sempre secondo questo gruppo, sia i contenuti illegali ai sensi delle legislazioni nazionali o europee sia la satira e la parodia. Inoltre, si sosteneva la necessità di distinguere fra informazione e propaganda, pur senza precisare criteri distintivi. Infine, l'espressione *fake news* è stata criticata da questo gruppo, in quanto utilizzata per connotare negativamente opinioni e *media* di opposizione.

³³⁴ Le teorie cospirative non sono mai menzionate, sicché non si evince quali e quante i rispondenti ne conoscessero né se le considerassero incluse o meno nel concetto di *fake news*.

³³⁵ La domanda era a risposta aperta.

³³⁶ Sul punto va osservato che, mentre un comune utente di Internet e dei *social media* non è tenuto a conoscere e rispettare gli *standard* di base del giornalismo, invece i giornalisti lo sono. Per costoro, verificare fonti e fatti prima di pubblicare una notizia è un dovere professionale, sicché porre sullo stesso piano – anche solo in termini esemplificativi – la violazione di tale dovere da parte di un giornalista con il comportamento di un utente non giornalista appare inappropriato. Inoltre, se si individua l'errore dei giornalisti come una concausa della diffusione di informazioni false o ingannevoli, ciò dovrebbe suggerire l'adozione di misure specifiche o di *policy ad hoc* rivolte a questa specifica categoria professionale. Infatti, l'industria giornalistica non è storicamente esente da pregiudizi, manipolazioni e distorsioni [Gelfert, 2018] e la falsificazione di notizie e la fabbricazione di *fake news* ha costituito una risorsa di amplificazione di vendite e di pubblico per attori statali, editori, emittenti televisive [Burkhardt, 2017].

Sulle fonti di provenienza delle *fake news*, le opinioni dei due gruppi di intervistati [ivi, p. 8] erano tendenzialmente concordanti in alcuni casi (*social media* e *app* di messaggistica), ma non in altri. I *citizens*, infatti, percepivano più delle organizzazioni e dei giornalisti la provenienza delle *fake news* da TV (34% contro il 22%) e da aggregatori tradizionali di notizie (25% contro il 16%) e meno da *forum* e *blog on line* (45% il primo gruppo e 73% il secondo), il che conferma quantomeno la percezione della provenienza di *fake news* anche da fonti *mainstreaming*/ufficiali.

In generale, entrambi i gruppi percepivano le *fake news* come diffuse e con elevati impatti negativi sulla formazione dell'opinione pubblica (in particolare su questioni politiche, immigrazione e minoranze), sulla fiducia nelle istituzioni, sulla produzione di politiche pubbliche (salute e ambiente, in particolare) e sulla sicurezza. Si riteneva altresì che l'attitudine delle *fake news* a generare introiti pubblicitari e ad influenzare l'economia e la finanza fosse in grado di danneggiare la società.

Il giudizio dei due gruppi sulle misure adottate³³⁷ per ridurre le *fake news* era differente. Il 63% circa dei *citizens* riteneva efficiente il *fact-checking* indipendente, contro il 54% delle organizzazioni. Il 60% dei *citizens* riteneva efficienti la chiusura di *account* falsi, la rimozione di *account* automatizzati e meccanismi per bloccare contenuti sponsorizzati di *account* che postavano regolarmente *fake news*, contro il 50% delle organizzazioni. Il 56% dei *citizens* riteneva efficiente i sistemi di allerta (*flagging*) su contenuti falsi o fuorvianti, contro circa il 40% delle organizzazioni [ivi, p. 15].

In ordine alle azioni future da intraprendere per ridurre la diffusione delle *fake news* va osservato innanzitutto che tale tema fu indagato solamente presso il gruppo delle organizzazioni della società civile e dei giornalisti. Nel Synopsis Report si riferisce [ivi, p. 20] di un dibattito interno a questo gruppo sul se fosse preferibile un'azione legislativa immediata (orientamento minoritario) o un approccio di tipo volontaristico da parte delle imprese del comparto (orientamento maggioritario). Alcune proposte furono avanzate per regolare le attività delle piattaforme *social*. Fu evidenziato che, secondo la normativa vigente nell'UE, gli editori rispondevano dei contenuti pubblicati, mentre le piattaforme di intermediazione³³⁸ e i motori di ricerca erano esclusi da ogni responsabilità in virtù della Direttiva europea sull'*e-commerce*. Fu osservato che tale regolazione doveva essere cambiata nella direzione della responsabilizzazione di piattaforme e motori di ricerca (poiché le piattaforme decidevano, tramite i propri algoritmi, i

³³⁷ La domanda rivolta ai *citizens* (domanda n. 12) e alle organizzazioni (domanda n. 10) era la seguente: *To what extent, if at all, have the following measures reduced the spread of fake news? Please evaluate each of the following statements on a scale from 1 to 4; 1 (no contribution), 2 (minor contribution), 3 (appreciable contribution), 4 (great contribution).*

³³⁸ Gli intermediari digitali o piattaforme di intermediazione sono fornitori di infrastrutture e regole per l'interazione *on line* degli utenti e/o per lo scambio di contenuti, beni e servizi [Calderini, 2020].


contenuti dei propri utenti) e del loro assoggettamento alle medesime norme degli editori in materia di diffamazione e per la protezione del pubblico da contenuti dannosi [ivi, p. 22]. Fu anche evidenziato che l'adozione di misure legislative sulla trasparenza degli algoritmi avrebbe consentito di prevenire trattamenti scorretti o discriminatori da parte delle piattaforme, avrebbe consentito agli utenti di conoscere quali fattori determinavano il loro accesso a talune informazioni e avrebbe ridotto la facilità con cui gli utenti venivano targettizzati. Soprattutto le organizzazioni della società civile e quelle giornalistiche criticavano il modello di *business* delle piattaforme, poiché esso, basato sulla massimizzazione dell'*audience* senza alcun riguardo alla qualità dell'informazione, diminuiva gli introiti pubblicitari dei media tradizionali. Secondo queste organizzazioni:

«The disseminators of fake news and the online platforms profit from clicks and views of fake news stories. A policy against disinformation should limit the advertising revenues of those platforms that create and distribute fake news» [ivi, p. 22].

Come si diceva, il tema delle azioni future da intraprendere per ridurre la diffusione delle *fake news* non fu oggetto di specifici interrogativi nel questionario sottoposto al gruppo dei *citizens*. Tuttavia, a tale gruppo fu rivolta una domanda (la 15) le cui risposte sono rilevanti per comprendere a quali attori i *citizens* riconoscessero un ruolo prioritario nel contrasto alla disinformazione *on line*.

Va rammentato che in questo gruppo rientravano persone appartenenti a organizzazioni pubbliche/governative o private (organizzazioni non governative, imprese private, ricercatori e accademici, liberi professionisti), esponenti di organizzazioni di stampa, di *social media*, di autorità locali o regionali sia pubbliche sia private. Per *citizens* dobbiamo quindi intendere persone fisiche che, anche se appartenenti ad organizzazioni, rispondono in nome proprio, ma che sono pur sempre dotate di competenze non di basso livello. Infatti, come mostra la Figura 6.7, i livelli di istruzione dei rispondenti di questo gruppo erano mediamente piuttosto elevati.

Fig. 6.7 – Consultazione pubblica della Commissione europea sulle fake news, 2017-2018. Livelli di istruzione del gruppo “citizens”




Fonte: elaborazione su dati UE: “citizensreplies_47FFAD7F-0B4E-080D-449ADA63333066A6_51285.xls”, in https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51285

Con la domanda n. 15, a questo gruppo veniva chiesto quali attori (UE, governi nazionali, «competent authorities»; piattaforme *on line*; organizzazioni della società civile; *media*; cittadini) si trovassero nella posizione migliore per agire contro la disinformazione *on line*³³⁹. Le risposte sono rappresentate nella Figura 6.8.

³³⁹ Specificatamente, la domanda n. 15 era la seguente: «In your view, which of the following actors is best placed to take action to address disinformation online?»:

Fig. 6.8 – Consultazione pubblica della Commissione europea su fake news e disinformazione on line, 2017-2018. Risposte alla domanda n. 15



Fonte: elaborazione su dati UE: "citizensreplies_47FFAD7F-0B4E-080D-449ADA63333066A6_51285.xls", in https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51285

Per il gruppo dei *citizens*, dunque, fra i vari soggetti che in primo luogo (*rank* 1) possono agire per contrastare la disinformazione *on line* si trovano innanzitutto le autorità pubbliche, seguite dai *media* tradizionali e dai cittadini. Le piattaforme *on line* si trovano al quarto posto, seguite dalle organizzazioni della società civile³⁴⁰ e dall'opzione "nessuno"³⁴¹.

La graduatoria dei soggetti indicati dai *citizens* al secondo posto in classifica conferma chiaramente l'importanza riconosciuta ai *media* ufficiali e, in seconda battuta, alle piattaforme *on line*, seguite dalle organizzazioni della società civile e, al quarto e quinto posto, dalle pubbliche autorità e dai cittadini.

La graduatoria dei soggetti indicati dai *citizens* al terzo posto conferma il ruolo riconosciuto alla stampa *mainstreaming*, immediatamente seguita dalle pubbliche autorità. Le piattaforme sono invece considerate come le meno adatte ad intervenire per il contrasto alla disinformazione *on line*.

³⁴⁰ Le *civil society organizations* non erano definite nel questionario. Un utente (nel campo *other*) chiedeva «What do you mean by civil society organisations? - Open Society Soros funding - top fake news purveyors!».

³⁴¹ Nella categoria *other* gli intervistati hanno menzionato principalmente il sistema dell'istruzione, anche universitario, un'agenzia europea o internazionale, esperti affidabili/incorruttibili. Fra le risposte fornite per questa opzione, ve ne erano alcune secondo le quali i governi (spagnolo) o Soros o la stampa *mainstream* (in UK) diffondevano notizie false; in alcuni casi i rispondenti hanno chiesto di non censurare e di evitare ogni regolazione, hanno invocato la necessità per le pubbliche autorità di ottenere prima di tutto la pubblica fiducia oppure hanno sostenuto che solamente partiti di destra e populistici dicevano la verità.

La domanda n. 15 non riguardava il *modo* in cui gli attori ritenuti rilevanti dovessero agire, ossia se occorresse una regolazione pubblica o forme di autoregolamentazione, ma le risposte fornite non sollecitano primariamente quest'ultima opzione. La domanda, infatti, poteva essere intesa dai rispondenti come volta a individuare i *soggetti* che erano effettivamente in grado di agire per contrastare la disinformazione, o per la generale posizione di potere (le pubbliche autorità) o perché l'ambito di diffusione delle *fake news* coincideva con il mercato specifico (quello dell'informazione) di alcuni attori professionali. Ciò è coerente con una percezione delle piattaforme *on line*, delle organizzazioni della società civile e dei cittadini non come fornitori professionali di informazioni (al pari dei *media* ufficiali), ma o come soggetti meramente ospitanti (le piattaforme *on line*) oppure come semplici fruitori o diffusori non professionali di informazioni (organizzazioni della società civile e cittadini).

Adottando questa prospettiva, le risposte fornite dai *citizens* possono essere intese come richieste *sia* di *policy* pubbliche ai soggetti politici *sia* di *policy* private agli operatori professionali dell'informazione (i *media* tradizionali).

I redattori dello Synopsis Report, invece, interpretarono le risposte fornite dai *citizens* come a favore di un approccio di autoregolamentazione sostenuto dalle pubbliche autorità:

«This result supports the approach preferred by respondents to the previous question, whereby a self-regulatory approach with the involvement of all stakeholders was perceived as efficient provided it was backed by public authorities» [*ivi*, p. 23].

Va anche evidenziato che, secondo il Report, alcuni rispondenti «complained about the lack of a level playing field between content producers and online social platforms, and suggested regulatory changes» [*ivi*, p. 1].

Nonostante questo e nonostante il fatto che il gruppo dei *citizens* avesse manifestato una chiara preferenza per interventi, in primo luogo, da parte della pubblica autorità, e in secondo luogo da parte dei *media* tradizionali (v. Figura 6.8), questa preferenza non fu chiaramente evidenziata nella successiva decisione della Commissione (Comunicazione di aprile). In essa, inoltre, non si riferì delle specifiche argomentazioni di alcuni rispondenti sulla mancanza di parità di condizioni fra produttori di contenuti e piattaforme *social on line* [v. *ivi*, p. 1] né dell'esistenza, in seno al gruppo delle *legal entities*, di proposte regolative per responsabilizzare piattaforme e motori di ricerca [v. *ivi*, p. 20 e 22]. Nella Comunicazione di aprile, invece, la Commissione, riferendosi a questa consultazione, riportò le opinioni dei soggetti consultati rispetto all'obiettivo della disinformazione (influenzare elezioni e politiche [*ivi*, p. 4]), alla sua diffusione prevalentemente *on line*, alla possibilità che essa influenzasse il dibattito pubblico e

al suo scopo di lucro [ivi. p. 6], e, infine, ad alcune misure attuabili dalle piattaforme (educare gli utenti, informarli sui *bot* [ivi, p. 14]).

6.5.2 – Sondaggi, dialoghi strutturati e audizioni di esperti: dati e suggerimenti di policy

A febbraio del 2018, la Direzione generale per le reti di comunicazione, contenuti e tecnologie della Commissione commissionò a Eurobarometro il sondaggio “Fake news and Disinformation Online” [Eurobarometer, 2018].

Il sondaggio aveva riguardato varie aree tematiche: il livello di fiducia nelle fonti di notizie, la percezione sulla propria esposizione a *fake news*³⁴², la percezione sulla propria capacità di riconoscere le *fake news*, l’impatto percepito delle *fake news* e i soggetti responsabili a fermarne la diffusione. Dal rapporto di Eurobarometro non risultano quesiti sul *come* agire per bloccare la diffusione delle *fake news*.

Nella Comunicazione di aprile 2018, che delineò l’approccio europeo alla disinformazione (v. par. 6.5.6), la Commissione riferì in particolare sui risultati del sondaggio in relazione all’affidabilità dei *media*, e non sui risultati relativi alle opinioni degli intervistati sulle altre aree. Si ritiene però opportuno dare sinteticamente conto di tali risultati.

Quanto alla prima area, e in maniera leggermente diversa da come rappresentato nella Comunicazione di aprile³⁴³, fra i *media* ritenuti meno affidabili vi erano sì i siti *web* che ospitavano video (27%), i *social network* e le *app* di messaggistica (26%), però anche l’affidabilità di *newspaper* e *magazine on line* non era ritenuta altissima (47%), segno di non elevatissima fiducia anche in fonti di notizie diverse dai *social media*.

Quanto alla percezione di essere esposti a *fake news*, gli intervistati ritenevano che ciò accadesse in misura variabile (ogni giorno, almeno una volta alla settimana, varie volte al mese). Alcuni (17%) ritenevano che ciò avvenisse raramente o mai. Inoltre, la maggior parte dei rispondenti (più di due terzi del totale) riteneva di essere in grado di identificare le *fake news*.

Buona parte dei rispondenti (85%) riteneva che le *fake news* fossero un problema nel proprio Paese (in particolare a Cipro, in Grecia e in Italia) e che esse impattassero sulla democrazia in generale.

³⁴² Queste erano presentate agli intervistati come «news or information that you believe misrepresents reality or is false» [ivi, p. 12].

³⁴³ Nella Comunicazione di aprile [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final], si legge: «Secondo l’indagine Eurobarometro, i cittadini hanno l’impressione che i media tradizionali siano quelli più affidabili: radio (70%), televisione (66%), giornali e riviste su carta stampata (63%). Le fonti di notizie ritenute meno affidabili sono i siti web che pubblicano video (27%) e le social network (26%). I partecipanti più giovani sono più propensi a ritenere vere le notizie e le informazioni ottenute online» [ivi, p. 15].

Alla domanda su quali istituzioni e attori dei *media* avrebbero dovuto agire (quindi sul *chi*) per interrompere la diffusione delle *fake news* (Quesito n. 5³⁴⁴) la maggior parte degli intervistati aveva risposto “i giornalisti” (45%)³⁴⁵. Immediatamente al secondo posto venivano le “autorità nazionali” (39%), seguite dalle imprese del comparto della stampa e della radio/video diffusione (36%), dai cittadini stessi (32%), dai *social network* (26%), dalle istituzioni europee (21%), da organizzazioni non governative (15%) [*ivi*, p. 24].

Anche in questo caso, come in quello della consultazione pubblica, le risposte fornite dagli intervistati possono essere intese come richieste di *policy* pubbliche ai soggetti politici e di *policy* private agli operatori professionali dell’informazione (i *media* tradizionali).

Nella Comunicazione di aprile, la Commissione riferiva di aver avviato «dialoghi strutturati con le parti interessate» [*ivi*, p. 4] tramite un *high level hearing preserving democracy digital age* [*ibidem*, nota n. 17]. Il relativo *link* non è funzionante, ma di tale dialogo strutturato si trova traccia nel sito del Reuters Institute. Gli esperti convocati concordavano tutti sull’attitudine delle *fake news* e della disinformazione *on line* di minacciare la democrazia. Fra gli esperti, Nielsen (Reuters Institute) riteneva che fosse preferibile utilizzare il termine disinformazione, invece dell’espressione *fake news*, in quanto questa era mal definita, politicizzata e fuorviante. Egli evidenziava pure che i *media* digitali consentivano la diffusione non solamente dell’incitamento all’odio, ma anche di messaggi e campagne democratiche. A proposito di come contrastare la disinformazione *on line*, fra gli esperti vi era chi riteneva che l’Unione europea dovesse concentrarsi sull’anonimato *on line* (*account* falsi, *bot*, siti *fake*), sfruttato in particolare da propagandisti russi e dall’*alt-right*. Fu evidenziato che era opportuno promuovere le fonti affidabili, sensibilizzare l’opinione pubblica e attivare un sistema di *audit* algoritmico. Quanto alla regolamentazione europea, si metteva in guardia l’UE: si ritenevano necessari un rinnovato impegno sui valori fondamentali delle società aperte, maggiori investimenti pubblici per sostenere i *media* indipendenti e per consentire loro un migliore accesso ai dati pubblici (Nielsen) e un approccio “più morbido” per incoraggiare l’approccio civico ai dati. Howard (Università di Oxford) aveva affermato: «To get us out of the democratic deficit we’re in, we must make policy not just for the Internet we have, but for the one that is coming» [*ivi*]. Si trattava di un approccio che chiaramente puntava più sul rafforzamento di *asset* valoriali e istituzionali democratici che sul contrasto alla disinformazione in sé e per sé.

³⁴⁴ Il Quesito n. 5 era formulato come segue: «Q5 News or information that misrepresent reality or that are even false are called “fake news”. Which of the following institutions and media actors should act to stop the spread of “fake news”? (MAXIMUM 3 ANSWERS)» [Eurobarometer, 2018, p. 24].

³⁴⁵ La richiesta di interventi a carico dei giornalisti era più frequente in Francia (56%) e nei Paesi Bassi (55%) e meno frequente in Italia (33%) e in Ungheria (23%). In questi due ultimi Paesi, oltre che in Bulgaria e Lettonia, la risposta al primo posto fra le tre opzioni possibili sul chi dovesse agire era le “autorità nazionali”.

Oltre a tutto ciò, la Commissione europea avviò sul finire del 2017 una procedura per l'istituzione di un gruppo di esperti la cui attività consulenziale avrebbe dovuto contribuire allo sviluppo della *policy* europea di contrasto alla diffusione di *fake news* e disinformazione. Tale gruppo di esperti costituì l'High-Level Group on Fake News and online disinformation (HLEG-FN).

Il gruppo di esperti, dopo vari incontri nei primi mesi del 2018, presentò il proprio rapporto finale nei primi giorni di marzo di quell'anno. In tale rapporto, intitolato "A multi-dimensional approach to disinformation", innanzitutto si abbandonava l'espressione *fake news*. Secondo l'HLEG-FN, di tale espressione si erano appropriati «powerful actors» che l'avevano utilizzata in modo fuorviante contro fonti informative ad essi non gradite [ivi, p. 5], e, inoltre, i cittadini associavano tale espressione più con il dibattito politico partigiano e il giornalismo di scarsa qualità che con una forma di disinformazione «more pernicious and precisely defined» [ivi, p. 10]. L'HLEG-FN preferiva utilizzare, in luogo di *fake news*, la parola "disinformazione" di cui fornì la propria concettualizzazione (v. par. 6.5.4).

Nel rapporto dell'HLEG-FN si asseriva altresì che il passaggio ad un sempre più ampio ambiente digitale consentiva ai cittadini europei nuovi modi di esprimersi e di reperire informazioni, ma che ciò, al contempo consentiva l'aumento di «various kinds of disinformation in circulation» [ibidem]. Questi "generi di disinformazione" costituivano, secondo l'HLEG-FN, un rischio «for our democratic processes³⁴⁶, national security, social fabric, and can undermine trust in the information society and confidence³⁴⁷ in the digital single market» [ibidem]. Secondo gli esperti, dunque, le aree di rischio riguardavano le predette aree di *policy*. Pertanto, prima di approfondire la definizione di disinformazione elaborata dall'HLEG-FN (e il modo in cui essa passò nella *policy* europea, insieme con le raccomandazioni elaborate dal gruppo di esperti) e prima di esaminare le raccomandazioni dell'HLEG-FN per contrastare la disinformazione, è necessario soffermarsi sullo stato di tali aree (sicurezza nazionale, società dell'informazione e mercato unico digitale, "democrazia" e "tessuto sociale"), e ciò per due ragioni.

³⁴⁶ L'HLEG-FN [2018] riteneva che «The risk of harm includes threats to democratic political processes and values, which can specifically target a variety of sectors, such as health, science, education, finance and more» [ibidem]. La minaccia, cioè, riguardava, a parere degli esperti, i processi ed i valori democratici che informavano le politiche in questi settori. Ecco perché l'area di *policy* considerata a rischio è quella della "democrazia" (intesa nel senso di processi e valori) piuttosto che specifici settori di *policy*, nel presupposto che i processi ed i valori democratici in Europa informano le *policies* di ogni specifico settore.

³⁴⁷ Nel *report* si utilizzano i due diversi termini con riferimento a due diversi sistemi di relazione dei cittadini: «trust in the information society» e «confidence in the digital single market». In inglese (v. <https://www.researchgate.net/post/What-is-the-difference-between-trust-and-confidence>) esiste una differenza semantica fra i due termini. Per *trust* s'intende l'affidabilità/fiducia delle/nelle *intenzioni* (in questo caso ci si riferirebbe dunque alle intenzioni delle persone operanti nella società dell'informazione) e per *confidence* s'intende l'affidabilità/fiducia delle/nelle *competenze* (in questo caso ci si riferirebbe alle competenze delle persone operanti nel mercato unico digitale).

La prima ragione è che, se la disinformazione non può essere intesa come un problema a sé, chiuso e sistematicamente disconnesso da altre politiche, allora la *policy* europea sulla disinformazione doveva tener conto dello stato delle connesse aree di *policy*.

La seconda ragione è che occorre verificare se le aree di *policy* messe a rischio dalla disinformazione secondo l’HLEG-FN non fossero già di per sé stesse problematiche per ragioni indipendenti dalla disinformazione.

Procedendo in questo modo sarà più agevole comprendere se la disinformazione e le teorie cospirative:

A) potessero assumere il carattere di causa determinante di gravi rischi nelle aree di *policy* individuate dall’HLEG-FN e dovessero pertanto essere fermamente contrastate in quanto tali (ossia di per sé) con una politica ad esse specificatamente dedicata (*fake news* e teorie cospirative come causa di rischio di per sé stesse);

B) oppure se esse potessero essere considerate come indicatori di malfunzionamento o di debolezze delle politiche europee relative alle già menzionate aree e se, di conseguenza, l’azione del decisore politico europeo dovesse concentrarsi primariamente su tali politiche e solo secondariamente su politiche di contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative (*fake news* e teorie cospirative come sintomo);

C) oppure se (ritenendosi che le politiche europee sulle “aree a rischio” non presentavano particolari problematiche) la disinformazione e le teorie cospirative non avessero fondamenta realistiche e dovessero essere considerate come il mero frutto della propaganda *on line* di attori ostili e di una connessa percezione errata dei cittadini e se, quindi, occorresse primariamente agire contro tale propaganda e per correggere i meri errori di percezione dei cittadini (*fake news* e teorie cospirative come percezione).

Nel paragrafo che segue si fornirà pertanto un quadro delle aree di *policy* che, secondo l’High level group, erano interessate dalla disinformazione³⁴⁸.

6.5.3 – Le aree di policy interessate dalla disinformazione secondo l’High level Group

L’area di *policy* della sicurezza nazionale era (ed è tuttora) di competenza precipua degli Stati membri, ma riguardava l’Unione quale luogo privilegiato di cooperazione, giacché la Commissione e l’Alto rappresentante – fin dal 2016 [Commissione europea, Alto

³⁴⁸ Occorre sempre tener presente che l’HLEG-FN non include in maniera esplicita le teorie cospirative nel concetto di disinformazione, ma che esso le tenne in considerazione come fenomeno da contrastare tramite prassi di *media and information literacy*: «The purpose is to bolster prevention and to reduce the appeal of disinformation and **conspiracy theories**. It builds on media and information literacy’s know-how to foster critical thinking on propaganda and advertising» (HLEG-FN, 2018, p. 17).

rappresentante, 2016, JOIN(2016) 18 final] e dopo la Dichiarazione di Roma del 2017 [Commissione, Alto rappresentante, 2017, JOIN(2017) 30 final; Consiglio europeo, 2017] – avevano affermato la necessità di una difesa coordinata contro le minacce ibride e avevano posto al centro del futuro dell’Europa la sicurezza e la difesa comuni. Questa era un’area di *policy* che, come s’è visto, era ritenuta problematica e ad alto rischio a causa di attacchi esterni condotti tramite minacce ibride, in cui era compresa la disinformazione. Rientreremmo, dunque, nel caso A) di cui al paragrafo precedente (*fake news* e teorie cospirative come causa di rischio di per sé stesse).

L’area di *policy* della società dell’informazione e del mercato unico digitale era già da tempo oggetto di interventi dell’Unione europea. Il tema della società dell’informazione³⁴⁹, infatti, era entrato nell’agenda politica europea fin dagli anni Novanta del Novecento (con il Libro Bianco Delors del 1993 e poi con il Rapporto Bangemann del 1994 e con l’istituzione di una direzione generale specifica le cui competenze si sono modificate ed accresciute negli anni³⁵⁰). Con la strategia di Lisbona del 2000, l’Unione si era proposta di diventare, nel decennio successivo, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo [Consiglio europeo, 2000].

Gli obiettivi della Commissione nei primi anni Duemila erano: aumentare la velocità dei servizi in banda larga in Europa; incoraggiare i nuovi servizi e i contenuti *on line*; migliorare le apparecchiature e le piattaforme in grado di «comunicare tra di loro» e di «rendere internet più sicura dinanzi alle frodi, ai contenuti dannosi e ai problemi tecnologici» [Commissione europea, 2005, COM(2005) 229 def, p. 5]. Per la realizzazione di tali obiettivi erano stati varati il VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013 e il Programma quadro per la competitività e l’innovazione 2007-2013 [Comune di Forlì, 2009], connessi al quadro strategico i2010 del 2005 [Commissione europea, 2005, COM(2005) 229 def] mirante a coordinare le azioni degli Stati membri per facilitare la convergenza digitale e rispondere alle sfide legate alla società dell’informazione³⁵¹. Dal 2014 [Commissione europea, 2014], con

³⁴⁹ Nonostante l’idea di un sistema socioeconomico sempre più basato sulla conoscenza risalga ai primi anni Sessanta del Novecento ed all’economista Machlup [Provasi, 2001], si è soliti collegare tale espressione agli studi di Bell [1973], il quale, nella sua analisi sulla società post-industriale, prefigurava un mutamento radicale del sistema produttivo occidentale, con lo spostamento dalla produzione dei beni alla produzione di servizi e con il crescente basarsi delle economie industrializzate sull’informatica, sulla ricerca e sullo sviluppo scientifico, sull’educazione, sull’informazione e sulla conoscenza intese come risorse strategiche dotate di proprio valore economico.

L’espressione “società dell’informazione” è stata successivamente reinterpretata con un graduale spostamento dell’enfasi dagli aspetti tecnologici a quelli socioeconomici e culturali [Servaes, 2003].

³⁵⁰ Si trattava della DG XIII, Direzione Generale Telecomunicazioni, mercato dell’informazione e valorizzazione della ricerca. Questa fu successivamente rifunzionalizzata e denominata Direzione Generale Società dell’Informazione e Media (Dg Infso) e, dal 2012, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT).

³⁵¹ Vanno rammentate anche alcune azioni per l’uso sicuro di Internet e di tecnologie della comunicazione da parte dei minori (“Safer Internet Plus” del 2005, poi “Safer Internet” per il periodo 2009-2013), finanziate con fondi del “Connecting Europe Facility”, [saferinternet.it, 2021], uno strumento finanziario europeo destinato a promuovere la

Horizon 2020 (Ottavo programma quadro di ricerca e innovazione, 2014-2020)³⁵², l'Unione ha unificato in un unico strumento finanziario i programmi destinati a sostenere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico³⁵³.

A partire dagli anni Duemila, le politiche europee furono quindi incentrate sul potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic), ossia sugli aspetti infrastrutturali e tecnologici ed in cui un ruolo decisivo era svolto da Internet [Faro, 2008]. L'attenzione, in altri termini, è stata focalizzata sulle infrastrutture informatiche fisiche, considerate un elemento fondamentale della competitività europea nella *new economy*³⁵⁴.

La necessità di sostenere la competitività economica costituì poi il cuore della *policy* europea sul *digital single market*. Infatti, la Commissione, presentando a maggio del 2015 la sua strategia per il mercato unico digitale, aveva dichiarato:

«La realizzazione del mercato unico digitale consentirà all'Europa di mantenersi tra i leader mondiali dell'economia digitale, sostenendo la crescita delle imprese

crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo [INEA, 2021]. "Safer Internet" prevedeva, oltre ad azioni di sensibilizzazione, anche la lotta contro i comportamenti dannosi, ma «privilegiando l'applicazione di soluzioni tecniche» [Parlamento europeo, Consiglio, 2008].

³⁵² Il Programma Horizon 2020 era stato istituito nel 2013 [Parlamento europeo e Consiglio, 2013a, Regolamento (UE) n. 1291/2013]. Per il periodo 2021-2027, i finanziamenti europei per la ricerca e l'innovazione sono stati raggruppati in Orizzonte Europa/Horizon Europe [Parlamento europeo, 2021d]

³⁵³ All'interno di Horizon 2020 erano previsti alcuni obiettivi e programmi/azioni potenzialmente incidenti su ambiti che rilevano per il fenomeno del cospirazionismo, quantomeno se lo si ritiene legato a sfiducia nella scienza ed a situazioni di disagio socioeconomico (povertà, disoccupazione, bassa scolarizzazione, emarginazione sociale).

In particolare, poiché la Commissione riteneva necessaria una collaborazione efficace fra scienza e società, individuò l'Obiettivo "La scienza con e per la società" (SWAFS - Science with and for Society), prevedendo inizialmente 462 milioni di euro [Commissione europea, 2014, p. 17], poi ridotti a 421 milioni [APRE, 2021b]. Si trattava di meno dello 0,8% del *budget* totale.

La Commissione riteneva inoltre che la ricerca e l'innovazione potevano aiutare ad affrontare alcune sfide che mettevano a rischio il futuro dell'Europa e dei cittadini di ampie fasce della società, come il rischio povertà (80 milioni di persone nel 2011) e il problema dei giovani che non studiavano e non lavoravano [Commissione europea, 2014, p. 14]. Perciò la Commissione decise di stanziare, per l'Obiettivo "L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive" (SC6 - Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies), 1,309 miliardi di euro [Commissione europea, 2014, p. 14], poi ridotti a 1,158 miliardi [APRE, 2021a]. Si trattava di circa il 2% del *budget*.

Complessivamente, quindi, la Commissione ha dedicato a questi due obiettivi molto meno del 3% del budget di Horizon 2020.

Occorre aggiungere che, durante l'elaborazione di Horizon 2020, anche il finanziamento della ricerca sul tema "Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini/SC7 - Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens" - tema riguardante la *digital security*, la prevenzione e la lotta al crimine e al terrorismo, la protezione delle infrastrutture critiche in termini sia fisici sia informatici - fu molto contenuto (1,695 miliardi di euro, poi ridotti a 286 milioni di euro [APRE, 2021]). L'interesse era rivolto principalmente alle *tecnologie*, in quanto ritenute dotate di «un significativo potenziale per stimolare l'attività economica attraverso nuovi prodotti e servizi e per creare posti di lavoro» [Commissione europea, 2014, p. 15]

³⁵⁴ Con quest'espressione ci si riferisce ad attività, aziende, investimenti basati su Internet, che tendono a sganciarsi dallo spazio fisico in cui nascono e ad accedere a mercati globali. Dopo il periodo di euforia degli anni Novanta, con sovrainvestimenti nel comparto delle Tic, sovraquotazione dei titoli borsistici e di modelli d'impresa non sostenibili, sopravvenne una battuta d'arresto [Faro, 2008]. Nei primi anni Duemila, scoppiò una vera e propria bolla speculativa e vi fu la crisi delle cosiddette *dotcom*, tanto che già nel 2004 solo il 50% delle società quotate nel 2000 erano ancora attive, con quotazioni infinitesimali rispetto a quelle iniziali, e poche aziende (Amazon, eBay, Apple) riuscirono a crescere negli anni successivi [consob.it].

europee su scala mondiale» [Commissione europea, 2015a, COM(2015) 192 final, p. 3].

L'approccio europeo rispetto al mercato unico digitale era dunque incentrato sulla necessità di sostenere la competitività economica. Con tale approccio fortemente economicistico erano coerenti i tre pilastri della strategia sul *single digital market*: migliorare l'accesso *on line* ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese; creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali potessero svilupparsi; massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea [ivi, p. 3 e s.].

Questo approccio traspariva chiaramente anche dal materiale divulgativo diffuso dall'Unione. Infatti, come mostra la Figura 6.9, le motivazioni sulla necessità di un mercato digitale europeo riguardavano in quel periodo gli acquisti e le vendite *on line* di beni e servizi.

Fig. 6.9 – “Perché abbiamo bisogno di un mercato unico digitale?”



Fonte: Commissione europea, DG CONNECT, 2016, p. 3

Nel 2016, con la Comunicazione COM(2016) 288 final su “Le piattaforme online e il mercato unico digitale - Opportunità e sfide per l'Europa”, la Commissione illustrò il proprio approccio per sostenere l'ulteriore sviluppo delle piattaforme in Europa. Secondo la valutazione

della Commissione, basata su *workshop*, studi e su una consultazione pubblica, le piattaforme apportavano:

«vantaggi importanti all'economia digitale e alla società, favorendo un aumento dell'efficienza e agendo come una calamita per l'innovazione guidata dai dati. Le piattaforme online ampliano la scelta a disposizione dei consumatori, contribuendo in tal modo a una maggiore competitività dell'industria e aumentando il benessere dei consumatori. Le piattaforme online hanno inoltre il potenziale per migliorare la partecipazione dei cittadini alla società e alla democrazia, in quanto agevolano l'accesso alle informazioni, soprattutto a beneficio delle generazioni più giovani, anche attraverso le frontiere» [ivi, p. 3].

Fra i principi che la Commissione riteneva dovessero orientare i propri programmi politici, vi erano: la garanzia di pari condizioni concorrenziali per servizi digitali comparabili; la condotta responsabile da parte delle piattaforme *on line* a tutela dei valori fondamentali; la trasparenza e la correttezza per conservare la fiducia degli utenti e salvaguardare l'innovazione; i mercati aperti e non discriminatori nel quadro di un'economia fondata sui dati [ivi, p. 6].

Per quanto riguardava la condotta responsabile delle piattaforme, la Commissione comunicava che, benché fossero state espresse «alcune preoccupazioni su aspetti attinenti alla responsabilità, la consultazione ha evidenziato che i principi previsti dalla direttiva sul commercio elettronico godono di ampio sostegno» [ivi, p. 8]. Pertanto, la Commissione avrebbe mantenuto il vigente regime di responsabilità relativo agli intermediari rafforzando però la propria azione sul fronte della tutela dei minori e contro l'incitamento all'odio, su quello della protezione del diritto d'autore e su quello dei contenuti illeciti *on line*.

La Commissione ribadì questo orientamento alla fine del 2017, nella sua Comunicazione sulla lotta ai contenuti illeciti *on line* [Commissione europea, 2017, COM(2017) 555 final], quando precisò che l'adozione di misure proattive (ossia non derivanti da segnalazioni) da parte delle piattaforme per individuare e rimuovere contenuti illegali *on line* non comportava automaticamente «la perdita da parte della piattaforma online del beneficio della deroga in materia di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico» [ivi, p. 11]. La Commissione riteneva che «la mera circostanza che una piattaforma online adotti determinate misure relative alla prestazione dei suoi servizi in generale non significa necessariamente che rivesta un ruolo attivo in relazione ai singoli contenuti che memorizza e che non possa beneficiare della deroga alla responsabilità per tale motivo» [ivi, p. 12]. Nell'orientamento espresso all'epoca dalla Commissione si rinviene tuttavia una forzatura. Se, infatti, intermediari/piattaforme agiscono dietro segnalazione per rimuovere contenuti illegali allora è evidente che esse non svolgono un "ruolo attivo" e che, quindi, potrebbero godere

dell'esenzione da responsabilità, Ma se intermediari/piattaforme intervengono a rimuovere contenuti in base alle proprie condizioni di prestazione del servizio, ossia in base a proprie *policy* private, la neutralità del ruolo svolto non può essere data per scontata sempre e comunque, e invece occorrerebbe verificare la conformità di quelle *policy* alle norme di legge e, in particolare nei sistemi di *common law*, alla giurisprudenza. Infatti, in uno Stato di diritto, a stabilire cosa è lecito e cosa è illecito sono le norme ed i giudici, e non i soggetti privati operanti per di più in base a mere logiche di profitto. La contraddizione, peraltro, emergeva in questa stessa Comunicazione, poiché la Commissione ricordava che nella sua proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, essa stessa prevedeva che ai fini dell'esenzione da responsabilità occorreva «verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli» [ivi, p. 12]. Non è logico che in una normativa settoriale si introduca una deroga basata non su qualche specificità del settore, ma su principi generali, ossia sulla qualificazione di un ruolo come attivo o inattivo. In altre parole, secondo l'orientamento di quel tempo della Commissione, se una piattaforma *ottimizza* la presentazione di un contenuto protetto dal diritto d'autore o lo *promuove* (ad esempio privilegiandone la visualizzazione nei *feed* degli utenti), allora essa sta svolgendo un ruolo attivo; se, invece, la medesima piattaforma, *ottimizza* la presentazione di un contenuto non protetto da diritto d'autore (come potrebbe essere, ad esempio, la dichiarazione propagandistica di un politico o l'asserzione di un utente secondo il quale Bill Gates sta tentando di sterminare l'umanità e Soros di distruggere l'etnia bianca e cristiana), allora essa non sta svolgendo un ruolo attivo. Questo orientamento ambivalente della Commissione finiva così con il favorire di fatto una regolazione privata dei contenuti *on line*.

E che ne era, all'epoca, dell'orientamento della Commissione sui contenuti falsi?

La Commissione asseriva che esistevano «indubbiamente preoccupazioni d'interesse pubblico riguardanti i contenuti non necessariamente illegali ma potenzialmente nocivi, come le notizie false o i contenuti nocivi per i minorenni» [ivi, p. 7], ma che nella Comunicazione in questione si affrontava unicamente il tema dei contenuti illegali e che, per quanto riguardava i contenuti nocivi per i minorenni, essi erano oggetto della proposta di revisione della Direttiva sui servizi dei *media* audiovisivi.

In questo periodo, dunque, fra i pericoli derivanti al *single digital market* dalla circolazione *on line* di alcuni contenuti, non erano tenuti in considerazione i contenuti falsi né altre forme di cattiva informazione o di propaganda politica ostile. Ciò risulta interessante, alla luce del fatto che il Consiglio europeo già con le Conclusioni di marzo del 2015 aveva rivelato l'esistenza di campagne di disinformazione russe contro l'Unione e sollecitato la Commissione ad intervenire, e del fatto che l'EPRS del Parlamento europeo aveva rilevato a maggio del 2015 la diffusione

on line, da parte della Russia, di teorie cospirative e di contenuti vari sulle politiche europee di austerità e sul *deficit* democratico dell'Unione [EPRS, 2015a]. Ciò conferma che, in questo periodo, Consiglio, Commissione e Alto rappresentante erano concentrati unicamente sull'informazione di origine russa e non tenevano conto del fatto che, essendo lo spazio digitale globalizzato, tutti i cittadini dell'Unione avevano accesso a teorie cospirative e false notizie provenienti da fonti di origine non solo europea, ma anche nordamericana o di altre aree geografiche. Consiglio, Commissione e Alto rappresentante, stando ai documenti ora citati, sembrano non essere stati toccati dalle elaborazioni scientifiche sulle teorie cospirative e sul dibattito che, fin dagli inizi degli anni Duemila, riguardava sia gli assunti sulla falsità intrinseca o meno delle teorie cospirative (v. par. 1.1) sia la diffusione di informazioni false e di teorie cospirative *on line* [Sunstein e Vermeule, 2009; Sunstein, 2014a] sia la loro attitudine ad incidere sui comportamenti delle persone anche in maniera dannosa per sé e per gruppi sociali [Bogart e Thornburn, 2005; Taguieff, 2006; Bartlett e Miller, 2010; Swami, 2012; Jolley e Douglas, 2014a, 2014b; Oliver e Wood, 2014b].

La valutazione, anche in termini politici, della risolutezza della Commissione nel mantenere ferma e centrale l'irresponsabilità delle piattaforme, va svolta considerando che in quel sistema complesso che è stato definito come "ecosistema digitale" (concetto più ampio di quello di mercato digitale³⁵⁵) operano realtà imprenditoriali, quali Google, Amazon e le piattaforme *social*, che utilizzano l'innovazione tecnologica come strumento di competizione e di attrazione della clientela. Esse sono rilevanti in termini di potere di mercato, il quale dipende «sempre di più dalla quantità di dati di cui un'impresa può disporre per orientare le scelte, non solo economiche, dei suoi potenziali clienti» [Olivieri, 2018, p. 9].

Proprio a proposito del potere di mercato delle piattaforme, Alfano e Sullivan [2021] hanno evidenziato che oggi tre piattaforme rappresentano quasi il 90% del mercato *social* globale: Facebook, con una quota di mercato del 64,22%, cui si aggiunge Instagram (posseduta da Facebook), con una quota di mercato del 7,05%; Twitter, con una quota di mercato del 13,96%; You Tube, con il 3,79%. Ciò dà vita ad un ecosistema che «is already an oligopoly flirting with monopoly» [*ibidem*]. I due autori hanno pertanto suggerito di trattare i *social media* – governati quasi interamente da motivazioni di profitto anche a causa del lassismo regolativo [*ivi*, p. 485] – come qualsiasi monopolio naturale: o regolandoli fortemente o smantellandoli tramite azioni legali *antitrust* o nazionalizzandoli.

³⁵⁵ In letteratura ci si è domandati se esista un *single digital market* o se esso sia un'astrazione, «una sorta di metafora per indicare un insieme di mercati tra loro distinti, anche se collegati e reciprocamente interagenti» [Olivieri, 2018, p. 8]. Si sarebbe in presenza, più che di un'entità omogenea, di un aggregato macroeconomico (i mercati di Internet) in cui sono presenti diversi comparti a loro volta corrispondenti ad altrettanti mercati: quello dell'*hardware*, quello del *software* e delle soluzioni Tic/Itc, quello dei servizi di navigazione, quello dei servizi pubblicitari e del commercio elettronico [*ibidem*].

Il ruolo giocato dalle grandi piattaforme sui mercati digitali e la loro posizione di potere erano noti ben prima della Comunicazione sulla lotta ai contenuti illeciti *on line* (2017) e ben prima della Comunicazione di aprile sulla disinformazione (2018).

Già nel 2015 il Guardian aveva riferito che il senatore statunitense Ted Cruz utilizzava, per la propria campagna presidenziale, i dati di milioni di ignari utenti di Facebook, affidandosi alla società di consulenza britannica Cambridge Analytica. Fra il 2016 e il 2017, vari giornalisti avevano denunciato un utilizzo abusivo dei dati di utenti di Facebook: Grassegger e Krogerus [2017] dichiararono che la Cambridge Analytica aveva usato i dati degli utenti per sostenere la campagna presidenziale di Trump; Cadwalladr [2017, 2019] indagò sulle informazioni circolanti su Facebook durante la campagna referendaria per la Brexit; Schwartz [2017] espresse dubbi sul fatto che Facebook fosse riuscita a proteggere dalla raccolta della Cambridge Analytica i dati dei suoi utenti durante le presidenziali Usa del 2016.

Il tema dell'utilizzo di dati tratti da Facebook per profilare gli utenti era dunque già emerso prima della Comunicazione di aprile della Commissione europea, la quale, infatti, in quel documento manifestò «seri dubbi in merito all'efficacia della protezione che la piattaforma è in grado di fornire ai propri utenti contro l'uso non autorizzato dei dati personali da parte di terzi, come hanno recentemente dimostrato le rivelazioni del caso Facebook/Cambridge Analytica, attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità di protezione dei dati, riguardante la raccolta non autorizzata di dati personali di milioni di utenti UE dei social media, sfruttati in contesti elettorali» [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final, p. 2 e s.].

Il mercato digitale, in definitiva, presentava già problemi strutturali che la politica europea (la Direttiva sull'*e-commerce*), incentrata su una visione mercantile e obsoleta, non affrontava. Secondo questa lettura, rientreremmo nel caso B) di cui al precedente paragrafo (*fake news* e teorie cospirative come sintomo).

La stessa Commissione era consapevole del fatto che «le nuove tecnologie possono essere impiegate, in particolare attraverso i *social media*, per diffondere disinformazione su vasta scala e con una rapidità e una precisione quanto a raggiungimento del gruppo target senza precedenti, creando così bolle di informazione personalizzate e generando potenti camere di risonanza per le campagne di disinformazione» [ivi, p. 1]³⁵⁶ e sosteneva che:

³⁵⁶ Tramite il *targeting* degli utenti è possibile proporre loro determinati contenuti e non altri, coinvolgerli in bolle di filtraggio e in camere dell'eco, esporli selettivamente a determinate informazioni e non ad altre. La Commissione europea, nei suoi orientamenti sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale [Commissione europea, 2018g] evidenziò che il caso Cambridge Analytica aveva messo in luce «le sfide specifiche poste dai metodi di *microtargeting* sui media sociali. Le organizzazioni possono estrarre mediante *data mining* i dati raccolti dagli utenti dei media sociali per creare profili degli elettori. Ciò potrebbe permettere a tali organizzazioni di identificare gli elettori più facilmente influenzabili e quindi di influenzare l'esito delle elezioni» [COM(2018) 638 final, p. 8].

«La disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione digitali e tradizionali e danneggia le nostre democrazie ostacolando la capacità dei cittadini di prendere decisioni informate. Spesso alimenta anche idee e attività radicali ed estremiste, oltre a compromettere la libertà di espressione» [*ibidem*].

L'esistenza di algoritmi in grado di filtrare i contenuti è stato ritenuto uno dei motivi per cui i *social media* non sono luoghi neutrali di espressione del pensiero e andrebbero invece considerati come editori [Brown, 2021] e, dunque, ad essi assimilati in termini di responsabilità. Tuttavia, nel 2018, la Commissione europea non era di questo avviso e invece, per contrastare i pericoli della disinformazione da essa stessa paventati (erosione della fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione, danni alla democrazia, alimentazione di idee radicali ed estremiste) e ritenuti gravi [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final, p. 3], proponeva alle piattaforme un'autoregolamentazione ritenuta utile a «condizione che sia applicata e monitorata efficacemente» [*ivi*, p. 8]: «un ambizioso codice di buone pratiche» [*ibidem*]. I limiti e le carenze di tale strumento di *policy* emergeranno chiaramente in seguito e la Corte dei conti europea concluderà che «Le piattaforme online hanno preso posizione in merito alla disinformazione grazie al codice di buone pratiche, ma non si assumono responsabilità [Corte dei conti europea, 2021, p. 33].

Infine, i due ambiti di *policy* della “democrazia” e del “tessuto sociale” vanno scissi.

Nel periodo 2014-2020, l'Unione era dotata sia di un programma specifico dedicato alla protezione ed alla promozione dei diritti fondamentali all'*interno* dell'UE, il Programma *Diritti, uguaglianza e cittadinanza (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020)*, con un *budget* di circa 439 milioni di euro, sia di uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel *mondo*, lo European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), con una dotazione di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 (v. par. 6.3). Alla promozione della democrazia e dei diritti umani al proprio *esterno*, l'Unione dedicava quindi – tramite questi specifici programmi – più del triplo del *budget* destinato allo stesso scopo al proprio *interno*.

A questo proposito, è stato osservato che, benché la difesa dei valori democratici sia un pilastro dell'Unione, tuttavia gli sforzi maggiori per il rafforzamento della democrazia sono stati rivolti nei confronti dei Paesi *partner*, tramite, ad esempio, la politica di vicinato [Morosi, 2021], mentre:

«l'azione all'interno dei paesi membri è apparsa più labile. Negli ultimi anni si sono riscontrati infatti in tutti i paesi membri – anche se in diversa misura – fenomeni di indebolimento delle democrazie, che variano dall'aumento del

consenso verso movimenti politici estremisti alle limitazioni alla libertà di espressione» [ivi].

È stato anche evidenziato un limite del processo di integrazione europea [Parola, Villa e Villafranca, 2019] ossia che, mentre l'UE può sospendere i negoziati di adesione se ritiene che non siano pienamente rispettati i cosiddetti criteri di Copenaghen³⁵⁷, tuttavia:

«Paradossalmente, invece, i meccanismi che permettono di controllare il rispetto degli standard democratici nei Paesi che sono già membri dell'UE sono molto più labili» [ivi].

Soltanto a settembre del 2020, Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza dal 2019, riferendosi ad alcuni Stati membri dell'UE, dichiarerà che Bruxelles è stata «naive in the past» sulle violazioni dello Stato di diritto e che «It's quite clear that we have to increase the pressure to show these are the principles of the club» [Euronews, 2020].

Quindi anche l'ambito di *policy* della “democrazia” presentava aspetti problematici strutturali e si ricadrebbe nel caso B di cui al precedente paragrafo (*fake news* e teorie cospirative come sintomo).

Per quanto riguarda, invece, il “tessuto sociale” cui l'HLEG-FN fa riferimento nel suo *Report* come messo a rischio dalla disinformazione, va osservato che si tratta di un'espressione vaga e generica, più che di uno specifico ambito di *policy*. Ciò premesso, l'Unione era dotata in questo periodo di vari fondi e programmi destinati ad incidere sul tessuto sociale, fra cui, in particolare, il Fondo sociale europeo (dedicato all'inclusione sociale tramite il miglioramento dell'accesso alla formazione ed alla partecipazione al mercato del lavoro) e il programma EaSI per l'occupazione e l'innovazione sociale (destinato a promuovere l'occupazione di qualità ed a combattere la povertà e l'esclusione [Commissione europea, 2021e]).

D'altra parte, l'Unione ha mirato fin dai suoi esordi a rafforzare la propria coesione economica e sociale, istituendo meccanismi di solidarietà (l'Fse e il Feaog dal 1957, [Parlamento europeo, 2021b]), e di coesione territoriale tramite la politica regionale e di coesione (con il Fesr dal 1975 e con il Fondo di coesione dal 1994 [ibidem]). Insieme con la politica agricola comune, la politica di coesione dell'Unione è fin dal 1988 una delle politiche quantitativamente più importanti, con stanziamenti che per il periodo 2014-2020 ammontavano a oltre 350 miliardi di euro, ossia più del 32% del bilancio complessivo dell'UE [ivi].

³⁵⁷ Sono così definiti i criteri di adesione all'Unione. Si tratta delle condizioni essenziali che tutti i Paesi candidati devono soddisfare per diventare uno Stato membro.

Non è possibile, in questa sede, proporre un'analisi di dettaglio di quest'importantissima politica europea. Essa, tuttavia, rileva rispetto ad alcune cause sia del cospirazionismo sia della distorsione dell'informazione (se avviene per ragioni di tipo ideologico o di conflitto politico).

Si tratta di fenomeni con uno spettro più ampio di quella disinformazione che, restrittivamente, il Consiglio europeo (2015) riteneva provenire dalla Russia, che la Commissione e l'Alto rappresentante ritenevano un vettore di minacce ibride (2016) e che l'EPRS (2015) denunciava come espressione di un *soft power* della Russia, esercitato con la diffusione di teorie cospirative e di articoli di sensibilizzazione su «sometimes legitimate concerns» [EPRS, 2015a, p. 3] relativi all'Unione europea.

Per tali ragioni è indispensabile fornire un quadro generale della politica europea di coesione.

La politica di coesione è stata attuata dall'Unione anche dopo la crisi finanziaria del 2008 e la successiva recessione economica, quando la stessa UE decise e attuò politiche di austerità finanziaria.

In letteratura è stato rilevato che le politiche di austerità (almeno fino al 2016) non rimuovevano le cause della crisi dell'Eurozona ed anzi ne aggravavano gli effetti, rendendo la crisi più intensa e persistente [Prota, 2016]. Molti Governi centrali trasferivano buona parte dell'onere dell'aggiustamento finanziario sui livelli sub-nazionali o decentrati (come Regioni, Province, Comuni) in due maniere: maggiore centralizzazione dell'impiego delle risorse e taglio dei trasferimenti; per compensare tali tagli, i livelli sub-nazionali aumentavano la pressione fiscale [ivi]. In Italia, questo trasferimento di oneri era stato ancora più severo rispetto ad altri Stati membri e, poiché nel nostro Paese le politiche di sviluppo sono realizzate in larga misura dalle Regioni, aver «scaricato su di loro una parte consistente del consolidamento fiscale significa, evidentemente, colpire in maniera molto forte proprio le politiche di sviluppo» [ivi, p. 61]. L'impatto negativo delle misure di austerità sulle politiche di sviluppo è stato aggravato dal fatto che il risparmio maggiore ha riguardato gli investimenti pubblici e, in particolare, quelli in istruzione e in ricerca e sviluppo [ivi, p. 61 e s.]. In Italia, le politiche di austerità hanno colpito soprattutto le regioni meridionali, le quali di fatto hanno sostenuto «in modo più che proporzionale il consolidamento fiscale di questo Paese» [ivi, p. 67].

È stato anche evidenziato [Martorana, 2018] che alla politica di Cooperazione Territoriale Europea (CTE), la quale costituisce un pilastro della politica di coesione, nel periodo di programmazione 2014-2020 fu destinato poco più del 2,5% del *budget* di tutta la politica di coesione (ammontante quasi a un terzo del bilancio dell'Unione). Di tale stanziamento, inoltre, soltanto il 5,6% circa era destinato alla cooperazione interregionale europea, mentre il resto era destinato alla cooperazione transfrontaliera (circa il 74%) e transnazionale (circa il 20%) [ivi].

L'investimento in cooperazione territoriale, quindi, già contenuto nell'ambito della politica di coesione, ha riguardato nel periodo 2014-2020, più lo spazio esterno dell'Unione che il suo spazio interno.

È stato anche osservato [Petraglia e Pierucci, 2016], analizzando gli andamenti dei coefficienti di variazione dei tassi di occupazione/disoccupazione e del Pil *pro capite* fra il 2000 e il 2013, che:

«Le politiche regionali europee ambiscono ad incentivare una «sana» competizione tra territori, ma il necessario presupposto dell'uguaglianza delle condizioni di partenza non è soddisfatto. Le asimmetrie nei regimi fiscali, nel costo del lavoro, nei sistemi giuridici e in molti altri fattori determinano importanti differenziali di competitività regionale. Ad avvantaggiarsene sono le economie dei nuovi Stati membri, mentre le regioni dell'area mediterranea, soprattutto il Sud Italia, soffrono di una condizione di «svantaggio strutturale» (SVIMEZ 2014, 2015). A ciò si aggiungano il vantaggio che molte economie dell'Est traggono dalla prossimità geografica ai grandi mercati europei, e quello che deriva ad alcune di esse dall'aver conservato la propria sovranità monetaria» [ivi, p. 7 e s.].

Petraglia e Provenzano [2018], basandosi sull'analisi di vari indici, hanno evidenziato che negli anni Duemila il processo di convergenza regionale ha interessato soltanto le regioni dei nuovi Stati membri dell'Est, mentre le regioni sudeuropee ne sono rimaste escluse ed hanno subito pesanti ripercussioni nel periodo della crisi economica:

«la geografia delle regioni meno sviluppate dell'UE è, così, mutata: le regioni mediterranee hanno perso terreno mentre i nuovi Stati membri avanzavano» [ivi, p. 95]³⁵⁸.

In definitiva, anche l'ambito di *policy* del “tessuto sociale” era caratterizzato da problemi strutturali che le politiche europee non solo non risolvevano, ma che persino aumentavano (*austerity* e differenze regionali). Quindi, anche in questo caso, ci ritroveremo nel caso B) di cui al precedente paragrafo (*fake news* e teorie cospirative come sintomi).

La *policy* europea contro la disinformazione s'innesta in questo ampio e complesso contesto di politiche europee, di reali, marcati e non colmati divari fra i territori europei e fra cittadini europei, di pesanti e non democratiche ingerenze di tecnici e di esecutivi supra-nazionali sulle politiche economico-finanziarie degli Stati membri e sui poteri delle assemblee rappresentative

³⁵⁸ Inoltre, secondo gli autori, il Sud Italia ha continuato a soffrire lo svantaggio competitivo di area debole dell'Eurozona: «uno svantaggio rispetto a quelle forti, per la non ottimalità dell'area monetaria, non compensata da politiche economiche volte a correggere gli squilibri interni; rispetto alle altre aree deboli fuori dall'Euro, che magari sono destinatarie di una mole enorme di fondi europei (è il caso della Polonia, ma non solo), che possono utilizzare politiche fiscali meno vincolanti, tassi di cambio più facilmente manovrabili, e più in generale politiche monetarie meno restrittive rispetto ai Paesi che hanno adottato l'Euro» [ivi, p. 104].

nazionali, di una *governance* dicotomica (*top down* e dirigista dell'economia nel suo complesso e *bottom up* e liberista in specifici settori, come il mercato digitale), di un'attenzione spiccata verso lo Stato di diritto e la democrazia dei Paesi vicini e di una visione quantomeno distratta dello Stato di diritto e della democrazia *in house*³⁵⁹.

Era questo lo stato delle aree di *policy* che erano messe a rischio dalla disinformazione secondo l'High level Group, il quale, come si vedrà nel paragrafo che segue, delimiterà il concetto di disinformazione ed elaborerà le raccomandazioni per contrastarlo.

6.5.4 – Il rapporto dell'High level Group: una strada lastricata di buone intenzioni e un'inchiesta giornalistica

L'High-Level Group on Fake News and online disinformation (HLEG-FN) fu promosso dalla Commissione con una *call* pubblicata nel 2017 [Commissione europea, 2017c]³⁶⁰. Gli esperti di cui il gruppo si componeva furono nominati a gennaio del 2018 [Commissione europea, 2018a]. Si trattava non solamente di accademici e di esperti indipendenti, ma anche di giornalisti e di loro associazioni e di rappresentanti di agenzie di stampa, di gruppi editoriali e di piattaforme e di organizzazioni non governative. Erano cioè presenti portatori di specifici interessi, anche contrapposti (come, ad esempio, le piattaforme da una parte e i gruppi editoriali tradizionali dall'altra), in ordine alla futura *policy* dell'Unione in materia di *fake news* e disinformazione *on line*³⁶¹.

L'HLEG-FN presentò a marzo del 2018 un rapporto intitolato “A multi-dimensional approach to disinformation” [HLEG-FN, 2018]³⁶².

³⁵⁹ Un'evidenziazione di vari aspetti critici del sistema europeo può essere letta in The German Marshall Fund of the United States [2020].

³⁶⁰ Le informazioni sull'HLEG-FN possono essere reperite nel Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entities [Commissione europea, 2019a] e in altri atti ufficiali dell'Unione [Commissione europea, 2018a; 2018b].

³⁶¹ Va tenuto presente che l'obiettivo del gruppo di esperti non era meramente conoscitivo, di tipo squisitamente scientifico. Invece, l'HLEG-FN aveva lo specifico incarico di «advise on policy initiatives to counter fake news and disinformation spread online» [Commissione europea, 2017, 2018]. La sua composizione derivò da una *call* pubblicata il 13 novembre 2017 dalla Commissione europea, come annunciato dalla *roadmap* del 10 novembre 2017 [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364].

Tale *roadmap* era stata tracciata dalla Commissione in vista di consultazioni e di altre iniziative sul tema “Fake news and online disinformation”. In quest'atto, la Commissione dichiarava la sua intenzione di supportare un processo di coinvolgimento di più portatori di interessi («platforms, news media, academia and civil society organisations» [*ivi*, p. 3]) per l'individuazione di soluzioni al problema delle *fake news* e della disinformazione *on line*, nel rispetto della libertà di espressione del pensiero e del pluralismo dei *media*. La Commissione manifestava esplicitamente il proprio orientamento a non intervenire con atti legislativi e la propria preferenza per l'attuazione di un'autoregolamentazione delle piattaforme di *social media* in cooperazione con la società civile e con i fornitori di notizie. In tale contesto, specificava la Commissione, sarebbero state discusse anche soluzioni di lungo termine per l'alfabetizzazione mediatica. Il processo si sarebbe svolto tramite una consultazione pubblica, un sondaggio di Eurobarometro, incontri con Stati membri e *stakeholder* e con l'istituzione di un High Level Expert Group, con il compito di affrontare il problema, valutare le posizioni degli *stakeholder* e le misure in corso e formulare raccomandazioni di *policy*.

³⁶² Il rapporto definitivo fu approvato il 7 marzo, come si può ricavare dal *meeting* dell'HLEG-FN tenuto in quella data.

Il primo portato di tale rapporto fu l'abbandono dell'espressione *fake news* e l'elaborazione del concetto di "disinformazione" come oggetto della futura *policy* di contrasto.

In ciò, il gruppo di esperti seguì Derakhshan e Wardle [2017], i quali, in uno studio commissionato dal Consiglio d'Europa, avevano ritenuto opportuno evitare l'utilizzo dell'espressione *fake news*³⁶³, sia perché inadeguata a descrivere il complesso fenomeno della «information pollution» [ivi, p. 5] sia perché di tale espressione si erano appropriati alcuni politici:

«to describe news organisations whose coverage they find disagreeable. In this way, it's becoming a mechanism by which the powerful can clamp down upon, restrict, undermine and circumvent the free press» [ivi, p. 5].

I due autori avevano proposto il concetto di *information disorder* come categoria concettuale composta di tre differenti sub-categorie: la *misinformation*, la *disinformation* e la *malinformation* (v. par. 2.1).

L'HLEG-FN asserì di essere focalizzato su:

«all forms of false, inaccurate, or misleading information designed, presented and promoted to intentionally cause public harm or for profit. It does not deal with issues arising from the creation and dissemination online of illegal content, which are subject to regulatory remedies under EU or national laws, nor with other forms of deliberate but not misleading distortions of facts such as satire and parody» [ivi, p. 11]³⁶⁴.

Ciò equivalse ad unificare in un unico insieme concettuale sia elementi ontologici, ossia la falsità e l'inaccuratezza di un'informazione, sia elementi funzionali, ossia l'attitudine di un'informazione a fuorviare, inscindibilmente unita alla finalità *intenzionalmente* dannosa o di profitto.

Data tale concettualizzazione, la mancanza dell'elemento ontologico (i caratteri di falsità, inaccuratezza o ingannevolezza di una determinata informazione) implica l'espulsione di un contenuto dall'area della disinformazione. In ugual modo, la mancanza degli elementi funzionali (effetti ed intenzione) finisce con l'annullare il peso dei caratteri ontologici. Di conseguenza, un'informazione "vera" e/o accurata diffusa con una finalità intenzionale dannosa o di profitto non può rientrare nel concetto di disinformazione; si tratta dell'informazione "genuina" ma diffusa con scopi malevoli che, nella schematizzazione di Derakhshan e Wardle [2017], veniva definita come *malinformation*. Nemmeno un'informazione falsa, inaccurata o ingannevole diffusa senza intenzione di pubblico danno o di profitto rientra nel concetto di

³⁶³ Dello stesso avviso è Zuckerman [2017], che considera l'espressione *fake news* come vaga, ambigua e che va dalle notizie che non meritano attenzione alla propaganda alla *disinformatzya*.

³⁶⁴ Gli stessi concetti sono ribaditi a p. 35 del rapporto.

disinformazione. L’HLEG-FN, in effetti, specificò che: «Misinformation, defined as misleading or inaccurate information shared by people who do not recognize it as such, is not our focus» [ivi, p. 10].

Come si può notare, l’HLEG-FN non inserì nel concetto di *misinformation* l’informazione falsa. La *misinformation*, secondo gli esperti, riguarda solo informazioni inaccurate o fuorvianti. Che ne è, dunque dell’informazione falsa? Date le definizioni dell’HLEG-FN, essa o è diffusa con intenzioni di lucro o di danno e allora è *disinformation*, oppure... è come se non fosse, anche qualora sia in grado di produrre un danno *a prescindere dall’intenzione* dell’agente.

Su questo inquadramento del fenomeno “disinformazione” da parte dell’HLEG-FN occorre compiere alcune osservazioni.

Va tenuto presente che un’informazione falsa e/o inaccurata o fuorviante può produrre di per sé stessa – ossia a prescindere dall’intento del creatore/diffusore – un danno o un profitto ed un’eventuale e connessa responsabilità. Infatti, così come esiste la responsabilità per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa), esistono anche casi di responsabilità a prescindere dal danno effettivo³⁶⁵.

La definizione del soggetto agente – ossia chi “progetta, presenta e promuove” l’informazione stessa – è *unificante* e concentra in capo ad una sola persona tre distinte azioni (costruire, presentare, promuovere). Ciò costituisce un rilevante punto debole della definizione elaborata. Infatti, passano in secondo piano i soggetti che sono semplicemente diffusori di contenuti falsi, inaccurati o fuorvianti e intenzionalmente dannosi. Attenendoci al dato testuale, dovremmo concludere che, ad esempio, la mera condivisione fatta da Tizio, su un *social network*, di un’informazione falsa e dannosa inizialmente elaborata da Caio non costituisce “disinformazione” (persino se il fine di Tizio è di produrre un pubblico danno o di ottenere un profitto) e ciò in quanto Tizio non è colui che ha progettato, presentato e promosso l’informazione falsa, ma è *solamente* un utente che la diffonde.

È necessario far notare fin d’ora che l’unificazione creatore-presentatore-diffusore si ritroverà nel Codice di pratiche elaborato successivamente da piattaforme e *trade association* del comparto pubblicitario [Code of Practice on Disinformation, 2018, p. 1], così come necessariamente cumulativi saranno intesi, nel Codice, i criteri dell’intenzione del soggetto e la potenzialità di danno pubblico. Sia l’unificazione creatore-presentatore-diffusore sia la focalizzazione sull’intenzione del soggetto agente, che è uno dei principali punti deboli della concettualizzazione dell’HLEG-FN (data la difficoltà di dimostrare l’intenzione malevola di

³⁶⁵ Ci si riferisce alla responsabilità oggettiva [Franceschetti, 2016] ed ai cosiddetti “reati di pericolo”, come la cospirazione politica mediante accordo ex art. 304 del Codice penale italiano e, ancor più, la cospirazione politica mediante associazione ex art. 305 C. p., oppure il reato di procurato allarme presso l’autorità ex art. 658 C. p.

creare un danno o quella egoistica di trarre un profitto), transiteranno sia nell'autoregolazione (Codice di pratiche) sia nella *policy* dell'Unione del dicembre 2018.

La concettualizzazione dell'HLEG-FN si presta ad ulteriori osservazioni.

In primis, il caso del *diffusore* di un contenuto che non lo riconosce come informazione fuorviante o inaccurata («misleading or inaccurate information shared by people who do not recognize it as such», HLEG-FN, 2018, p. 10) sembra essere concettualizzato diversamente dal caso del *creatore* di un'informazione inaccurata o persino fuorviante ma che, anche lui, non la riconosca come tale. Nel caso del mero *diffusore*, è astrattamente possibile che il contenuto condiviso non sia riconosciuto da lui come inaccurato o fuorviante. Nel caso del *creatore* o ci si riferisce ad una persona che crei informazioni inaccurate o fuorvianti in uno stato di alterazione mentale oppure ci si riferisce a creatori di opere dell'ingegno, come una satira o una parodia o una narrazione finzionale (romanzo, rappresentazione teatrale, opera filmica, etc.). L'HLEG-FN escluse dal concetto di disinformazione le «forms of deliberate but not misleading distortions of facts such as satire and parody» [*ivi*, p. 5, 11, 35]³⁶⁶. Pertanto, anche per escludere i contenuti di un “creatore” dalla categoria della disinformazione, occorre indagare in concreto sull'*intenzione* (ingannevole o meno) del soggetto che distorce i fatti, prima ancora che sul contenuto in sé. Se, infatti, il contenuto è inaccurato o distorce i fatti, ma l'intento non è di ingannare, allora quel contenuto non costituisce disinformazione. E ciò – anche in questi casi (satira, parodia, opera dell'ingegno in genere) – persino se il contenuto inaccurato o distorsivo è suscettibile di produrre un danno.

Tutto ciò implica la prevalenza, sempre e comunque, del criterio dell'intenzione su ogni altro³⁶⁷. Questa prevalenza impone all'interprete/attuatore (sia esso un *software* di intelligenza artificiale, il personale o incaricato di un *social network*, un *debunker*, un segnalatore, un pubblico funzionario, etc.) di svolgere soprattutto una *analisi delle intenzioni*, il che può essere molto difficile in concreto.

In secondo luogo, l'HLEG-FN ritenne pure che non rientrassero nel concetto di disinformazione le forme di discorso illegali (come la diffamazione, il linguaggio di odio, l'incitamento alla violenza, eccetera) [*ibidem*]. Ciò equivalse a definire il concetto di disinformazione in base a categorie giuridiche penali e ad attrarre chiaramente la disinformazione all'area del lecito.

In terzo luogo, l'HLEG-FN ritenne che la disinformazione fosse un “problema di attori” (attori statali e non statali, attori agenti per motivi di profitto, cittadini singoli o in gruppo) e di

³⁶⁶ Tale formula sembra attagliarsi a narrazioni di tipo simbolico o a forme di espressione artistica, o creativa in genere, in cui l'autore abbia l'intento specifico non di ingannare, ma di fornire la propria visione del reale.

³⁶⁷ Solo incidentalmente si rammenta che l'enfasi sul criterio dell'intenzione, per la punizione di chi commette un reato, si rinviene in particolare nella cosiddetta teoria della colpa d'autore (*Taterschuld*).

“infrastrutture di circolazione e di amplificazione” [ivi, p. 10 e s.]. In questo modo ci si focalizzava, ancora, sui soggetti creatori e diffusori della disinformazione e sulle loro motivazioni (politiche, economiche, di altro genere) piuttosto che sull’oggetto, ossia su un concetto di disinformazione *in sé e per sé*, peraltro unificando le motivazioni di profitto e le motivazioni politiche. L’HLEG-FN mantenne costantemente chiaro che la disinformazione era connotata dall’intenzionalità del soggetto di ottenere un profitto o di causare un danno pubblico. Tale «risk of harm includes threats to democratic political processes and values, which can specifically target a variety of sectors, such as health, science, education, finance and more» [ivi, p. 10]. Ciò rafforza la prevalenza del criterio dell’intenzione.

La focalizzazione sull’intenzione del soggetto creatore e diffusore nella concettualizzazione della disinformazione da parte dell’HLEG-FN è strettamente connessa alla descrizione delle cause di tale fenomeno. Ne furono individuate quattro principali [ivi, p. 11 e s.]:

1) l’esistenza di attori politici fornitori (*purveyors*) di disinformazione, segnatamente governi stranieri o gruppi domestici attivamente operanti per minare l’integrità dei processi politici europei e del sistema europeo dei *media*;

2) il mancato rispetto degli *standard* di indipendenza editoriale e professionale da parte di alcuni *media*, il cui effetto è la riduzione della fiducia dei cittadini nel *media*;

3) l’esistenza di cittadini e gruppi che condividono contenuti falsi e fuorvianti e di società altamente polarizzate con bassi livelli di fiducia;

4) il ruolo dei *media* digitali, in particolare delle grandi piattaforme statunitensi sarebbe importante ma non ben compreso: il loro crescente potere di consentire la circolazione di informazioni «and potentially to interfere with» implicava, secondo l’HLEG-FN, crescenti responsabilità, poiché da un canto gli strumenti che le piattaforme offrono consentivano ai cittadini nuovi e differenziati modi di comunicare, ma molti degli strumenti offerti nell’ecosistema digitale (raccolta di dati, analisi, scambi di pubblicità, monitoraggi, etc.) erano stati sfruttati da alcuni “fornitori” di disinformazione.

Questo complessivo scenario attoriale restituisce un’impressione generale per cui le piattaforme appaiono fornitrici di servizi innovativi che facilitano la comunicazione e quasi vittime di chi abusa di tali opportunità, mentre le responsabilità della diffusione della disinformazione vanno ricercate in attori politici ostili, in fornitori di informazioni che non si attengono a *standard* professionali, in cittadini e nella polarizzazione sociale.

Adottando la prospettiva dell’HLEG-FN sulle cause e sulla natura del fenomeno “disinformazione”, esso finisce per essere collocato in un’area concettuale e fenomenologica in cui:

- si è in presenza di contenuti perfettamente leciti dal punto di vista giuridico; quindi, il gestore di una piattaforma *non è tenuto a rimuoverli*, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva europea sul commercio elettronico [Parlamento europeo, Consiglio, 2000, Direttiva 2000/31/CE] e non può *in alcun modo* esserne ritenuto responsabile;

- occorre focalizzare l'attenzione sul soggetto che crea e diffonde un contenuto (attori politici, "cani sciolti", soggetti politicamente polarizzati, soggetti che non rispettano gli *standard* professionali dell'informazione, soggetti che sfruttano l'ecosistema digitale per scopi personali);

- occorre compiere un'analisi delle intenzioni del soggetto; questo tipo di analisi, tuttavia, è difficile da realizzarsi e quindi anche il comportamento dell'interprete (piattaforma compresa) che non rimuova il contenuto "sospettato" di costituire disinformazione è anch'esso di difficile valutazione.

Queste ambiguità definitorie ³⁶⁸ si ritroveranno nella definizione poi adottata dalla Commissione (v. par. 6.5.6 e par. 6.5.8) e sono gravi perché implicano difficoltà sia in termini di attuazione della *policy* sia in termini di analisi empirica.

Chi volesse, ad esempio, compiere un'analisi sulla "quantità" di disinformazione *on line*, dovrebbe (mettendo in disparte la verifica della falsità o dell'ingannevolezza dell'informazione) prima analizzare le intenzioni dei soggetti che creano e diffondono un contenuto e poi procedere alla quantificazione³⁶⁹.

³⁶⁸ Ci si sofferma su questo aspetto perché s'intende prescindere da ogni valutazione sui motivi per cui l'HLEG-FN concentrò la propria attenzione sulla *disinformation* e non anche sulla *misinformation* e sulla *malinformation*, ossia solo su una delle componenti del più ampio fenomeno del disordine informativo come concettualizzato da Derakhshan e Wardle [2017]. Soffermarsi sulla questione definitoria consente di cogliere le debolezze (o le forze) intrinseche nei suggerimenti dell'HLEG-FN e nella *policy* europea ad essi connessa.

³⁶⁹ Ciò detto, occorre notare che, per quanto riguarda il nostro Paese, i rapporti periodici dell'Osservatorio sulla disinformazione *on line* dell'AGCOM [AGCOM-Osservatorio sulla disinformazione online] non si basano sulla concettualizzazione della disinformazione compiuta dall'HLEG-FN e poi adottata dalla Commissione europea. Tali rapporti, come si legge nelle note metodologiche dei rapporti prodotti fino a giugno 2020, si basano sulla rilevazione e sulla catalogazione dei contenuti testuali diffusi da due categorie di fonti: quelle "informative" («canali televisivi e radiofonici nazionali, quotidiani, agenzie di stampa, siti web di editori tradizionali, testate esclusivamente online, e relative pagine e account di social network») e quelle "di disinformazione" («siti web e pagine/account social») «individuate come tali da soggetti esterni specializzati in attività di debunking». Compiuta questa preliminare scelta metodologica, l'AGCOM ha poi utilizzato una piattaforma informatica per estrarre le ricorrenze di parole chiave o di insiemi di termini e per esaminare i testi di interi documenti.

Pertanto, quella contenuta nei rapporti dell'AGCOM costituisce essenzialmente un'analisi, tramite temi, dell'offerta di contenuti da parte di fonti pre-selezionate come informative o come disinformative. Detto in altri termini, in assenza di *standard* per la qualificazione dei contenuti come veri o come falsi, i rapporti dell'AGCOM non possono essere utilizzati per misurare la quantità di contenuti veri o falsi. Infatti, alcune fonti sono state ritenute informative a prescindere dai contenuti e altre fonti sono ritenute disinformative (quindi inattendibili, non credibili) sempre a prescindere dai contenuti. Operando in questo modo, non è possibile rilevare né quantificare l'esistenza di contenuti "falsi" in fonti ritenute di "informazione". E, viceversa, per le fonti qualificate come sempre e comunque disinformative, non è possibile rilevare né quantificare l'esistenza di contenuti "veri".

Si tratta di un approccio simile a quello utilizzato da Fletcher *et al.* [2018], per misurare la portata della disinformazione in Europa. Quello studio si basava su analisi svolte in due Paesi (la Francia e l'Italia). L'analisi fu condotta focalizzandosi non sul contenuto delle notizie (valutandole cioè come vere o false), ma su notizie in generale diffuse da siti che erano stati classificati da *fact-checker* indipendenti come diffusori di informazioni e di notizie false. Inoltre, nell'analisi «We removed entries that referred to standalone Facebook accounts, Twitter

Non si può nemmeno sostenere che, dato che la definizione dell’HLEG-FN e (poi) della Commissione europea non costituisce un dettato normativo, allora le sue debolezze sono da considerarsi di scarso peso. Invece, anche le politiche senza regolazione normativa – come quella che sarà adottata dall’Unione contro la disinformazione – necessitano di chiarezza.

La chiarezza sulle categorie concettuali è indispensabile per l’attuazione di qualsiasi politica da parte di tutti i soggetti cui l’attuazione è demandata o che in essa sono direttamente o indirettamente coinvolti. Tali soggetti, nel Piano d’azione dell’UE contro la disinformazione del dicembre 2018 saranno: le *task force* per la comunicazione strategica dell’Unione, le delegazioni dell’Unione e la cellula dell’UE per l’analisi delle minacce ibride (Pilastro I del Piano); gli Stati membri, le istituzioni dell’UE, la Nato e il G7 per il sistema di allarme rapido e per le azioni di comunicazione interna (Pilastro II); gli operatori del settore privato ossia i firmatari del Codice di pratiche e gli incaricati del monitoraggio sul Codice, come l’ERGA (Pilastro III); ancora gli Stati membri e, inoltre, *media*, giornalisti, verificatori di fatti, ricercatori, soggetti coinvolti nella campagna di alfabetizzazione mediatica (Pilastro IV).

Se, pertanto, come sosterrà la Corte dei conti europea [2021], il Piano in questione «era in larga misura coerente con i pareri degli esperti e dei portatori di interesse» [ivi, p. 14], allora tale coerenza va riferita ad una concettualizzazione di base ambigua e non operazionalizzabile.

La Commissione europea traspose in buona parte la definizione di disinformazione dell’HLEG-FN nella propria definizione di disinformazione, e questo è un importante portato

accounts, and YouTube pages, as well as outlets that are part of hosting networks like WordPress, Blogger and AlterVista. Some of these may be prominent and widely-used, but our aim here was to track the use of false news websites specifically (and their associated Facebook pages)» [ivi, p. 2]. Facebook rientrava nell’analisi solo parzialmente, poiché furono rilevate unicamente le interazioni (commenti, condivisioni, reazioni) generate su tale *social network* dai siti osservati. Dato tale disegno della ricerca, l’analisi di Fletcher *et al.* può essere considerata non come una misurazione della diffusione della disinformazione *on line* in Europa, ma come una misurazione della “copertura” («reach, attention, and number of interactions on Facebook», *ivi* p. 1) di *alcuni* siti francesi e italiani (300 per Paese) etichettati come “sempre diffusori di disinformazione”, senza alcuna indagine sulle caratteristiche dei contenuti diffusi.

Per gli approfondimenti sugli aspetti metodologici, l’AGCOM rinvia al proprio rapporto del 2018 intitolato “News vs. fake nel sistema dell’informazione” [AGCOM-Servizio economico-statistico, 2018]. L’AGCOM ha qui precisato che la prima fonte di dati utilizzata per l’indagine conoscitiva è costituita da un *database* di contenuti testuali generati da fonti informative e da «siti web (e account social) inclusi nelle liste di fonti “di fake news” redatte da fonti esterne specializzate in attività di debunking» [ivi, p. 3]. Per l’individuazione di tali siti, precisa ancora l’AGCOM, «posto che il ruolo dell’Autorità esula dall’accertamento circa la natura reale o falsa delle singole notizie, si è fatto riferimento alle liste predisposte da fonti esterne (in particolare, siti di *debunking* quali butac.it e bufale.net) utilizzate da svariati studi scientifici sulla disinformazione online (cfr. tra gli altri, M. Del Vicario, W. Quattrococchi, A. Scala, F. Zollo (2018), “Polarization and Fake News: Early Warning of Potential Misinformation Targets”, arXiv preprint arXiv:1802.01400)» [ibidem].

Per gli approfondimenti di carattere definitorio e tecnico in merito alla disinformazione *online*, l’AGCOM rinvia al proprio rapporto tecnico del 2018 “Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake” [AGCOM, 2018]. In questo rapporto, l’AGCOM compie un’accurata disamina delle difficili questioni definitorie, distingue fra “mis-informazione online”, “mala-informazione online” e “disinformazione online” e ritiene tutte queste forme di «disturbi dell’informazione online» [ivi, p. 10] materia di studio del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali (Delibera n. 423/17/CONS). Nemmeno in questo rapporto sono individuati criteri per la determinazione di un contenuto come falso.

del rapporto del gruppo di esperti. In particolare, nella Comunicazione di aprile 2018, la Commissione asserì che:

«Per disinformazione si intende un'informazione **rivelatasi** falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro **o per ingannare intenzionalmente il pubblico**, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza dell'UE. La disinformazione non include gli **errori di segnalazione**, la satira e la parodia, o **notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte**. La presente comunicazione non pregiudica le norme giuridiche applicabili a livello nazionale o dell'Unione relative a tali temi, compresa la disinformazione che presenta contenuto illegale. La presente comunicazione non pregiudica gli approcci e le azioni in corso in materia di contenuti illegali, compresi quelli relativi ai contenuti terroristici online e alla pedopornografia» [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final, p. 4].

In questa concettualizzazione, resta centrale il criterio dell'*intenzione* di produrre un pubblico danno o un profitto. La definizione della Commissione inserisce fra i settori espressamente a rischio di danno (oltre alla salute dei cittadini) l'ambiente e la sicurezza dell'UE. La Commissione si riferisce a “informazioni **rivelatesi** false o fuorvianti” (non anche inaccurate, come scriveva l'HLEG-FN) così introducendo implicitamente la necessità di un controllo, da parte di qualcuno³⁷⁰, sulla falsità e sul carattere fuorviante dell'informazione. Infine, la Commissione esclude dalla definizione, oltre alla satira e alla parodia (come faceva anche l'HLEG-FN), pure gli errori di segnalazione³⁷¹ e le notizie ed i commenti chiaramente di parte. Pertanto, stando al dato testuale, qualsiasi “notizia” (anche giornalistica), se chiaramente di parte, non costituisce disinformazione³⁷².

Il secondo portato del rapporto dell'HLEG-FN è costituito dalla raccomandazione di un approccio multidimensionale, basato sull'intervento in cinque aree/pilastri [*ivi*, p. 5 e s., p. 22 e ss.]:

1) il miglioramento della trasparenza delle *news on line*, da attuarsi tramite la condivisione adeguata e rispettosa della *privacy* di dati sui sistemi di circolazione dell'informazione;

³⁷⁰ Non è chiarito in maniera specifica chi possa o debba procedere a definire un'informazione come falsa o ingannevole. L'interpretazione della Comunicazione in questione permette di comprendere che il potere di verifica è attribuito a vari soggetti, dai *fact-checker* alle piattaforme a tutti coloro che sono coinvolti nell'attuazione della politica.

³⁷¹ Questo concetto non è definito nella Comunicazione.

³⁷² Anche fonti ufficiali di notizie possono di fatto creare e diffondere informazioni false o fuorvianti, ma, per la Commissione, esse non vanno considerate tali, se è riconoscibile la natura di notizia “di parte”. Posta la questione in questi termini, è come se tali fonti fossero esentate *a priori* da qualsiasi sospetto di diffusione di disinformazione.

- 2) la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e informativa;
- 3) lo sviluppo di strumenti che consentano a giornalisti e utenti di affrontare la disinformazione;
- 4) la salvaguardia della diversità e della sostenibilità dell'ecosistema europeo dei mezzi di informazione;
- 5) la promozione della ricerca continua sull'impatto della disinformazione in Europa, allo scopo di valutare le misure adottate dai diversi attori e di adeguare le necessarie risposte.

Il suggerimento dell'HLEG-FN sul primo passo da intraprendere – nel breve/medio periodo – era quello di un approccio di *self-regulation* [ivi, p. 6] che coinvolgesse tutti i rilevanti *stakeholder* («including online platforms, news media organisations (press and broadcasters), journalists, fact-checker, independent content creators and the advertising industry» [ibidem]).

Costoro avrebbero dovuto impegnarsi per un *Code of Practice*, elaborato da una loro «coalition» presieduta da un esperto con sufficienti garanzie di competenza e indipendenza [ivi, p. 32]³⁷³. Nel Codice avrebbero dovuto essere inseriti, come *starting point*, dieci principi chiave formulati dallo stesso HLEG-FN, consistenti in impegni che le piattaforme avrebbero dovuto assumersi [ivi, p. 32 e s.]:

- 1) adattare le proprie *policy* pubblicitarie per disincentivare la disinformazione, anche aderendo al principio *follow-the-money*;
- 2) garantire trasparenza e pubblica *accountability* nel trattamento dei dati degli utenti per il collocamento della pubblicità, rispettando la *privacy*, la libertà d'espressione e il pluralismo dei *media*;
- 3) garantire adeguata distinzione dei contenuti sponsorizzati, compresa la pubblicità politica, da altri tipi di contenuti;
- 4) consentire l'accesso ai loro dati da parte di *fact-checker* e ricercatori, nel rispetto della *privacy*;
- 5) mettere a disposizione dei propri utenti meccanismi per la personalizzazione della propria esperienza;
- 6) attuare, in collaborazione con mezzi di informazione pubblici e privati europei, misure per accrescere la visibilità di notizie attendibili e affidabili e per farvi accedere gli utenti;
- 7) accompagnare, se tecnicamente possibile, le notizie di tendenza con suggerimenti di notizie correlate;
- 8) fornire agli utenti strumenti semplici per consentire loro di collegarsi a fonti di *fact-checking* e di esercitare il proprio diritto di replica;

³⁷³ È interessante l'uso della parola *coalition*, che rinvia ad un vero e proprio assetto di combattimento.

9) nel caso di utilizzo di sistemi di segnalazione (*flagging*) e di affidabilità (*trust*), delineare sistemi di salvaguardia degli utenti;

10) cooperare tramite azioni di innovazione (i. a.³⁷⁴) per fornire dati pertinenti³⁷⁵ a ricercatori e accademici sul funzionamento dei propri servizi e informazioni generali sui propri algoritmi.

L'HLEG-FN, a seguito di «an intense debate across stakeholders», aveva anche elaborato una *roadmap*, il cui primo *step*, da compiersi entro luglio del 2018, doveva essere un accordo sugli indicatori chiave di prestazione (*key performance indicators*, KPI) che avrebbero dovuto essere inseriti nel Codice e utilizzati per valutare l'effettività della sua attuazione e una ulteriore riflessione sulla definizione di adeguati indicatori di trasparenza.

Entro la stessa data, la Commissione europea avrebbe dovuto commissionare un rapporto indipendente di valutazione sul Codice (*Progress Assessment Report*, PAR) in relazione all'adeguatezza delle sue previsioni, alla solidità dei KPI e alla loro accettazione da parte dei firmatari del Codice.

Entro settembre del 2018, la “coalizione” degli *stakeholder* avrebbe dovuto registrare le manifestazioni di intenti di adesione da parte dei vari *stakeholder* e, entro ottobre/novembre 2018, il rapporto indipendente (PAR) sarebbe stato reso pubblico e sottoposto all'HLEG-FN.

Il gruppo di esperti individuava una serie di tappe successive: ulteriori interventi dell'HLEG-FN nel processo (raccomandazioni sul Codice, anche in termini di aggiustamenti); l'avvio dell'attuazione del Codice (entro il 1° gennaio 2019); una Comunicazione della Commissione (marzo 2019) in vista delle elezioni europee; una specificazione, sempre da parte della Commissione, sul come essa intendeva assicurare la costante effettività del Codice (aprile 2019), eventualmente decidendo se procedere con interventi di coregolamentazione o in altro modo; un secondo rapporto di valutazione (luglio 2019).

Fra le raccomandazioni per contrastare la disinformazione nel breve e medio termine, quella prioritaria era costituita dall'autoregolamentazione attuata con le modalità sopra sintetizzate, con un monitoraggio continuo sul Codice e con un «permanent review mechanism» [*ivi*, p. 34] che la Commissione avrebbe dovuto istituire, un meccanismo affidato ad un organismo di esperti indipendenti che, in base ai KPI, avrebbe analizzato accuratamente i progressi realizzati tramite il Codice. Inoltre, l'HLEG-FN osservava che l'effettività di questa risposta dipendeva fortemente dallo sviluppo di centri europei per ricerche indipendenti e interdisciplinari sui problemi della disinformazione.

³⁷⁴ L'HLEG-FN citava, fra le azioni di innovazione (*innovative action*, i.a.) [*ivi*, p. 30] il Facebook Journalism Project e il Digital News Innovation (DNI) di Google. Si tratta di attività di cooperazione fra le due piattaforme ed i giornalisti o altri creatori di contenuti.

Su tali iniziative fu espresso il timore che il supporto finanziario al giornalismo da parte dei giganti della tecnologia potesse creare un conflitto di interessi o la percezione della sua esistenza [Columbia Journalism Review, 2019].

³⁷⁵ S'intende, presumibilmente, pertinenti con la finalità di contrastare la diffusione della disinformazione.

Le altre raccomandazioni per il breve/medio termine riguardavano il ruolo delle autorità pubbliche ossia Commissione europea e Stati membri. La prima avrebbe dovuto innanzitutto agevolare la costituzione della *multi-stakeholder coalition* per lo sviluppo del Codice di pratiche, poi, nella primavera del 2019 e dopo i rapporti di valutazione sul Codice, prendere eventualmente in considerazione altre iniziative politiche, supportare la realizzazione di centri europei nazionali per la ricerca sulla disinformazione e di un connesso centro europeo di eccellenza, supportare progetti di innovazione che coinvolgessero media e giornalisti. Gli Stati membri, invece, avrebbero semplicemente dovuto agevolare l'attività dei centri europei finanziando organizzazioni di ricerca.

Quindi, nel breve/medio termine, secondo l'HLEG-FN, la risposta prioritaria era costituita dal Codice di pratiche. Le iniziative da realizzare nel lungo termine erano invece incentrate sul rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica e informativa e sul supporto al pluralismo ed alla sostenibilità dell'ecosistema mediatico. Queste iniziative avrebbero dovuto coinvolgere sia pubbliche autorità (Commissione e Stati membri) sia organizzazioni della società civile, *media* e piattaforme.

Il rapporto dell'HLEG-FN fu pubblicato il 12 marzo del 2018³⁷⁶ [Commissione europea, 2018b].

Alla stessa data, Monique Goyens, direttrice del BEUC³⁷⁷, dichiarò con un comunicato stampa [BEUC, 2018a] di aver votato contro tale relazione, deplorando il fatto che in essa non venivano affrontate le cause profonde della disinformazione. Goyens affermò che le *fake news* incidevano sulle scelte dei consumatori, impedendo loro di assumere decisioni ben informate, e che piattaforme come Google o Facebook beneficiavano massicciamente del fatto che gli utenti leggevano e condividevano articoli di *fake news* contenenti pubblicità. Ma, asseriva Goyens nel comunicato stampa, «this expert group choose to ignore this business model. This is head-in-the-sand politics» [ivi]. Le critiche espresse all'HLEG-FN nel comunicato stampa si concentravano su due aspetti:

- gli esperti non avevano chiesto che fosse svolta un'indagine sul legame fra le *policy* pubblicitarie delle piattaforme e la diffusione della disinformazione; questo tipo di indagine avrebbe potuto essere svolto dalla direzione della concorrenza della Commissione per verificare il corretto funzionamento del mercato e, eventualmente, svolgere indagini specifiche sulle aziende;

³⁷⁶ Poco tempo prima della pubblicazione di questo rapporto, ossia a marzo del 2018, era scoppiato il cosiddetto scandalo della Cambridge Analytica. Sull'incidenza di tale scandalo nel processo di elaborazione della *policy* europea sulla disinformazione, si veda l'Appendice A3.

³⁷⁷ Il BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) è un ente che raggruppa varie organizzazioni dei consumatori. Monique Goyens faceva parte dell'HLEG-FN.

- gli esperti avevano raccomandato l'elaborazione di un codice di autoregolamentazione, ma le sue raccomandazioni non erano vincolanti; il rischio era che tale codice si rivelasse un "non-starter".

Goyens, inoltre, avrebbe successivamente dichiarato a openDemocracy³⁷⁸ [Schmidt, Dupont-Nivet, 2019]: «We were blackmailed». L'organizzazione openDemocracy rese nota a maggio 2019 (ossia alla vigilia delle elezioni europee) un'inchiesta giornalistica di Investigate Europe³⁷⁹ [Schmidt e Dupont-Nivet, 2019] secondo la quale Facebook e Google avrebbero fatto pressioni sul gruppo di esperti dell'HLEG-FN per ammorbidire gli orientamenti di *policy* dell'Unione sulle *fake news* e la disinformazione.

Qui di seguito si riportano i principali risultati di tale inchiesta.

In essa, che si basava su dichiarazioni di alcuni membri dell'HLEG-FN, si asseriva non solo che le piattaforme si erano opposte a proposte che le avrebbero costrette ad una maggiore trasparenza sui propri modelli di *business*, ma anche che esistevano, fra piattaforme ed esperti del gruppo, relazioni di finanziamento che potevano aver contribuito ad ammorbidire le raccomandazioni di *policy* dell'HLEG-FN alla Commissione.

Mentre la Commissaria Gabriel³⁸⁰ annunciava la pubblicazione del rapporto e si felicitava per il fatto che esso rifletteva «all our principles, transparency, diversity, credibility and inclusion» [ivi], invece l'opinione di alcuni esperti dell'HLEG-FN era differente.

In particolare, uno dei due membri del gruppo di esperti che aveva parlato con i giornalisti di Investigate Europe (sotto anonimato, perché tutti i membri del gruppo avevano sottoscritto una clausola di riservatezza) aveva riferito che, durante la terza riunione del gruppo di esperti, «there was heavy arm-wrestling in the corridors from the platforms to conditionalise the other experts» [ivi]. L'esistenza di un serio problema sarebbe diventata palese quando Goyens e altri membri del gruppo avevano suggerito di verificare se la politica della concorrenza dell'Unione potesse svolgere un ruolo nel limitare la disinformazione. Tale proposta avrebbe consentito di sollecitare il Commissario europeo per la concorrenza ad esaminare i modelli di *business* delle piattaforme. Ciò che si voleva sapere, dichiarò Goyens, era se "le piattaforme stavano abusando del loro potere di mercato" [ivi]. Goyens riferì che, durante questa riunione, il *chief lobbyist* di Facebook, Richard Allan, anch'egli membro del gruppo di esperti, aveva dichiarato che, se si

³⁷⁸ openDemocracy si definisce una «independent global media organization», la cui missione è di educare i cittadini a sfidare il potere e di incoraggiare il dibattito democratico nel mondo, tramite la segnalazione e l'analisi di problemi sociali e politici [openDemocracy, About us].

³⁷⁹ Investigate Europe è un gruppo di giornalisti provenienti da più Paesi europei; la loro missione è: «Parliamo delle strutture transnazionali e dei personaggi coinvolti in questioni che riguardano l'intera Europa facendo i loro nomi per metterli di fronte alle proprie responsabilità» [Investigate Europe, Chi siamo].

³⁸⁰ Mariya Gabriel era la Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali nella Commissione Juncker. Nella Commissione von der Leyen (2019-2024), Gabriel è Commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani. È responsabile del nuovo Programma quadro Horizon Europe 2021-2027 [Commissione europea, 2021d].

fosse proceduto in quel senso, «we will be controversial» [ivi]. In quel contesto, Allan avrebbe persino detto a un altro membro del gruppo che Facebook avrebbe smesso di sostenere i progetti giornalistici e accademici se non si fosse smesso di parlare degli strumenti di controllo della concorrenza³⁸¹.

Un altro aspetto critico riguardava il fatto che, sempre secondo Goyens, non a tutti i membri dell'HLEG-FN era stato comunicato che alcuni esperti avevano conflitti di interesse. Un altro membro del gruppo riferì anonimamente che Google non era costretta a combattere duramente per difendere le proprie posizioni: «It quickly became clear that they had some allies at the table» [ivi].

Secondo l'inchiesta, almeno dieci organizzazioni con propri rappresentanti nel gruppo di esperti avevano ricevuto finanziamenti da Google. A partire dal 2020, il Reuters Institute for the Study of Journalism dell'Università di Oxford avrebbe dovuto ricevere quasi dieci milioni di euro da Google per il suo annuale Digital News Report, progetto avviato nel 2015 e di cui Google era uno dei quattordici finanziatori. Il Reuters Institute aveva dichiarato questa relazione di finanziamento alla Commissione europea nella propria domanda di far parte del gruppo e anche altre organizzazioni con rappresentanti nell'HLEG-FN (Poynter Institute e First Draft News) avevano ricevuto finanziamenti tramite la Google Digital Initiative. Di tali finanziamenti l'ufficio di gabinetto della Commissaria Gabriel era al corrente, avendo ricevuto le domande di ammissione al gruppo di esperti e le dichiarazioni dei vari candidati. L'ufficio di gabinetto, interrogato da Investigative Europe sul processo di selezione e sui conflitti di interesse all'interno del gruppo, aveva risposto che le domande di candidatura di chi aveva ricevuto finanziamenti da Google erano state esaminate accuratamente per escludere che ciò minasse la loro indipendenza,

Un'altra componente del gruppo di esperti, la sociologa Divina Frau-Meigs (Sorbonne Nouvelle University), pur affermando che il gruppo aveva lavorato in maniera onesta e diligente, evidenziò che avere rapporti finanziari con una piattaforma poteva far sospettare «some kind of bias of self-censorship» [ivi]. Secondo Frau-Meigs, i finanziamenti indipendenti alla ricerca accademica ed ai giornalisti erano estremamente importanti, ma Google e Facebook pagavano direttamente tramite il loro “braccio del direct marketing” e non attraverso fondazioni più neutrali. Per la sociologa, il problema non era in sé e per sé il supporto finanziario delle piattaforme, nella misura in cui esso fosse trasparente, ma il *modo*, la mancanza di criteri chiari e di una separata entità di finanziamento.

³⁸¹ Una traccia dell'esistenza di una discussione fra i membri del gruppo durante la terza riunione si rinviene nella minuta del terzo incontro (23 febbraio 2018) a pag. 3, dove si legge: «A discussion was held on whether or not there should be a sectorial inquiry. Members were divided both on the need of such an inquiry and on its scope» (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/meeting-multistakeholder-forum-disinformation>).

La parlamentare europea Franziska “Ska” Keller (gruppo Verdi/ALE) evidenziò ancora più espressamente il problema dei finanziamenti di Google, Facebook e di altre società tecnologiche ai giornalisti e all’accademia, affermando che esse potevano usare la minaccia di interrompere i finanziamenti nel caso in cui giornalisti e accademici, nei loro rapporti, esprimessero critiche.

Secondo i citati Schmidt e Dupon-Nivet [2019], il Codice di pratiche del 2018 conteneva valide linee guida, ma aveva anche una significativa omissione: la mancanza dei meccanismi proposti da Goyens e da altri membri del gruppo per indurre le piattaforme ad essere più trasparenti sul proprio modello di *business*. Tali meccanismi avrebbero consentito ai *policymaker* di valutare se proprio quel modello potesse consentire o promuovere la disinformazione. Questo era ciò che le piattaforme avevano fortemente tentato di evitare «according to group members who spoke to Investigate Europe» [ivi]. Dopo circa un anno, le conseguenze dell’ostruzionismo attuato dalle piattaforme diventavano, secondo l’inchiesta, chiare: il Codice era meramente volontario, non c’era alcun modo per indurre le piattaforme a adempiere ai propri impegni; i progressi delle piattaforme nel contrastare gli *account* falsi, nel dare la preferenza a fonti affidabili e nel rendere trasparenti per gli utenti la pubblicità politica e i relativi *sponsor* erano limitati. Anche alcuni Commissari, in prossimità delle elezioni europee, avevano espresso la propria insoddisfazione sulle azioni delle piattaforme³⁸².

Un’ombra sulla correttezza dell’attività di *lobbying* svolta da alcune piattaforme all’interno dell’HLEG-FN accompagnava dunque la pubblicazione del rapporto del gruppo di esperti.

6.5.5 – Il rapporto del Joint Research Centre: fake news e rischio di fallimento del mercato dell’informazione

Ad aprile del 2018 fu pubblicato, quasi in contemporanea con la Comunicazione di aprile della Commissione, anche un rapporto dello JRC ³⁸³ [JRC, 2018], richiesto dalla stessa Commissione e incentrato sull’analisi delle caratteristiche assunte dal mercato digitale dell’informazione e sull’impatto di tali caratteristiche sulla qualità dell’informazione.

Il rapporto evidenziava l’assenza di una definizione consensuale, in letteratura, di *fake news* o di disinformazione, pur potendosi individuare due categorizzazioni principali: una, restrittiva, che limitava la definizione alle “notizie verificabilmente false” (come quella di Allcott e

³⁸² Si faceva riferimento a una dichiarazione congiunta dei Commissari Julian King, Věra Jourová, Andrus Ansip e Mariya Gabriel (marzo 2019), con cui, in vista delle elezioni europee, si esortavano le piattaforme ad intensificare i propri sforzi per bloccare la diffusione di *account* falsi, favorire l’accesso ai dati da parte dei *fact-checker* e, più in generale, a conformarsi agli impegni assunti tramite il Codice [Stolton, 2019].

³⁸³ Lo JRC (Joint Research Centre) è un servizio interno della Commissione che supporta le politiche europee in tutto il ciclo di *policy* tramite «independent scientific evidence» [Commissione europea, 2021f].

Gentzkow [2017³⁸⁴] o di Fletcher *et al.* [2018]³⁸⁵) e che era utilizzata nelle ricerche empiriche delle scienze sociali; e una, estensiva, per cui il concetto di *fake news* comprendeva ogni tentativo deliberato di disinformazione e di distorsione di notizie (come quella dell’HLEG-FN [2018], di Wardle e Derakhshan [2017], di Gelfert [2018]³⁸⁶). Questa seconda definizione era, secondo lo JRC, più difficile da verificare oggettivamente, ma si avvicinava agli «economic models of news markets and variations in the quality of news» [ivi, p. 11]³⁸⁷.

Nel rapporto si rilevava che vi era una diffusa sfiducia sull’accuratezza e sulla credibilità dei *media* in generale, ma che essa era più marcata nei confronti dei *social media* e che le false notizie erano strettamente correlate all’ascesa dei *social media* «because they have substantially reduced editorial quality control in news distribution» [ivi, p 14].

L’analisi dello JRC, essendo concentrata sulle caratteristiche strutturali del mercato *on line* dell’informazione, evidenziava come da molti anni la distribuzione delle notizie fosse stata “piattaformizzata”. Internet si era rivelato un competitore formidabile per la carta stampata, avendo introdotto sofisticati canali pubblicitari che consentivano l’incontro diretto fra pubblicitari e consumatori. Ciò aveva prodotto un notevole calo sia del numero delle testate cartacee sia del numero di giornalisti impiegati a tempo pieno sia delle entrate pubblicitarie della stampa tradizionale, a tutto vantaggio dei *media on line*.

Il sistema di distribuzione delle notizie *on line* era caratterizzato da bassi costi di accesso all’informazione da parte dei consumatori e dall’esistenza di sistemi di ricerca (Google Search, Microsoft Bing, Yahoo) che svolgevano una vera e propria intermediazione *algorithm-driven* fra consumatori e fornitori di notizie, con cui le piattaforme dividevano le entrate pubblicitarie. Lo JRC evidenziava che alcune piattaforme (Google, Apple, Microsoft, Yahoo e molte altre) erano andate oltre la mera funzione di ricerca, creando sistemi di aggregazione di notizie, con selezioni di notizie e *ranking* (classificazione e visualizzazione degli *snippet*³⁸⁸) guidati da algoritmi in grado di far salire in classifica gli articoli più popolari, quelli maggiormente cliccati e che generavano più entrate pubblicitarie sia per l’aggregatore sia per il fornitore dell’articolo.

³⁸⁴ Per Allcott e Gentzkow, le *fake news* sono notizie intenzionalmente false o errate e verificabili come tali, prodotte con finalità di guadagno e/o di promozione di ideologie. I due autori escludono dalla categoria delle *fake news* le notizie fuorvianti, le teorie cospirative, i *rumor* e le false dichiarazioni dei politici. La concettualizzazione dei due autori afferisce cioè a notizie/informazioni che *ictu oculi* apparirebbero false o prontamente verificabili come tali.

³⁸⁵ L’approccio di Fletcher e colleghi è basato sull’esame di alcuni siti diffusori di disinformazione (v. nota n. 369).

³⁸⁶ Si vedano, rispettivamente, i parr. 6.5.4 e 2.1.

³⁸⁷ A proposito di modelli economici nel mercato dell’informazione e di variazioni nella qualità delle notizie, va rammentato che le organizzazioni della società civile e quelle giornalistiche presenti nel Sounding Board (Forum multilaterale sulla disinformazione), criticheranno il modello di *business* delle piattaforme, in quanto incentrato sulla massimizzazione dell’*audience* senza alcun riguardo alla qualità dell’informazione (v. par. 6.5.7).

³⁸⁸ Si tratta delle brevi sintesi (anteprime) degli articoli ai quali l’aggregatore consente di accedere.

Secondo lo JRC, un ruolo importante nella strutturazione del sistema dell'informazione *on line* era stato svolto dai *social media*. Questi avevano aggiunto ai sistemi informatici di ricerca e agli aggregatori la condivisione dei contenuti fra gli utenti. Più interazioni generavano «more traffic, more user attention and more advertising revenue for the social media network» [ivi, p. 22] e gli algoritmi dei *social media* potevano essere utilizzati da «strategic players to promote their own paid and unpaid content» [ibidem] e per condurre campagne di disinformazione e politiche, la maggior parte delle quali «is entirely legal and protected by free speech» [ivi, p. 23].

Sempre secondo lo JRC, dato che l'obiettivo principale delle piattaforme non era la fornitura di notizie di qualità, ma la massimizzazione del traffico e delle entrate pubblicitarie, le piattaforme potevano ridurre la fiducia dei consumatori e il riconoscimento di notizie di qualità, e potevano facilitare l'introduzione di disinformazione e di false notizie nel mercato. La difficoltà per i consumatori di distinguere fra notizie di qualità e disinformazione o *fake news* avrebbe potuto contribuire al fallimento del mercato. Scarsamente rilevante era ritenuta dallo JRC l'influenza dei *bot*, poiché, secondo uno studio [Vosoughi, Roy e Aral, 2018], i *bot* acceleravano la diffusione sia di notizie vere sia di notizie false e l'acceleratore era costituito dagli stessi utenti.

Lo JRC esaminava quindi diverse opzioni di contrasto a tale situazione: auto-correzione del mercato; politiche pubbliche; *fact-checking*; alfabetizzazione mediatica; interventi finanziari (aiuti di stato) a supporto dei *media* tradizionali.

L'opzione dell'auto-correzione da parte del mercato fu esaminata dallo JRC soprattutto con riferimento ad alcune dichiarazioni di Mark Zuckerberg risalenti a gennaio del 2018. Il Ceo di Facebook prometteva di adottare varie misure per ridurre le notizie false: veridicità degli *account*; trasparenza sulle fonti di pubblicità politica; eliminazione dei *bot* che infestavano la sua piattaforma. Zuckerberg prometteva l'adozione di altre misure per ridurre contenuti indesiderati in Facebook: alcune variazioni dell'algoritmo di *feed* (riduzione della possibilità di condividere notizie con gli "amici degli amici") e un meccanismo di controllo della qualità basato sulle notizie ritenute più affidabili dagli stessi utenti. Si trattava di misure che, secondo lo JRC avrebbero reso più facile agli utenti la distinzione fra i diversi tipi (in termini di qualità) di notizie e avrebbe consentito di riportare nei *feed* degli utenti notizie più affidabili. Infatti, la trasparenza sulle fonti (identità) avrebbe costretto i produttori di notizie false e di disinformazione ad "uscire dall'ombra" e, in questo modo, si sarebbe ridotta quell'asimmetria informativa sulla qualità del prodotto che porta al fallimento del mercato [Akerlof, 1970]. Invece, il meccanismo di controllo della qualità proposto da Zuckerberg poteva aumentare, invece di ridurre, la concentrazione dei *news media*.

Fra le iniziative di *public policy*, lo JRC citava le recenti raccomandazioni dell’HLEG-FN e la Comunicazione di aprile della Commissione³⁸⁹ per contrastare la disinformazione. Le azioni proposte dalla Commissione erano ritenute dallo JRC basate su preesistenti strumenti di *policy* (la regolazione generale sulla protezione dei dati, GDPR; la Direttiva sui servizi dei *media* audiovisivi; il meccanismo degli aiuti di Stato), ossia su «soft ways» [ivi, p. 48] per migliorare l’ambiente digitale *on line* e per spingerle dolcemente («nudging», *ibidem*) a compiere i passi necessari per migliorare fiducia, trasparenza e responsabilità. Lo JRC non si esprimeva su vantaggi e svantaggi di tale metodo di convincimento, pur asserendo che l’autoregolamentazione poteva essere un’alternativa all’intervento regolatorio pubblico.

Il *fact-checking* poteva essere utilizzato, secondo lo JRC, in relazione alla definizione ristretta di “notizie verificabilmente false” (nel senso inteso da Allcott e Gentzkow, 2017) e non in relazione al più ampio tema della qualità delle notizie *on line*. Tuttavia, il centro di ricerca evidenziava un aspetto problematico della marcatura/segnalazione (*flagging*) di una notizia come falsa, ossia che poteva crearsi il convincimento che *stories* non marcate fossero corrette. Il *fact-checking*, evidenziava lo JRC, è inoltre inefficace quando prevalgono pregiudizi di conferma e di desiderio. Il contrasto alle *fake news*, invece, era per il centro di ricerca una questione relativa alla creazione di efficienti meccanismi di differenziazione della qualità delle notizie: nelle redazioni dei giornali il principale “meccanismo di fact-checking” sono redattori e giornalisti, mentre *on line* essi possono essere scavalcati da chi realizza gli algoritmi, il che potrebbe favorire notizie meno affidabili, ma in grado di generare traffico ed entrate pubblicitarie³⁹⁰.

Per quanto riguarda la *media literacy*, lo JRC evidenziò l’esistenza di poca chiarezza e di dubbi sulla connessione fra mancanza di alfabetizzazione mediatica e consumo di notizie false o di bassa qualità, data la rilevanza di altri fattori, come la partigianeria politica e la sfiducia verso i componenti di *out-group*. Tuttavia, gli utenti possono prevenire la diffusione della

³⁸⁹ La Comunicazione di aprile è, formalmente, del 26 aprile 2018, mentre il rapporto dello JRC è precedente. Infatti, dal file diffuso *on line* (<https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digital-transformation-news-media-and-rise-disinformation-and-fake-news>; autore MARTENS Bertin, JRC-SEVILLA) si deduce che l’ultima versione del rapporto è del 25 aprile 2018. Lo stesso documento, reperito altrove (https://ec.europa.eu/jrc/communities/sites/jrccties/files/dewp_201802_digital_transformation_of_news_media_and_the_rise_of_fake_news_final_180418.pdf; si tratta di una pagina ufficiale dell’Unione), è datato 18 aprile 2018, come si evince dallo stesso nome del file (l’autore del pdf è lo stesso). L’annuncio del rapporto, del resto, era stato dato nella pagina ufficiale dello JRC il 18 aprile 2018.

³⁹⁰ Nonostante la fiducia verso il giornalismo tradizionale che traspare dal parere dello JRC, va evidenziato non solo che, in passato, alcuni segmenti della stampa tradizionale non sono stati esenti dalla tentazione di incrementare le vendite tramite il sensazionalismo (si pensi al fenomeno dello *yellow journalism*), ma anche che i casi documentati di narrazioni errate diffuse dai *media* tradizionali sono molti e che la fiducia del pubblico è in calo da diverso tempo. Infatti, errori, imprecisioni, inaccuratezza non sono un’esclusiva dell’informazione *on line* non professionale: Porlezza e Russ-Mohl [2012] hanno riferito del calo di credibilità della stampa negli Stati Uniti già in anni passati ed hanno ritenuto fondato lo scetticismo del pubblico americano, poiché anni e anni di ricerca hanno documentato l’incremento dei tassi di errore. Maier [2005] ha rilevato che quasi la metà di tutte le notizie sui giornali regionali statunitensi conteneva almeno un errore di fatto. L’inaccuratezza era ancora più rilevante nel giornalismo *on line* [Russial, 2009].

disinformazione e pertanto, l'alfabetizzazione mediatica poteva, secondo lo JRC, aiutare le persone a distinguere fra notizie false e reali³⁹¹.

Il supporto finanziario tramite aiuti di stato, evidenziava lo JRC, soggiace nell'Unione alle regole generali sulla non distorsione del mercato e sulla concorrenza, e non avrebbe arrestato la produzione di notizie false o di altre forme di disinformazione.

Ciò che il rapporto dello JRC, fondato su un'ampia letteratura, metteva in evidenza era essenzialmente il rischio che la diffusione di notizie false e disinformazione potesse condurre al collasso del mercato dell'informazione. Il suggerimento principale per evitarlo era costituito dalla trasparenza delle fonti dell'informazione (chiarezza su autori e diffusori dei contenuti *on line*).

A novembre del 2017 la Commissione era orientata per la rimozione dei creatori di *fake news* e di siti impostori [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364] e proponeva misure in tal senso agli *stakeholder* da coinvolgere nell'autoregolamentazione. Nella Comunicazione di aprile, la Commissione aggiunse a tale proposta sollecitazioni agli *stakeholder* per una maggiore trasparenza sulle fonti di contenuti e di sponsorizzazioni.

Della Comunicazione di aprile si tratterà nel paragrafo che segue.

6.5.6 – La Comunicazione di aprile 2018

Nella Comunicazione COM(2018) 236 final [Commissione europea, 2018c], detta anche “Comunicazione di aprile”, la Commissione ritenne la disinformazione un sintomo di fenomeni più ampi che colpivano le società in rapido cambiamento.

Insicurezza economica, estremismi crescenti e mutamenti culturali, scriveva la Commissione, «generano ansia e offrono terreno fertile alle campagne di disinformazione finalizzate ad aumentare le tensioni sociali, la polarizzazione e la perdita di fiducia» [ivi, p. 5].

In tale contesto:

«Organizzazioni e agenti di influenza (siano essi imprese, stati od organizzazioni non governative con interessi nei dibattiti politici e strategici, comprese fonti esterne all'UE) possono ricorrere alla disinformazione per manipolare i dibattiti politici e sociali» [ibidem].

Stabilite queste cause, la Commissione affermava che, nel lungo periodo:

³⁹¹ *On line* gli utenti (che sono soggetti non professionali e non soggetti a codici deontologici professionali) svolgono un ruolo chiave nella comunicazione, poiché essi sono sia consumatori sia produttori sia distributori di contenuti e di notizie. Essi, inoltre, appartengono a reti sociali (famiglia, amici, altri gruppi) all'interno delle quali ricevono e trasmettono informazioni.

«la lotta alla disinformazione sarà efficace solo se accompagnata da una chiara volontà politica di rafforzare la resilienza collettiva a sostegno del nostro bagaglio democratico e dei valori europei» [ivi, p. 5].

L'azione di contrasto alla disinformazione, quindi, doveva essere orientata da alcuni principi e obiettivi generali [ivi, p. 7]:

- migliorare la trasparenza dell'origine dell'informazione e del modo in cui essa veniva prodotta, promossa e diffusa, per rendere consapevoli i cittadini di eventuali manipolazioni;

- promuovere la diversità dell'informazione, per favorire l'assunzione di decisioni informate e fondate sul pensiero critico da parte dei cittadini;

- promuovere la credibilità dell'informazione, in particolare con l'aiuto di «segnalatori attendibili» [ibidem];

- «integrare soluzioni inclusive» [ibidem] a lungo termine: sensibilizzazione, alfabetizzazione mediatica, ampio coinvolgimento delle parti interessate, cooperazione della autorità pubbliche, delle piattaforme, degli inserzionisti, dei segnalatori attendibili, dei giornalisti e dei gruppi editoriali.

Ciò premesso, la Commissione intendeva intraprendere alcune azioni.

In primo luogo, essa riteneva che la creazione e la diffusione della disinformazione fossero favorite dalla mancanza di trasparenza e di tracciabilità delle piattaforme *on line*, e che l'autoregolamentazione delle piattaforme – se «applicata e monitorata efficacemente» [ivi, p. 8] – potesse contribuire a contrastare la disinformazione ed a creare un sano ecosistema digitale. Perciò la Commissione avrebbe sostenuto «l'elaborazione di un ambizioso Codice di buone pratiche, basato sui principi fondamentali proposti dal gruppo di esperti ad alto livello» [ibidem] e chiedendo alle piattaforme *on line* e all'industria pubblicitaria di conseguire alcuni obiettivi; la Commissione intendeva anche sollecitare la cooperazione fra le piattaforme e il sistema eIDAS di cui al Regolamento UE n. 910/2014³⁹², per l'impiego volontario di sistemi di identificazione elettronica.

A creare un ecosistema digitale sano era volta anche l'idea della realizzazione di una rete europea di verificatori di fatti che, nelle intenzioni della Commissione, sarebbe stata invitata a partecipare al Forum multilaterale sulla disinformazione (il che, però, non accadde). Anche l'utilizzo delle tecnologie emergenti (intelligenza artificiale, tecnologie per esperienze interattive, catena dei blocchi/*blockchain*³⁹³, algoritmi cognitivi) erano reputati utili alla lotta

³⁹² Si tratta del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno [Parlamento europeo, Consiglio, 2014c, Regolamento (UE) n. 910/2014].

³⁹³ «La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) è una struttura dati condivisa e “immutabile”. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile nel

contro la disinformazione e la Commissione intendeva fare uso di Horizon 2020 per «mobilitare queste tecnologie» [ivi, p. 12], sempre allo scopo di creare un ecosistema digitale sano.

La Commissione sosteneva, anche basandosi su alcuni risultati della consultazione pubblica che si era svolta fra il 2017 e il 2018 (v. par. 6.5.1), che l'istruzione e l'alfabetizzazione mediatica costituivano un altro ambito di impegno, poiché esse avrebbero consentito di sviluppare le competenze critiche e digitali fondamentali, soprattutto per i giovani, per «rafforzare la resilienza delle nostre società nei confronti della disinformazione» [ivi, p. 13].

La Commissione ribadiva l'importanza della comunicazione strategica per contrastare le minacce interne ed esterne poste dalla disinformazione [ivi, p. 17 e s.]³⁹⁴.

Quanto al sostegno del bagaglio democratico e dei valori europei, la Commissione concentrava la propria attenzione sulla sicurezza dei processi elettorali in quanto base della democrazia [ivi, p. 12], rinviava al Convegno sui diritti fondamentali del novembre 2018 (in cui si sarebbe dovuto discutere degli «elementi chiave di società democratiche inclusive e sane» [ivi, p. 13]) e sollecitava il sostegno pubblico ai mezzi di informazione e di comunicazione del servizio pubblico, sostegno che, se finalizzato al conseguimento degli obiettivi di interesse comune dell'UE, era dichiarato compatibile con le norme europee in materia di aiuti di Stato [ivi, p. 16]. Alla sicurezza dei processi elettorali, anche in vista delle elezioni europee del 2019, la Commissione dedicò poi un «pacchetto elezioni» (settembre 2018)³⁹⁵.

Nella Comunicazione di aprile, non si faceva alcun cenno a politiche e programmi europei che già per il periodo 2014-2020 potevano essere considerati complementari e sinergici con l'approccio europeo alla disinformazione. Ci si riferisce ai programmi aventi al centro la promozione dei valori dell'UE, della democrazia e della partecipazione dei cittadini: il Programma «Europa per i cittadini» e il Programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza»³⁹⁶.

concetto di «quanto». Il suo contenuto una volta scritto tramite un processo normato, non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intero processo» [Wikipedia, 2022].

³⁹⁴ La valorizzazione della comunicazione strategica, intesa come comunicazione e sensibilizzazione da parte delle autorità pubbliche, era però orientata soprattutto ai Paesi del vicinato orientale e mirante a contrastare la disinformazione russa o esterna all'Unione (tramite le *task force* per l'Est, per i Balcani e per il Sud, la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride e il centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride).

³⁹⁵ Del «pacchetto elezioni» facevano parte una Comunicazione COM(2018) 637 final («Assicurare elezioni europee libere e corrette»), una proposta di Regolamento per la protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM(2018) 636), una Raccomandazione sulle reti di cooperazione in materia elettorale (C(2018) 5949 final) e un documento di orientamento sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale (COM(2018) 638).

³⁹⁶ Per quanto riguarda il Programma «Europa per i cittadini» 2014-2020, la Commissione ne aveva presentato pochi giorni prima la valutazione intermedia [COM(2018) 170 final, 6 aprile 2018]. Questo programma era (ed è) gestito dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), posta sotto la diretta supervisione della Commissione. Nella relazione sulla valutazione intermedia, la Commissione riferiva che «L'aumento dell'euroscetticismo constatato durante questo periodo ha messo in luce l'importanza del programma, rafforzando la necessità di incoraggiare lo sviluppo di un senso comune di identità europea e di riflettere sulle cause delle domande relative all'attrattiva e al valore aggiunto dell'Unione europea per i cittadini europei e dei paesi partecipanti. In tale contesto, il programma ha fornito un forum pubblico che ha dato alle persone l'opportunità di esprimere le loro idee riguardo al futuro dell'Europa attraverso un approccio dal basso» [ivi, p. 9]. Inoltre, sempre nella valutazione intermedia, la Commissione «conferma l'utilità del programma per promuovere la partecipazione civica, rafforzare il

Nella relazione di valutazione, la Commissione non faceva alcun riferimento ad un pericolo per la democrazia creato dalla disinformazione, nonostante il fatto che durante la consultazione pubblica su *fake news* e disinformazione *on line* (2017-2018) fossero emersi i timori, che la disinformazione minacciasse la democrazia³⁹⁷ e nonostante il fatto che l’HLEG-FN, a marzo del 2018, avesse ritenuto la disinformazione un rischio per i processi democratici. Ciononostante, nella Comunicazione di aprile 2018, la Commissione non rilevò né sostenne la complementarità e la sinergia fra il contrasto alla disinformazione e il Programma “Europa per i cittadini” 2014-2020.

Nemmeno per il Programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” 2014-2020 la Commissione rilevò o sostenne complementarità e sinergie con il contrasto alla disinformazione. Una valutazione intermedia su questo Programma³⁹⁸, che finanziava tramite l’Obiettivo specifico 8 attività di sensibilizzazione per promuovere l’inclusione dei cittadini dell’Unione nella vita civile e politica dell’UE, fu resa dalla Commissione a giugno del 2018 [Commissione europea, 2018f, COM(2018) 508 final], due mesi dopo la Comunicazione di aprile. Considerando la rilevanza che il sostegno alla democrazia ed ai valori europei ha per il contrasto alla disinformazione, ci si sarebbe potuto aspettare che la Commissione evidenziasse o suggerisse, nella valutazione intermedia, l’esistenza di elementi di sinergia, di complementarità, di coerenza³⁹⁹ fra questo programma di supporto alla democrazia dell’UE e le azioni che la Commissione stessa aveva dichiarato, ad aprile, di voler intraprendere per contrastare la

senso di appartenenza comune e sostenere la comprensione reciproca. Il programma svolge un ruolo positivo nell’incoraggiare la partecipazione civica e l’impegno democratico [...]. Contrariamente alla maggior parte dei programmi di finanziamento dell’UE, direttamente connessi a specifiche politiche dell’Unione, il programma “L’Europa per i cittadini” colma una lacuna, contribuendo all’obiettivo generale della Commissione di avvicinare i cittadini all’Unione europea» [ivi, p. 12]. La Commissione evidenziava anche la coerenza di “Europa per i cittadini” con altre politiche e misure destinate ad accrescere la partecipazione dei cittadini alla società civile dell’Unione, il fatto che tale programma era in linea «con altri strumenti dei settori del volontariato, dei giovani, della ricerca e dell’innovazione» [ibidem] e che esso integrava Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà, il sottoprogramma “Cultura” di “Europa creativa” e l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, «ponendo particolare attenzione alla partecipazione, ai cittadini e agli aspetti riguardanti la società dell’UE» [ibidem]. La Commissione concludeva che, in vista della futura programmazione finanziaria, sarebbero stati affrontati «tutti gli aspetti da migliorare, in particolare l’aumento della visibilità del programma, il riesame degli indicatori di monitoraggio e il rafforzamento delle sinergie con altri programmi di finanziamento e iniziative dell’UE» [ivi, p. 13].)

³⁹⁷ Anche il sondaggio di Eurobarometro (febbraio-aprile 2018) confermò l’esistere di tali preoccupazioni fra gli intervistati [Eurobarometer, 2018, p. 18 e ss.].

³⁹⁸ Il Programma era gestito dalla Direzione generale della Giustizia e dei consumatori (DG JUST), la quale elabora ed attua le politiche della Commissione in materia di giustizia, diritti fondamentali e consumatori.

In particolare, tramite l’Obiettivo specifico 8 (“cittadinanza dell’Unione”), il Programma finanziava «progetti che possono aiutare i cittadini ad essere maggiormente consapevoli dei propri diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione. [...] sono finanziate campagne d’informazione sui diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione; è posto un particolare accento sui diritti elettorali dei cittadini nella prospettiva delle elezioni europee del 2019» [Commissione europea, 2018f, COM(2018) 508 final, p. 4]. Tramite un altro obiettivo specifico (Obiettivo specifico 9: diritti dei consumatori e degli imprenditori), il programma mirava a sostenere finanziariamente «la conoscenza e la consapevolezza dei diritti dei consumatori, soprattutto nel mercato digitale» [ivi, p. 5].

³⁹⁹ A coerenza, complementarità e sinergie è dedicato il paragrafo 3.4 (pp. 11 e s.) della relazione sulla valutazione intermedia.

minaccia che la disinformazione poneva proprio alla democrazia dell'Unione⁴⁰⁰. Invece, nella relazione sulla valutazione intermedia non vi è alcuna traccia di ciò. L'unico riferimento ad un elemento che si può ritenere comune fra questo Programma e il contrasto alla disinformazione riguarda i «diritti elettorali dei cittadini nella prospettiva delle elezioni europee del 2019» [ivi, p. 4]. Si tratta però di un riferimento generico ed isolato il quale testimonia, eventualmente, delle preoccupazioni della Commissione sulla sicurezza e libertà delle elezioni europee che si sarebbero tenute nel 2019, preoccupazioni espresse anche nella Comunicazione di aprile sulla disinformazione *on line* [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final]. Solamente in seguito, la Commissione comunicherà alla Corte dei conti europea di aver destinato alcuni fondi di questo Programma al contrasto alla disinformazione: si trattava di 350.000 euro per uno studio sull'impatto delle nuove tecnologie su elezioni libere e regolari nel 2019 e, per il 2020, di attività di promozione dei diritti di cittadinanza dell'UE (376.000 euro) e di studi e ricerche riguardanti la cittadinanza dell'Unione (434.000 euro) [Corte dei conti europea, 2021, p. 19, p. 56].

Nella primavera del 2018, la Commissione stava elaborando una modifica di questo Programma. In particolare, con la proposta di Regolamento per l'istituzione di un Programma "Diritti e valori" [Parlamento europeo, 2021a, Legislative train 09.2021], la Commissione

⁴⁰⁰ La Commissione evidenziava invece l'estrema coerenza di questo programma con i principi concordati a livello internazionale, fra cui l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile [ivi, p. 11].

Occorre sottolineare che tale Agenda aveva, fra i propri obiettivi, anche quello n. 16 "Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli", e che, rispetto a quest'obiettivo, la Commissione aveva dichiarato nel 2016: «le politiche e le normative dell'UE contengono molti dei principi base sanciti nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e vanno oltre i propositi ambiziosi fissati nell'obiettivo 16» [Commissione europea, 2016b, COM(2016) 739 final, p. 7].

Agli inizi del 2019, quando il paventato carattere di minaccia alla democrazia e alle elezioni europee costituito dalla disinformazione avrebbe dovuto essere più chiaro – tanto più che a settembre del 2018 la Commissione aveva presentato il "pacchetto elezioni" proprio allo scopo di garantire elezioni libere e regolari – la Commissione presentò un rapporto sulla coerenza della politica per lo sviluppo [Commissione europea, Staff working, 2019, SWD(2019) 20 final]. Qui si asseriva che la PCD (Policy Coherence for Development) doveva restare un elemento di guida per assicurare la coerenza e le sinergie fra le politiche socioeconomiche e ambientali, ad esempio "cercando di minimizzare l'impatto negativo che politiche non di sviluppo possono avere sugli obiettivi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo". È interessante notare, *incidenter tantum*, che, a fronte della preoccupazione sugli effetti negativi di «non-development policies» sullo sviluppo di Paesi emergenti, in questo documento non si esprime analogha preoccupazione per gli effetti negativi delle politiche di *austerity* sullo sviluppo dell'Eurozona (evidenziati da Prota, 2016), per gli squilibri che le politiche regionali creavano, invece di mitigare, fra le economie dei nuovi Stati membri e le regioni dell'area mediterranea (evidenziati da Petraglia e Pierucci, 2016) e per gli effetti negativi delle politiche europee di *austerity* sulla democraticità dei processi decisionali sia dell'UE sia degli Stati membri (evidenziati da Guerra, 2019).

Invece, nel rapporto del 2019 si evidenziava che l'Unione era all'avanguardia nell'implementazione di Agenda 2030, si rinviava alla citata comunicazione di novembre 2016 e si dedicava un paragrafo a *Democracy, human rights and good governance* [ivi, p. 50 e s.]. In tale paragrafo, la Commissione ribadiva il proprio impegno tramite l'EIDHR (dedicato, come si ricorderà, alla promozione di democrazia e diritti umani all'esterno dell'UE), considerava il Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, come il «framework for policies with partner countries» [ivi, p. 51] e sosteneva che l'Unione supportava programmi per il rafforzamento dello Stato di diritto. Nemmeno in questo documento si faceva quindi cenno alla disinformazione come minaccia alla democrazia.

proponeva di accorpate i due programmi “Europa per i cittadini” e “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”. Nemmeno in questa proposta c’era qualche traccia del tema “disinformazione”.

Dunque, ancora in quel periodo, e nonostante le più volte paventate minacce della disinformazione alla democrazia nell’Unione, non era diffusamente matura nel decisore europeo la consapevolezza di una connessione fra l’una e l’altra e, dunque, della sinergia fra le politiche destinate alla democrazia e quelle destinate alla disinformazione⁴⁰¹.

Se si considera che le teorie cospirative ineriscono al tema della percezione di marginalizzazione/esclusione dei cittadini dai processi decisionali pubblici [van Prooijen, 2019] e quelle anti-istituzionali al tema della legittimità del sistema politico (v. par. 4.2) si comprende che vi fu un mancato approfondimento di questi aspetti della “disinformazione” nel 2018, aspetti che saranno invece tenuti in maggior conto dopo il 2020⁴⁰².

Nel 2018, l’inerenza del “problema disinformazione” al tema della democrazia in Europa era percepita dalla Commissione principalmente in termini di pericolo di influenza esterna e di alterazione dei processi elettorali, mentre non era nettamente percepita l’inerenza di tale problema alle condizioni della democrazia *nel* sistema, *a prescindere* dagli attacchi esterni e dagli appuntamenti elettorali.

Tale mancata percezione si nota in prima battuta nelle strutture burocratiche a servizio della Commissione. Infatti, solamente all’interno della DG CONNECT maturò in questo periodo la percezione di una connessione fra disinformazione e rischio per la democrazia. In seno all’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura (EACEA) e alla DG JUST, più direttamente impegnate sul fronte della promozione della democraticità interna e dei valori propri del sistema europeo, in questo periodo tale connessione non emerge in maniera netta⁴⁰³ e, soprattutto, essa non è rilevata dalla Commissione in maniera unitaria.

⁴⁰¹ Questi differenti programmi sono elaborati da Commissari e da strutture burocratiche differenti. Ciascun attore, quindi, operava in maniera non coordinata con gli altri.

⁴⁰² Un nuovo Programma (CERV) ha sostituito, integrandoli, i due precedenti programmi “Europa per i cittadini” e “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” [Parlamento europeo, Consiglio, 2021, Regolamento (UE) 2021/692]. Anche il CERV è affidato alla Direzione generale della giustizia e dei consumatori (DG JUST).

Ad ottobre del 2021, la DG JUST ha attivato una *call* (con scadenza a febbraio del 2022) espressamente dedicata all’impegno ed alla partecipazione dei cittadini, con cinque temi prioritari: 1) le elezioni del Parlamento europeo del 2024 e i diritti dei cittadini dell’UE; 2) esplorare come la crisi COVID-19 ha influenzato il dibattito democratico e il godimento dei diritti fondamentali; 3) approcci e strumenti democratici innovativi per aiutare i cittadini a far sentire la propria voce; 4) contrastare la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito democratico e promuovere l’alfabetizzazione mediatica; 5) coinvolgere cittadini e comunità in discussioni e azioni relative al cambiamento climatico e all’ambiente [DG Justice and Consumers, 2021].

Particolarmente rilevanti, in relazione alle teorie cospirative e alla disinformazione, sono il tema n. 3 (per il contrasto alla *voiceless*, fattore di adesione alle teorie cospirative [van Prooijen, 2019]) e il tema n. 4 (che unisce il contrasto alla disinformazione con la promozione dell’alfabetizzazione mediatica).

⁴⁰³ Ciò non significa che non fosse percepita l’esistenza di disinformazione sull’Unione e sulle sue politiche e che non fosse stata svolta nessuna azione di contrasto. L’EACEA, in particolare, ha gestito in quel periodo misure di contrasto alla disinformazione nell’ambito delle Azioni Jean Monnet e di Erasmus+ (si vedano: https://www.euro-access.eu/calls/jean_monnet_actions_in_the_field_of_higher_education_modules_1; <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplu-project-details/#project/2017-3-NO02-KA105-001105>).

Che le preoccupazioni del decisore politico europeo fossero concentrate, in quel momento, sulla “disinformazione politica” – in una cornice interpretativa generale in cui la disinformazione era intesa come propaganda dall’esterno del sistema e *contro* il sistema – apparirà più chiaro sia tenendo conto dell’invito rivolto dal Consiglio alla Commissione (v. par. 6.5.8) a presentare un piano d’azione contro la disinformazione, insieme con iniziative per potenziare la sicurezza europea e per ridurre «la minaccia derivante da attività di intelligence ostili» [Consiglio europeo, 2018a, EUCO 9/18, p. 6] sia esaminando il processo di elaborazione del Codice di pratiche contro la disinformazione (v. par. 6.5.7). Infatti, la Commissione si attendeva che il Codice di pratiche prevedesse «in particolare... l’impegno delle piattaforme *online* e del settore della pubblicità a garantire la trasparenza e a limitare le possibilità di praticare la pubblicità politica mirata» [Commissione europea, 2018, COM(2018) 637 final, p. 6⁴⁰⁴].

Questa pretesa della Commissione appare eccessiva, e non solo perché la targettizzazione dei potenziali elettori non costituisce di per sé un illecito⁴⁰⁵, ma anche perché essa è inquadrabile nell’area della propaganda politica e non necessariamente implica la diffusione di contenuti falsi o fuorvianti.

La propaganda politica, in un sistema democratico, non può essere limitata in sé e per sé, nel senso che eventuali profili illeciti contenuti in atti di propaganda sono sanzionabili in quanto tali, separatamente, e non in quanto “propaganda”. Affidare la limitazione della propaganda politica ad operatori economici privati (piattaforme e operatori pubblicitari) sulla base di un’autoregolamentazione decisa da loro stessi appare come una delegazione di poteri pubblici a soggetti privati non indipendenti⁴⁰⁶.

Come si vedrà, tale tentativo sarà almeno in parte fallimentare⁴⁰⁷, ma ciò non impedisce di qualificarlo nei termini di cui sopra.

⁴⁰⁴ La Comunicazione COM(2018) 637 final (“Assicurare elezioni europee libere e corrette”) faceva parte del cosiddetto pacchetto elezioni. Essa, che risale al 12 settembre, fu emanata in un periodo in cui, in seno al *forum multistakeholder* convocato per l’elaborazione del Codice, era in corso un dibattito molto vivace sugli impegni dei futuri firmatari (v. par. 6.5.7).

⁴⁰⁵ Non lo era certamente al momento della Comunicazione di aprile 2018. I contenuti illegali saranno esclusi in maniera esplicita dal Piano di azione del dicembre 2018: «Le azioni descritte nel presente piano d’azione riguardano esclusivamente i contenuti di disinformazione che sono legali a norma del diritto dell’Unione o nazionale» [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final, p. 1].

⁴⁰⁶ E ciò senza voler qui interrogarsi sull’aderenza di questa scelta all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a norma del quale il diritto alla libertà d’espressione comprende la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenze da parte delle pubbliche autorità.

⁴⁰⁷ Fra gli impegni che i firmatari del Codice di pratiche avrebbero potuto assumere non c’era quello di limitare la pubblicità politica (né in generale né quella targettizzata), ma quello di «enable public disclosure» della pubblicità elettorale, poiché il *political advertising* era inteso solo nel senso di «advertisements advocating for or against the election of a candidate or passage of referenda in national and European elections» [Code of Practice on Disinformation, 2018, p. 5].

6.5.7 – La self-regulation contro la disinformazione: il Codice della discordia

Nella Comunicazione di aprile 2018, la Commissione dichiarò che avrebbe convocato un *forum* multilaterale sulla disinformazione:

«per fornire un quadro operativo per una cooperazione efficace tra le parti interessate [...] e per ottenere l’impegno a coordinare e intensificare gli sforzi per contrastare la disinformazione [...] il forum dovrebbe realizzare un codice di buone pratiche dell’Ue sulla disinformazione» [*ivi*, p. 9].

Gli obiettivi da raggiungere tramite tale Codice, secondo la Commissione, erano nove. In particolare [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final, p. 8 e s.]:

1) migliorare significativamente il vaglio delle inserzioni pubblicitarie, per ridurre il profitto dei «vettori di disinformazione» e «restringere il numero di possibili bersagli di propaganda politica» [*ivi*, p. 8], agendo sul vaglio delle inserzioni pubblicitarie;

2) garantire la trasparenza sui contenuti sponsorizzati, in particolare dei messaggi pubblicitari politici e delle campagne di disinformazione (archivi sui contenuti, identità dei promotori, importi versati, criteri di targettizzazione dei destinatari dei messaggi e delle campagne; meccanismi per rendere gli utenti consapevoli della targettizzazione);

3) «intensificare e dimostrare l’efficacia degli sforzi impiegati per chiudere i profili falsi» [*ibidem*];

4) agevolare la valutazione dei contenuti da parte degli utenti, introducendo indicatori di affidabilità delle fonti in base a “criteri oggettivi” approvati dalle associazioni dei giornalisti;

5) diluire la disinformazione favorendo il reperimento di contenuti affidabili;

6) stabilire sistemi di regolazione dei *bot*⁴⁰⁸ e per la loro riconoscibilità rispetto agli utenti umani;

7) fornire agli utenti sia strumenti per personalizzare la propria esperienza *on line* onde favorire l’accesso a fonti alternative sia strumenti facilmente accessibili per segnalare la disinformazione;

8) garantire servizi di protezione dalla disinformazione, ad esempio fornendo informazioni dettagliate sul comportamento degli algoritmi «che danno priorità alla pubblicazione di determinati contenuti [*ivi*, p. 9];

9) offrire alle «organizzazioni e al mondo accademico autorizzati alla verifica dei fatti» [*ibidem*] l’accesso alle piattaforme dei dati, nel rispetto della *privacy* degli utenti e della proprietà industriale e intellettuale.

⁴⁰⁸ Si tratta di *software* che possono interagire automaticamente con sistemi ed utenti, comportandosi come esseri umani.

Si trattava di obiettivi che, in effetti, giustificavano l'aggettivo di "ambizioso" con cui la Commissione definì l'atteso Codice [ivi, p. 8]. Come si vedrà, tuttavia, i *desiderata* della Commissione si riveleranno quantomeno ingenui, poiché si scontreranno con la realtà di operatori *on line* poco o per niente inclini ad impegnarsi concretamente nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

La Commissione convocò il Multistakeholder Forum on Disinformation Online per un primo incontro da tenersi il 29 maggio 2018,

L'architettura del Forum prevedeva che i vari soggetti e organizzazioni partecipanti fossero suddivisi in due sottogruppi. Le loro composizione e funzioni erano definite in un *vademecum* fornito ai partecipanti, il quale specificava gli obiettivi del Forum, la composizione e le funzioni dei due sottogruppi, la tempistica dei loro incontri, il tipo di atti che sarebbero stati adottati tanto dai sottogruppi quanto dalla Commissione durante e al termine della procedura⁴⁰⁹.

Il *vademecum* prevedeva che il Forum, presieduto da un rappresentante della DG CONNECT della Commissione, sarebbe stato composto da due sottogruppi: un Working Group (gruppo di lavoro) e un Sounding Board (cassa di risonanza).

Il Working Group era composto da piattaforme *on line* e da rappresentanti di organizzazioni del comparto pubblicitario⁴¹⁰. Esso fu incaricato della redazione e dell'approvazione di un Codice di pratiche sulla disinformazione che avrebbe dovuto essere basato sui nove obiettivi fissati dalla Commissione nella sua Comunicazione di aprile 2018. Il Working Group avrebbe anche dovuto redigere e approvare un set di *Key Performance Indicators* (KPI o indicatori chiave di prestazione, ICP⁴¹¹) basato sugli impegni (*commitment*) individuati nel Codice, affinché fosse possibile misurarne e valutarne l'effettività. Inoltre, i componenti di questo sottogruppo avrebbero dovuto adoperarsi affinché il Codice fosse sottoscritto dal maggior numero possibile di piattaforme *on line*, di operatori del settore pubblicitario e di inserzionisti.

Il Sounding Board era invece composto da accademici e da organizzazioni di rappresentanza di operatori del comparto radiotelevisivo e di *media on line*, di editori, di giornalisti e di *fact-*

⁴⁰⁹ La documentazione (*vademecum* e minute degli incontri) è stata pubblicata *on line* dalla Commissione europea ed è reperibile al link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/meeting-multistakeholder-forum-disinformation>.

Un secondo *vademecum* circolò fra i partecipanti al *forum* il 15 giugno. Di esso non c'è traccia sulla pagina della Commissione, ma, secondo quanto riportato nella minuta della seconda riunione [p. 1], esso conteneva una stretta sulle tempistiche per l'elaborazione del Codice e spingeva per il rafforzamento degli impegni dei firmatari, la definizione di una *roadmap* per la loro attuazione e l'elaborazione degli indicatori chiave di prestazione.

⁴¹⁰ Si trattava di cinque piattaforme *on line* (Google, Facebook, Twitter, Mozilla, Wikimedia) e di sei *trade association* (EDiMA, EASA, WFA, AIM, IAB Europe, EACA). Non era presente *nessuna* impresa del comparto pubblicitario.

⁴¹¹ L'acronimo KPI (*Key Performance Indicators*, indicatori chiave di *performance*/prestazione o ICP) riguarda indicatori utilizzati per quantificare le prestazioni nel tempo.

*checker*⁴¹². Esso avrebbe dovuto valutare il Codice e fornire un parere sia su di esso sia sul *set di Key Performance Indicators* decisi dal Working Group.

In particolare, i due sottogruppi avrebbero dovuto incontrarsi in maniera formale almeno tre volte. Dopo tali riunioni, i membri del Working Group avrebbero dovuto chiedere la validazione del Codice da parte delle rispettive organizzazioni, mentre il Sounding Board avrebbe dovuto adottare una bozza di parere.

Entro il 20 settembre del 2018, il Working Group avrebbe dovuto adottare il Codice e gli indicatori, tenendo conto della bozza di parere del Sounding Board, e aprire la sottoscrizione del Codice a piattaforme, ad operatori dell'industria pubblicitaria e ad inserzionisti. Su tale base, il Sounding Board avrebbe adottato il suo parere definitivo (*final opinion*).

I firmatari del Codice avrebbero dovuto fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sugli indicatori chiave di prestazione. La Commissione avrebbe quindi valutato i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi fissati nella sua Comunicazione di aprile per le piattaforme e gli operatori pubblicitari, e, sulla base di tale valutazione, avrebbe deciso se sarebbero stati necessari miglioramenti e/o aggiustamenti del Codice. In caso di risultato insoddisfacente, la Commissione si riservava ulteriori azioni, anche di natura regolatoria. Era previsto che la valutazione sull'effettività del Codice sarebbe stata svolta dalla Commissione entro dicembre del 2018. Tenendo conto di tale valutazione e al fine del monitoraggio costante sull'attuazione del Codice, il Forum avrebbe deciso le appropriate azioni nel 2019.

Già durante la prima riunione emerse l'insoddisfazione del Sounding Board sull'assetto decisionale (due sottogruppi con differenti funzioni) deciso dalla Commissione⁴¹³.

Il prosieguo dell'attività con tale assetto poté avvenire soltanto dopo un accordo fra i partecipanti per cui il Working Group avrebbe tenuto più conto dei suggerimenti del Sounding Board e gli avrebbe fornito le proprie bozze in tempo utile perché esso potesse svolgere le

⁴¹² In particolare, si trattava di:

- accademici (Bilyana Petkova, della Maastricht University; Oreste Pollicino, della Bocconi University; Giovanni Riotta della LUISS/Princeton University; Ravi Kiran Vatrappu, della Copenhagen Business School);
- organizzazioni di categoria di radio, tv ed editori (EBU-European Broadcasting Union, organizzazione internazionale che associa operatori pubblici e privati del comparto della diffusione radiotelevisiva; NME-News Media Europe, associazione di rappresentanza di industrie europee di *media news*; ACT-Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe, organizzazione rappresentante televisioni commerciali e di operatori dei servizi di *video on demand*; EPC-European Publishers Council, raggruppa presidenti e amministratori dei principali gruppi di media europei e di società editoriali; AER- Association of European Radios, rappresentante di stazioni radio private/commerciali in Europa; EMMA European Magazine Media Association, organizzazione di rappresentanza di editori di *magazine*; ENPA-European Newspaper Publisher's Association, organizzazione di rappresentanza di editori di *newspaper*);
- organizzazioni di categoria dei giornalisti (EFJ-European Federation of Journalist, organizzazione europea della International Federation of Journalist);
- organizzazioni di *fact-checker* (IFCN Poynter-International Fact-Checking Network c/o Poynter Institute for Media Studies, scuola di giornalismo in Florida);
- organizzazioni dei consumatori (BEUC- Bureau Européen des Unions de Consommateurs, raggruppamento di organizzazioni di consumatori).

⁴¹³ Confindustria Radio Televisioni lo definì un meccanismo partecipativo "bizantino" [CRT, 2018a].

proprie considerazioni prima delle riunioni formali. Si trattava di un patto fra gentiluomini che implicava il superamento del ruolo strettamente consultivo affidato dalla Commissione al Sounding Board. Di contro, il Working Group avrebbe deciso da sé gli indicatori chiave di prestazione, come peraltro stabilito dalla Commissione.

Va osservato che la particolare composizione del Forum decisa dalla Commissione era connessa alla visione espressa nella Comunicazione di aprile 2018, secondo cui la problematicità della disinformazione *on line* riguardava sia la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica sia le tecniche di «divulgazione strategica»⁴¹⁴ da parte di *influencer* retribuiti e di *bot* [ivi, p. 8]. Con questa visione è coerente la sollecitazione a piattaforme e ad operatori pubblicitari ad elaborare un Codice di buone pratiche, il quale avrebbe dovuto incorporare anche un sistema di verifica dei fatti e di accesso a dati e ad algoritmi da parte di accademici e di *fact-checker* [ivi, p. 8 e s.]. A confermare tale visione è il fatto che la Commissione, proprio per perseguire gli obiettivi della Comunicazione di aprile, elaborò un pacchetto di misure per assicurare che le elezioni europee del 2019 si svolgessero correttamente e in sicurezza⁴¹⁵. Quando, a settembre del 2018, la Commissione presentò tale pacchetto elezioni, essa vi affiancò proprio il contrasto alla disinformazione, che prevedeva fra gli obiettivi principali «lo sviluppo di un ambizioso codice di buone pratiche sulla disinformazione, che dovrebbe, in particolare, prevedere l’impegno delle piattaforme *online* e del settore della pubblicità a garantire la trasparenza e a limitare le possibilità di praticare la pubblicità politica mirata» [Commissione europea, 2018, COM(2018) 637 final, p. 6].

Quindi l’obiettivo prioritario che la Commissione sperava di realizzare tramite il Codice riguardava specificatamente il contrasto alla “disinformazione politica” *on line*⁴¹⁶.

Il Working Group riunì in cinque sezioni tematiche gli obiettivi fissati dalla Commissione nella Comunicazione di aprile 2018: 1) pubblicità; 2) trasparenza e pubblicità politica (*political advertising*); 3) integrità dei servizi; 4) responsabilizzazione/valorizzazione dei consumatori; 5) verifica dei fatti e accademia.

⁴¹⁴ Tale espressione è da collegare alla concettualizzazione, in seno alle istituzioni europee, della “comunicazione strategica” come propaganda politica. Si vedano, in tal senso, la Risoluzione del Parlamento europeo [P8_TA(2016)0441] e la Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza [JOIN(2016) 18 final, in particolare p. 5 e s.].

⁴¹⁵ La connessione del cosiddetto pacchetto elezioni con la Comunicazione di aprile, ossia la COM(2018) 236 final è esplicitata nella Nota n. 22 del 13 marzo 2019 del Servizio studi del Senato italiano, a p. 3.

⁴¹⁶ Questo dovrebbe rendere chiaro il fatto che il termine “disinformazione” fungeva, in questo periodo, da *umbrella term* nell’ambito del quale veniva fatta rientrare la propaganda politica, senza che però ciò fosse esplicitato. Invece a novembre del 2015, il Servizio di ricerca del Parlamento europeo aveva distinto la propaganda dalla disinformazione [EPRS, 2015b]. Se si considera che, quando l’adesione a teorie cospirative è connessa alle opinioni e all’affiliazione politiche [Goertzel, 1994; Avramov, Gatov e Yablokov, 2020], tali teorie sono uno strumento di propaganda, allora è possibile che anche le teorie cospirative siano fatte rientrare nell’ambito della disinformazione (e delle eventuali politiche di contrasto).

In ordine alle prime due sezioni, il Working Group era orientato per l'identificazione delle politiche su cui gli operatori avrebbero potuto concordare e sui connessi meccanismi di tracciamento/misurazione, sulla delineazione delle prassi degli operatori e sulla definizione di "trasparenza" e "political advertising". La sezione tematica n. 3 fu incentrata sui profili falsi (*fake account*) e sul sistema dei *bot*. La sezione tematica n. 4 (consumatori) riguardava, secondo il Working Group, gli indicatori sull'affidabilità delle fonti e sulle identità verificate (eIDAs) e la salvaguardia contro la «disinformazione "by design"» [ivi, p. 1]⁴¹⁷. La discussione di questo sottogruppo sulla sezione tematica n. 5 si sarebbe svolta nelle settimane successive secondo gli *input* del Sounding Board.

Il Sounding Board espresse perplessità su alcuni concetti ritenuti poco chiari (*purveyor of disinformation, trustworthy, transparency, rules for bots, quality content*), sottolineò la necessità di maggiori informazioni sul funzionamento dei programmi pubblicitari, sugli algoritmi, sull'accesso ai dati per fini di ricerca, e ribadì l'importanza dei metodi di monitoraggio per l'effettiva attuazione del Codice.

Durante la seconda riunione (20/06/2018), quando fu presentata una prima bozza del Codice, le differenti posizioni dei due sottogruppi e della stessa Commissione si chiarirono ulteriormente. Il Working Group ribadiva che tale bozza era essenzialmente una "riflessione" su aree tematiche rispetto alle quali i propri membri erano riusciti a raggiungere un accordo. Il Sounding Board e la Commissione, d'altra parte, insistettero per una maggiore specificità degli impegni dei futuri firmatari del Codice e per un'effettiva misurabilità degli indicatori chiave di prestazione⁴¹⁸. Il Sounding Board, inoltre, suggerì che gli indicatori chiave di prestazione avrebbero potuto essere specifici per ciascuna piattaforma e che si sarebbe potuto specificare le risorse organizzative che i firmatari avrebbero destinato all'adempimento degli impegni assunti con il Codice.

Durante la terza riunione (17/07/2018), il Working Group presentò ufficialmente la bozza di Codice fatta circolare fra i membri del Forum già il 13 luglio e un allegato contenente le

⁴¹⁷ Sull'opportunità di riservare l'utilizzo dell'espressione *fake news* soltanto ai soli casi della presentazione di asserzioni false e fuorvianti come *news* e sempre se esse inducano effettivamente in errore *by design*, si veda Gelfert [2018], che intende, con tale espressione, una sistematica "progettazione" (nel senso di concezione, strutturazione) di fonti e canali allo scopo di manipolare i processi cognitivi dell'*audience*. L'intenzionalità, secondo Gelfert, prescinde dallo specifico interesse che muove il diffusore di *fake news* (attivismo politico, interesse economico), poiché ciò che conta è il tentativo di incidere sull'opinione dei destinatari o di indurli a tenere un determinato comportamento come, ad esempio, il *clickbait*.

⁴¹⁸ Durante la sessione mattutina della riunione, la Commissione (DG CONNECT) dichiarò che la bozza era troppo «aspirational», che gli obiettivi dovevano essere più concreti e fattibili, e gli indicatori più significativi e misurabili. Alla sessione pomeridiana della riunione intervenne la Commissaria Gabriel, la quale affermò la propria fiducia sulla capacità del Forum di produrre un codice "ambizioso" e coerente con le tempistiche della Comunicazione di aprile. Si può quindi apprezzare la differenza fra l'organo tecnico della Commissione che presiedeva il Forum, e il quale insisteva sulla necessità che il Codice avesse determinate caratteristiche, e l'organo politico, che non entrava nel merito ma sollecitava i partecipanti tramite la *moral suasion*.

migliori pratiche attuali dei *Signatories* (v. infra). La bozza ⁴¹⁹ prevedeva 14 impegni (*commitment*) ripartiti in cinque aree (esame degli annunci; pubblicità politica e pubblicità basata su problemi; integrità dei servizi; valorizzazione/rafforzamento dei consumatori; valorizzazione/rafforzamento della comunità dei ricercatori). Secondo il Working Group, con la nuova bozza, gli impegni dei firmatari venivano resi più coerenti con gli obiettivi indicati nella Comunicazione di aprile della Commissione.

I *Key Performances Indicators* erano così individuati: per le piattaforme, un rapporto annuale e pubblicamente disponibile di autovalutazione, rapporto sottoposto alla revisione di una terza parte indipendente; per alcuni firmatari del comparto pubblicitario, un *reporting* aggregato su politiche e attività di *brand safety*⁴²⁰ pertinenti.

Le osservazioni del Sounding Board sulla seconda bozza furono numerose e critiche:

- il modo in cui gli impegni (*commitment*) sarebbero stati resi operativi non era specificato né lo era il modo in cui tale operatività sarebbe stata misurata;
- si sarebbero dovuti inserire nel Codice quantificabili indicatori chiave di prestazione;
- la formulazione complessiva del Codice avrebbe dovuto essere più chiara, più dettagliata e meglio allineata agli *standard* internazionali per i codici di buone prassi;
- non era chiaro quali sanzioni sarebbero state applicate in caso di violazioni del Codice;
- non era chiaro in che modo le buone pratiche correnti (*allegate*) si connettevano agli impegni assunti né come esse erano attuate in Europa né cosa sarebbe accaduto in caso di mutamento di pratiche da parte dei firmatari;
- mancavano impegni sulla trasparenza degli algoritmi;
- la definizione di pubblicità politica era inadeguata, mancava la definizione di *issue-based advertising*⁴²¹ e non era chiaro quali fossero gli impegni su questi aspetti;
- il ruolo di *media e fact-checker* rispetto al Codice non era sufficientemente sviluppato.

La Commissione, dal canto suo, riteneva che vi fosse ulteriore spazio per miglioramenti:

- maggior dettaglio sulle azioni per realizzare gli impegni assunti, compresa una *roadmap* sviluppata in termini cronologici e geografici;
- maggiore chiarezza sull'esame della pubblicità e sul modo in cui sarebbero stati ridotti gli introiti pubblicitari (*demonetizzazione*) di siti impostori e di siti che ospitavano *fake news*;

⁴¹⁹ La bozza del 17 luglio è reperibile *on line* all'indirizzo https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-29/msf_on_disinformation_17_07_2018_-_proofread_99F78DB7-9133-1655-990805803CDCCB67_53545.pdf

⁴²⁰ Per *brand safety* s'intende, in generale, l'insieme delle pratiche tramite le quali si tenta di evitare l'accostamento fra un marchio e contenuti che possano pregiudicare la reputazione del marchio e l'efficacia del messaggio pubblicitario [Grasso, 2017].

⁴²¹ La *issue-based advertising* è, letteralmente, la "pubblicità basata sui problemi". Si tratta di comunicazioni/inserzioni relative a temi dibattuti in un contesto di competizione elettorale, in cui le pubbliche discussioni possono essere viste come politicizzate [IAB Europe, 2020, p. 6]. Si tratta di qualsiasi tema che, in particolare nei momenti elettorali, può diventare occasione di targettizzazione: migranti, terrorismo, aborto, etc.

- maggiore trasparenza sulla pubblicità politica e sulla comunicazione al pubblico dei relativi archivi;

- l'introduzione di un impegno a collaborare con la rete di *fact-checker* europei indipendenti, in via di realizzazione con il supporto della Commissione⁴²².

La Commissione segnalò⁴²³ che, in assenza di un Codice credibile, si sarebbe potuti giungere ad una regolazione in senso stretto e che, in ogni caso, in assenza di un'azione dell'Unione in tal senso, gli Stati membri avrebbero potuto agire autonomamente, con il rischio di un panorama regolatorio frammentato. Dopo una pausa nei lavori, intervenne la Commissaria Gabriel, che ringraziò i membri del Forum per il loro duro lavoro e asserì che alcuni impegni non erano sufficientemente chiari, che il ruolo dei *fact-checker* indipendenti europei andava sviluppato, e che spettava al Sounding Board individuare, tramite il suo parere, le aree di miglioramento del Codice⁴²⁴.

Durante la riunione, si decise che il Sounding Board avrebbe fornito al Working Group un consolidato delle proprie osservazioni e la Commissione fissò una nuova scaletta: bozza del parere del Sounding Group entro il 3 settembre; nuova bozza del Codice (Working Group) entro il 12 settembre; ultima riunione del Forum il 17 settembre; parere definitivo del Sounding Board il 20 settembre; consegna del Codice definitivo alla Commissione il 26 settembre.

Pochi giorni dopo questa riunione, Confindustria Radio Televisioni [CRT, 2018a] riportò le dichiarazioni di Gina Nieri (consigliera di tale organizzazione e già componente dell'High level Group) sulla bozza del Codice:

«un “minimo sindacale” [...] che si scontra con il rifiuto delle piattaforme online di qualsiasi regola ex ante in nome della ‘libertà della rete’ [...] i problemi legati alle fake news online rimangono irrisolti [...] includono l’asimmetria della regolazione, una concorrenza falsata, la negazione di trasparenza per algoritmi e fact checking»
[ivi].

Confindustria Radio Televisioni rincarò la dose, commentando:

⁴²² Con la Comunicazione di aprile 2018 [ivi, p. 10 e s], la Commissione aveva annunciato che occorreva «potenziare la verifica dei fatti, le conoscenze collettive e la capacità di controllo della disinformazione» e che a tale fine essa, in una prima fase, avrebbe sostenuto la creazione di una rete europea di verificatori di fatti e, in una seconda fase, avrebbe introdotto una «piattaforma online europea sicura sulla disinformazione per agevolare la rete europea indipendente dei verificatori di fatti e dei ricercatori universitari coinvolti».

A novembre del 2018, in effetti, sarebbe poi partito il Progetto SOMA (Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis), finanziato dall'Unione tramite Horizon 2020. In seguito, la Corte dei conti europea rileverà che tale progetto aveva attratto solo due verificatori di fatti riconosciuti dalla rete internazionale dei verificatori di fatti e che la Commissione, prima della conclusione di SOMA e prima di attenderne una valutazione, aveva avviato la prima fase dell'Osservatorio europeo sui media digitali (EDMO) [Corte dei conti europea, 2021, p. 46].

⁴²³ Presumibilmente, si tratta delle dichiarazioni del *chair*, appartenente alla DG CONNECT. Infatti, le dichiarazioni della Commissaria Gabriel sono riportate separatamente.

⁴²⁴ Anche in questo caso, si può notare la differenza di approccio fra il *chair* della DG CONNECT (attore burocratico) e la Commissaria (attore politico). Il primo è preciso e pragmatico, il secondo vago e diplomatico.

«la montagna ha partorito un topolino»); «Le misure predisposte infine, citate nell'Annex⁴²⁵, sono una lista di policy aziendali poste in essere dalle maggiori piattaforme social (Facebook, Twitter), browser (Mozilla) e motori di ricerca (Google)» [ivi].

La quarta riunione del Forum si svolse, come stabilito, il 17 settembre.

La Commissione dichiarò che la nuova bozza del Codice conteneva dei miglioramenti, consistenti essenzialmente nel riconoscimento del ruolo del *fact-checking* per l'identificazione dei *purveyor* (fornitori) di disinformazione, nell'impegno a cooperare con la rete indipendente europea dopo la sua istituzione⁴²⁶ e nell'impegno a rendere pubbliche l'identità degli *sponsor* di pubblicità politica e la loro spesa⁴²⁷. La Commissione suggeriva che durante la riunione ci si concentrasse sui seguenti, ulteriori miglioramenti del Codice: che tutti i “fornitori” di disinformazione ricadessero nell'ambito del controllo sulla pubblicità; che fossero resi pubblici anche i criteri di targettizzazione utilizzati per il posizionamento della pubblicità politica; che si tenesse conto delle preoccupazioni del Sounding Board sulla trasparenza degli algoritmi; che si definissero gli indicatori chiave di prestazione onde misurare non la mera attuazione del Codice, ma la sua effettività.

Secondo il Working Group, la bozza del 13 settembre, tenendo conto delle osservazioni del Sounding Board, conteneva alcuni perfezionamenti. Invece il Sounding Board dichiarò che non avrebbe supportato questa versione del Codice, poiché essa restava deficitaria per vari aspetti, fra cui gli indicatori chiave di prestazione, la formulazione vaga degli impegni, l'assenza di sistemi per garantire il rispetto del Codice. Alcuni membri del Sounding Board espressero perplessità sulla tutela della libertà di espressione⁴²⁸. Il Sounding Board chiese dunque una nuova bozza, aderente alle proprie indicazioni, e alcuni suoi componenti dichiararono che era inutile continuare la discussione in assenza dell'impegno del Working Group ad elaborare rapidamente la bozza migliorata del Codice. Quattro membri del Sounding Board abbandonarono addirittura la riunione (i rappresentanti dell'ACT, dell'EBU, dell'AER e dell'EFJ).

⁴²⁵ Si trattava dell'allegato contenente le *best practice*.

⁴²⁶ Il *commitment* n. 12 del Codice prevedeva che il supporto «will include sharing privacy protected datasets, undertaking joint research, or otherwise partnering with academics and civil society organizations if relevant and possible». Come si vedrà, però, le piattaforme non forniranno all'ERGA i *set* di dati grezzi da questa richiesti e, in ogni caso, nel *commitment* erano contenute due riserve che avrebbero in ogni caso lasciato ai firmatari ogni controllo sui dati da rendere disponibili: la “rilevanza” dei dati (che poteva essere intesa anche come pertinenza), valutata discrezionalmente dai *Relevant Signatories*, e la “possibilità” di fornirli, espressione di per sé ambigua.

⁴²⁷ Nel Codice definitivo si parlerà di «advertisements advocating for or against the election of a candidate or passage of referenda in national and European elections» [ivi, p. 5]. La definizione, quindi, sarà poi riferita, restrittivamente, alla propaganda elettorale, invece che al più ampio concetto di pubblicità politica.

⁴²⁸ I dubbi riguardavano chi avrebbe deciso se un contenuto poteva essere qualificato come disinformazione e in che modo sarebbe stata determinata la priorità dei contenuti nei risultati di ricerca.

I partecipanti rimasti continuarono a discutere, il Sounding Board chiedendo alcuni precisi impegni al Working Group e quest'ultimo affermando che avrebbe riferito il 20 settembre al Sounding Board sui punti esaminati nella riunione in corso.

La riunione fu aggiornata, ma non ve ne furono altre: non vi è traccia di ulteriori incontri formali. Il Sounding Board presentò il proprio parere finale pochi giorni dopo, il 24 settembre [Sounding Board, 2018]. Il 16 di ottobre, il Codice fu sottoscritto dalla maggior parte dei partecipanti al Working Group, sia pure con modalità differenti.

Il giudizio di Confindustria Radio Televisioni [CRT, 2018b] fu critico anche dopo la sottoscrizione del Codice e dopo la diffusione delle tabelle di marcia [Commissione europea, 2018h] per la sua attuazione. In particolare, Confindustria RT asserì che il Working Group:

«formato dalle piattaforme online e gli investitori pubblicitari ha costruito a proprio uso e consumo delle regole e strumenti ideati dalle piattaforme e da loro controllati [...]. Risulta inoltre escluso in questa fase il secondo gruppo di lavoro del “Multistakeholder Forum”, il cosiddetto Sounding Board costituito da rappresentanti dei media, della società civile, dei controllori dei fatti e del mondo accademico che avrebbe dovuto fungere da cassa di risonanza, come suggerisce il nome, della società civile e dei media (lett. “cassa di risonanza”), stakeholder importanti. Il codice appare anche incurante delle linee guida (10 principi) stilate dal Gruppo di Esperti di alto livello, pubblicate nel Marzo 2018»; riferendosi al contenuto del parere reso dal Sounding Board, Confindustria RT riferiva che il Codice «non contiene un approccio comune, impegni chiari e significativi, obiettivi misurabili o KPI, quindi nessuna possibilità di monitorare il processo e nessuno strumento di conformità o applicazione: non è in alcun modo autoregolamentazione, né pertanto è un codice di condotta» [ivi].

Sulla natura del Codice o, per meglio dire, sulla non qualificabilità come “codice di condotta” dell’atto approvato dal Working Group – che fu definito come una lista di *policy* attuate dalle maggiori piattaforme *social* [CRT, 2018a] – concorderà la stessa Commissione nel 2021, dichiarando che i propri orientamenti per rafforzare questo Codice «mirano anche a trasformare il codice di buone pratiche esistente in un “codice di condotta”, come previsto all’articolo 35⁴²⁹» [Commissione europea, 2021a, COM(2021) 262 final, p. 3]. Del resto, già

⁴²⁹ Il riferimento è all’articolo 35 della proposta di Regolamento sul mercato unico dei servizi digitali [Commissione europea, 2020c, COM(2020) 825 final]. La norma proposta è dedicata ai Codici di condotta da incoraggiare e agevolare per contribuire alla corretta applicazione del Regolamento. Essa tipizza le caratteristiche dei codici di condotta, i quali devono definire chiaramente i relativi obiettivi, contenere indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento degli obiettivi, tenere conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, compresi i cittadini, a livello dell’Unione. Sono ritenute necessarie: relazioni periodiche sulle misure adottate e sui relativi risultati, misurati in base agli indicatori chiave di prestazione; valutazioni sull’aderenza dei codici alla finalità

all'epoca in cui il Codice fu adottato, doveva essere chiaro alla Commissione che esso non realizzava l'intento con cui essa aveva avviato il processo di *policy*. Infatti, con la *roadmap* del novembre 2017 [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364], la Commissione aveva comunicato di voler offrire alle parti interessate un insieme di principi cui dare «implementation through self-regulation» [ivi, p. 36] delle piattaforme di *social media*, in cooperazione con *news provider* e *civil society*. I principi poi proposti – che furono richiamati dalla Commissione nel *vademecum* comunicato ai partecipanti al Forum e che erano stati esplicitati con gli obiettivi definiti dalla Commissione nella Comunicazione di aprile 2018, al paragrafo 3.1.1 – non trovarono una piena implementazione nel Codice di ottobre 2018⁴³⁰, il quale pertanto fin da allora non soddisfaceva l'intento della Commissione espresso nel 2017 di ottenere una *self-regulation*.

Alcune organizzazioni appartenenti al Sounding Board rilasciarono dichiarazioni analoghe a quelle di Confindustria Radio Televisioni, riportando l'opinione finale del Sounding Board e sollecitando la Commissione a valutare se il Codice rispondesse agli obiettivi fissati nella Comunicazione di aprile [AER, 2018; ACT, 2018; EBU, 2018 a, b; EFJ, 2018; BEUC, 2018b]⁴³¹.

Quest'aspra critica al Codice potrebbe apparire come il punto di vista parziale di organizzazioni escluse dal processo decisionale autoregolativo. Tuttavia, le principali osservazioni critiche del Sounding Board⁴³² saranno riscontrate da valutatori indipendenti

di corretta applicazione del Regolamento ed a quella di controllo del conseguimento degli obiettivi; monitoraggi e valutazioni periodiche sul conseguimento degli obiettivi; conclusioni pubbliche sulla valutazione.

⁴³⁰ Va rammentato che fra gli obiettivi elencati nel paragrafo 3.1.1 della Comunicazione di aprile rientravano alcune indicazioni effettivamente generiche (come, ad esempio, quella di «diluire la visibilità della disinformazione migliorando la reperibilità di contenuti affidabili» [ivi, p. 8]), ma anche indicazioni specifiche, come quella sull'istituzione di sistemi che consentissero di distinguere fra l'attività dei *bot* e quella degli esseri umani, quella sul comportamento di algoritmi che davano priorità a determinati contenuti e quella sull'accesso di *fact-checker* alle piattaforme di dati. Gli impegni delineati nel Codice su questi aspetti consistono in: «promesse di fare» quanto ai *bot*, giacché i Relevant Signatories si impegnavano ad attuare politiche le cui caratteristiche però non sono precisate (*commitment 5* e *6* del Codice); nessun impegno quanto alle informazioni sul comportamento degli algoritmi; infine, quanto all'accesso ai dati da parte dei *fact-checker*, i Relevant Signatories s'impegnavano ad una condivisione di dati «if relevant and possible», senza definire né i criteri della «rilevanza» né quelli della «possibilità».

Va anche rammentato che gli obiettivi della Comunicazione di aprile erano perfettamente noti a tutti i partecipanti al Forum.

⁴³¹ A distanza di anni, dopo gli annunci della Commissione sul rafforzamento del Codice, alcune organizzazioni del Sounding Board manifesteranno la loro preferenza per un approccio di tipo autoregolatorio, attento alla tutela della libertà di espressione [NME, 2021a] e che non agisse sui contenuti provenienti dai *media* editoriali in quanto «As a rule, lawful uploads of content which emanate from editorial media cannot be considered as disinformation» [NME, 2021b]. L'EMMA e l'ENPI si dichiareranno preoccupate per la scelta di trasformare il Codice in uno strumento di coregolamentazione, dato che le limitazioni alla libertà di espressione nelle democrazie è stabilito da leggi interpretate ed applicate dalle corti [EMMA-ENPA, 2021].

Il Sounding Board, invece, lamenterà il fatto che alcuni Commissari avevano contattato singoli firmatari del Codice e auspicherà un approccio strutturato, con consultazioni regolari anche con l'ERGA [Sounding Board, 2020].

⁴³² I firmatari della *final opinion* presentata alla Commissione il 24 settembre 2018 dal Sounding Board sul «SO-CALLED CODE OF PRACTICE» (*sic* nella *final opinion*) erano: Grégoire Polad (Association of Commercial Television in Europe), Vincent Sneed (Association of European Radios), Oreste Pollicino (Bocconi University), Monique Goyens (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), Ravi Vatrapu (Copenhagen Business School), Nicola Frank (European Broadcasting Union), Ricardo Gutiérrez (European Federation of Journalists), Marie de

[European Commission, 2020] e dalla Corte dei conti europea [2021], e la loro fondatezza è confermata dall'analisi del Codice stesso.

Il Codice di pratiche per le piattaforme digitali, gli inserzionisti e l'industria pubblicitaria [Code of Practice on Disinformation, 2018] rientra fra gli strumenti volontari di *policy* [Howlett e Ramesh, 2003, p. 90 e 94]. Esso, nella sua versione definitiva di settembre 2018, si compone di un preambolo, di una dichiarazione sugli scopi, dell'elencazione degli impegni (*commitment*) dei firmatari, di procedure per monitorare e misurare l'effettività del Codice, della tempistica e delle modalità per la valutazione.

Il Codice fu sottoscritto formalmente fra ottobre e dicembre del 2018 [Commissione europea, 2018h] dalle piattaforme Facebook, Google, Twitter e Mozilla. Wikimedia, pur avendo partecipato al Forum, non lo sottoscrisse. In seguito, firmarono Microsoft (il 22/05/2019) e TikTok (il 10/06/2020). Esso fu sottoscritto in parte da alcune organizzazioni partecipanti al Forum (EDiMA, WFA, IAB Europe, EACA). L'EASA e l'AIM, pur avendo partecipato, non lo sottoscrissero; viceversa, la UBA, che non aveva partecipato al Forum, lo sottoscrisse prontamente (15/10/2018). Successivamente firmarono altre associazioni di categoria: l'AACC (21/12/2018), la SAR (10/01/2019), l'AKA (17/10/2018), la Kreativitet & Kommunikation (10/01/2020). Una società di pubblicità, *marketing* e servizi alle imprese, la Goldbach Audience (Switzerland) AG, firmò il Codice il 27/01/2020.

Gli impegni (*commitment*) dei firmatari sono ripartibili in cinque campi:

- 1) esame degli annunci (impegni per la demonetizzazione dei produttori di disinformazione);
- 2) pubblicità politica e pubblicità tematica (impegni per consentire agli utenti di individuare la pubblicità elettorale);
- 3) integrità dei servizi (impegni per l'identificazione e la chiusura di *account* falsi e per segnalare interazioni guidate da *bot*);
- 4) responsabilizzazione/valorizzazione dei consumatori (impegni per ridurre la visibilità della disinformazione, far reperire contenuti affidabili e consentire l'accesso a più fonti di informazione);
- 5) responsabilizzazione/valorizzazione della comunità di ricerca (impegni per garantire ai ricercatori l'accesso ai dati delle piattaforme necessari per monitorare in maniera continua la disinformazione).

Nel Codice sono utilizzati due concetti: *Signatories* e *Relevant Signatories*. Secondo il preambolo, «the Code refers to the individual Signatory that has accepted certain commitments as indicated on Annex 1 with the expression “Relevant Signatory”. This does not commit all

Cordier (European Magazine Media Association/European Newspaper Publishers' Association), Angela Mills Wade (European Publishers' Council), Gianni Riotta (Luiss University Data Lab Rome), Alexios Mantzarlis (International Fact-Checking Network), Wout van Wijk (News Media Europe), Bilyana Petkova (Yale University) [ACT, 2018].

Signatories of the Code to sign up to every commitment» [Code of Practice on Disinformation, 2018, p. 2]⁴³³.

La distinzione fra firmatari “semplici” e firmatari “rilevanti” non è chiara. Stando al Preambolo, affinché un firmatario sia *Relevant*, sembra sufficiente che sottoscriva anche solo alcuni dei 15 impegni elencati nel Codice (sez. «II. COMMITMENTS»). Ma non è così.

Facebook sottoscrisse *tutti* e 15 gli impegni (come anche Google) e, nell’atto di sottoscrizione, si definì *Relevant Signatory*. Anche Mozilla si definì *Relevant Signatory* nel proprio atto, e sottoscrisse *alcuni* dei 15 impegni (al pari di Twitter). Microsoft, che firmò a maggio del 2019 come *Relevant Signatory*, sottoscrisse *tutti* i *commitment*. Invece, TiKTok (giugno 2020, *Relevant Signatory*) ne sottoscrisse solo *alcuni* (14)⁴³⁴.

Le sottoscrizioni delle associazioni di categoria si differenziano fra loro, il che può essere considerato un indicatore di non omogeneità fra i punti di vista di tali enti.

Lo IAB Europe non sottoscrisse *nessuno* dei *commitment*, s’impegnò unicamente a rispettare gli obiettivi del Codice e si autodefinì come semplice *Signatory*. Lo WFA, la AACC, la SAR, la UBA e l’EACA – tutte autodefinitesi come *Relevant Signatory* – si impegnarono a rispettare «the specific commitments it signs on in the following list», ma negli atti pubblicati *on line* non è indicato quali siano i *commitment* sottoscritti. L’EDiMA, che firmò a dicembre del 2018, s’impegnò unicamente a rispettare gli obiettivi del Codice, non sottoscrisse *alcun commitment*, ma si autodefinì *Relevant Signatory*. La Kreativitet & Kommunikation (gennaio 2020) s’impegnò unicamente a rispettare gli obiettivi del Codice (al pari dell’EDiMA), non sottoscrisse specifici *commitments*, ma si autodefinì *Relevant Signatory*. La Goldbach Audience (Switzerland) AG sottoscrisse *alcuni* dei *commitment* (gennaio 2020), ma si autodefinì mero *Signatory*. Non è dunque chiaro, stando agli atti pubblicati, quali siano gli specifici *commitment* sottoscritti dai firmatari diversi dalle piattaforme, ossia dalle organizzazioni di categoria del comparto pubblicitario. Infatti, in tali atti non è elencato né contrassegnato alcun impegno, nonostante la dicitura utilizzata in ciascun atto sottoscritto recitasse: «the Relevant Signatory undertakes to comply with the specific commitments signs on the following list»⁴³⁵.

Peraltro, le *trade association* di categoria non si assunsero impegni per conto dei propri membri, come espressamente chiarito dallo stesso Codice: «trade associations that have signed this Code are not entering into obligations on behalf of their members. However, these

⁴³³ In realtà, nessun Annex I è reperibile come documento a sé dalle pagine dell’UE dedicate al Codice (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>) e da cui è possibile scaricare soltanto l’Annex II, contenente le *best practice* dei firmatari.

⁴³⁴ Il Codice si presenta, quindi, come un insieme di impegni, fra i quali i firmatari possono scegliere a propria discrezione. Il suo approccio, infatti, fu poi definito *à la carte* da un valutatore indipendente incaricato dalla DG CONNECT [European Commission, 2020, p. 34, 73]

⁴³⁵ È chiaro, dunque, che la distinzione fra *Signatory* e *Relevant Signatories* non si deduce dagli impegni sottoscritti dai firmatari, ma va ricavata dalla loro autoqualificazione.

associations commit to make their members fully aware of this Code, and encourage them to join it or respect its principles, as appropriate» [Code of Practice on Disinformation, 2018, p. 2].

Considerata la natura di queste organizzazioni e l'assenza di uno specifico mandato da parte dei propri associati, è comprensibile che esse non si assumessero impegni in nome e per conto degli associati: non erano legittimate a farlo. Tuttavia, tenuto conto di questo dato, non è chiaro a che titolo tali entità siano state inserite dalla Commissione nel Working Group, incaricato di formulare l'autoregolamentazione.

Se, infatti, il principio cardine dell'autoregolamentazione è che essa sia prodotta *fra e per* coloro su cui essa è destinata ad incidere o cui spetta garantirne l'applicazione [CESE, 2015; Commissione europea, 2017], allora le associazioni di categoria del comparto pubblicitario non avrebbero dovuto far parte del Working Group, poiché esse non erano destinatarie della regolazione e non potevano garantirne l'applicazione da parte degli operatori economici del comparto pubblicitario (il che fu dichiarato espressamente con la bozza circolata il 13 luglio e discussa il 17 luglio, al terzo incontro). Non potendo l'autoregolamentazione essere prodotta *fra e per* questi enti, essi avrebbero potuto essere inseriti nel Sounding Board, insieme a tutti gli altri enti che non sarebbero stati destinatari dell'autoregolamentazione, ma che avevano il compito di fornire supporto e consulenza al Working Group. Di converso, è possibile che questi ultimi enti abbiano percepito come ingiusto il fatto che organizzazioni non destinatarie della regolazione (le *trade association* del comparto pubblicitario, per l'appunto) partecipassero al processo autoregolativo senza poter vincolare i loro associati. Per quanto si possa ammettere che queste organizzazioni svolgono pur sempre una funzione generica di rappresentanza dei propri iscritti, verso i quali possono esercitare una *moral suasion*, è pur vero che il loro essere sganciate dall'autoregolamentazione avrebbe dovuto implicare la presa di coscienza, da parte del decisore pubblico che guidava il processo di autoregolamentazione, dell'assenza di un interesse in concreto di tali organizzazioni a partecipare alle decisioni sul Codice o dell'esistenza di un analogo interesse alla partecipazione da parte di soggetti che furono invece raggruppati nel Sounding Board. Infatti, in ultima analisi, l'unico impegno delle organizzazioni di categoria fu quello di rendere i propri associati «fully aware of this Code, and encourage them to join it or respect its principles, as appropriate» [Code of Practice on Disinformation, 2018, p. 2], un impegno che prescindeva dalla partecipazione al Working Group e che anche le associazioni dei *media* avrebbero potuto assumere, se anch'esse fossero state inserite nel Working Group. Alcune *trade association* (WFA, EACA, IAB Europe) s'impegnarono, è vero, a produrre rapporti aggregati, ma essi riguardavano unicamente le *policy* di *brand safety* dei propri membri [Code of Practice on Disinformation, 2018, p. 9].

Le attività di misurazione e monitoraggio dell'effettività del Codice sono descritte nella sezione III e consistono in ciò che il Codice definisce come un *set* di *Key Performance Indicators*, *set* costituito, segnatamente:

1) dalla redazione, da parte unicamente di *Relevant Signatories*⁴³⁶, di un resoconto annuale e pubblico sull'attività svolta per il contrasto alla disinformazione; tale resoconto avrebbe *potuto* includere “dettagli” sulle misure ed i progressi per rafforzare la “trasparenza sulla disinformazione” (misure come, ad esempio, la riduzione della monetizzazione da parte dei fornitori di disinformazione o misure per rendere più palese ai consumatori il carattere politico di una pubblicità);

2) dall'impegno di tutti i *Signatories* a selezionare un'organizzazione terza obiettiva che avrebbe dovuto riesaminare l'autovalutazione annuale dei *Relevant Signatories* e valutare il livello dei progressi degli impegni assunti, compresa una loro rendicontazione;

3) dall'impegno dei *Relevant Signatories* a cooperare con la Commissione per l'elaborazione di una definizione operativa (e che coniugasse trasparenza e diritti fondamentali) dell'*issue-based advertising*⁴³⁷.

I firmatari, adottando come “indicatori chiave di prestazioni” tre soli e minimi *impegni* (relazione annuale, organizzazione terza, collaborazione per una definizione operativa) riducevano le proprie prestazioni ad attività molto contenute.

Il Codice, dunque, non prevedeva effettivamente misurazioni e monitoraggio da parte della Commissione. I firmatari (le piattaforme, in particolare) – riducendo le proprie misure di contrasto alla disinformazione a “dettagli” che essi avrebbero potuto, a loro discrezione, inserire o non inserire nella propria relazione annuale, dettagli di cui quindi non si obbligavano a rendere conto – si svincolavano dalle effettive possibilità di controllo sulle proprie attività. I firmatari, inoltre, avrebbero potuto inserire nel *report* annuale dati aggregati relativi ad attività miste svolte secondo proprie *policy* interne e non riconducibili in maniera inequivocabile alla sola disinformazione. La minima o nulla controllabilità sullo specifico operato dei firmatari implicava il rischio che, sotto l'egida del contrasto alla disinformazione, le piattaforme agissero

⁴³⁶ Poiché la distinzione fra *Signatory* e *Relevant Signatories* può ricavarsi unicamente dall'autoqualificazione del firmatario, si può dedurre che chi fra i firmatari non si definiva *Relevant Signatory* non s'impegnava a redigere tale resoconto. Ciò implica, ad esempio, che lo IAB Europe (definitosi mero *Signatory*) non è impegnato alla misurazione ed al monitoraggio dell'effettività del Codice, al pari della Goldbach Audience (Switzerland) AG.

Per alcune organizzazioni di categoria (WFA, EACA, IAB Europe), nel Codice si conveniva che esse avrebbero prodotto rapporti aggregati su alcune attività dei propri associati (fra esse, anche *safety activities*, non direttamente riconducibili alla disinformazione).

⁴³⁷ Nel Codice, i *Signatories* riconobbero l'importanza di assicurare la trasparenza sul *political advertising* e sull'*issue-based advertising* e dichiararono che si sarebbe potuto assicurare tale trasparenza consentendo agli utenti di comprendere perché essi venivano targettizzati [*ivi*, p. 5]. I *Relevant Signatories* s'impegnarono (*commitment* n. 4) a compiere sforzi “ragionevoli” per elaborare metodi di divulgazione pubblica dell'*issue-based advertising* (ossia per diffondere nel pubblico la conoscenza di tale fenomeno e la possibilità di essere targettizzati), *ivi* compresa l'elaborazione di una definizione operativa che escludesse la pubblicità commerciale e non fosse limitata alla pubblicità politica [*ivi*, p. 5 e s.].

quali veri e propri censori privati all'interno di un'arena di discussione che era (ed è) spesso pubblica.

Le piattaforme avevano anche presentato proprie *roadmap* [Commissione europea, 2018h] per l'attuazione del Codice e ad esso era allegato un elenco delle *best practice* dei firmatari (Annex II), ma nessun monitoraggio era previsto per la verifica di *roadmap* e *best practice*.

Il Codice è stato ritenuto da alcuni commentatori [Pagano, 2019] non come una *self regulation*, ma come una *co-regulation*, poiché:

«l'autorità pubblica, nelle vesti della Commissione, abbia oggi assunto una centralità indiscussa e manifesti la propria ingerenza tanto nella definizione degli impegni dei firmatari (indicando le politiche e le strategie che si aspetta di rintracciare nelle relazioni periodiche), quanto nell'attività di valutazione del corretto adempimento degli obblighi (essendosi arrogata il compito di monitoraggio che il Forum aveva riservato ad un soggetto terzo ed indipendente), quanto nella definizione delle “conseguenze dell'inadempimento” (potendo ella apportare modifiche al Codice, adottare ulteriori atti di natura regolamentare ed anche pubblicizzare l'inadempimento del singolo firmatario al fine di ingenerare una responsabilità pubblica)» [ivi, p. 31].

La valutazione svolta dalla Corte dei conti europea nel 2021 sul Piano europeo d'azione contro la disinformazione, ivi compreso il Codice di pratiche, non supporta l'ipotesi sopra riportata [Pagano, 2019] che il Codice sia un atto di coregolamentazione e che la Commissione abbia svolto un ruolo centrale nella sua attuazione e nella valutazione dell'adempimento degli obblighi da parte dei firmatari.

A proposito, in particolare del Codice, la Corte [ivi, p. 36 e ss.] ha infatti evidenziato che alcuni rilievi critici espressi in seno al Forum multilaterale il 24 settembre del 2018 (la *final opinion* del Sounding Board):

«sono pertinenti ancora oggi e sono stati ripresi in valutazioni ed esami successivi riguardanti il codice di buone pratiche» [ivi, p. 37].

Quanto all'attività di valutazione della Commissione sul Codice, la Corte asserì che essa ne completò una solamente a maggio del 2020 [ivi, p. 18 e 37] e che la Commissione e l'Alto rappresentante avevano pubblicato una sola relazione, a giugno del 2019, sull'attuazione del Piano nel suo complesso⁴³⁸. La valutazione del maggio 2020 cui la Corte si riferisce era, in

⁴³⁸ La Relazione di giugno 2019 [Commissione europea, Alto rappresentante, 2019, JOIN(2019) 12 final] fu ritenuta dalla Corte carente sotto i seguenti aspetti:

- essa non forniva nessuna misura della *performance*;
- le informazioni rese erano espresse in forma narrativa generale, senza rendicontazioni sulle singole azioni del Piano;
- non vi si riferiva nulla in ordine a singoli progetti legati al Piano d'azione;
- non si comunicava nulla sulla tempistica per la presentazione di una prossima relazione di attuazione.

realtà, uno studio commissionato dalla DG CONNECT ad un valutatore indipendente [European Commission, 2020]. In tale studio si riconosceva che esistevano aree di miglioramento del Codice. Segnatamente, lo studio evidenziava [ivi, p. 34 e s.]:

- la necessità di un approccio comune alla terminologia, all'interpretazione dei *commitment*, al monitoraggio ed alla rendicontazione sull'attuazione; i *commitment* avrebbero dovuto essere più chiari; si sarebbero dovuto sviluppare dei KPI (*Key Performance Indicator*) poiché le attuali carenze rendevano difficile il monitoraggio e la valutazione del processo;

- l'assenza di un meccanismo di azione in caso di inottemperanza; la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione una coregolamentazione nell'ambito della quale istituire adeguati meccanismi di sanzioni e relativi ricorsi;

- il carattere *à la carte* del Codice: poiché i firmatari potevano scegliere a quali impegni aderire ed a quali no, il numero degli impegni avrebbe potuto essere aumentato;

- l'assenza di una comunicazione costante fra Commissione e firmatari sui progressi nell'attuazione del Codice, estesa anche alla più ampia *audience* interessata; ciò avrebbe accresciuto la trasparenza e la collaborazione dei/con i firmatari;

- la mancata sottoscrizione da parte di altre organizzazioni; la sottoscrizione del Codice da parte di grandi operatori del comparto pubblicitario ne avrebbe rafforzato la legittimità.

I miglioramenti suggeriti rivelano che il ruolo svolto fino a quel momento dall'autorità pubblica (la Commissione) nella promozione e nell'attuazione dello strumento di *public policy* costituito dal Codice di pratiche non fu né centrale né incisivo. Il Codice è stato un mero strumento di *private policy* e la sua operatività è consistita nella discrezionale attuazione di decisioni private dei firmatari, assunte in base alle proprie specifiche e variabili politiche aziendali.

Le decisioni dei firmatari – su quali contenuti rimuovere, su quali contenuti presentare più frequentemente ai propri utenti, su quali utenti bloccare e così via – sono state assunte senza alcun controllo della Commissione europea. Nella Relazione della Corte dei conti europea si evidenzia [2021, p. 36 e ss.] che la Commissione non fornì alle piattaforme indicatori chiave di prestazioni (ICP) generali né modelli omogenei di comunicazione, che le relazioni presentate dai firmatari erano state molto differenti fra loro, sia in termini di impegno di ciascun sottoscrittore, sia in relazione alla natura del sottoscrittore (piattaforma o *trade association*), ed i firmatari non erano nemmeno riusciti a presentare una relazione annuale, contrariamente a quanto concordato inizialmente. A queste debolezze va aggiunta «l'insufficiente chiarezza per quanto riguarda la portata e alcuni concetti fondamentali del codice» [ivi, p. 37].

Poiché il Codice fu redatto dai componenti del Working Group – ossia piattaforme *on line* e associazioni del comparto pubblicitario – va da sé che tale insufficiente chiarezza è attribuibile

in primis ad essi, così come è a tali soggetti che va primariamente addebitato il fatto che il Codice costituisce una mera cristallizzazione di flessibili *private policy* dei firmatari.

Tuttavia, talune scelte compiute dal decisore pubblico (la Commissione europea) e taluni suoi comportamenti hanno contribuito a creare le debolezze del Codice, che si sono prodotte nella sua fase genetica.

La fase genetica del Codice include gli atti che vanno dalla *roadmap* del 2017 [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364] fino alla ricezione del testo del Codice redatto dal Working Group e del parere reso dal Sounding Board.

Già nella *roadmap* del 2017, la Commissione si era orientata per un'autoregolazione degli *stakeholder*. Si è anche visto che i *citizens* intervistati durante la consultazione pubblica chiedevano l'adozione sia di *policy* private sia di *policy* pubbliche per contrastare le *fake news*, ma la Commissione continuò a optare per l'autoregolazione.

Si è anche visto che quando la Commissione istituì il Forum multilaterale sulla disinformazione, decidendo che esso fosse costituito da due distinte categorie di *stakeholder* (piattaforme e associazioni di operatori pubblicitari nel Working Group; altri *stakeholder* nel Sounding Board) e stabilì che solo il primo gruppo era incaricato di redigere l'atto di autoregolazione, la Commissione decise di fatto che la *self regulation* dovesse riguardare esclusivamente determinati *stakeholder* e non altri.

A questo dato vanno aggiunti due rilievi di ordine storico e politico.

Nel 2016 era fallito il tentativo del governo tedesco di cooperare con le principali piattaforme *on line* (Facebook, Google, Twitter) per combattere i crimini di odio *on line*. La cooperazione si sarebbe dovuta attuare tramite un'autoregolamentazione da parte delle piattaforme stesse [BMJV, 2016], ma, dato il fallimento di tale tentativo, la Germania aveva emanato nel 2017 il *Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*⁴³⁹, optando così per una *hard regulation*. Nonostante il dato fattuale di una fallimentare esperienza di cooperazione volontaria da parte delle piattaforme, la Commissione europea ritenne opportuno insistere con un'autoregolamentazione⁴⁴⁰.

⁴³⁹ “Legge per migliorare la tutela dei diritti sui social network”. Per la sua traduzione, si veda Giannone Codiglione [2017]. Si tratta di, come già s'è detto (v. par. 6.3.1), di un atto legislativo, il quale impone alle grandi piattaforme di attivarsi per garantire la rimozione di contenuti che nell'ordinamento giuridico tedesco sono illeciti secondo le norme penali cui il NetzDG rinvia, comprese quelle sulla diffamazione, la sedizione, l'incitamento alla violenza [Heldt, 2017, p. 3]. Ciò avviene tramite l'imposizione alle principali piattaforme di alcuni obblighi, la cui accertata violazione è sanzionata con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie. L'intento della legislazione tedesca è di rendere le piattaforme più responsabili, conciliando al contempo la libertà di espressione del pensiero con il rispetto dei limiti posti dalle norme penali interne [Kapeller, 2018].

⁴⁴⁰ Si potrebbe ritenere che la scelta di questa opzione di *policy* sia stata condizionata dal fatto che, a giugno del 2016, era stato adottato da alcune piattaforme un codice di autoregolamentazione per combattere alcuni fenomeni illegali *on line*: il cosiddetto codice sull'*hate speech*. Tale codice era stato immediatamente monitorato e sarebbe stato monitorato costantemente anche in seguito. Tuttavia, quel codice si basava su un quadro giuridico ben diverso da quello relativo alla disinformazione. Esso si fondava su una cornice di criminalizzazione di alcuni discorsi di

La Comunicazione di aprile 2018 della Commissione era stata accompagnata da un comunicato stampa in cui si sosteneva che:

«Le recenti rivelazioni del caso Facebook/Cambridge Analytica hanno dimostrato con estrema chiarezza come i dati personali possano essere sfruttati in contesti elettorali e giungono al momento opportuno per ricordarci che occorre intervenire con maggiore decisione per garantire processi democratici solidi. Oggi la Commissione europea sta compiendo passi avanti nella lotta contro la disinformazione per garantire la protezione dei valori e della sicurezza europei» [Commissione europea, 2018d]⁴⁴¹.

In questo stesso comunicato stampa, la Commissaria Gabriel invitava gli *stakeholder* ad agire «sulla base di un piano d'azione per un approccio europeo comune»⁴⁴² [*ibidem*] e dichiarava:

«Seguiremo da vicino i progressi compiuti ed eventualmente proporremo ulteriori azioni entro dicembre, comprendenti misure di natura legislativa qualora i risultati dovessero rivelarsi insoddisfacenti» [*ibidem*].

Le misure di natura legislativa furono proposte nel 2020 (proposte di regolamento del mercato e dei servizi digitali di dicembre 2020) e sono tutt'oggi *in fieri*.

incitamento alla violenza o all'odio contro persone o gruppi di persone in base a razza, colore, religione, ascendenza, religione o credo, origine nazionale o etnica, ossia sulla decisione-quadro del Consiglio 2008/913/GAI [Consiglio dell'Unione europea, 2008] relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale e ai sensi delle leggi nazionali che la recepiscono [Codice hate speech, 2016, p. 1). Tale decisione-quadro delineava alcune fattispecie criminalizzabili (e cioè per le quali la stessa decisione-quadro invitava gli Stati membri a adottare norme penali) e in ciò consisteva il *framework* giuridico del successivo codice contro l'*hate speech*. Dal 2016 al 2021, tale codice è stato costantemente monitorato (sei monitoraggi, fino a novembre 2021 [Commissione europea, 2022]). Dopo il sesto monitoraggio, la Commissione ha individuato nel nuovo Digital Services Act il più ampio quadro normativo per contrastare i contenuti illegali *on line* ed anche per il sistema di coregolamentazione fornito dal codice contro l'*hate speech*.

Nel 2018, quando fu elaborato il Codice di pratiche sulla disinformazione, le piattaforme erano sollecitate su più fronti a modificare le proprie *policy* di moderazione e di rimozione di contenuti *illegali*: il fronte delle normative penali nazionali sull'istigazione alla violenza o all'odio (che si stava armonizzando in virtù della decisione-quadro del 2008) e il fronte del legislatore tedesco (che, con il NetzDG del 2017, appariva notevolmente rigido). Tuttavia, una cornice giuridica simile a quella in cui si inseriva il codice sull'*hate speech* non esisteva per la disinformazione.

Tutto ciò considerato, sarebbe quantomeno ingenuo ritenere che l'opzione di *policy* della Commissione sulla disinformazione potesse basarsi sull'esistenza della pregressa esperienza del codice sull'*hate speech*, poiché quest'ultimo era incardinato all'interno di un quadro di criminalizzazione, mentre l'autoregolamentazione proposta per la disinformazione non era supportata da un'analoga cornice.

Va poi tenuto presente che i cosiddetti codici di condotta (e ciò vale sia per quello sull'*hate speech* sia per quello sulla disinformazione) sono sottratti al sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto non costituiscono atti dell'Unione.

⁴⁴¹ Il cosiddetto scandalo Cambridge Analytica/Facebook era scoppiato nella primavera del 2018. Si potrebbe ipotizzare che tale evento abbia costituito un punto di svolta nel processo decisionale che condusse al Piano di dicembre 2018. Tuttavia, un esame in tal senso degli atti e del processo decisionale non supporta questa ipotesi. Si veda l'Appendice A3.

⁴⁴² A quella data dobbiamo intendere come “piano d'azione europeo contro la disinformazione” la Comunicazione di aprile. Questa dichiarazione della Commissaria Gabriel, insieme con il riferimento al caso di utilizzo abusivo di dati a fini elettorali (caso Cambridge Analytica) costituisce un'ulteriore conferma del fatto che l'attenzione del *policy maker* era focalizzata sul tema elettorale, più che sulla disinformazione come problema generale. Ciò condusse non ad un'azione forte sulle piattaforme per contrastare la disinformazione, ma ad un atteggiamento attendista, *step by step*.

L'output del processo di *self regulation* fu un Codice di pratiche che di per sé – come fu immediatamente affermato dal Sounding Board, richiamato nella valutazione della Corte dei conti europea del 2020 – non conteneva impegni chiari e significativi né obiettivi misurabili né indicatori di *performance* né strumenti per garantire il rispetto e l'applicazione del Codice. Di conseguenza, questa *self regulation* non poteva permettere *ab origine* alla Commissione un adeguato monitoraggio dei progressi né pronte correzioni di rotta.

Un'esplicazione *a posteriori* della scelta della *self regulation* è stata fornita dalla Commissione nel 2021, quando essa affermò che l'approccio europeo alla disinformazione si era fondato sulla protezione della libertà di espressione e degli altri diritti fondamentali dell'UE e che l'Unione, invece di «criminalizzare o vietare la disinformazione», mirava a «rafforzare la responsabilità e la trasparenza dell'ambiente online e dei soggetti che vi operano» [Commissione europea, 2021a, COM(2021) 262 final, p. 1].

Quindi la scelta della *self regulation* sarebbe stata basata sulla volontà del *decision maker* europeo di non incidere né su principi fondamentali della democrazia europea (libertà di espressione del pensiero e libertà d'informazione) né su principi fondamentali dell'economia europea (libertà d'impresa delle piattaforme e degli operatori pubblicitari *on line*). Tuttavia, tale scelta si tradusse, in concreto, in una *non negoziazione* con piattaforme e operatori pubblicitari di impegni chiari (e di relative sanzioni) per il contrasto alla disinformazione, e *in aggiunta*, in un monitoraggio successivo inefficace⁴⁴³. Infatti, da settembre del 2018 a settembre del 2020, la Commissione non svolse nessuna valutazione del Codice di pratiche, valutazione che sarebbe stata necessaria per l'esame del corretto adempimento degli obblighi da parte dei firmatari e per l'adozione di eventuali correttivi.

È necessaria una precisazione su quale sia l'organo o l'istituzione europea da considerarsi come responsabile in relazione alla scelta dell'autoregolamentazione come strumento di *policy* per combattere la disinformazione ed in relazione all'attuazione di tale scelta.

Formalmente, il primo e principale decisore è la Commissione europea, su cui grava la responsabilità politica e tecnica degli atti da essa adottati o sollecitati (come il Codice) e poi monitorati. Innanzitutto, vengono quindi in luce la Commissione (organo politico-istituzionale) e la DG CONNECT (organo burocratico), da cui promanò la *roadmap* di novembre 2017.

In secondo luogo, il sub-processo decisionale che portò all'adozione del Codice tramite le modalità che sono state sopra descritte (una struttura con due gruppi, di cui uno solo dotato del potere di stabilire le regole; la mancata definizione di indicatori chiave di *performance* generali e di modelli omogenei e raffrontabili di *reporting* alla Commissione, mancanze che avrebbero

⁴⁴³ E ciò a voler qui tacere della nebulosità relativa al concetto di disinformazione, che stava a monte di questo sub-processo di *policy*.

reso il monitoraggio difficoltoso, se non impossibile e inutile) vide come attori la DG CONNECT (organo burocratico) e Mariya Gabriel, all'epoca Commissaria per l'Economia e la società digitale (attore politico-istituzionale) nella Commissione Juncker. A designare il Working Group fu la DG CONNECT, supervisionata sempre dalla Commissaria Gabriel [IAB Europe, 2018].

Per quanto riguarda, invece, la valutazione, quella di maggio 2020 sul Codice di pratiche cui fa riferimento la Corte dei conti europea [2021, p. 37] era, per la precisione, uno “studio” per la valutazione dell'implementazione del Codice [European Commission, 2020] commissionato dalla DG CONNECT ad un *independent contractor*, la Valdani, Vicari and Associates (VVA).

Una valutazione istituzionale sul Codice si rinviene soltanto a settembre del 2020, nel documento di un gruppo di lavoro della Commissione stessa [Commissione europea, Staff working, 2020a, SWD(2020) 180 final, p. 4 e ss.]. Benché tale documento «does not represent an official position of the Commission on this issue, nor does it anticipate such a position» [ivi, p. 1], esso è stato presentato come una «valutazione effettuata dalla Commissione» [Commissione europea, 2021a, COM(2021) 262 final, p. 2, nota n. 9].

Tutto ciò considerato, non può affermarsi che la Commissione europea ebbe un ruolo formale effettivamente centrale o particolarmente incisivo sui contenuti del Codice, sul suo monitoraggio e sulla sua valutazione. È però alla Commissione che va attribuita la responsabilità politica⁴⁴⁴ dei risultati del Codice di pratiche, poiché fu tale istituzione a solleccarlo e ad inserirlo – con un tentativo di correzione di rotta per il monitoraggio – come elemento del Piano d'azione europeo contro la disinformazione di dicembre 2018 (v. par. 6.5.8).

Fu sempre la Commissione a dichiarare che il Codice era «conforme ai principi della Commissione in materia di migliore autoregolamentazione e co-regolamentazione» e che esso offriva «un quadro adeguato al fine di perseguire gli obiettivi esposti nella comunicazione⁴⁴⁵» [Commissione europea, 2018i, COM(2018) 794 final, p. 2]⁴⁴⁶. Invece il Codice non ha fatto sì

⁴⁴⁴ S'intende qui la “responsabilità politica” in senso ampio e avalutativo. Ciascun cittadino, gruppo, ente portatore di interessi sul tema della disinformazione ha una propria visione di tale fenomeno ed è dunque libero di valutare le azioni della Commissione in relazione a tale visione. Ciò significa che chi si aspettava una regolazione in senso proprio, con impegni vincolanti e normativamente garantiti (sanzioni) a carico di piattaforme e altri operatori *on line*, riterrà probabilmente inadeguato l'operato della Commissione. Chi si aspettava un approccio di tipo *liberal* da parte del decisore europeo potrebbe invece ritenersi soddisfatto, se non fosse per il fatto che le debolezze del Codice consentono, di fatto, un'attività censoria delle piattaforme *on line* sulle opinioni espresse dagli utenti e in assenza di tutela giurisdizionale, sicché la Commissione (nell'onorevole tentativo di tutelare libertà fondamentali) ha consentito, oltre al predetto rischio censorio, pure che la diffusione della disinformazione, considerata pericolosa per la democrazia, non fosse monitorabile.

⁴⁴⁵ Il riferimento era alla Comunicazione congiunta sul “Piano d'azione contro la disinformazione” [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36], con la quale fu adottato il Piano.

⁴⁴⁶ A ottobre del 2019, dopo la pubblicazione delle prime relazioni annuali di autovalutazione da parte dei firmatari del Codice, tre Commissari (Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Julian King, Commissario responsabile per l'Unione della sicurezza, e Mariya Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digitali,) resero una dichiarazione congiunta [Commissione europea, 2019c]. In essa si asseriva che le relazioni fornivano scarse informazioni sull'effettiva incidenza delle misure di autoregolamentazione adottate

che i firmatari contrastassero la disinformazione: questa affermazione della Commissione fu velleitaria. Infatti, per usare le parole della Corte dei conti europea, «il codice non realizza il proprio obiettivo di far sì che le piattaforme online rendano conto delle proprie azioni e del ruolo svolto nella lotta attiva alla disinformazione» [Corte dei conti europea, 2020, p. 51]. Non solo non si può asserire che i firmatari hanno contrastato la disinformazione (o che non lo hanno fatto), ma, soprattutto, non si poteva asserirlo *a priori* (come fece la Commissione), poiché le procedure per la comunicazione di dati ed informazioni alla Commissione e le conseguenze degli inadempimenti da parte dei firmatari non erano chiare né regolate proprio nel Codice, ossia *ab origine*.

Per quanto riguarda i principi «in materia di migliore autoregolamentazione e co-regolamentazione» cui si riferiva la Commissione a dicembre del 2018, è stato osservato che il processo di *policy making* definito come *better regulation* richiede che le pratiche regolatorie abbiano finalità chiaramente identificabili e obiettivi SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, time-dependant*) e che definire in maniera esplicita gli obiettivi e gli indicatori sono requisiti derivanti dai principi per la «Better Self- and Co-regulation which help to evaluate a scheme and improve it if needed» [Panteia e VVA Europe, 2016, p. 154].

Secondo le indicazioni del 2017 della Commissione europea sul processo decisionale europeo, la scelta fra gli strumenti di *policy* (regolatori, non regolatori o una combinazione dei due) deve essere guidata dal principio di proporzionalità, per il quale un'azione «should not go beyond what is necessary to achieve the objective» [Commissione europea, 2017a, p. 107]. Quando l'analisi della sussidiarietà e proporzionalità dei possibili modi per affrontare un determinato problema dimostra che gli strumenti giuridici tradizionali, ossia regolamenti, direttive e decisioni, non sono necessari, la Commissione può ricorrere ad approcci *soft* di regolazione: la *self-regulation* e la *co-regulation*. La scelta fra gli strumenti di *policy* deve tenere conto dell'esperienza derivante dalla valutazione di esistenti *policy framework*: se si può rilevare che «a voluntary approach has not been effective so this choice is likely to be rejected» [ivi, p. 109]⁴⁴⁷.

nell'anno precedente e sui meccanismi di controllo indipendente, che l'accesso fornito dalle piattaforme ai dati in loro possesso non rispondeva alle esigenze dei ricercatori e che nessun'altra piattaforma o altro attore del settore della pubblicità aveva aderito al Codice. Si dichiarava inoltre che la Commissione avrebbe presentato la propria valutazione globale all'inizio del 2020, tenendo conto, oltre che delle autovalutazioni dei firmatari, anche del contributo dell'ERGA e della valutazione di un organismo terzo selezionato dai firmatari. Inoltre, la Commissione si sarebbe avvalsa della valutazione di un consulente indipendente da essa ingaggiato e prevista per l'inizio del 2020. L'ERGA aveva fornito il proprio primo rapporto a giugno del 2019.

⁴⁴⁷ A questo proposito va ribadito che già in passato le piattaforme non avevano dato brillanti prove di capacità autoregolativa e di cooperazione con decisori pubblici per contrastare fenomeni che in esse si verificavano e che i decisori stessi ritenevano problematici. Ci si riferisce al caso specifico del fallito tentativo di cooperazione fra piattaforme e Governo tedesco nel 2016 per contrastare i crimini di odio [BMJV, 2016]. La stessa Commissione europea e l'Alto rappresentante, quando presentarono il Piano europeo contro la disinformazione, affermarono, a proposito delle piattaforme *on line*, degli inserzionisti e dell'industria pubblicitaria: «Considerati i loro insuccessi nel

Come asseriva la Commissione, la *self-regulation* consiste nell'elaborazione di codici di condotta o di obblighi di operatività su iniziativa delle imprese o dei settori produttivi cui spetta garantirne l'applicazione, ma la *self-regulation* pura è rara e, a livello di Unione europea, essa generalmente coinvolge la Commissione, la quale incoraggia o agevola l'elaborazione di accordi volontari [*ibidem*]. Invece, la *co-regulation* è un meccanismo tramite il quale il legislatore europeo affida il conseguimento di specifici obiettivi di *policy*, stabiliti in atti legislativi o in altri documenti di *policy*, a parti riconosciute del settore (operatori economici, parti sociali, organizzazioni non governative, etc.); nell'ambito di questo approccio normativo, le pertinenti iniziative di *policy* stabiliscono scadenze e meccanismi chiave per l'attuazione, metodi di monitoraggio e eventuali sanzioni [*ibidem*]. Il successo della *self-* e della *co-regulation* dipende da vari fattori chiave che includono «representativeness, transparency, legal compliance and effective implementation and monitoring» [*ivi*, p. 110 e s.]. L'80% delle iniziative di *self-* e *co-regulation* si rileva nell'ambito di sei direzioni generali dell'UE, fra cui la DG Cnect [*ivi*, p. 111].

La *self-* e *co-regulation* sono definibili come *better regulation* se le finalità sono chiare e gli obiettivi sono specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporizzati ossia SMART [Panteia e VVA Europe, 2016, p. 154]. Il Codice di pratiche riguardava il contrasto ad un fenomeno (la disinformazione) la cui concettualizzazione era ambigua a monte e che altrettanto ambigualmente era utilizzabile da parte dei firmatari. Questi sono stati liberi di interpretare i contenuti *on line* come disinformazione oppure no. La finalità, quindi, non era affatto chiara. Né gli obiettivi erano SMART⁴⁴⁸.

Tutto ciò considerato, non può affermarsi che il Codice fosse pienamente conforme ai principi europei in materia di *better regulation* né che esso fornisse un quadro adeguato a perseguire gli obiettivi di contrasto alla disinformazione. Brown [2021] ha evidenziato che le misure paternalistiche connesse all'autoregolamentazione sono in contrasto con gli interessi

passato quando si è trattato di intervenire in modo appropriato per affrontare questo problema, nell'aprile 2018 la Commissione li ha esortati ad intensificare i loro sforzi» [Commissione europea, Alto Rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final, p. 9].

A ciò si aggiunga che alcune inchieste giornalistiche avevano già portato in luce le debolezze della principale piattaforma *on line* (Facebook) nella prevenzione della targettizzazione degli utenti a scopo politico-elettorale tramite l'utilizzo abusivo dei loro dati, cioè quello che poi sarà noto come scandalo della Cambridge Analytica [Davies, 2015; Grassegger e Krogerus, 2017; Schwartz, 2017; Cadwalladr, 2017, 2019].

Ci si trova, quindi, in una situazione in cui, nonostante nel decisore pubblico esista la consapevolezza di precedenti fallimenti dello strumento di *policy* costituito dall'autoregolamentazione, lo stesso decisore insiste a utilizzarlo. In più, il decisore pubblico accolse con soddisfazione l'adozione di un Codice che nei fatti contiene impegni di cui lo stesso decisore non può verificare l'attuazione. Infatti, subito dopo la firma del Codice da parte di piattaforme e rappresentanze del comparto pubblicitario, la Commissaria Gabriel, che aveva seguito il processo di formulazione e sottoscrizione del Codice, lo accolse con soddisfazione. Gabriel dichiarò: «The industry is committing to a wide range of actions, from transparency in political advertising to the closure of fake accounts and demonetisation of purveyors of disinformation, and we welcome this» [Gabriel, 2018].

⁴⁴⁸ Su autoregolamentazione e coregolamentazione si veda anche il parere reso dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) ad aprile del 2015.

economici delle piattaforme, con il loro modello di *business*, così come Petropulos [2021] ha rimarcato che è sul modello di *business* delle piattaforme e sulla monetizzazione dei contenuti falsi che occorre concentrare l'attenzione, anche considerando che i principali attori pubblicitari sono soggetti sussidiari di Google e di Facebook. Infine, già nel 2018, Pitruzzella si era domandato:

«Ma è possibile affidare ad un manipolo di compagnie multinazionali, ciascuna dotata di un enorme potere economico e di un'incredibilmente vasta capacità di influenza, il monopolio in ordine al controllo dell'informazione sulla rete (una sorta di censura privata)?» [Pitruzzella, 2018, p. 45]⁴⁴⁹.

Nel 2020, la Commissione ha annunciato che avrebbe invitato gli *stakeholder* a rafforzare il Codice di pratiche⁴⁵⁰. Il rafforzamento, secondo quanto annunciato nel 2021 [Commissione europea, 2021a, COM(2021) 262 final], offriva ai portatori di interessi:

«una prima occasione per elaborare misure appropriate in vista dell'adozione della proposta di legge sui servizi digitali» [ivi, p. 3].

La Commissione, a maggio del 2021 – ossia a distanza di circa tre anni dal Codice di pratiche e solo a seguito di un'emergenza sistemica, ossia la pandemia di Covid-19 – ha elaborato alcuni orientamenti per il rafforzamento del Codice [Commissione europea, 2021a, COM(2021) 262 final], basandosi sulla considerazione che la crisi da Covid-19 ha:

«messo chiaramente in evidenza le minacce e le sfide derivanti dalla disinformazione per le nostre società. La cosiddetta “infodemia” – la rapida diffusione di informazioni false, imprecise o fuorvianti sulla pandemia – ha comportato notevoli rischi per la salute personale, i sistemi sanitari pubblici, la gestione efficace della crisi, l'economia e la coesione sociale» [ivi, p. 1].

Nel 2021, quindi, la Commissione sostenne non solo che la crisi da Covid-19 aveva messo chiaramente in evidenza le minacce e le sfide derivanti dalla disinformazione, ma pure che la

⁴⁴⁹ L'esistenza di timori di una *collateral censorship*, per il coinvolgimento degli *Internet service provider* nel filtraggio di *fake news* (e di discorsi d'odio) è stata evidenziata anche da Pollicino [2018]. L'autore ha sottolineato l'esistenza di una diversa sensibilità, su questo tema, nell'ordinamento statunitense ed in quello europeo, con il primo marcatamente orientato verso la massima tutela del *free speech* e il secondo meno resistente alla possibilità di un controllo affidato a operatori privati, quali sono le piattaforme.

⁴⁵⁰ Tale invito era contenuto nella Comunicazione sul “Piano d'azione per la democrazia europea” [Commissione europea, 2020b, COM(2020) 790 final], in cui la Commissione ha sostenuto che la legge sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA) avrebbe istituito un «sostegno di coregolamentazione per le misure che sarebbero incluse in un codice di buone pratiche sulla disinformazione, riveduto e rafforzato» [ivi, p. 25] ed avrebbe anche istituito «un quadro più solido per il monitoraggio periodico del codice di buone pratiche rafforzato» [ibidem]. La Commissione evidenziò alcuni risultati della consultazione pubblica per il piano d'azione per la democrazia europea: un gran numero di rispondenti – in particolare autorità di regolamentazione, organizzazioni della società civile e mondo accademico – era favorevole all'opzione di applicare il codice di buone pratiche sulla disinformazione e di combinarlo con una qualche forma di regolamentazione [ibidem].

valutazione (*rectius*: uno studio per la valutazione) sul Codice di pratiche compiuta a maggio del 2020 (un anno prima) aveva consentito di rilevare carenze significative⁴⁵¹.

Su questo punto, ossia sul legame eziologico fra un'emergenza sistemica specifica e temporalmente limitata (la pandemia) e la regolazione o autoregolamentazione di un fenomeno da tempo preesistente (la disinformazione), va osservato che le regolazioni e le politiche emergenziali possono essere adatte a situazioni emergenziali, ma non a situazioni permanenti o a fenomeni che si presentano come costanti. Se si ritiene che la disinformazione costituisca un problema soltanto in situazioni specifiche (elezioni, pandemie, altro), allora occorrono regolazioni e politiche specifiche, limitate alla particolare contingenza. Se invece si ritiene che la disinformazione costituisca un "problema costante", allora si deve ammettere che il decisore pubblico europeo non seppe affrontare la disinformazione già quando essa emerse come problema nell'agenda politica europea. Ciò accadde, come si ricorderà, nel 2015, quando il Consiglio lo rilevò nelle sue Conclusioni di marzo collocandolo, restrittivamente, nell'area delle relazioni esterne con la Federazione russa.

La genesi della *policy* europea contro la disinformazione ne connotò gli sviluppi successivi, facendo sì che essa s'incentrasse sulla difesa dal nemico esterno e sulla sua temuta interferenza sui processi elettorali europei. Tale focalizzazione ha implicato che le interpretazioni e le visioni sviluppate da anni dai cittadini europei rispetto alle politiche dell'Unione (da quelle economico-finanziarie e di coesione a quelle su mercato/servizi digitali a quelle sull'informazione sia *on line* sia *off line*) non furono considerate come un altrettanto importante "campo di battaglia"⁴⁵².

6.5.8 – Il Piano europeo d'azione contro la disinformazione: un processo alle intenzioni

Il comunicato stampa con cui, il 5 dicembre del 2018, la Commissione annunciò il varo del Piano d'azione contro la disinformazione s'intitolava: "Un'Europa che protegge: l'UE interviene per contrastare la disinformazione" [Commissione europea, 2018j]. Nell'*incipit*, la Commissione faceva riferimento ai «progressi compiuti finora» [*ivi*] ed all'appello dei *leader* europei del 28 giugno 2018 «per tutelare i sistemi democratici» [*ivi*].

I progressi compiuti fino a quel momento consistevano, come s'è visto, nella firma di un Codice di pratiche da parte di alcune piattaforme informatiche e da parte di alcune associazioni dell'industria pubblicitaria, entro i ristretti limiti sopra descritti.

⁴⁵¹ Va evidenziato che tali carenze sono state rilevate per il periodo da ottobre 2018 a ottobre 2019 [European Commission, 2020, p. 3] e pertanto non sono in alcun modo riconducibili alla pandemia di Covid-19.

⁴⁵² Tant'è vero che, come rilevato dalla Corte dei conti europea [2021], nel Piano di dicembre 2018 «Non esiste una strategia generale di alfabetizzazione mediatica che comprenda la lotta alla disinformazione» [*ivi*, p. 42] e la stessa Corte ha raccomandato di adottarne una.

S'è anche visto che il Codice non conteneva impegni chiari né obiettivi misurabili né correlati indicatori chiave di prestazione né strumenti per garantire il rispetto degli impegni. Il Codice non soddisfaceva gli ambiziosi obiettivi che la Commissione aveva delineato nella Comunicazione di aprile, obiettivi la cui realizzazione era stata di fatto vanificata dalla difesa che le piattaforme avevano fatto del proprio modello di *business* sia in seno all'HLEG-FN sia durante l'elaborazione del Codice. Del resto, la categorizzazione della "disinformazione" elaborata dall'HLEG-FN, in massima parte accolta e integrata dalla Commissione nella Comunicazione di aprile [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final, p. 4] e alla base del Codice di pratiche, presentava limiti e contraddizioni concettuali che ne rendevano *ab origine* difficile ed arbitrario il suo utilizzo pratico. Infatti, tale categorizzazione era incentrata sull'intenzione del soggetto agente, di difficile valutazione. Nessun parametro era stato definito per la qualificazione di un'informazione come falsa e/o fuorviante né per la valutazione del potenziale pregiudizio pubblico che un'informazione del genere poteva arrecare: la definizione accolta nella Comunicazione di aprile non definiva i concetti di falsità e di ingannevolezza e parlava molto genericamente di «minacce ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici» [ivi, p. 4].

L'appello dei *leader* europei «per tutelare i sistemi democratici dell'Unione» citato dalla Commissione nel comunicato stampa, era contenuto nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018. In tali Conclusioni, che giungevano mentre l'elaborazione del Codice di pratiche era in corso, il Consiglio invitava sia l'Alto rappresentante sia la Commissione a presentare entro dicembre «in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015, un piano d'azione con proposte specifiche per una risposta coordinata dell'UE al problema della disinformazione, comprensivo di mandati appropriati e risorse sufficienti per le pertinenti squadre di comunicazione strategica del SEAE»⁴⁵³ [Consiglio europeo, 2018a, EUCO 9/18, p.

⁴⁵³ Il mandato dell'East StratCom Team, secondo le Conclusioni del 19 e 20 marzo 2015, era delimitato in maniera generica. Fra il 2015 e (quantomeno) il mese di giugno del 2018, tale Team operò, inoltre, con ridottissime risorse finanziarie. Con le Conclusioni del 28 giugno 2018, il Consiglio chiese sia di adattare il mandato dell'East StratCom e quello delle altre *task force* (per il vicinato meridionale e per i Balcani occidentali) alla risposta coordinata dell'UE al problema della disinformazione in generale sia di dotarle di risorse sufficienti. Questo organismo nasceva ed operava, quindi, in condizioni di incertezza sui propri compiti, limiti e risorse, incertezze accresciute dal fatto che solamente con la Comunicazione di aprile 2018 si avrà una definizione (per quanto essa stessa ambigua) di fonte istituzionale della disinformazione, ossia un quadro concettuale di riferimento per il Team. La stessa Corte dei conti europea affermerà, nel 2021, che «Il mandato delle task force StratCom è di natura politica, e non specifica esplicitamente gli obiettivi strategici perseguiti né si fonda su una solida base giuridica» [ivi, p. 23].

Secondo Nováky [2018], l'Alto Rappresentante e vicepresidente della Commissione, Mogherini, spingeva per la normalizzazione dei rapporti con Mosca «regardless of the Kremlin's actions» [ivi, p. 3], e ciò condizionava il suo atteggiamento verso lo East StratCom Team: «Officials with knowledge of East StratCom have told the author that the HR/VP sees the existence of the Task Force as a provocation towards Russia and is therefore actively undermining it. She and her team have done so by delaying the approval of funding for East StratCom, refusing to hold meetings (not even informal corridor ones) with its members, not requesting any briefings, and (with the exception of the spokesperson) not communicating at all with the Task Force. Similar reports about the difficulties that East StratCom is experiencing with the HR/VP can also be found from the media. This is why security experts

6]. Tale invito del Consiglio era inserito nella sezione delle Conclusioni dedicata alla sicurezza e alla difesa, insieme con le iniziative per «potenziare la difesa europea» [ivi, p. 4]. Questo contestualizzava l'invito del Consiglio in un assetto di relazioni internazionali di tipo prebellico.

L'appello per tutelare i sistemi democratici dell'Unione si riferiva, quindi, al proseguimento dell'azione di comunicazione strategica contro la disinformazione russa, vista secondo un approccio palesemente conflittuale. In queste Conclusioni del Consiglio non si faceva alcun riferimento ad azioni di “protezione” della democrazia interna o contro attività di “disinformazione” interne o contro minacce interne ai processi politici democratici ed ai processi di elaborazione delle politiche europee e/o statali.

Con ciò non s'intende negare il fatto che, all'epoca e anche successivamente, esistevano relazioni conflittuali con la Russia, né s'intende sminuirne il peso. S'intende invece affermare che l'esistenza di relazioni problematiche e il timore di un peggioramento della disinformazione in occasione delle elezioni europee del 2019 [Consiglio, Conclusioni EUCO 13/18, 18/10/2018] costituivano la prima e principale preoccupazione del Consiglio e della Commissione e che fu questa preoccupazione ad orientare sia l'approccio di aprile sia il Piano d'azione di dicembre contro la disinformazione.

A settembre del 2018, la Commissione presentò un “pacchetto elezioni” per assicurare elezioni europee libere e corrette [Commissione europea, 2018, COM(2018) 637 final]. La Commissione, collocando il contrasto alla disinformazione a fianco di tale pacchetto, asserì che:

«Tra gli obiettivi principali vi è lo sviluppo di un ambizioso codice di buone pratiche sulla disinformazione, che dovrebbe, in particolare, prevedere l'impegno delle piattaforme online e del settore della pubblicità a garantire la trasparenza e a limitare le possibilità di praticare la pubblicità politica mirata. Il codice, la cui pubblicazione è prevista per il settembre 2018, dovrebbe produrre risultati misurabili entro ottobre» [ivi, p. 6].

Tuttavia, il Codice non produsse gli attesi e misurabili risultati entro ottobre. Del resto, la Commissaria Gabriel aveva dichiarato, poco dopo le sottoscrizioni di ottobre 2018, che

from both sides of the Atlantic and also a group of frustrated EU member states have already urged the HR/VP to do more to counter Russian disinformation» [ibidem].

Da marzo del 2021, lo East StratCom Team ha sedici dipendenti a tempo pieno, con profili professionali differenziati (comunicazione, giornalismo, scienze sociali), ma il suo mandato è sempre limitato territorialmente ai Paesi del vicinato orientale ed alla disinformazione di fonte russa [EEAS, 2021]. A settembre del 2021, il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione nella quale ha evidenziato «la necessità di dotare il SEAE di un mandato e delle risorse necessarie per monitorare e contrastare le attività di disinformazione cinesi, compresa la creazione di una task force StratCom per l'Estremo Oriente incentrata sulla disinformazione proveniente dalla Cina» [Parlamento europeo, 2021c, P9_TA(2021)0382, p. 18].

qualsiasi futura proposta legislativa avrebbe tenuto conto dei fatti e la Commissione voleva agire *step by step* ⁴⁵⁴[Eureactiv, 2018].

Perciò, tenuto conto di questo e degli inviti del Consiglio europeo a ridurre «la minaccia derivante da attività di intelligence ostili» [Consiglio europeo, 2018a, EUCO 9/18, p. 6] ed a «proteggere i sistemi democratici dell’Unione e combattere la disinformazione, anche nell’ambito delle prossime elezioni europee» [Consiglio europeo, 2018b, EUCO 13/18, p. 3], a dicembre del 2018, la Commissione non svolse la valutazione che si era riservata sul Codice, ma presentò, insieme con l’Alto rappresentante, il Piano d’azione europeo contro la disinformazione [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final], di cui il monitoraggio del Codice costituiva un’azione (Pilastro III).

La specifica contestualizzazione politica del problema (le relazioni con la Russia) fece passare in secondo piano non solamente le possibili riflessioni sulle condizioni della democrazia nello spazio territoriale dell’Unione, ma anche le riflessioni che sarebbero state opportune sui possibili danni/pregiudizi che le informazioni false o ingannevoli potevano provocare ad aziende e privati e alla libera concorrenza nell’Unione.

Ciò premesso, nel Piano di dicembre 2018, la Commissione introdusse innanzitutto una definizione di disinformazione per alcuni aspetti differente da quella adottata ad aprile. Le variazioni del “discorso” politico vanno esaminate con la dovuta attenzione, poiché le politiche pubbliche costruiscono concettualizzazioni o di rango normativo (quindi destinate a confluire in disposizioni di legge/regolamentari) oppure in gabbie concettuali destinate a guidare e ad informare autoregolazioni⁴⁵⁵ o comportamenti indotti da *moral suasion* o da “spinte dolci” o da politiche senza leggi [Regonini, 2001]. La Tavola 6.1 mette a confronto la concettualizzazione delle *fake news* e della disinformazione elaborata dalla Commissione a novembre 2017 e le due definizioni di disinformazione adottate dalla Commissione ad aprile 2018 (ossia dopo la consultazione pubblica, il sondaggio di Eurobarometro, il rapporto dell’HLEG-FN e quello dello JRC), e a dicembre del 2018, insieme con l’Alto rappresentante. In rosso, nella colonna centrale, sono evidenziate le parti della Comunicazione di aprile che saranno modificate con il

⁴⁵⁴ Questa dichiarazione attendista della Commissaria Gabriel da un lato conferma l’intento del decisore europeo di non modificare lo *status quo* e di procedere, eventualmente, in maniera incrementale, ma, dall’altro, può anche essere letta come una pressione sulle piattaforme di tipo manipolatorio (pressione manipolatoria come intesa da Lindblom [1965]).

⁴⁵⁵ Nel caso di specie, la Comunicazione di aprile e la sua definizione di disinformazione erano servite da base per un processo di autoregolazione che aveva condotto a un determinato Codice di pratiche, il quale incorporava la definizione elaborata ad aprile. Non è ozioso dunque domandarsi se le variazioni della definizione, consacrate nel Piano di dicembre 2018, si applicassero anche al Codice, retroattivamente, o se fosse necessario riconvocare il Forum multilaterale

Quando un processo di *policy* conduce ad un atto legislativo, anche se tale processo ha coinvolto gli *stakeholder*, ciò che fa fede, ciò che norma e vincola è contenuto nell’atto legislativo con cui si esprime un potere sovrano prevalente su specifici interessi e *desiderata* degli *stakeholder*. Quando invece il processo di *policy* è fortemente incentrato sul volere degli *stakeholder*, sui loro interessi e sui loro *desiderata*, allora le variazioni successive della *policy* – ivi comprese le variazioni delle sue concettualizzazioni – andrebbero concordate con gli *stakeholder*.

Piano di dicembre 2018. In grassetto sono evidenziati termini chiave della concettualizzazione di novembre 2017 e dell'approccio di aprile.

Tav. 6.1 – Politica europea di contrasto alla disinformazione: le variazioni della definizione del fenomeno target negli atti della Commissione e dell'Alto rappresentante

<i>Roadmap "Fake news and online disinformation" - novembre 2017 Ares (2017)5489364</i>	<i>Comunicazione di aprile 2018 COM(2018) 236 final</i>	<i>Piano d'azione di dicembre 2018 JOIN(2018) 36 final</i>
<p>- inaccurate information shared on social media and echoed by a growing number of news outlets</p> <p>- claimed impact on the outcome of the 2016 US presidential elections and Brexit ... recent electoral campaigns in the EU</p> <p>- a proxy for wider issues regarding the commercialisation and private control of the public sphere by social media and the parallel weakening of the traditional news media industry, with adverse effects on the quality of the democratic debate across the EU</p> <p>- some forms of fake news contain illegal content</p> <p>- Fake news can include links on social media sites intended to harvest "clickbait" advertising revenues via third party fake news websites; manipulated or fabricated content around issues of societal importance affecting citizens' lives, such as vaccine scares; false information aimed at undermining the functioning of political institutions or democratic decisions, as well as state-sponsored propaganda intended to influence elections or to reduce trust in democratic processes</p> <p>- the spread of disinformation on line has the potential to cause harm to citizens by hindering their possibilities to make informed choices and to harm society by disrupting democratic debate</p> <p>- Fake news does not include journalistic error, partial framing, or the omission of facts, These examples may constitute misinformation, but there is no intention to deceive, the test for disinformation. Satire is beyond the scope of disinformation too.</p>	<p>Per disinformazione si intende un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico.</p> <p>Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza dell'UE.</p> <p>La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte.</p> <p>La presente comunicazione non pregiudica le norme giuridiche applicabili a livello nazionale o dell'Unione relative a tali temi, compresa la disinformazione che presenta contenuto illegale.</p> <p>La presente comunicazione non pregiudica gli approcci e le azioni in corso in materia di contenuti illegali, compresi quelli relativi ai contenuti terroristici online e alla pedopornografia.</p>	<p>Per disinformazione si intende un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico.</p> <p>Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi democratici e a beni pubblici quali la salute dei cittadini, l'ambiente e la sicurezza dell'Unione.</p> <p>La disinformazione non include gli errori involontari, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte.</p> <p>Le azioni descritte nel presente piano d'azione riguardano esclusivamente i contenuti di disinformazione che sono legali a norma del diritto dell'Unione o nazionale.</p> <p>Tali azioni non pregiudicano le disposizioni legislative applicabili dell'Unione o degli Stati membri, comprese quelle sui contenuti illegali.</p>

Fonte: elaborazione su Ares(2017)5489364, COM(2018) 236 final, JOIN(2018) 36 final

A novembre del 2017, non era stata elaborata una definizione specifica di disinformazione. Fra *fake news* e disinformazione non c'era differenza⁴⁵⁶, e alcuni casi erano considerati

⁴⁵⁶ Anche nella consultazione pubblica e nel rapporto di Eurobarometro, furono utilizzate entrambe le espressioni: *fake news* e *disinformation*.

misinformation (errori giornalistici, elaborazioni parziali, omissioni di fatti) in quanto mancanti dell'intenzione di ingannare e proprio l'intenzione ingannevole era considerata fin da quel momento «the test for disinformation». Anche la satira non era considerata disinformazione/*fake news*.

Potrebbe sembrare che la Commissione non avesse, in questa fase, una propria ed esauriente definizione, ma in realtà essa aveva già delineato una parametrizzazione: innanzitutto, non rientravano nel concetto di disinformazione la satira, gli errori giornalistici, le omissioni di fatti ed i contenuti privi, in generale, di un intento ingannevole. Quanto al resto, la lettura dei contenuti della colonna di sinistra della Tavola 6.1 consente di affermare che già in questo momento erano presenti nella concettualizzazione del decisore politico europeo gli elementi caratteristici della concettualizzazione successiva: caratteri ontologici (inaccuratezza o falsità parziale o totale di contenuti diffusi *on line*) e funzionali (intenzione di profitto economico e/o danno a processi decisionali pubblici). È già in questo momento, cioè, che il contrasto alla disinformazione si configura come un processo alle intenzioni.

Il confronto fra le due definizioni del 2018 (aprile e dicembre) permette di evidenziare che, nel Piano di dicembre, la categoria della disinformazione fu ampliata, rispetto all'approccio adottato ad aprile: la disinformazione fu ritenuta un fenomeno in grado di arrecare pregiudizio non solamente a processi politici e di elaborazione di politiche, ma a ogni processo democratico, in generale (come già a novembre del 2017: «false information aimed at undermining the functioning of political institutions or democratic decisions»).

A dicembre del 2018, fu ampliata la categoria degli errori che non rientravano nella definizione: non più solamente gli errori di segnalazione, ma qualsiasi errore “involontario”. Fu meglio perimetrato l'ambito di applicazione del Piano: esso riguardava unicamente contenuti legali “disinformanti”. Per quanto riguardava altri contenuti non “disinformanti” (si può pensare, ad esempio, a contenuti di odio non falsi), questi non erano implicati nel Piano d'azione di dicembre, ma restavano soggetti a eventuali disposizioni di legge (europee o nazionali) che li riguardassero (v. ultimo periodo della definizione di dicembre).

Nella definizione di disinformazione accolta dalla Commissione e dall'Alto rappresentante nel Piano di dicembre 2018 è possibile individuare l'utilizzo di due tipi di categorie concettuali entrambe problematiche e controvertibili: categorie ambigue da una parte e, dall'altra, categorie restrittive.

Fra le categorie concettuali ambigue rientrano i concetti di: falso/vero, fuorviante/non fuorviante, scopo di lucro (*economic gain*), pubblico e pregiudizio pubblico. Tali categorie sembrano doversi intendere come cumulative⁴⁵⁷.

Fra le categorie concettuali restrittive, e che quindi circoscrivono le precedenti, rientrano:

- la strutturazione dell'informazione da parte di un singolo soggetto che, unitariamente, la concepisca, presenti e diffonda; ciò implicherebbe l'espulsione dal concetto di disinformazione di una informazione accertatamente falsa/fuorviante e dannosa che sia stata costruita da Tizio, ma diffusa da Caio;

- l'intento specifico (intenzionalità) da parte di tale soggetto *unitario*, intento che può essere o il lucro (proprio o altrui?) o, alternativamente, l'inganno del pubblico; ciò escluderebbe la categorizzazione come "disinformazione" di un contenuto *rivelatosi falso* dopo la creazione e la diffusione, ma che l'autore riteneva di dover diffondere non per scopo di lucro o per ingannare ma per allertare il pubblico di un pericolo; in questo caso l'informazione potrebbe rivelarsi successivamente falsa, ma non sarebbe stata né costruita né diffusa con intento ingannevole o in qualche modo malevolo; potrebbe forse, in taluni casi, configurarsi il reato di procurato allarme, ma poiché il carattere penale di un atto o di un contenuto è di esclusiva competenza della magistratura, il gestore del sito o del *social network* non avrebbe il potere di rimuovere l'informazione ed anzi essa non dovrebbe affatto essere rimossa dal gestore in quanto disinformazione (essa andrebbe rimossa, eventualmente, in quanto illegale), poiché il concetto di disinformazione adottato dalla Commissione riguarda esclusivamente contenuti legali «a norma del diritto dell'Unione o nazionale»; ciò significa, fra l'altro, che i soggetti chiamati a vario titolo a contrastare la disinformazione devono volta per volta verificare se un dato contenuto è legale/illegale secondo le norme europee e le differenti legislazioni nazionali.

Oltre alle innovazioni su alcuni aspetti definitivi, a dicembre del 2018 la Commissione e l'Alto rappresentante stabilirono il potere di monitoraggio nei confronti delle piattaforme. Queste ultime, nel loro Codice di pratiche, non avevano individuato impegni chiari e obiettivi specifici né coerenti indicatori di prestazione né avevano previsto un monitoraggio da parte della Commissione. Invece, a dicembre, la Commissione e l'Alto rappresentante innanzitutto esortarono tutti i firmatari a dare rapida ed efficace attuazione alle azioni e alle procedure individuate nel Codice ed a «provvedere immediatamente» [JOIN(2018) 36 final, p. 9] su tre fronti:

- «i) garantire il vaglio delle inserzioni pubblicitarie e la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica, sulla base di controlli efficaci dell'identità dei

⁴⁵⁷ Che queste categorie debbano essere intese come cumulative è espressamente dichiarato nel preambolo al Codice di pratiche per il contrasto alla disinformazione, alla pagina 1.

promotori nell'esercizio del dovere di diligenza, ii) chiudere i profili falsi esistenti nei loro servizi e iii) identificare i bot automatizzati e contrassegnarli come tali» [ivi, p. 9 e s.]

La Commissione e l'Alto rappresentante, in secondo luogo, comunicarono che sarebbe stata monitorata l'attuazione degli impegni assunti dai firmatari «con l'aiuto del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)»⁴⁵⁸ [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final], p. 10.

Con la relazione di accompagnamento al Piano di azione [Commissione europea, 2018i, COM(2018) 794 final], la Commissione dichiarò che il monitoraggio sarebbe stato effettuato raccogliendo alcune informazioni specifiche per ciascun *commitment* cui i firmatari si erano impegnati. La Commissione redasse persino una tabella [ivi, p. 3 e ss.] tramite la quale correlava a ciascun *commitment* alcuni indicatori⁴⁵⁹. Tali informazioni avrebbero dovuto essere, al contempo, raccolte dai firmatari [ivi, p. 3] e «fornite dagli Stati membri su base individuale per consentire la valutazione delle lacune e delle variazioni nell'applicazione del codice e dei relativi effetti in tutta l'Unione» [ivi, p. 5]. Quindi fu la Commissione ad istituire un proprio sistema di monitoraggio (stabilendo i parametri e l'ente di supporto), non concordato da/con i firmatari del Codice⁴⁶⁰.

Per il resto, e cioè a parte queste novità rispetto alla Comunicazione di aprile ed al Codice di pratiche, con il Piano di dicembre 2018 la Commissione e l'Alto rappresentante mantennero la comunicazione strategica verso l'Est (Pilastro I) ed introdussero un sistema di coordinamento interistituzionale (Pilastro II) ed azioni di sensibilizzazione e per la resilienza sociale (Pilastro

⁴⁵⁸ L'ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, Gruppo dei regolatori europei per i servizi media audiovisivi) era stato istituito dalla Commissione con la Decisione C(2014) 462 final, per garantire l'applicazione coerente della regolamentazione europea sul settore audiovisivo in tutti gli Stati membri. Il suo ruolo fu rafforzato con la Direttiva (UE) 2018/1808, di riforma di tale regolamentazione.

L'ERGA «comprende tutte le pertinenti autorità di regolamentazione di tutti gli Stati membri. Fornisce consulenza tecnica alla Commissione in diversi settori relativi all'applicazione della direttiva e agevola la cooperazione tra le autorità e/o gli organismi nazionali di regolamentazione nonché tra tali autorità e/o organismi e la Commissione. La direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta ha ulteriormente rafforzato il ruolo di tale gruppo, specialmente in relazione alle piattaforme per la condivisione di video» [Commissione europea, Alto rappresentante, 2018, JOIN(2018) 36 final, p. 10].

L'ERGA è dunque un consulente tecnico ed una struttura di coordinamento fra autorità regolatorie nazionali (in Italia, l'AGCOM).

⁴⁵⁹ Ad esempio: numero di profili cancellati per violazioni delle politiche pubblicitarie delle piattaforme; numero di profili falsi individuati; informazioni sugli importi ricevuti da partiti politici, candidati, campagne e fondazioni per messaggi pubblicitari di natura politica o di sensibilizzazione.

⁴⁶⁰ Il Codice, oltre a non prevedere un monitoraggio da parte della Commissione, non prevedeva nemmeno specifici parametri di misurazione per ciascun impegno dei firmatari (*commitment*). Nella parte del Codice dedicata alla valutazione, si prevedeva un periodo di 12 mesi per un'autovalutazione ed i *Signatories* concordavano su una cooperazione con la Commissione per valutare i propri *reporting* sul funzionamento del Codice. A questo fine ed in questi termini, i firmatari avrebbero potuto fornire "appropriate information" su richiesta, informare la Commissione del ritiro di firmatari, rispondere a domande e consultazioni della Commissione, invitarla a incontri in cui i firmatari avrebbero discusso dei propri rapporti e della propria valutazione [p. 10 del Codice]. Non si prevedeva, quindi, un impegno dei firmatari a fornire alla Commissione informazioni specifiche su ciascun *commitment*, ma solamente una generica dichiarazione di disponibilità a fornire informazioni sulle proprie autovalutazioni.

IV). Fra queste ultime fu inserito il monitoraggio del “pacchetto elezioni” approvato a settembre, il che conferma ulteriormente l’esistenza dei timori per l’ingerenza esterna in tale processo.

I Pilastri e le connesse azioni del Piano d’azione europeo contro la disinformazione sono sintetizzati nella Tavola 6.2⁴⁶¹.

Tav. 6.2 – Pilastri e azioni del Piano d’azione europeo contro la disinformazione

Pilastro	Azioni
I. Migliorare la capacità delle istituzioni dell’Unione di individuare, analizzare e denunciare la disinformazione	1) Rafforzare le task force di comunicazione strategica e le delegazioni dell’UE con risorse supplementari (umane e finanziarie) per individuare, analizzare e denunciare le attività di disinformazione. 2) Riesaminare i mandati delle task force di comunicazione strategica per i Balcani occidentali e per il Sud.
II. Potenziare risposte coordinate e comuni alla disinformazione	3) Entro marzo 2019, istituire un sistema di allarme rapido tra gli Stati membri e le istituzioni UE, lavorando in stretta collaborazione con le reti esistenti (come la NATO e il G7) 4) Intensificare gli sforzi di comunicazione prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 5) Intensificare le comunicazioni strategiche nel vicinato
III. Mobilitare il settore privato nella lotta alla disinformazione	6) Monitorare da vicino e di continuo l’attuazione del codice di buone pratiche per contrastare la disinformazione , anche premendo perché ne sia garantita l’osservanza in tempi rapidi e in modo efficace, mediante una valutazione globale trascorsi 12 mesi
IV. Sostenere azioni di sensibilizzazione e rafforzare la resilienza sociale	7) In cooperazione con gli Stati membri, organizzare campagne mirate al fine di sensibilizzare agli effetti negativi della disinformazione, e sostenere il lavoro dei media indipendenti e il giornalismo di qualità . 8) Gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di squadre di verificatori di fatti e ricercatori pluridisciplinari indipendenti al fine di individuare e denunciare le campagne di disinformazione 9) Promuovere l’ alfabetizzazione mediatica , anche mediante la settimana dell’alfabetizzazione mediatica (marzo 2019) e attuare rapidamente le pertinenti disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi 10) Dare un seguito efficace al pacchetto elezioni , in particolare alla raccomandazione, includendo il monitoraggio della sua attuazione da parte della Commissione

Fonte: Corte dei conti europea 2021, p. 9

La Comunicazione congiunta contenente il Piano era accompagnata da una relazione della Commissione sull’attuazione della Comunicazione di aprile [Commissione europea, 2018i, COM(2018) 794 final]. La Commissione relazionava su vari temi, illustrava alcuni risultati

⁴⁶¹ La Tavola è tratta dalla Relazione speciale della Corte dei conti europea sulla disinformazione [2021] ed è qui riportata poiché costituisce una rappresentazione sintetica ma esaustiva dei Pilastri e delle azioni elaborati nel Piano alle pagine 6-12 della Comunicazione congiunta di dicembre 2018.

raggiunti e descriveva alcune attività *in fieri* e programmatiche destinate a contrastare la disinformazione. Si veda la Tavola 6.3.

Tav. 6.3 – La relazione di accompagnamento al Piano del 2018 e l’attuazione della Comunicazione di aprile: risultati e impegni per aree tematiche

<i>Un ecosistema online più trasparente, affidabile e responsabile</i>	<i>Processi elettorali sicuri e solidi</i>	<i>Promuovere l’istruzione e l’alfabetizzazione mediatica</i>	<i>Sostenere il giornalismo di qualità come elemento essenziale di una società democratica</i>	<i>Contrastare le minacce interne ed esterne poste dalla disinformazione grazie a una comunicazione strategica</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Il Codice di pratiche: stato di avanzamento e definizione del sistema di monitoraggio - Rete europea di verificatori di fatti (avvio del SOMA) - Impegno a incentivare l’identificazione elettronica volontaria (eIDAS) - Impegno a utilizzare Horizon 2020 per mobilitare nuove tecnologie contro la disinformazione e elenco di progetti già finanziati 	<ul style="list-style-type: none"> - Stato del dialogo con gli Stati membri, conferenze e convegni organizzati - Compendio sulla cibersecurity delle tecnologie elettorali (esempi di minacce e di loro gestione) - Incontri futuri della rete di cooperazione europea (in base al “pacchetto elezioni”) 	<ul style="list-style-type: none"> - Proposte: forniture di materiale educativo alle scuole, settimana europea della alfabetizzazione mediatica, ulteriore promozione di iniziative in corso (competenze digitali, istruzione, tirocini) - Impegno dei firmatari del Codice a collaborare con istituzioni e organizzazioni per migliorare pensiero critico e alfabetizzazione mediatica 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro <i>on line</i> sulle norme in materia di aiuti di Stato all’emittenza radiotelevisiva e alla stampa - Valutazione di progetti di R&S già presentati - Opportunità di finanziamento in Horizon 2020 per modernizzare le sale stampa - Proposta di fondi specifici nel quadro finanziario 2021-2027 per giornalismo, libertà e pluralismo dei media, alfabetizzazione mediatica - Finanziamenti al giornalismo investigativo transfrontaliero - Progetti pilota del Parlamento europeo (inviti a presentare proposte) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rete interna contro la disinformazione - Cooperazione fra Commissione, Parlamento, East StratCom

Fonte: elaborazione su Commissione europea, COM(2018) 794 final

Nella relazione di accompagnamento, la Commissione si soffermò sul Codice di pratiche, descrivendo il processo che ad esso aveva condotto ed i contenuti del Codice. Si affermava che esso costituiva una prima tappa, che entro la fine dell’anno la Commissione avrebbe invitato i firmatari a fornire “aggiornamenti” sulle misure adottate per l’attuazione del Codice, che fra gennaio e maggio del 2019 la Commissione avrebbe svolto un monitoraggio per verificare l’efficacia delle attività delle piattaforme in particolare «sull’integrità dei processi elettorali» [ivi, p. 2]. Si dichiarava che, entro la fine del 2019, la Commissione avrebbe svolto una valutazione globale del Codice e che, se i risultati si fossero rivelati insoddisfacenti, avrebbe

proposto ulteriori azioni anche di natura regolamentare. Prima di quel momento, quindi, non era prevista alcuna revisione del Codice, alcuna specificazione degli impegni delle piattaforme, alcuna sanzione per l'inadempimento né l'avvio di procedure di coregolamentazione o legislative.

Si preannunciava così una sorta di apertura nei confronti delle piattaforme, alle quali veniva concesso un intero anno per concretizzare gli impegni assunti. Non si trattava di un'apertura incondizionata, poiché la Commissione avrebbe raccolto informazioni periodiche dalle piattaforme e avrebbe "vigilato" tramite l'ERGA.

Prima che l'ERGA presentasse il proprio rapporto di monitoraggio (v. par. 6.7), fu pubblicata un'inchiesta giornalistica che metteva in luce alcune debolezze intrinseche della *policy* europea contro la disinformazione. Si veda il paragrafo che segue.

6.6 – Il terzo periodo (2019-2021): politica europea di contrasto alla disinformazione e giornalismo d'inchiesta

Il 14 aprile del 2019⁴⁶² fu pubblicato su Der Tagesspiegel [Schumann, Simantke e Schmidt, 2019] un articolo incentrato sulla disinformazione di destra *on line* e che rilevava alcune carenze della politica europea contro la disinformazione.

Gli elementi critici rilevati nell'articolo (che faceva riferimento anche all'inchiesta di Investigate Europe [Schmidt e Dupont-Nivet, 2019] poi pubblicata, a maggio del 2019, su openDemocracy) erano costituiti:

- dal fatto che un organismo dell'UE, appositamente creato per il contrasto alla disinformazione ed elemento (azione n. 1) del Pilastro I del Piano d'azione europeo contro la disinformazione soffriva di problemi di legittimazione e di ambito territoriale d'azione; il riferimento era all'East StratCom Team, la *task force* creata nel 2015 in seno al SEAE su impulso del Consiglio europeo;

- dal fatto che la cooperazione interistituzionale per contrastare la disinformazione non era attuata; il riferimento era al sistema di allarme rapido fra Stati membri e istituzioni dell'UE, elemento (azione 3) del Pilastro II del Piano del 2018;

- dal fatto che la Commissione ed i Governi nazionali avevano trasferito il potere di controllo della disinformazione a imprese private (in particolare a Google, Facebook e Twitter), le quali traevano vantaggi economici dalle campagne di disinformazione; il riferimento era al Codice di

⁴⁶² Ossia dopo circa un anno dalle dichiarazioni di Goyens su una delle debolezze nelle indicazioni di *policy* dell'HLEG-FN (la mancata sollecitazione di un'indagine sul nesso fra *fake news* e libera concorrenza) e sull'influenza di Google e Facebook nel determinare tale debolezza (v. par. 6.5.4).

pratiche, il cui monitoraggio era l'elemento centrale (azione 6) del Pilastro III del Piano del 2018.

Quanto allo East StratCom Team, i giornalisti sottolineavano che il gruppo era composto unicamente da sei persone e nessuno era un *data analyst*. Il sito gestito dal gruppo (EUvsDisinfo) era dedicato esclusivamente alla disinformazione di fonte estera, specificatamente russa, anche perché dopo una protesta olandese nel 2018⁴⁶³, i *media* europei erano “diventati tabù” per l'East Strat Com Team⁴⁶⁴.

Il sistema di allarme rapido (azione 3 del Piano) era stato istituito a metà marzo del 2019, in vista delle elezioni europee. A questo sistema (di cui non è ben noto il funzionamento⁴⁶⁵) poche persone per Stato membro avevano accesso, secondo l'articolo; se uno Stato avesse segnalato un caso di disinformazione proveniente da un attore non UE – similmente all'ambito di intervento dell'East StratCom Team – allora avrebbero vibrato gli *smartphone* dei colleghi degli altri Paesi. Ma il sistema era raramente utilizzato⁴⁶⁶ per il timore (secondo quanto comunicato ai giornalisti da un funzionario tedesco) di un utilizzo abusivo del sistema da parte di Paesi come l'Ungheria, il cui *premier* era egli stesso un diffusore di “notizie inventate”.

Un altro timore, che ostacolava il funzionamento del sistema, era che nessun governo voleva istituire un “ministero della verità”. Era questo il motivo per cui, secondo i giornalisti, la Commissione e gli Stati membri avevano optato per una via d'uscita apparentemente semplice: le piattaforme avrebbero potuto risolvere il problema.

⁴⁶³ A febbraio del 2018, EUvsDisinfo aveva inserito fra i casi di disinformazione alcune notizie diffuse da tre siti olandesi di *news*. Questi ultimi tentarono azioni legali contro il sito (<https://www.ilpost.it/2018/04/03/euvdisinfo/>), chiedendo la rimozione dei propri articoli dal *database* dei casi di disinformazione. EUvsDisinfo rimosse gli articoli (<https://euvdisinfo.eu/removal-of-three-cases-further-to-complaints-by-dutch-media/>).

Ancora prima, il Parlamento europeo, nella sua Risoluzione P8_TA(2016)0441, aveva stigmatizzato il linguaggio ed i metodi dell'East StratCom: «la «rassegna della disinformazione» (The Disinformation Review) pubblicata dalla task force StratCom deve rispettare i criteri stabiliti nella Dichiarazione di principi sulla condotta dei giornalisti della Federazione internazionale dei giornalisti; sottolinea che tale rassegna deve essere redatta in modo appropriato, senza ricorrere a un linguaggio offensivo o a giudizi di valore; invita la task force East StratCom a rivedere i criteri seguiti per la stesura di tale rassegna» [ivi, p. 65].

⁴⁶⁴ La denominazione del sito “EUvsDisinfo” può indurre a credere che esso si occupi complessivamente della disinformazione in Europa e/o sull'Europa, ossia a prescindere dalla fonte (esterna/interna; domestica/straniera, russa o di altri). Nel sito (sezione dedicata a “Il Progetto”) è chiarito che il *target* è costituito dalla disinformazione del Cremlino, ma non necessariamente gli utenti consultano questa sezione. Pertanto, l'utente, consultando le pagine del sito, potrebbe formarsi il convincimento che *tutta* la disinformazione in Europa e sull'Europa è di fonte russa o vicina alla Russia o pro-Russia. Ad esempio, a luglio del 2020, in un articolo su la Repubblica [D'Argenio, 2020] dedicato alla “battaglia per la democrazia” condotta dell'Unione contro le *fake news*, si scriveva dell'East Stratcom istituito nel 2015 «con un sito molto attivo: EuVsDisinfo» e si asseriva: «Da allora gli analisti di Bruxelles hanno portato avanti un poderoso lavoro per svelare le fonti esterne che diffondono la propaganda portando avanti un'attività di debunking e controinformazione. Principalmente si tratta di media russi finanziati o vicini al Cremlino con ampia diffusione in Europa e, più di recente, di attori cinesi legati al regime di Pechino» [ivi].

⁴⁶⁵ Secondo quanto si deduce dalla Relazione speciale della Corte dei conti europea [2021, p. 28] esiste un sito Internet ospitato dal SEAE nel quale confluiscono le segnalazioni degli Stati membri.

⁴⁶⁶ La Corte dei conti europea [2021] ha evidenziato che, al momento del proprio *audit* (dicembre 2018 - settembre 2020), il sistema di allarme rapido «non aveva emesso segnalazioni e non realizza un coordinamento delle attività comuni volte a individuare i responsabili della disinformazione e a formulare risposte, come invece inizialmente previsto» [ivi, p. 29].

Da qui sarebbe derivata l'esortazione alle piattaforme a sottoscrivere il Codice di pratiche e il fatto che «verkündet die Kommission anschließend euphorisch⁴⁶⁷» [ivi]. Tuttavia, a marzo del 2019, il Commissario per la sicurezza, Julian King, aveva ammesso l'esistenza di un problema con la pubblicità politica: «Wir haben ein Problem, wenn es um politische Werbung geht. Die Plattformen haben versprochen, etwas zu unternehmen, doch bis jetzt ist nichts geschehen und wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis die Systeme in ganz Europa funktionieren»⁴⁶⁸ [ivi]. Poiché non era prevista nessuna sanzione in caso di violazione del Codice da parte delle piattaforme, questo era uno strumento debole e Jung ammetteva: «Wir üben Druck auf die Plattformen aus und hoffen, dass sie handeln»⁴⁶⁹ [ivi].

L'articolo evidenziava che l'algoritmo di YouTube (Google) spesso consigliava ai propri utenti video provocatori o con titoli sensazionalistici, per cui chiunque cominciasse a vedere una *clip* “innocua” poteva rapidamente finire col visualizzare contenuti estremistici. Questo era il motivo per cui la sociologa Zeynep Tufekci [2018] aveva definito YouTube “il grande radicalizzatore”.

Oltre alla debolezza propria del Codice, i giornalisti evidenziarono il pericolo di una censura privata da parte di piattaforme potentissime che traevano molti guadagni dalle inserzioni pubblicitarie, spesso *gateway* per la disinformazione e per operazioni di influenza attuate tramite *dark ads*⁴⁷⁰ utilizzabili anche per la pubblicità politica⁴⁷¹.

Su quest'ultimo aspetto si concentrò il monitoraggio dell'ERGA, che sarà esaminato nel paragrafo che segue.

6.7 – Il terzo periodo (2019-2021): il monitoraggio dello European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)

Come s'è visto, la Commissione si affidò, per il proprio sistema di monitoraggio del Codice di pratiche, allo European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), che svolse una prima attività di monitoraggio fra gennaio e maggio del 2019 e presentò a giugno dello stesso anno il suo “Report of the activities carried out to assist the European Commission in the intermediate monitoring of the Code of practice on disinformation”.

⁴⁶⁷ “la Commissione faceva annunci euforici”.

⁴⁶⁸ “Abbiamo un problema con la pubblicità politica. Le piattaforme hanno promesso di fare qualcosa, ma finora non è successo nulla e non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che i sistemi funzionino in tutta Europa”.

⁴⁶⁹ “Facciamo pressione sulle piattaforme e speriamo che agiscano”.

⁴⁷⁰ Letteralmente “annunci oscuri”. Si tratta di inserzioni che sono visibili unicamente a chi le pubblica sulla piattaforma e a determinati utenti, che costituiscono il *target* mirato per l'annuncio [Dara, 2018].

⁴⁷¹ Va ricordato che nel Codice di pratiche l'impegno dei firmatari a rendere “pubblica” la propaganda politica era limitata alla pubblicità elettorale: «advertisements advocating for or against the election of a candidate or passage of referendum in national and European elections». La definizione, quindi, era restrittiva e non si riferiva al più ampio concetto di propaganda/disinformazione “politica”.

Il monitoraggio fu svolto tramite una specifica *task force* dell'ERGA, che si concentrò sui *commitment* relativi alla trasparenza della pubblicità politica e, dopo un incontro con i rappresentanti delle piattaforme, ritenne che la valutazione di *compliance* sugli impegni previsti nel Codice non sarebbe stata possibile senza ulteriori informazioni fornite dalle piattaforme. Pertanto, l'ERGA chiese a queste ultime di fornire il *database* grezzo e con i dati disaggregati delle pubblicità politiche e non politiche, delle pubblicità che erano state pubblicate secondo le nuove procedure stabilite dalle piattaforme e delle pubblicità che non erano state pubblicate. Le piattaforme fornirono alcuni chiarimenti sulle caratteristiche dei propri sistemi di ricerca, ma non i dati richiesti. Pertanto, la *task force* dell'ERGA basò il proprio monitoraggio sulle informazioni presenti nei rapporti pubblicati dalle piattaforme, su informazioni reperite tramite motori di ricerca ed effettuando controlli casuali su singoli annunci pubblicitari pubblicati sulle piattaforme. Il monitoraggio si svolse in 16 Stati membri⁴⁷², con la collaborazione delle National Regulatory Authority (NRA)⁴⁷³.

Infine, secondo l'ERGA, Google, Twitter e Facebook avevano effettivamente creato alcune procedure *ad hoc* per identificare la pubblicità politica e i relativi *sponsor* e per mettere a disposizione del pubblico il proprio archivio di annunci, ma erano necessari ulteriori strumenti e dati per assicurare la "qualità elettorale"⁴⁷⁴.

Le attività di monitoraggio della *compliance* dei firmatari erano difficili, evidenziava l'ERGA, per una serie di ragioni: le nozioni di disinformazione e di pubblicità politica non erano comuni agli Stati membri; molte NRA avevano limiti in termini di competenze legali, poteri e risorse per monitorare l'attività delle piattaforme *on line*; in alcuni Stati si sovrapponevano elezioni nazionali ed europee, con conseguente sovrapposizione di pubblicità politiche; i dati degli archivi *on line* delle piattaforme venivano continuamente aggiornati e rivisti e erano stati messi a disposizione solo poche settimane prima delle elezioni.

Il fatto che le piattaforme non fossero nelle condizioni di fornire le informazioni e i dati richiesti per monitorare adeguatamente l'attuazione del Codice era interpretato dall'ERGA come un riflesso delle difficoltà connesse ai primi passi di un approccio di *co-regulation*: se effettivamente l'approccio europeo avesse mirato alla coregolamentazione, allora sarebbe stato necessario che le disposizioni del Codice fossero vincolanti e che l'istituzione avente il compito di controllare l'osservanza di tali disposizioni disponesse di autonomia e di adeguati strumenti ed informazioni per svolgere tale compito [ERGA, 2019, p. 20].

⁴⁷² Belgio, Croazia, Cipro, Francia, Ungheria, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia.

⁴⁷³ Ai sensi della direttiva sui servizi audiovisivi (AVMS Directive), ogni Stato membro designa un'autorità nazionale di regolamentazione indipendente (National Regulatory Authority, NRA) per garantire l'attuazione della direttiva. In Italia, tale autorità è l'AGCOM.

⁴⁷⁴ Questo concetto non è chiarito nel rapporto.

Fin da questo primo rapporto – per quanto limitato al monitoraggio degli impegni delle piattaforme sulla pubblicità politica e legato all'immediatezza delle elezioni del Parlamento europeo – le principali debolezze del Codice emergevano in maniera evidente: la non vincolatività degli impegni, la disomogeneità delle definizioni, le difficoltà di monitoraggio in assenza di informazioni da parte delle piattaforme. Ciò nonostante, non vi fu, in questo periodo una revisione del Codice né tramite la convocazione di un nuovo tavolo di discussione con gli *stakeholder* né tramite ulteriori rafforzamenti del monitoraggio o valutazioni da parte della Commissione.

In un successivo rapporto dell'ERGA del 2019, ma pubblicato nel 2020 [ERGA, 2020], furono ribadite le già notate debolezze del Codice ed altre ne furono evidenziate: la scarsa trasparenza e la non verificabilità delle informazioni fornite dalle piattaforme; la genericità delle misure previste nel Codice e la mancanza di uniformità di definizioni e di procedure adottate dalle piattaforme; il numero limitato di firmatari. L'ERGA suggerì di rafforzare il Codice, ritenendo che spostarsi dal modello della *self-regulation* ad un più strutturato modello di *co-regulation* avrebbe consentito un più efficace contrasto alla disinformazione.

La crisi globale causata dalla Covid-19 accrebbe le preoccupazioni sulle conseguenze della disinformazione. Nella Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante sulla disinformazione relativa alla Covid-19 [Commissione europea, Alto rappresentante, 2020b, JOIN(2020) 8 final], si evidenziava che le iniziative delle piattaforme basate sul Codice erano oggetto di monitoraggio, ma che era «difficile valutarne in modo affidabile la tempestività, la completezza e gli effetti» [ivi, p. 8]. La Commissione manifestava purtuttavia l'intenzione di istituire, sempre nella cornice del Codice, un programma di monitoraggio delle notizie false e tendenziose sulla Covid-19.

La pandemia arrivò in una situazione in cui i firmatari del Codice permanevano in una sorta di limbo difficile da monitorare. Non solo, come si vedrà nel paragrafo 6.8, vari aspetti critici riguardavano, oltre al Codice, anche gli altri pilastri del Piano europeo del 2018, ma ancora alla fine del 2021, il decisore pubblico europeo non aveva proceduto a rafforzare il Codice, pur avendolo ripetutamente annunciato.

6.8 – Il terzo periodo (2019-2021): la valutazione della Corte dei conti europea sul Piano europeo d'azione contro la disinformazione

La Corte dei conti europea è un'istituzione dell'Unione con il ruolo di «revisore esterno dell'Unione» [Corte dei conti europea, 2022] e con la missione di «valutare l'economicità, l'efficacia, l'efficienza, la legittimità e la regolarità degli interventi dell'UE grazie a un lavoro di audit indipendente, professionale e d'impatto, al fine di accrescere il rispetto dell'obbligo di

rendiconto e la trasparenza nonché di migliorare la gestione finanziaria, rafforzando così la fiducia dei cittadini e rispondendo in modo efficace alle sfide attuali e future che l'UE deve affrontare» [*ibidem*]. I ventisette membri del collegio (uno per ogni Stato membro) sono nominati dal Consiglio per un periodo di sei anni previa consultazione con il Parlamento.

Le attività di controllo che la Corte svolge sul bilancio dell'Unione (e quindi anche sulle politiche europee, in quanto implicanti l'impiego di fondi pubblici) servono, in particolare, per la cosiddetta procedura di scarico, tramite la quale il Parlamento valuta la conformità del bilancio europeo alle regole dell'Unione e verifica in tal modo che tutte le istituzioni europee rispettino ed applichino i principi della buona gestione finanziaria. Al termine di tale verifica, il Parlamento concede o meno il scarico⁴⁷⁵.

La Relazione della Corte sul Piano d'azione europeo contro la disinformazione contiene una valutazione generale della spesa [p. 19 e ss.] e due allegati con dati specifici (Allegati II e III). La Corte ha rimarcato, in particolare, l'assenza di pianificazione finanziaria: i finanziamenti provengono da fonti diverse e le informazioni sulla spesa sono state elaborate dalla Commissione e dal SEAE unicamente per l'*audit* della Corte stessa. Nel periodo 2015-2020, secondo le informazioni fornite alla Corte dalla Commissione e dal SEAE, l'Unione avrebbe speso per il contrasto alla disinformazione poco più di quaranta milioni di euro.

La valutazione della Corte sul Piano d'azione è stata svolta tramite un *audit* relativo al periodo tra dicembre 2018 e settembre 2020, con «un approfondito esame documentale ed analisi di tutta la documentazione disponibile» [Corte dei conti europea, 2021, p. 12]. La Corte ha inoltre inviato questionari ai punti di contatto del sistema di allarme rapido (azione 3 del Pilastro II), tenuto riunioni con vari portatori di interesse (pubblici e privati), con accademici e con esperti, ed ha altresì valutato la maggior parte dei progetti che la Commissione ha dichiarato direttamente correlati alla lotta alla disinformazione.

Una rappresentazione sintetica della valutazione della Corte è fornita nella Tavola 6.4.

Prima di scendere nel dettaglio di tale valutazione, va evidenziato che essa permette di focalizzarsi su due importanti questioni preliminari, che stanno a monte del Piano d'azione.

La prima questione attiene al quadro giuridico in cui tale piano poteva legittimamente essere inserito.

La seconda questione attiene all'individuazione di politiche alternative (*policy options*), all'identificazione delle opzioni più valide/praticabili (*most viable options*) e alla valutazione d'impatto (*Impact Assessment*, IA) della politica adottata.

⁴⁷⁵ Nella storia dell'UE è accaduto raramente che il Parlamento rifiutasse il scarico. Un caso molto noto fu quello del rifiuto alla Commissione Santer nel 1998, a seguito del quale l'intera Commissione si dimise [Parlamento europeo, 2020a].

Per quanto riguarda la prima questione (quadro giuridico), va innanzitutto rammentato che il Parlamento europeo, con la sua Risoluzione di giugno 2017 sulle piattaforme *on line* e il mercato unico digitale [Parlamento europeo, 2017, P8_TA(2017)0272], aveva invitato la Commissione «ad analizzare nel dettaglio la situazione attuale e il quadro giuridico vigente relativo alle notizie false e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi» [ivi, p. 9]. A giugno del 2018, uno studio del Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies⁴⁷⁶ aveva evidenziato che la base giuridica per eventuali misure di contrasto alla disinformazione trovava «a key constraint in the existence of a fundamental right to freedom of expression, which must be balanced with the right of the public to be properly informed» [ivi, p. 20]. Infatti, l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto alla libertà d'espressione, che comprende sia la libertà di esprimere opinioni sia la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenze da parte delle pubbliche autorità e indipendentemente dalle frontiere⁴⁷⁷.

A febbraio del 2019, uno studio del Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs⁴⁷⁸ aveva esaminato i limiti delle esistenti regolazioni legislative sulle piattaforme [ivi, p. 80 e ss.]. Nello studio si osservava che l'assenza di una definizione standardizzata di "piattaforme" e di "social media" era un ostacolo allo sviluppo di una cornice concettuale per i loro diritti e per le loro responsabilità. L'unico riferimento normativo per tale definizione era costituito dalla Direttiva europea sul commercio elettronico [Parlamento

⁴⁷⁶ Si tratta di un organismo con funzioni di studio/analisi per conto del Parlamento europeo (https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/organization/-/organization/EP_SG/EP_DPPE02A60). È incardinato nella Direzione per le politiche economiche e scientifiche. Questa, a sua volta, è una struttura della Direzione generale per le politiche interne dell'Unione (DG IPOL, <https://the-secretary-general.europarl.europa.eu/en/directorates-general/ipol>) del Segretariato generale del Parlamento europeo.

Questo specifico studio fu richiesto da una commissione del Parlamento, l'IMCO, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (<https://www.europarl.europa.eu/committees/it/imco/home/highlights>).

⁴⁷⁷ L'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recita testualmente (<https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/11-liberta-di-espressione-e-dinformazione>): «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

Tale norma non è uguale all'analogo art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), trattato istituito dal Consiglio d'Europa, al quale hanno sì aderito i Paesi dell'UE, ma non l'UE stessa. Ciò implica che le azioni delle istituzioni, agenzie o organismi dell'UE non sono soggetti alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo. I negoziati per l'adesione dell'UE alla Convenzione sono in corso (<https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights>).

La Corte di giustizia dell'Unione europea, come si riferisce nello studio del Policy Department di cui qui si sta trattando, ha fornito un'interpretazione restrittiva delle limitazioni alla libertà d'espressione, le quali devono essere prescritte da disposizioni di rango legislativo redatte con una precisione sufficiente a consentire alle parti interessate di regolare la propria condotta [ivi, p. 20].

⁴⁷⁸ Si tratta di un organismo con funzioni di studio/analisi per conto del Parlamento europeo (https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/organization/-/organization/EP_SG/EP_DPPE02C60). È incardinato nella Direzione per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali. Questa, a sua volta, è una struttura della Direzione generale per le politiche interne dell'Unione (DG IPOL, <https://the-secretary-general.europarl.europa.eu/en/directorates-general/ipol>) del Segretariato generale del Parlamento europeo.

europeo, Consiglio, 2000, Direttiva 2000/31/CE], la quale sanciva l'immunità da responsabilità legali di *provider* e di motori di ricerca per i contenuti caricati sui propri *server*, in quanto meri soggetti "ospitanti" tali contenuti. La Direttiva, si osservava nel citato studio, era obsoleta già al momento della sua emanazione, poiché non menzionava i nuovi tipi di interfaccia che consentivano a chiunque – ossia anche ad operatori non economici – di caricare *on line* qualsiasi tipo di contenuto⁴⁷⁹. Inoltre, nonostante l'art. 14 della Direttiva europea preveda che l'esenzione da responsabilità in caso di *hosting* (memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio) sia soggetta ad alcune condizioni (attinenti alla consapevolezza, da parte dell'ospitante, del carattere illecito dell'informazione o dell'attività ed alla immediata rimozione delle informazioni), l'art. 15 obbliga gli Stati membri a non imporre un obbligo generale di sorveglianza alle piattaforme. Il rinvio all'illiceità del contenuto rende ovviamente problematica l'attribuzione alla piattaforma di un obbligo di rimuovere un contenuto non illecito. Il tutto è reso ancora più complicato dal fatto che il carattere di illiceità di un contenuto dipende dall'esistenza o meno di parametri normativi di riferimento, che possono esistere in alcuni Stati membri e non in altri, e che, quando esistono, possono anche variare da Stato a Stato⁴⁸⁰.

⁴⁷⁹ La Direttiva era stata emanata per liberalizzare l'innovazione nel commercio *on line* e s'innestava nel solco del diritto statunitense – segnatamente del Communications Decency Act, Section 230 del 1996 – il quale prevede l'immunità dei *provider* e degli utenti di servizi informatici interattivi: costoro, ai sensi della norma statunitense, non devono essere considerati al pari di *publisher* (editore) o *speaker* (divulgatore) di informazioni fornite da altri *information content provider*. Con l'espressione "information content provider" «si fa riferimento a ciascuna persona o ente che sia responsabile, in tutto o in parte, della creazione e dello sviluppo di informazioni veicolate mediante internet o qualsiasi altro *interactive computer service*» [Baccin, 2020, p. 88].

⁴⁸⁰ Specifiche responsabilità, sul piano penale e civile, possono derivare dalle norme di ciascuno Stato. Tuttavia, esistono vari ostacoli alla concreta possibilità di attivazione dei relativi procedimenti giudiziari. Nel caso di diffamazione, ad esempio, nel 2016 il Dipartimento di Giustizia statunitense comunicò alla Procura di Roma (a fronte di una richiesta di assistenza giudiziaria per alcuni casi di presunta diffamazione *on line*) di non poter soddisfare la richiesta: «Il Dipartimento spiegava chiaramente che non essendo quel tipo di reato previsto e punito negli Usa, non si può dar corso alle rogatorie sui dati custoditi dai provider» [Pietrobelli, 2021]. Il Dipartimento di Giustizia degli Usa invitava pertanto a non presentare rogatorie internazionali riguardanti la diffamazione «per evitare spreco di risorse che dovrebbero essere dedicate ad altri reati. Si tratta di rogatorie inutilizzabili a causa dei nostri ordinamenti costituzionali diversi» [*ibidem*].

In più, al PM che aveva chiesto la rogatoria il Dipartimento scriveva di ritenere «altrettanto infruttuoso presentare una domanda di questo genere direttamente a Facebook e/o ad altri gestori Internet statunitensi perché neppure loro rispondono a richieste per la fattispecie di reato di diffamazione». Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'ampia tutela accordata negli Stati Uniti alla libertà di espressione ai sensi del Primo Emendamento implicava non solamente la non criminalizzazione di affermazioni ritenute diffamanti, ma anzi, in virtù di tale norma, «le affermazioni contenute nei profili Facebook ritenute diffamanti sono protette dal diritto di libertà di espressione [...] e nessuno è perseguibile per l'esercizio di tale diritto, a prescindere da quanto possa essere sgradevole, offensivo e molesto il contenuto veicolato». Ringrazio il PM dottor Angelantonio Racanelli per i ragguagli che mi ha gentilmente fornito.

La giurisprudenza italiana ha elaborato propri principi per l'individuazione del *locus commissi delicti*, necessario per stabilire quale sia la giurisdizione competente per il giudizio. Questa, nel caso della diffamazione, è quella del luogo in cui il messaggio offensivo viene percepito da parte di soggetti terzi rispetto all'agente e rispetto alla persona offesa (luogo di consumazione del reato) [Procura generale della Corte di Cassazione, 2020]. Quindi, se il messaggio offensivo è percepito anche sul territorio italiano, allora si radica la giurisdizione del giudice italiano.

Il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page?tabait=y&tab=a&aia=AIA32731&aip=AIP32625&detail=y&ait=AIT32552#testoDetail) obbliga i contraenti a fornirsi assistenza «anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili» (art. 1, n. 1). L'assistenza può essere negata (art. 5) se l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello stato richiesto, se la richiesta si riferisce ad un reato di carattere

Infine, la Corte dei conti europea ha evidenziato, nella relazione di cui qui si sta trattando, che:

«Non esiste alcun quadro giuridico dell'UE in materia di disinformazione, fatta eccezione per l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali sulla libertà di espressione e di informazione e una serie di iniziative strategiche» [ivi, p. 9]⁴⁸¹.

Pertanto, la responsabilità della lotta alla disinformazione ricade sugli Stati membri, mentre:

«il ruolo dell'Unione consiste nel sostenere gli Stati membri con una visione e delle azioni comuni volte a rafforzare il coordinamento, la comunicazione e l'adozione di buone pratiche» [ibidem].

Poiché la Corte, in questa parte del suo discorso, espressamente tratta del quadro giuridico e del ruolo di coordinamento che l'Unione può svolgere, si potrebbe intravedere una sollecitazione ad utilizzare *anche* gli strumenti di armonizzazione delle politiche nazionali di cui l'Unione dispone, ossia le decisioni-quadro.

La seconda questione – individuazione delle politiche alternative (*policy options*), identificazione delle opzioni più valide/praticabili (*most viable options*) e valutazione d'impatto (*impact assessment*, IA) della politica adottata – è connessa alla prima poiché, qualora si ritenga che manchi in radice un fondamento giuridico per una legislazione dell'Unione in materia di disinformazione, ciò inciderebbe drasticamente sulle opzioni politiche. Infatti, la totale assenza di una norma di legittimazione del potere coercitivo di intervento preclude l'adozione di atti con valore normativo (v. par. 6.10).

Tutto ciò premesso, e per passare alla valutazione svolta dalla Corte, la rappresentazione fornita nella Tavola 6.4 riguarda la formulazione e l'implementazione delle azioni previste nei quattro Pilastri del Piano. Essa va preceduta da un riepilogo delle osservazioni generali e complessive svolte dalla Corte sia sul Piano sia su ciascun Pilastro.

Riassumendo stringatamente e testualmente la valutazione della Corte sul Piano europeo d'azione contro la disinformazione – «in larga misura coerente con i pareri degli esperti e dei portatori di interesse» [ivi, p. 14] – esso:

«non era accompagnato da un quadro di coordinamento generale volto a garantire che ogni eventuale risposta dell'UE sia efficace e commisurata al tipo e all'entità della minaccia» [ivi, p. 15]; «Il piano d'azione dell'UE non era corredato di un

esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico nello Stato Richiesto e se la richiesta non è conforme con le disposizioni del Trattato. Quindi la risposta del Dipartimento di Giustizia Usa non appare perfettamente in linea con queste disposizioni del Trattato.

Per la disciplina statunitense e, in generale, nei Paesi di *common law*, della diffamazione a mezzo stampa (profili civilistici), si veda Guarda [2005-2008].

⁴⁸¹ Come è stato evidenziato da Pollicino [2018], l'Unione europea sconta «il limite di una genesi legata a ragioni economiche più che alla tutela dei diritti fondamentali, a differenza del sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» [ivi, p. 59].

apposito quadro di monitoraggio e valutazione (e ciò vale anche per il piano d'azione per la democrazia europea [...] non era prevista alcuna valutazione del piano nel suo complesso, e ad oggi non è stata realizzata alcuna valutazione globale. I feedback relativi alla sua attuazione negli Stati membri non sono registrati a livello centrale e non vengono aggregati. Ciascuna rappresentanza conduce la propria campagna di comunicazione e raccoglie statistiche, ma la Corte non ha rilevato alcun elemento attestante che la Commissione le utilizzi per trarne insegnamenti utili, individuare le migliori pratiche o come riferimento. Non vi è alla base alcuna relazione che indichi che alcune attività rientrino nella categoria degli sforzi volti a contrastare la disinformazione» [ivi, p. 17].

Per quanto riguarda i quattro pilastri su cui il Piano si basa, la Corte ha sostenuto quanto segue.

Per quanto riguarda il Pilastro I (capacità delle istituzioni europee di individuare e contrastare la disinformazione):

«I mandati delle task force StratCom non coprono in maniera adeguata la gamma completa degli attori della disinformazione [...] non coprono la disinformazione generatasi all'interno dell'UE» [ivi, p. 21]; «le attività di monitoraggio dei media realizzate dalle task force StratCom si concentrano in modo esteso sui media internazionali russi, i canali ufficiali di comunicazione russi, i media pilotati e /o i media di ispirazione/impostazione filorussa, operanti nell'UE e nel suo vicinato. Tuttavia, secondo l'analisi del SEAE, altri attori quali la Cina sono emersi in misura variabile quali importanti minacce di disinformazione» [ivi, p. 22]; «Il mandato delle task force StratCom è di natura politica, e non specifica esplicitamente gli obiettivi strategici perseguiti né si fonda su una solida base giuridica» [ivi, p. 23]; «La disinformazione non è semplicemente una minaccia a breve termine: eppure, le task force StratCom non dispongono di una fonte di finanziamento stabile, il che potrebbe comprometterne la sostenibilità» [ibidem]; «La Commissione utilizza i sondaggi di opinione quale uno dei modi per valutare l'efficacia delle comunicazioni strategiche nell'influenzare le opinioni relative all'UE. Tuttavia, è arduo attribuire i risultati di tali sondaggi agli interventi dell'UE» [ivi, p. 26]; «Dopo le campagne di comunicazione le task force StratCom non hanno misurato appieno l'impatto del lavoro compiuto. Inoltre, nessuna di esse disponeva di una funzione di valutazione per esaminare la propria efficacia e individuare ambiti di miglioramento» [ibidem]; «il ruolo e la missione futuri di EUvsDisinfo non sono chiari, oltre al fornire ulteriori esempi di disinformazione di

origine russa, una minaccia attualmente ben definita e riconosciuta. Nonostante il SEAE dichiari che EUvsDisinfo è indipendente e non rappresenta la posizione ufficiale dell'UE, il fatto che il progetto faccia capo al SEAE fa sorgere dubbi al riguardo. Ciò induce a chiedersi se un simile strumento debba far capo ad un'autorità pubblica (come il SEAE) ed essere da questa gestito, o piuttosto essere sotto la responsabilità di un'organizzazione della società civile» [ivi, p. 28].

Per quanto riguarda il Pilastro II (coordinamento delle risposte istituzionali alla disinformazione):

«[...] al momento dell'audit il sistema di allarme rapido non aveva ancora emesso segnalazioni e non era stato usato per coordinare un'azione comune» [ivi, p. 29]; «La creazione di una consapevolezza situazionale comune resta un'opera in fieri per il sistema di allarme rapido, ostacolata dall'assenza di definizioni armonizzate e coerenti (riguardo, ad esempio, al termine stesso "disinformazione", a cui si aggiungono le opinioni discordanti quanto alle sue fonti, alle risposte da apportarvi, ai livelli di preparazione, ecc.) e dalla mancanza di una valutazione comune dei rischi» [ivi, p. 30]; «[...] non esiste un protocollo di collaborazione tra il sistema di allarme rapido e le piattaforme online e, poiché l'équipe di comunicazione strategica non monitora il numero di casi segnalati, non è possibile valutare la performance del sistema in tale ambito» [ivi, p. 32];

Per quanto riguarda il Pilastro III (mobilitazione del settore privato per la lotta alla disinformazione):

«La valutazione del codice di buone pratiche ha rivelato limiti negli obblighi di comunicazione» [ivi, p. 36]; «un documento di lavoro dei servizi della Commissione [...] Rileva inoltre la necessità di disporre di definizioni comuni» [ivi, p. 38]; «Al momento dell'audit, la Commissione non aveva fornito ai firmatari nessun nuovo modello per la comunicazione né nuovi indicatori più significativi» [ivi, p. 39]; «se tali informazioni trasmesse⁴⁸² non vengono contestualizzate (ad esempio confrontandole, in futuro, con dati di partenza e altre informazioni pertinenti, come la creazione complessiva di profili) e se la Commissione non può verificarne l'esattezza, esse sono di scarsa utilità [ivi, p. 38]; «le piattaforme online non rispondono delle proprie azioni e del proprio ruolo nella lotta attiva alla disinformazione» [ivi, p. 39];

Per quanto riguarda il Pilastro IV (sensibilizzazione e resilienza sociale):

⁴⁸² La Corte si riferiva alle comunicazioni delle piattaforme secondo cui esse avevano «rifiutato pubblicità o rimosso una serie di profili o messaggi che erano vettori di disinformazione nel contesto della COVID-19» [ivi, p. 38].

«L'assenza di una strategia coerente di alfabetizzazione mediatica e la frammentazione delle azioni dell'UE ne attenuano l'impatto» [ivi, p. 39]; «Non è però chiaro in che modo essa⁴⁸³ rispecchi una strategia dell'UE coerente in materia di alfabetizzazione mediatica: sebbene comprenda alcune discussioni ad alto livello, mira principalmente a illustrare alcune iniziative specifiche dell'UE e degli Stati membri» [ivi, p. 40]; «Gli Stati membri non partecipano nella stessa misura alla settimana di alfabetizzazione mediatica» [ivi, p. 40] e, a parte i luoghi in cui si sono tenuti gli eventi di alfabetizzazione mediatica, «Non sono tuttavia disponibili ulteriori statistiche concernenti il numero di persone raggiunte da tali eventi, la distribuzione tematica e la misura in cui la disinformazione è stata trattata in modo specifico» [ivi, p. 41]; più in generale, la Corte ha sottolineato che «Non esiste una strategia generale di alfabetizzazione mediatica che comprenda la lotta alla disinformazione» [ivi, p. 42]; rispetto alle azioni per la sensibilizzazione e la resilienza sociale contro la disinformazione, la Corte ha osservato: «Manca anche un quadro di valutazione. Tale quadro è fondamentale per lo sviluppo a lungo termine della resilienza sociale, dato che esso fa in modo che gli insegnamenti tratti vengano introdotti direttamente nelle azioni, nella politica e nella strategia future. È difficile ottenere elementi che testimonino l'impatto diretto delle misure di alfabetizzazione mediatica, le quali sono ancora nelle prime fasi di sviluppo» [ivi, p. 45]; «I progetti SOMA ed EDMO hanno suscitato scarso interesse da parte degli esperti di alfabetizzazione mediatica e dei verificatori di fatti» [ivi, p. 46]; «Ben prima della conclusione del progetto SOMA, e senza attendere una valutazione che ne raccogliesse e applicasse gli insegnamenti tratti, nel giugno 2020 la Commissione ha avviato la prima fase (dal valore di 2,5 milioni di euro, fino alla fine del 2022) dell'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO)» [ibidem]; «Il SOMA e l'EDMO hanno pertanto obiettivi che si sovrappongono parzialmente e la maggior parte dei contraenti è coinvolta contemporaneamente in entrambi i progetti.[...] Esiste inoltre il rischio di sovrapposizione dei finanziamenti, dato che entrambi i progetti usano e si basano sulla stessa tecnologia e sugli stessi prodotti commerciali» [ivi, p. 47]; «L'EDMO è stato presentato come una soluzione olistica [...]. Tuttavia, secondo la direzione, la visibilità dell'Osservatorio tra i portatori d'interesse è ancora limitata [...] considerato che l'EDMO non è molto conosciuto fra i portatori d'interessi, è possibile che i risultati ottenuti non siano all'altezza degli obiettivi prefissati, eccessivamente ambiziosi. [...] la comunità per

⁴⁸³ La Corte si riferisce, in particolare, alla settimana europea di alfabetizzazione mediatica.

l'alfabetizzazione mediatica o la società civile, che potrebbero fornire collegamenti utili fra il mondo accademico e i responsabili della definizione delle politiche, sono sottorappresentati (2 esperti su 19) [ivi, p. 47].

La valutazione della Corte riguarda complessivamente, la costruzione, l'architettura della politica europea sulla disinformazione. Essa, in sé e per sé, fu formulata senza la previsione di un quadro di coordinamento generale né di quadri di monitoraggio e valutazione.

Il Pilastro I (*task force* di comunicazione strategica) fu formulato secondo una visione limitata della minaccia "disinformazione" (l'attore ostile russo), con un mandato di tipo politico (più che operativo), senza una base giuridica solida e istituendo di fatto la riconducibilità di un'attività astrattamente indipendente – il sito EUvsDisinfo – ad un'autorità pubblica europea (il SEAE) e dunque all'intera Unione. L'esistenza di un mandato di natura politica dovrebbe implicare anche una responsabilità di natura politica, ma questa è esclusa dalle dichiarazioni del SEAE, secondo il quale il sito in questione non rappresenta la posizione ufficiale dell'UE. Questo produce un corto circuito che crea dubbi sulla legittimazione e sull'*accountability* del sito e dell'East StratCom Team che lo gestisce. Anche in termini di misurazione degli *outcome* si rilevano carenze. In particolare, la Corte ha osservato che le *task force* di comunicazione strategica non hanno misurato l'impatto del loro lavoro e che la Commissione ha utilizzato sondaggi di opinione per valutare l'efficacia delle comunicazioni strategiche nell'influenzare le opinioni relative all'Unione, ma «è arduo attribuire i risultati di tali sondaggi agli interventi dell'UE» [ivi, p. 26].

La formulazione del Pilastro II (risposta istituzionale, allarme rapido) fa emergere in pieno quanto qui più volte evidenziato: le carenze degli aspetti definatori (concetto di disinformazione, chi la crea, chi la diffonde, come rilevarla). La confusione che ne deriva in capo ai soggetti attuatori genera in via immediata conseguenze negative sull'implementazione di questo Pilastro.

La carenza definatoria emerge anche in relazione al Pilastro III (monitoraggio del Codice di pratiche). Mancano definizioni comuni e indicatori. Questo, insieme con le carenze sul piano del flusso informativo Commissione-piattaforme, non consente un utile monitoraggio del Codice.

Infine, per quanto riguarda il Pilastro IV (sensibilizzazione e resilienza), mancano tanto una strategia coerente di alfabetizzazione mediatica quanto un quadro di valutazione. Ciò incide sull'implementazione, soprattutto in termini di omogeneità della messa in opera e di partecipazione da parte dei soggetti attuatori, e, dunque, anche sull'effettivo raggiungimento dei destinatari e sull'*outcome* stesso di questo Pilastro (in termini sia di produzione di impatti sia di misurazione degli stessi).

Tutte le carenze rilevate dalla Corte si sono poi riflesse sulla messa in opera del Piano. Infatti, come risulta dalla lettura della Tavola 6.4, nonostante alcune azioni dei quattro Pilastri

siano state definite in maniera chiara (ossia ne erano riconoscibili la finalità e, talora, la tempistica)⁴⁸⁴, tuttavia l'attuazione in concreto di tutte le azioni è stata deficitaria sotto vari aspetti.

⁴⁸⁴ Non sono state definite chiaramente, secondo la Corte, sei azioni su dieci: l'azione 4 (intensificazione degli sforzi di comunicazione prima delle elezioni del 2019), l'azione 5 (comunicazioni strategiche nel vicinato), l'azione 7 (cooperazione Stati membri per alfabetizzazione), l'azione 8 (verificatori di fatti), l'azione 9 (alfabetizzazione mediatica; qui il problema è la coerenza complessiva dell'azione, prima ancora della definizione dell'azione) e l'azione 10 (dare seguito al pacchetto elezioni).

Tav. 6.4 – Pilastri e azioni del Piano europeo del 2018 contro la disinformazione: forze e debolezze secondo la valutazione della Corte dei conti europea

PILASTRO I - Migliorare la capacità delle istituzioni dell'Unione di individuare, analizzare e denunciare la disinformazione		
AZIONI	FORZE/VALUTAZIONE POSITIVA	DEBOLEZZE/VALUTAZIONE NEGATIVA
1) Rafforzare le task force di comunicazione strategica e le delegazioni dell'UE con risorse supplementari (umane e finanziarie) per individuare, analizzare e denunciare le attività di disinformazione	L'azione è definita in modo chiaro. Le task force di comunicazione strategica svolgono un ruolo importante.	Le task force di comunicazione strategica non sono dotate di risorse umane o finanziarie adeguate a far fronte alle minacce emergenti. Esse non dispongono di una fonte di finanziamento apposita e stabile, nonostante la disinformazione non sia una minaccia a breve termine. Le esigenze in materia di personale non sono ancora soddisfatte. Nonostante l'analisi efficace dei dati sia fondamentale non solo per monitorare, individuare e analizzare la disinformazione, ma anche quale base per una visione strategica e un'elaborazione delle politiche solide e fondate su elementi concreti, le analisi sono condotte prevalentemente su richiesta e ad hoc da parte di una cellula composta da analisti interni coadiuvati da contraenti esterni.
	Il progetto EUvsDisinfo rappresenta l'immagine pubblica emblematica degli sforzi compiuti dall'UE nella lotta alla disinformazione, nonché il principale prodotto contro la disinformazione della task force per l'Est. Prevede una banca dati open source consultabile, contenente oltre 9700 casi di disinformazione a partire dal 1° ottobre 2020.	Dopo le campagne di comunicazione le task force StratCom non hanno misurato appieno l'impatto del lavoro compiuto. Inoltre, nessuna di esse disponeva di una funzione di valutazione per esaminare la propria efficacia e individuare ambiti di miglioramento. I principali contenuti di EUvsDisinfo sono pubblicati sull'omonimo sito Internet in cinque lingue dell'UE, il resto è solamente in inglese e russo. EUvsDisinfo è stato oggetto di critiche. Nel 2018 è stato ammonito dal Parlamento olandese per aver erroneamente attribuito della disinformazione di origine russa ad una pubblicazione interna olandese. Inoltre, alcuni casi pubblicati sul sito di EUvsDisinfo non rappresentano una minaccia per le democrazie dell'UE. Il ruolo e la missione di EUvsDisinfo non sono chiari. Il SEAE dichiara che EUvsDisinfo è indipendente e non rappresenta la posizione ufficiale dell'UE, ma il fatto che il progetto faccia capo al SEAE fa sorgere dubbi al riguardo. Ciò induce a chiedersi se un simile strumento debba far capo ad un'autorità pubblica (come il SEAE) ed essere da questa gestito, o piuttosto essere sotto la responsabilità di un'organizzazione della società civile.
2) Riesaminare i mandati delle task force di comunicazione strategica per i Balcani occidentali e per il Sud	L'azione è definita in modo chiaro.	L'azione non ha un termine ultimo. Il mandato delle task force StratCom è di natura politica e non specifica esplicitamente gli obiettivi strategici perseguiti né si fonda su una solida base giuridica. I mandati delle task force StratCom non coprono in maniera adeguata la gamma completa degli attori della disinformazione. Il mandato della StratCom per l'Est è stato costruito intorno ad un unico soggetto esterno malevolo piuttosto che alla protezione dell'Europa dalla disinformazione, a prescindere da quale ne sia la fonte. Per la StratCom per il Sud e la StratCom per i Balcani occidentali il contrasto alla disinformazione non era la priorità essenziale prima delle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019. Le attività di monitoraggio dei media realizzate dalle task force StratCom si concentrano sulle attività della Russia, ma sono emerse minacce di disinformazione dalla Cina e da altri Paesi terzi (Iran, India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia).

PILASTRO II - Potenziare risposte coordinate e comuni alla disinformazione

AZIONI	FORZE/VALUTAZIONE POSITIVA	DEBOLEZZE/VALUTAZIONE NEGATIVA
<p>3) Entro marzo 2019, istituire un sistema di allarme rapido tra gli Stati membri e le istituzioni UE, lavorando in stretta collaborazione con le reti esistenti (come la NATO e il G7)</p>	<p>L'azione è definita in modo chiaro. Il sistema di allarme rapido rappresenta un utile strumento di condivisione delle informazioni.</p>	<p>Il sistema di allarme rapido ha avvicinato gli Stati membri, ma non è riuscito a realizzare appieno il proprio potenziale. Al momento dell'audit da parte della Corte, il sistema di allarme rapido non aveva emesso segnalazioni e non realizzava un coordinamento delle attività comuni volte a individuare i responsabili della disinformazione e a formulare risposte.</p> <p>La condivisione delle informazioni mediante il sistema non ha determinato sviluppi sostanziali delle politiche a livello di Stati membri.</p> <p>La creazione di una consapevolezza situazionale comune resta un'opera in fieri per il sistema di allarme rapido, ostacolata dall'assenza di definizioni armonizzate e coerenti (riguardo, ad esempio, al termine stesso "disinformazione", a cui si aggiungono le opinioni discordanti quanto alle sue fonti, alle risposte da apportarvi, ai livelli di preparazione, ecc.) e dalla mancanza di una valutazione comune dei rischi.</p> <p>I portatori di interesse e il grande pubblico non hanno un'idea chiara delle funzioni del sistema di allarme rapido.</p> <p>La capacità del sistema di allarme rapido di promuovere una risposta coordinata agli attacchi di disinformazione non è stata testata.</p> <p>Le attività e l'impegno nel sistema di allarme rapido sono portati avanti da un numero limitato di Stati membri e c'è una tendenza alla diminuzione dei livelli di attività.</p> <p>Le piattaforme online dovrebbero collaborare con i punti di contatto del sistema di allarme rapido, ma non esiste un protocollo di collaborazione, l'équipe di comunicazione strategica non monitora il numero di casi segnalati, e dunque non è possibile valutare la performance del sistema in tale ambito.</p>
<p>4) Intensificare gli sforzi di comunicazione prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2019</p>	<p>La relazione della Commissione sulle elezioni del 2019 ha evidenziato che prima delle elezioni gli sforzi manipolativi si concentravano su argomenti politicamente sensibili e su un pubblico mirato dell'Ue, ma finora non è stata individuata alcuna operazione di interferenza occulta su larga scala nelle elezioni del 2019.</p>	<p>L'azione non è definita in modo chiaro. Non è chiaro il significato di "intensificherà i propri sforzi di comunicazione": più articoli, più comunicati stampa?</p>
<p>5) Intensificare le comunicazioni strategiche nel vicinato</p>		<p>L'azione non ha un termine ultimo e non è definita in modo chiaro. Non è chiaro in che modo possano essere intensificate le comunicazioni strategiche.</p>

PILASTRO III - Mobilitare il settore privato nella lotta alla disinformazione

AZIONI	FORZE/VALUTAZIONE POSITIVA	DEBOLEZZE/VALUTAZIONE NEGATIVA
<p>6) Monitorare da vicino e di continuo l'attuazione del codice di buone pratiche per contrastare la disinformazione, anche premendo perché ne sia garantita l'osservanza in tempi rapidi e in modo efficace, mediante una valutazione globale trascorsi 12 mesi</p>	L'azione è definita in modo chiaro.	Le piattaforme on line non si assumono responsabilità. Esse non rispondono delle proprie azioni e del proprio ruolo nella lotta attiva alla disinformazione.
	Il codice di buone pratiche fornisce alla Commissione un quadro nel quale interagire con le piattaforme dei social media.	La maggior parte delle piattaforme monetizza i propri servizi mediante il trattamento dei dati personali, il che ha creato un terreno fertile per gli attori della disinformazione, permettendo loro di rendere le proprie azioni più mirate. La disinformazione sulle piattaforme è dovuta per lo più al fatto che gli utenti condividono informazioni false che sono poi considerate prioritarie e messe in primo piano dagli algoritmi di visualizzazione delle piattaforme. La disinformazione influenza anche i risultati delle ricerche sul web. I profili falsi, i troll di Internet e i bot malevoli contribuiscono anch'essi alla diffusione di informazioni false.
	Durante la pandemia di Covid-19, i firmatari del codice di buone pratiche hanno illustrato i propri sforzi in relazioni apposite (settembre e ottobre 2020).	Le piattaforme seguono politiche di moderazione diverse. Le loro relazioni hanno formati differenti e i dati sono difficilmente comparabili.
		<p>Dalle analisi e dalle valutazioni sul codice di buone pratiche sono emerse carenze sul modo in cui la Commissione ha stabilito gli obblighi di comunicazione dei firmatari del codice. Tali valutazioni non hanno portato a modifiche del codice.</p> <p>Il gruppo che, nel forum multilaterale sulla disinformazione (2018), è servito da cassa di risonanza ha evidenziato che il codice di buone pratiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non contiene alcun approccio comune; - non contiene impegni chiari e significativi; - non contiene obiettivi o ICP misurabili e pertanto nessuna possibilità di monitoraggio dei progressi e nessuno strumento per garantirne il rispetto e l'applicazione; - non si tratta affatto di autoregolamentazione e quindi le piattaforme, nonostante i rispettivi sforzi, non hanno aderito di fatto ad un codice di buone pratiche. <p>Alcuni elementi di tale giudizio sono, secondo la Corte, pertinenti ancora oggi e sono stati ripresi in valutazioni ed esami successivi riguardanti il codice.</p>
		<p>Secondo l'ERGA (2020) il codice ha tre debolezze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarsa trasparenza circa il modo in cui i firmatari traducono in atto il codice di buone pratiche; - misure del codice di buone pratiche troppo generiche in quanto a contenuto e struttura; - numero limitato di firmatari del codice.
	La conclusione della Commissione dopo la propria valutazione del codice (2020) è che esso ha prodotto alcuni risultati positivi; ha stabilito un quadro comune per contrastare la disinformazione; i suoi obiettivi e le sue attività sono molto rilevanti; costituisce un primo e cruciale passo nella lotta contro la disinformazione e dimostra la leadership europea su una questione di natura internazionale.	La Commissione (valutazione 2020) ha individuato, fra le debolezze del codice, il fatto che la sua attuazione non è uniforme (monitoraggio disomogeneo) e che alcuni suoi concetti fondamentali non sono chiari.
		<p>La Commissione riconosce che resta difficile valutare con precisione la tempestività, l'eshaustività e l'impatto delle azioni delle piattaforme. Essa rileva inoltre la necessità di disporre di definizioni comuni, procedure più chiare, impegni più precisi e più esaurienti, oltre a indicatori chiave di performance (Icp) trasparenti.</p> <p>La Commissione evidenzia che le informazioni fornite dai firmatari sulla rimozione di profili e messaggi vettori di disinformazione nel contesto della Covid-19 non sono contestualizzate (confrontandole con altre informazioni o profili) e la Commissione non può verificarne l'esattezza, sicché esse sono di scarsa utilità.</p> <p>La Corte evidenzia che i firmatari non hanno un rappresentante comune e non sono riusciti a preparare una relazione annuale condivisa, come inizialmente concordato.</p> <p>Inoltre, le relazioni dei firmatari variano in funzione del livello di impegno da essi profuso e del fatto che essi siano una piattaforma online o una associazione di categoria. Ancora, le relazioni delle piattaforme on line non sono sempre confrontabili e la loro lunghezza differisce considerevolmente.</p> <p>Le differenze fra i firmatari del codice ostacolano la definizione di Icp generali.</p>
	La Commissione raccomanda di adottare in futuro parametri di misurazione per monitorare il trend della disinformazione (indicatori strutturali) e per misurare i risultati di ogni piattaforma (indicatori sui servizi).	La Corte evidenzia che al momento dell'audit la Commissione non ha fornito ai firmatari nessun nuovo modello per la comunicazione né nuovi indicatori più significativi.

PILASTRO IV - Sostenere azioni di sensibilizzazione e rafforzare la resilienza sociale

AZIONI	FORZE/VALUTAZIONE POSITIVA	DEBOLEZZE/VALUTAZIONE NEGATIVA
7) In cooperazione con gli Stati membri, organizzare campagne mirate al fine di sensibilizzare agli effetti negativi della disinformazione e sostenere il lavoro dei media indipendenti e il giornalismo di qualità		L'azione è definita solo parzialmente in modo chiaro.
8) Gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di squadre di verificatori di fatti e ricercatori pluridisciplinari indipendenti al fine di individuare e denunciare le campagne di disinformazione	La Commissione ha finanziato con Horizon 2020 il progetto dell'Osservatorio sociale per l'analisi della disinformazione e dei social media (SOMA, 990 mila euro). Si tratta di una piattaforma digitale che dovrebbe porre le basi per una rete europea di verificatori di fatti.	L'azione non ha un termine ultimo e non è definita in modo chiaro. Non è chiaro in che modo gli Stati membri debbano sostenere la creazione di squadre di ricercatori e verificatori di fatti. Il SOMA ha attratto solo una parte dei verificatori di fatti. Varie persone contattate dalla Corte hanno ammesso di non aver mai usato la piattaforma del SOMA. La tecnologia alla base del SOMA è valutata positivamente, ma il progetto non è largamente in uso nella comunità di verificatori di fatti.
	L'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO) è volto a riunire verificatori di fatti, esperti di alfabetizzazione mediatica e ricercatori universitari. Lo scopo è di rafforzare la resilienza sociale tramite la comprensione e l'analisi della disinformazione.	La prima fase dell'EDMO (2,5 milioni di euro) è stata avviata dalla Commissione prima che il progetto SOMA si concludesse e senza attendere una valutazione che ne raccogliesse e applicasse gli insegnamenti. In SOMA e EDMO è coinvolta contemporaneamente la maggior parte dei contraenti. I due progetti hanno obiettivi che si sovrappongono parzialmente ed usano la stessa tecnologia e quindi esiste il rischio di sovrapposizione dei finanziamenti. La Corte ritiene che gli obiettivi di EDMO siano eccessivamente ambiziosi.
	Il consiglio consultivo dell'EDMO è composto da esperti provenienti da accademia e giornalismo, il che rispecchia la grande enfasi posta dal piano d'azione dell'Eu sul rafforzamento della verifica dei fatti e sul sostegno al giornalismo.	La comunità per l'alfabetizzazione mediatica non si è sentita sufficientemente coinvolta nell'EDMO. La comunità per l'alfabetizzazione mediatica o la società civile, che potrebbero fornire collegamenti utili fra il mondo accademico e i responsabili della definizione delle politiche, sono sottorappresentati (2 esperti su 19).
9) Promuovere l'alfabetizzazione mediatica, anche mediante la settimana dell'alfabetizzazione mediatica (marzo 2019) e attuare rapidamente le pertinenti disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi.		Manca una strategia coerente e generale di alfabetizzazione mediatica che comprenda la lotta alla disinformazione. Le azioni dell'Ue per questo pilastro sono frammentate e dunque il loro impatto ne risulta attenuato. La responsabilità dell'alfabetizzazione mediatica è degli Stati membri. La Commissione può incentivare la collaborazione e facilitare i progressi in questo settore, ma la disinformazione non ha confini e occorre sviluppare strumenti comuni. La partecipazione degli Stati coinvolti nella settimana dell'alfabetizzazione mediatica del 2019 (nel 2020 è stata annullata a causa della Covid-19) è stata diseguale. Si va dai 148 eventi organizzati in Francia ad un singolo evento in Irlanda, Lituania, Norvegia, Tunisia. Non ci sono statistiche su: numero di persone raggiunte da tali eventi; distribuzione tematica; misura in cui la disinformazione è stata trattata in modo specifico. Il sostegno dell'Ue agli Stati in materia di alfabetizzazione mediatica manca di alcuni elementi: aggiornamento periodico delle prassi e azioni più importanti; fissazione chiara di obiettivi e di indicatori di performance; coordinamento per evitare sovrapposizioni con altri piani e norme (direttiva sui servizi di media audiovisivi; piano per l'istruzione digitale; Europa creativa; quadro per le competenze digitali e agenda per le competenze per l'Europa; piano d'azione per la democrazia europea; norme sui servizi digitali); monitoraggio unificato delle iniziative Ue in questa materia.
	La Corte ha valutato 20 progetti sull'alfabetizzazione mediatica (10 finanziati con Horizon 2020; altri 10 erano azioni preparatorie e progetti pilota finanziati con fondi del Parlamento europeo). Sono emersi risultati tangibili per 12 progetti su 20. Risultati positivi si rilevano in progetti partiti dai risultati di progetti precedenti per produrre strumenti di verifica dei fatti o in progetti tesi a creare materiale per l'insegnamento e l'apprendimento della lotta alla disinformazione.	In 10 dei 20 progetti sono state individuate carenze, date dalla scala e dalla portata ridotta: 7 progetti non hanno raggiunto o è improbabile che raggiungano i destinatari; i risultati di 3 progetti erano difficilmente riproducibili. In pochi casi sono state svolte analisi comparative sui risultati dei progetti. Appare assente il coordinamento della Commissione sullo scambio di buone pratiche e del materiale sull'alfabetizzazione mediatica nell'Ue. Mancano un quadro di valutazione ed elementi sull'impatto delle misure adottate.
10) Dare un seguito efficace al pacchetto elezioni, in particolare alla raccomandazione, includendo il monitoraggio della sua attuazione da parte della Commissione.		L'azione non è definita in modo chiaro. Non è chiaro in che modo debba essere dato un seguito al pacchetto elezioni: valutazione, modifiche della normativa?

Fonte: elaborazione in base alla Relazione speciale n. 9/2021 della Corte dei conti europea [2021]

La valutazione della Corte non si componeva soltanto di una parte, per così dire, *destruens*.

La Corte, invece, fornì sei raccomandazioni accompagnate anche da specifiche tempistiche e che sono riassunte nella Tavola 6.5.

Tav. 6.5 – Raccomandazioni della Corte dei conti europea alla Commissione e al SEAE

<i>Raccomandazioni</i>	<i>Destinatario</i>	<i>Tempistica</i>
Raccomandazione 1 Migliorare il coordinamento e le disposizioni in materia di rendiconto dell'azione dell'UE contro la disinformazione	Commissione	Fine 2021 Metà 2023
Raccomandazione 2 Migliorare i meccanismi operativi della divisione StratCom e delle relative task force	SEAE	Metà 2022
Raccomandazione 3 Accrescere la partecipazione degli Stati membri e delle piattaforme online al sistema di allarme rapido	SEAE	Metà 2022
Raccomandazione 4 Potenziare il monitoraggio delle piattaforme online e far sì che rendano meglio conto del proprio operato	Commissione	Fine 2021
Raccomandazione 5 Adottare una strategia di alfabetizzazione mediatica dell'UE che includa la lotta alla disinformazione	Commissione	Fine 2022
Raccomandazione 6 Adottare le misure necessarie a consentire all'EDMO di conseguire i propri ambiziosi obiettivi	Commissione	Fine 2021

Fonte: elaborazione su Corte dei conti europea, 2021

Le raccomandazioni della Corte riguardano gli aspetti implementativi del Piano. Nonostante i rilievi critici preliminari formulati su di esso, la Corte non si è spinta fino al punto da suggerire opzioni di *policy*, né, del resto, esse rientrano nella competenza di questa istituzione. La Commissione e il SEAE, dal canto loro, hanno dichiarato di accogliere in massima parte le raccomandazioni della Corte⁴⁸⁵.

L'analisi svolta fino a questo punto consente di rispondere alle domande formulate all'inizio di questo capitolo. Ad esse è dedicato il paragrafo che segue, nel quale si formuleranno altresì le conclusioni sulla *policy* europea contro la disinformazione.

6.9 – Il contrasto alla disinformazione e alle teorie cospirative sulla Covid-19 da parte dell'Unione europea nel 2020 e nel 2021

Si è visto che le teorie cospirative possono essere fatte rientrare nella politica europea di contrasto alla disinformazione sia per la particolare formulazione del concetto di disinformazione sia per il fatto che i soggetti chiamati a vario titolo ad attuare tale politica possono ritenere che le teorie cospirative costituiscano costrutti falsi o fuorvianti (v. par. 6.2).

⁴⁸⁵ Le risposte della Commissione e del SEAE sono allegate alla Relazione speciale della Corte.

Pertanto, è apparso opportuno analizzare la politica in questione intendendola come rivolta *anche* a contrastare le teorie cospirative. L'analisi intesa in tal senso è complicata dalla problematicità degli aspetti definitivi, sicché si potrebbe facilmente obiettare, di converso: che le teorie cospirative non rientrano nella politica europea sulla disinformazione poiché essa è rivolta solamente a contenuti falsi o fuorvianti creati e diffusi con deliberato intento ingannevole e atti a creare un pregiudizio pubblico; che le asserzioni cospirative potrebbero essere interpretate come commenti di parte. Perciò le teorie cospirative resterebbero escluse dalla *policy* europea. Il fatto che tali obiezioni siano contrappugnabili a quanto fin qui asserito dalla scrivente è esso stesso una dimostrazione della vaghezza e dell'aleatorietà della concettualizzazione di "disinformazione" in seno al Piano europeo.

Ciò premesso, resta il fatto che il tema delle teorie cospirative sembra essere stato presente sottotraccia nel dibattito istituzionale europeo: un invitato di pietra o, per dirla in altri termini, un "tema latente", almeno fino all'attenzione creata intorno alle narrazioni sulla Covid-19. Infatti, nel 2020 la Commissione europea e l'Alto rappresentante hanno adottato una Comunicazione congiunta [Commissione europea, Alto rappresentante, 2020b, JOIN(2020) 8 final], denominata "Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 – Guardare ai fatti". Inoltre, sempre nel 2020, la Commissione ha aderito ad una campagna informativa *on line* dell'Unesco avente ad oggetto le teorie cospirative [Unesco, 2020].

Per quanto riguarda tale campagna, che la Commissione ha rubricato nell'ambito della lotta alla disinformazione e che si è concretizzata in una pagina *on line* che «fornisce anche materiale per sfatare i miti e verificare i fatti» [Commissione europea, 2021c], mancano informazioni su eventuali *outcome*.

Per quanto riguarda, invece, la Comunicazione congiunta di giugno 2020, in essa le teorie del complotto sono state ascritte unitariamente all'area della "infodemia" e della disinformazione e sono state incluse in un «elenco non esaustivo» che «illustra la complessità della situazione che si è prodotta durante la crisi della Covid-19» [ivi, p. 3]. Esse sono state accomunate alle falsità e alle informazioni fuorvianti di stampo scientifico, all'istigazione all'odio, alle frodi ai danni dei consumatori, alla criminalità informatica, all'azione di soggetti esterni (Russia e Cina). Peraltro, nella Comunicazione, le dicerie che imputano la diffusione della Covid-19 a un determinato gruppo etnico o religioso sono ricondotte alla categoria dell'istigazione all'odio (contenuti criminalizzati) e non alla categoria delle teorie cospirative (contenuti non criminalizzati). Il che dimostra, ancora una volta, non solo la vaghezza dei concetti utilizzati (si tratta di istigazione all'odio, di disinformazione, di teorie cospirative?), ma, soprattutto, l'aleatorietà dell'ascrizione di un contenuto all'area di ciò che è lecito o illecito e lo

spodestamento di fatto dell'unica istituzione legittimata a discernere fra lecito o illecito (ossia la magistratura giudicante).

Secondo la Commissione e l'Alto rappresentante, rientrano nell'elenco non esaustivo di cui sopra, oltre alle teorie cospirative che possono mettere a rischio la salute umana, anche quelle che possono «compromettere la coesione delle nostre società» [*ibidem*] e sfociare in «episodi di violenza pubblica e tensioni sociali» [*ibidem*]. La reazione suggerita dalla Commissione e dall'Alto rappresentante contro le teorie cospirative è costituita da rettifiche tempestive, dal declassamento dei contenuti *on line*, dalla loro rimozione e da «altre misure nei confronti degli account responsabili» [*ibidem*]. Più in generale, per affrontare la complessa situazione creatasi durante la crisi della Covid-19, la Commissione e l'Alto rappresentante suggerivano di rafforzare la comunicazione strategica all'interno e all'esterno dell'Unione, di migliorare la cooperazione interistituzionale, di cooperare con Paesi terzi e *partner* internazionali (OMS, ONU, NATO, G7, OCSE, Consiglio d'Europa, Unione africana), di migliorare la trasparenza delle piattaforme (oggetto di monitoraggio di cui però, si legge nella Comunicazione, è «difficile valutarne in modo affidabile la tempestività, la completezza e gli effetti» [*ivi*, p. 8]) e di sollecitarne relazioni frequenti, di supportare verificatori di fatti e ricercatori, di garantire la libertà di espressione e il pluralismo del dibattito democratico, di sensibilizzare i cittadini, di proteggere la salute pubblica e i diritti dei consumatori.

Non vi sono, nella Comunicazione di giugno 2020, innovazioni dell'approccio europeo alla disinformazione come consolidatosi nel 2018. Tant'è che a proposito di questa Comunicazione, del Piano d'azione per la democrazia europea (EDAP) e della proposta di legge sui servizi digitali, la Corte dei conti europea [2021] ha osservato che essi non possono essere considerati un aggiornamento del Piano contro la disinformazione e che anzi:

«la presenza di azioni aventi obiettivi simili in diversi piani d'azione e iniziative rende il coordinamento più complesso e aumentando così il rischio di inefficienze» [*ivi*, p. 20].

Se si può certamente ipotizzare che alcune teorie cospirative possono produrre effetti sulla coesione sociale e dare persino luogo a episodi di violenza e di tensione sociale, è decisamente discutibile, sul piano della democraticità di un sistema politico, contrastare teorie (cospirative o meno che siano) di dissenso e persone dissenzienti con misure di tipo censorio non assoggettate al controllo giurisdizionale, tanto più che gli episodi di “tensione sociale”, in un sistema democratico, non sono di per sé illegali.

A maggio del 2021, la Commissione ha elaborato alcuni orientamenti sul rafforzamento del Codice di pratiche [Commissione europea, 2021a, COM(2021) 262 final]. Benché la Commissione parli di “orientamenti sul rafforzamento”, in effetti si tratta per lo più di attese

volte a colmare le carenze intrinseche di tale strumento, qui più volte evidenziate (v. par. 6.5.7, 6.7, 6.8).

La Commissione propone innanzitutto di passare ad una vera e propria coregolamentazione inquadrata nella (e legittimata dalla) futura legge sui servizi digitali (DSA) e di ridefinire l'oggetto da contrastare (non più la sola disinformazione in senso stretto, ma anche la “cattiva informazione”), ampliando la prospettiva di intervento dalla rilevazione della sola intenzione (v. par. 6.5.8) al danno. Ciò, tuttavia, oltre ad essere legato alla futura legislazione, non semplifica l'operatività della politica, poiché non è ancora chiaro il rapporto fra le due differenti categorie concettuali dell'intenzione e del danno (quale delle due è prevalente?).

La Commissione, poi, ritiene utile l'adesione di nuovi firmatari e la sottoscrizione di impegni pertinenti con i diversi servizi da parte dei diversi firmatari, ma non chiarisce in che modo ciò potrebbe essere attuato.

Essa «si attende» la collaborazione dei firmatari del Codice «ove opportuno» [ivi, p. 7] con l'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO). Il Codice rafforzato dovrebbe «sondare le opportunità di rafforzare» [ibidem] la cooperazione, tramite “scambi informali”, fra i firmatari e le istituzioni coinvolte nel sistema di allarme rapido (azione 3 del Pilastro II del Piano di dicembre 2018).

Fra le attese della Commissione vi è anche quella della revisione dei programmi pubblicitari di piattaforme e operatori per la demonetizzazione dei soggetti che pubblicano «sistematicamente» [ivi, p. 8] contenuti di disinformazione. Va però notato che la mera sistematicità come criterio di demonetizzazione è incoerente rispetto alla finalizzazione della *policy* di contrasto alla categoria del danno. Appare più fondata, per quanto sempre a futura memoria, l'attesa sulla trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica e sulle campagne politiche, in quanto nel Piano d'azione per la democrazia europea la Commissione «ha annunciato una normativa volta a rafforzare la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica» [ivi, p. 10].

Alquanto vaghe, invece, sono le attese sui “comportamenti manipolatori”: la Commissione si attende che i firmatari redigano un «elenco completo di tattiche, tecniche e procedure di manipolazione che costituiscono comportamenti non autentici inammissibili in tutti i loro servizi» [ivi, p. 13].

Altre attese riguardano i maggiori impegni dei firmatari a favore dell'alfabetizzazione mediatica, la maggiore trasparenza e personalizzazione dei “sistemi di raccomandazione dei contenuti” (algoritmi di *feed*), i sistemi di identificazione di contenuti come falsi o fuorvianti, gli impegni specifici dei firmatari per consentire la segnalazione, da parte degli utenti, di

disinformazione «potenzialmente in grado di arrecare un pregiudizio pubblico o individuale» [ivi, p. 17] e le procedure di ricorso a favore degli utenti i cui contenuti sono stati segnalati.

Per quanto, poi, la Commissione dichiara che il Codice rafforzato «non mira a valutare la veridicità dei contenuti editoriali» (come se questi siano, *a priori*, o *sempre* veridici o comunque *sempre* al di fuori dell'ambito di dominio dei firmatari del Codice, ossia tralasciando il fatto che contenuti editoriali possono essere condivisi dagli utenti sui *social network*), tuttavia essa si attende che i firmatari facilitino l'accesso degli utenti a indicatori di affidabilità delle fonti di informazione, sviluppati da soggetti terzi indipendenti in collaborazione con i mezzi di informazione.

Fra le altre attese della Commissione (in vista, in particolare, di disposizioni specifiche del DSA), si segnala quella sulla collaborazione dei firmatari per consentire l'accesso ai loro dati ai ricercatori accademici e «in particolare negli Stati membri privi di capacità accademica adeguata» [ivi, p. 21], a ricercatori non accademici ed a giornalisti investigativi, e sulla collaborazione con i *fact-checker*.

Una delle principali carenze del Codice di pratiche del 2018 era, come si ricorderà, l'assenza di chiari indicatori chiave di prestazione che consentissero il monitoraggio efficace sull'attuazione degli impegni assunti dai firmatari. La Commissione, a maggio del 2021, riteneva che i firmatari dovessero elaborare essi stessi sia indicatori del livello dei servizi sia indicatori strutturali. I primi consisterebbero in indicatori “flessibili” (data la diversa natura dei servizi dei firmatari), ma tali da misurare l'attuazione degli impegni assunti e l'impatto delle politiche dei firmatari⁴⁸⁶. I secondi sarebbero indicatori «in grado di misurare efficacemente l'impatto globale del codice sul fenomeno della disinformazione» [ivi, p. 25], istituendo una *task force* permanente per sviluppare, sperimentare e adeguare tali indicatori⁴⁸⁷.

In entrambi i casi, la Commissione sottovaluta il fatto che l'assenza di una definizione chiara e condivisa dell'oggetto da contrastare (la “disinformazione”, cui ora la Commissione stessa aggiunge la “cattiva informazione”, ossia le informazioni false o fuorvianti diffuse senza intenzione fraudolenta, ma dannose) rende difficoltoso se non impossibile per i firmatari

⁴⁸⁶ La Commissione suggeriva che tali indicatori dovessero servire a valutare, tra l'altro, alcuni elementi: le interazioni degli utenti con gli strumenti scelti per sensibilizzarli e con gli strumenti per rendere più visibili le informazioni attendibili; il numero di contenuti verificati rispetto a quelli segnalati, i finanziamenti per la verifica dei fatti e le interazioni fra utenti e informazioni false o fuorvianti; il numero di ricorsi sulle azioni attuate in seguito a segnalazioni; il numero di pagine, *account*, profili e gruppi che condividono contenuti di disinformazione e la quantità di tali contenuti; l'impatto dei «comportamenti manipolatori inammissibili identificati» [ivi, p. 24]; l'impatto delle misure utilizzate per vagliare le informazioni pubblicitarie; la quantità di dati messi a disposizione per le ricerche, gli importi messi a disposizione per le ricerche ed il numero dei destinatari di tali risorse; il numero dei dipendenti impiegati per il contrasto alla disinformazione.

⁴⁸⁷ La Commissione suggeriva che gli indicatori strutturali si basassero su campion rappresentativi di utenti di vari Stati membri e mirassero a misurare «la prevalenza di vettori persistenti di disinformazione nel consumo di media online dei cittadini europei. Tali indicatori potrebbero misurare il coinvolgimento del pubblico in relazione alle fonti di informazione e prevedere indagini periodiche e standardizzate per misurare l'esposizione dei cittadini alla disinformazione» [ivi, p. 25].

individuare tale “oggetto”, contrastarlo e misurarne la variazione (sempre presupponendo, come è doveroso, la buona fede dei firmatari, ossia che essi non utilizzino le ambiguità definitorie per lucrare su contenuti effettivamente dannosi per singoli, gruppi e istituzioni).

Infine, la Commissione si attendeva di poter monitorare tramite l'ERGA e l'EDMO l'attuazione degli impegni assunti dai firmatari del Codice, anche in virtù delle comunicazioni periodiche da essi prodotte e dell'auspicata istituzione di una *task force* permanente «per l'evoluzione e l'adeguamento del codice alla luce degli sviluppi tecnologici, sociali, commerciali e legislativi» [ivi, p. 27].

La Commissione, infine, invitava i firmatari a presentare un primo progetto di Codice riveduto in autunno «per consentire un adeguato dibattito» [ibidem]⁴⁸⁸.

Complessivamente, queste “reazioni istituzionali” e le aspettative delle istituzioni europee appaiono incongruenti rispetto a fenomeni (teorie cospirative e disinformazione) con cause e dinamiche complesse e rispetto alle quali la diffusione *on line* di contenuti “falsi o fuorvianti” sembra la schiuma superficiale sulle onde di un mare di cui s'ignorano profondità e agitazione.

In effetti, l'insieme degli “orientamenti” della Commissione sul rafforzamento del Codice di pratiche appare notevolmente oneroso a fronte della scarsa chiarezza dei concetti chiave (disinformazione e cattiva informazione, intenzione, danno), e ciò fa sorgere un primo interrogativo: su quale base di dati/informazioni oggi la Commissione fonda le proprie preoccupazioni e le proprie attese di un'ampia repressione della disinformazione e della cattiva informazione nella piazza digitale?

Durante la pandemia, nel pubblico discorso si è asserito che gli oppositori alle misure governative di contrasto (la vaccinazione, in particolare; Telebari [2020]; Cesari [2021]) sono poche persone rumorose, anche perché, in particolare per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, questa ha condotto ad alti livelli di vaccinati. Quindi, complessivamente, la massima parte dei cittadini avrebbe risposto positivamente a tali misure, mentre i “renitenti” sarebbero capaci sì, talora, di azioni eclatanti e violente, ma tutto sommato resterebbero confinati in limitati recinti e in bolle *on line* formate da persone che si dedicano più al “leonismo” da tastiera, più allo sfogo *on line* di propri malesseri che all'azione diretta. Se così fosse, l'azione istituzionale sarebbe efficiente, e sufficiente, se monitorasse, tramite l'*intelligence* e le forze dell'ordine, le attività organizzative di questi gruppi e ne prevenisse o reprimesse le attività violente *off line*. Il ridotto numero di facinorosi, di estremisti, di potenziali terroristi non dovrebbe implicare l'estesa adozione di strumenti che – data, lo si ripete, l'ambiguità definitoria a monte di tutto – finiscono per reprimere complessivamente la libertà di

⁴⁸⁸ Nell'autunno del 2021 non è stato presentato alcun Codice rielaborato. Si attende una nuova versione per la fine di marzo 2022 [Killeen, 2021].

espressione del pensiero. Sorge, in definitiva, il dubbio che l'area del dissenso sia ben più ampia di quella dei piccoli gruppi che fanno, al limite, molto baccano. Se così fosse (ma non si dispone di dati sufficienti per appurarlo e da qui sorge l'interrogativo sopra espresso), sorgono ulteriori interrogativi sull'opportunità di politiche meramente repressive e non accompagnate da risposte di rilegittimazione istituzionale o di rafforzamento dell'esistente legittimazione.

6.10 – Risposte alle domande e conclusioni sulla politica europea contro la disinformazione

Le domande alle quali l'analisi svolta in questo capitolo intendeva rispondere erano:

- 1) nella politica elaborata dall'Unione europea nel 2018, come sono state problematizzate le notizie false e le teorie cospirative?
- 2) quali risultati ha prodotto tale politica?

Erano state formulate le seguenti ipotesi:

A) le notizie false e le teorie cospirative sono entrate nell'agenda politica europea e sono state problematizzate come “disinformazione”;

B) l'Unione europea ha tentato di contrastare tali fenomeni diversi tramite plurimi strumenti di *policy*;

C) la politica adottata dall'Unione europea ha costituito una risposta vaga in quanto condizionata da regole e principi fondamentali tipici di un sistema liberal-democratico, i quali hanno operato come limite e freno ad azioni efficaci.

Per quanto riguarda la risposta alla domanda n. 1), la problematizzazione della “disinformazione” è vaga e contraddittoria. La concettualizzazione adottata consente di includere fenomeni differenti (da singole e specifiche informazioni false in senso stretto a più complesse narrazioni, ivi compresi i “miti” e le teorie cospirative; dalla disinformazione per scopo di lucro a quella per fini di danno) e individua criteri di riconoscibilità che sono difficilmente utilizzabili nella pratica: l'intenzione dell'autore/diffusore si affianca paritariamente al “pregiudizio pubblico”, il che richiederebbe, da parte di tutti gli attori della politica, analisi molto particolari (caso per caso), lunghe e difficili. Tale concettualizzazione esclude dalle azioni di contrasto fenomeni che hanno comunque una potenzialità dannosa (la cosiddetta *misinformation*). Ambiguo, poi, è il confine fra “disinformazione” e propaganda politica. Quest'ultima sembra essere esclusa dall'azione di contrasto (in quanto configurabile come opinione “di parte”), anche quanto arrechi un pregiudizio pubblico, ma la volontà di contrasto esisteva, poiché la Commissione si attendeva che il Codice di pratiche prevedesse «in particolare... l'impegno delle piattaforme *online* e del settore della pubblicità ... a limitare le

possibilità di praticare la pubblicità politica mirata» [Commissione europea, 2018, COM(2018) 637 final, p. 6]⁴⁸⁹.

Per quanto riguarda la risposta alla domanda n. 2), i risultati della politica elaborata sono di difficile misurazione e valutazione, e ciò dipende principalmente dalla problematizzazione iniziale.

Inoltre, come evidenziato dalla Corte dei conti europea [2021], in generale, il Piano di dicembre 2018 «non era accompagnato da un quadro di coordinamento generale volto a garantire che ogni eventuale risposta dell'UE sia efficace e commisurata al tipo e all'entità della minaccia [...] non era corredato di un apposito quadro di monitoraggio e valutazione [...] non era prevista alcuna valutazione del piano nel suo complesso» [ivi, p. 15, 17].

Le ipotesi formulate nel paragrafo 6.1 sono in parte confermate e in parte smentite.

Per quanto riguarda le ipotesi A e B, va ricordato che l'Unione europea dapprima istituì una *task force* contro la propaganda russa (2015). In seguito (2017), la Commissione avviò un processo di *policy* mirante all'autoregolamentazione degli operatori economici *on line* e che condusse all'elaborazione di un Codice di pratiche. Infine (2018), la Commissione e l'Alto rappresentante elaborarono un Piano di contrasto alla disinformazione strutturato in quattro Pilastri e in cui cristallizzarono una concettualizzazione vaga e contraddittoria della “disinformazione”.

Per quanto riguarda l'ipotesi A (le notizie false e le teorie cospirative sono entrate nell'agenda politica europea e sono state problematizzate come “disinformazione”), si è avuta una concettualizzazione ambigua, per cui sia notizie false in senso stretto sia teorie cospirative o altre narrazioni “alternative” possono essere fatte rientrare nella categoria della “disinformazione”. La disinformazione è stata concettualizzata come una categoria disomogenea, contraddittoria e poco o per nulla utilizzabile in sede di messa in opera della politica. La causa della disinformazione è stata individuata nell'azione di un attore ostile esterno con complici all'interno.

⁴⁸⁹ La richiesta avanzata alle piattaforme di limitare «le possibilità di praticare la pubblicità politica mirata», insieme con l'iniziale problematizzazione (v. par. 6.3), con il fatto che il monitoraggio dell'ERGA sul Codice di pratiche si concentrò sugli impegni delle piattaforme rispetto alla trasparenza della pubblicità politica (v. par. 6.7) e tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate a Der Tagesspiegel [Schumann, Simantke e Schmidt, 2019] dal Commissario per la sicurezza King nel 2019 (v. par. 6.6) confermano che il *decision maker* europeo voleva contrastare soprattutto la “disinformazione” ostile di origine esterna, che riteneva il prioritario problema politico da affrontare. Si può quindi escludere che la politica europea in questione sia qualificabile come politica simbolica o pseudo politica. Secondo Raniolo [2008], «Date certe condizioni di elevata incertezza e complessità i politici possono decidere di produrre una politica che in realtà non hanno intenzione di attuare (politica simbolica) o non sono in grado di, non hanno le conoscenze per, attuare (pseudo politica)» [ivi, p. 196]. Nel caso che qui si sta esaminando, ferma restando la complessità della situazione, il *decision maker* europeo non solo intendeva realmente contrastare quella disinformazione, ma disponeva altresì di conoscenze ampie e specialistiche sul problema “disinformazione” (grazie alla consultazione pubblica, ai sondaggi, ai dialoghi strutturati con esperti, al rapporto dell'High level Group, al rapporto del Joint Research Centre).

Si è osservato che l'ingresso del problema "disinformazione" e, nei termini chiariti (par. 6.2), del problema "teorie cospirative" nell'*agenda setting* dell'Unione avvenne a seguito del conflitto fra Russia e Nato/Unione europea dopo la crisi Ucraina/Crimea (par. 6.3), ossia nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione, ed a seguito di timori di interferenze russe nelle elezioni e nei processi decisionali europei.

Per quanto riguarda l'ipotesi B (l'Unione europea ha tentato di contrastare tali fenomeni diversi tramite plurimi strumenti di *policy*), si può asserire che si è tentato di riunire in un'unica categoria concettuale fenomeni complessi, diversi e solo parzialmente sovrapponibili (le notizie false o fuorvianti e le teorie cospirative), i quali poi sono stati affrontati con azioni eterogenee e non coordinate. Il tentativo di contrasto è stato svolto, ma i risultati (*output* e *outcome*) degli strumenti prescelti sono difficilmente misurabili e valutabili. Alcuni *output* non si sono prodotti e varie azioni dichiarate sono state attuate con difficoltà o parzialmente. Un grave limite alla produzione degli *outcome* desiderati è derivato dalla particolare concettualizzazione della disinformazione, che ha ostacolato la stessa messa in opera della politica.

Per quanto riguarda l'ipotesi C ("la politica adottata dall'Unione europea ha costituito una risposta vaga in quanto condizionata da regole e principi fondamentali tipici di un sistema liberal-democratico, i quali hanno operato come limite e freno ad azioni efficaci"), essa è confermata solo in parte.

I vincoli che il decisore europeo ha rispettato erano soprattutto di tipo ideologico e consistevano nella concezione dello spazio digitale essenzialmente come mercato e nella visione dell'Unione come una democrazia solida e indiscussa.

Il decisore europeo, nonostante il principale strumento di *policy* da esso promosso e sostenuto (l'autoregolamentazione delle piattaforme) potesse implicare la violazione di diritti fondamentali dei cittadini, delegò di fatto a soggetti privati una funzione pubblica, ossia la regolazione dello spazio dell'informazione *on line*, così privilegiando la libertà d'impresa rispetto alla libertà di espressione del pensiero. Il decisore europeo, inoltre, non avviò processi di innovazione su ambiti di *policy* in cui erano mature situazioni critiche di cui la "disinformazione" era un sintomo e rispetto alle quali essa poteva costituire uno strumento di opposizione politica.

Per quanto riguarda, più in particolare, l'ipotesi A, si rileva quanto segue.

Come si è visto (par. 6.3), prima del 2015, a parte una sollecitazione del Parlamento europeo nel 2013, originatasi da preoccupazioni sui rapporti fra Unione e Bielorussia, *fake news* e teorie cospirative non assunsero al rango di *political issue* per l'Unione.

Un'intensa pressione verso una *policy* europea di contrasto alla disinformazione derivò dall'ingresso nel discorso pubblico di interrogativi sull'influenza delle *fake news* sui risultati

delle elezioni presidenziali statunitensi (v. par. 2.1). In Europa, le preoccupazioni principali si erano incentrate sull'influenza delle *fake news* sul risultato del *referendum* pro/contro la Brexit, sulle reazioni popolari a politiche nazionali (come quella tedesca sull'immigrazione) e sulla campagna elettorale per le presidenziali francesi (v. par. 6.3.1).

La specifica genesi della reazione europea alle *fake news* (o, come poi si sarebbe preferito dire, alla “disinformazione”) fu costituita dal timore di un principale attore esterno ostile e intrusivo che assediava la “cittadella europea”:

- da Est, presumendo, dopo la questione Ucraina/Crimea, l'interferenza destabilizzante della Russia sui Paesi del vicinato orientale e contro la stessa UE;
- da Ovest, presumendo l'ingerenza determinante della Russia sull'elezione di Trump;
- all'interno, tramite l'operare di “complici” dell'attore ostile a supporto di candidati di destra (come la Le Pen in Francia) e per favorire lo sfaldamento del progetto europeo (ingerenza sul *referendum* nel Regno Unito e sulle politiche dell'UE).

Tale genesi ha condizionato sia la concettualizzazione del problema politico “disinformazione” sia il processo di elaborazione della politica per affrontarlo sia la messa in opera di tale politica.

Ciò che mancò *ab origine* in questo processo decisionale fu la percezione dell'esistenza di problemi all'*interno* della comunità sociale e politica della stessa Unione, problemi che non erano considerati risolti da tutta la comunità sociopolitica europea. La concausalità fra l'esistenza di questioni critiche interne e l'azione dell'attore esterno non fu percepita e l'attenzione si concentrò su quest'ultimo, come se le prime fossero cadute in un'area invisibile, in una zona cieca del campo visivo del *decision maker* europeo. Definisco tale situazione, metaforicamente, come una vera e propria “sindrome della cittadella assediata”.

Con riferimento a specifici ambiti di *policy* quali la salute, l'immigrazione, l'economia e la finanza, nel discorso pubblico europeo esistevano e circolavano già da anni teorizzazioni cospirative anti-istituzionali e informazioni parziali o imprecise sulle politiche dell'Unione e sulla loro declinazione nei contesti nazionali. Soprattutto, esistevano già *sia* conflitti e problemi sociali, economici e politici interni *sia* dibattiti interni sugli stessi, sul come le politiche europee li affrontavano e sulla stessa legittimità democratica dell'Unione.

Pochi dubbi possono sorgere sul fatto che l'intenso dibattito sulla legittimazione democratica delle istituzioni europee [Pasquino, 2011; Guarino, 2013; Grimm, 2014; Habermas, 2015; Marchetti, 2018; Moroni, 2018] – dibattito su cui potevano incidere alcune teorie cospirative (v. cap. 4) – prescindesse dalla propaganda russa. Teorie cospirative su immigrazione (Piano Kalergi), politiche economico-finanziarie europee (Eurocomplotto) e sanità (Complotto sanitario), riguardanti politiche europee e degli Stati membri, erano preesistenti alle asserite

ingerenze russe. Analogamente, non erano certamente addebitabili a Putin le criticità della politica di coesione dell'Unione (v. par. 6.5.3), politica che avrebbe dovuto ridurre le differenze fra territori interni all'Unione e favorire quelle condizioni di uguaglianza fra i cittadini europei che sono il presupposto di un assetto sociopolitico democratico. E, invece, rimasero in secondo piano i risultati ineguali della politica europea di coesione successiva al 2014, che aveva avvantaggiato i nuovi Stati membri e le economie dell'Est e lasciato alcune regioni europee in una condizione di svantaggio strutturale [Petraglia e Pierucci, 2016] e di esclusione dal processo di convergenza regionale [Petraglia e Provenzano, 2018]. Quando, nel 2019, la Corte dei conti europea evidenziò, a proposito della politica di coesione, che la “congestione degli obiettivi” rendeva «difficile la realizzazione strategica e operativa della politica e solleva problemi di coerenza» [Corte dei conti europea, 2019a, p. 17], essa formulava una valutazione fortemente critica di tale politica. Tale valutazione non poteva certamente essere addebitata ad interferenze russe.

La focalizzazione del decisore pubblico europeo sull'attacco russo contro l'Unione implicò l'esternalizzazione del problema “disinformazione/cospirazionismo” e la concentrazione del *policy maker* europeo su un unico attore malevolo operante nel cyberspazio, percepito come un vero e proprio “campo di battaglia” all'interno del quale cercare una sorta di alleanza con i più forti attori economici che vi operavano.

In questo modo, rimase in secondo piano il fatto che la politica europea sulla società dell'informazione e sul mercato unico digitale era stata orientata fin dagli anni Duemila al potenziamento tecnologico per lo sviluppo economico e non alla regolazione dello spazio informatico in quanto luogo in cui si svolgeva il pubblico dibattito (v. par. 6.4.1 e par. 6.5.3), luogo che era stato rapidamente conquistato da un oligopolio di piattaforme informatiche [Alfano e Sullivan, 2021] e che non era neutro, poiché vi operavano algoritmi in grado di filtrare i contenuti [Brown, 2021] e di targettizzare le persone a fini anche politici [Davies, 2015; Grassegger e Krogerus, 2017; Schwartz, 2017; Cadwalladr, 2017, 2019].

Rimase in secondo piano anche il fatto che la sfiducia verso le istituzioni europee e nazionali nasceva da *shock* associati con le crisi europee (recessione, rifugiati⁴⁹⁰), in Paesi con alti tassi di ineguaglianze sociali e territoriali, e presso cittadini che affrontavano vulnerabilità e deprivazione sociale [EnTrust, 2020]. Lo stesso dicasi per la valutazione degli effetti che sulle condizioni sociali ed economiche dei cittadini erano stati prodotti dalle politiche di austerità successive al 2008 [Prota, 2016].

⁴⁹⁰ La pandemia ha prodotto, come evidenziato da EnTRust [2020], un ulteriore *shock*, ma va rammentato che teorie cospirative sul tema sanitario (il “complotto di Big Pharma”) preesistevano alla pandemia (v. par. 4.1.3).

Restarono in secondo piano anche quegli effetti sulle percezioni e sulle opinioni dei cittadini che potevano essere causati dalla mancanza di trasparenza e di democraticità dei processi decisionali europei attivati per la gestione della crisi economico-finanziaria del 2008, con «vertici sottratti alle regole giuridiche e a meccanismi di controllo democratico» [Guerra, 2019, p. 14], con decisioni assunte in un clima di segretezza che «ha determinato uno spiazzamento delle dinamiche delle democrazie costituzionali dei Paesi membri» [*ibidem*] ed ha proiettato «sullo sfondo l'immagine di uno scontro tra «the European ensemble of state apparatuses», da un lato, e la democrazia rappresentativa, dall'altro» [*ivi*, p. 15].

Ancora, rimase in secondo piano il fatto che gli investimenti dell'Unione a supporto della democrazia e dei diritti umani dopo il 2014 erano fortemente sbilanciati verso i territori esterni all'UE (v. par. 6.5.3). Si aggiunga che, quando la Commissione propose di accorpate (maggio 2018) i programmi necessari alla promozione dei valori democratici ed europei (“Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e “Europa per i cittadini”) fu solo con l'intervento del Parlamento europeo che si poté aumentare il *budget* (v. par. 6.3), il quale altrimenti sarebbe rimasto molto più contenuto.

Più in generale, il *policy maker* europeo del 2018 non riusciva a vedere (concentrandosi invece sull'ostilità russa *on line*) che un importante *input* per l'insorgenza di teorie cospirative e di propaganda antieuropea era dato *anche* dalle proprie stesse politiche, condizionate dalle “conquiste normative” degli Stati nazionali [Habermas, 2015], dalla propria stessa struttura decisionale, su cui da anni gravava l'ombra del *deficit* democratico [*ibidem*; Pasquino, 2011; Guarino, 2013; Grimm, 2014; Marchetti, 2018; Moroni, 2018] e dagli effetti di quelle politiche sul tessuto socioeconomico e, dunque, politico dell'Unione europea.

Questo terreno fertile per il nascere ed il diffondersi del problema disinformazione/cospirazionismo fu certamente sfruttato dalla propaganda russa e di oppositori interni, ma si trattava del terreno già paludoso della delegittimazione democratica, della scarsa trasparenza dei processi decisionali europei, delle irrisolte situazioni di ineguaglianza all'interno del territorio europeo. Si trattava di un “terreno perfetto” per la genesi *bottom up* di teorie cospirative, come anche per la loro creazione o strumentalizzazione *top down* da parte di attori politici perdenti [Uscinski, Parent e Torres, 2011; Uscinski e Parent, 2014; Atkinson e DeWitt, 2019; Enders e Smallpage, 2019] e di attori politici alla ricerca della *disruption* e del cambiamento del gioco [Atkinson e DeWitt, 2019], nonché per l'irrompere delle *fake news* nel discorso politico [Gelfert, 2018; Avramov, Gatov e Yablokov, 2020].

Passando all'esame dell'ipotesi B – e quindi all'insieme delle azioni decise per contrastare la “disinformazione” – si rileva quanto segue.

A fronte di un quadro di per sé complesso e problematico, dapprima il SEAE, su impulso del Consiglio, istituì una *task force* di comunicazione strategica destinata a contrastare la “disinformazione russa” (East StratCom Team, 2015). La *task force* agì con una comunicazione verso l'esterno talora offensiva e parziale [Parlamento europeo, 2016b, P8_TA(2016)0441], mentre, al contempo, la comunicazione interna dell'Unione era eccessivamente tecnica, con un'informazione «incomprensibile e poco appetibile per il pubblico» [Parlamento europeo, 2016a, A8-0290/2016, p. 21].

La Commissione attese due anni prima di avviare un processo di *policy* più complesso (consultazione pubblica, sondaggio, gruppo di esperti). Quindi elaborò un approccio (Comunicazione di aprile 2018) il quale prevedeva essenzialmente in una “delega” ad attori privati della regolazione del sistema dell'informazione *on line*: il Codice di pratiche (di cui poi la Commissione monitorò i vaghi impegni senza poterne sanzionare l'inadempimento e senza riaprire un tavolo di confronto con gli *stakeholder*).

Dopo la sottoscrizione del Codice da parte di alcuni operatori, la Commissione e l'Alto rappresentante, a dicembre del 2018, aggiunsero alla comunicazione esterna (2015) ed al Codice di pratiche (autunno 2018) alcune azioni riunite in due “pilastri”:

- il coordinamento fra Stati membri, UE, Nato, da attuarsi principalmente con un “sistema di allarme rapido” che, ancora nel 2020, non aveva emesso segnalazioni e non realizzava un coordinamento delle attività comuni volte a individuare i responsabili della disinformazione e a formulare risposte [Corte dei conti europea, 2021];

- azioni di sensibilizzazione e di resilienza sociale, che erano frammentate, non supportate da una «strategia generale volta a rafforzare la resilienza sociale, in particolare per quanto riguarda l'alfabetizzazione mediatica» [Corte dei conti europea, 2021, p. 42], senza obiettivi chiari, senza monitoraggio, senza meccanismi di coordinamento fra queste ed altre, giustapponibili, azioni dell'Unione; inoltre, l'idea di un sistema di verifica dei fatti a livello europeo (il SOMA, finanziato nel 2018 con una dotazione di circa un milione di euro) suscitò scarso interesse nei verificatori di fatti e fu aggiornata nel 2020 con un sistema analogo (l'EDMO, con un *budget* di due milioni e mezzo di euro per la sua prima fase), poco conosciuto fra i portatori di interessi e con obiettivi «eccessivamente ambiziosi» [Corte dei conti europea, 2021, p. 47].

Quando la Commissione avviò, nel 2017, il processo di *policy* che avrebbe poi condotto all'adozione del Piano del 2018, essa rese pubblica la sua iniziativa con una comunicazione su “Fake news and online disinformation” [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364].

Con questo atto si sollecitavano gli *stakeholder* a partecipare alle future attività di consultazione e di dialogo e si sottoponeva loro una *roadmap*. La Commissione sosteneva che le misure che essa stava prendendo in considerazione non necessitavano di interventi legislativi ed

essa, nel dare conto del rispetto dei principi della *better regulation* e quindi, dell'eventuale valutazione d'impatto (sez. C), comunicò semplicemente che non stava pianificando, in quel momento, alcuna iniziativa legislativa. Evidentemente, la Commissione non riteneva necessaria una valutazione iniziale d'impatto.

Per comprendere il significato di tale scelta della Commissione, occorre tener presente che le tabelle di marcia (*roadmap*) sono atti con cui la Commissione informa le parti interessate ed i cittadini dell'avvio di nuove iniziative legislative [Senato della Repubblica, 2016]. Per le iniziative più importanti, la *roadmap* descrive il problema da affrontare, gli obiettivi da raggiungere, le ragioni dell'Unione, il valore aggiunto europeo e le scelte politiche alternative [ivi, p. 10]. La Commissione può anche sostituire la *roadmap* con una valutazione d'impatto iniziale, la quale contiene approfondimenti sul problema, sui profili di sussidiarietà, sugli obiettivi della politica, sulle diverse opzioni di *policy* e sui loro diversi effetti [ibidem]. Nel processo decisionale europeo, l'ambito di applicazione delle valutazioni d'impatto è ampio. Se ne prevede l'utilizzo «per tutte le iniziative suscettibili di produrre effetti economici, sociali o ambientali significativi» [ibidem]. Perciò le analisi di impatto non riguardano unicamente le proposte legislative, ma anche quelle non legislative, come libri bianchi, piani d'azione, programmi finanziari, e la Commissione «si è impegnata a motivare, nella tabella di marcia, la decisione di attuare una misura prescindendo dalla valutazione d'impatto» [ibidem].

In realtà, nonostante tale dichiarata prassi decisionale europea, nel caso di specie – ossia nella scelta fra più opzioni di *policy* sul problema delle *fake news* e della disinformazione *on line* – la Commissione non indicò scelte politiche alternative alla consultazione con gli *stakeholder* finalizzata all'autoregolamentazione⁴⁹¹, né ritenne necessaria una valutazione d'impatto sugli effetti economici o sociali di tale forma di regolazione, nonostante essi potessero incidere su una libertà fondamentale (la libertà di espressione del pensiero).

Così come esistono politiche senza leggi [Regonini, 2001], vi sono anche strumenti non normativi di *policy*, fra cui rientrano certamente le auto-regolamentazioni. Si tratta di strumenti volontari [Howlett e Ramesh, 2003], al pari di altri strumenti ai quali non è riconosciuta forza di legge, che sono ascrivibili alla *soft law* e che, in ambito europeo, sono ampiamente utilizzati: libri bianchi e verdi, risoluzioni e conclusioni del Consiglio europeo, comunicazioni della Commissione, programmi generali, linee-guida, accordi interistituzionali, *open method of coordination* (OMC) [Poggi, 2005].

⁴⁹¹ La stessa alfabetizzazione mediatica, secondo la *roadmap*, avrebbe dovuto essere discussa al tavolo *multistakeholder*, cui avrebbe dovuto partecipare una rete europea di *fact-checking* (che, all'epoca, era autonomamente *in fieri*). Tale rete non partecipò al tavolo, mentre la promozione dell'alfabetizzazione mediatica sarà assunta come un'azione del Piano di dicembre 2018 (Pilastro IV).

L'opzione iniziale della Commissione per uno strumento di *soft law* sarà mantenuta durante tutto il processo di elaborazione della *policy*, ed anzi l'azione della Commissione sarà rivolta prioritariamente alla promozione di tale strumento invece che di altri, nonostante varie circostanze, ossia:

1) nonostante il Comitato economico e sociale europeo (CESE) avesse ritenuto che gli strumenti alternativi all'*hard regulation* non si dovessero utilizzare, fra l'altro, in materia di diritti fondamentali⁴⁹² (v. par. 6.4.1);

2) nonostante le regole sulla *better regulation* elaborate dalla stessa Commissione stabilissero che si potesse optare per approcci *soft* di regolazione solo qualora fosse dimostrato che per affrontare un determinato problema non fossero necessari gli strumenti giuridici tradizionali (v. par. 6.4.1);

3) nonostante il fatto che, sempre secondo le regole della *better regulation*, qualora si rilevi che precedenti approcci volontari non sono stati efficaci⁴⁹³, è preferibile non adottare tale tipo di approccio (v. par. 6.4.1);

4) nonostante i risultati della consultazione pubblica di febbraio 2018 su *fake news* e disinformazione *on line* indicassero che i soggetti partecipanti erano orientati sia per *policy* private sia per *policy* pubbliche (v. par. 6.5.1);

⁴⁹² Ad esempio, la *roadmap* della Commissione [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364] prevedeva già che, grazie al dialogo fra i molti portatori di interesse, si potesse ottenere la rimozione dallo spazio digitale dei «fake news originators and disseminators» [ivi, p. 3], ossia un vero e proprio bavaglio imposto agli utenti da soggetti privati (le piattaforme) senza che vi fosse ancora una definizione condivisa di *fake news* e senza la previsione di alcuna procedura di contestazione.

In questo modo si aggirava di fatto, per il tramite della delega ad una regolazione privata, il limite giuridico costituito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce ai cittadini dell'Unione il diritto alla libertà d'espressione (sia libertà di esprimere opinioni sia libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenze da parte delle pubbliche autorità e indipendentemente dalle frontiere).

⁴⁹³ Nella *roadmap* della Commissione [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364] è espressamente citato il caso della legislazione tedesca ossia del cosiddetto NetzDG [ivi, p. 2], che era stato adottato proprio dopo il fallimento di un tentativo di autoregolazione delle principali piattaforme, promosso dal governo tedesco.

Il Codice sollecitato dall'Unione per il contrasto all'istigazione all'odio *on line* [Codice hate speech, 2016] si era basato su presupposti normativi e su una prassi di gestione dell'autoregolamentazione radicalmente diversi.

Il contrasto all'odio *on line* si fondava sull'esistenza di norme di natura penale negli ordinamenti degli Stati membri e sull'armonizzazione di tali norme secondo una decisione-quadro del Consiglio del 2008. Quindi, questo specifico caso riguarda fenomeni già criminalizzati e contenuti illegali, mentre la disinformazione non era (e non è) criminalizzata e i contenuti di disinformazione non erano (e non sono) illegali. Ciò è sufficiente per sostenere che l'approccio volontario sull'*hate speech* non poteva essere considerato come un solido parametro di riferimento per asserire la validità del "metodo" dell'autoregolamentazione anche nel caso delle *fake news* e della disinformazione. In secondo luogo, l'autoregolamentazione adottata per contrastare l'odio illegale *on line* fu oggetto di monitoraggio pressoché immediato e, inoltre, costante. Il relativo codice fu adottato a giugno del 2016 e il primo monitoraggio fu svolto già a dicembre di quell'anno. Nel 2017 furono svolti due monitoraggi: a maggio ed a dicembre. Da quel momento, i monitoraggi sono stati diradati: il quarto fu svolto a dicembre del 2018; il quinto a giugno del 2020, il sesto a ottobre del 2021. A settembre del 2019, la Commissione europea presentò la propria valutazione sul Codice. Nulla di tutto questo può dirsi con riferimento al Codice di pratiche contro la disinformazione.

Nonostante la maggiore solidità, in termini di inquadramento giuridico, del codice contro l'odio *on line* rispetto a quello sulla disinformazione, nonostante un monitoraggio serrato (a differenza di quello sulla disinformazione) e periodico e nonostante la Commissione abbia presentato la propria valutazione (a differenza, ancora una volta, del codice sulla disinformazione), tuttavia la nuova disciplina proposta per il mercato dei servizi digitali (DSA) tende a rafforzare normativamente il contrasto agli illeciti *on line*, ivi compresa l'istigazione all'odio [Dunn, 2021]. Segno che il decisore europeo non ritiene sufficiente l'autoregolamentazione per contrastare questo tipo di fenomeni.

5) nonostante il fatto che, secondo i risultati del sondaggio di Eurobarometro di aprile 2018 su *fake news* e disinformazione *on line*, gli intervistati chiedessero interventi sia privati sia pubblici (v. par. 6.5.2).

Inoltre, la Commissione non ha mai svolto una propria valutazione⁴⁹⁴ sul Piano d'azione contro la disinformazione del 2018, mentre essa ha, ad esempio, fornito al Consiglio un proprio *assessment* sul Codice di condotta sull'*hate speech on line* [Commissione europea, 2019b].

La Commissione rimase ferma nella sua scelta, attenendosi rigorosamente al “vincolo” della Direttiva sull'e-commerce⁴⁹⁵.

Nella Comunicazione di aprile 2018, la Commissione aveva ritenuto che la disinformazione potesse arrecare un pregiudizio pubblico, fra cui la minaccia «ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza dell'UE» [Commissione europea, 2018c, COM(2018) 236 final, p. 4]. I valori, i processi ed i beni pubblici cui la disinformazione poteva recare pregiudizio erano, con tutta evidenza, di rilievo fondamentale per l'Unione europea. A fronte di un potenziale danno a tale assetto, una scelta di “policy zero”, ossia l'astensione dall'adozione di qualsiasi *policy* o strumento di *policy*, sarebbe apparsa illogica e irrispettosa delle sollecitazioni provenienti direttamente da altre istituzioni europee e, indirettamente, da scelte politiche compiute da alcuni Stati membri. Infatti, non solo il Parlamento europeo aveva espressamente sollecitato la Commissione ad intervenire sulle responsabilità delle piattaforme e sul fenomeno delle notizie false [Parlamento europeo, 2017, P8_TA(2017)0272], ma alcuni Stati membri avevano già adottato norme di responsabilizzazione delle piattaforme *on line* (la Germania, nel

⁴⁹⁴ Come evidenziato, infatti, dalla Corte dei conti europea [2021, p. 18], una relazione della Commissione sul Piano (giugno 2019) non forniva nessuna misura della *performance*, nessuna rendicontazione dettagliata delle azioni, nessuna informazione sui singoli progetti legati al Piano, nessuna tempistica per relazioni successive.

La “valutazione” del settembre 2020 [Commissione europea, Staff working, 2020a, SWD(2020) 180 final], che è stata presentata come una «valutazione effettuata dalla Commissione» [Commissione europea, 2021a, COM(2021) 262 final, p. 2, nota n. 9] è stata predisposta da un gruppo di lavoro della Commissione e contiene una clausola che *non* riconduce la valutazione alla Commissione stessa, anzi: il documento «does not represent an official position of the Commission on this issue, nor does it anticipate such a position» [ivi, p. 1]. Tale clausola di “esenzione” non è stata introdotta in altre occasioni come, ad esempio, nel caso del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, accompagnato dall'*assessment* sul piano del 2016, anch'esso redatto da un “gruppo di lavoro” della Commissione [Commissione europea, Staff working, 2020b, SWD(2020) 290 final]. Alla data della “valutazione” di settembre 2020 era in carica la Commissione von der Leyen; la competenza per l'agenda digitale apparteneva alla vice-presidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager (ALDE), che era anche Commissaria europea per la concorrenza.

Nel documento di settembre 2020 del gruppo di lavoro, si sostiene che è difficile valutare se le azioni delle piattaforme sono state tempestive ed esaurienti e quale sia stato il loro impatto. In esso, inoltre, si rileva la mancanza di definizioni comuni, di procedure chiare, di impegni precisi, di indicatori chiave di *performance*, di un adeguato monitoraggio.

⁴⁹⁵ Soltanto nel 2020, con la proposta di Regolamento COM(2020) 825 final sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Service Act) si proporrà di imporre ai prestatori di servizi intermediari (ivi comprese le piattaforme *social*) obblighi di comunicazione trasparente, da attuarsi tramite la pubblicazione almeno annuale di «relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti» *illegali* (art. 13 della proposta).

2017, con il NetzDG) o avevano dichiarato che avrebbero adottato norme di contrasto alle notizie false nel periodo elettorale (la Francia, nel 2018⁴⁹⁶)⁴⁹⁷.

A fronte di tali sollecitazioni, la Commissione, come s'è visto, era decisa *ab origine* a optare per un sistema di autoregolazione da parte degli *stakeholder* e, infatti, avviò alla fine del 2017 un processo per l'adozione di tale strumento di *policy* [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364]. Si trattava di un'opzione apparentemente di pronto utilizzo e che, nelle intenzioni della Commissione, avrebbe anche permesso di realizzare *con gli stakeholder* un tavolo di discussione per esaminare *anche* azioni di *media literacy* a lungo termine [ivi, p. 3]. Formalmente non risulta che la Commissione abbia analizzato, in quel momento, opzioni di *policy* alternative a quella, centrale, dell'autoregolamentazione.

Con la Comunicazione di aprile, la Commissione continuò su questa stessa strada, ottenne un Codice di pratiche, il quale fu elaborato in un contesto fortemente conflittuale fra *stakeholder* e fu immediatamente oggetto di severe critiche (v. par. 6.5.7).

Recentemente, la Commissione ha deciso di includere il contrasto alla disinformazione nel Piano d'azione per la democrazia europea (EDAP) [Commissione europea, 2020b, COM(2020) 790 final]. Qui si afferma che la democrazia non può essere data per scontata, che è necessario promuovere l'impegno democratico e la partecipazione attiva al di là delle elezioni e che la Commissione continuerà a promuovere la democrazia partecipativa e deliberativa. Prescindendo dal valore squisitamente proclamatorio delle dichiarazioni della Commissione, è necessario rilevare che, secondo la Corte dei conti europea [2021], anche il Piano d'azione per la democrazia europea, al pari del Piano contro la disinformazione, non è corredato da un apposito quadro di monitoraggio, valutazione e comunicazione, prevede «obiettivi generali non misurabili, varie azioni prive di un termine di realizzazione e nessun meccanismo di valutazione» [ivi, p. 48].

Passando, quindi, ai risultati della *policy* in esame e in particolare all'ipotesi C, ossia alla vaghezza di tale risposta come effetto dell'operare di vincoli tipici dei sistemi liberal-democratici, va innanzitutto ribadito il vincolo concettuale posto con la specifica concettualizzazione del “problema disinformazione”. L'ambiguità e contraddittorietà di tale concettualizzazione privava *ab origine* i numerosi soggetti implicati a vario titolo nella fase di attuazione di una cornice definitoria e interpretativa chiara e univoca su tale problema. Inoltre, è *ictu oculi* evidente la ridotta o nulla fattibilità della necessaria indagine sia sull'intenzione del

⁴⁹⁶ La legge francese contro la *manipulation de l'information* fu promulgata a dicembre del 2018, ma già a gennaio di quell'anno Macron aveva dichiarato che il Governo avrebbe proposto una legge contro le false informazioni in periodo elettorale [Le Monde, AFP, Reuters, 2018].

⁴⁹⁷ Nel 2018, anche il Consiglio europeo invitò la Commissione e l'Alto rappresentante a presentare un piano d'azione contro la disinformazione [Consiglio europeo, EUCO 9/18, 28/06/2018] ed a proteggere i sistemi democratici dell'Unione e combattere la disinformazione [Consiglio europeo, EUCO 13/18, 18/10/2018].

soggetto creatore e diffusore di un'informazione “rivelatasi falsa o fuorviante” sia sulla potenzialità dannosa dell'informazione stessa: i soggetti attuatori avrebbero dovuto disporre tanto di parametri disambigui sulla falsità e sull'ingannevolezza quanto di risorse umane e finanziarie sufficienti ad appurare l'intenzione di milioni di utenti (pubblici e privati) e il potenziale dannoso dell'informazione creata e diffusa.

Se ciò non fosse sufficiente, si aggiunga che l'inchiesta giornalistica di Investigate Europe (par. 6.6), i risultati del monitoraggio svolto dall'ERGA (par. 6.7) e la valutazione svolta dalla Corte dei conti europea (par. 6.8) confermano che il Piano europeo presentava, fin dalla sua formulazione, debolezze tali da minarne l'attuazione e da inficiarne l'attitudine a contrastare la disinformazione.

Le debolezze riguardavano, per riassumere:

1) l'ambigua perimetrazione del fenomeno “disinformazione”, ossia la definizione nebulosa e criptica del problema da affrontare;

2) la concentrazione del *decision maker* europeo su un unico attore esterno ostile come causa principale e determinante della disinformazione;

3) la concentrazione del *decision maker* europeo sulle elezioni europee del 2019 come principale “bene” da difendere contro la disinformazione;

4) la mancata percezione, da parte del *decision maker* europeo, dell'entità del mutamento intervenuto nel sistema dell'informazione *on line*, il quale era interpretato più come un mero mercato di beni e servizi che come luogo di pubblico dibattito e, perciò, di interesse pubblico; tale ultima visione era presente, invece, in seno al Parlamento europeo, che però non partecipò direttamente alla formulazione della *policy*;

5) la mancata percezione, da parte del *decision maker* europeo, dell'entità e della diffusione dei conflitti interni alla comunità sociale, economica e politica europea, la quale non aveva ancora superato lo *shock* delle politiche di *austerity* seguite alla crisi del 2008, era caratterizzata da differenze territoriali che la politica europea di coesione non era riuscita a colmare e stava subendo *shock* associati ad altre crisi (come quella dei rifugiati);

6) l'orientamento del *decision maker* europeo verso il mantenimento del regime di irresponsabilità degli intermediari (Direttiva 2000/31/CE) come regola generale, ammettendo deroghe unicamente in relazione a specifiche aree di *policy* (minori, odio *on line*, diritto d'autore), senza intervenire a precisare criteri generali per stabilire se e quando il ruolo di un intermediario potesse essere considerato neutrale oppure no;

7) il peso delle grandi piattaforme nel processo decisionale; tale peso fu dovuto alla ferma fiducia che il *decision maker* europeo riponeva sull'autoregolazione come strumento principe per la gestione del problema ed al fatto che il *decision maker* europeo permise alle piattaforme

di inserirsi nel gruppo di esperti (HLEG-FN) che avrebbe dovuto elaborare raccomandazioni di *policy*, negò poi ad alcuni portatori di interessi (inseriti invece nel Sounding Board) la possibilità di incidere sull'autoregolazione e permise ad altri portatori di interesse (le *trade association* dell'industria pubblicitaria) di partecipare all'autoregolazione pur non essendone destinatari; l'autoregolazione risultò perciò fortemente sbilanciata a favore del *business model* delle piattaforme;

8) il dualismo della *governance* del *decision maker* europeo, il quale in alcuni campi (politiche economico-finanziarie) limitava fortemente la rappresentanza dal basso e in altri campi (mercato digitale e dell'informazione *on line*) lasciava amplissimi margini di manovra ad operatori economici oligopolistici.

A monte di tutte le elencate debolezze, è riconoscibile l'esistenza di vincoli ideologici. In particolare:

- il mercato digitale doveva restare "libero"; da ciò il permanere dei principi e della regolazione di cui alla Direttiva del 2000 sull'e-commerce;

- la democraticità interna del sistema non era messa in discussione; le problematiche interne al sistema restarono in secondo piano (v. *supra*) ed anzi l'Unione si riteneva all'avanguardia rispetto all'Agenda 2030 dell'ONU (v. *infra*);

- la minaccia alla "cittadella europea" non proveniva da questioni problematiche interne, ma da una propaganda ostile, esterna e con "complici" interni.

La valutazione della Corte dei conti europea [2021] suffraga l'assunto che le debolezze sopra elencate erano intrinseche della *policy* e consente di affermare che l'analisi degli *output* e degli *outcome* è estremamente problematica, se non impossibile, a causa del Piano in sé e per sé (essendo peraltro esso privo di indicatori di prestazione) e delle modalità con cui è stato implementato (v. par. 6.8).

Le osservazioni della Corte sono chiaramente una sollecitazione al *decision maker* europeo ad elaborare programmazioni politiche rispettose dei principi di efficacia ed efficienza e, dunque, valutabili. Tale sollecitazione è tanto più calzante quanto più si consideri la natura ibrida della Commissione, che è, allo stesso tempo, istituzione politico-legislativa ed esecutiva, *problem solver* e *decision maker*. Lo stesso ed a maggior ragione può dirsi per il Consiglio dell'Unione europea, un'istituzione controllata dai governi nazionali e i cui processi interni sono opachi per i cittadini, tant'è che è stato asserito:

«i legislatori europei infrangono in continuazione un principio fondamentale della democrazia: la trasparenza della legislazione. Sono loro stessi che, facendo così, alimentano la sfiducia di molti cittadini nei confronti dell'Unione Europea,

portando gli elettori a votare per populistici nazionalisti di destra» [Investigate Europe, 2020].

Finché il *deficit* democratico dell'Unione europea (sul fronte della *input legitimacy*) era compensato dal consenso che le istituzioni europee ricevevano dai governi nazionali, anche la capacità di *problem solving* dell'Unione europea era limitata, a causa del “bisogno istituzionalizzato” di evitare scelte politiche in grado di produrre conflitti politicamente salienti [Scharpf, 2006]. Fino a quando, all'incirca fino ai primi anni '90, le aree di competenza politica dell'Unione erano limitate ed essa era priva di un centro di potere politicamente visibile e che poteva essere considerato politicamente responsabile [ivi, p. 14], allora non ci si aspettava che l'Unione potesse essere un efficace *problem solver*.

Tuttavia, l'ampliamento delle competenze dell'Unione e l'espansione delle aree in cui il decisore europeo ha elaborato ed attuato politiche proprie hanno implicato che, oggi, a tale decisore sono richieste attitudini non tanto di mediatore fra diverse volontà politiche nazionali, quanto di vero e proprio *problem solver* politico.

Poiché, inoltre, il flusso di fiducia e di sfiducia dei cittadini in un sistema di *governance* multilivello, sussidiario e multisetoriale – come è quello europeo – scorre fra tutti i livelli del sistema⁴⁹⁸, allora i cittadini finiscono per attribuire indistintamente le responsabilità di governo a tutti i livelli del sistema, al vertice del quale è posta, in maniera particolarmente visibile, proprio l'Unione europea. Se il processo decisionale europeo, che oggi incide su molti aspetti della vita dei cittadini, non è trasparente, ciò non permette ai cittadini di attribuire in maniera chiara le responsabilità politiche. I governi nazionali condizionano le scelte europee, ma l'istituzione che presenta il suo volto al pubblico ed alle sue critiche è l'Unione: la frase “È tutta colpa di Bruxelles”, che spesso si sente e si legge, sintetizza icasticamente la percezione della situazione da parte dei cittadini. La situazione da cui tale percezione si origina non è immaginaria, ma tale frase è semplificante e dunque fuorviante. In quanto fuorviante, potrebbe essere ascritta alla categoria delle *fake news* o della disinformazione o delle teorie cospirative e chi la pronuncia può subire, nel pubblico dibattito, marginalizzazione e offese. Oggi, chi utilizza questa frase viene ridicolizzato e considerato un “analfabeta funzionale”, un becero complottista, un disagio mentale, al pari di persone che realmente soffrono di disturbi clinici o che diffondono informazioni false per meri fini di profitto commerciale o di *disruption* del sistema politico.

Dato questo assetto istituzionale e di *governance*, l'*output legitimacy* di un'autorità ibrida, come è quella dell'Unione [Lippi, 2019, p. 102], può tentare di trovare un fondamento solido nella capacità di soluzione dei problemi. Questa, a sua volta, si esprime tramite l'elaborazione di

⁴⁹⁸ Per cui, come evidenziato da EnTrust [2020], i governi nazionali soffrono se decresce la fiducia nei mercati e nelle istituzioni europee, mentre i tassi di sfiducia verso i governi nazionali e verso l'Unione crescono quando diminuisce la fiducia nei mercati, nell'euro e nella *governance* economica successiva al 2008.

politiche efficaci ed efficienti, ossia valutabili, in quanto dotate di obiettivi misurabili, con la previsione di azioni assistite da termini di realizzazione, con meccanismi di monitoraggio e di valutazione e, *last but not least*, accompagnate da una comunicazione comprensibile da tutti destinatari delle politiche. Si tratta esattamente di ciò che, prendendo spunto dalla valutazione del Piano europeo contro la disinformazione, la Corte dei conti europea ha suggerito all'Unione: un aggiustamento del passo, del metodo, che – essendo necessariamente aperto alla valutazione da parte dei destinatari delle politiche ed all'*accountability* dei decisori – potrebbe ridurre quella marginalizzazione dai processi decisionali e quella percezione di ingiustizia sociale che in letteratura [van-Prooijen, 2019, 2021] è stata considerata come un'importante causa dell'adesione alle teorie cospirative. Al contempo, l'ammissione nel processo decisionale anche di interessi fatti propri (talora strumentalmente ed in funzione distruttiva) da alcuni attori politici può ridurre la polarizzazione e la radicalizzazione politica.

Il cambio di passo e di metodo, ovviamente, poggia su presupposti di cambiamento che sono non solamente di tipo tecnico (ossia una programmazione politica valutabile secondo criteri oggettivi), ma anche ideologici. Il caso della politica europea sulla disinformazione è, in questo senso, esemplificativo. Il decisore europeo fu fortemente condizionato dalla “visione” del potente nemico politico esterno⁴⁹⁹ e, al contempo, non era intenzionato a modificare la regolazione dello spazio digitale, sia perché era condizionato da una concezione ideologica (economicistica e liberistica) di tale spazio sia perché non voleva assumersi la responsabilità di disciplinare uno spazio che era divenuto luogo pubblico di discussione e di libera espressione del pensiero. Data questa impostazione, il decisore europeo sottovalutò il fatto che quella

⁴⁹⁹ I timori di un'ingerenza russa nelle elezioni europee del 2019 furono manifestati anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione [Commissione europea, Alto rappresentante, 2019. JOIN(2019) 12 final], ma, nel 2020, la stessa Commissione ribadì – ricollegandosi alla propria relazione su tali elezioni – che «erano stati segnalati casi isolati di attacchi informatici, problemi di protezione dei dati e altre denunce relative alle elezioni, anche se non era stato identificato alcuno sforzo occulto coordinato su larga scala volto a interferire nelle elezioni» [Commissione europea, 2020b, COM(2020) 790 final, p. 4].

La visione del potente attore esterno ostile non è stata abbandonata ed anzi si è arricchita con l'individuazione di altri, potenti nemici fra cui, in particolare, la Cina. Infatti, a giugno del 2020, il Parlamento europeo ha deciso di istituire l'INGE, una «commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione» [Parlamento europeo, 2020b, P9_TA(2020)0161, p. 2].

A novembre del 2021, i parlamentari nazionali sono stati invitati dal presidente di tale commissione speciale (Glucksmann) a partecipare alla riunione interparlamentare del 9 novembre 2021, dal titolo “Rispondere alle interferenze straniere in cooperazione con le democrazie affini”. La riunione avrebbe dovuto svolgere da forum «per un dibattito e uno scambio di informazioni e migliori pratiche su come i diversi Paesi dell'Ue e non Ue - fra cui Stati Uniti, Canada e Australia - affrontano le minacce ibride a livello nazionale e multilaterale e le sfide poste dalle interferenze straniere. L'incontro dovrebbe essere anche un'occasione per approfondire il dialogo sulle ingerenze straniere fra Parlamento europeo, parlamenti nazionali e internazionali in preparazione del vertice internazionale per la democrazia» [Senato della Repubblica e Camera dei deputati, 2021, p. 1].

L'attività dell'INGE dovrebbe condurre all'elaborazione «di un “approccio comune, globale e a lungo termine” inteso a far fronte alle manifestazioni di ingerenze straniere nelle istituzioni e nei processi democratici dell'Ue e dei suoi Stati membri, non solo nel periodo che precede tutte le principali **elezioni nazionali ed europee**, ma in maniera continua in tutta l'Ue, sotto molteplici forme, fra cui **campagne di disinformazione** sui media tradizionali e sui social media volte a plasmare l'opinione pubblica, **attacchi informatici mirati a infrastrutture critiche**, sostegno finanziario diretto e indiretto o **coercizione economica** nei confronti di soggetti politici e **atti di sovversione** nei confronti della società civile» [ivi, p. 3] (i grassetti sono nel testo originale).

“piazza digitale” era divenuta dominio di un oligopolio talmente potente da riuscire a condizionare la politica europea sulla disinformazione e ad evitare che essa potesse modificare il proprio modello di *business* (v. par. 6.5.7 e par. 6.6).

L’irresponsabilità politica degli attori economici che sono stati coinvolti nel processo decisionale (piattaforme digitali e *trade association* del comparto pubblicitario) è un mero dato di fatto. Il Forum multistakeholder era un *policy network* svincolato da ogni formula di legittimazione e di *accountability* democratica. Diverso è il caso del *decision maker* europeo, il quale risponde (o dovrebbe rispondere) politicamente sia del modo in cui è stata costruita l’architettura del Forum sia, in stretta connessione, del fatto di aver affidato la regolazione del pubblico dibattito *on line* a potenti attori economici in drammatico contrasto con i propri stessi interessi e, al contempo, signori assoluti della decisione, della sua attuazione e della sua valutazione.

Si ritiene che la valutazione della Corte, sopra riportata, sia sufficiente per la valutazione degli *output* del piano.

Per quanto riguarda gli *outcome*, ossia i cambiamenti introdotti dagli *output* della *policy*, e che non costituiscono oggetto della presente analisi, va tuttavia notato che, nel periodo fra il 2013 e il 2018, sul sistema dell’informazione *on line* sono intervenuti mutamenti indipendenti dalla *policy* europea (fra cui inchieste ufficiali e leggi di Stati membri), i quali hanno agito su tale sistema e la cui incidenza sulle variazioni della “disinformazione” andrebbe scorporata da quella della successiva politica europea tramite specifiche analisi motivazionali⁵⁰⁰. L’analisi degli *outcome* di questa politica dovrebbe inoltre individuare e scorporare gli effetti del “pacchetto elezioni” adottato dall’Unione a settembre del 2018 per proteggere le elezioni europee del 2019 [Commissione europea, 2018, COM(2018) 637 final]. Quel pacchetto conteneva orientamenti e raccomandazioni anche sugli attacchi informatici, sul trattamento dei dati personali e sulle pratiche di utilizzo dei dati attuate da partiti e fondazioni associate per «influenzare o tentare di influenzare deliberatamente il risultato delle elezioni europee» [ivi, p. 4]. Al fine di un’analisi degli *outcome* della politica sulla disinformazione, occorrerebbe quindi isolare gli *outcome* del pacchetto elezioni e, inoltre, quelli delle politiche adottate da alcuni Stati membri (Germania e Francia, in particolare).

Qui si ritiene che un esame degli *outcome* della politica europea sulla disinformazione sia estremamente difficile proprio a causa della specifica formulazione di tale politica, incentrata su una nebulosa perimetrazione del fenomeno “disinformazione” e su azioni/attività che risentono giocoforza di tale nebulosità. D’altra parte, la Commissione e il SEAE, nelle Risposte alla relazione speciale della Corte dei conti europea [2021] hanno asserito che erano in corso di

⁵⁰⁰ Gli eventi storici rilevanti, le inchieste e le leggi antecedenti alla politica europea sono descritti paragrafo 6.3.1.

revisione le «definizioni e le caratterizzazioni esatte» [ivi, p. 2] e, inoltre, lo stesso SEAE ha affermato che «quando si tratta dell’impatto delle attività contro la disinformazione, non esiste una metodologia consolidata per misurare l’impatto della disinformazione, così come delle azioni intraprese per affrontarla» [ivi, p. 4].

Nel caso specifico, *outcome* attesi avrebbero potuto consistere:

1) in una riduzione della diffusione della disinformazione; in questo caso, per compiere una valutazione degli impatti, si dovrebbe disporre di un’adeguata misurazione *ex ante* onde confrontarla con un’eventuale misurazione *ex post*, sulla base di una definizione unitaria e chiara di “disinformazione”. Esistono due sondaggi di Eurobarometro, uno svolto all’inizio del 2018 (prima della formulazione della politica europea) e uno nel 2019 (dopo tale formulazione e prima dell’epidemia di Covid-19), entrambi sulla *percezione* della disinformazione. In entrambi i sondaggi sono state utilizzate le espressioni “fake news” e “disinformazione”. La prima espressione fu deliberatamente abbandonata nella *policy* finale (Piano del 2018). La sua utilizzazione nel sondaggio del 2019 non permette di collegare chiaramente i risultati di tale sondaggio alla *policy* in questione. Invece una definizione istituzionale di “disinformazione” – su cui incentrare univocamente i sondaggi e la valutazione dell’*outcome* – mancava *ex ante*, al momento del primo sondaggio; pertanto, questo non può essere utilizzato come misurazione *ex ante*. Infine, la definizione esistente *ex post* (ricavabile dal Piano del dicembre 2018), ossia al momento del secondo sondaggio, è ambigua, incoerente e atta a generare incertezza e confusione. Detto in altri termini, la misurazione di questo *outcome* della politica europea dovrebbe essere incentrata sullo specifico modo con cui l’Unione ha concettualizzato la disinformazione, e non su come essa è concettualizzata dagli intervistati o dallo stesso ricercatore. Tuttavia, la concettualizzazione europea rende particolarmente complesse e onerose le misurazioni anche perché, come si è visto (par. 6.5.8) essa è incentrata sull’*intenzione* del soggetto agente. Eventuali analisi empiriche, dunque, dovrebbero: essere qualitativo-motivazionali (indagine sull’intenzione dei creatori e diffusori di contenuti di disinformazione *ex ante* e *ex post*); riguardare contenuti “rivelatisi falsi o fuorvianti”; riguardare almeno l’intero territorio europeo; e, infine, il campione dovrebbe essere segmentato in modo da comprendere tutti i possibili agenti della disinformazione (attori politici nazionali ed esteri, operatori economico-professionali e “normali” utenti, anch’essi nazionali ed esteri);

2) in maggiori sensibilizzazione e resilienza sociale, ma, anche in questo caso, si dovrebbe disporre di una misurazione *ex ante* da confrontare con una misurazione *ex post*, sempre in ambito europeo e sempre tenendo presenti la perimetrazione specifica del fenomeno come compiuta dall’Unione e i vari attori le cui variazioni di sensibilizzazione e resilienza andrebbero misurate;

3) in una maggiore cooperazione fra le istituzioni e fra queste e gli attori privati, ma questa non solo non è stata misurata *ex ante*, ma non si è nemmeno realizzata [Corte dei conti europea, 2021];

4) in un maggiore coordinamento fra verificatori di fatti, ricercatori, operatori dell'alfabetizzazione mediatica (progetti SOMA e EDMO); ma neanche in questo caso esisteva una misurazione *ex ante* e, per di più, tale coordinamento non si è prodotto [Corte dei conti europea, 2021].

Le cause della produzione di *output* deboli o nulli e di *outcome* di difficile verificabilità sono da rinvenire nella *policy* in sé e per sé, ciò che l'analisi svolta in questo capitolo ha consentito di appurare. Come in questa ricerca si è più volte affermato, è la perimetrazione del fenomeno, in quanto ambigua e contraddittoria, a costituire il primo e principale ostacolo a qualsivoglia misurazione. Tale perimetrazione ha inciso in maniera determinante sull'efficacia delle azioni individuate per contrastare la disinformazione. Il che riconduce alla concettualizzazione iniziale del problema da parte della Commissione (v. *supra*) e alle aree di *policy* considerate a rischio disinformazione ed a quelle invece sottovalutate o ignorate.

Come si ricorderà (par. 6.5.3), secondo l'HLEG-FN le aree di *policy* messe a rischio dalla disinformazione erano quella della sicurezza nazionale, quella della società dell'informazione e del mercato unico digitale, la democrazia e il "tessuto sociale". Va tuttavia notato che, oltre a queste specifiche aree, anche altre aree di *policy* potevano essere considerate come "a rischio disinformazione", perché *ogni* ambito dell'agire umano, e dunque anche quello politico, è influenzato o influenzabile dalle informazioni e, pertanto, anche da informazioni imprecise o del tutto false.

Posta la questione in questi termini, il contrasto alla disinformazione avrebbe dovuto riguardare *anche* l'area di *policy* del mercato e della concorrenza.

Si pensi al caso di diffusione di «notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito» (art. 2598 C.c., "atti di concorrenza sleale"), una fattispecie di illecito in cui il soggetto attivo deve essere un "concorrente" ossia un soggetto imprenditoriale. Resta esclusa da questa fattispecie la diffusione da parte di soggetti "non concorrenti" (come può essere un comune cittadino) di notizie che discredino prodotti e/o aziende o che danneggino un'azienda. Ciò su cui s'intende attirare l'attenzione con questo esempio è il fatto che l'identificazione del soggetto che crea/diffonde un contenuto di "disinformazione" è *essenziale* affinché la sua attività sia configurabile o meno come illecita. La trasparenza delle inserzioni pubblicitarie (ivi compresa la pubblicità politica) e l'individuabilità dei soggetti che si celano dietro a *fake account* sono quindi indispensabili per l'esatta qualificazione dei soggetti che attuino comportamenti presuntivamente illeciti.

In secondo luogo, va osservato che ad una “regolazione” di contenuti *leciti* ostano principi fondamentali quantomeno degli ordinamenti costituzionali occidentali, come il principio di legalità, per cui è la legge che determina ciò che è illecito, mentre tutto ciò che non è illecito è consentito. Resta, cioè, uno spazio minimo se non inesistente per la regolazione di tutto ciò che è lecito: regolare, infatti, significa tracciare confini, a salvaguardia di diritti, pretese e interessi contrapposti. Un’autoregolazione, quindi, può disciplinare il comportamento dell’attore che si autoimpone una condotta, ma non può riguardare comportamenti leciti altrui, poiché questo viola il principio di legalità⁵⁰¹.

A rispettare il principio di legalità sono tenute sia le istituzioni pubbliche (sia che esse legiferino, eseguano o giudichino) sia i soggetti privati (come le piattaforme digitali e i *social network*, e, ovviamente, i singoli cittadini⁵⁰²), e questo vale a maggior ragione quando la regolazione del privato incide su diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, poiché tutti siamo tenuti a rispettare Costituzioni e norme.

La necessità dell’aderenza di ogni politica, anche privata, al principio di legalità vale certamente per la regolazione dei mercati, e quindi della concorrenza, ma, in effetti, essa riguarda qualsiasi ambito di *policy*, ivi comprese quelle individuate dall’HLEG-FN come messe a rischio dalla disinformazione. L’area di *policy* della sicurezza nazionale, quella della società dell’informazione e del mercato unico digitale, quella della democrazia e del “tessuto sociale” sono *tutte* soggette – quale che sia il soggetto regolante – al rispetto del principio di legalità⁵⁰³ come sopra inteso, ossia come principio cardinale dei nostri sistemi sociali e giuridici.

⁵⁰¹ Ritenere che le piattaforme sono “padrone in casa propria” appare eccessivo. Il rapporto fra piattaforme e utenti è regolato da un contratto, che è esso stesso soggetto a norme giuridiche.

Si veda Caggiano [2021] sullo squilibrio fra il potere contrattuale delle piattaforme (contraente forte) e quello degli utenti (contraenti deboli), sul riconoscimento del diritto a procedure di ricorso indipendente e giudiziarie a tutela dei diritti fondamentali e sulla riduzione, tramite il Digital Service Act, della «tendenza alla delega di funzioni pubbliche alle società private proprietarie delle piattaforme» [ivi, p. 52].

⁵⁰² La diffusione dei processi e delle gogne *on line* è un tipico esempio di lesione, da parte dei cittadini, di principi che informano gli ordinamenti costituzionali occidentali: la presunzione di non colpevolezza, ad esempio, e lo stesso principio cardinale della riserva della funzione giurisdizionale ad un ordine dello Stato, ossia la magistratura.

⁵⁰³ Gli strumenti di autoregolazione possono essere in contrasto con il principio di legalità nella misura in cui incidono sui diritti fondamentali che l’ordinamento garantisce alle persone le quali subiscono gli effetti dell’autoregolazione, pur non avendola né promossa né sottoscritta e pur non avendovi partecipato. Nel caso dei *social media*, un’obiezione frequente alla loro attività di moderazione dei contenuti (tramite, ad esempio, l’oscuramento o la rimozione di *post*/commenti o di profili o di pagine) è che nessuno è obbligato a “stare dentro” un *social media* e che essi sono soggetti privati i quali “a casa loro” fanno quello che vogliono.

Tali affermazioni equivalgono a sostenere l’esistenza di una vera e propria giurisdizione domestica delle piattaforme, che però non sempre ha trovato riscontro nei giudizi delle Corti. A tal proposito, è interessante il caso della controversia giudiziaria fra Facebook e Casa Pound, risolta nel 2020 dal Tribunale di Roma a favore di Casa Pound [Piva, 2020]. Già i giudici di *prime cure* avevano evidenziato «il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o degli altri *social network* ad esso collegati)» ed avevano deciso che, dato il ruolo importante assunto dalla piattaforma nella comunicazione politica, essa dovesse «strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente» (Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 12 dicembre 2019). Successivamente, il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 29 aprile 2020, classificò il rapporto fra Facebook e l’utente come un contratto atipico stipulato per adesione. Poiché questi specifici contratti sono predisposti da un fornitore che può imporre la propria volontà al cliente sia al momento della stipula sia successivamente, «la

Questo ragionamento conduce, ad avviso della scrivente, ad una conclusione: in un sistema liberal-democratico, la disinformazione non può essere contrastata con politiche (regolative o autoregolative) che disciplinino coattivamente i comportamenti dei cittadini incidendo su loro diritti fondamentali senza al contempo prevedere strumenti efficaci⁵⁰⁴ di tutela di tali diritti. In assenza di tutele, il contrasto a questo fenomeno, se si ritiene di doverlo contrastare, può eventualmente e legittimamente essere attuato tramite politiche culturali (fra cui quelle di alfabetizzazione mediatica) e/o tramite politiche relative alla trasparenza dei processi decisionali (pubblici e privati⁵⁰⁵).

Si tratta di ambiti rispetto ai quali la *policy* europea sulla disinformazione si è rivelata insufficiente, alla luce delle elaborazioni teoriche sull'*information and media literacy* e del modo con cui quella *policy* è stata attuata.

Lo strumento dell'educazione all'informazione ed ai *media* è basato sull'esercizio e sul rafforzamento dello spirito critico, del pensiero logico, delle abilità cognitive, emotive o motivazionali che inducono una resistenza alla "tentazione" delle teorie cospirative [Krekó, 2020]. Si tratta di uno dei possibili interventi pubblici contro il cospirazionismo (v. par. 5.1) e che intercetta la più ampia funzione preventiva dell'istruzione. Questa è ritenuta utile perché rafforza il senso di *empowerment* delle persone e riduce la sensazione di *powerlessness* e di *voiceless* suggerite come principale causa dell'adesione a teorie cospirative. Tuttavia, le azioni previste nel Piano europeo del 2018 a supporto dell'alfabetizzazione sono state frammentarie e incoerenti rispetto alla disinformazione [Corte dei conti europea, 2021]. E questo nonostante la Commissione e l'Alto rappresentante avessero dichiarato che si stavano «compiendo sforzi costanti a livello dell'Unione e nazionale per sostenere l'alfabetizzazione mediatica» [JOIN(2018) 36 final, p. 2], che occorreva «migliorare l'alfabetizzazione mediatica» e che la Commissione avrebbe intensificato «ulteriormente i propri impegni e le attuali attività riguardanti l'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini dell'Unione di identificare e affrontare meglio la disinformazione» [*ivi*, p. 11], che l'obiettivo a lungo termine dell'Unione

disciplina del rapporto non può essere demandata al solo rapporto fra le parti» [Piva, 2020, p. 1199]. Ciò, peraltro, avrebbe limitato i diritti di uno dei due contraenti (il cliente) e, in particolare, diritti costituzionalmente garantiti, come quello della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e della libertà di associazione (art. 18 Cost.) i quali, nella gerarchia costituzionale, occupano un posto più alto della libertà d'impresa (art. 41 Cost.). Per i giudici, a Facebook – soggetto privato e operante in sola forza di disposizioni contrattuali – non possono essere riconosciuti poteri incidenti su diritti di rango costituzionale, poteri «tali da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato nella norma penale» (non essendo Casa Pound un'associazione illecita, qualificazione peraltro spettante al potere giurisdizionale). Si tratta di una decisione innovativa, poiché essa riconosce un rilievo pubblicistico al servizio reso da Facebook. Di segno opposto era stata un'ordinanza del Tribunale di Siena (19 gennaio 2020), in cui il giudice aveva qualificato come contratto di diritto civile il rapporto fra Facebook e un utente (un militante di Casa Pound) ed aveva ritenuto che la violazione degli *standard* dell'azienda la legittimasse alla disabilitazione dell'*account*.

⁵⁰⁴ Non è facile ipotizzare modalità privatistiche di tutela dei diritti fondamentali. Nel nostro ordinamento, ad esempio, l'arbitrato (procedimento volontario e che può alleggerire il carico delle controversie private sul sistema giudiziario) è escluso se verte su "diritti indisponibili", fra cui si fanno rientrare i diritti fondamentali.

⁵⁰⁵ Ci si riferisce ai soggetti privati in posizione dominante o di controllo (come accade, ad esempio, nel caso delle grandi piattaforme) ed alla regolazione della loro influenza sia sui mercati sia nei processi decisionali pubblici.

era di acquisire maggiore resilienza contro la disinformazione e che ciò richiedeva «sforzi continui e sostenuti a favore dell'istruzione e dell'alfabetizzazione mediatica» [ivi, p. 13].

Per quanto riguarda, poi, la trasparenza dei processi, specialmente se essi incidono su diritti fondamentali, va ricordato che il modo in cui le piattaforme hanno attuato il Codice di pratiche del 2018 è stato poco trasparente [Corte dei conti europea, 2021], le procedure del Codice non sono chiare e gli indicatori chiave di *performance* non sono trasparenti [ivi]. Infine, la Commissione europea e il SEAE, nel rispondere alla relazione speciale della Corte dei conti europea sulla politica della disinformazione, hanno sottolineato l'esistenza di due iniziative della Commissione – l'European Democracy Action Plan (EDAP) e la proposta di legge sui servizi digitali – che dovrebbero definire «un quadro di coregolamentazione in materia di trasparenza e responsabilità, affrontando così le carenze indicate» [Corte dei conti europea, 2021, Risposte della Commissione e del SEAE, p. 2]. Ciò equivale all'ammissione dell'insufficienza del Codice in termini *sia* di responsabilità *sia* di trasparenza.

La recente crisi causata dalla pandemia di Covid-19 ha messo in luce la debolezza principale e intrinseca della politica europea di contrasto alla disinformazione, ossia il fatto che essa è stata incentrata su un processo alle intenzioni di nemici esterni animati da un malevolo intento distruttivo e con connivenze malevole all'interno del sistema. Ciò ha implicato il passaggio in sordina della categoria del danno (anche potenziale) alla democrazia e della necessità di agire proattivamente ed il più presto possibile per il rafforzamento della partecipazione democratica dei cittadini ai processi decisionali pubblici e per la riduzione dell'opacità di tali processi.

Sarebbe stata quantomeno opportuna una pronta revisione delle politiche di regolazione del mercato dell'informazione, perseguendo gli obiettivi di aumentarne la trasparenza ed il pluralismo. Contemporaneamente sarebbe stato opportuno avviare prontamente un deciso processo di revisione sia delle politiche di supporto allo Stato di diritto e alla democrazia all'interno del “sistema Europa” sia delle politiche di contrasto alle disuguaglianze nell'Unione, le quali «rappresentavano un gravissimo problema già prima della pandemia di COVID-19» [CESE, 2021, p. 2]⁵⁰⁶. Anche volendo ammettere, e forzatamente, che la “disinformazione” in

⁵⁰⁶ Un vago mutamento di approccio a questi ampi e complessi ambiti di *policy* si rileva dopo l'insediamento della Commissione von der Leyen e dopo la crisi pandemica.

Le proposte regolamentari sulla politica di coesione che erano state elaborate nel 2018 sono state integrate con proposte per il finanziamento della transizione ecologica e per l'introduzione di alcune misure di flessibilità straordinarie per i fondi della politica di coesione [Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2021]. Il CESE [2021] ha rilevato l'esistenza di alcuni aspetti critici sul ruolo della politica di coesione nella lotta alle disuguaglianze nel periodo di programmazione post-pandemia. Il CESE segnala, in particolare, il contrasto fra il regolamento che disciplina l'utilizzo dei fondi coesione e di altri finanziamenti dell'Unione – il quale stabilisce «norme precise per l'inclusione della società civile e delle parti sociali nel processo di selezione, governance e sorveglianza delle operazioni finanziate dall'UE» [ivi, p. 5] – e la disciplina fissata nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (pilastro centrale del piano per la ripresa dell'Europa, Next Generation EU). Secondo il CESE, «la mancanza di disposizioni giuridiche più dettagliate sul coinvolgimento delle parti sociali e della società civile si è tradotta in una consultazione

Europa si sia ampiamente diffusa solamente dal 2015 (quando il Parlamento europeo e il Consiglio solleccitarono un'azione contro la propaganda russa), occorre altresì ammettere che la concentrazione sul nemico esterno ha fatto perdere alla democrazia europea anni di tempo, anni durante i quali si sarebbe potuto agire sul fronte della legittimazione dell'Unione e degli Stati membri verso l'*interno* del sistema.

Infatti, tenendo conto del potenziale di delegittimazione (v. par. 4.2) di cui sono dotate le teorie cospirative anti-istituzionali (comprese quelle aventi come *target* l'Unione), la politica europea contro la disinformazione – che ha tentato di contrastare più la propaganda avversaria che le notizie false in sé e per sé – appare debole ed incoerente rispetto ai problemi di cui le suddette teorie sono ad un tempo sintomo e, per chi vi aderisce, cornice interpretativa. Esse, infatti, sfidano un potere che ritengono carente o privo di legittimità politica. Pertanto, le istituzioni democratiche non hanno altra alternativa politica generale che tentare di consolidare la propria legittimità.

La diffusione, nel periodo della pandemia di Covid-19, di teorie cospirative anti-istituzionali e di “false” credenze è maturata grazie ad un preesistente terreno di credenze cospirative, a loro volta condivise e diffuse da vari soggetti e gruppi con motivazioni differenti: attori politici che utilizzano teorie cospirative come leva per la rottura del sistema [Atkinson e DeWitt, 2019] o in quanto *loser* politici ed a prescindere dall'orientamento politico [Uscinski, Parent e Torres, 2011; Uscinski e Parent, 2014; Atkinson e DeWitt, 2019; Enders e Smallpage, 2019]; professionisti operanti nel mercato dell'informazione [Goertzel, 2019; Harambam, 2020]; cittadini che già si percepivano come emarginati e che avevano poca fiducia nelle istituzioni [Smallpage *et. al.*, 2020⁵⁰⁷] o che percepivano minacce esistenziali [Bost, 2015]. È quantomeno ingenuo ritenere che tutte queste persone siano accomunate dalla credenza in “miti”, ossia dal ritenere reale ciò che non è reale. Altrettanto ingenuo è ritenere, di conseguenza, che sia

pubblica totalmente inadeguata da parte degli Stati membri e in livelli di trasparenza estremamente bassi: molti Stati membri non hanno affatto reso pubblici i propri progetti di PNRR» [*ibidem*].

Per quanto riguarda invece, la Conferenza sul futuro dell'Europa, che era stata promossa già a gennaio del 2020, essa ha ricevuto un deciso impulso con la Dichiarazione comune di Sassoli, Costa, von der Leyen [2021]. A proposito della Conferenza, Pasquino e Santaniello [2021] hanno sostenuto che l'Unione resta uno «straordinario esperimento di democrazia [...] una democrazia *in the making*» [*ivi*]. I due autori ritengono che non è corretto né porre in discussione la legittimità del Consiglio né considerare la Commissione come un «organismo asetticamente tecnocratico (irresponsabile, privo di riferimenti)» [*ibidem*], ma che alcune critiche sono consistenti: l'eccessiva apertura a interessi organizzati, «con quelli più forti che hanno maggiori possibilità di influenza sulle decisioni»; la comitatologia, «che rischia di favorire gli interessi dei più forti»; la burocratizzazione delle Direzioni generali; l'opacità dei processi decisionali.

⁵⁰⁷ Gli autori hanno affermato: «above, we can cautiously answer the question who is a 'conspiracy theorist'. Conspiracy theorising is prevalent – most people believe at least one conspiracy theory, even in surveys that ask only about a few. Conspiracy thinking is more apparent in the marginalised – or those who think of themselves that way – populations. We do see a general correlation between conspiracy thinking and people who distrust their government. Conspiracy thinking is a worldview that often escapes any single socio-demographic categorisation, largely because it is so common even across cultural contexts» [*ivi*, p. 435].

sufficiente “sfatare miti” per risolvere il problema sia delle teorie cospirative sia della “disinformazione”.

Se, d’altro canto, si ritiene che le teorie cospirative siano interpretazioni (anche imprecise, ma non irrazionali e non del tutto infondate) del reale, interpretazioni popolari e/o di gruppi emarginati o esclusi dai processi decisionali, allora ogni politica adottata per contrastare tali teorie rischia di violare diritti fondamentali e, quindi, di delegittimare ulteriormente le istituzioni da cui la politica promana.

CONCLUSIONE

Come si è visto grazie alla ricognizione svolta sulla letteratura relativa alle teorie cospirative e alle cosiddette *fake news*, esistono posizioni sfumate fra i vari autori.

Per quanto riguarda, in particolare, le teorie cospirative, i sociologi Nefes e Romero-Reche [2020] hanno individuato due principali tendenze interpretative, definendole come classica e moderna.

La prima tendenza, collegata a Popper ed al paradigma patologicizzante di Hofstadter [1964-1979], interpreta le teorie cospirative come narrazioni irrazionali, false, dannose e inadatte a spiegare ed a comprendere gli eventi.

La seconda tendenza vede invece tali teorie come indicatori di ansie e preoccupazioni socialmente diffuse, come visioni del potere e del rapporto con il potere [Dean, 1998; Knight, 2000; Melley, 2000] e come forme di conoscenza popolare contrapposte a quelle delle *élite* dominanti [Bratich, 2008].

L'esistenza di due principali tendenze teoriche si riverbera sugli studi sulle teorie cospirative, i quali, come evidenziato da Butter e Knight [2019], soffrono di specifiche problematicità, fra cui la ristrettezza delle prospettive di partenza, la frammentarietà, l'assenza di interdisciplinarietà, la contraddittorietà e la non comparabilità dei risultati, nonché, come evidenziato da Douglas e colleghi [2019] la scarsa rappresentatività dei campioni, la natura principalmente correlazionale degli studi, la ridotta presenza di approfondimenti di tipo qualitativo, la mancanza di scale di misurazione generalmente condivise.

In ambito strettamente politologico, particolarmente pregnante appare la concettualizzazione delle teorie cospirative come un una specie del genere costituito dalle interpretazioni causali, intenzionali e finalizzate di eventi storico-sociali [Stone, 1989].

In questa ricerca, a seguito di un primo *excursus* sulla letteratura sono state elaborate alcune concettualizzazioni, per cui *in primis* cospirazioni e teorie cospirative andrebbero normalizzate (ossia non considerate sempre come fenomeni marginali, bizzarri o patologici) e per cui, in secondo luogo, andrebbe riconosciuto, valutato ed ulteriormente approfondito il potenziale di talune teorie cospirative come richieste di *policy* o di cambiamento di *policy* e come istanze sia di delegittimazione di idee, istituzioni e sistemi esistenti sia di legittimazione di idee, istituzioni e sistemi alternativi a quelli esistenti. Infatti, ciò che conta per la legittimità di istituzioni, regole e decisioni è (al di là degli aspetti squisitamente formali) il *sensu* attribuito ad esse e tale senso è dato dalle *credenze*. Se la legittimità è «più il prodotto di credenze condivise che provengono dalla società, dalla cultura e da assunti di valore diffusi [...] che semplicemente l'effetto di un calcolo che l'attore compie per conto proprio» [Lippi, 2019, 53 e s.], allora è miope e

semplificistico interpretare tutte le teorie cospirative come miti e stigmatizzare aprioristicamente chiunque vi aderisca o le sostenga.

L'esame, poi, del fenomeno *fake news* e il prepotente emergere di connesse preoccupazioni nel pubblico discorso a partire dal 2016 ha consentito di rilevare un'intensa politicizzazione di tale espressione che, non essendo peraltro nuova, è stata variamente concettualizzata e dilatata fino al punto da perdere significatività e da divenire, invece, un'etichetta generalizzante utilizzata nel dibattito politico e nel pubblico discorso per stigmatizzare e delegittimare gli avversari.

L'analisi dei plurimi e multidisciplinari apporti teorici ed empirici ha consentito di osservare l'intrinseca varietà e alla complessità dei due fenomeni sotto i profili sia socioeconomici sia sociopolitici e permette di affermare che affrontarli tramite *policy ad hoc* non è un'impresa facile. Infatti, entrambi i fenomeni attengono alla libera manifestazione del pensiero, alla libertà di cronaca e alla libertà d'impresa. Regolarli, laddove si ritenga opportuno farlo, implica un difficile temperamento fra quelle libertà e la tenuta complessiva degli stessi sistemi politici la cui legittimità è contestata da alcune teorie cospirative e notizie false. I due fenomeni, d'altra parte, hanno una pervasività globale poiché, grazie a Internet, le comunicazioni fra persone e gruppi sono sovranazionali. La regolazione da parte di singoli Stati, territorialmente limitata, sembra di per sé insufficiente ad affrontarli, mentre un approccio sovranazionale appare più adatto, almeno in linea di principio. Fra il 2015 e il 2018, l'Unione europea ha proposto una propria strategia per combattere la "disinformazione". Si è trattato della prima *policy* di contrasto sovranazionale e occidentale. Perciò, in questa ricerca, si è ritenuto opportuno esaminare il processo di elaborazione di tale politica, la sua attuazione, i suoi risultati.

L'esame della politica europea ha consentito di evidenziare che essa presentava varie debolezze e difficoltà di implementazione e di valutazione dei risultati. Tali problematiche sono state rilevate da enti di monitoraggio del principale strumento di *policy* di tale politica, ossia il Codice di pratiche del 2018 [ERGA, 2019, 2020; European Commission, 2020], e, per quanto riguarda l'intera politica, dalla Corte dei conti europea [2021].

L'approccio europeo del 2018 alla disinformazione era legato alla percezione di una minaccia *altra* (i tentativi di influenza *esterna* sull'Unione, i "miti" *estranei* ad una *propria* visione "razionale" dei fatti) ed era basato su un'interpretazione parziale e riduttiva del fenomeno su cui si stava intervenendo. Tale interpretazione non ha tenuto conto dei diversi utilizzi di narrazioni alternative, di teorie cospirative e persino di informazioni imprecise o "fuorvianti" fatti da chi le condivide né, in particolare, dell'utilizzabilità di tali costrutti culturali *anche* per la critica alle stesse istituzioni e politiche europee.

La politica europea del 2018 sulla disinformazione, come s'è visto, era incentrata sull'idea dell'attacco ostile alla cittadella europea. Tale politica ha di fatto attribuito alle grandi piattaforme il ruolo di regolatore del sistema dell'informazione *on line*, con tutti i rischi che ciò comportava in termini di potenziale lesione di diritti fondamentali dei cittadini. Tale politica interveniva in seno ad un assetto ideologico istituzionale con precipue caratteristiche e vincoli:

- una visione del “sistema Europa” come perfetto o quasi-perfetto: nel 2016 la Commissione dichiarò che le politiche e le normative dell'UE andavano «oltre i propositi ambiziosi fissati nell'obiettivo 16» [Commissione europea, 2016b, COM(2016) 739 final, p. 7] dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile; tale obiettivo era di “Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli” [ONU, 2015]; nel rapporto del 2019 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo [Commissione europea, Staff working, 2019, SWD(2019) 20 final], la Commissione sostenne che l'Unione era all'avanguardia nell'implementazione di Agenda 2030;

- una visione squisitamente mercantile del sistema dell'informazione *on line*, visione in cui prevaleva l'idea dell'irresponsabilità delle grandi piattaforme digitali, idea-dogma di derivazione statunitense (Communications Decency Act, Section 230 del 1996).

La visione dell'Unione come un mondo fra i migliori dei mondi possibili (se non esattamente il migliore) rendeva non credibile la sola idea che all'interno di tale mondo vi fossero diffuse aree di esclusione socioeconomica, istituzioni inefficaci, irresponsabili e non inclusive. E dunque appariva inconcepibile e “irrazionale” che fondati e diffusi rilievi critici sul “sistema Europa” potessero provenire dall'*interno* del sistema. Data questa visione, era quasi inevitabile addebitare le critiche ad attori malevoli esterni. D'altra parte, la collaterale visione mercantile del sistema dell'informazione *on line* e *off line* costituiva un altro ostacolo (in questo caso temporaneamente di tipo normativo, data la vigente Direttiva sull'*e-commerce*) alla percezione dei radicali mutamenti intervenuti in tale sistema fra la fine del secolo XX e i primi decenni del secolo XXI.

Era secondo questa rappresentazione di sé, del mondo e del proprio essere nel mondo – in questa definizione non oggettiva, ma rappresentativa del problema [Stone, 1988], in questa «rappresentazione strategica della situazione» [Raniolo 2008, p. 180] – che agiva, in quel momento, il *decision maker* europeo. Ogni opzione di *policy*, dunque, era contenuta e si mantenne entro questi confini: un'Unione europea perfetta o quasi-perfetta, un mercato digitale libero e doverosamente tale, la natura esterna del nemico e la necessità di combatterlo con ogni mezzo.

Se e fintanto che non si rinuncerà a supportare l'idea secondo la quale la crisi di legittimità delle nostre istituzioni deriva deterministicamente da malevoli attacchi esterni (gli "altri") ad un sistema che si presuppone pressoché perfetto ("noi"), allora si ricadrà in una semplificazione illusoria ed ingannevole. Questo tipo di visione tradisce un approccio alla realtà non come complessa – come frutto cioè non solo del caso, ma *anche* di ciò che fanno gli "altri" e di ciò che facciamo "noi" – ma come semplice, interpretandola esattamente come fanno i talora esecrati teorici della cospirazione.

Con le relazioni del 2020 [Commissione europea, 2020a, COM(2020) 580 final] e del 2021 [Commissione europea, 2021b COM(2021) 700 final] sullo Stato di diritto nell'Unione europea, la Commissione sembra oggi ridimensionare la visione dell'Unione europea come perfetta o quasi-perfetta, evidenziando la crucialità del rispetto dello Stato di diritto al suo interno (ossia negli Stati membri) per garantire la fiducia nelle istituzioni e svolgendo analisi approfondite (sia critiche sia propositive) sulla situazione nei diversi Stati membri. Invece, nel 2018, la Commissione ricercò un supporto presso le grandi piattaforme informatiche al fine di contrastare la disinformazione ostile all'Unione. Tale supporto avrebbe dovuto concretizzarsi nell'assunzione, da parte delle piattaforme, del compito di "cane da guardia" del sistema dell'informazione *on line*. Lo svolgimento in concreto di tale ruolo non prevedeva tutele giurisdizionali della libertà di espressione del pensiero degli utenti né la Commissione esercitò specifiche pressioni sulle piattaforme in questi termini. Tuttavia, il controllo giurisdizionale effettivo sul rispetto dei diritti fondamentali è un principio cardine e irrinunciabile del concetto di Stato di diritto, ossia di uno dei valori comuni a tutti gli Stati membri come sancito dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea [Unione europea, 2012]. Il non aver insistito, da parte della Commissione su quest'elemento fondamentale del "sistema Europa" concretizzò, di fatto, l'utilizzo di un'arma estrema contro attori ostili ritenuti, evidentemente, pericolosissimi

D'altra parte, l'idea per cui talune politiche (come il potenziamento dei servizi di *intelligence* interna ed esterna o l'adozione di stringenti misure di sicurezza o repressive o censorie) sono utili per difendere gli assetti istituzionali appare congruente solo con un'idea autoritaria dei pubblici poteri. Questo tipo di visione, inoltre, non tiene conto del fatto che i processi di legittimazione sono plurimi:

«Non è sufficiente, insomma, una sola legittimità a mantenere un regime; è invece necessario che si attivino contemporaneamente più processi di legittimazione che alimentino *legittimità multiple* in grado di assicurare continuità e istituzionalizzazione» [Lippi, 2019, p. 113].

Per quanto riguarda l'Unione europea, essa è considerata come un'autorità ibrida [Scharpf, 2009; Lippi, 2019], ossia composta da più autorità eterogenee aventi una legittimazione fondata

su «valori e qualità (capacità, efficienza e funzionalità) che non sono quelle proprie di uno stato» [Lippi, p. 99], e con politiche in buona parte anch'esse ibride [ivi, p. 102]. La legittimità di questo tipo di autorità, e dell'UE nello specifico, è una *output legitimacy*: questa è la legittimità di un'autorità democratica, che agisce *per* il popolo, che si legittima con la propria azione, con ciò che fa, con la «capacità di rispondere ai bisogni, alle domande del popolo» [ivi, p. 105]. Mina alla radice tali assunti la teoria cospirativa dell'Eurocomplotto, secondo il quale l'unione monetaria è stata il frutto di un deliberato tentativo di alcuni Stati membri di danneggiare l'economia italiana. Questa teoria fa crollare il presupposto di legittimazione, ossia la credenza per cui l'Unione è un'autorità democratica che agisce *per* il popolo. Tale presupposto, tuttavia, è messo in crisi *anche* da rilievi *non cospirativi* sulle cause del *deficit* di sfiducia nei confronti dell'Unione [Habermas, 2015] e sulla possibilità di un *deficit* democratico in entrata, ma non necessariamente in uscita [Pasquino, 2011].

Quest'ultima prospettiva sull'*output legitimacy* induce ad estendere l'ambito di osservazione alla politica che l'Unione europea ha adottato per contrastare le informazioni false o fuorvianti, fra cui anche le teorie cospirative, come si è fatto nella presente ricerca. E si può qui affermare che l'approccio europeo alla disinformazione – sorto da una problematizzazione estremamente riduttiva di un fenomeno assai complesso, poi affrontato in maniera non risolutiva e, soprattutto, molto difficilmente valutabile – non ha contribuito positivamente alla legittimazione in uscita.

Infatti, non tutte le teorie cospirative o le esplicazioni alternative possono essere trattate come informazioni fuorvianti o come “miti” o come mere fantasie di minoranze marginali. Esistono differenti motivazioni di ordine non solo psicologico, ma anche sociale, economico e politico che inducono vari individui, gruppi sociali e attori politici a ideare teorie cospirative, a aderirvi, a diffonderle.

Il dibattito sulla regolazione, quindi, andrebbe spostato su un piano più ampio di quello delle specifiche politiche di contrasto alla disinformazione, ossia sul piano del temperamento fra interessi e valori differenti e sul piano della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Occorrerebbe cioè dibattere sul tema della conciliazione fra visioni differenti e sul tema dell'informazione intesa anche come divulgazione di ciascuna, singola politica. Se, infatti, in particolare le teorizzazioni cospirative emergono in presenza di processi decisionali opachi – da cui il rilievo della segretezza degli accordi cospirativi come definiti nel paragrafo 1.3 di questa ricerca – allora si può affermare che le teorie cospirative esisteranno sempre, così come sempre esisteranno le cospirazioni, ma che, soprattutto, le teorie cospirative anti-istituzionali sono *sintomatiche* dell'esistenza di un duplice problema: quello del *come* avviene il temperamento fra interessi e valori contrapposti – e quindi del *chi* è deputato ad effettuare il temperamento (legittimità) – e quello delle informazioni (comprensibilità e completezza

informative) di cui i destinatari del contemperamento (*policy*) necessitano per valutare se i processi decisionali con *output* che li riguardano soddisfano o meno i loro interessi e valori, inscindibilmente.

Questi specifici temi non sono stati approfonditi dal *decision maker* europeo del 2018, il quale s'è concentrato sì su una disinformazione “pericolosa” per i processi democratici, ma ne ha individuato la causa nell'agire di un principale attore ostile esterno con collusioni all'interno del sistema, così lasciando in ombra cause e concause interne.

Inoltre, la definizione adottata dall'Unione di “disinformazione” è ambigua. Essa offre il destro tanto ad interpretazioni talmente restrittive da rendere inattuabile e inefficace la stessa *policy* quanto ad interpretazioni talmente estensive da mettere a rischio diritti fondamentali come la libertà di espressione del pensiero e di cronaca. In entrambi i casi, poiché la messa in opera della *policy* dipende in concreto dalle visioni e dagli interessi dei soggetti attuatori, i risultati sono di difficile, se non persino impossibile, misurazione.

Del resto, fenomeni differenti – notizie totalmente false, informazioni fuorvianti, propaganda politica – sono stati affrontati, nella *policy* del 2018, con strumenti non coordinati fra loro.

Ci si riferisce alle *task force* contro la propaganda russa, il cui ruolo e la cui operatività sono stati messi in dubbio da Stati membri (l'Olanda) e da istituzioni di valutazione e controllo (la Corte dei conti europea).

Ci si riferisce altresì al sistema di coordinamento fra istituzioni statali e sovranazionali per supportare la propria “comunicazione strategica” in vista delle elezioni europee del 2019. Un sistema che era incentrato su un unico bene da proteggere (quell'evento elettorale), come se la partecipazione democratica ai processi decisionali si esaurisse nella partecipazione “protetta” dei cittadini alle elezioni.

Ancora, ci si riferisce, al Codice di pratiche fra grandi piattaforme informatiche, un'autoregolamentazione impossibile da monitorare, essendo stata elaborata dalle stesse piattaforme senza prevedere impegni chiari e specifici e risultati misurabili.

Infine, ci si riferisce alle attività di rafforzamento della “resilienza sociale” contro la disinformazione. Si trattava di azioni disparate e scoordinate, fra cui un sistema di verifica dei fatti di cui non era chiara la legittimazione a discernere fra vero e falso e che, in concreto, non è riuscito ad attrarre molti *fact-checker*, e un'attività di alfabetizzazione mediatica saltuaria, senza obiettivi chiari, non connessa in maniera strategica e generale al contrasto alla disinformazione.

D'altra parte, oltre a ciò che si è fatto (o tentato di fare) rileva anche ciò che non si è fatto.

Il campo di battaglia per l'operatività delle minacce ibride (fra cui la disinformazione) contro l'Unione europea era stato individuato fin dal 2016 nel sistema dei *social media* [Commissione europea, Alto rappresentante, 2016, JOIN(2016) 18 final]. Il Parlamento europeo aveva

sollecitato già nel 2017 interventi di innovazione legislativa per ridurre il ruolo dominante e non neutrale delle piattaforme digitali nel sistema dell'informazione [Parlamento europeo, P8_TA(2017)0272]. Il Codice di pratiche firmato dalle grandi piattaforme nel 2018 fu subito oggetto di critiche aspre e precise [Sounding Board, 2018].

Tuttavia, nonostante tutto ciò, la Commissione europea non avviò immediatamente un processo di revisione della legislazione europea sul mercato e sui servizi digitali.

Al contempo, non furono a quell'epoca approfondite le condizioni dello Stato di diritto all'*interno* del sistema europeo, che aveva come membri Stati sui quali solo nel 2020 fu palese che occorreva premere per chiarire quali fossero i "principi del club" [Věra Jourová, in Euronews, 2020]. Né furono avviate iniziative pregnanti per la verifica, più in generale, delle condizioni di democraticità all'interno dell'Unione.

Solo recentemente si è assistito ad un mutamento di approccio da parte dell'Unione nell'area di *policy* dei servizi digitali e del mercato digitale. Con due proposte di Regolamento del 15 dicembre 2020, la Commissione europea ha manifestato l'intento di regolare tali servizi e mercati accrescendo la responsabilità delle piattaforme, anche per contrastare la disinformazione.

Inoltre, in ambito europeo sta maturando il convincimento della pericolosità, rispetto alle istituzioni democratiche, della congiunzione fra teorie cospirative e movimenti populistici [Butter, 2021], sono state attuate iniziative per la verifica delle condizioni dello Stato di diritto all'interno dell'Unione [Commissione europea, 2020a, COM(2020) 580 final; Commissione europea, 2021b COM(2021) 700 final] e il contrasto alla disinformazione è stato inserito nel Piano per la democrazia europea (EDAP) [Commissione europea, Alto rappresentante, 2020a, JOIN(2020) 5 final].

Le politiche di regolazione del sistema digitale e quella sulla democrazia europea sono in fase di elaborazione, e non è possibile al momento né conoscerne l'*output* definitivo né, men che meno, gli effetti che esse produrranno sul sistema dell'informazione.

Ciò che, negli anni a venire, potrà costituire oggetto di specifiche analisi è se il nuovo assetto normativo sarà in grado di accrescere la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e in un mercato dell'informazione regolato da norme presumibilmente diverse da quelle attuali e se, quindi, da ciò possa derivare un rafforzamento della credibilità del sistema dell'informazione nel suo complesso e il rafforzamento della legittimità della stessa Unione europea in quanto soggetto autore di politiche destinate ad incidere *anche* sulla libertà di espressione del pensiero.

È opportuno, a questo punto, porsi alcuni interrogativi e svolgere alcune riflessioni conclusive generali.

Innanzitutto, occorre domandarsi se e in quali casi sia necessario contrastare la credenza in teorie cospirative, considerando che esse, a differenza di singole e specifiche notizie false, sono refrattarie alla confutazione. Se si ritiene che credere in teorie cospirative derivi da una “attitudine psicologica” e se tale attitudine è considerata patologica (interpretazione, questa, su cui la letteratura non è affatto concorde), allora le politiche di contrasto dovrebbero essere di tipo sanitario e dovrebbero essere poste a tutela tanto delle persone che soffrirebbero di tale disagio quanto della collettività che potrebbe subire gli effetti dannosi di eventuali comportamenti antisociali di tali persone. Occorrerebbe però considerare che una persona potrebbe avere, a monte, disagi di tipo psichico che la inducono a credere in questa o in quella teoria cospirativa anche in virtù di specifiche esperienze personali, di propri percorsi conoscitivi o di altre ragioni. In tali casi, più che delle teorie cospirative (o di altro genere di teorizzazione) in cui una persona crede, occorrerebbe *eventualmente* preoccuparsi ed occuparsi dei sottostanti disagi psichici di tale persona.

Se, invece, non si intravedono componenti patologiche in questa presunta “attitudine psicologica” al cospirazionismo, allora le argomentazioni sul se e sul come contrastare le teorie cospirative si spostano, eventualmente, sulla valutazione delle loro conseguenze sociali. Anche in questo caso, le opinioni sono discordanti.

Si è sostenuto che in taluni casi il cospirazionismo induce a tenere comportamenti antisociali ed incrementa la sfiducia nelle istituzioni politiche e scientifiche [Bartlett e Miller, 2010; Jolley e Douglas, 2014a, 2014b; Oliver e Wood, 2014b; Douglas *et al.*, 2019]. Tuttavia, occorre domandarsi se i comportamenti antisociali e la sfiducia istituzionale sono dettati da convincimenti *preesistenti* alle teorie cospirative, le quali possono fungere da cornici interpretative per domande individuali e sociali, le quali – già prima dell’adesione a teorie cospirative – non hanno ottenuto risposte ritenute plausibili da individui e gruppi. Inoltre, è stato osservato che un certo grado di scetticismo e di sfiducia rispetto alle istituzioni è, nelle democrazie, salutare e necessario [Moore, 2019; EntTrust, 2020; Alfano e Sullivan, 2021], sicché un ulteriore aspetto problematico consiste nell’individuazione di misure che non violino la libertà di espressione del pensiero ed evitino o riducano, al contempo, gli effetti che scetticismo e sfiducia possono produrre sulla tenuta dei sistemi democratici.

Si ritiene in questa sede che ad ingenerare cortocircuiti interpretativi e interrogativi critici sulle misure di contrasto sia l’aprioristica ascrizione di *ogni* teoria cospirativa e di *ogni* interpretazione “alternativa” del reale o interamente/prevalentemente alla categoria *del falso e dell’anomalo* (patologicizzazione) o interamente/prevalentemente alla categoria *della libera interpretazione e dell’espressione di dissenso sociopolitico* (culturalizzazione). Questa

dicotomia polarizza complessivamente il discorso e limita la possibilità di orientarlo verso l'approfondimento di temi che ora l'uno o l'altro approccio minimizzano.

Qui si asserisce che:

- l'immaginare l'esistenza di trame ordite da alcuni soggetti in danno di altri ("mentalità cospirativa") è un tratto presente nella specie umana e di per sé non è clinicamente patologico;

- le teorie cospirative sono innanzitutto "ipotesi", né vere né false, e in taluni casi è doveroso approfondirle e discuterne pubblicamente (si pensi alle ingerenze massoniche paventate sui processi decisionali pubblici);

- la Storia attesta l'esistenza di cospirazioni realmente accadute e confermate anche a distanza di anni dal momento in cui l'ipotesi della loro esistenza era stata formulata da persone che, in quello specifico momento, avrebbero potuto essere etichettate come teorici della cospirazione, e perciò derise o emarginate dal discorso pubblico;

- le istituzioni pubbliche possono tenere comportamenti opachi, in grado di ingenerare sospetto, sfiducia e teorizzazioni cospirative; ci si riferisce non solo alle attività dei servizi di *intelligence* o di Governi (come quello statunitense o russo, per cui si vedano Bale [2007], Gelfert [2018], France [2019]), ma anche all'opacità di alcuni processi decisionali europei [Guerra, 2019; Investigate Europe, 2020] o sovranazionali [Singh Grewal, 2016], ai sospetti sul comportamento di talune *lobby* in processi decisionali pubblicamente rilevanti [Schmidt e Dupont-Nivet, 2019]. Ci si riferisce anche al timore, da parte dei cittadini, dell'intromissione in interessi nazionali da parte di una comunità politica sovranazionale ritenuta estranea [Habermas, 2015];

- politici o decisori pubblici di qualsiasi orientamento ideologico possono credere in teorie cospirative e, a loro volta, diffonderle; ci si riferisce all'utilizzo di teorie cospirative quali *costly signal* da parte di attori politici come Trump [Atkinson, DeWitt e Uscinski, 2017], al caso del Presidente sudafricano Mbeki (v. Appendice A2.1), al caso delle credenze cospirative sia dei Repubblicani sia dei Democratici statunitensi dopo le sconfitte elettorali [Enders e Smallpage 2019; Winston, 2021], al caso del kirchnerismo [Filer, 2019], e, ancora, al caso delle teorie cospirative avanzate dai Democratici statunitensi dopo l'elezione di Trump [Uscinski, 2019a];

- alcune teorie cospirative possono costituire una cornice interpretativa di delegittimazione istituzionale e un catalizzatore per comportamenti violenti e antisociali [Bartlett e Miller, 2010].

Si ribadisce, in definitiva, quanto più volte qui asserito e cioè che le teorie cospirative vanno esaminate caso per caso e, si aggiunge, momento storico per momento storico. La scelta, poi, sul se contrastare o meno le teorie che sfidano un determinato sistema politico è a sua volta rivelatrice della misura in cui quello stesso sistema si sente minacciato dalla sfida. In ciò va rinvenuto un altro elemento peculiare delle teorie cospirative anti-istituzionali: esse sono in

grado di generare l'idea che se il "principe" *non si sente* sicuro di sé, allora il "principe" *non è* sicuro di sé, e cioè è *debole*. Il principio per cui la percezione è, nel processo di *policy*, «reale esattamente come la realtà» [Howlett e Ramesh, 2003, p. 133] vale non solamente per i *policy maker* e per gli attori dei sottosistemi di *policy*, ma anche per i cittadini.

La risposta alla diffusione di teorie cospirative o di rappresentazioni del reale che non appaiono conformi all'opinione (apparentemente) maggioritaria va data caso per caso, il che significa che occorre anche domandarsi a "chi" spetta di reagire. E cioè: quale istituzione o quale soggetto può o deve adottare azioni di contrasto a teorie cospirative, *fake news*, disinformazione, misinformazione, e così via?

Possono esservi persone fisiche coinvolte nell'accusa infamante di cospirare (Gates, Soros, etc.), come pure persone giuridiche (UE, OMS e istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche, etc.), organizzazioni (comunità ebraica, ordine dei medici, sindacati, etc.), gruppi con funzioni rilevanti (partiti politici, personale sanitario, magistrati), istituzioni politiche (come i Ministri che, durante la pandemia di Covid-19, sono stati accusati di aver commesso crimini contro l'umanità). Tutti questi soggetti si trovano in posizioni differenti e dispongono di poteri differenti.

Alcuni soggetti possono agire in sede giudiziaria se si ritengono diffamati, le istituzioni giudiziarie possono intervenire laddove ravvisino la configurabilità di taluni reati (come, ad esempio, la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose), gli ordini professionali possono intervenire per contenere o stigmatizzare i comportamenti di propri componenti se non li ritengono conformi alla deontologia professionale, i decisori pubblici possono adottare politiche di comunicazione *ad hoc*. Si tratta di risposte differenti fra loro e ciascuna dotata di propri limiti e potenzialità.

Il verificarsi della pandemia di Covid-19 ha prodotto un campo di osservazione del tutto inatteso. Sono emerse in modo chiaro nel dibattito pubblico le preesistenti teorie cospirative su argomenti sanitari (il Complotto sanitario o di *Big Pharma*). Altre e preesistenti teorie (come l'Eurocomplotto e il complotto sulla sostituzione etnica o Piano Kalergi) sono state apparentemente meno in primo piano, ma in effetti sono state integrate in una più vasta narrazione secondo cui esisterebbe un programma mondiale avente il fine di realizzare una sorta di distruzione sociale, economica e politica di "popoli vittima". In questa visione onnicomprensiva, i cospiratori sono alcuni Stati (la Cina *in primis*), alcune istituzioni pubbliche nazionali o sovranazionali (l'OMS, l'Unione europea, i Governi), alcune *corporation* (le aziende farmaceutiche e le aziende che producono dispositivi di protezione ed apparecchiature mediche), alcuni soggetti privati o gruppi etnici (Bill Gates, George Soros, gli ebrei), istituzioni religiose (il Papa) e singoli attori politici (il Presidente Biden, i capi di Stato e di Governo che

hanno attuato misure dannose per gruppi economici e sociali più deboli, compresi adolescenti e bambini). Questa “tempesta perfetta” non è sorprendente. La Covid-19 è stata un evento critico di grande portata ed era prevedibile che taluni individui e gruppi elaborassero o adottassero esplicazioni di tipo cospirativo, com’era già avvenuto durante l’epidemia di AIDS negli anni ’80 (si veda l’Appendice A2). A fronte della “pandemia” di teorie e di false informazioni, non si dispone di informazioni atte a verificare se la *policy* europea per il contrasto alla disinformazione sia riuscita a contenerle o meno, poiché, come si è visto, esso presentava debolezze tali da impedire la rilevazione e la misurazione dei suoi effetti e poiché né la Comunicazione della Commissione relativa alla disinformazione sulla Covid-19 né il Piano d’azione per la democrazia europea né la proposta di legge europea sui servizi digitali possono essere considerati un aggiornamento completo del Piano del 2018 [Corte dei conti europea, 2021].

D’altra parte, la debolezza della *policy* europea contro la disinformazione è ancora più evidente se si tiene fermo quanto asserito in questa ricerca, ossia che le teorie cospirative secondo cui il cospiratore è proprio il “principe”, ossia il decisore pubblico, costituiscono un attacco radicale alla legittimità delle istituzioni. In tali teorie si suppone che l’istituzione sotto accusa sia interamente occupata ossia sotto il controllo di alcuni soggetti (persone fisiche e/o organizzazioni). Queste posizioni dominanti sono ritenute acquisite nel tempo in virtù di un processo di selezione della cui legalità o moralità si dubita: si afferma che le regole di selezione in sé e per sé non sono state decise consensualmente e/o che l’interpretazione e l’applicazione in concreto delle regole viene fuorviata rispetto alla finalità della rappresentanza oppure che le regole sono state violate (come è tipico, ad esempio, anche nell’accusa di broglio elettorale). Ciò implica l’accusa per cui dal processo decisionale (anche) sulle “regole di selezione” è esclusa o esautorata la maggioranza (vista come unitaria e omogenea) dei soggetti contitolari del potere di dettare quelle regole (il “popolo”). Ancora: i pochi soggetti occupanti e dominanti sarebbero titolari di interessi radicalmente confliggenti con gli interessi della maggioranza. Questa, formalmente e sostanzialmente legittimata a pretendere la tutela dei propri interessi, di fatto non riuscirebbe a rappresentarli né a porli su un tavolo di mediazione. I soggetti occupanti/dominanti sarebbero in accordo fra loro e/o con soggetti estranei al processo di selezione e di decisione per danneggiare coscientemente gli interessi di quella maggioranza, escludendola o marginalizzandola deliberatamente da un processo decisionale in cui essa è già sotto- o non rappresentata.

Quando questo tipo di narrazione (rappresentazione interpretativa) è costantemente ribadita, allora la giustificazione, la validità e la credibilità dell’autorità politica delle istituzioni sono continuamente messe in dubbio – al pari di quelle di un “principe” che non è eccellente e non va

pertanto riverito – e, infine, sono ritenute inesistenti: le istituzioni non sono più considerate legittime; ad esse si può (e si deve) disobbedire; il potere delle istituzioni cessa di esistere.

Nel 2009, Morlino si domandava:

«Può una politica pubblica diventare un'ancora o avere effetti di ancoraggio? Dalla prospettiva sviluppata qui, le politiche pubbliche sono importanti per creare consenso e supporto, cioè, per la legittimazione, e sono anche più importanti nel causare un processo di delegittimazione» [ivi, p. 8].

Ponendoci oggi lo stesso quesito, possiamo integrarlo e domandarci: è possibile che alcune politiche pubbliche europee e, in maniera discendente, nazionali abbiano creato e creino più processi convergenti di delegittimazione? È possibile interpretare talune ipotesi cospirative come, da una parte, negativamente “ancorate” a determinate politiche pubbliche e “positivamente” ancorate a determinate organizzazioni e regole (“reti”) e, dall'altra parte, disancoranti rispetto alle istituzioni che sono fonte e sistema di attuazione di quelle stesse politiche?

Le risposte a tali domande dipendono, in concreto, da osservazioni e valutazioni sia quantitative sia qualitative che vanno svolte caso per caso. In generale, non si può qui non notare che la costituzione di una pluralità di arene decisionali all'interno delle quali i processi non sempre sono regolati formalmente, ed anzi prevalgono le prassi dell'accordo e della negoziazione, produce la proliferazione di ambiti in cui assumono precipuo rilievo i rapporti di forza fra i partecipanti, portatori di interessi differenti. In queste arene, la costruzione di reti e di coalizioni aumenta la probabilità di volgere a proprio favore l'*output* del processo decisionale e, in assenza di una mediazione autorevole (o ritenuta tale e, dunque, legittimata), i “perdenti” sono spinti ai margini e possono indulgere in visioni cospirative. D'altro canto, si può ritenere che una determinata teoria cospirativa o anche un determinato insieme di teorie cospirative, condivise da un numero limitato di cittadini privi di una rete sociale o sociopolitica (organizzazioni, relazioni e regole formali o informali) di supporto e diffusione, difficilmente potrebbe causare un processo di delegittimazione. Viceversa, un'ampia e diffusa condivisione di tali ipotesi e l'esistenza di un'estesa rete di supporto può causare tale processo. La misurazione del grado di diffusione di ipotesi determinate e del grado di organizzazione di chi le supporta diventa, pertanto, rilevante. Le valutazioni qualitative assumono anch'esse rilevanza e riguardano specifici aspetti: quale teoria cospirativa si osserva; chi sono i creatori (fonte), chi i credenti, chi i diffusori (ossia quale rete organizzativa supporta l'ipotesi); in che modo avviene la diffusione e l'amplificazione dell'ipotesi (chi e con quali strumenti la diffonde); se ed in che modo la teoria cospirativa raggiunge le istituzioni in “pericolo” di delegittimazione, ossia se ed in che misura esse ne sono a conoscenza; se e quando le istituzioni percepiscono come concreto

ed attuale il pericolo della delegittimazione; se, quando e come le istituzioni decidono di intervenire scegliendo o di modificare le politiche cui la narrazione cospirativa si attaglia oppure di contrastare quest'ultima, anche in senso repressivo.

Si può quindi concludere, in estrema sintesi, che le future prospettive di analisi sulla disinformazione, sul cospirazionismo e sulle politiche atte ad affrontarli dovrebbero concentrarsi sull'intersezione, piuttosto che sulla separazione, fra più temi: quello della qualità dei flussi informativi fra governanti e governati e quello del modo in cui le politiche pubbliche, europee e nazionali, sono comunicate ai cittadini, percepite dai cittadini e, soprattutto, *partecipate* dai cittadini.

APPENDICI

Appendice A1 – Teorie cospirative delegittimanti, trasversalismo ideologico ed estremismo nell’epoca della Covid-19: l’attentato allo hub vaccinale di Brescia, il caso Querdenken 711 in Germania, lo stato dell’eversione in Italia nel 2020

Le politiche pubbliche possono produrre effetti di disancoraggio e di delegittimazione [Morlino, 2009] e, inoltre, crisi esterne ed interne possono innescare stati di «delegittimazione permanente» [Morlino e Raniolo, 2017, p. 121, cit. in Lippi, 2019, p. 20].

Il disancoraggio causato dalle politiche può causare la sfiducia dei governati nei governanti. D’altra parte, il reiterarsi di eventi critici le cui soluzioni politiche sono ritenute insoddisfacenti dai governati può causare la delegittimazione dei governanti e l’ascesa di nuovi governanti.

Le teorie cospirative anti-istituzionali formano cornici di senso che delegittimano le istituzioni in sé e per sé. Quando la rappresentazione cospirativa delle istituzioni politiche è creduta vera, la delegittimazione non riguarda specifici attori, ma l’autorità pubblica per eccellenza, lo Stato nella sua interezza (struttura, regole e dinamiche) o l’entità percepita come ad esso sovraordinata (l’Unione europea, ad esempio). Per chi aderisce a questa visione, si può (e si deve) disobbedire, anche con atti di eversione, all’autorità pubblica, alle sue politiche, alle sue raccomandazioni, ai suoi ordini.

Questa potenzialità di innesco di dinamiche di rivolta può essere colta nella dichiarazione resa dal Procuratore di Brescia, Francesco Prete, in occasione dell’attentato allo *hub* vaccinale bresciano del 3 aprile 2021:

«Il gip ha accolto la nostra contestazione del reato di **terrorismo** con finalità eversiva nel senso che **l’atto è stato commesso contro** l’impronta che **lo Stato** ha dato **per la gestione della pandemia**» [quibrescia.it, 2021].

Indice di una delegittimazione che riguarda il sistema nel suo complesso e non specifiche parti politiche o ideologie è la difficoltà di inquadrare esattamente l’orientamento ideologico degli eversori ispirati da teorie cospirative. Il Procuratore di Brescia, a proposito dei due presunti autori dell’attentato arrestati a fine aprile 2021, ha dichiarato:

«Sono soggetti vicini ad una destra **anomala, non inquadrabile** in schieramenti già noti» [*ibidem*].

La consultazione di alcuni post su Facebook di uno dei presunti attentatori genera l’idea di una persona “rivoluzionaria”. Ad esempio, l’11 aprile, uno degli accusati condivise il *post* di un altro utente, rappresentante una ghigliottina e con la scritta «Strumento utilizzato tempo fa per far capire ai governi che i popoli devono essere rispettati...». Vi sono poi *post* sull’inesistenza della Covid-19, con avvertimenti contro la ministra Lamorgese (due teschi e la frase «stai

attenta te tra poco rinchiudiamo te»), con confronti fra immigrati che vivono in *hotel* e anziani costretti a rovistare nei cassonetti, con la rivendicazione del proprio diritto di “essere diversi”, di informarsi in modo diverso e di non essere “complottilisti” («Siamo Complottilisti? No. Siamo DISTURBATORI. Noi seguiamo i medici non allineati e Leggi non abrogate. VOI, seguite la TV»), *meme* in cui la mascherina è presentata come un modo per “chiudere la bocca ai cittadini” e le bustarelle come un modo per “chiudere la bocca ai giornalisti”, immagini in cui si rappresenta una connivenza malevola di Francia e Germania per distruggere l’Italia all’epoca dell’adesione all’euro o con brani di sentenze a supporto del divieto di sacrificio della salute individuale a discapito di quella collettiva, e così via.

Nel profilo Facebook dell’altro presunto attentatore sono presenti contenuti di odio rivolti alla Lamorgese («####TANA CHE NON SEI ALTRO!!! MA TU NON CREPI MAI????»), contenuti negazionisti della Covid-19 o inneggianti a “una nuova crociata, ma questa volta morale”, contenuti esprimenti il sogno di un processo di Norimberga per noti uomini politici e non (fra cui Draghi, Soros, Merkel, Renzi, Monti) e contenuti contro la “sinistra degli orchii” (Bibbiano, manipolazione dei minori, teoria *gender* e pedo-sessualità), e così via⁵⁰⁸.

Un altro caso di non chiara collocabilità in termini ideologici classici (estrema destra o estrema sinistra) di gruppi aderenti ad ipotesi cospirative delegittimanti e incitanti ad un’*agency* ritenuta sovversiva è costituita dal movimento tedesco *Querdenken 711*⁵⁰⁹.

Questo movimento si presenta come democratico e pacifista, contrario all’estremismo, alla violenza, all’antisemitismo, al “pensiero misantropo” («menschenverachtendes Gedankengut» [<https://querdenken-711.de/>]). Esso chiede la revoca delle restrizioni ai “diritti fondamentali” imposte con le misure adottate contro la Covid-19 (in quanto le misure del Governo sono considerate inadeguate sotto il profilo sia scientifico sia giuridico), la revoca dell’art. 143h della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania (che infrangerebbe la separazione dei poteri fra la Federazione e i Länder, in quanto ad essere responsabili del finanziamento dei Comuni dovrebbero essere gli stati federali e non il governo federale⁵¹⁰) e l’attuazione dell’art.

⁵⁰⁸ Su Open [Puente, 2021c] si può leggere un resoconto dei *post* condivisi dai due accusati, i quali, oltre ai profili Facebook con i propri nomi e cognomi, ne avevano anche altri.

⁵⁰⁹ La parola *querdenken* significa “pensiero trasversale/laterale”, “pensiero fuori dagli schemi”, “anticonformista”; 711 deriva dal prefisso telefonico di Stoccarda, luogo in cui il movimento è stato fondato.

⁵¹⁰ La norma, alla data del 3/5/2021, risulta abrogata. V. https://www.buzer.de/143h_GG.htm.

Il testo previgente (v. <https://www.buzer.de/gesetz/14144/a252261.htm>) prevedeva: «Als Folgewirkung der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 gewährt der Bund im Jahr 2020 einmalig einen pauschalen Ausgleich für Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer zugunsten der Gemeinden und zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land. Der Ausgleich wird von den Ländern an die Gemeinden auf Grundlage der erwarteten Mindereinnahmen weitergeleitet. Bestehen in einem Land keine Gemeinden, so steht der Ausgleich durch den Bund dem Land zu. Der den Ländern vom Bund zum Ausgleich geleistete Betrag berücksichtigt zusätzlich Auswirkungen der Mindereinnahmen gemäß Satz 1 auf Zu- und Abschläge sowie auf Zuweisungen gemäß Artikel 107 Absatz 2. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der Ausgleich bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 107 Absatz 2 unberücksichtigt. Artikel 106 Absatz 6 Satz 6 gilt entsprechend» (“Come conseguenza della pandemia COVID 19 nel 2020, lo Stato federale accorda una tantum nel

146 della Legge fondamentale⁵¹¹ (ossia una Costituzione, poiché l'attuale Legge fondamentale tedesca è provvisoria).

Il movimento Querdenken 711 ha organizzato varie manifestazioni (cominciate ad aprile del 2020 davanti alla Corte costituzionale federale e proseguite per tutto il 2020 a Stoccarda, Leonberg, Berlino, Colonia, Lipsia) ed eventi (dal vivo e in *live streaming* nel 2021, a Stoccarda, Filderstadt, Gerlingen, Weimar, Norimberga) [<https://querdenken-711.de/>].

Alla manifestazione che il movimento ha organizzato a Berlino il 1° agosto 2020, Ballweg, fondatore del movimento, ha sostenuto che esso non ha un'identità politica né una collocazione ideologica [Massari, 2020]. Già a novembre del 2020, il premier bavarese Markus Söder aveva chiesto ufficialmente che i servizi di *intelligence* nazionale esaminassero adeguatamente Querdenken. Söder, in un'intervista rilasciata al *newspaper* Münchner Merkur, aveva suggerito l'esistenza di una «growing conglomeration of right-wing extremists, Reichsbürger, anti-Semites and absurd conspiracy-theorists who accuse politics of satanism» e aveva definito il movimento come crescentemente settario [Berry, 2020]. Ai fini che qui interessano, rileva in particolare quanto affermato dal Ministro federale degli Interni, in occasione della comunicazione relativa alla decisione di sorvegliare Querdenken. Il Ministro asserì che il movimento ricadeva non in preesistenti categorie di estremisti (estrema destra, estrema sinistra, islamisti), ma in una categoria nuova, caratterizzata da «actions that delegitimise the state, thereby threatening the constitution» [BBC, 2021a].

In questi due casi emerge la connessione fra credenze cospirative, delegittimazione delle istituzioni politiche e atti di sovversione, a prescindere da preesistenti o concomitanti ideologie. Essi sembrano cioè dimostrare quantomeno una relativa autonomia delle credenze cospirative dalle classiche categorizzazioni dell'estremismo ideologico. Il cospirazionismo che ispira la contestazione violenta delle *policies* sanitarie adottate per contrastare la Covid-19 potrebbe quindi essere disgiunto da una specifica appartenenza ideologica.

Nonostante specifici studi appaiano necessari per supportare l'ipotesi di una autonoma valenza eversiva del cospirazionismo, va tuttavia evidenziato che, in questi due casi, si è in

2020 una compensazione forfettaria per la perdita di reddito derivante dalla tassa professionale a favore dei comuni e in parti uguali con il paese interessato. La compensazione viene trasmessa dai Länder ai comuni sulla base della perdita di reddito prevista. Se in un paese non esistono comuni, la compensazione da parte del governo federale spetta al Land. L'importo corrisposto a titolo compensativo dai Länder dallo Stato federale tiene conto, inoltre, dell'incidenza della perdita di reddito di cui alla prima frase sulle maggiorazioni e riduzioni nonché sulle assegnazioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2. La compensazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della forza finanziaria di cui all'articolo 107, paragrafo 2, e si applica, mutatis mutandis, l'articolo 106, paragrafo 6, sesta frase").

⁵¹¹ La norma recita (v. https://www.buzer.de/146_GG.htm): «Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.» («Questa Legge fondamentale, che dopo il completamento dell'unità e della libertà della Germania si applicherà all'intero popolo tedesco, cesserà di essere applicabile il giorno in cui entrerà in vigore una Costituzione decisa liberamente dal popolo tedesco»).

presenza di credenze cospirative in cui il *core* “salute/politiche sanitarie/dittatura sanitaria” è affiancato dalla percezione di una malevolenza delle istituzioni pubbliche, dell’ostilità di tali istituzioni rispetto ai contestatori, che si considerano come appartenenti ad un gruppo minacciato. Quest’ultimo elemento, palese nel caso del movimento Querdenken, è presente anche nel caso dei due italiani accusati di terrorismo. Essi, infatti, nei loro *post* parlano molto spesso al plurale o rinviano ad un’*agency* collettiva, come si deduce dal lessico utilizzato: vogliamo, dobbiamo, unione, popoli, rinchiudiamo, siamo, seguiamo, crociata.

Una conferma della trasversalità delle ideazioni cospirative in soggetti che, in concomitanza con la pandemia, hanno promosso mobilitazioni o si sono mobilitati essi stessi contro politiche ritenute ingiuste e contro sistemi politici ritenuti autoritari o dittatoriali si può trarre, almeno per quanto riguarda l’Italia, dalla “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020” [Presidenza del Consiglio dei ministri, 2021].

In questa Relazione, si evidenzia che l’emergenza pandemica ha inciso sul versante dell’eversione interna da un lato limitando le potenzialità mobilitative dell’estremismo politico (date le misure di limitazione dei movimenti delle persone), ma, dall’altro, «facendo da volano, in concomitanza con il ruolo aggregante e amplificatore del web, a una montante effervescenza propagandistica, trasversalmente orientata a strumentalizzare la crisi sanitaria per rilanciare progettualità conflittuali e istanze antisistema» [*ivi*, p. 18]. Le componenti eversive endogene individuate nella Relazione sono costituite da gruppi di varia matrice ideologica:

- matrice anarco-insurrezionalista; questa è considerata la componente «più vitale», che ha unito alle campagne *on line* contro le misure di contenimento del contagio, contro la “repressione” e contro le tecnologie, anche «sortite operative» [*ibidem*], ossia veri e propri atti vandalici e sabotaggi in danno di infrastrutture delle telecomunicazioni;

- matrice marxista-leninista; questa ristretta componente è impegnata a recuperare la «memoria brigatista» [*ivi*, p. 19] e ad attualizzare il messaggio della contrapposizione fra classi tramite analisi sulle dinamiche del mondo del lavoro e sulle ricadute socioeconomiche dell’emergenza sanitaria;

- matrice antagonista; questa componente è stata impegnata in un’attività propagandistica che «ha, tra l’altro, strumentalmente connesso la diffusione del virus con il progresso tecnologico e i cambiamenti climatici» [*ibidem*];

- matrice della destra radicale; in questi ambienti sono proliferate anche *on line* «campagne di disinformazione e teorie cospirative, accompagnatesi a retoriche ultranazionaliste, xenofobe e razziste, nonché ad interventi propagandistici dagli accessi toni antisistema» [*ibidem*].

Nella sezione della Relazione dedicata specificatamente all’eversione ed agli estremismi [*ivi*, pp. 85-91], si rimarca il potenziale mobilitativo della componente eversiva anarco-

insurrezionalista, concentrata sui temi della militarizzazione del territorio e dell'enfaticizzazione della pericolosità del virus per favorire il controllo sociale, il "capitalismo della sorveglianza" tramite le nuove tecnologie (rete 5G, sistemi di videosorveglianza, etc.), il "capitalismo digitale" e le "nocività" [ivi, p. 86]. Persone appartenenti a questi gruppi hanno attuato vari danneggiamenti a carico non solo di reti di telecomunicazione, ma anche di istituti bancari e assicurativi, strutture e automezzi della Polizia locale, veicoli aziendali. I *target* di questi soggetti/gruppi – attivi soprattutto nel Nord del Paese – sono stati principalmente i sistemi di telecomunicazione, seguiti da aziende energetiche, forze dell'ordine, magistrati, istituti di credito/assicurazioni, impianti eolici, Confindustria, aziende informatiche.

I ristretti ambienti dell'oltranzismo marxista-leninista hanno operato soprattutto tramite attività di propaganda, aprendosi «verso settori dell'antagonismo di sinistra» [ivi, p. 89].

A sua volta, il movimento antagonista, solitamente frammentato, ha colto l'occasione della crisi pandemica per tentare di compattarsi «attraverso una narrazione antisistema che ha, tra l'altro, strumentalmente connesso la diffusione del virus con il progresso tecnologico e i cambiamenti climatici» [ivi, p. 90]. È in quest'area di contestazione che si rinvergono le critiche al decreto semplificazione (che agevolerebbe grandi opere "inutili e dannose") e l'attivismo No Tav, antimilitarista, antifascista e antirazzista.

Secondo la Relazione, la destra radicale ha tentato di sfruttare il disagio economico correlato alla crisi pandemica per guadagnare consensi fra le categorie sociali più in difficoltà [ivi, p. 90]. Sono questi i gruppi in cui sono particolarmente presenti le narrazioni sulla "dittatura sanitaria", quelle contrarie all'Unione europea, alla Nato, alle multinazionali dell'*e-commerce*.

La propaganda circolante su tutti i circuiti di comunicazioni *on line* (siti Internet, *social network*, sistemi di messaggistica) ha contribuito, secondo la nostra *intelligence*, ad alimentare l'estremismo violento ed a favorire la radicalizzazione, sia per il terrorismo jihadista sia per l'ultradestra fino-nazista, tra comunità di utenti «sempre più estese e meno relegabili agli specifici ambienti di riferimento» [ivi, p. 91].

Nella Relazione si evidenzia che sono numerosi e in continua evoluzione:

«i contenitori online in cui anche **soggetti privi di specifico background ideologico**, tra cui molti giovani affascinati dalla "gaming culture", possono indottrinarsi ed attingere ad un coacervo di teorie e pseudo-ideologie, spesso interconnesse, che propugnano il ricorso alla violenza indiscriminata. In tali circuiti è possibile trovare, in maniera più o meno esplicita, narrative razziste, omofobe ed antisemite, ispirate al suprematismo bianco, all'esoterismo nazista e alle svariate teorie del complotto. Tra queste ultime, figura la statunitense "QAnon", assurta alla

ribalta mediatica dopo la partecipazione di suoi seguaci all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021» [*ibidem*].

La Relazione conferma, dunque, che le narrazioni antisistema/anti-istituzionali (fra cui vanno annoverate talune teorie cospirative) fungono da cornici interpretative del reale a prescindere da preesistenti orientamenti ideologici delle persone e persino in assenza di orientamenti ideologici.

Appendice A2 – La teoria del genocidio tramite il virus dell'AIDS

La teoria secondo la quale il virus dell'AIDS sarebbe stato prodotto artificialmente allo scopo di eliminare determinati gruppi (afroamericani, africani, altre minoranze etniche, omosessuali), ossia la “teoria del genocidio tramite l’HIV”, prese corpo negli anni '80 del secolo scorso.

Alla fine del 1980, un ricercatore dell'Università della California, Michael Gottlieb, stava svolgendo una ricerca clinica sui *deficit* del sistema immunitario. Fu così che venne a conoscenza del caso di un paziente sofferente di una polmonite (*Pneumocystis carinii*) che solitamente colpiva, per l'appunto, pazienti con sistema immunitario indebolito. Gottlieb, in un *paper* sul *New England Journal of Medicine* [Gottlieb *et al.*, 1981], descrisse il caso di un giovane un omosessuale maschio senza patologie pregresse e, nei mesi successivi, scoprì altri tre casi di pazienti con basso livello di linfociti T, tutti omosessuali attivi [Epicentro Iss].

A giugno del 1981, il CDC di Atlanta⁵¹² riferì il verificarsi di cinque casi di giovani maschi omosessuali trattati per polmonite da *Pneumocystis carinii*, tutti con infezione da *Cytomegalovirus*. I pazienti non si conoscevano fra loro e non avevano conoscenze in comune. Il CDC evidenziò che:

«The fact that these patients were all homosexuals suggests an **association between some aspect of a homosexual lifestyle or disease acquired through sexual** contact and *Pneumocystis pneumonia* in this population» [CDC, 1981].

Il CDC specificò che nessuna conclusione definitiva poteva trarsi sul ruolo dell'infezione da *Cytomegalovirus* (che era in grado di indurre alcune anomalie transitorie della funzione immunitaria), ma riferiva che era stata segnalata un'elevata prevalenza di infezioni da tale virus fra maschi omosessuali. Secondo il CDC, vi era la possibilità di una:

⁵¹² I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sono divisioni operative dell'U.S. Department of Health and Human Services.

«cellular-immune dysfunction related to a common exposure that predisposes individuals to opportunistic infections such as pneumocystosis and candidiasis» (*ibidem*).

Successivamente, furono riportati alcuni casi di linfadenopatia inspiegata (non attribuibile a cause precedentemente identificate), persistente e generalizzata fra maschi omosessuali, nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti [CDC, 1982a]: si trattava di 57 pazienti, per l'86% omosessuali, di etnia bianca (81%), nera (15%) e ispanica (4%). Secondo il CDC, le cause di tale linfadenopatia non erano state identificate e tale «unexplained syndrome» era un motivo di preoccupazione per alcune concomitanti segnalazioni di altre patologie (sarcoma di Kaposi e infezioni opportunistiche) principalmente in maschi omosessuali.

Per definire questa “sindrome inspiegata”, la stampa coniò l'espressione *Gay Related Immune Deficiency* o GRID [Altman, 1982]. La concomitanza fra i casi di sarcoma di Kaposi (un tipo di cancro) in pazienti omosessuali e la nuova e preoccupante patologia indusse ad un'associazione concettuale fra “cancro/epidemia” e “gay” e la malattia venne anche definita *gay cancer* o *gay plague* [Kher, 1982], espressioni con connotazione stigmatizzante verso la comunità omosessuale. Nel luglio del 1982, dopo un *summit* a Washington fra *leader* della comunità omosessuale statunitense, funzionari federali e la *task force* nel frattempo istituita dai CDC, fu proposta una denominazione «less exclusive» [*ibidem*] per la nuova malattia, ossia *acquired immunodeficiency syndrome* o AIDS, e, dal mese di settembre dello stesso anno, si iniziò ad usare ufficialmente quest'espressione [CDC, 1982b], con la quale da allora la patologia è denominata. Ciò nonostante, e sebbene in breve fosse chiaro che l'AIDS colpiva anche gli eterosessuali, lo stereotipo dell'origine omosessuale di una malattia epidemica che chiaramente spaventava la popolazione continuò a permanere⁵¹³.

È in questi anni che, mentre gli scienziati (Gallo, Barré-Sinoussi, Montagnier) isolavano il virus, presero corpo varie narrazioni cospirative sull'origine dell'HIV.

Secondo la ricostruzione di Knight [2003, p. 42 e ss.], in alcune aree urbane abitate da omosessuali (come quella di Castro, a San Francisco), apparvero nel 1983 alcuni adesivi nei quali si sosteneva che l'AIDS proveniva non dalla comunità omosessuale, ma da un laboratorio del Governo. Sostenuta dalla stampa omosessuale e dal passaparola, questa credenza cominciò a diffondersi ed a ricevere crescente attenzione. Nel 1984, sul *New Delhi Patriot* si sostenne, basandosi su affermazioni di un anonimo antropologo statunitense e su ricerche dell'esercito statunitense, che l'HIV era frutto di ingegneria genetica e che era stato creato nel laboratorio militare di Fort Detrick, nel Maryland. Circa un anno dopo, sulla *Pravda* apparve un *cartoon* che

⁵¹³ A distanza di qualche anno, nel 1985, un intervistato da *Usa Today* dichiarò: «I thought AIDS was a gay disease, but if Rock Hudson's dead it can kill anyone» [Treichler, 1987, p. 34].

rappresentava scienziati americani mentre acquistavano, da un militare, una boccetta con il virus HIV. Nel 1986, due scienziati della Germania Est (Jakob e Lilli Segal) diffusero tramite autopubblicazione un *pamphlet* intitolato “AIDS: USA Home-Made Evil”, nel quale si sosteneva che l’HIV era il risultato di un montaggio genetico, con l’utilizzo di due virus esistenti, effettuato nel laboratorio militare di Fort Detrick. Nel 1989, il medico William C. Douglas accettò la teoria dei Segal e la arricchì con l’assunto che l’HIV fosse stato deliberatamente diffuso nella popolazione. In particolare, secondo Douglas, l’AIDS era il frutto di un complotto sovietico per distruggere l’Occidente, l’OMS aveva orchestrato la diffusione dell’HIV in Africa, i CDC statunitensi erano responsabili della diffusione del virus negli Usa e l’AIDS poteva essere contratto casualmente (saliva, zanzare). All’incirca nello stesso periodo, Robert Strecker (un altro medico) produsse un video, il cosiddetto Memorandum Strecker, nel quale sostenne le ipotesi dell’origine artificiale (*splicing*) del virus, della diffusione dello stesso tramite campagne vaccinali dell’OMS in Africa e del CDC negli Usa, del complotto comunista, del contagio casuale. Sia Jacob Segal sia Strecker furono intervistati dal Sunday Express a ottobre del 1986. A maggio del 1987, il Times di Londra pubblicò un articolo in cui si collegava l’AIDS con il programma vaccinale dell’OMS in Africa. Sempre come riassunto da Knight [2003], Cantwell, «perhaps the most prolific of AIDS conspiracy theorist» (*ivi*, p. 44), con alcuni libri pubblicati a partire dal 1986, chiamò in causa nel complotto del virus creato in laboratorio e diffuso da OMS e CDC l’intero sistema industriale medico-militare e un New World Order. Secondo Cantwell, l’obiettivo che si perseguiva tramite la diffusione del virus non era la distruzione dell’Occidente da parte dei Sovietici, ma il genocidio, in particolare degli omosessuali. Nel 1993, Krupey integrò il disegno complottista di Cantwell paventando il pericolo che il panico causato dall’AIDS potesse portare alla soppressione delle libertà civili ed all’instaurazione della legge marziale. Ciò che, secondo Knight, accomuna questo primo gruppo di cospirazionisti è, da una parte, la connessione che essi intravedono fra corruzione del mondo scientifico e ricerche militari e, dall’altra, il fatto di affidarsi a presunte evidenze scientifiche per dimostrare le proprie affermazioni. Invece, un secondo gruppo di teorie emerse dalla fine degli anni ’80 negò l’ipotesi dell’origine virale dell’AIDS (negazionismo), sostenendo l’esistenza di altre cause della malattia: l’uso di droghe, alcuni comportamenti personali, fattori sociali, malnutrizione, inquinamento, esistenza/concomitanza di varie malattie. Anche in queste teorizzazioni si sostenne l’esistenza di collusioni fra istituzioni governative, mediche e farmaceutiche, e di pratiche di copertura, come il fatto di ignorare ed eliminare prove che gli scienziati del *mainstream* ritenevano pericolose per la loro carriera e per i finanziamenti delle loro ricerche.

Sul variegato fronte del negazionismo non mancò la presenza di medici e scienziati. Uno dei negazionisti più noti fu Casper Schmidt [1984], medico specializzato in psicoanalisi,

omosessuale, di origine sudafricana. Egli sostenne che l'AIDS aveva origini psicosociali, che si trattava di un tipico esempio di isteria epidemica e che l'epidemia aveva al suo centro un'inconscia delusione di gruppo (la fantasia di gruppo del capro espiatorio), come era accaduto nel Medioevo con la lebbra. Secondo Schmidt si sarebbe verificata, a causa di inconse tensioni fra gruppi, una sorta di caccia alle streghe ed un conflitto fra gruppi sociali (cacciati e cacciatori); tale conflitto avrebbe causato un'epidemia di depressione, basata essenzialmente sulla vergogna, e proprio la riduzione dell'immunità tipica dell'AIDS sarebbe un tipico segno di depressione. Schmidt morì nel 1994 per patologie AIDS-correlate.

Fra gli scienziati con teorie alternative sulla causa dell'AIDS, è noto il biologo molecolare Peter Duesberg, il quale sostenne che l'AIDS non è di origine virale e che le varie patologie riunite sotto la categoria di AIDS sono causate dall'uso prolungato di droghe e persino dall'uso dei farmaci utilizzati contro l'HIV [Duesberg, 1996].

Su Duesberg, Kalichman⁵¹⁴ [2009] si è domandato:

«Is Peter Duesberg an accomplished scientist or a deranged crackpot? Is he a victim of a conspiracy against dissident AIDS scientists or a perpetrator of denialism on a global scale?» [ivi, p. 25].

Kalichman ha evidenziato che sebbene Duesberg fosse un'importante figura nel negazionismo⁵¹⁵, egli non era certo da solo, poiché:

«one could argue that President Ronald Reagan – who took office in 1981 but did not speak about AIDS until 1987, after nearly 50,000 Americans had been diagnosed with AIDS and more than half has died – was a significant early contributor to the cause of denialism» [ibidem].

Secondo Kalichman, se Schmidt fu uno dei primi negazionisti e se Reagan, col suo silenzio prolungato, aveva contribuito a far sì che il problema dell'AIDS non emergesse immediatamente in tutta la sua gravità, le responsabilità di Duesberg erano di gran lunga maggiori, poiché egli aveva dato al negazionismo l'aura della legittimazione scientifica, tradendo l'obiettività e abbandonando le regole della scienza. Di avviso analogo a Duesberg era Kary B. Mullis, premio Nobel per la chimica nel 1993 assieme a Michael Smith per aver messo a punto la tecnica della reazione a catena della polimerasi. Mullis fu anche l'autore della prefazione al saggio in cui Duesberg [1996] sostenne che l'HIV non provocava l'AIDS, che la malattia non si trasmetteva per via sessuale e che l'azidotimidina (AZT) non curava l'AIDS, ma peggiorava le condizioni dei malati. Nella prefazione, Mullis affermava che non esistevano

⁵¹⁴ Kalichman è uno psicologo clinico di comunità nonché docente di psicologia sociale presso l'Università del Connecticut. Si occupa di prevenzione e cura dell'AIDS [<https://chip.uconn.edu/person/seth-kalichman-phd/>].

⁵¹⁵ Kalichman [2009] ritiene che il negazionismo sia radicato nel pensiero cospirativo perché le cospirazioni fungono da esplicazioni e «buying into a conspiracy theory brings order and meaning to even the most horrific catastrophes such as the holocaust, 9/11 terrorist attacks, and AIDS» [ivi, p. 106].

prove scientifiche a dimostrazione della teoria per cui l'HIV fosse la causa dell'AIDS ed anzi definiva tale teoria come un “errore infernale”.

Secondo Knight, la più pubblicizzata teoria cospirativa riguardante l'AIDS è quella per cui la malattia sarebbe stata creata per sterminare i neri, sia americani sia africani. Questa teoria, abbracciata dal direttore medico del movimento Nation of Islam e da varie celebrità del mondo dello spettacolo e della cultura (Spike Lee, Bill Cosby, John Singleton, Haki Madhubuti), fu diffusa anche da numerosi *talk-show* radiofonici (fra cui la Black Liberation Radio)⁵¹⁶. Successivamente, le teorie cospirative sull'AIDS si sono interlacciate con altre teorie cospirative per l'influenza dell'attivismo politico⁵¹⁷ e sono diventate globali, integrandosi con altre, come quella secondo cui gli alieni, per eliminare gli umani ed abitare la Terra, diffonderebbero l'HIV ed altri virus sul pianeta⁵¹⁸.

Il negazionismo ed il cospirazionismo sull'HIV/AIDS hanno contribuito a condizionare le politiche sanitarie anti-AIDS in Sudafrica. A questo vero e proprio caso nel caso è dedicata l'Appendice A2.1.

Appendice A2.1 – Un caso nel caso: la politica sanitaria sull'AIDS nel Sudafrica di Mbeki, fra negazionismo, cospirazionismo e rivendicazioni identitarie

In Sudafrica, nel 1997, un gruppo di ricercatori dell'Università di Pretoria, dopo aver sperimentato un prodotto chimico (Virodene) su alcuni malati di AIDS, chiese al Governo un consistente sussidio governativo per la produzione di tale farmaco. La ricerca sul Virodene era condotta da due scienziati dell'Università di Pretoria, Olga e Zigi Visser. I Visser avevano incontrato sia Thabo Mbeki (all'epoca Deputy President e responsabile del coordinamento del primo Piano Nazionale contro l'AIDS, varato nel 1992) sia l'allora Ministro della salute, Nkosazana Dlamini-Zuma, asserendo che essi stavano sviluppando un farmaco contro l'AIDS e che un «AIDS Establishment» stava bloccando le loro ricerche [Katito, 2014, p. 46 e s.].

Di pari passo con le speranze dei malati, crebbero i dissidi fra gli operatori sanitari ed i Ministri competenti: il Medicines Control Council (l'agenzia nazionale sudafricana per i farmaci) pretese che fossero soddisfatti i protocolli ufficiali stabiliti per l'adozione di nuovi farmaci, ma, nonostante la dimostrazione della scarsa efficacia del Virodene nelle sperimentazioni che già erano state condotte all'estero, la ricerca proseguì. Nel 1998, l'allora Ministro della salute sospese le procedure mediche attuate fino a quel momento per la

⁵¹⁶ Sulla teoria del complotto contro la popolazione nera, si veda anche Pipes, 2005, p. 20 e ss.

⁵¹⁷ A questo proposito, Knight cita Leonard G. Horowitz (autore di vari articoli, libri, *pamphlet* e audiovisivi su temi sanitari) e la Brotherly Lovers Of Original Democracy (un'associazione fondata nel 1994 con lo scopo di fare causa agli Stati Uniti, ritenuti responsabili della creazione dell'AIDS).

⁵¹⁸ Su questa specifica narrazione cospirativa si veda Bratich [2002].

prevenzione della trasmissione dell'AIDS da madre a figlio. Tali procedure prevedevano la somministrazione di un farmaco (l'AZT o azidotimidina, noto come Retrovir⁵¹⁹) la cui efficacia era accertata, ma che il Ministro della salute riteneva di costo troppo elevato. Quando, nel 1999, il costo del farmaco si abbassò, il Presidente Mbeki sostenne che il farmaco era tossico. Da quel momento, e dopo aver nominato un nuovo Ministro della salute, Mbeki attuò un'idea che suscitò ampio sconcerto nella comunità scientifica internazionale: organizzò degli incontri (South African Presidential AIDS Advisory Panel, PAAAP) fra sostenitori di teorie alternative sull'AIDS. A tali incontri parteciparono anche negazionisti, fra cui Peter Duesberg e David Rasnick⁵²⁰, coautori di un controverso articolo del 1998 sulle cause dell'AIDS, nel quale essi sostenevano che il consumo a lungo termine di droghe (cocaina, eroina, inalanti nitriti e anfetamine) e i farmaci anti-HIV causavano l'AIDS in America e in Europa (*drug hypothesis*).

In vista della Tredicesima Conferenza Internazionale sull'AIDS (conferenza di Durban), Mbeki convocò agli incontri, oltre a Duesberg e Rasnick, anche altri dissidenti. L'ultimo degli incontri si svolse meno di una settimana prima della Conferenza, che molti esperti della malattia, a conoscenza di quegli incontri, minacciarono di boicottare.

Il 3 aprile del 2000, Mbeki inviò a Clinton, a Kofi Annan e ad altri *leader* mondiali una lettera [PBS, 2006] nella quale sostenne che esistevano radicali differenze dell'AIDS in Africa rispetto alla stessa malattia in Occidente e dichiarò che la sovrapposizione dell'esperienza occidentale sull'HIV/AIDS alla realtà africana sarebbe stata assurda e illogica. Nella lettera, Mbeki contestava i suggerimenti ricevuti di non prestare ascolto ad alcuni scienziati «dangerous and discredited», ritenendo tali suggerimenti in linea con la tirannia razzista dell'*apartheid* contro cui il Sudafrica aveva lottato. Cinquemila fra medici e scienziati di tutto il mondo – temendo che la conferenza fungesse da insperata piattaforma internazionale per i dissidenti che negavano il nesso di causalità fra HIV e AIDS e, fra loro, per quelli che negavano persino l'esistenza di un'epidemia – firmarono una dichiarazione congiunta (Dichiarazione di Durban)

⁵¹⁹ Nei primi anni Ottanta, la ricerca di un farmaco contro l'AIDS era spasmodicamente spinta da molte attese e speranze, diffuse anche dalla stampa. L'AZT era una molecola sintetizzata nel 1964 dalla Michigan Cancer Foundation come possibile cura contro i tumori. Alcuni *test* condotti agli inizi del 1985 mostrarono che l'AZT sopprimeva la replicazione dell'HIV-1 di diversi ceppi in vitro a dosi che non danneggiavano la vitalità e la funzione delle cellule normali. A giugno dello stesso anno fu presentata alla Food and Drug Administration una domanda di Investigational New Drug per effettuare *test* su esseri umani e la FDA la approvò in soli sette giorni. A febbraio del 1986, fu avviato uno studio sull'efficacia dell'AZT nei pazienti con AIDS. Lo studio, che era finanziato dalla Burroughs-Wellcome, si concluse a settembre dello stesso anno, quando il Data Safety Monitoring Board annunciò che i pazienti trattati con AZT avevano un tasso di sopravvivenza significativamente più alto rispetto al gruppo placebo. La FDA, dopo un processo di revisione durato meno di quattro mesi, autorizzò l'immissione sul mercato del nuovo farmaco (marzo 1987). I limiti dell'AZT come monoterapia erano chiari agli scienziati che avevano condotto gli studi ed i *test* sopra citati (era nota, ad esempio la possibilità che, in alcuni pazienti, comparisse rapidamente una resistenza ai farmaci virali), ma tale molecola è considerata una base fondamentale per i successivi regimi di trattamento. In seguito, infatti, fu sviluppata una nuova terapia, detta HAART ("highly active antiretroviral therapy", terapia antiretrovirale altamente attiva), che prevede la combinazione di più trattamenti. Su questi temi, si veda Broder [2010].

⁵²⁰ Sugli eventi di cui qui si sta sinteticamente parlando, si vedano Fassin [2003] e Kalichman [2009].

con la quale ribadivano che l'AIDS aveva origine virale e che i farmaci utilizzati per contrastare la malattia erano efficaci. A quel punto, la controversia sulle cause dell'AIDS e, conseguentemente, sui modi e sui trattamenti sanitari necessari a contrastare la malattia, divenne internazionale. Durante la conferenza di Durban, il Presidente Mbeki evitò ogni riferimento al virus e incentrò il proprio discorso (9 luglio 2000 [natap.org, 2000]) sulla povertà come principale causa di morte nel mondo.

Negli anni successivi, il Ministro della salute, Manto Tshabalala-Msimang, adottò una *policy* di contrasto all'AIDS che ridusse di fatto l'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e promosse invece un'alimentazione basata su patate africane, aglio, barbabietola, limone [Tsikata, Pindi e Anaele, 2016]. Le scelte di *policy* anti-AIDS del governo sudafricano ricevettero numerose ed aspre critiche da parte di scienziati e attivisti impegnati nella lotta alla malattia⁵²¹ e costituirono anche oggetto di controversie giudiziarie⁵²².

La situazione in Sudafrica cominciò a mutare qualche anno dopo, a seguito dell'attuazione di un piano strategico per la lotta all'AIDS (HIV & AIDS and STI Strategic Plan for South Africa, 2007-2011). Il Governo sudafricano presieduto da Jacob Zuma dichiarò nel 2009 l'avvio del nuovo piano sanitario ed attuò una campagna informativa per promuovere *test* e consulenza gratuita. Tuttavia, ancora alla fine del 2010, solo il 55% delle persone che necessitavano di trattamento con farmaci antiretrovirali lo stava ricevendo e solo il 36% dei bambini sudafricani idonei al trattamento vi aveva accesso [McNeil, 2012].

Chigwedere e colleghi [2008], hanno messo a confronto da un lato il numero di persone che, nel periodo fra il 2000 e il 2005, aveva ricevuto trattamenti a base di antiretrovirali per ridurre la trasmissione dell'AIDS da madre a figlio e, dall'altro, una stima di tali trattamenti che sarebbe stato possibile adottare nello stesso periodo. Secondo gli autori, più di 333.000 vite sarebbero state perse in Sudafrica a causa della mancata attuazione di un programma di trattamento con antiretrovirali. Natrass [2008] ha suggerito che, se il Governo sudafricano avesse adottato nell'intero Paese i trattamenti sanitari e di prevenzione utilizzati nella provincia del Capo Occidentale (che li attuò, in sfida al Governo nazionale), 171.000 infezioni da HIV e 343.000 morti avrebbero potuto essere evitate fra il 1999 e il 2007.

⁵²¹ Per un approfondimento sul ruolo delle organizzazioni non governative nella mobilitazione della società civile africana rispetto alle politiche sanitarie, si veda Grebe [2012].

⁵²² Dopo il rifiuto del Governo di utilizzare un farmaco retrovirale (la Nevirapina) per ridurre la trasmissione dell'AIDS in caso di gravidanza, la Corte suprema di Pretoria, nel 2001, obbligò il Governo a distribuire il farmaco alle donne incinte. Il Governo si rivolse alla Corte costituzionale, che ribadì l'obbligo.

Appendice A2.2 – Considerazioni sulla teoria del genocidio tramite l’AIDS

La breve sintesi sopra svolta sulla genesi di teorie cospirative sull’AIDS, sulle loro dinamiche di diffusione, sui soggetti che vi intervennero e sugli effetti sui comportamenti delle persone permette di compiere alcune considerazioni e alcuni confronti con la situazione attuale.

Innanzitutto, si può notare che, nei primi momenti di emersione dell’AIDS, vi fu una stigmatizzazione del gruppo sociale cui appartenevano le prime vittime della malattia (definita come *gay cancer* o *gay plague* [Kher, 1982]). Si può osservare un’analogia con la pandemia di Covid-19 e la denominazione talora utilizzata per il virus: virus cinese. Il primo *locus* (sia esso sociale, come la comunità omosessuale, o etnica, come la comunità cinese) in cui emerge la patologia è il primo ad essere etichettato in maniera più o meno critica. Mentre Knight [2003] è riuscito ad individuare il primo momento e il primo luogo di emersione di una teoria cospirativa sull’AIDS (circa due anni dopo i primi casi; quartieri abitati da omosessuali; teoria della provenienza del virus da un laboratorio governativo), oggi è più difficile compiere la stessa operazione, a causa della diffusione globale sia della malattia sia dei mezzi di comunicazione. Le differenze principali sono sicuramente la maggiore ampiezza di emersione e la maggiore velocità di diffusione.

Una seconda analogia con la situazione attuale è data dall’intervento, nella creazione della teoria – ed anzi di plurime teorie – di appartenenti al ceto intellettuale: scienziati e intellettuali si sono impegnati nella produzione di esplicazioni cospirative, negazioniste o, a voler utilizzare un’aggettivazione neutrale, alternative alle esplicazioni della scienza ufficiale.

Una terza analogia è la strumentalizzazione politico-ideologica. Nel caso dell’AIDS, la Pravda lanciò l’idea degli scienziati americani che acquistavano una boccetta con il virus da un militare, Strecker sostenne l’ipotesi del complotto comunista, i coniugi Visser sostennero che un’*establishment* dell’AIDS ostacolava le loro libere ricerche, Duesberg, Mullis e Rasnick supportarono l’ipotesi della dannosità delle terapie ufficiali, Mbeki rifiutò la terapia farmacologica ufficiale e tentò di avvalorare la tesi che, in Africa, l’AIDS fosse causato non dal virus, ma dalla povertà. Oggi, le teorie cospirative sulla Covid-19 si basano grosso modo sulle stesse matrici concettuali: la creazione del virus nel laboratorio segreto di una grande potenza (la Cina, in particolare, ma anche gli Stati Uniti); la diffusione deliberata della malattia per sterminare l’umanità o per distruggere intere economie nazionali o alcune categorie socioeconomiche; l’inutilità delle cure ufficiali e l’utilità di cure alternative o della prevenzione tramite il rafforzamento del sistema immunitario, ed i vaccini come causa essi stessi di malattia e morte.

La diffusione delle esplicazioni alternative, che oggi si sviluppano molto rapidamente soprattutto *on line*, avvenne negli anni ’80 più lentamente e con due modalità principali:

l'autoproduzione e l'autodistribuzione dei contenuti, come il *pamphlet* dei coniugi Segall e il Memorandum Strecker; organi ufficiali di stampa, come il New Delhi Patriot, il Sunday Express, il Times (nel 1987, dopo circa sei anni dai primi casi di AIDS).

Knight [2003] ha rilevato che il secondo gruppo di teorie (quelle negazioniste delle versioni ufficiali e nelle quali i cospiratori erano individuati non più nei militari ma nelle istituzioni governative, mediche e farmaceutiche) emerse solo secondariamente, dalla fine degli anni '80. Oggi, invece, il negazionismo ed il cospirazionismo sono sorti contemporaneamente.

Sul punto va osservato che le tesi negazioniste non sono necessariamente teorie cospirative. Se, infatti, per la definizione di quest'ultimo fenomeno si ritiene necessario il rinvio espresso ad un'esplicazione che preveda uno o più accordi cospirativi (v. par. 1.3), allora il mero negazionismo dovrebbe essere considerato come un genere a sé stante di teorizzazione. In effetti, si tratta di due facce della stessa medaglia: il negazionismo nega, appunto, le esplicazioni ufficiali, le svuota di senso, mentre il cospirazionismo è "positivo", ossia propone esplicazioni che colmano il vuoto esplicativo lasciato dal negazionismo e costruisce cornici di senso alternative.

Il caso Mbeki è particolarmente interessante: alla negazione delle teorie di soggetti percepiti come dominanti, Mbeki associava la denuncia delle condizioni di miseria dell'Africa e la rivalutazione in chiave identitaria delle cure tradizionali. L'atteggiamento di Mbeki potrebbe quindi essere interpretato come un tentativo per ribaltare un "tavolo decisionale" non sufficientemente sensibile a istanze economiche, sociali e politiche che l'allora Presidente sudafricano riteneva più urgenti e rilevanti rispetto al problema sanitario causato dall'AIDS.

Delle credenze cospirative sull'AIDS è stata rilevata empiricamente la persistenza nel tempo e l'ampliamento dell'area di diffusione dalle vittime originarie (gli omosessuali) ad altri gruppi, come i neri, gli ispanici ed i bianchi [Klonoff e Landrine, 1999; Bogart e Thornburn, 2005; Hogg *et al.*, 2017; Hutchinson *et al.*, 2007; Westergaard *et al.*, 2014].

Tali ricerche mostrano l'esistenza di almeno tre categorie di credenze:

1) credenze erranee o controverse, ma non espressamente cospirative (generalmente riconducibili al mero negazionismo, come la credenza secondo cui l'HIV non causa l'AIDS o quella secondo cui i farmaci anti-AIDS sono dannosi);

2) credenze che esprimono sfiducia nelle istituzioni, senza per ciò solo implicare cospirazionismo (come la credenza secondo cui il governo non racconta tutta la verità sull'AIDS o quella secondo cui vengono svolti *test* per l'HIV senza il consenso delle persone sottoposte ai *test*);

3) credenze cospirative in senso stretto, ossia che esplicitamente rinviano ad una narrazione chiaramente cospirativa (come la credenza secondo cui le aziende farmaceutiche

nascondono, a scopo di profitto, le vere cure sull'AIDS o quella secondo cui l'AIDS è parte di un complotto governativo o quella secondo cui il Governo usa l'AIDS per eliminare gruppi minoritari).

Le credenze non chiaramente cospirative potrebbero essere considerate come indizi, come fattori di previsione di convincimenti relativi a narrazioni più complesse e potrebbero essere altresì utilizzate per sondare, tramite approfondimenti, anche la maggiore o minore propensione degli intervistati ad esporsi, ossia a manifestare chiaramente la condivisione di credenze cospirative (v. par. 3.2). L'analisi di tale propensione può costituire essa stessa un elemento precipuo di ricerca, utile a distinguere categorie differenti di teorici/credenti a seconda proprio del grado di esposizione, inteso nel senso di "disponibilità all'esibizione della propria aderenza ad una teoria". Mentre i credenti timidi o incerti potrebbero essere destinatari di campagne di comunicazione o di lotta alle informazioni false, invece per i credenti radicalizzati le medesime campagne potrebbero rivelarsi inefficaci. La comprensione delle diverse categorie o segmenti, approfondita tramite indagini motivazionali, può essere utile non solo per campagne targettizzate di comunicazione, ma anche per individuare quali bisogni e problemi individuali e/o collettivi (inclusi eventualmente quelli clinici) sono soggiacenti rispetto al cospirazionismo, e dunque per analizzare, valutare ed eventualmente riformulare le *policies* che a quei bisogni e problemi si riferiscono.

Hofstadter [1964-1979] sosteneva che alcune persone:

«Feeling that they have no access to political bargaining or the making of decisions, they find their original conception of the world of power as omnipotent, sinister, and malicious fully confirmed» [*ivi*, p. 39].

Se realmente alcune persone provano una sensazione di esclusione, con un connesso senso di impotenza e di mancanza di controllo, e se effettivamente le persone vivono all'interno di un sistema sociopolitico i cui processi decisionali non sono trasparenti, con ripetuti episodi di corruzione, con discriminazioni ed ingiustizie sociali, allora i convincimenti cospirativi di queste persone potrebbero non derivare da una *forma mentis* paranoica. L'ipotesi di Hofstadter può affiancarsi agli studi che interpretano le teorie cospirative come visioni costruite ed espresse da soggetti privi di potere, in opposizione e contestazione rispetto alle visioni predominanti in un determinato contesto sociopolitico. Tali visioni potrebbero cioè nascere dai particolari stati psicologici in cui possono trovarsi tanto le persone che si percepiscono (o sono) ai margini di processi decisionali che le riguardano quanto le persone che ritengono i processi decisionali pubblici o di specifiche organizzazioni inadatti a soddisfare i propri interessi o persino in danno dei propri interessi. È evidente che si tratta di casistiche differenti che richiedono risposte differenti.

I casi in cui la percezione di impotenza, oppressione, marginalità derivi da condizioni cliniche conclamatamente patologiche non possono essere affrontati con la lotta alle notizie false né con il rafforzamento della partecipazione democratica ai processi di *policy making*.

Invece negli altri casi, la sensazione di trovarsi ai margini dei processi decisionali o la situazione di chi si trova realmente ai margini di tali processi potrebbero essere combattute con il rafforzamento della partecipazione informata. Nei sistemi liberal-democratici, in particolare, i *decision maker* dovrebbero valutare le proprie stesse politiche ed interrogarsi su alcuni aspetti che riguardano obiettivi, metodi e risultati del processo decisionale: sono state decise ed attuate politiche che hanno danneggiato gli interessi di più gruppi? Vi sono state discrasie fra gli obiettivi ed i risultati di determinate politiche?

Lo studio e l'analisi delle teorie cospirative, specialmente se condotti al sorgere delle stesse e se incentrati sulle diverse cause e sui diversi soggetti che volta per volta (ossia per ciascuna teoria, in ciascun momento storico e in ciascun contesto sociale) le sostengono e le diffondono, possono essere utili ai *policy maker* per individuare, durante il processo di *decision making*, bisogni sociali sotto-rappresentati oppure per evitare che attori politici concorrenti o interessati alla distruzione del “tavolo da gioco” [Atkinson e DeWitt, 2019] assumano la rappresentanza di quei bisogni.

D'altra parte, e in senso inverso, il caso Mbeki dimostra che le teorie cospirative sono in grado di penetrare decisamente nel decisore pubblico e di fornire una giustificazione alle scelte compiute in situazioni fortemente critiche ed instabili.

Appendice A3 – Il caso Cambridge Analytica e la sua influenza sulla politica europea per il contrasto alla disinformazione

A proposito dell'influenza del caso Cambridge Analytica sulla politica europea di contrasto alla disinformazione va innanzitutto precisato che tale caso – per come noto a marzo del 2018 – riguardava l'utilizzo di dati degli utenti, a loro insaputa, per la loro profilazione e targettizzazione a fini elettorali. Quindi, anche ammettendo, in via ipotetica, il coinvolgimento consapevole di Facebook nell'abuso, quest'ultimo riguardava la disinformazione in maniera meramente eventuale, poiché la targettizzazione politico-elettorale non implica di per sé la diffusione di informazioni false e/o ingannevoli e/o dannose⁵²³.

⁵²³ La propaganda politica non costituisce di per sé “disinformazione” e anzi essa, attenendoci alla definizione di tale fenomeno contenuta nella Comunicazione di aprile, ne è esclusa se considerata fra i “commenti di parte”. Tuttavia, è palese e drammatica la contraddizione fra ciò che la Commissione escludeva dalla disinformazione («notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte») e la pretesa, da parte della stessa Commissione e nello stesso atto, che le piattaforme e gli operatori pubblicitari restringessero «il numero di possibili bersagli di propaganda politica». Includere il contrasto alla propaganda politica fra gli obiettivi da raggiungere tramite l'autoregolazione di operatori privati implica un affidamento *de facto* a soggetti privati della regolazione delle opinioni politiche.

Il caso Cambridge Analytica produsse certamente una forte attenzione su Facebook⁵²⁴ e un clima di preoccupazione se non persino di ostilità verso questo *social network* da parte di varie istituzioni politiche. Per quanto riguarda, in particolare, le istituzioni europee⁵²⁵, varie preoccupazioni furono manifestate il 22 maggio del 2018, durante l'audizione pubblica del Ceo di Facebook. A Zuckerberg i parlamentari sottoposero allora interrogativi pressanti non solo sul presunto utilizzo abusivo di dati degli utenti, ma anche su *fake news*, pubblicità politica e *account* falsi, unificando così questioni problematiche plurime, ma non coincidenti.

Ad aprile del 2018, quindi dopo lo scandalo Cambridge Analytica, la Commissione emanò la Comunicazione detta, appunto, di aprile che era incentrata su (v. par. 6.5.6):

- azioni già esistenti: la comunicazione strategica verso l'Est e contro la Russia, già attiva *dal 2015*;

- azioni future (rete europea di *fact-checker*) e collaterali (supporto a tecnologie innovative di verifica dei fatti; istruzione e alfabetizzazione mediatica), già preventivate a *novembre del 2017*;

- azioni, sempre future, per la sicurezza dei processi elettorali e la democrazia europea, ritenute a "rischio *fake news*" già a *novembre del 2017*, e di sostegno ai mezzi di informazione, come già preventivato a *novembre del 2017*;

- azioni immediate: l'autoregolamentazione delle piattaforme soggetta a una valutazione della Commissione, come già preventivato a *novembre del 2017*, quando la Commissione riteneva che si dovesse privilegiare l'autoregolamentazione.

Nella Comunicazione di aprile, la Commissione citò sì il caso Cambridge Analytica, ma unicamente per evidenziare che si trattava di «raccolta non autorizzata di dati personali di milioni di utenti UE dei social media, sfruttati in contesti elettorali» [*ivi*, p. 3]. Lo JRC [JRC, 2018] a sua volta sostenne che «This case was not so much related to fake news and more to personal data protection and targeted advertising strategie.» [*ivi*, p. 47].

Cionondimeno, ossia a prescindere dalle succitate dichiarazioni ufficiali, qui si ritiene che – per tentare di cogliere l'influenza di tale caso negli orientamenti di *policy* della Commissione – sia opportuno un raffronto dei temi, degli interventi e delle proposte di *policy* contenuti nella *roadmap* di novembre 2017 con quelli contenuti nella Comunicazione di aprile 2018.

I due atti sono ovviamente differenti: la *roadmap* del 2017 traccia orientamenti sintetici, mentre la Comunicazione di aprile 2018 è più dettagliata. Tuttavia, se – dopo il caso della Cambridge Analytica – non mutarono la concettualizzazione del problema, i temuti effetti dannosi, le aree di danno, le misure attuate o preventivate, allora deve dedursi che non vi fu un

⁵²⁴ Tale attenzione non era sì era avuta fino a quel momento, nonostante segnali decisi sul poco chiaro rapporto fra tale piattaforma e la Cambridge Analytica fossero già provenuti dalla stampa [Davies, 2015; Grassegger e Krogerus, 2017; Schwartz, 2017; Cadwalladr, 2017, 2019].

⁵²⁵ Ad aprile (11 e 12 aprile 2018), Zuckerberg, era stato audito dal Congresso e dal Senato degli Stati Uniti sul caso della Cambridge Analytica.

mutamento di approccio da parte della Commissione. Esula da questa ricerca la verifica del se tale scandalo abbia avviato o contribuito a definire altri processi di *policy* (come, ad esempio, il pacchetto elezioni di settembre 2018). Ciò che qui interessa è la politica sulla disinformazione.

La Tavola A3.1 propone un raffronto su temi, interventi e proposte relative a *fake news*/disinformazione *prima* e *dopo* il caso Cambridge Analytica.

Tav. A3.1 – L'autoregolamentazione delle piattaforme: temi, interventi e proposte prima e dopo il caso della Cambridge Analytica

<i>Temi, interventi e proposte rispetto a fake news (FN) e disinformazione (DISINFO)</i>	
PRIMA DI CAMBRIDGE ANALYTICA <i>Roadmap [Ares(2017)5489364]</i> <i>"Fake news and online disinformation"</i> 10 NOVEMBRE 2017	DOPO CAMBRIDGE ANALYTICA <i>Comunicazione di aprile [COM(2018) 236 final] -</i> <i>"Contrastare la disinformazione online: un</i> <i>approccio europeo"</i> 26 APRILE 2018
Timori su effetti dannosi di FN/DISINFO su: elezioni, istituzioni politiche, democrazia, problemi sociali (p. 1)	Si (p. 2)
Timori su propaganda ostile <i>state-sponsored</i> (p. 1)	Si (p. 2)
Collegamento fra ricavi pubblicitari e FN/DISINFO <i>online</i> (p. 1)	Si (p. 6)
Utilizzo di dati degli utenti dei <i>social</i> per propaganda targettizzata (p. 2)	Si (p. 3)
L'intenzione come discriminare rispetto alla <i>misinformation</i> e contenuti che non sono FN/DISINFO: contenuti illegali, errori giornalistici, interpretazioni di parte, satira (p. 1)	Si (p. 4)
Azioni già intraprese: contrasto a disinformazione e propaganda ostile dall'Est (East StratCom task Force) (p. 2)	Si (p. 3)
Azioni da intraprendere immediatamente: 1) dialogo <i>multi-stakeholder</i> 2) per l'elaborazione di un'autoregolamentazione 3) che attui gli obiettivi di contrasto a FN/DISINFO indicati dalla Commissione (p. 3)	Si (p. 8)
Altri temi da affrontare durante il <i>multi-stakeholder dialogue</i> : 1) azioni di <i>media literacy</i> nel lungo periodo 2) supporto al giornalismo professionale, in base a iniziative esistenti (compresi progetti di <i>fact-checking</i>) (p. 3)	Alfabetizzazione mediatica e supporto al giornalismo di qualità sono espunti dal <i>multi-stakeholder dialogue</i> destinato all'elaborazione dell'autoregolamentazione. Sono considerati oggetto di altre misure (p. 13 e ss.)

Fonte: elaborazione su Ares(2017)5489364 e COM(2018) 236 final

Il mutamento che emerge dalla lettura della Tavola A3.1 riguarda l'espulsione dell'alfabetizzazione mediatica e del supporto al giornalismo professionale da quel dialogo *multistakeholder* che, nelle intenzioni iniziali della Commissione, avrebbe dovuto condurre all'autoregolamentazione delle piattaforme. La separazione fra l'oggetto del Codice e le azioni suddette può essere attribuita alla loro diversa temporizzazione: l'HLEG-FN, infatti, raccomandò (prima del caso Cambridge Analytica) di agire *immediatamente* con l'autoregolamentazione e di riservare la promozione della *media literacy* e il supporto al pluralismo informativo ad azioni di *medio-lungo termine*.

Andando ancora più a fondo nell'analisi dei documenti prodotti dal 2017 alla primavera del 2018, si nota che la Commissione, nel 2017, si era riservata di valutare l'effettività delle azioni intraprese fino a quel momento da operatori di mercato e *stakeholder*, di identificare quali loro attività andavano potenziate e di individuare ulteriori attività per affrontare «different types of fake news» [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364, p. 3]. La Commissione, quindi, aveva lasciato la porta aperta per precisare o integrare il «set of principles» [*ibidem*] che essa proponeva e che consisteva sinteticamente in: segnalazione e verifica delle *fake news* (poi «disinformazione»); rimozione di siti/*account fake* e di *bot*; esposizione degli utenti a più fonti informative; trasparenza e *accountability* degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme.

Successive precisazioni e integrazioni effettivamente vi furono, nel corso del processo di formulazione della politica, e sono da attribuire innanzitutto all'HLEG-FN, il quale, sia nella riunione del 23 febbraio sia in quella del 7 marzo – antecedenti alla “esplosione” del caso della Cambridge Analytica – propose nuovi impegni da inserire nell'autoregolamentazione. Il *set* di principi fissato dalla Commissione a novembre del 2017 e le raccomandazioni dell'HLEG-FN del 2018 confluirono in varia maniera negli obiettivi che, secondo la Comunicazione di aprile, dovevano essere raggiunti tramite l'autoregolamentazione. Tali *input* sono rappresentati dettagliatamente nella Tavola A3.2 e, in forma grafica e succinta, nella Figura A3.1.

Dalla Tavola e dalla Figura si evince che, nella Comunicazione di aprile, uno specifico obiettivo da raggiungere tramite il Codice di pratiche può essere ricondotto al caso Cambridge Analytica, in quanto non presente negli atti propedeutici alla Comunicazione. Si tratta della riduzione del numero dei possibili bersagli di propaganda politica. Invece la formulazione di un altro obiettivo (garantire la trasparenza dei contenuti sponsorizzati politici e su temi sensibili) può farsi derivare in parte da un obiettivo espressamente raccomandato dell'HLEG-FN (garantire la distinzione dei contenuti sponsorizzati, anche politici, da altri contenuti) e in parte, presumibilmente, dalla consapevolezza dell'opacità delle sponsorizzazioni di contenuti sui *social media*, consapevolezza maturata probabilmente “grazie” al caso Cambridge Analytica.

A parte questi due specifici obiettivi, l'approccio di aprile alla disinformazione restò saldamente ancorato alla strategia definita a novembre del 2017 dalla Commissione, integrata con alcune indicazioni dell'HLEG-FN e dello JRC. L'esegesi dei documenti non supporta quindi l'ipotesi che il caso Cambridge Analytica determinò, nella primavera del 2018, una svolta nella *policy* contro la disinformazione⁵²⁶.

⁵²⁶ È invece vero che l'HLEG-FN evidenziò il rischio che gli strumenti offerti dalle piattaforme e che consentivano utilizzi dei dati per fini legittimi («e.g. behavioural data collection, analytics, advertising exchanges, tools for cluster detection and tracking social media sentiment, and various forms of AI/machine learning», HLEG-FN, 2018, p. 12) erano stati sfruttati anche da «purveyors» di disinformazione [*ibidem*].

Tav. A3.2 – Confronto fra principi e obiettivi dell'autoregolamentazione fra il 2017 e il 2018

<i>Roadmap "Fake news and online disinformation" Obiettivi dell'autoregolamentazione [Ares(2017)5489364]</i>	<i>High level Group on fake news and disinformation online Impegni delle piattaforme da inserire nell'autoregolamentazione [HLEG-FN, 2018; Commissione europea, Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entities, 2019]</i>		<i>JRC</i>	<i>Comunicazione di aprile "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo" Obiettivi del Codice di buone pratiche [COM(2018) 236 final]</i>
10 novembre 2017	Riunione del 23 febbraio 2018	Report finale - 7 marzo 2018	18-25 aprile 2018	26 aprile 2018
		Adattare le proprie politiche pubblicitarie, anche aderendo al principio follow-the-money, per scoraggiare la disinformazione per profitto (p. 32)		Migliorare significativamente il vaglio delle inserzioni pubblicitarie, per ridurre il profitto dei vettori di disinformazione... (p. 8)
				... e per restringere il numero di possibili bersagli di propaganda politica (p. 8)
	Garantire che i contenuti sponsorizzati, compresa la pubblicità politica, siano chiaramente evidenziati (p. 3)	Garantire adeguata distinzione dei contenuti sponsorizzati, compresa la pubblicità politica, da altri tipi di contenuti (p. 32)		Garantire la trasparenza sui contenuti sponsorizzati, in particolare dei messaggi pubblicitari politici e delle campagne di sensibilizzazione (archivi sui contenuti sponsorizzati, identità del promotore, importi versati, criteri di selezione dei destinatari; meccanismi per rendere gli utenti consapevoli della targettizzazione) (p. 8)
Identificazione di sistemi potenziati di segnalazione dei contenuti per garantire una rapida identificazione delle notizie false on line, anche attraverso strumenti automatici avanzati (p. 3)				Fornire agli utenti strumenti facilmente accessibili per segnalare la disinformazione (p. 9)
Identificazione di sistemi potenziati di verifica dei contenuti per garantire una rapida identificazione delle notizie false online, anche attraverso strumenti automatici avanzati (p. 3)			Affidabilità della fonte per evitare l'effetto "mercato dei limoni" (p. 48)	Agevolare la valutazione dei contenuti da parte degli utenti, introducendo indicatori di affidabilità delle fonti in base a criteri oggettivi approvati dalle associazioni dei giornalisti, in linea con gli standard giornalistici, la trasparenza della proprietà dei media e la verifica dell'identità (p. 8)
Metodi avanzati per il tracciamento dei modelli di diffusione di notizie false on line, rimozione di creatori e disseminatori di notizie false, compresi siti web "impostori"... (p. 3)				Intensificare e dimostrare l'efficacia degli sforzi impiegati per chiudere i profili falsi (p. 8)
... e bot (p. 3)			-	Stabilire sistemi di regolazione dei bot e evitare la loro confusione con utenti umani (p. 9)
Meccanismi per facilitare l'esposizione, sui feed degli utenti, di fonti di notizie alternative e pertinenti (es. media tradizionali) (p. 3)		Mettere a disposizione degli utenti meccanismi avanzati per la personalizzazione della propria esperienza (p. 33)		Diluire la disinformazione favorendo il reperimento di contenuti affidabili (p. 8) Fornire agli utenti strumenti per personalizzare la propria esperienza on line onde favorire l'accesso a fonti alternative (p. 9)
Maggiore trasparenza e responsabilità nell'uso di algoritmi che classificano o organizzano la presentazione di notizie on line (p. 3)				Garantire servizi di protezione dalla disinformazione, ad esempio fornendo informazioni dettagliate sul comportamento degli algoritmi che danno priorità alla pubblicazione di determinati contenuti e sullo sviluppo di metodi di prova (p. 9)
	Adottare le misure necessarie per consentire, nel rispetto della privacy, l'accesso ai dati per fact-checking e attività di ricerca (p. 3)	Consentire l'accesso ai dati da parte di fact-checker e ricercatori, nel rispetto della privacy (p. 33)		Offrire alle organizzazioni e al mondo accademico autorizzati alla verifica dei fatti l'accesso alle piattaforme di dati, nel rispetto della privacy degli utenti e della proprietà industriale e intellettuale, allo scopo di comprendere il funzionamento degli algoritmi e analizzare le dinamiche della disinformazione e il loro impatto sulla società (p. 9)

LEGENDA

Testo in verde: input provenienti dall'HLEG-FN, non presenti nella roadmap di novembre 2017 e confluiti in obiettivi dell'autoregolamentazione secondo la Comunicazione di aprile 2018.

Testo in rosso: input provenienti dall'ambiente esterno (caso Cambridge Analytica), anche in combinazione con input provenienti dall'HLEG-FN..


Testo in blu: input provenienti dalla roadmap di novembre 2017 e confluiti in obiettivi dell'autoregolamentazione secondo la Comunicazione di aprile 2018.

Testo in arancione: input provenienti dallo JRC.

Testo in nero: input provenienti dalla roadmap di novembre 2017, ma rielaborati dalla Commissione.

Fonte: elaborazione su Ares(2017)5489364; HLEG-FN, 2018; Commissione europea, Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entities, 2019; JRC, 2018; COM(2018) 236 final

Fig. A3.1 – Confronto fra principi e obiettivi dell'autoregolamentazione fra il 2017 e il 2018



Fonte: elaborazione su Ares(2017)5489364; HLEG-FN, 2018; Commissione europea, Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entities, 2019; JRC, 2018; COM(2018) 236 final

Dopo la Comunicazione di aprile, la Commissione convocò il Multistakeholder Forum sulla disinformazione, proprio allo scopo di elaborare l'autoregolazione auspicata fin da novembre del 2017. Ma la prassi decisionale di tale Forum ed il suo risultato (il Codice di pratiche) lasciarono il Sounding Board insoddisfatto (v. par. 6.5.7).

Si potrebbe quindi sostenere che un mutamento di strategia sia avvenuto dopo la redazione del Codice, poiché le dinamiche interne al Multistakeholder Forum e le specifiche caratteristiche del Codice confermano che le piattaforme non erano intenzionate a limitare la propaganda politica.

Poco dopo l'avvio delle sottoscrizioni del Codice di pratiche da parte delle piattaforme (ottobre 2018), il Parlamento europeo adottò una Risoluzione "sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati" [Parlamento europeo, 2018, P8_TA(2018)0433]. La Risoluzione giungeva:

- poco dopo la conclusione di una sub-fase in cui si era manifestata la resistenza delle piattaforme verso un'autoregolazione forte;

- poco dopo il plauso attendista manifestato dalla Commissaria Gabriel a settembre [Gabriel, 2018] e dopo che la stessa Commissaria, a ottobre del 2018 e prima della Risoluzione, aveva dichiarato che la Commissione, prima di procedere con una regolazione di rango legislativo, avrebbe tenuto conto dei fatti (ossia dell'attuazione in concreto del Codice da parte dei firmatari), che sarebbe stata svolta una successiva valutazione e che si sarebbe proceduto *step by step* [Stolton, 2018]⁵²⁷.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 riguardava principalmente il tema dell'abuso dei dati di utenti di Facebook, ma sottolineava «l'urgenza di contrastare qualsiasi tentativo di manipolazione delle elezioni dell'UE e di rafforzare le norme applicabili alle piattaforme online per quanto riguarda la perturbazione degli introiti pubblicitari dei conti e dei siti web che diffondono disinformazione» [ivi, p. 64].

Con riferimento al Codice di pratiche, il Parlamento si dichiarò soddisfatto delle tabelle di marcia ad esso connesse e non sollecitò modifiche o innovazioni. Esso, più semplicemente, chiese alla Commissione di «controllare le attività del settore pubblicitario sui media sociali e di proporre una legislazione nel caso in cui il settore e le parti interessate non riescano a trovare un accordo sui codici di condotta volontari con misure dissuasive» [ivi, p. 66]. Quindi, anche sotto questo aspetto, il Parlamento non si discostò dall'atteggiamento cautamente attendista della Commissione.

⁵²⁷ Stando al tenore di queste dichiarazioni, la Commissaria Gabriel, responsabile in prima battuta della politica europea sulla disinformazione, non sembrava condizionata né dal clima negativo che in primavera si era creato su Facebook dopo il caso Cambridge Analytica né dai risultati dell'autoregolazione.

L'atto ufficiale in cui si cristallizzò infine la politica europea sulla disinformazione – ossia il Piano di dicembre del 2018 e la connessa relazione – non contiene innovazioni particolari rispetto alla strategia definita con la Comunicazione di aprile.

Il monitoraggio del Codice, che non era stato espressamente previsto a novembre del 2017, era stato posto nella Comunicazione di aprile come *condicio sine qua non* del contrasto effettivo alla disinformazione in base ad un'indicazione specifica proveniente in tal senso dall'HLEG-FN, ossia prima del caso Cambridge Analytica. Ed anzi il gruppo di esperti aveva raccomandato addirittura un «permanent review mechanism» [HLEG-FN, 2018, p. 34]. Non si può quindi ritenere che l'introduzione del monitoraggio sul Codice di pratiche sia riconducibile allo scalpore destato dallo scandalo della Cambridge Analytica. Invece, con l'azione del Pilastro III si precisarono i criteri del monitoraggio e si stabilì che una valutazione globale non sarebbe stata svolta prima di 12 mesi. La principale, se non unica, innovazione sul punto fu che la Commissione dichiarò di volersi avvalere dell'assistenza dell'ERGA per il monitoraggio raccomandato dall'HLEG-FN, ossia di un organismo la cui scelta non era stata concordata con le piattaforme, le cui competenze riguardavano il comparto dell'audiovisivo (consulenza e cooperazione), e che, pertanto, avrebbe potuto essere da queste considerato come “non terzo”⁵²⁸.

Il caso Cambridge Analytica non influì sugli altri Pilastri del Piano d'azione di dicembre.

Il Pilastro I, infatti, riguardava l'affinamento di una decisione preesistente allo scandalo (le *task force* di comunicazione strategica, istituite nel 2015 e nel 2017).

Il Pilastro II riguardava azioni di cooperazione per la sicurezza, le quali derivavano dal contrasto alle minacce ibride (aprile 2016) e dal rafforzamento del partenariato strategico UE-NATO (luglio 2016).

Il Pilastro IV raggruppava azioni già preventivate nella *roadmap* del 2017 e raccomandate anche dall'HLEG-FN (*media literacy*, supporto al giornalismo e al *fact-checking*) e aggiungeva il monitoraggio del pacchetto elezioni di settembre 2018. Tuttavia, anche quest'ultima azione non è una novità assoluta riconducibile allo scandalo della Cambridge Analytica, poiché il timore di influenze negative della disinformazione sui processi elettorali era già presente a novembre del 2017 [Commissione europea, 2017b, Ares(2017)5489364].

⁵²⁸ La percezione di non terziarietà dell'organismo di controllo poteva cioè implicare un problema di legittimazione di questo organismo agli occhi delle piattaforme. Questa “forzatura” della Commissione è, quindi, l'unica nota stonata rispetto all'approccio di *governance* tenacemente *bottom up* adottato dalla Commissione fino a quel momento. Tuttavia, non ritengo si possa affermare con sicurezza che tale forzatura sia riconducibile interamente al caso Cambridge Analytica, poiché essa potrebbe invece derivare dal fatto che la Commissione tenne conto delle critiche del Sounding Board e delle debolezze intrinseche del Codice. D'altra parte, il monitoraggio dell'ERGA non risultò poi agevole, poiché le piattaforme non fornirono a tale organismo i dati che esso aveva richiesto.

Il Piano di dicembre, in definitiva, non contiene mutamenti di *paradigma* nell'approccio della Commissione alla disinformazione, come definito alla fine del 2017 e precisato nella primavera del 2018.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bibliografia generale

AA.VV., 2008, *La Responsabilità Sociale oltre l'impresa*, a cura di C. Arezzo, R. D'Amico, S. Randone, Quaderni CeDoc Materiali per lo sviluppo locale, FrancoAngeli, Milano

AA.VV., 2019, *Il divieto di mandato imperativo: un principio in discussione*, Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi», Ricerca 2019, Università degli Studi di Firenze, Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, in *Osservatorio sulle fonti, I Saggi dell'Osservatorio, Speciali*, n. 2/2019, Firenze
<https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-tosi-ricerca-2019-2-2019>

Abalakina-Paap Marina, Stephan Walter G., Craig Traci, Gregory Larry W., 1999, *Beliefs in Conspiracies*, in *Political Psychology*, 20(3):637-647, <https://doi.org/10.1111/0162-895X.00160>

ACT-Association of Commercial Television in Europe, 2018, *Joint Press Statement: The Sounding Board of the Forum of Disinformation issues their unanimous final opinion on the so-called code of practice*, 26/09/2018
<https://www.acte.be/publication/joint-press-statement-the-sounding-board-of-the-forum-of-disinformation-issues-their-unanimous-final-opinion-on-the-so-called-code-of-practice/>

ADL, 2022, *Hate Acronyms/Abbreviations Hate Slogans/Slang Terms, "ZOG"*
<https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/zog> (pagina consultata il 20/01/2022)

Adnkronos, 1997, *Aids: dati gonfiati, un libro denuncia la grande truffa. Il J'accuse di De Marchi anche in Parlamento*, di Iac/Zn/Adnkronos, 22/01/1997
http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1997/01/22/Cronaca/AIDS-DATI-GONFIATI-UN-LIBRO-DENUNCIA-LA-GRANDE-TRUFFA_133100.php

Adnkronos, 2014, *Alimenti: Coldiretti denuncia, trucchi e inganni dell'Ue sulle tavole italiane*, di Adnkronos Salute, 21/05/2014
https://www.adnkronos.com/alimenti-coldiretti-denuncia-trucchi-e-inganni-dellue-sulle-tavole-italiane_3PxaZRIxQRZMGz7Z99UKWH?refresh_ce

Adorno Theodor W., Frenkel-Brunswik Else, Levinson Daniel, Sanford Nevitt, 1950, *The authoritarian personality*, Harper & Brothers, New York

AER-Association of European Radios, 2018, *Joint Press Statement of the Sounding Board on Disinformation*, 26/09/2018

https://www.aereurope.org/jointpresstatement_soundingboard_disinformation/

AGCOM, 2018, Rapporto tecnico - Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake, 09/11/2018

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_assetEntryId=12791713&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_type=document

AGCOM, Osservatorio sulla disinformazione online

<https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online> (consultato l'1/12/2021)

AGCOM-Servizio economico-statistico, 2018, News vs. fake nel sistema dell'informazione, Interim report, Indagine conoscitiva Del. 309/16/CONS, novembre 2018

<https://www.agcom.it/documents/10179/12791486/Pubblicazione+23-11-2018/93869b4f-0a8d-4380-aad2-c10a0e426d83?version=1.0>

Agi, 2020, Tutte le balle che si raccontano sul coronavirus, a cura di Pagella Politica di Agi, 04/02/2020

https://www.agi.it/fact-checking/coronavirus_bufale-7000727/news/2020-02-04/

Agi, 2021, Twitter ha bandito Trump in modo definitivo, 09/01/2021

<https://www.agi.it/estero/news/2021-01-09/twitter-blocca-trump-banna-10957818>

AgroNotizie, 2016, Made in Italy: Coldiretti in difesa dell'agroalimentare di qualità, 29/04/2016

<https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/04/29/made-in-italy-coldiretti-in-difesa-dell-agroalimentare-di-qualita/48574>

Ainis Michele, 2012, Privilegium: L'Italia divorata dalle lobby, Rizzoli, Milano

Akerlof George, 1970, The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 84, Issue 3 (agosto 1970), pp. 488-500

<http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/akerlof.pdf>

Alfano Mark, Sullivan Mary, 2021, Online trust and distrust, in (edited by Michael Hannon, Jeroen de Ridder) *The Routledge Handbook of Political Epistemology*, Routledge, Abington-New York, pp. 480-491

Allcott Hunt, Gentzkow Matthew, 2017, Social media and fake news in the 2016 election, in *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236

Almond Gabriel A., Powell G. Bingham, 1978-1988, *Comparative Politics: System, Process and Policy*, 1978, Boston, Little, Brown & Co., trad. it. *Politica comparata. Sistema, processi e politiche*, Bologna, Il Mulino, 1988

alternativaitalia.it, Programma

<https://alternativaitalia.it/programma/> (pagina consultata il 21/01/2022)

Altman Lawrence K., 1982, *New Homosexual Disorder Worries Health Officials*, in *New York Times*, 11/05/1982

<https://www.nytimes.com/1982/05/11/science/new-homosexual-disorder-worries-health-officials.html?scp=1&sq=New%20homosexual%20disorder%20worries%20officials&st=cse>

Amorosi Antonio, 2019, *Per Report e Repubblica fa disinformazione. Ma Imola Oggi li citerà per danni*, in *Affari Italiani*, 25/11/2019

https://www.affaritaliani.it/cronache/per-report-repubblica-fa-disinformazione-ma-imolaoggi-li-citera-per-danni-639232.html?refresh_ce

Andrade Gabriel, 2020, *Medical conspiracy theories: cognitive science and implications for ethics*, in *Medicine, Health Care and Philosophy*, 23, 505-518 (2020)

<https://doi.org/10.1007/s11019-020-09951-6>

Ansa, 2017, *Macron, da RT e Sputnik ingerenza*, 29/05/2017,

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/05/29/macron-da-rt-e-sputnik-ingerenza_dbb21982-882a-4ffd-8195-c2b5ac0e0cd0.html

Ansa, 2021, *Zuckerberg blocca Trump su Facebook e Instagram, 'rischio troppo grande'*, 07/01/2021

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/01/07/zuckerberg-blocca-trump-su-facebook-e-instagram-rischio-troppo-grande_a27bb6c2-1bf1-4448-aa89-49f08242eb6a.html

APRE, 2021a, *Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies*

<https://horizon2020.apre.it/struttura-e-programmi/societal-challenges/sc6/> (pagina consultata il 29/09/2021)

APRE, 2021b, *SWAFS - Science with and for Society*

<https://horizon2020.apre.it/struttura-e-programmi/swafs/> (pagina consultata il 29/09/2021)

Asch Solomon E., 1956, *Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority*, in *Psychological Monographs: General and Applied*, 70(9), 1-70

<https://doi.org/10.1037/h0093718>

Aslamova Daria, 2017, *Выборы во Франции: они заслужили Макрона (Elezioni in Francia: si meritano Macron)*, in *Komsomolskaya Pravda*, 11/05/2017

<https://www.kp.ru/daily/26676.7/3698458/>

Association Française de Science Politique, 2017, ST52 - Quelle sociologie politique du conspirationnisme ? Doxa populaire vs doxa savante de l'ésotérisme politique

<https://www.afsp.info/congres/editions-precedentes/congres-2017/sessions/sections-thematiques/st52/>

Assonebb, Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa, 2009, voce Etica degli affari

[https://www.bankpedia.org/index_voce.php?lingua=it&i_id=99&i_alias=e&c_id=20001-etica-degli-affari-\(enciclopedia\)](https://www.bankpedia.org/index_voce.php?lingua=it&i_id=99&i_alias=e&c_id=20001-etica-degli-affari-(enciclopedia))

Atkinson Matthew D., DeWitt Darin, 2019, The Politics of Disruption, in (edited by J. E. Uscinski) Conspiracy Theories & the People Who Believe Them, Oxford University Press, New York, pp. 122-134

Atkinson Matthew D., DeWitt Darin, Uscinski Joseph E., 2017, Conspiracy Theories in the 2016 Election - Costly Signals or Conventional Wisdom, in Conventional Wisdom, Parties, and Broken Barriers in the 2016 Election, 2017, eds by Lucas J. C., Galdieri C. J., Sisco T. S., Lexington Books, Lanham, pp. 163-180

Avramov Kiril, Gatov Vasily, Yablokov Ilya, 2020, Conspiracy theories and fake news, in (edited by M. Butter, P. Knight) Routledge Handbook of Conspiracy Theories, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 786-804 (ed. elettronica).

Baccin Alice, 2020, Responsabilità penale dell'Internet Service Provider e concorso degli algoritmi negli illeciti online: il caso Force V. Facebook, in Sistema Penale, n. 5/2020, pp. 75-102

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1588789714_baccin-2020a-responsabilita-internet-service-provider-illeciti-online-caso-force-facebook.pdf

Bailyn Bernard, 1967, The Ideological Origins of the American Revolution, Belknap Press of Harvard University, Cambridge

Baker Wayne E., Faulkner Robert, 1993, The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy. Electrical Equipment Industry, in American Sociological Review, Vol. 58, n° 6, 1993, pp. 837-860

Bale Jeffrey M., 1995, 'Conspiracy Theories' and Clandestine Politics, in Lobster, Issue 29: June 1995

<https://www.lobster-magazine.co.uk/articles/l29consp.htm>

Bale Jeffrey M., 2007, Political paranoia v. political realism: on distinguishing between bogus conspiracy theories and genuine conspiratorial politics, 2007, in *Patterns of Prejudice*, 41:1, 45-60, DOI: 10.1080/00313220601118751

Ballantyne Nathan, 2019, Epistemic Trepassing, in *Mind* 128 (510):367-395 (2019)

Barkun Michael, 2003, *A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America*, University of California Press, Berkley

Barlozzari Elena, 2017, Lo psicoterapeuta: “Con Macron uno psicopatico all’Eliseo”, in *il Giornale.it*, 06/05/2017

<https://www.ilgiornale.it/news/mondo/chi-macron-psicopatico-alleliseo-1393724.html>

Barrett Justin L., 2004, *Why would anyone believe in God?*, AltaMira Press, Walnut Creek, CA, 2004

Barron David, Morgan Kevin, Towell Tony, Altemeyer Boris, Swami Viren, 2014, Associations between Schizotypy and Belief in Conspiracist Ideation, in *Personality and Individual Differences* 70 (2014):156-159, DOI: 10.1016/j.paid.2014.06.040

Bartels Larry M., 2002, Beyond the Running Tally: Partisan Bias in Political Perception, 2002, in *Political Behavior*, Vol. 24, No. 2, Special Issue: Parties and Partisanship, Part One. (Jun., 2002), pp. 117-150

Bartlett Jamie, Miller Carl, 2010, *The power of unreason: Conspiracy theories, extremism and counter-terrorism*, Demos, London

Basham Lee, 2003, Malevolent Global Conspiracy, in *Journal of Social Philosophy* 34(1): 91-103

Bat Ye’Or, 2005, *Eurabia: The Euro-Arab Axis*, Fairleigh Dickinson University Press, Madison-Teaneck

BBC, 2017, French election: Macron takes action over offshore claims, 04/05/2017

<https://www.bbc.com/news/world-europe-39802776>

BBC, 2021a, German spy agency watches Querdenker anti-lockdown movement, 28/04/2021

<https://www.bbc.com/news/world-europe-56912882>

BBC, 2021b, Sandy Hook: Alex Jones liable in defamation lawsuit, 15/11/2021

<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59298320>

Bell Daniel, 1973, *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, Basic Books, New York

Bennet Lance W., Ivyengar Shanto, 2008, A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication, in *Journal of Communication*, December 2008, DOI: 10.1111/j.1460-2466.2008.00410.x

Bentivegna Sara, Boccia Artieri Giovanni, 2019, *Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale*, Editori Laterza, Bari-Roma

Berg Nathan, 2018, Decentralization Mislaid: On New Paternalism and Skepticism toward Experts, in *Review of Behavioral Economics*: Vol. 5: No. 3-4, pp 361-387, <http://dx.doi.org/10.1561/105.00000099>, 31/12/2018
<https://www.nowpublishers.com/article/Details/RBE-0099>

Berinsky Adam J., 2015-2017, Rumors and Health Care Reform: Experiments in Political Misinformation, in *British Journal of Political Science*, 47, 241-262, doi:10.1017/S0007123415000186, first published online 19 June 2015

Bernardini S., Del Prete M., Morandi A., Roberti di Sarsina P., Ronchi A., 2020, Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata, Associazione Medica Italiana di Omotossicologia/International Academy of Physiological Regulating Medicine, Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica/Ayurvedic Point, Fondazione per la Salutogenesi ONLUS, Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati, La FNOMCeO e le Medicine “Non Convenzionali” nel Codice di Deontologia Medica: criticità, attualità e proposte. Una analisi documentale 1996-2020
<https://www.odmbologna.it/wp-content/uploads/2020/10/La-FNOMCeO-e-le-Medicine-Non-Convenzionali-criticita%3%A0-attualita%3%A0-e-proposte-Una-analisi-documentale-1996-2020-1.pdf>

Berry Alex, 2020, German politicians demand probe into conspiracy-theory ‘sect’, in *DW-Deutsche Welle*, 14/11/2020
<https://www.dw.com/en/german-politicians-demand-probe-into-conspiracy-theory-sect/a-55599599>

Bertolini Elisa, 2017, Selfie con Merkel? Diffamazione, hate speech, fake news e responsabilità dei social networks: un difficile bilanciamento, in *DPCE Online*, [S.l.], v. 29, n. 1, apr. 2017. ISSN 2037-6677
<http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/378>

BEUC-Bureau Européen des Unions de Consommateurs, 2018a, European Commission’s expert group tackling fake news misses the point, PRESS STATEMENT - 12.03.2018

<https://www.beuc.eu/publications/european-commission%E2%80%99s-expert-group-tackling-fake-news-misses-point/html>

BEUC-Bureau Européen des Unions de Consommateurs, 2018b, Disinformation: BEUC and Sounding Board members reject Code of Practice, 03/10/2018

<https://www.beuc.eu/press-media/news-events/disinformation-beuc-and-sounding-board-members-reject-code-practice>

Beyers Jan, Eising Rainer, Maloney William, 2008, Researching Interest Group Politics in Europe and Elsewhere: Much We Study, Little We Know?, in *West European Politics*, 31:6, 1103-1128, DOI: 10.1080/01402380802370443

Bianchini Eleonora, 2016, Stragi in Europa, le teorie del complotto. Illuminati, feriti “comparse” e “false flag”, in *Il Fatto Quotidiano*, 29/07/2016

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/29/stragi-in-europa-le-teorie-del-complotto-illuminati-feriti-comparse-e-false-flag/2689270/>

Bikhchandani Sushil, Hirshleifer David, Welch Ivo, 1992, A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades, in *Journal of Political Economy*, Volume 100, Number 5, Oct., 1992, DOI. <https://doi.org/10.1086/261849>

Birchall Claire, 2006, *Knowledge Goes Pop: From Conspiracy Theory to Gossip*, Berg, Oxford-New York

Blondeau Bérangère, Frau-Meigs Divina, 2018, *Un guide d'Education aux Médias et à l'Information*

<http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/guide-yalla.pdf>

BMJV-Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2016, Löschung von strafbaren Hasskommentaren im Netz noch nicht ausreichend, 26/09/2016

https://www.fair-im-netz.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/09262016_Hasskriminalitaet.html

BMJV-Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017, Löschung von strafbaren Hasskommentaren durch soziale Netzwerke weiterhin nicht ausreichend, 14/03/2017

https://www.fair-im-netz.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/03142017_Monitoring_SozialeNetzwerke.html

Bobbio Norberto, 1980-2020, *Max Weber e i classici*, a cura di Tommaso Greco, in *Diacronia - Rivista di storia della filosofia del diritto*, n. 1/2020, Pisa University Press, DOI: 10.12871/97888333940399, 197-225

Bogaçhan Çelen, Shachar Kariv, 2004, Distinguishing Informational Cascades from Herd Behavior in the Laboratory, in *American Economic Review* 94(3):484-498, June 2004, DOI: 10.1257/0002828041464461

Bogart Laura M., Thorburn Sheryl, 2005, Are HIV/AIDS conspiracy beliefs a barrier to HIV prevention among African Americans?, in *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*. 2005, 38(2):213–218, doi: 10.1097/00126334-200502010-00014

Bogart Laura M., Thorburn Sheryl, 2006, Relationship of African Americans' sociodemographic characteristics to belief in conspiracies about HIV/AIDS and birth control, in *J Natl Med Assoc*. 2006 Jul;98(7):1144-50. PMID: 16895286

Boltanski Luc, 2012, *Énigmes et complots. Une enquête à propos d'enquêtes*, Gallimard, Paris

Bond David, Robinson Duncan, 2017, European Commission fires warning at Facebook over fake news, in *Financial Times*, 30/01/2017

<https://www.ft.com/content/85683e08-e4a9-11e6-9645-c9357a75844a>

Borgman Christine L., 2015, *Big Data, Little Data, No Data - Scholarship in the Networked World*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts - London, England

Bost Preston R., 2015, Crazy Beliefs, Sane Believers: Toward a Cognitive Psychology of Conspiracy Ideation, in *Skeptical Inquirer*, Vol. 39, No. 1, January / February 2015

<https://skepticalinquirer.org/2015/01/crazy-beliefs-sane-believers-toward-a-cognitive-psychology-of-conspiracy-id/>

Boudon Raymond, 2004, *Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme*, Odile Jacob, Paris

Boyer Paul S., Nissenbaum Stephen, 1974, *Salem Possessed; The Social Origins of Witchcraft*, Harvard University Press, Cambridge

Bratich Jack Z., 2002, Injections and truth serums: AIDS conspiracy theories and the politics of articulation, in *Conspiracy nation. The politics of paranoia in postwar America*, Knight P. ed., New York University Press, New York, pp. 133-156

Bratich Jack Z., 2004, Trust No One (on the Internet): The CIA-Crack-Contra Conspiracy Theory and Professional Journalism, in *Television & New Media* 5(2):109-139, 2004, DOI: 10.1177/1527476403255810

Bratich Jack Z., 2008, *Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture*, SUNY Press, New York

Broder Samuel, 2010, The development of antiretroviral therapy and its impact on the HIV-1/AIDS pandemic, in *Antiviral Res.* 2010;85(1):1-18 doi:10.1016/j.antiviral.2009.10.002

Bronner Gérald, 2013, *La démocratie des crédules*, Presses universitaires de France, Paris

Brotherton Robert, French Christopher C., Pickering Alan D., 2013, Measuring Belief in Conspiracy Theories: The Generic Conspiracist Beliefs Scale, in *Frontiers in Psychology*, 4, 279, 21 May 2013

<https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2013.00279>, DOI=10.3389/fpsyg.2013.00279

Brown Étienne, 2021, Regulating the Spread of Online Misinformation, in (edited by Michael Hannon, Jeroen de Ridder) *The Routledge Handbook of Political Epistemology*, Routledge, Abington-New York, pp. 214-225

Bruder Martin, Haffke Peter, Neave Nick, Nouripanah Nina, 2013, Measuring Individual Differences in Generic Beliefs in Conspiracy Theories Across Cultures : Conspiracy Mentality Questionnaire, in *Frontiers in Psychology*. 2013. 4: 225, DOI:10.3389/fpsyg.2013.00225

Bruno Nicola, 2016, 2016, l'anno della post-verità e del boom delle false notizie, in *SkyTg24*, 29/12/2016

<https://tg24.sky.it/mondo/2016/12/28/2016-anno-fake-news-post-truth>

Budryk Zack, 2019, FBI memo warns QAnon poses potential terror threat: report, in *The Hill*, 01/08/2019

<https://thehill.com/policy/national-security/fbi/455770-fbi-memo-warns-qanon-poses-a-potential-terror-threat-report>

Bullock John G., Gerber Alan S., Hill Seth J., Huber Gregory A., 2015, Partisan Bias in Factual Beliefs About Politics, in *Quarterly Journal of Political Science*, 10: 519–578

Bundesministerium der Justiz, 2017, Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, 05/04/2017

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_NetzDG.pdf;jsessionid=4DB6A0A18F027DE26D7CA99F6A809015.2_cid334?__blob=publicationFile&v=2

Bundesregierung, 2015, Task-Force gegen Hassbotschaften, 14/09/2015

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/task-force-gegen-hassbotschaften-422220>

Bunzel John H., 1967, *Anti-politics in America: Reflections on the Anti-political Temper and its Distortion of the Democratic Process*, Alfred A. Knopf, New York

Burkhardt Joanna M., 2017, Combating Fake News in the Digital Age, in Library Technology Reports, November/December 2017, Vol. 53, No. 8, American Library Association

Butter Michael, 2014, Plots, Designs, and Schemes: American Conspiracy Theories from the Puritans to the Present, de Gruiter, Berlino/Boston

Butter Michael, 2020, Conspiracy theories in American history, in (edited by M. Butter, P. Knight) Routledge Handbook of Conspiracy Theories, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 992-1011 (ed. elettronica)

Butter Michael, 2021, Conspiracy theories: the link to populist movements, in European Research Council, 25/03/2021

<https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/conspiracy-theories-link-populist-movements>

Butter Michael, Knight Peter, 2019, The History of Conspiracy Theory Research, in (edited by J. E. Uscinski), Conspiracy Theories & the People Who Believe Them, Oxford University Press, New York, 2019, pp. 33-46

Butter Michael, Knight Peter, 2020, Conspiracy theory in historical, cultural and literary studies, in (edited by M. Butter, P. Knight) Routledge Handbook of Conspiracy Theories, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 70-92 (ed. elettronica)

Byford Jovan, 2011, Conspiracy Theories: A Critical Introduction, Palgrave Macmillan UK

Cadot Julien, 2017, #MacronLeaks : à 24h du vote, des opposants au candidat En Marche jouent leurs dernières cartes, in Numerama, 05/05/2017

<https://www.numerama.com/politique/255850-macronleaks-a-24h-du-vote-des-opposants-au-candidat-en-marche-jouent-leurs-dernieres-cartes.html>

Cadwalladr Carole, 2017, The great British Brexit robbery: how our democracy was hijacked, in The Guardian, 07/05/2017

<https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy>

Cadwalladr Carole, 2019, Parola per parola, il formidabile discorso della giornalista che ha inchiodato Facebook, in Agi, 21/04/2019

https://www.agi.it/estero/perche_facebook_minaccia_la_democrazia-5367741/news/2019-04-21/

Caggiano Giandonato, 2021, Il contrasto alla disinformazione tra nuovi obblighi delle piattaforme online e tutela dei diritti fondamentali nel quadro del Digital Service Act e della co-regolamentazione, in Papers di Diritto europeo, n. 1/2021, ISSN 2038-0461

https://www.papersdirittoeuropeo.eu/wp-content/uploads/2021/07/PAPERS-DI-DIRITTO-EUROPEO_2021_1_Caggiano_Il-contrasto-alla-disinformazione.pdf

Cairns Rose, 2014, Climates of suspicion: “chemtrails” conspiracy narratives and the international politics of geoengineering, in *The Geographical Journal*, 182(1), pp. 70-80, DOI: 10.1111/geoj.12116

Calderini Barbara, 2020, Intermediari digitali, guai in vista: inevitabile una grande riforma normativa, in *Agenda Digitale*, 14/07/2020
<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/economia-delle-piattaforme-web-e-crisi-degli-intermediari-digitali-quanto-pesa-la-mancanza-di-regole/>

Campa Riccardo, 2016, Post-truth. La lezione dimenticata della sociologia della conoscenza, in *Orbis Idearum*, Vol. 4, Issue 1 (2016), pp. 97-115

Campi Alessandro, 2014, voce “congiure”, in *Enciclopedia machiavelliana*, Treccani, 2014, https://www.treccani.it/enciclopedia/congiure_%28Enciclopedia-machiavelliana%29/

Campi Alessandro, 2016, Congiura o complotto? Una distinzione analiticamente e storiograficamente necessaria, in (a cura di) Campi Alessandro, Varasano Leonardo, *Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, pp. 21-36

Campi Alessandro, 2020, Il virus del cospirazionismo e le “false notizie” di pace. Congiure e complotti all’epoca del Covid-19, in Alessandro Campi (a cura di), *Dopo. Come la pandemia può cambiare la politica, l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali*, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 177-188

Caniglia Enrico, 2021, Mettere alla prova la sociologia pragmatica: le teorie cospirative come oggetto di ricerca, 2021, in *SocietàMutamentoPolitica* 12(23): 133-143, doi: 10.36253/smp-13003

Capano Gilberto, Lizzi Renata, Pritoni Andrea, 2014, Gruppi di interesse e politiche pubbliche nell’Italia della transizione. Oltre il clientelismo e il collateralismo, in *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche* (ISSN 1722-1137), Fascicolo 3, Dicembre 2014, doi: 10.1483/78442

Caplan Bryan, 2011, *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*, Princeton University Press, Princeton

Capron Alexandre, 2017, How we debunked rumours that Macron has an offshore account, in *France 24 The Observers*, 05/05/2017
<https://observers.france24.com/en/20170505-france-elections-macron-lepen-offshore-bahamas-debunked>

Carlone Enrico, 2009, Interessi organizzati, lobbying e decisione pubblica, in (a cura di F. Merloni, R. Cavallo Perin), *Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici*, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 108-132

https://www.giurisprudenza.unipg.it/files/generale/IMPORT/univali_unipg/materiali/Carloni_2009.pdf

Carloni Enrico, 2017, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, ISSN 0557-1464, N° 2, 2017, pp. 371-411

Castells Manuel, 2019, *Communication Power: Mass Communication, Mass Self-Communication and Power Relationships in the Network Society*, 2019, in *MEDIA AND SOCIETY*, 6th Edition, eds. by Curran J and Hesmondhalgh D., Bloomsbury Academic, New York-London-Oxford-New Delhi-Sidney, pp. 83-97

CDC, 1981, Pneumocystis Pneumonia --- Los Angeles, 05/06/1981

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/june_5.htm

CDC, 1982a, *Epidemiologic Notes and Reports Persistent, Generalized Lymphadenopathy among Homosexual Males*, 21/05/1982

<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001096.htm>

CDC, 1982b, *Current Trends Update on Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) -- United States*, 24/09/1982

<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001163.htm>

Censis, 2021, 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, 03/12/2021

<https://www.censis.it/rapporto-annuale/la-societ%C3%A0-irrazionale>

Cesari Riccardo, 2021, Nella testa dei no-vax, in *lavoce.info*, 14/12/2021

<https://www.lavoce.info/archives/91575/nella-testa-dei-no-vax/>

Champagne Patrick, Maler Henri, 2012, Usages médiatiques d'une critique « savante » de « la théorie du complot », in *Agone* n. 47, 2012, pp. 167-178, <https://agone.org/livres/9782748901528/agone47>

Chiesa Giulietto, 2016, Terrorismo, suggerimenti per gli inquirenti di Bruxelles (e di Parigi), in *Il Fatto Quotidiano*, 28/03/2016

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/28/terrorismo-suggerimenti-per-gli-inquirenti-di-bruxelles-e-di-parigi/2587218/>

Chigwedere Pride, Seage George R., Gruskin Sofia Lee Tun-Hou, Essex Max, 2008, Estimating the lost benefits of antiretroviral drug use in South Africa, in *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes: December 1, 2008 - Volume 49 - Issue 4 - p 410-415*, doi: 10.1097/QAI.0b013e31818a6cd5

Cinelli Matteo, De Francisci Morales Gianmarco, Galeazzi Alessandro, Quattrociocchi Walter, Starnini Michele, 2021, The echo chamber effect on social media, *Proceedings of the National*

Academy of Sciences Mar 2021, 118 (9) e2023301118, DOI: 10.1073/pnas.2023301118, in PNAS March 2, 2021 118 (9)

Coady David, 2013, Conspiracy Theories and Official Stories, in *International Journal of Applied Philosophy* 17(2): 197-209

Coady David, 2018, Cass Sunstein and Adrian Vermeule on Conspiracy Theories, in *Argumenta* 3,2 (2018): 291-302, University of Sassari, DOI 10.23811/56.arg2017.coa

Cohen Michael, March James G., Olsen Johan P., 1972, A Garbage Can Model of Organization Choice, in *Administrative Science Quarterly*, Vol. 17, n. 1, 1972, pp. 1-25, DOI:10.2307/2392088

Coldiretti, 2018, Ue, per 63% italiani danneggia cibo Made in Italy, 20/10/2018

<https://www.coldiretti.it/ue-strumenti-e-normative/ue-63-italiani-danneggia-cibo-made-italy>

Coldiretti, 2019, Via libera in Giappone al falso Made in Italy, 31/01/2019

<https://www.coldiretti.it/economia/via-libera-giappone-al-falso-made-italy>

Coleridge Samuel T., 1834, *Biographia Literaria; Or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions*, 1834, Leavitt, Lord & Co, New York; Crocker & Brewster, Boston

Columbia Journalism Review, 2019, New report says tech platforms ‘blackmailed’ EU policy experts, di Mathew Ingram, 23/05/2019

https://www.cjr.org/the_media_today/tech-blackmail-eu-misinformation.php

Comune di Forlì, 2009, Verso una società europea dell’informazione. La politica e le iniziative europee nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, *Notiziario dall’Europa*, Numero speciale/2, Newsletter 2009, in puntoeuropa.eu Forlì

<http://www.puntoeuropa.eu/Newsletter/2009/tematico2informazione.pdf>

Congressional Research Service-CRS, 2005, *Public Relations and Propaganda: Restrictions on Executive Agency Activities*, 21/03/2005

<https://sgp.fas.org/crs/misc/RL32750.pdf>

consob.it, *Le crisi finanziarie*,

<https://www.consob.it/web/investor-education/le-crisi-finanziarie> (pagina consultata il 28/09/2021)

Coppo Piero, Pisani Lelia, 2018, *Etnopsichiatria: elementi per un percorso formativo per etnopsicoterapeuti*, in materiali del Centro Studi Sagara

<https://www.centrosagara.it/test2018/wp-content/uploads/2018/11/Etnopsichiatria.-Elementi-per-un-percorso-formativo-per-etnopsicoterapeuti.pdf>

Corte costituzionale, sentenza 19/1962, dep. 16/03/1962
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1962:19

Corte di Cassazione, 2020, sentenza n. 29877 del 28/10/2020
<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id= ./20201028/snpen@s50@a2020@n29877@tS.clean.pdf>

Costantini Anna, 2019, Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Rivista trimestrale 2/2019, pp. 60-80

Counter Extremism Project, 2018, ICYMI: New Report on Germany's NetzDG Online Hate Speech Law Shows No Threat of Over-Blocking, 27/11/2018,
<https://www.counterextremism.com/press/icymi-new-report-germany%E2%80%99s-netzdg-online-hate-speech-law-shows-no-threat-over-blocking>

CrossCheck, 2017, Did Emmanuel Macron open an offshore account?, 05/05/2017
<https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/emmanuel-macron-open-offshore-account/>

CRT-Confindustria Radio Televisioni, 2018a, UE, fake news, il codice delle piattaforme online, 19/07/2018
<https://confindustriaradiotv.it/fake-news-il-codice-delle-piattaforme-online/>
CRT-Confindustria Radio Televisioni, 2018b, UE: Codice di buone pratiche contro la disinformazione online, 17/10/2018
<https://confindustriaradiotv.it/codice-di-buone-pratiche-contro-la-disinformazione-online/>

Dagnall Neil, Drinkwater Kenneth, Parker Andrew, Denovan Andrew, Parton Megan, 2015, Conspiracy theory and cognitive style: a worldview, in *Frontiers in Psychology* 6 (February, 25, 2015): 206.

Dahl Robert A., 1961, *Who Governs? Democracy and Power in an American City*, Yale University Press, New Haven-London

Dara Virginia, 2018, Dark ads: ovvero quando le inserzioni targettizzate orientano il dibattito politico, in *Inside Marketing*, 24/06/2018
<https://www.insidemarketing.it/dark-ads-inserzioni-targettizzate-in-politica/>

D'Argenio Alberto, 2020, L'Unione contro le fake news, dal 2015 fino all'imminente Digital Service Act: una battaglia per la democrazia, in *la Repubblica*, 18/07/2020

https://www.repubblica.it/dossier/esteri/parlamento-europeo/2020/07/18/news/true_europa_fakenews_commissione_europea-262271361/

Darwin Hannah, Neave Nick, Holmes Joni, 2011, Belief in Conspiracy Theories: The Role of Paranormal Beliefs, Paranoid Ideation and Schizotypy, in *Personality and Individual Differences* 50(8):1289-1293, doi:10.1016/j.paid.2011.02.027

Davies Harry, 2015, Ted Cruz using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users, in *The Guardian*, 11/12/2015

<https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data>

Davis David B., 1969, *The Slave Power Conspiracy and the Paranoid Style*, Louisiana State University Press

De Marchi Luigi, Franchi Fabio, 1996, *AIDS: la grande truffa*, Edizioni SEAM, Roma

<https://www.dissensomedico.it/files/AIDS-LA-GRANDE-TRUFFA-TOTALE.pdf>

de Torres Barderi Daniel, 2018, *Antirumours handbook*, Council of Europe

<https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/7615-antirumours-handbook-2018.html>

Dean Jodi, 1998, *Aliens in America: Conspiracy Cultures from Outerspace to Cyberspace*, Cornell University Press, Ithaca

Del Maschio Maurizio, 2015, Oriana Fallaci, la falsa e la vera, in *OnlineNews*, 21/02/2015

<https://web.archive.org/web/20150331051938/http://www.online-news.it/2015/02/21/oriana-fallaci-la-falsa-e-la-vera/#.VRoueP7P2Uk>

Delfs Arne, Jennen Birgit, Nicola Stefan, 2017, It's Merkel vs. Facebook as Germany Heads Into Election Year, in *Bloomberg*, 16/01/2017

<https://www.bloombergquint.com/technology/it-s-merkel-vs-facebook-as-germany-heads-into-election-year>

Dentith Matthew R. X., 2014, *The Philosophy of Conspiracy Theories*, Palgrave Macmillan, New York

Dentith Matthew R. X., 2018, The Problem of Conspiracism, in *Argumenta* 3,2 (2018): 327-343, University of Sassari, DOI 10.23811/58.arg2017.den

<https://www.argumenta.org/wp-content/uploads/2018/05/8-Argumenta-Matthew-Dentith-The-Problem-of-Conspiracism.pdf>

Dentith Matthew R. X., 2019, Bringing the Epistemology of a Freighted Term into the Social Science, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 94-108

Dentith Matthew R. X., Orr Martin, 2018, Secrecy and Conspiracy, in *Episteme*, 15(4), 433-450, 2018, DOI: <https://doi.org/10.1017/epi.2017.9>
https://scholarworks.boisestate.edu/sociology_facpubs/60/

Derakhshan Hossein, Wardle Claire, 2017, Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making, Council of Europe report DGI(2017)09
<https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>

DeWitt Darin, Atkinson Matthew D., Wegner Drew, 2019, How Conspiracy Theories Spread, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 319-334

Di Majo Luca, 2016, La rappresentanza in declino: partiti politici e gruppi di pressione nelle procedure democratiche, in *Forum di Quaderni costituzionali: rassegna*, 2016, n. 7, p. 1-29
<http://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/CDBPR17-1396>

Di Pasquale Enrico, Stuppini Andrea, Tronchin Chiara, 2018, Chi crede che dietro gli immigrati ci sia un complotto, in *LAVOCE.INFO*, 24/4/2018
http://www.astrid-online.it/static/upload/di-p/di-pasquale_stuppini_tronchin_lavoceinfo_24_04_18.pdf

Di Sisto Monica, 2017, Dopo la ratifica affrettata dell'Italia, basta con il silenzio sul Ceta, in *Il Manifesto*, 28/06/2017
<https://ilmanifesto.it/non-ci-si-puo-piu-permettere-questo-silenzio-sul-ceta/>

Difonzo Nicholas, 2019, Conspiracy Rumor Psychology, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 257-268

Difonzo Nicholas, Bordia Prashant, 2007, Rumor, Gossip and Urban Legends, in *Diogenes* 54(1):19-35, 2007, DOI: 10.1177/0392192107073433
https://www.researchgate.net/publication/240712273_Rumor_Gossip_and_Urban_Legends

Dinucci Manlio, 2017, Macron-Libia: la Rothschild Connection, in *Il Manifesto*, 01/08/2017
<https://ilmanifesto.it/macron-libia-la-rothschild-connection/>

Dotti Gianluca, 2016, Le bufale sull'attentato terroristico a Berlino, in Wired, 22/12/2016
https://www.wired.it/attualita/media/2016/12/22/bufale-attentato-terroristico-berlino/?refresh_ce=

Douglas Karen M., Uscinski Joseph E., Sutton Robbie M., Cichocka Aleksandra, Nefes Turkey, Ang Chee Siang, Deravi Farzin, 2019, Understanding conspiracy theories, in Political Psychology, 40(Suppl 1), 3-35, <https://doi.org/10.1111/pops.12568>

Drochon Hugo, 2019, Who Believes in Conspiracy Theories in Great Britain and Europe? in (edited by J. E. Uscinski) Conspiracy Theories and the People Who Believe Them, Oxford University Press, New York, pp. 337-346

Drochon Hugo, Walter Annemarie S., 2020, Conspiracy Thinking in Europe and America: A Comparative Study, article first published online december 16, 2020 in Sage Journal, <https://doi.org/10.1177/0032321720972616>

Drogo Giovanni, 2018, Coldiretti e la lista dei cibi da evitare «per non morire avvelenati» in Next, 14/05/2018
<https://www.nextquotidiano.it/coldiretti-cibi-da-evitare-per-non-morire-avvelenati/>

Duesberg Peter, 1996, Inventing the AIDS Virus, foreword by Nobel laureate Kary Mullis, Washington DC, Regnery Publishing, ISBN 0-89526-399-8. Trad it.: Peter Duesberg, Aids il virus inventato, traduzione di Laura Bardare, collana I tascabili, Baldini & Castoldi, 2008, pp. 527, ISBN 88-6073-461-4

Dunn Pietro, 2021, Il contrasto europeo all'hate speech online: quali prospettive future?, in MediaLaws, 20/01/2021
<https://www.medialaws.eu/il-contrasto-europeo-allhate-speech-online-quali-prospettive-future/>

EBU, European Broadcasting Union, 2018a, Sounding Board of Forum on disinformation online issues unanimous opinion on so-called Code of Practice, 26/09/2018
<https://www.ebu.ch/news/2018/09/sounding-board-of-forum-on-disinformation-online-issues-unanimous-opinion-on-so-called-code-of-practice>

EBU, European Broadcasting Union, 2018b, Sounding Board on disinformation looks at Action plan to address shortcomings of so-called Code of practice, 04/12/2018
<https://www.ebu.ch/news/2018/12/sounding-board-on-disinformation-looks-to-action-plan-to-address-shortcomings-of-so-called-code-of-practice>

Eco Umberto, 2015, lectio magistralis su “Conclusioni sul complotto. Da Popper a Dan Brown”, Torino, 10 giugno 2015, in: <https://www.youtube.com/watch?v=SltdcfpkLXk>

Eco Umberto, 2018, Sei passeggiate nei boschi narrativi, 2018, La nave di Teseo editore, Milano

EFJ-European Federation of Journalist, EFJ rejects the Platforms' so-called "Code of Practice" on disinformation, 26/09/2018

<https://europeanjournalists.org/blog/2018/09/26/sounding-board-disinformation-online-issues-opinion-on-the-so-called-code-of-practice/>

eles-1966, 2018, L'intervista shock all'economista Nino Galloni: la Germania accettò l'Euro solo in cambio del fallimento dell'Italia! ...all'epoca gli diedero del pazzo... Ed ora???, in Il Fastidioso, 21/05/2018

<https://ilfastidioso.myblog.it/2018/05/21/nino-galloni/>

Elliott Francis, Bridge Mark, Mostrous Alexi, 2017, May attacks Russia over propaganda war, in The Times, 14/11/2017

<https://www.thetimes.co.uk/article/may-attacks-russia-over-propaganda-war-on-west-pjhx700qb>

EMMA-ENPA, 2021, Press publishers voice concerns on Guidance to strengthen the Code of Practice on Disinformation, 27/05/2021

<https://www.enpa.eu/press-releases/press-publishers-voice-concerns-guidance-strengthen-code-practice-disinformation>

Enders Adam M., Smallpage Steven M., 2019, Poll, Plots, and Party Politics - Conspiracy Theories in Contemporary America, in (edited by J. E. Uscinski) Conspiracy Theories & the People Who Believe Them, Oxford University Press, New York, pp. 298-318, 2019

Enders Adam, Uscinski Joseph E. et al., 2021, "Who Supports QAnon? A Case Study in Political Extremism", 01/12/2021

https://www.joeuscinski.com/uploads/7/1/9/5/71957435/qanon_2-4-21.pdf

EnTrust, 2020, First Manuscript on Trust and Distrust in Governance, 31/05/2020

<https://entrust-project.eu/outputs/reports/>

EnTrust, Policy Brief, 2020, numero 1, settembre 2020

<https://entrust-project.eu/outputs/policy-briefs/>

Epicentro Iss - Istituto Superiore di Sanità, Infezione da Hiv e Aids – Un po' di storia

<https://www.epicentro.iss.it/aids/storia> (pagina consultata lo 04/09/2020)

Eurispes, 2017, Rapporto Italia 2017. La Sanità bocciata da metà degli italiani, oltre un terzo (34%) ha subito errori medici, 26/01/2017

<https://eurispes.eu/news/eurispes-rapporto-italia-2017-la-sanita-bocciata-da-meta-degli-italiani-oltre-un-terzo-34-ha-subito-errori-medici/>

Eurobarometer, 2018, Fake news and disinformation online, Report, Flash Eurobarometer 464, con allegati

<https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2183>

Euronews, 2020, Brussels was ‘naive in the past’ over rule of law breaches, admits EU’s Vera Jourova, 30/09/2020

<https://www.euronews.com/2020/09/30/watch-live-eu-releases-rule-of-law-report-on-democratic-backsliding>

Faath Élodie, 2013, Les sciences sociales face au complot - Traitement social des «théories du complot» et enquêtes sur le secret, in Calenda - O calândario de ciências sociais e humanas, 28/01/2013

<https://calenda.org/236333?lang=pt>

Facebook, 2021, Guadagna denaro dai tuoi contenuti su Facebook | Facebook for Business

<https://it-it.facebook.com/business/learn/lessons/how-make-money-facebook> (pagina consultata il 22/11/2021)

Facebook, 2022, Informazioni sul fact-checking su Facebook

<https://it-it.facebook.com/business/help/2593586717571940> (pagina consultata il 13/01/2022)

Facta, 2020a, Non è vero che Bill Gates ha ammesso che «I vaccini servono a sterilizzare e ridurre la popolazione», 06/05/2020

<https://facta.news/notizia-falsa/2020/05/06/non-e-vero-che-bill-gates-ha-ammesso-che-i-vaccini-servono-a-sterilizzare-e-ridurre-la-popolazione/>

Facta, 2020b, Cos’è QAnon, la complessa teoria del complotto che sta arrivando in Italia, 03/08/2020

<https://facta.news/storie/2020/08/03/cose-qanon-la-complessa-teoria-del-complotto-che-sta-arrivando-in-italia/>

Facta, 2021, No, la pandemia di Covid-19 non è stata orchestrata da Bill Gates e George Soros con l’aiuto di case farmaceutiche e di società d’investimento, 19/03/2021

<https://facta.news/notizia-falsa/2021/03/19/no-la-pandemia-di-covid-19-non-e-stata-orchestrata-bill-gates-e-george-soros-con-laiuto-di-case-farmaceutiche-e-societa-dinvestimento/>

Fallis Don, 2015, What Is Disinformation?, in LIBRARY TRENDS, Vol. 63, No. 3, 2015 (“Exploring Philosophies of Information,” edited by Ken Herold), pp. 401–426, © 2015 The Board of Trustees, University of Illinois

Faro Sebastiano, 2008, L'approccio dell'Unione europea allo sviluppo della società dell'informazione, in *Mc diritto ed economia dei mezzi di comunicazione*, n. 1/2008

Fassin Didier, 2003, Anatomie politique d'une controverse. La démocratie sud-africaine à l'épreuve du sida, in *Critique internationale*, 2003/3 (no 20), p. 93-112, DOI: 10.3917/cii.020.0093
<https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2003-3-page-93.htm>

Fazzo Luca, 2021, La crociata delle toghe rosse contro il certificato verde. "Un dovere non applicarlo", in *il Giornale.it*, 14/08/2021
<https://www.ilgiornale.it/news/politica/crociata-delle-toghe-rosse-contro-certificato-verde-dovere-1968973.html>

Federazione russa, 2011, Convention on International Information Security, 22/09/2011
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCk6BZ29/content/id/191666

Feltri Stefano, 2012, "Alla Germania nell'euro servivamo proprio perché deboli". Parola di Visco, in *Il Fatto Quotidiano*, 13/05/2012
<https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/13/alla-germania-nelleuro-servivamo-proprio-perche-deboli-parola-visco/228400/>

Fenster Mark, 1999, *Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture*, 1999, University of Minnesota Press, Minneapolis-London
Fenster Mark, 2008, *Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture*, 2008, University of Minnesota Press, Minneapolis

Ferretti Gian Luigi (canale YouTube di), 2017, "Macron è pericoloso", lo dice uno psichiatra, 01/05/2017
https://www.youtube.com/watch?v=_4qxmfs5EI

Ferro Alessandro, 2020, Una vitamina 'spegne' il Covid. "Ma il ministero non ci ascolta", in *il Giornale.it*, 15/12/2020
<https://www.ilgiornale.it/news/cronache/nuovi-studi-confermano-vitamina-d-alleata-contro-covid-1909781.html>

Filer Tanya, 2019, The Hidden and the Revealed, Styles of Political Conspiracy Theory in Kirchnerism, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 395-407

Fisman Ray, Sullivan Tim, 2016, *The Inner Lives of Markets: How People Shape Them — and They Shape Us*, PublicAffairs, New York

Fletcher Richard, Cornia Alessio, Graves Lucas, Nielsen Rasmus Klies, 2018, Measuring the reach of “fake news” and online disinformation in Europe, in Reuters Institute Factsheet, Feb 2018

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe>

FNOMCeO, 2002, Linee guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri su medicine e pratiche non convenzionali, Terni 18 maggio 2002

<https://faromedico.it/wp-content/uploads/2019/01/FNOMCeO-posizione-di-Terni-2002-.pdf>

FNOMCeO, 2009, Linee guida per la formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali riservate ai medici chirurghi e odontoiatri della FNOMCeO

https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/import/201801/67825_linee-guida-fnomceo-formazione-nelle-medicine-e-pratiche-non-convenzionali.pdf

FNOMCeO, 2014, Codice di deontologia medica

<https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/03/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014.pdf>

Foner Eric, 1995, *Free Soil, Free Labor, Free Men: The Ideology of the Republica Party before the Civil War*, Oxford University Press, New York

Fontana Attilio, 2020, La Covid-19 è davvero «poco più di una normale influenza»? , in *Pagella Politica*, 25/02/2020

<https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8538/la-covid-19-e-davvero-poco-piu-di-una-normale-influenza>

France 24 The Observers, 2017, Debunked: Was French candidate Macron’s campaign financed by Saudi Arabia?, 02/03/2017

<https://observers.france24.com/en/20170302-debunked-was-french-candidate-macron-campaign-financed-saudi-arabia>

France Pierre, 2019, Méfiance avec le soupçon ? Vers une étude du complot(isme) en sciences sociales - Distrust in suspicions? Towards a study of “conspiracism”, in *Champ pénal/Penal field*, n. 17/ 2019

<https://doi.org/10.4000/champpenal.10718>, <https://journals.openedition.org/champpenal/10718>

Franceschetti Paolo, 2016, Responsabilità oggettiva, in *Altalex*, 29/02/2016

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/02/10/responsabilita-oggettiva>

Franchi Jacopo, 2021, Fact-checking, chi controlla i controllori? Anomalie, dubbi e conflitti d'interesse, in Agenda Digitale, 08/07/2021

<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fact-checking-chi-controlla-i-controllori-anomalie-dubbi-e-conflitti-dinteresse/>

Full Fact, 2019, The backfire effect: does it exist? And does it matter for factcheckers?, Full Fact, London, March 2019

https://fullfact.org/media/uploads/backfire_report_fullfact.pdf

Gambetta Diego, 2009, Codes of Underworld, How Criminals Communicate, Princeton University Press, Princeton

Gay.it, 2017, “Macron è un gay psicopatico”: è bufera sul magazine più venduto in Russia, 10/05/2017

<https://www.gay.it/macron-gay-russia>

Geddes Martin, 2020, On Q, Version 1.0, 06/07/2020

https://b8b08ef1-7f45-434d-b91d-bdfb4626231b.filesusr.com/ugd/f9aeb3_934818f349de4571acfb0a3f13a6608f.pdf

Gelfert Axel, 2018, Fake News: A Definition, Informal Logic, Vol. 38, No.1 (2018), pp. 84-117

Giannone Codiglione Giorgio, 2017, Legge per migliorare la tutela dei diritti sui social network (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – netzDG), in MediaLaws Rivista di diritto dei media, 1/2017 settembre, pp. 185-190

<https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2017/11/rivista0917.pdf>

Girard Pascal, 2020, Conspiracy theories in Europe during the twentieth century, in (edited by M. Butter, P. Knight) Routledge Handbook of Conspiracy Theories, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 873-893 (ed. elettronica)

Girardet Raoul, 1986, Mythes et mythologies politiques, Éditions du Seuil, Paris

Giry Julien, 2014, Le conspirationnisme dans la culture politique et populaire aux États-Unis. Une approche sociopolitique des théories du complot, Science politique, Université de Rennes 1

Giry Julien, 2015, Le conspirationnisme. Archéologie et morphologie d'un mythe politique, in Diogène : Revue internationale des sciences humaines, Presses universitaires de France, 2015, 249-250 (1), pp. 40 – 50, [ff10.3917/dio.249.0040ff](https://doi.org/10.3917/dio.249.0040ff). [ffhal-01686657](https://doi.org/10.3917/dio.249.0040ff)

Giry Julien, 2017, Étudier les théories du complot en sciences sociales: enjeux et usages, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, « Quaderni » 2017/3 n° 94, pp. 5-11, ISSN 0987-1381

<https://helvetiahistorica.org/wp-content/uploads/2020/02/Etudier-les-complots-en-sciences-sociales-1.pdf>

Giry Julien, 2018, Devenir complottiste: trajectoires de radicalisation et de professionnalisation de deux groupes de citoyen(ne)s encurteur(ice)s, in *Critique & Humanism*, 2018, 49:429-449

Giry Julien, Tika Pranvera, Conspiracy theories in political science and political theory, in (edited by M. Butter, P. Knight) *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 198-207 (ed. elettronica)

Giusti Serena, 2015, La Politica europea di vicinato e la crisi in Ucraina, in *DOCUMENTI IAI* 15|15 - LUGLIO 2015, ISSN 2280-6164

<https://www.iai.it/sites/default/files/iai1515.pdf>

globalist syndication, 2021, Banditi da Twitter, i complottisti di QAnon stanno migrando in massa su Telegram, 12/01/2021

<https://www.globalist.it/world/2021/01/12/banditi-da-twitter-i-complottisti-di-qanon-stanno-migrando-in-massa-su-telegram-2072039.html>

Goertzel Ted, 1994, Belief in Conspiracy Theories, in *Political Psychology* 15(4):731-742, December 1994, DOI: 10.2307/3791630

Goertzel Ted, 2019, The Conspiracy Theory Pyramid Scheme, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, pp. 226-242

Goldberg Robert A., 2001, *Enemies Within: the Culture of Conspiracy in Modern America*, 2001, Yale University Press, New Haven

Goldberg Robert A., 2010, *Enemies Within: the Culture of Conspiracy in Modern America*, John O'Sullivan Memorial Lecture, 2010, Florida Atlantic University, Department of History
<https://www.fau.edu/artsandletters/osullivan/images/robert-a-goldberg-booklet.pdf>

Gottlieb Michael S., Schroff Robert, Schanker Howard M., Weisman Joel D., Fan Peng Thim, Wolf Robert A., Saxon Andrew, 1981, Pneumocystis Carinii Pneumonia and Mucosal Candidiasis in previously Healthy Homosexual Men, in *New England Journal of Medicine*, 305 (1981), pp. 1425-1431

GOV.UK, 2019-2020, Online platforms and digital advertising market study, 03/07/2019-01/07/2020

<https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study>

GOV.UK, 2020, Government response to the Intelligence and Security Committee of Parliament report 'Russia', 21/07/2020

<https://www.gov.uk/government/publications/government-response-to-intelligence-and-security-committee-russia-report>;
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/902342/HMG_Russia_Response_web_accessible.pdf

Grassegger Hannes, Krogerus Mikael, 2017, The Data That Turned the World Upside Down, in *Vice*, 28/01/2017
<https://www.vice.com/en/article/mg9vvn/how-our-likes-helped-trump-win>

Grasso Fabrizio, 2020, VIII. Dimensioni teologico-politiche della fiducia, in *La fiducia generatrice di legami*, a cura di Calogero Caltagirone, *Studium Ricerca*, Anno 116 - lug./ago. 2020 n. 4, pp. 185-200

Grasso Geraldo, 2017, Brand safety: cos'è e quanto è utile nella pianificazione pubblicitaria, in *Inside Marketing*, 03/11/2017
<https://www.insidemarketing.it/brand-safety-cose-quanto-utile-nella-pianificazione-pubblicitaria/#:~:text=Per%20brand%20safety%20si%20intende,reputazione%20del%20brand%20e%20l>

Gray John, 2019, Why liberals now believe in conspiracies, in *NewStatesman*, 14/08/2019
<https://www.newstatesman.com/politics/uk/2019/08/why-liberals-now-believe-conspiracies>

Gray Kurt, Wegner M. Daniel, 2010, Blaming God for Our pain: Human Suffering and the Divine Mind, 2010, in *Personality and Social Psychology Review* 14(1) 7–16, 2010, DOI: 10.1177/1088868309350299

Grebe Eduard, 2012, Civil society leadership in the struggle for AIDS treatment in South Africa and Uganda, *TY*
https://www.researchgate.net/publication/263162812_Civil_society_leadership_in_the_struggle_for_AIDS_treatment_in_South_Africa_and_Uganda

Greene Amanda R., 2021, Tyranny, tribalism, and post-truth politics, in (edited by Michael Hannon, Jeroen de Ridder) *The Routledge Handbook of Political Epistemology*, Routledge, Abington-New York, pp. 74-84

Griffin David R., 2010, *Cognitive Infiltration: An Obama Appointee's Plan to Undermine the 9/11 Conspiracy Theory*, Olive Branch Press - Interling Publishing Group, Northampton, Massachusetts

Grimm Dieter, 2014, La forza dell'UE sta in un'accorta autolimitazione, in *Nomos*, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 2/2014, pp. 2-9

Grzesiak-Feldman Monika, 2013, The Effect of High-Anxiety Situations on Conspiracy Thinking, in *Current Psychology* 32(1):100-118, DOI: 10.1007/s12144-013-9165-6

Guarda Paolo, 2005-2008, La diffamazione a mezzo stampa in common law: profili civilistici, aprile 2008, Università degli Studi di Trento

<http://eprints.biblio.unitn.it/1411/> (Ripubblicazione inalterata di un saggio già pubblicato in A. MELCHIONDA, G. PASCUIZZI (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore: la riforma della disciplina della diffamazione a mezzo stampa: atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 18 marzo 2005*, Trento, 2005, 335-362)

Guarino Giuseppe, 2013, Un saggio di «verità» sull'Europa e sull'euro, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n. 4/2013, pp. 205-248, Jovene Editore

Guerra Giovanni, 2019, Governance economica europea e principio democratico: alcuni aspetti problematici, in *Federalismi.it* - ISSN 1826-3534, n. 1/2019, pp. 2-41

<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37866>

Guess Andrew M., Nyhan Brendan, Reifler Jason, 2020, Exposure to untrustworthy websites in the 2016 U.S. election, in *Nature Human Behaviour*, 2020 March 02; 4(5): 472-480, doi:10.1038/s41562-020-0833-x

Gui Francesco, 2012, Un libro per l'euro, in (a cura di) F. Gui e T. Vissol, *Quo vadis Euro(pa)?*, pp. 9-11, Lithos Editrice, Roma

Habermas Jürgen, 2015, Perché è necessaria e com'è possibile la trasformazione dell'Unione europea in una democrazia sovranazionale, in *Phenomenology and Mind* n. 8-2015, 26-38, https://doi.org/10.13128/Phe_Mi-17732

Hagen Kurtis, 2010, Is Infiltration of "Extremist Groups" Justified?, 2010. in *International Journal of Applied Philosophy* 24:2. ISSN 0738-098X, pp. 153-168

http://www.aneta.org/911experiments_com/articles/KurtHagen_IJAppliedPhilosophy_IsInfiltrationOfExtremistGroupsJustified.pdf

Hall Jeffrey A., 2006, Aligning Darkness with Conspiracy Theory: The Discursive Effects of African American Interest in Gary Webb's "Dark Alliance", in *Howard Journal of Communications*, 17:3, 205-222, July 2006, DOI: 10.1080/10646170600829626

Hallin Daniel C., Mancini Paolo, 2004, *Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle democrazie occidentali*, Laterza, Roma-Bari

Hammer, 2017, *Le teorie del complotto sull'attentato alla maratona di Boston - prima parte*, in *undicisettembre*, 16/10/2017

<https://undicisettembre.blogspot.com/2017/10/le-teorie-del-complotto-sullattentato.html>

Hao Karen, 2021, *How Facebook and Google fund global misinformation*, in *MIT Technology Review*, 20/11/2021

<https://www.technologyreview.com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-clickbait/>

Harambam Jaron, 2017, "The Truth Is Out There" : Conspiracy culture in an age of epistemic instability, October 26, Erasmus University Rotterdam

<http://hdl.handle.net/1765/102423>, persistent url: <https://repub.eur.nl/pub/102423>

Harambam Jaron, 2020, *Conspiracy theory entrepreneurs, movements and individuals*, in (edited by M. Butter, P. Knight) *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 441-454 (ed. elettronica)

Harambam Jaron, Aupers Stef, 2014, *Contesting Epistemic Authority: Conspiracy Theories on the Boundaries of Science*, in *Public Understanding of Science* · December 2014, DOI: 10.1177/0963662514559891. Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journals

Heldt Amélie, 2019, *Reading between the lines and the numbers: an analysis of the first NetzDG reports*, in *Internet Policy Review*, 8(2), DOI: 10.14763/2019.2.1398

Heller Jacob, 2015, *Rumors and Realities: Making Sense of HIV/AIDS Conspiracy Narratives and Contemporary Legends*, in *Am J Public Health*, 2015;105(1):e43-e50, doi:10.2105/AJPH.2014.302284

Ho Park Jung, Jin Chun Sang, 2011, *La théorie du complot comme un simulacre de science sociales?*, in *Sociétés* 2011, 112(2):147, pp. 147-161, DOI 10.3917/soc.112.0147

Hofstadter Richard, 1964-1979, *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays*, University of Chicago Press, Chicago, 1979 (prima ed. 1964)

Hofstadter Richard, 2016, *Lo stile paranoico nella politica americana*, in (a cura di) A. Campi, L. Varasano, *Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2016, pp. 69-98, traduzione di L. Falciola

Hogg Robert, Nkala Busisiwe, Dietrich Janan, Collins Alexandra, Closson Kalysha, Cui Zishan, Kanters Steve, Chia Jason, Barhafuma Bernard, Palmer Alexis, Kaida Angela, Gray Glenda,

Miller Carl, 2017, Conspiracy beliefs and knowledge about HIV origins among adolescents in Soweto, South Africa. in PLoS One. 2017 Feb 2;12(2):e0165087. doi: 10.1371/journal.pone.0165087. PMID: 28151937; PMCID: PMC5289418

House of Commons, 2018, Digital, Culture, Media and Sport Committee, Disinformation and 'fake news': Interim Report, 24/07/2018

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/363/363.pdf>

House of Commons, 2019, Digital, Culture, Media and Sport Committee, Disinformation and 'fake news': Final Report, 14/02/2019

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pdf>

Howlett Michael, Ramesh M., 2003, Come studiare le politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna, 2003

Hristov Todor, McKenzie-McHarg Andrew, Romero-Reche Alejandro, Introduction, in (edited by M. Butter, P. Knight) Routledge Handbook of Conspiracy Theories, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 43-49 (ed. elettronica).

Hsu Hua, 2013, A Global Government Is Waiting in the Wings, in New York, 15/11/2013

<https://nymag.com/news/features/conspiracy-theories/new-world-order/>

Huang Xu, Iun Joyce, Liu Aili, Gong Yaping, 2009-2010, Does participative leadership enhance work performance by inducing empowerment or trust? The differential effects on managerial and non managerial subordinates, in Journal of Organizational Behavior, 31, 122–143, (2010), Published online 28 July 2009 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com), DOI: 10.1002/job.636

Huffington Post, 2017, “Macron è un gay psicopatico”. L'accusa del quotidiano più popolare in Russia al neopresidente, 11/05/2017

https://www.huffingtonpost.it/2017/05/11/macron-e-un-gay-psicopatico-laccusa-del-quotidiano-piu-popol_a_22081084/

Huneman Philippe, Vorms Marion, 2018, Is a Unified Account of Conspiracy Theories Possible?, in Argumenta 3,2 (2018): 247-270, DOI 10.23811/54.arg2017.hun.vor

Hutchinson Angela B., Begley Elin B., Sullivan Patrick, Clark Hollie A., Boyett Brian C., Kellerman Scott E., 2007, Conspiracy Beliefs and Trust in Information About HIV/AIDS Among Minority Men Who Have Sex With Men, in Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2007 Aug 15;45(5):603-5, doi: 10.1097/QAI.0b013e3181151262

IAB Europe, 2020, IAB Europe's comments on the consultation on the European Democracy Action Plan – Executive Summary, 15/09/2020

https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2020/09/20200915_IAB-Europe_EDAP_comments.pdf

Ichino Pietro, 2016, Urge occuparsi dei perdenti della globalizzazione

<https://www.pietroichino.it/?p=40719>

IEP - Internet Encyclopedia of Philosophy, voce “suppressed evidence”

<https://iep.utm.edu/fallacy/#SuppressedEvidence> (pagina consultata il 24/01/2022)

Ifop, Fondation Jean Jaurès, Conspiracy Watch, 2018, Enquête sur le complotisme

<https://www.ifop.com/publication/enquete-sur-le-complotisme/>

Ifop, Fondation Jean Jaurès, Conspiracy Watch, 2019, Enquête sur le complotisme – Vague 2

https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/drupal_fjj/redac/commun/productions/2019/0220/rapport_complot.pdf

Igounet Valérie, 1997, « Révisionnisme » et négationnisme au sein de l'extrême droite française, in *Négationnistes : les chiffonniers de l'histoire*, éd Syllepse/Golias

<https://phdn.org/negation/igounet97.html>

Il Fatto Quotidiano, 2021, Governo, Grillo paragona Renzi a Catilina e cita Cicerone: “Fino a che punto approfitterai della nostra pazienza? Vattene! Porta via i tuoi”, 06/01/2021

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/06/governo-grillo-paragona-renzi-a-catilina-e-cita-cicerone-fino-a-che-punto-approfitterai-della-nostra-pazienza-vattene-porta-via-i-tuoi/6056831/>

Il Giardino dei Libri, Biografia di Rosario Marciano

https://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_rosario-marciano.php (pagina consultata il 15/09/2021)

Il Giornale d'Italia, 2021, Green Pass incostituzionale? Magistrati parlano chiaro: “Contro norme Ue”, 07/08/2021

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cronaca/280081/green-pass-incostituzionale-magistrati-parlano-chiaro-contro-norme-ue.html?refresh_ce

Il Post, 2018, Che cos'è – o sarebbe – il “Piano Kalergi”, 16/01/2018

<https://www.ilpost.it/2018/01/16/piano-kalergi/>

Imhoff Roland, Bruder Martin, 2014, Speaking Truth to (Un)Power: Conspiracy Mentality as a Generalised Political Attitude, in *European Journal of Personality* 28(1):25-43, DOI: 10.1002/per.1930

Imhoff Roland, Dieterle Lea, Lamberty Pia, 2020, Resolving the Puzzle of Conspiracy Worldview and Political Activism: Belief in Secret Plots Decreases Normative but Increases Nonnormative Political Engagement, 16/03/2020, in *Social Psychological and Personality Science* 12(1):194855061989649, DOI:10.1177/1948550619896491

Imhoff Roland, Zimmer Felix, Klein Olivier et al., 2022, Conspiracy mentality and political orientation across 26 countries, 17/01/2022, in *Nat Hum Behav* (2022), <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01258-7>

Imola Oggi, 2019, Così la UE ha distrutto l'agricoltura e l'industria alimentare italiana, 13/03/2019
<https://www.imolaoggi.it/2019/03/13/cosi-la-ue-ha-distrutto-lagricoltura-e-lindustria-alimentare-italiana/>

Independent, 2017, Emmanuel Macron labelled 'psychopath who hates France' in Russian media, 08/05/2017
<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-media-emmanuel-macron-french-president-general-election-2017-gay-psychopath-hates-france-a7723531.html>

Introne Joshua, Iandoli Luca, DeCook Julia, Yildirim Irem Gokce, Elzeini Shaima, 2017, The Collaborative Construction and Evolution of Pseudoknowledge in Online Conversations, in #SMSociety17: Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society, July 2017, Article No.:11, pages 1-10, <https://doi.org/10.1145/3097286.3097297>

Introne Joshua, Yildirim Irem Gokce, Iandoli Luca, DeCook Julia, Elzeini Shaima, 2018, How People Weave Online Information Into Pseudoknowledge, in *Social Media + Society*, July-September 2018: 1–15, DOI: 10.1177/2056305118785639

Investigate Europe, 2020, I segreti del Consiglio, 15/11/2020
<https://www.investigate-europe.eu/it/2020/i-segreti-del-consiglio/>
Investigate Europe, Chi siamo - Indaghiamo un'Europa che cambia
<https://www.investigate-europe.eu/it/chi-siamo/> (pagina consultata lo 06/12/2021)

Ireland Corydon, 2013, Mr. Sunstein Went to Washington, in *Harvard Law Today*, 01/07/2013
<https://today.law.harvard.edu/feature/mr-sunstein-went-to-washington/>

ISC, Intelligence and Security Committee of Parliament, 2020, Russia, HC 632, 21/07/2020
https://isc.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2021/01/20200721_HC632_CCS001_CCS1019402408-001_ISC_Russia_Report_Web_Accessible.pdf

ISS-Istituto Superiore di Sanità, 2020, Rapporto ISS COVID-19 n. 51/2020, Integratori alimentari o farmaci? Regolamentazione e raccomandazioni per un uso consapevole in tempo di COVID-19, 31/05/2020

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+51_2020.pdf/01dcd756-8cce-0b08-6573-be67872cded1?t=1592838400233

ISS-Istituto Superiore di Sanità, 2021, Covid: dall'Iss un vademecum contro le fake news sui vaccini, 07/08/2021

https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/covid-dall-iss-un-vademecum-contro-le-fake-news-sui-vaccini

Jane Emma A., Fleming Chris, 2014, *Modern conspiracy: The importance of being paranoid*, Bloomsbury Publishing

Joignot Frédéric, 2014, Le fantasme du « grand remplacement » démographique, in *Le Monde*, 23/01/2014

https://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/23/le-grand-boniment_4353499_823448.html

Jolley Daniel, 2013, Are Conspiracy Theories Just Harmless Fun?, in *The Psychologist*, 26(1):60-62

Jolley Daniel, Douglas Karen M., 2014a, The social consequences of conspiracism: Exposure to conspiracy theories decreases intentions to engage in politics and to reduce one's carbon footprint, in *British Journal of Psychology*, February 2014. DOI: 10.1111/bjop.12018 (First published: 04 January 2013)

Jolley Daniel, Douglas Karen M., 2014b, The Effects of Anti-vaccine Conspiracy Theories on Vaccination Intentions, in *PLoS ONE*, February 20, 2014, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089177>

Jolley Daniel, Douglas Karen M., Leite Ana C., Schrader Tanya, 2019, Belief in conspiracy theories and intentions to engage in everyday crime, 2019, in *Br. J. Soc. Psychol.*, 58: 534-549. <https://doi.org/10.1111/bjso.12311>

Jolley Daniel, Douglas Karen M., Marchlewska Marta, Cichocka Aleksandra, Sutton Robbie M., 2021, Examining the links between conspiracy beliefs and the EU “Brexit” referendum vote in the UK: evidence from a two-wave survey, August 2021, *Journal of Applied Social Psychology*, DOI:10.1111/jasp.12829

https://www.researchgate.net/publication/353978632_Examining_the_links_between_conspiracy_beliefs_and_the_EU_Brexit_referendum_vote_in_the_UK_Evidence_from_a_two-wave_survey

Jolley Daniel, Paterson Jenny L, 2020, Pylons ablaze: Examining the role of 5G COVID-19 conspiracy beliefs and support for violence, 21/06/2020, in *British Journal of Social Psychology* (2020), 59, 628–640

Kakutani Michiko, 2018, *La morte della verità. La menzogna nell'era di Trump*, Solferino, Milano

Kalb Marvin, 2018, *Enemy of the People: Trump's War on the Press, the New McCarthyism, and the Threat to American Democracy*, Brookings Institution Press, Washington DC

Kalichman Seth C., 2009, *Denying AIDS: Conspiracy Theories, Pseudoscience, and Human Tragedy*, Copernicus Books, Springer Science+Business Media, New York

Kapeller Armin, 2018, *La legge contro gli abusi sui social networks in Germania*, in *Altalex*, 07/03/2018

<https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/07/la-legge-contro-gli-abusi-sui-social-networks-in-germania>

Kaplan Steven L., 1995, *Le complot de famine. Histoire d'une rumeur au XVIIIe siècle*, Paris, EHESS

Katito José, 2014, *The role of social research in the fight against HIV/AIDS in Brazil and South Africa, 1990s–2010s. An assessment of the socio-political context of knowledge production and use.* (Doctoral Thesis) University of Barcelona, Spain

Keeley Brian L., 1999, *Of Conspiracy Theories*, in *The Journal of Philosophy*, Vol. 96, No. 3. (Mar., 1999), pp. 109-126

Kher Unmesh, 1982, *A name for the plague*, in *Time*, 27/07/1982

<https://web.archive.org/web/20080307015307/http://www.time.com/time/80days/820727.html>

Killeen Molly, 2021, *Code of Practice on Disinformation revision extended into 2022*, in *Euractiv*, 06/12/2021

<https://www.euractiv.com/section/digital/news/code-of-practice-on-disinformation-revision-extended-into-2022/>

Kinder Donald R., Kalmoe Nathan P., 2017, *Neither Liberal nor Conservative: Ideological Innocence in the American Public*, 2017, University of Chicago Press, Chicago

Klonoff Elisabeth A., Landrine Hope, 1999, Do blacks believe that HIV/AIDS is a government conspiracy against them?, in *Preventive Medicine*, 1999 May;28(5):451-7, doi: 10.1006/pmed.1999.0463

Knight Peter, 2000, *Conspiracy Culture: from Kennedy to the X-Files*, Routledge, London
Knight Peter, 2003, *Conspiracy Theories in American History, An Encyclopedia*, Vol. 1, edited by Peter Knight, ABC-CLIO, Santa Barbara-Denver-Oxford

Krekó Péter, 2020, Countering conspiracy theories and misinformation, in (edited by M. Butter, P. Knight) *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*, Routledge, Abington-New York, 2020, pp. 389-411 (ed. elettronica).

Krouwel André, van Prooijen Jan Willem, 2021, The New European Order? Euroscepticism and conspiracy belief, in Önnerrfors Andreas, Krouwel André (edited by), "Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe", Routledge, A. Taylor & Francis Group, London, pp. 22-35

Kuran Timur, 1991, Now Out of Never: The Element Surprise in the East European Revolution of 1989, in *World Politics*, Vol. 44, Issue 1 October 1991, pp. 7-48

Kuran Timur, 1997, *Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification*, 1997, Harvard University Press, Cambridge-London

la Repubblica, 2015, Berlino, nazisti tedeschi bruciano una palestra destinata ad accogliere rifugiati, 25/08/2015

<https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/08/25/news/profughi-121589881/?ref=search>

Lama Luigi, 2005, Codici etici, responsabilità e dialogo sociale, in (a cura di) Giovanni Felici, *Dall'etica ai codici etici. Come l'etica diventa progetto d'impresa*, Franco Angeli, Milano, pp. 90-106

Lasswell Harold, 1930, *Psychopathology and Politics*, University of Chicago Press, Chicago

Le Monde, AFP, Reuters, 2018, Macron veut une loi contre les fausses informations en période électorale, 03/01/2018

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/01/03/emmanuel-macron-souhaite-une-loi-pour-lutter-contre-la-diffusion-de-fausses-informations-pendant-les-campagnes-electorales_5237279_3236.html

Leman Patrick J., Cinnirella Marco, 2007, A major event has a major cause: Evidence for the role of heuristics in reasoning about conspiracy theories, in *Social Psychological Review*, Vol. 9, No. 2, 2007, p. 18-28

Lenz Gabriel, 2013, *Follow the Leader? How Voters Respond to Politicians' Policies and Performances*, University of Chicago Press, Chicago

Leonardo spa, 2021, BUSINESS COMPLIANCE - Focus sul lobbying responsabile, agg. al 28/02/2021

https://www.leonardocompany.com/documents/20142/8352825/Focus+Lobbying+Responsabile_ITA_25022020.pdf

Leone Luca, Tallacchini Mariachiara, 2019, Nudging citizens' knowledge in knowledge-based EU: the case of breast cancer screening programmes and participatory rights in choice architectures, in *Handbook of Behavioural Change and Public Policy*, edited by Edited by Holger Straßheim and Silke Beck, Edward Elgar Publishing, Camberley, Surrey (Uk)

Leone Massimo, 2016, Fondamentalismo, anomia, complotto. La semiotica di Umberto Eco contro l'irragionevolezza interpretativa, in *Lexia. Rivista di semiotica*, 23-24, Complotto, DOI 10.4399/97888548993154, pp. 55-67

Leventhal Gerald S., 1976, What Should Be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships, to appear as a chapter in Gezgen, K.O., Ed., And Others, "Social Exchange Theory" John Wiley, 1977
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED142463.pdf>

Levi Paolo, 2017, Macron-Le Pen, la Procura apre un'indagine per "presunto falso" sulle accuse della candidata del Front, in *La Stampa*, 04/05/2017
<https://www.lastampa.it/esteri/2017/05/04/news/macron-le-pen-la-procura-apre-un-indagine-per-presunto-falso-sulle-accuse-della-candidata-del-front-1.34594121>

Levin Myron, 2006, Big Tobacco Is Guilty of Conspiracy, *Los Angeles Times*, 01/08/2006
<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-aug-18-na-smoke18-story.html>

Levy Richard S., 2005, *Antisemitism: a historical encyclopedia of prejudice and persecution*, Santa Barbara, California, ABC-CLIO

Lewandowsky Stephan, 2019, In Whose Hands the Future?, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, 2019, pp. 149-177

Lewandowsky Stephan, Ecker Ullrich K. H., Seifert Colleen M., Schwarz Norbert, Cook John, 2012, "Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing", in *Psychological Science in the Public Interest*, 13(3), 106-131, DOI: 10.1177/1529100612451018 (citato da Uscinski J. E. 2018, p. 234).

Lewandowsky Stephan, Gignac Gilles E., Oberauer K., 2013, The Role of Conspiracist Ideation and Worldviews in Predicting Rejection of Science, in *PLoS ONE* 8(10): e75637, doi:10.1371/journal.pone.0075637

Lindblom Charles E., 1965, *The Intelligence of Democracy*, The Free Press, New York

LinkPop, 2016, Notizie false e tendenziose: tutte le bufale sulla Brexit, in *Linkiesta*, 30/06/2016 <https://www.linkiesta.it/2016/06/notizie-false-e-tendenziose-tutte-le-bufale-sulla-brexit/>

Lippi Andrea, 2019, *Dinamiche di legittimazione politica*, Il Mulino, Bologna

Lipset Seymour M., 1955, The Sources of the Radical Right, in *The New American Right*, ed. Daniel Bell, New York

Lipset Seymour M., Raab Earl, 1970, *The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism in America, 1790-1970*, Harper & Row, New York

Lombardi Camilla, 2020, Anche YouTube ha bandito i deliri dei complottisti Qanon, in *Wired*, 16/10/2020 <https://www.wired.it/attualita/politica/2020/10/16/youtube-teorie-complotto-qanon/>

Löwenthal Leo, Guterman Norbert, 1949, *Prophets and Deceit: A Study of the Techniques of The American Agitator*, Harper & Brothers, New York

loxley.6, 2019, David Icke: Love and Lizard People, in *OSU.EDU*, The Ohio State University, 11/02/2019 <https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/david-icke-love-and-lizard-people/>

Lupia Arthur, 1994, Shortcuts Versus Encyclopedias: Information and Voting Behavior in California Insurance Reform Elections, in *The American Political Science Review* 88(1):63-76

Magnani Niccolò, 2021, "Decreto Green Pass è incostituzionale"/ Magistrati: "contro norme Ue", in *ilsussidiario.net*, 04/08/2021 <https://www.ilsussidiario.net/news/decreto-green-pass-e-incostituzionale-magistratura-democratica-contro-norme-ue/2205357/>

Maier Scott R., 2005. Accuracy matters: A cross-market assessment of newspaper error and credibility. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 82(3), 533-551

Malandain Gilles, 2011, *L'Introuvable complot. Attentat, enquête et rumeur dans la France de la Restauration*, Paris, Éditions de l'EHESS

Mancosu Moreno, Vassallo Salvatore, Vezzi Cristiano, 2017, Believing in Conspiracy Theories: Evidence from an Exploratory Analysis of Italian Survey Data, in *South European Society and Politics*, 2017, 22:3, 327-344, DOI: 10.1080/13608746.2017.1359894

Marat Jean-Paul, 1790a, *L'ami du peuple* n. 248, 12/10/1790

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045954g#>

Marat Jean-Paul, 1790b, *L'ami du peuple* n. 324, 29/12/1790

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10466629/f1.item>

Marchesano Mariarosaria, 2018, “Non ratificare il trattato Ceta sarebbe un autogol clamoroso”, in *Il Foglio*, 17/07/2018

<https://www.ilfoglio.it/economia/2018/07/17/news/non-ratificare-il-trattato-ceta-sarebbe-un-autogol-clamoroso-206032/>

Marchetti Maria Cristina, 2018, Il lobbying nell'Unione europea: le misure sulla trasparenza, in *ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO* 3-4.2018, pp. 745-763

https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_3_4_2018/Marchetti.pdf

Marchetti Maria Cristina, 2019, *L'Europa della crisi* (a cura di), Sapienza Università Editrice, Roma

https://www.editricesapienza.it/sites/default/files/5923_Marchetti_Europa_della_crisi_OA.pdf

Martorana Giuseppe Sigismondo, 2018, *Macroregioni fra pratiche e politiche: una proposta per la Macroregione del Mediterraneo occidentale*, in (a cura di) D'Amico Renato e Piraino Andrea, *Per la Macroregione del Mediterraneo occidentale*, Collana Quaderni CeDoc, FrancoAngeli, Milano, pp. 204-224

Massari Maurizio, 2020, A Berlino la carica dei “negazionisti”, in *il Deutsch-Italia*, 03/08/2020

<https://www.ildeutschitalia.com/scenari/a-berlino-la-carica-dei-negazionisti/>

McGowan Iverna, 2020, The Digital Services Act could make or break European democracy, in *Euractiv*, 25/11/2020

<https://www.euractiv.com/section/digital/opinion/the-digital-services-act-could-make-or-break-european-democracy/>

McNeil Jody, 2012, A History of Official Government HIV/AIDS Policy in South Africa, in South African History Online
<https://www.sahistory.org.za/article/history-official-government-hivaids-policy-south-africa>

mednat.news, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
<https://mednat.news/oms.htm>

Melley Timothy, 2000, Empire of Conspiracy: The Culture of Paranoia in Postwar America, Cornell University Press, Ithaca

Mény Yves, Thoenig Jean-Claude, 1991, Le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino

Meredith Sam, 2016, Facebook's fake news furor reignited after Berlin terror attack, in CNBC, 21/12/2016
<https://www.cnbc.com/2016/12/21/facebooks-fake-news-furor-reignited-after-berlin-terror-attack.html>

Messori Claudio, 2012, Il funzionario oscuro che faceva paura a Kohl: come fu che perdemmo tutto – Nino Galloni, in byoblu, 09/06/2012
<https://www.byoblu.com/2012/06/09/il-funzionario-oscuro-che-faceva-paura-a-kohl/>
Messori Claudio, 2013, Perché siamo entrati nell'euro? Intervista a Loretta Napoleoni, in byoblu, 14/02/2013
<https://www.byoblu.com/2013/02/14/perche-siamo-entrati-nelleuro-loretta-napoleoni/>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2021, Allegato al Documento di Economia e Finanza 2021 - Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate
http://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziari_a/documenti_programmatici/index.html,
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/def_2021/DEF_2021_Allegato_Coesione.pdf

Ministero della Giustizia, 2015, iGloss@ 1.1 - l'Abc dei comportamenti devianti online
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12_1.page?contentId=GLM1144122&previousPage=contentview, aggiornamento 13/05/2015 (pagina consultata lo 09/12/2020)

Moore Alfred, 2019, On the Democratic Problem of Conspiracy Politics, in (edited by J. E. Uscinski) Conspiracy Theories & the People Who Believe Them, Oxford University Press, New York, pp. 111-121

Morlino Leonardo, 2009, Autorità e Legittimità tra Consolidamento e Crisi, revisione della relazione presentata in occasione del Convegno Internazionale su "Autorità e Legittimità",

organizzato dalla “Rassegna Italiana di Sociologia” nel cinquantenario della fondazione, Bologna, 30 ottobre 2009 (Rassegna italiana di sociologia, 2010, Vol.51(4), p.571)
<https://core.ac.uk/download/pdf/54545221.pdf>

Moroni Chiara, 2018 La comunicazione istituzionale dell’Unione Europea tra deficit democratico e strategie di ascolto dell’opinione pubblica, in *Officina della Storia*, marzo 2018, ISSN 1974-286X

Morosi Gaia, 2021, Il Piano d’Azione per la Democrazia Europea, in *DirittoConsenso*, 01/04/2021
<https://www.dirittoconsenso.it/2021/04/01/piano-azione-per-la-democrazia-europea/>

Mourão Rachel R., Robertson Craig T., 2019, Fake News as Discursive Integration: An Analysis of Sites That Publish False, Misleading, Hyperpartisan and Sensational Information, in *Journalism Studies*, DOI: 10.1080/1461670X.2019.156687

natap.org, 2000, Durban World AIDS Conference July 9-14, Durban, South Africa, REPORT 28
https://www.natap.org/2000/durban/dur_rp28mbeki_defiant072000.htm

NATO, Joint declaration by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, 08/07/2016
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm

Nattrass Nicoli, 2008, AIDS and the Scientific Governance of Medicine in Post-Apartheid South Africa, *African Affairs*, Volume 107, Issue 427, April 2008, Pages 157–176, <https://doi.org/10.1093/afraf/adm087>

NCA, National Crime Agency, 2019, Public statement on NCA investigation into suspected EU referendum offences, 24/09/2019
<https://nationalcrimeagency.gov.uk/news/public-statement-on-nca-investigation-into-suspected-eu-referendum-offences>

Nefes Türkai Salim, 2019, The Conspiratorial Style in Turkish Politics, in Uscinski J. E., (a cura di), *Conspiracy Theories and the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 385-394

Nefes Türkai Salim, Romero-Reche Alejandro, 2020, Sociology, social theory and conspiracy theory, in (edited by M. Butter, P. Knight) *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*, Routledge, Abington-New York, pp. 175-197 (ed. elettronica)

Nemesio Aldo, 2015, *Il lettore vagante. La percezione dei testi: letteratura, cinema, web*, 2015, Collana Lettori e testi, Nuova Trauben, Torino

NME-News Media Europe, 2021a, 10 Confidence building measures for platforms to deliver verifiable and tangible actions to tackle disinformation online, 12/04/2021

<http://www.newsmediaeurope.eu/news/10-confidence-building-measures-for-platforms-to-deliver-verifiable-and-tangible-actions-to-tackle-disinformation-online/>

NME-News Media Europe, 2021b, European press publishers insist on press freedom safeguards in the reviewed Disinformation Code of Practice, 26/05/2021

<http://www.newsmediaeurope.eu/news/european-press-publishers-insist-on-press-freedom-safeguards-in-the-reviewed-disinformation-code-of-practice/>

Nováky Niklas, 2018, Time for a (more) centre-right EU foreign policy chief, in Wilfried Martens Centre for European Studies, 16/10/2018

<https://www.martenscentre.eu/publication/time-for-a-more-centre-right-eu-foreign-policy-chief/>

Nyhan Brendan, 2021, Why the backfire effect does not explain the durability of political misperceptions, in *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2021 Apr 13;118(15):e1912440117, doi: 10.1073/pnas.1912440117. PMID: 33837144; PMCID: PMC8053951

Nyhan Brendan, Reifler Jason, 2010, When Corrections Fail: The persistence of political misperceptions, in *Political Behavior*, June 2010, DOI: 10.1007/s11109-010-9112-2

Nyhan Brendan, Reifler Jason, Ubel Peter A., 2013, “The Hazards of Correcting Myths About Health Care Reform”, in *Medical Care*, 2013, Vol. 51, N. 2, pp. 127-132, doi: 10.1097/MLR.0b013e318279486b

Oliver Eric J., Wood Thomas J., 2014a, Conspiracy Theories and the Paranoid Style(s) of Mass Opinion, in *American Journal of Political Science*, 05 march 2014, 58(4): 952-966, <https://doi.org/10.1111/ajps.12084>

Oliver Eric J., Wood Thomas J., 2014b, Medical Conspiracy Theories and Health Behaviors in the United States, in *JAMA Internal Medicine* 174(5):817–818, doi: 10.1001/jamainternmed.2014.190

Olivieri Gustavo, 2018, Dal mercato delle cose al mercato delle idee, in (a cura di) Morera Umberto e Sciuto Maurizio, *Le parole del diritto commerciale*, 2018, G. Giappichelli Editore, pp. 1-12

Olmsted Kathryn S., 2011, The Truth Is Out There: Citizen Sleuths from the Kennedy Assassination to the 9/11 Truth Movement, in *Diplomatic History*, Volume 35, Issue 4, September 2011, Pages 671–693, <https://doi.org/10.1111/j.1467-7709.2011.00972.x>

Omeoimprese, 2019, Omeopatia, un mercato da 9 milioni di users, 10/04/2019

<https://www.omeoimprese.it/omeopatia-un-mercato-da-9-milioni-di-users/>

Omeoimprese, 2021, Giornata Mondiale Omeopatia: nel 2020 registrate punte di oltre il 60% di fatturato per farmaci per il sistema immunitario, 09/04/2021

<https://www.omeoimprese.it/giornata-mondiale-omeopatia-nel-2020-registrate-punte-di-oltre-il-60-di-fatturato-per-farmaci-per-il-sistema-immunitario/>

OMS, 2000, General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66783/WHO_EDM_TRM_2000.1.pdf;jsessionid=186A7B10A45BD57FF08B38A0F0A45C8C?sequence=1

Önnerfors Andreas, Krouwel André (edited by), 2021, *Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe*, Routledge, A. Taylor & Francis Group, London

ONU, 2015, Risoluzione “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, 25/09/2015

<https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>

ONU, 2019, General Assembly Approves \$3.07 Billion Programme Budget as It Adopts 22 Resolutions, 1 Decision to Conclude Main Part of Seventy-Fourth Session, 27/12/2019

<https://www.un.org/press/en/2019/ga12235.doc.htm>

openDemocracy, About us

<https://www.opendemocracy.net/en/about/>, consultato l’11/01/2022

Ornaghi Lorenzo, 1984, (a cura di), *Il concetto di “interesse”*: antologia, Giuffrè, Milano

Osservatorio permanente per la legalità costituzionale, 2021, Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto green pass, in *Questione Giustizia*, 04/08/2021

<https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2968/green-pass-e-costituzione-1.pdf>

Ottaviano Marco, 2021, Cos’è Facebook Stars e come funziona, in *Piano Social*, 12/01/2021

<https://pianosocial.com/social-pop/cose-facebook-stars-e-come-funziona/>

Oxford Languages, 2016, Word of the Year 2016

<https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/>

Pagano Gianluca, 2019, Il Code of Practice on Disinformation. Note sulla natura giuridica di un atto misto di autoregolazione, in *federalismi.it*, rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n. 11/2019, 05/06/2019

<http://www.astrid-online.it/static/upload/0506/05062019140405.pdf>, pp. 2-31

Palano Damiano, 2019, La democrazia alla fine del «pubblico». Sfiducia, frammentazione, polarizzazione: verso una «bubble democracy»? , in *Governare la paura*, 2019 (aprile): 35-92, doi:10.6092/issn.1974-4935/9413, <http://hdl.handle.net/10807/142816>

Panteia e VVA Europe, 2016, Effectiveness of self and co-regulation in the context of implementing the AVMS Directive, Final report, april 2016

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/df193e3d-294e-11e6-b616-01aa75ed71a1>

Parola Fabio, Villa Matteo, Villafranca Antonio, 2019, Le parole dell'Europa: democrazia, 25/05/2019

<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-parole-delleuropa-democrazia-23183>

Pasquino Gianfranco, 1972, I gruppi di pressione, in *Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica*, 2(1), 161-183, 1972, doi:10.1017/S0048840200000356

Pasquino Gianfranco, 2011, Deficit democratico

<https://www.sisp.it/files/papers/2011/gianfranco-pasquino-1103.pdf>

Pasquino Gianfranco, Santaniello Roberto, 2021, Discutere il futuro dell'Europa si può (e si deve), 07/05/2021

<https://www.rivistaimulino.it/a/discutere-il-futuro-dell-europa-si-pu-e-si-deve>

PBS, 2006, Thabo Mbeki's Letter, 30/05/2006

<https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/aids/docs/mbeki.html>

Pepe Gianpaolo, 2017, Germania, primo processo a Facebook: «Favorisce la diffusione di bufale xenofobe», in *Berlino Magazine*, 11/01/2017

<https://berlinomagazine.com/germania-primo-processo-a-facebook-favorisce-la-diffusione-di-bufale-xenofobe/>

Percivaldi Riccardo, 2012, Il piano Kalergi: il genocidio dei popoli europei, in *Identità.com*, 11/12/2012

identita.com/blog/2012/12/11/il-piano-kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/

Peter Christina, Koch Thomas, 2016, When Debunking Scientific Myths Fails (and When It Does Not): The Backfire Effect in the Context of Journalistic Coverage and Immediate

Judgments as Prevention Strategy, in *Science Communication* 2016, Vol. 38(1) 3-25, DOI: 10.1177/1075547015613523

Petraglia Carmelo, Pierucci Eleonora, 2016, Fu vera convergenza? Le politiche di coesione e le periferie dell'Unione, in *EyesReg*, Vol.6, N.1, Gennaio 2016, pp. 5-10

Petraglia Carmelo, Provenzano Giuseppe L. C., 2018, Divergenza e convergenza nelle “periferie” d'Europa: la politica di coesione non può essere lasciata sola, in *L'impatto della politica di coesione in Europa e in Italia*, Senato della Repubblica, Ufficio valutazione impatto, Documento di valutazione n. 11, 2018, pp. 93-108
<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01075261.pdf>

Petropoulos Georgios, 2021, The great infodemic: time to consider a fake news tax, 26/08/2021
<https://www.bruegel.org/2021/08/the-great-infodemic-time-to-consider-a-fake-news-tax/>

Pietrobelli Giuseppe, 2021, Belluno, gli Stati Uniti rifiutano di eseguire la rogatoria: restano impuniti gli odiatori social della candidata italo-algerina col velo, in *Il Fatto Quotidiano*, 05/11/2021
<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/05/belluno-gli-stati-uniti-rifiutano-di-eseguire-la-rogatoria-restano-impuniti-gli-odiatori-social-della-candidata-italo-algerina-col-velo/6381840/>

Pigden Charles, 1995, Popper revisited, or What is Wrong with Conspiracy Theories?, in *Philosophy of the Social Sciences*, 1995, 25(1):3-34
<https://doi.org/10.1177/004839319502500101>, <https://philpapers.org/rec/PIGPRO>

Pili Juanne, 2019, Chi sono gli incel e quali bufale sulla sessualità condizionano la loro vita – L'intervista, in *Open*, 09/09/2019
<https://www.open.online/2019/09/09/chi-sono-gli-incele-e-quali-bufale-sulla-sessualita-condizionano-la-loro-vita-lintervista/>

Pili Juanne, 2020, Adrenocromo, la fantomatica droga dei Poteri forti pedofili estratta dai bambini e le teorie sulla Covid-19, in *Open*, 09/09/2020
<https://www.open.online/2020/09/09/adrenocromo-la-fantomatica-droga-dei-poteri-forti-pedofili-estratta-dai-bambini-e-le-teorie-sulla-covid-19/>

Pipes Daniel, 2005, *Il lato oscuro della storia. L'ossessione del grande complotto*, Lindau, Torino

Pira Mariangela, 2019, L'Euro è stato un complotto tedesco per indebolirci o no?, in *SkyTg24*, 04/02/2019
<https://tg24.sky.it/economia/2019/02/04/euro-complotto-tedesco-o-no>

Pitruzzella Giovanni, 2018, La libertà di informazione nell'era di Internet, in MediaLaws n. 1/2018, pp. 19-47

<https://www.medialaws.eu/rivista/la-liberta-di-informazione-nellera-di-internet/>

Piva Simona, 2020, Facebook è un servizio pubblico? La controversia su CasaPound risolve la questione dell'inquadramento giuridico dei social network, in Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2020, pp. 1192-1221

Ploux François, 2003, De bouche-à-oreille : Naissance et propagation des rumeurs dans la France du XIXe siècle, Paris, Aubier

Poggi Annamaria, 2005, Soft law nell'ordinamento comunitario, in Associazione Italiana Costituzionalisti: Convegno annuale – 2005: L' INTEGRAZIONE DEI SISTEMI COSTITUZIONALI EUROPEO E NAZIONALI - Catania, 14-15 ottobre 2005

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/aic200510/poggi.html

Poli Sara, 2016, La revisione della politica europea di vicinato e il controverso rapporto tra condizionalità e geometria variabile, in European Papers, Vol. 1, 2016, No 1, European Forum, Insight of 16 April 2016, pp. 263-274, ISSN 2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/22

Pollicino Oreste, 2018, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet, in MediaLaws-Rivista di Diritto dei Media, n. 1/2018, pp. 48-82

<https://www.medialaws.eu/rivista/la-prospettiva-costituzionale-sulla-liberta-di-espressione-nellera-di-internet/>

Pontiggia Fabio, 2017, La bussola per navigare più sicuri, Europa e conti, di Fabio Pontiggia, in Corriere del Ticino, 05/01/2017

<https://www.cdt.ch/commenti-cdt/la-bussola-per-navigare-piu-sicuri-AXCDT169449>

Popper Karl R., 1974, La società aperta e i suoi nemici, Hegel e Marx falsi profeti, Armando Editore, Roma

Porlezza Colin, Russ-Mohl Stefan, 2012, Getting the Facts Straight in a Digital Era: Journalistic Accuracy and Trustworthiness, in: Peters, C. and Broersma, M. (Eds.), Rethinking Journalism. (pp. 45-59), London: Routledge, ISBN 9780415697026

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021, Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, febbraio 2021

<https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2021/02/RELAZIONE-ANNUALE-2020.pdf>

Procura generale della Corte di Cassazione, 2020, Principali indirizzi sulla risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri, Aggiornamento al 31 agosto 2020

https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/Orientamenti_contrasti_Agg._2020.08.31.pdf

Prota Francesco, 2016, L'effetto dell'austerità sulle politiche di sviluppo nei Paesi dell'Unione europea, in (a cura di) Carabba Manin, Padovani Riccardo, Polverari Laura, Le politiche di coesione in Europa tra austerità e nuove sfide, Quaderni SVIMEZ, Numero speciale (47), Roma, ottobre 2016, pp. 57-69

Provasi Giancarlo, 2001, (a cura di), Informazione, società della, in Treccani, Enciclopedia delle Scienze sociali

https://www.treccani.it/enciclopedia/informazione_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/

Puente David, 2020, Coronavirus. Vaccino antinfluenzale omeopatico? Non è affatto un vaccino, attenti alla truffa!, in Open, 17/10/2020

<https://www.open.online/2020/10/17/coronavirus-vaccino-antinfluenzale-omeopatico-non-e-affatto-un-vaccino-attenti-alla-truffa/>

Puente David, 2021a, Valeria Solesin e l'attentato al Bataclan, il complottista Rosario Marcianò condannato per diffamazione (di nuovo), in Open, 26/02/2021

<https://www.open.online/2021/02/26/caso-valeria-solesin-attentato-bataclan-complottista-rosario-marciano-condannato-per-diffamazione/>

Puente David, 2021b, Dai negazionisti dell'Aids al Codacons, i curiosi collegamenti dell'ex medico NoVax che non sa che parotite e orecchioni sono la stessa cosa, in Open, 31/03/2021

<https://www.open.online/2021/03/31/covid-19-negazionisti-aids-codacons-ex-medico-no-vax-fabio-franchi/>

Puente David, 2021c, Non solo vaccini: il delirio social dei due No Vax arrestati a Brescia, tra QAnon e neonazismo, in Open, 03/05/2021

<https://www.open.online/2021/05/03/novax-paolo-pluda-e-nicola-zanardelli-condivisi-contenuti-qanon-e-neonazisti/>

Pynnöniemi Katri, Rácz András, 2016, Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine, Fii Report n. 45, in The Finnish Institute of International Affairs

<https://www.fii.fi/en/publication/fog-of-falsehood>

QN, QUOTIDIANONAZIONALE, 2021, Facebook: basta trattamenti speciali per i politici. E blocca Trump, 04/06/2021

<https://www.quotidiano.net/esteri/facebook-regole-politici-trump-1.6444914>

quibrescia.it, Il procuratore sugli arrestati: "Soggetti vicini a una destra anomala", 01/05/2021

<https://www.quibrescia.it/cronaca/2021/05/01/il-procuratore-sugli-arrestati-soggetti-vicini-a-una-destra-anomala/583678/>

QuiFinanza, 2012, Nasce un nuovo movimento per uscire dall'Euro, definito 'complotto monetario dei poteri forti'. Sei d'accordo?, 29/11/2012

<https://quifinanza.it/soldi/nasce-movimento-per-uscire-dall-euro-complotto-monetario-poteri-forti/1757/>

QuiFinanza, 2021, Covid, è l'arma della Cina per la Terza Guerra Mondiale? Il dossier segreto, 09/05/2021

<https://quifinanza.it/editoriali/video/covid-cina-terza-guerra-mondiale/488821/>

Raab Marius H., Ortlieb Stefan A., Auer Nikolas, Guthmann Klara, Carbon Claus-Christian, 2013, Thirty Shades of Truth: Conspiracy Theories as Stories of Individuation, not of Pathological Delusion, in *Frontiers in Psychology*, 09 July 2013, Vol. 4, Article 406, <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00406>

Räikkä Juha, 2009, On Political Conspiratorial Politics, in *The Journal of Political Philosophy*: Volume 17, Number 2, 2009, pp. 185–201

Räikkä Juha, 2018, Conspiracies and Conspiracy Theories: An Introduction, in *Argumenta* 3,2 (2018): 205-216, DOI 10.23811/51.arg2017.rai

Räikkä Juha, Ritola Juho, 2020 *Philosophy and Conspiracy Theories*, in (edited by M. Butter, P. Knight) *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*, Routledge, Abington-New York, pp. 114-131 (ed. elettronica)

RaiNews, 2021, Usa, Youtube sospende a tempo indeterminato il canale di Trump. Limiti a quello di Giuliani, 27/01/2021

<https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Usa-Youtube-sospende-a-tempo-indeterminato-il-canale-di-Trump-fae7ecb7-d636-4643-80df-f961f84f8979.html>

Raniolo Francesco, 2008, La prospettiva della «policy analysis»: politiche pubbliche e policy making, in (a cura di) Renato D'Amico, *L'analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi*, pp. 167-203, FrancoAngeli, Milano

Regonini Gloria, 2001, *Capire le politiche pubbliche*, Il Mulino, Bologna

Reichstadt Rudy, 2018, *Le conspirationnisme dans l'opinion publique française*, 07/01/2018

<https://jean-jaures.org/nos-productions/le-conspirationnisme-dans-l-opinion-publique-francaise>

Renard Jean-Bruno, 2015, Les causes de l'adhésion aux théories du complot, in Diogène, 2015/1-2 (n° 249-250), p. 107-119. DOI: 10.3917/dio.249.0107, URL: <https://www.cairn.info/revue-diogene-2015-1-page-107.htm>

Reuters Institute, Preserving Democracy in the Digital Age
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/preserving-democracy-digital-age> (pagina consultata il 31/01/2022)

Rinaldi Antonio Maria, 2011, IL FALLIMENTO DELL'EURO? Ovvero tutto quello che non è stato detto, Dep. SIAE n.2011001864 del 26-4-2011
https://www.unich.it/docenti/bagnai/blog/EURO_bozza_formattato.pdf

Rossi Nello, 2021, Questione Giustizia smentisce Il Giornale, in Questione Giustizia, 14/08/2021
<https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-giustizia-smentisce-il-giornale>

Rothkopf David J., 2003, When the Buzz Bites Back, in washingtonpost.com, May 11, 2003, Page B01
<http://www1.udel.edu/globalagenda/2004/student/readings/infodemic.html>

Rubini Fiammetta, 2020, Cina ha seminato il virus con gli aerei: nuove "verità" dagli USA sull'origine della pandemia, in Money, 18/05/2020-22/07/2020
<https://www.money.it/Cina-ha-seminato-virus-con-gli-aerei-dice-funzionario-USA>

Ruggieri Davide, 2015, La sociologia relazionale di Georg Simmel. La relazione come forma sociale vitale
<http://amsdottorato.unibo.it/6871/>

Rush Michael, 1994, Politica e società. Introduzione alla sociologia politica, Il Mulino, Bologna

Russial John, 2009, Copy editing not great priority for online stories, in Newspaper Research Journal, 30(2), 6-15

Russo Francesco, 2018, In Francia ora sarà un giudice a stabilire se una notizia è falsa (in due giorni), in Agi, 28/11/2018
https://www.agi.it/estero/francia_legge_bufale_fake_news_macron-4681500/news/2018-11-28/

saferinternet.it, 2021, SAFER INTERNET ITALIA - Il portale per l'uso più sicuro di Internet da parte dei ragazzi
<http://www.saferinternet.it/tiki-index.php?page=SAFER%20INTERNET%20ITALIA>, (pagina consultata il 28/09/2021)

Sassoli David, Costa António, von der Leyen Ursula, 2021, Dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa, 10/03/2021

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/conference-on-the-future-of-europe/>,
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_-_dichiarazione_comune_sulla_conferenza_sul_futuro_dell.pdf

Scaldeferri Cecilia, Inguaiato da un selfie con la Merkel, rifugiato fa causa a Facebook, in Agi, 13/01/2017

https://www.agi.it/estero/inguaiato_da_un_selfie_con_la_merkel_rifugiato_fa_causa_a_facebook-1366890/news/2017-01-13/

Scharpf Fritz W., 2006, Problem Solving Effectiveness and Democratic Accountability in the EU, in Reihe Politikwissenschaft - Political Science Series, 107/2006, Institute for Advanced Studies, Vienna, https://aei.pitt.edu/6097/1/pw_107.pdf

Scharpf Fritz W., 2009, Legitimacy in the multilevel European polity, MPIfG Working Paper, No. 09/1, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne

Schmidt Nico, Dupont-Nivet Daphné, 2019, Facebook and Google pressured EU experts to soften fake news regulations, say insiders, in openDemocracy, 21/05/2019

<https://www.opendemocracy.net/en/facebook-and-google-pressured-eu-experts-soften-fake-news-regulations-say-insiders/>

Schmidt Casper G., 1984, The group-fantasy origins of AIDS. The Journal of Psychohistory, 12(1), 37-78

Schulz Wolfgang, 2018, Regulating Intermediaries to Protect Privacy Online – the Case of the German NetzDG, in Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft

<https://www.hiig.de/publication/regulating-intermediaries-to-protect-privacy-online-the-case-of-the-german-netzdg/>

Schumann Harald, Simantke Elisa, Schmidt Nicos, 2019, Wie gefährlich ist rechte Desinformation im Netz?, in Der Tagesspiegel, 14/04/2019

<https://www.tagesspiegel.de/politik/migrationspakt-europawahl-wie-gefaehrlich-ist-rechte-desinformation-im-netz/24218478-all.html>

Schwartz Barry, 1987, George Washington: The Making of an American Symbol, Free Press, New York

Schwartz Mattathias, 2017, Facebook failed to protect 30 million users from having their data harvested by trump campaign affiliate, in The Intercept, 30/03/2017

<https://theintercept.com/2017/03/30/facebook-failed-to-protect-30-million-users-from-having-their-data-harvested-by-trump-campaign-affiliate/>

Sciolla Loredana, 2008, Le buone ragioni della sfiducia degli italiani, in *il Mulino*, Rivista trimestrale di cultura e di politica, 3/2008, pp. 515-523, doi: 10.1402/26916

Secolo d'Italia, 2017, Quotidiano russo all'attacco di Macron: è un gay psicopatico, 12/05/2017
<https://www.secoloditalia.it/2017/05/quotidiano-russo-allattacco-macron-un-gay-psicopatico/>

Seitz-Wald Alex, 2013, Meet the Sandy Hook truthers, in *Salon*, 09/01/2013
https://www.salon.com/2013/01/09/the_worst_sandy_hook_conspiracy_theory_yet/

Senato della Repubblica e Camera dei deputati, 2021, Riunione interparlamentare della Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE) del Parlamento europeo sul tema "Rispondere alle interferenze straniere in cooperazione con democrazie che la pensano allo stesso modo", 05/11/2021

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01317774.pdf>

Senato della Repubblica italiana, 2016, Dossier Esperienze n. 7, L'analisi d'impatto della regolamentazione nel processo decisionale europeo, aprile 2016

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/UVI/07_analisi_dimpatto_processo_decisionale_europeo.pdf

Servaes Jan, 2003, By way of introduction, in (edited by J. Servaes), *The European Information Society. A reality check*, Intellect Books, Bristol-Portland, 2003, pp. 5-10

Sharikov Pasha, 2018, Understanding the Russian Approach to Information Security, 16 January 2018, in *European Leadership Network*

<https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/understanding-the-russian-approach-to-information-security/>

Shils Edward, 1956, *The Torment of Secrecy: The Background and Consequences of American Security Politics*, Free Press, New York

Silverman Craig, Alexander Lawrence, 2016, How Teens In The Balkans Are Duping Trump Supporters With Fake News, *BuzzFeed News*, 03/11/2016

<https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo>

Silverman Craig, Feder Lester J., Cvetkovska Saska, Belford Aubrey, 2018, Macedonia's Pro-Trump Fake News Industry Had American Links, And Is Under Investigation For Possible Russia Ties, 18/07/2018

<https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-news-macedonia-paris-wade-libert>

Singh Grewal David, 2016, Conspiracy Theories in a Networked World, in *Critical Review*, 28:1, 24-43, DOI: 10.1080/08913811.2016.1167404

Smallpage Steven M., Drochon Hugo, Uscinski Joseph E., Klofstad Casey, 2020, Who are the Conspiracy Theorists? Demographics and conspiracy theories, in (edited by M. Butter, P. Knight) *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*, Routledge, Abington-New York, pp. 419-440 (ed. elettronica)

Smallpage Steven M., Enders Adam M., Uscinski Joseph E., 2017, The partisan contours of conspiracy theory beliefs, in *Research & Politics*, <https://doi.org/10.1177/2053168017746554>

Soral Wiktor, Cichocka Aleksandra, Bilewicz Michal, Marchlewska Marta, The Collective Conspiracy Mentality in Poland, in Uscinski J. E., (a cura di), *Conspiracy Theories and the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 372-384

Spence Andrew M., 1974, *Market Signaling: Informational transfer in hiring and related screening processes*, Harvard University Press, Cambridge

Sputnik International, 2017, Ex-French Economy Minister Macron Could Be 'US Agent' Lobbying Banks' Interests, 04/02/2017

<https://sputniknews.com/20170204/macron-us-agent-dhuicq-1050340451.html>

Stolton Samuel, 2018, EU code of practice on fake news: Tech giants sign the dotted line, in *Euractiv* 16/10/2018

<https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-code-of-practice-on-fake-news-tech-giants-sign-the-dotted-line/>

Stolton Samuel, 2019, Commission urges platforms to take action on fake accounts before EU elections, in *Euractiv* 20/03/2019

<https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-urges-platforms-to-take-action-on-fake-accounts-before-eu-elections/>

Stone Deborah A., 1988, *Policy Paradox and Political Reason*, 1988, Boston (Mass.), Scott Foresman - Little Brown

Stone Deborah A., 1989, Causal Stories and the Formation of Policy Agendas, in *Political Science Quarterly*, Vol. 104, No. 2 (Summer, 1989), pp. 281-300

Sunstein Cass R., 1895, Interest Groups in American Public Law, in 38 Stanford Law Review 29 (1985)

Sunstein Cass R., 2014a, Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas, Simon and Schuster, New York, 18 marzo 2014

Sunstein Cass R., 2014b, On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, and What Can Be Done, Princeton University Press, Princeton, 3 ottobre 2014

Sunstein Cass R., Vermeule Adrian, 2009, Symposium on Conspiracy Theories - Conspiracy Theories: Causes and Cures, in Journal of Political Philosophy 17(2): 202-227

Surace, 2021, L'altro volto del complotto, in (a cura di) Massimo Leone, I volti del complotto, FACETSs Digital Press, pp. 104-121

Swami Viren, 2012, Social psychological origins of conspiracy theories: The case of the Jewish conspiracy theory in Malaysia, in Frontiers in Psychology, 3(280), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00280>

Swami Viren, Chamorro-Premuzic Tomas, Furnham Adrian, 2010, Unanswered Questions: A preliminary investigation of personality and individual difference predictors of 9/11 conspiracist beliefs, in Appl. Cognit. Psychol. 24: 749–761 (2010), published online 15 May 2009 in Wiley Online Library

Swire-Thompson Briony, DeGutis Joseph, Lazer David, 2020, Searching for the Backfire Effect: Measurement and Design Considerations, in J Appl Res Mem Cogn. 2020 Sep;9(3):286-299. doi: 10.1016/j.jarmac.2020.06.006. Epub 2020 Sep 2. PMID: 32905023; PMCID: PMC7462781

Taguieff Pierre-André, 2005, La foire aux illuminés. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Mille et Une Nuits

Taguieff Pierre-André, 2006, L'imaginaire du complot mondial. Aspects d'un mythe moderne, Paris, Mille et Une Nuits

Taguieff Pierre-André, 2013, Court traité de complotologie, Mille et Une Nuits, Paris

Taïeb Emmanuel, 2010, Logiques politiques du conspirationnisme, in Sociologie et société, 42 (2), 265–289, 2010. <https://doi.org/10.7202/045364ar>

Tandoc Edson C. Jr., Lim Zheng W., Ling Richard, 2017, Defining “Fake News”. A typology of scholarly definitions, in Digital Journalism, DOI: 10.1080/21670811.2017.1360143

Telebari, 2020, Covid, Lopalco: “I novax sono pochi ma molto rumorosi. Conoscono bene la comunicazione dei social”, 29/12/2020

<https://www.telebari.it/attualita/44089-covid-lopalco-i-no-vax-sono-pochi-ma-molto-rumorosi-conoscono-bene-la-comunicazione-dei-social.html>

Terracina Joel, 2021, Antisemitismo e antisionismo nell'estrema sinistra e nell'estrema destra italiane, Research paper, in Istituto Gino Germani di scienze sociali e studi strategici

<https://fondazionegermani.org/?p=1749>

The German Marshall Fund of the United States, 2019, Europe: Is the System Broken?, edited by Chiara Rosselli, Ronith Schalast, Isotta Ricci Bitti, Caspar Kolster

<https://www.gmfus.org/news/europe-system-broken>

The Good Lobby, 2020, Tre proposte di legge per fare luce sul lobbying in Italia: saranno davvero efficaci?, 30/11/2020

<https://www.thegoodlobby.it/tre-proposte-di-legge-per-fare-luce-sul-lobbying-in-italia-saranno-davvero-efficaci/>

Through Emma, Chapman Cathy, 2005, Change Your Encodements, Yout DNA, Your Life!, Light Technology Publishing, Flagstaff

tiberge, 2007, Bat Ye'or - An Interview, 28/6/2007, in GalliaWatch, 28/06/2007, <https://galliawatch.blogspot.com/2007/06/bat-yeor-interview.html>

Tingley Dustin, Wagner Gernot, 2017, Solar geoengineering and the chemtrails conspiracy on social media, in Palgrave Commun 3, 12 (2017), DOI: 10.1057/s41599-017-0014-3

Tipaldo Giuseppe, 2019, La società della pseudoscienza. Orientarsi tra buone e cattive spiegazioni, Il Mulino, Bologna

Tonello Fabrizio, 1998, Da McCarthy a oggi: rilettura di “The Paranoid Style in American Politics”, in ACOMA, Vol. 12, 1998, pp. 77-85

Toniolo Silvia, 2014, Ida Magli: “Politici traditori, vogliono l'annientamento del popolo italiano”, in La gazzetta di Lucca, 10/07/2014

<https://www.lagazzettadilucca.it/1-intervista/2014/07/ida-magli-politici-traditori-vogliono-l-annientamento-del-popolo-italiano/>

Treccani, voce “Coudenhove-Kalergi, Richard”

<https://www.treccani.it/enciclopedia/richard-coudenhove-kalergi/>

Treccani, voce “Magli, Ida”

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ida-magli/>

Treichler Paula A., 1987, AIDS, Homophobia, and Biomedical Discourse: An Epidemic of Signification, in Vol. 43, AIDS: Cultural Analysis/Cultural Activism (Winter, 1987), pp. 31-70 (40 pages), published By: The MIT Press, DOI: 10.2307/3397564

Truman David B., 1951, The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion, Alfred A. Knopf, New York

Tsikata Prosper Y., Pindi Nziba G., Anaele Agaptus, 2016, The frozen rhetoric of AIDS denialism and the flourishing claims of a cure: A Comparative analysis of Thabo Mbeki and Yahya Jammeh's rhetoric, in South African Journal for Communication Theory and Research, Volume 42, 2016 - Issue 3, 378-397

Tufekci Zeynep, 2018, YouTube, the Great Radicalizer, in The New York Times, 10/03/2018
<https://www.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html>

Unesco, 2020, New resources to counter COVID-19 conspiracy theories through critical thinking and empathy, 14/08/2020

<https://en.unesco.org/news/new-resources-counter-covid-19-conspiracy-theories-through-critical-thinking-and-empathy>

UNHCR, 2015: l'anno della crisi dei rifugiati in Europa, 27/01/2016

<https://www.unhcr.it/news/2015-lanno-della-crisi-dei-rifugiati-in-europa.html>

Uscinski Joseph E., 2014, The People's News: Media, Politics, and the Demands of Capitalism, New York University Press, New York-London

Uscinski Joseph E., 2017, Fake News Freakout - Are internet conspiracy theories ruining America?, in Reason, Vol. 48, n. 10, 2017

<https://reason.com/2017/02/05/fake-news-freakout/>

Uscinski Joseph E., 2018a, Why 'Girthers' Are the Biggest Losers, in Politico Magazine, 18/01/2018

<https://www.politico.com/magazine/story/2018/01/18/donald-trump-conspiracy-theories-democrats-216476>

Uscinski Joseph E., 2018b, The Study of Conspiracy Theories, in Argumenta 3,2 (2018): 233-245, University of Sassari, DOI 10.23811/53.arg2017.usc

Uscinski Joseph E., 2019a, Down the Rabbit Hole We Go, 2019, in (edited by J. E. Uscinski) Conspiracy Theories & the People Who Believe Them, Oxford University Press, New York, pp. 1-32

Uscinski Joseph E., 2019b, What is a conspiracy theory, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 47-52

Uscinski Joseph E., 2019c, Conspiracy Theories for Journalists: Covering Dubious Ideas in Real Time, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories & the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 443-451

Uscinski Joseph E., DeWitt Darin, Atkinson Matthew D., 2018, A Web of Conspiracy? Internet and Conspiracy Theory, in *Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion*, 2018, eds. by Dyrendal A., Robertson D. G., Asprem E., Brill, Leiden-Boston, pp. 106-130 DOI: https://doi.org/10.1163/9789004382022_007

Uscinski Joseph E., Parent Joseph M., 2014, *American Conspiracy Theories*, Oxford University Press, New York

Uscinski Joseph E., Parent Joseph, Torres Bethany, 2011, Conspiracy Theories are for Losers, in *APSA 2011 Annual Meeting Paper*

van den Bos Kees, Lind Allan, 2002, Uncertainty management by means of fairness judgments, in *Advances in experimental social psychology*, Vol. 34 (pp. 1-60). Academic Press, [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(02\)80003-X](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(02)80003-X)

van Prooijen Jan-Willem, 2019, Empowerment as a Tool to Reduce Belief in Conspiracy Theories, in (edited by J. E. Uscinski), *Conspiracy Theories and the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 432-442

van Prooijen Jan-Willem, 2021, Injustice Without Evidence: The Unique Role of Conspiracy Theories in Social Justice Research, in *Soc Just Res*, <https://doi.org/10.1007/s11211-021-00376-x>, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11211-021-00376-x.pdf>

van Prooijen Jan-Willem, Acker Michele, 2015, The influence of control on belief in conspiracy theories: Conceptual and applied extensions, in *Applied Cognitive Psychology*, 29(5), 753-761, <https://doi.org/10.1002/acp.3161>

van Prooijen Jan-Willem, de Vries Reinout E., 2016, Organizational Conspiracy Beliefs: Implications for Leadership Styles and Employee Outcomes, in *Journal of Business and Psychology*, vol. 31, pp. 479-491 (2016), <https://doi.org/10.1007/s10869-015-9428-3>

van Prooijen Jan-Willem, Krouwel Andre P., Pollet Thomas V., 2015, Political extremism predicts belief in conspiracy theories, in *Social Psychological and Personality Science*, vol. 6, no. 5, pp. 570–578, doi: 10.1177/1948550614567356

Varasano Leonardo, 2016, L'ossessione italiana per i complotti: da Machiavelli a Beppe Grillo, in (a cura di) Campi Alessandro, Varasano Leonardo, Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, pp. 197-223

Visco Vincenzo, 2012, L'Italia nell'euro vissuta in prima persona, in (a cura di) F. Gui e T. Vissol, Quo vadis Euro(pa)?, pp. 39-50, Lithos Editrice, Roma

Vissol Thierry, 2012, Forze centrifughe versus forze centripete, in (a cura di) F. Gui e T. Vissol, Quo vadis Euro(pa)?, pp. 13-19, Lithos Editrice, Roma

Vosoughi Soroush, Roy Deb, Aral Sinan, 2018, The spread of true and false news online, in Science 359, 1146–1151

Wagner-Egger Pascal, Bronner Gérald, Delouvé Sylvain, Dieguez Sebastien, Gauvrit Nicolas, 2019, Why 'Healthy Conspiracy Theories' Are (Oxy)morons: Statistical, Epistemological, and Psychological Rasoni in Favor of the (Ir)Rational View, in Social Epistemology Review and Reply Collective 8, no. 3 (2019), pp. 50-67

Waldersee Victoria, 2019, Which science-based conspiracy theories do Britons believe?, in YouGov, 25/04/2019

<https://yougov.co.uk/topics/science/articles-reports/2019/04/25/which-science-based-conspiracy-theories-do-britons>

Wallerstein, 2006, European Universalism. The Rhetoric of Power, The New Press, London

Wang Jaesun, Kim Seoyong, 2021, The Paradox of Conspiracy Theory: The Positive Impact of Beliefs in Conspiracy Theories on Preventive Actions and Vaccination Intentions during the COVID-19 Pandemic, 11/11/2021, in Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 11825, <https://doi.org/10.3390/ijerph182211825>

Westergaard Ryan P., Beach Mary C., Saha Somnath, Jacobs Elizabeth A., 2014, Racial/ethnic differences in trust in health care: HIV conspiracy beliefs and vaccine research participation, in J Gen Intern Med. 2014;29(1):140-146. doi:10.1007/s11606-013-2554-6

Wikipedia, voce "Blockchain"

<https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain>, pag. consultata il 6/1/2022

Winston David, 2021, Partisan voters claim, 'We wuz robbed.' No, they weren't, in Roll Call, 24/02/2021

<https://www.rollcall.com/2021/02/24/partisan-voters-claim-we-wuz-robbed-no-they-werent/>

Winter Jana, 2019, Exclusive: FBI document warns conspiracy theories are a new domestic terrorism threat, in Yahoo, 01/08/2019

https://news.yahoo.com/fbi-documents-conspiracy-theories-terrorism-160000507.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9pdC53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAADDJ56lXKikIeL0HddIUSt01YqdgYWy-FdZf9UoFeoHID9gzUqxjJOo4pE_fKWlcedHnHebbHxCOMTLlebY82TmfNsSiZOPfpB-aT5ZsZvekpVQ342Dx3C7k9KdQdcrCv-q3r2tViciEgY-0erc5um51zsT9dMksc-A-SwYPu-OX

Wittenberg Chloe, Berinsky Adam J., 2020, Misinformation and Its Correction, in *Social Media and Democracy. The State of the Field and Prospect for Reform* (SSRC *Anxieties of Democracy*, eds by N. Persily & J. Tucker, Cambridge University Press, Cambridge, DOI: <https://doi.org/10.1017/9781108890960>, pp. 163-198

Wood Gordon S., 1982, Conspiracy and the Paranoid Style: Causality and Deceit in the Eighteenth Century, in *The William and Mary Quarterly*, Vol. 39, No. 3 (Jul., 1982), pp. 401-441

Wood Michael J., 2015, Some Dare Call It Conspiracy: Labeling Something a Conspiracy Theory Does Not Reduce Belief in It, in *Political Psychology*, Vol. xx, No. xx, 2015, doi: 10.1111/pops.12285

Wood Michael J., Douglas Karen M., 2019, Conspiracy Theory Psychology: Individual Differences, Worldviews, and States of Mind, in (edited by J. E. Uscinski) *Conspiracy Theories and the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 245-256

Wood Michael J., Douglas Karen M., Sutton Robbie M., 2012, Dead and Alive: Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories, in *Social Psychology and Personality Science*, 3, 767-773

worldundercover.webs.com, Warning. The information you are about to learn is not for the faint of heart. It is for Mature audiences Only!! 21yo+
<https://worldundercover.webs.com/> (senza data)

Wright Mills Charles, 1956, *The Power Elite*, Oxford University Press, New York

Yablokov Ilya, 2019, Conspiracy Theories in Post-Soviet Russia, in Uscinski J. E., (a cura di), *Conspiracy Theories and the People Who Believe Them*, Oxford University Press, New York, pp. 360-371

YouTube (guida di), 2021a, Fondo di YouTube Shorts
<https://support.google.com/youtube/answer/10923658> (pagina consultata il 22/11/2021)
YouTube (guida di), 2021b, Norme sulla monetizzazione dei canali YouTube

<https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=it> (pagina consultata il 22/11/2021)

Zagà Vincenzo, Cattaruzza Maria Sofia, Lozano Francisco Rodriguez, Trofor Antígona, Mura Marco, Mangiaracina Giacomo, Tinghino Biagio, 2018, Perché le Università e il mondo scientifico dovrebbero stare alla larga dalle industrie del tabacco. Viaggio tra gli inganni di Big Tobacco, in Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio, n. 3/2018

<http://www.aiponet.it/editoria/rassegna/archivio-rassegna/archivio-rassegna-2/archivio-rassegna-2018/1955-rassegna-di-patologia-dell-apparato-respiratorio-fascicolo-3-2018.html>

Zaller John, 1992, The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge University Press, Cambridge

Zuckerman Ethan, 2017, Stop saying “fake news”. It’s not helping, 30/01/2017

<http://www.ethanzuckerman.com/blog/2017/01/30/stop-saying-fake-news-its-not-helping/>

Atti europei

CESE, Comitato economico e sociale europeo, 2015. Parere su “Autoregolamentazione e coregolamentazione nel quadro legislativo dell’UE”, INT/754-EESC-2014-04850-00-03-AC-TRA

<https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/self-regulation-and-co-regulation>

CESE, Comitato economico e sociale europeo, 2021, Parere su “Il ruolo della politica di coesione nella lotta alle disuguaglianze nel nuovo periodo di programmazione successivo alla crisi della pandemia di COVID-19. Complementarità ed eventuali sovrapposizioni con il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i piani nazionali per la ripresa”, 2021/C 517/01

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2500&from=IT>

Code of Practice on Disinformation, 2018

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/code-practice-disinformation>

Codice hate speech, Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio on line, 2016

https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42861

Commissione europea, 2002, Comunicazione “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, COM(2002) 347 definitivo

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52002DC0347>

Commissione europea, 2003, Comunicazione “Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali”, COM(2003) 104 definitivo

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0104:FIN:IT:PDF>

Commissione europea, 2005, Comunicazione “i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione”, COM(2005) 229 def

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11328>

Commissione europea, 2014, HORIZON 2020 in breve

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/default/files/H2020_IT_KI0213413ITN.pdf

Commissione europea, 2015a, Comunicazione “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, COM(2015) 192 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=DE>

Commissione europea, 2015b, Comunicazione “Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell’UE”, COM(2015) 215 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0215&from=HU>

Commissione europea, 2015c, Comunicato stampa “La Commissione europea porta avanti l’agenda sulla migrazione”

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_15_5039

Commissione europea, 2016a, Comunicazione “Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l’Europa”, COM(2016) 288 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288>

Commissione europea, 2016b, Comunicazione “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe - L’azione europea a favore della sostenibilità”, COM(2016) 739 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN>

Commissione europea, 2017a, Better regulation “Toolbox”, TOOL #18. THE CHOICE OF POLICY INSTRUMENTS

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-18_en_0.pdf

Commissione europea, 2017b, Communication on fake news and online misinformation, Initiative “Fake news and online disinformation”, Ares(2017)5489364

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1184-Communication-on-fake-news-and-online-misinformation_it

Commissione europea, 2017c, Call for applications for the selection of members of the High Level group on Fake News

<https://wayback.archive-it.org/12090/20201215232351/https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-high-level-group-fake-news>

Commissione europea, 2018a, Commission appoints members of the High Level Expert Group on Fake news and online disinformation

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-appoints-members-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation>
Commissione europea, 2018b, Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation

<https://wayback.archive-it.org/12090/20210303153856/https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation>
Commissione europea, 2018c, Comunicazione “Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo”, COM(2018) 236 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52018DC0236>
Commissione europea, 2018d, Comunicato stampa, Lotta alla disinformazione online: proposta della Commissione di un codice di buone pratiche dell’UE

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_3370
Commissione europea, 2018e, Proposta di Regolamento che istituisce il programma Diritti e valori, COM(2018) 383 final

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:41417a42-6af2-11e8-9483-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
Commissione europea, 2018f, Relazione sulla valutazione intermedia dell’attuazione del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, COM(2018) 508 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0508&from=it>
Commissione europea, 2018g, Documento di orientamento - Orientamenti della Commissione sull’applicazione del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale - Contributo della Commissione europea all’incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1560785293932&uri=CELEX:52018DC0638>
Commissione europea, 2018h, Roadmaps to implement the Code of Practice on disinformation

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/roadmaps-implement-code-practice-disinformation>
Commissione europea, 2018i, Relazione sull’attuazione della comunicazione “Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo”
COM(2018) 794 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0794&from=PL>

Commissione europea, 2018j, Comunicato stampa, Un’Europa che protegge: l’UE interviene per contrastare la disinformazione
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_6647

Commissione europea, 2019a, Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entities, High-Level Expert Group on Fake News (E03567)
<https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3567>

Commissione europea, 2019b, Assessment of the Code of Conduct on Hate Speech on line - State of Play, (Or.en) 12522/19

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12522-2019-INIT/en/pdf>

Commissione europea, 2019c, Codice di buone pratiche sulla disinformazione, un anno dopo: le piattaforme online presentano le loro relazioni di autovalutazione

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/statement_19_6166/STATEMENT_19_6166_IT.pdf

Commissione europea, 2020a, Report, 2020 Rule of law report - Communication and country chapters, COM(2020) 580 final e allegati

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

Commissione europea, 2020b, Comunicazione sul piano d'azione per la democrazia europea, COM(2020) 790 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=IT>; si veda anche https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_it

Commissione europea, 2020c, Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali), COM(2020) 825 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en>

Commissione europea, 2021a, Comunicazione della Commissione “Orientamenti della Commissione europea sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione”, COM(2021) 262 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0262&from=EN>

Commissione europea, 2021b, Comunicazione/Relazione “2021 Rule of Law Report - The rule of law situation in the European Union”, COM(2021) 700 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:700:FIN&qid=1627045980857>

Commissione europea, 2021c, Risposta al coronavirus-Panoramica della risposta della Commissione

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_it (pagina consultata il 21/09/2021)

Commissione europea, 2021d, Commissioner (2019-2024), Mariya Gabriel

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en (pagina consultata il 15/11/2021)

Commissione europea, 2021e, Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081> (pagina consultata il 22/11/2021)

Commissione europea, 2021f, JRC in brief

<https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-in-brief> (pagina consultata il 6/12/2021)

Commissione europea, 2022, The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-counteracting-illegal-hate-speech-online_en (pagina consultata l'11/01/2022)

Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 2016, Comunicazione congiunta "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride. La risposta dell'Unione europea", JOIN(2016) 18 final

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c35240f2-fca1-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-search>

Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 2017, Relazione congiunta sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea, JOIN(2017) 30 final

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/252e64fb-6d2e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-it>

Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 2018, Comunicazione congiunta "Piano d'azione contro la disinformazione", JOIN(2018) 36 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036>

Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 2019, Comunicazione congiunta "Relazione sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione", JOIN(2019) 12 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0012&from=EN>

Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 2020a, Comunicazione congiunta "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024", JOIN(2020) 5 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0005>

Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 2020b, Comunicazione congiunta "Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 – Guardare ai fatti", JOIN(2020) 8 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0008>

Commissione europea, DG CONNECT, 2016, Un mercato unico digitale per l'Europa

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/01368318-4e3d-11e6-89bd-01aa75ed71a1>

Commissione europea, DG CONNECT, 2018, Synopsis report of the public consultation on fake news and online disinformation

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51810

Commissione europea, Staff working, 2019, 2019 EU report on Policy Coherence for Development, SWD(2019) 20 final, 28/01/2019

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/swd-2019-20-pcdreport_en.pdf

Commissione europea, Staff working, 2020a, Commission staff working document, Assessment of the Code of Practice on Disinformation - Achievements and areas for further improvement, SWD(2020) 180 final

[ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2020\)180&lang=en](http://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2020)180&lang=en)

Commissione europea, Staff working, 2020b, Commission staff working document Accompanying the document Communication on Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027, SWD(2020) 290 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0290&from=EN>

Consiglio dell'Unione europea, 2008, Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008F0913>

Consiglio dell'Unione europea, 2015, Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019), <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf>

Consiglio delle Comunità europee, 1992, Direttiva 92/73/CEE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0073&from=FR>

Consiglio dell'Unione europea, 2017, Sintesi di: Regolamento (CE) n. 1466/97 - per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A125019>, ultimo aggiornamento: 18.04.2017

Consiglio europeo, 2000, Conclusioni della presidenza, Lisbona 23 e 24 marzo 2000

https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm

Consiglio europeo, 2015, Conclusioni del 19 e 20 marzo 2015, EUCO 11/15

[https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/03/19-20/;](https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/03/19-20/)

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/it/pdf>

Consiglio europeo, 2017, 60° anniversario dei trattati di Roma, 25 marzo 2017
<https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/03/25/>

Consiglio europeo, 2018a, Conclusioni del 28 giugno 2018, EUCO 9/18
<https://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-euco-final-conclusions-it.pdf>
Consiglio europeo, 2018b, Conclusioni del 18 ottobre 2018, EUCO 13/18
<https://www.consilium.europa.eu/media/36788/18-euco-final-conclusions-it.pdf>

Corte dei conti europea, 2019a, Assicurare la performance nel settore della coesione, Documento di riflessione, Giugno 2019
<https://eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=50385>
Corte dei conti europea, 2019b, Relazione speciale n. 24/2019, Asilo, ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e risultati, Novembre 2019
<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=51988>

Corte dei conti europea, 2021, Relazione speciale 09/2021: La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta, Giugno 2021
<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58682>

Corte dei conti europea, 2022, I valori, la missione e la visione della Corte
<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/values-mission-and-vision.aspx> (pagina consultata il 10/01/2022)

DG Justice and Consumers, 2021, CERV programme - Call for proposals on Citizens engagement and participation
<https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/724951/en>

East Stratcom Team, 2015, Action plan on strategic communication
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/action_plan_on_strategic_communication.docx_eeas_web.pdf

EEAS, 2019, About the European External Action Service (EEAS)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-european-external-action-service-eeas_en (consultato il 12/01/2022)

EEAS, 2021, Questions and Answers about the East StratCom Task Force
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en (consultato il 6/7/2021)

EPRS, European Parliamentary Research Service, 2015a, Russia's manipulation of information on Ukraine and the EU's response, May 2015

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559471/EPRS_BRI\(2015\)559471_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559471/EPRS_BRI(2015)559471_EN.pdf)

EPRS, European Parliamentary Research Service, 2015b, Understanding propaganda and disinformation, November 2015

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571332/EPRS_ATA\(2015\)571332_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571332/EPRS_ATA(2015)571332_EN.pdf)

EPRS, European Parliamentary Research Service, 2019, BRIEFING. Politiche dell'UE – Al servizio dei cittadini. Diritti umani, PE 628.293 – giugno 2019 IT

https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus23_it.pdf

ERGA, European Regulators Group for Audiovisual Media Service, 2019, Report of the activities carried out to assist the European Commission in the intermediate monitoring of the Code of practice on disinformation (ERGA Report)

https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2019/06/ERGA-2019-06_Report-intermediate-monitoring-Code-of-Practice-on-disinformation.pdf

ERGA, European Regulators Group for Audiovisual Media Service, 2020, ERGA Report on disinformation: Assessment of the implementation of the Code of Practice

<https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.pdf>

European Commission, 2020, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Plasilova, I., Hill, J., Carlberg, M., et al., Study for the assessment of the implementation of the code of practice on disinformation : final report, Publications Office

<https://data.europa.eu/doi/10.2759/188091>

Gabriel Mariya, 2018, Statement by Commissioner Gabriel on the Code of Practice on Online Disinformation

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_5914

HLEG-FN, High level Group on fake news and online disinformation, 2018, (report of), A multi-dimensional approach to disinformation, 12 marzo - 30 aprile 2018

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1>;

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation>

INEA-Innovation and Networks Executive Agency, 2021, Connecting Europe Facility

<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility>

JRC, Joint Research Centre of the European Commission, 2016, Behavioural Insights Applied to Policy, European Report 2016

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101966/applying_behavioural_insights_to_specific_policy_issues_and_collaboration_at_eu_level.pdf

JRC, Joint Research Centre of the European Commission, 2018, JRC Digital Economy Working Paper 2018-02, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news

<https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digital-transformation-news-media-and-rise-disinformation-and-fake-news>

Juncker Jean-Claude, 2017, Mission letter (a Mariya Gabriel)

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letter_s/mission-letter-mariya-gabriel.pdf

LIBE, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 2019, Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States (study)

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU\(2019\)608864_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf)

Parlamento europeo, 1997, Risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, Guce n. C 182/1997

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:51997IP0075&from=FR>

Parlamento europeo, 2013, Raccomandazione sulla politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, P7_TA(2013)0382

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52013IP0382>

Parlamento europeo, 2015a, Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Ucraina, P8_TA(2015)0011

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0011_IT.html

Parlamento europeo, 2015b, Risoluzione sullo stato delle relazioni UE-Russia, P8_TA(2015)0225

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0225_EN.html

Parlamento europeo, 2016a, Commissione per gli affari esteri, Relazione sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2016/2030(INI)), A8-0290/2016

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0290_IT.pdf

Parlamento europeo, 2016b, Risoluzione sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi, P8_TA(2016)0441
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0441&from=EN>

Parlamento europeo, 2017, Risoluzione sulle piattaforme online e il mercato unico digitale, P8_TA(2017)0272
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0272>

Parlamento europeo, 2018, Risoluzione sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati (2018/2855(RSP)), P8_TA(2018)0433
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0433>

Parlamento europeo, 2020a, Procedura di discarico: ecco come il Parlamento verifica il bilancio dell'UE
<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20150427STO46470/procedura-di-discarico-ecco-come-il-parlamento-verifica-il-bilancio-dell-ue>

Parlamento europeo, 2020b, Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato - Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 (2020/2683(RSO), P9_TA(2020)0161
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_IT.pdf

Parlamento europeo, 2021a, Legislative train 09.2021, 6. A new push for european democracy
<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/09-2021/theme/a-new-push-for-european-democracy/file/european-democracy-action-plan>

Parlamento europeo, 2021b, Coesione economica, sociale e territoriale
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/93/coesione-economica-sociale-e-territoriale>

Parlamento europeo, 2021c, Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina, P9_TA(2021)0382
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0382_IT.pdf

Parlamento europeo, 2021d, Politica in materia di ricerca e sviluppo tecnologico
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_2.4.5.pdf

Parlamento europeo, 2021e, Il Parlamento europeo: competenze
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/19/il-parlamento-europeo-competenze>

Parlamento europeo, Consiglio, 2000, Direttiva 2000/31/CE, 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2000:178:FULL&from=IT>

Parlamento europeo, Consiglio, 2001, Direttiva 2001/83/CE, 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A121230>

Parlamento europeo, Consiglio, 2008, Programma “Internet più sicuro” 2009-2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:124190d>

Parlamento europeo, Consiglio, 2013a, Regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:IT:PDF>

Parlamento europeo, Consiglio, 2013b, Regolamento (Ue) n. 1381/2013 che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0062:0072:it:PDF>

Parlamento europeo, Consiglio, 2014a, Regolamento (UE) n. 232/2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0232>

Parlamento europeo, Consiglio, 2014b, Regolamento (UE) n. 235/2014 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0235>

Parlamento europeo, Consiglio, 2014c, Regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=DE>

Parlamento europeo, Consiglio, 2021, Regolamento (UE) n. 2021/692 che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0692&from=IT>

Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2019, Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU\(2019\)608864_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf)

Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2018, The legal framework to address “fake news”: possible policy actions at the EU level

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA\(2018\)619013_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA(2018)619013_EN.pdf)

Sounding Board, 2018, Opinion of the Sounding Board Multistakeholder Forum on Disinformation Online

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>;
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=54456

Sounding Board, 2020, Sounding Board members react to Ec communication on disinformation and call for stronger measures in light of infodemic

<https://www.epceurope.eu/post/epc-joins-ec-sounding-board-in-calling-for-more-ambitious-proposals-to-counter-disinformation>

Unione europea, 2012, Trattato sull'Unione europea, Guce C 326/12

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:IT:PDF>

Sitografia

<http://www.drsimoncinicomunity.com/it/chi-siamo/>

<https://chip.uconn.edu/person/seth-kalichman-phd/>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clickbait>

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/meeting-multistakeholder-forum-disinformation>

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/code-practice-disinformation>

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation>

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-29/msf_on_disinformation_17_07_2018_-_proofread_99F78DB7-9133-1655-990805803CDCCB67_53545.pdf

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51285

<https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplu-project-details/#project/2017-3-NO02-KA105-001105>

https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Dutch_general_election

<https://euvsdisinfo.eu/it/il-progetto/>

<https://euvsdisinfo.eu/removal-of-three-cases-further-to-complaints-by-dutch-media/>

<https://euvsdisinfo.eu/report/ukraine-georgia-and-moldova-attempt-to-build-another-cordon-sanitaire-against-russia>

<https://euvsdisinfo.eu/report/west-has-anti-russian-plan-named-anaconda-ring>

<https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/11-liberta-di-espressione-e-dinformazione>

<https://it.topwar.ru/168578-tak-byli-li-plan-dallesa-ili-jeto-igry-propagandistov.html>

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=433632144580934&id=1975589672456627&_rdr

<https://mars-infos.org/nous-avons-decouvert-l-incroyable-5038>

<https://moscsp.ru/it/allen-dalles-plan-unichtozheniya-rossii-doktrina-alena-dallasa-plan.html>

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/birth-certificate.pdf

https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/organization/-/organization/EP_SG/EP_DPPE02C60

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084585

<https://querdenken-711.de/>

<https://the-secretary-general.europarl.europa.eu/en/directorates-general/ipol>

https://twitter.com/borgh_i_claudio/status/1422859818692456450

https://twitter.com/borgh_i_claudio/status/1422859818692456450

<https://twitter.com/fdragoni/status/1426488085383204867>

<https://twitter.com/fdragoni/status/1426488085383204867>

<https://wikileaks.org/What-is-WikiLeaks.html>

https://www.ansa.it/canale_salutebenessere/notizie/sanita/2018/01/15/cura-tumore-con-bicarbonato-condannato-a-5-anni-e-mezzo_606ac4b2-94af-4f22-b15c-49c496bd5f85.html#:~:text=Tullio%20Simoncini%2C%20medico%20radiato%20dall,ed%20esercizio%20abusivo%20della%20professione.

<https://www.bufale.net/the-black-list-la-lista-nera-del-web/>

<https://www.butac.it/the-black-list/>

https://www.buzer.de/143h_GG.htm

https://www.buzer.de/146_GG.htm

<https://www.buzer.de/gesetz/14144/a252261.htm>

<https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights>

<https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/euco-conclusions/?year=2017>

<https://www.donaldjtrump.com/>

https://www.euro-access.eu/calls/jean_monnet_actions_in_the_field_of_higher_education_modules_1

https://www.euro-access.eu/calls/jean_monnet_actions_in_the_field_of_higher_education_modules_1

<https://www.europarl.europa.eu/committees/it/imco/home/highlights>

https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197787/ANTONIO+MARIA_RINALDI/cv#detailedcardmep

<https://www.facebook.com/andreascanzi74/posts/285670102919482>

<https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/posts/4168318563217035>

<https://www.facebook.com/saracunial.camera/videos/429557745096003>

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page?tabait=y&tab=a&aia=AIA32731&aip=AIP32625&detail=y&ait=AIT32552#testoDetail

<https://www.ilpost.it/2015/08/29/katrina/>

<https://www.ilpost.it/2018/04/03/euvdisinfo/>

<https://www.ilpost.it/2018/04/03/euvdisinfo/>

<https://www.insidehook.com/article/books/inside-the-weird-world-of-shakespeare-conspiracy-theories>

<https://www.italiador.com/pure-i-magistrati-rossi-sono-contro-il-green-pass/>

<https://www.italiador.com/pure-i-magistrati-rossi-sono-contro-il-green-pass/>

<https://www.omeoimprese.it/chi-siamo/>

<https://www.reginfo.gov/public/>

https://www.repubblica.it/cronaca/2010/10/29/news/business_false_malattie-8536397/

https://www.repubblica.it/le-storie/2019/01/05/news/umberto_eco_i_social_gli_imbecilli_e_cosa_disse_veramente_quel_giorno-215761508/

<https://www.researchgate.net/post/What-is-the-difference-between-trust-and-confidence>

<https://www.saluteinternazionale.info/2010/06/disease-mongering-una-malattia-per-ogni-pillola/>

<https://www.scuolainforma.it/2021/08/16/obbligo-green-pass-per-magistratura-democratica-e-incostituzionale-basta-stato-di-polizia-news-15-8.html>

<https://www.scuolainforma.it/2021/08/16/obbligo-green-pass-per-magistratura-democratica-e-incostituzionale-basta-stato-di-polizia-news-15-8.html>

<https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/diese-firma-weiss-was-sie-denken/story/25805157>

<https://www.unm.edu/~pubboard/ASNE%20Statement%20of%20Principles.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=_4qxfse5EI